

*Stat*

DIREZIONE GENERALE DELLA STATISTICA

---

# ANNALI DI STATISTICA

---

ATTI DELLA COMMISSIONE

PER LA

STATISTICA GIUDIZIARIA E NOTARILE

---


SESSIONE DEL DICEMBRE 1908

---



ROMA


STABILIMENTO TIPOGRAFICO G. CIVELLI



S. IV.

1910

N. 111.



# INDICE

DELLE

MATERIE CONTENUTE NEL PRESENTE VOLUME

---

## ATTI DELLA COMMISSIONE PER LA STATISTICA GIUDIZIARIA E NOTARILE

Sessione del dicembre 1908

---

	Pagina
Composizione della Commissione . . . . .	IX-X
Programma dei lavori . . . . .	XI
Relazione del Presidente della Commissione a S. E. il Mi- nistro Guardasigilli, sui lavori compiuti nella ses- sione . . . . .	XIII-XLVIII
<i>Commemorazioni</i> . . . . .	XIII
<i>Comunicazioni del Comitato permanente</i> . . . . .	XIV
<i>Sulle procedure di fallimento negli anni 1903-1905</i> . . . . .	XV
<i>Discorsi dei Procuratori generali per la inaugura-     zione degli anni giuridici 1903-1907 — Parte     penale</i> . . . . .	XXV
<i>Sul Contenzioso erariale negli anni 1898-1903.</i> . . . . .	XXXVI
<i>La condanna condizionale negli anni 1905-1907.</i> . . . . .	XXXIX
<i>Altri temi.</i> . . . . .	XLIV

## PARTE I.

### VERBALI DELLE SEDUTE

---

Seduta del 14 dicembre 1908.

Inaugurazione della sessione . . . . .	3
Comunicazioni della Presidenza . . . . .	5
Lettura e discussione delle <i>Comunicazioni del Comitato permanente</i> . . . . .	5-11

**Seduta del 18 dicembre 1908.**

	Pagina
Commemorazione del defunto senatore Brusa . . . . .	12-14
Continua la discussione sulle <i>Comunicazioni del Comitato permanente</i> . . . . .	14
Proposta dell'on. Lucchini sui risultati della Circolare 11 maggio 1908 sulla delinquenza dei minorenni e votazione . . . . .	14-16
Lettura della relazione (Penserini) <i>Sulle procedure di fallimento negli anni 1903-1905</i> . . . . .	16

**Seduta del 19 dicembre 1908.**

Testo del telegramma alla famiglia Brusa . . . . .	17
Continua la lettura della relazione (Penserini) <i>Sulle procedure di fallimento negli anni 1903-1905</i> e se ne intraprende la discussione . . . . .	ivi

**Seduta del 20 dicembre 1908.**

Continua la discussione della relazione <i>Sulle procedure di fallimento negli anni 1903-1905</i> . . . . .	19
Proposte di deliberazione e votazione . . . . .	25
Lettura della relazione (Azzolini) <i>Sui discorsi inaugurali dei Procuratori generali negli anni 1903-1907 — parte penale</i> . . . . .	ivi
Proposte riguardanti la statistica giudiziaria penale, presentate dall'on. Colajanni e loro discussione . . . . .	26
Votazione di una di esse . . . . .	29

**Seduta del 21 dicembre 1908.**

Chiarimenti dell'on. Lucchini sulle proposte (Colajanni) discusse nella precedente seduta . . . . .	30
Riunione del servizio del casellario penale centrale, con quello della statistica giudiziaria . . . . .	31
Proposta (Penserini) sul precedente argomento . . . . .	38
Proposta (Mortara) di sospensiva e sua votazione . . . . .	39
Prosegue la lettura della relazione (Azzolini) sui <i>Discorsi inaugurali degli anni 1903-1907 — parte penale</i> . . . . .	ivi



**Seduta del 22 dicembre 1908.**

	Pagina
Dichiarazione (Doria) sulla pubblicazione delle statistiche carcerarie . . . . .	40
Continua la lettura della relazione (Azzolini) sui <i>Discorsi inaugurali negli anni 1903-1907</i> — parte penale . . .	ivi

**Seduta del 23 dicembre 1908.**

Si apre la discussione sulla relazione (Azzolini) letta nelle precedenti sedute . . . . .	41
Lettura e votazione delle proposte del relatore . . . .	52-53
Lettura della relazione (Baccarani) sul <i>Contenzioso erariale negli anni 1898-1903</i> . . . . .	53

**Seduta del 24 dicembre 1908.**

Osservazione dell'on. sen. Lucchini riguardante il casellario giudiziale . . . . .	55
Prosegue la lettura della relazione (Baccarani) sul <i>Contenzioso erariale</i> . . . . .	56
Discussione della detta relazione . . . . .	ivi
Proposte di deliberazione e loro votazione . . . . .	60
Rinvio delle sedute . . . . .	ivi

**Seduta del 30 dicembre 1908.**

Lettura e discussione della relazione (De' Negri) sulla <i>Condanna condizionale negli anni 1905-1907</i> . . . .	61
Proposta di deliberazione e votazione . . . . .	66
Proposta (Perla) sulla statistica della delinquenza militare e discussione . . . . .	67
Proposta (Perla) sulla statistica delle grazie sovrane a militari . . . . .	68
Voto di plauso proposto dal Presidente alla Direzione generale della statistica . . . . .	69
Chiusura della sessione . . . . .	ivi

PARTE II.

RELAZIONI ED ALLEGATI

	Pagina
<b>RELAZIONI.</b>	
Comunicazioni fatte dal Comitato permanente . . . . .	73-82
<i>Composizione della Commissione</i> . . . . .	73
<i>Presidenza della Commissione</i> . . . . .	74
<i>Pubblicazione delle deliberazioni della Commissione     nella sessione del luglio 1907</i> . . . . .	ivi
<i>Relazione sui lavori della Commissione nella sessione     del luglio 1907, presentata dal Presidente al Mi-     nistro Guardasigilli</i> . . . . .	75
<i>Trasferimento del servizio della statistica giudiziaria     e notarile al Ministero di grazia e giustizia e     dei culti</i> . . . . .	ivi
<i>Esecuzione delle deliberazioni prese nella sessione     dal 5 al 16 luglio 1907</i> . . . . .	78
<i>Giustizia amministrativa</i> . . . . .	79
<i>Statistica notarile</i> . . . . .	80
<i>Delinquenza dei minorenni</i> . . . . .	ivi
<i>Ricovero dei minorenni per correzione paterna</i> . .	81
<i>Emigrazione dei minorenni</i> . . . . .	82
Sulle procedure di fallimento negli anni 1903-1905 (relatore Penserini) . . . . .	83-362
<i>Prospetti allegati alla relazione</i> . . . . .	173
Sui discorsi inaugurali dei Procuratori generali per la inaugurazione degli anni giuridici 1903-1907 (relatore Azzolini). . . . .	363-456
Sul contenzioso erariale negli anni 1898-1903 (relatore Baccarani) . . . . .	457-564
<i>Prospetti allegati alla relazione</i> . . . . .	493
Sulla condanna condizionale negli anni 1905-1907 (relatore De Negri) . . . . .	565-613
<i>Prospetti allegati alla relazione</i> . . . . .	595

ALLEGATI.

Allegato I. — R. Decreto 4 settembre 1908, n. 597, che trasferisce dalla Direzione generale della statistica, presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio, al Ministero di grazia e giustizia e dei culti il servizio della statistica giudiziaria e notarile . . .	617
Allegato II. — Circolare del Ministero di grazia e giustizia e dei culti 26 ottobre 1908, riguardante la trasmissione dei dati della statistica notarile . . . . .	620
Allegato III. — Circolare del Ministero di grazia e giustizia e dei culti del 23 ottobre 1908, sull'invio di notizie concernenti il personale dei Notari . . . . .	622
Allegato IV. — Lettera del Ministero degli affari esteri (14 dicembre 1907, n. $\frac{66436-7197}{112-L-1}$ ) sulla statistica degli emigranti che lasciano minorenni nel Regno . . . . .	623

---



## ATTI DELLA COMMISSIONE PER LA STATISTICA GIUDIZIARIA E NOTARILE

---

Sessione del dicembre 1908

---

Componenti la Commissione.

### **PRESIDENTE:**

**Quarta** S. E. Oronzo, senatore del Regno, Procuratore generale della Corte di Cassazione di Roma.

### **COMMISSARI:**

**Arcoleo** Giorgio, senatore del Regno, professore di diritto costituzionale nella R. Università di Napoli;

**Arena** Guglielmo, direttore generale nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

**Azzolini** Giuseppe, direttore capo di divisione nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti;

**Baccarani** Guglielmo, vice avvocato generale erariale;

**Beltrani-Scalia** Martino, senatore del Regno;

**Bodio** Luigi, senatore del Regno, consigliere di Stato, presidente del Consiglio superiore di statistica;

**Brusa** Emilio, senatore del Regno, professore di diritto e procedura penale nella R. Università di Torino;

**Cocucci** Nicola, direttore generale nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti;

**Colaanni** Napoleone, deputato al Parlamento, professore di statistica nella R. Università di Napoli;

**De' Negri** Carlo, direttore generale della statistica;

**Doria** Alessandro, direttore generale delle carceri;

**Grippo** Pasquale, deputato al Parlamento, avvocato;

**Lucchini Luigi**, senatore del Regno, presidente di Sezione della Corte di cassazione di Roma;

**Mortara Ludovico**, avvocato generale presso la Corte di cassazione di Roma;

**Ostermann Leopoldo**, primo presidente della Corte d'appello di Torino;

**Pensierini S. E. Francesco**, procuratore generale presso la Corte di Cassazione di Palermo;

**Perla Raffaele**, senatore del Regno, consigliere di Stato;

**Bonchetti Scipione**, deputato al Parlamento, avvocato;

**Bicchiodi Nicola**, senatore del Regno, primo presidente della Corte d'appello di Napoli;

**Sandrelli Carlo**, consigliere di Stato;

**Tami Antonio**, consigliere della Corte dei conti;

**N. N.** direttore generale del Fondo per il culto.

#### **SECRETARI:**

**Aschieri Alessandro**, capo sezione nella Direzione generale della Statistica;


**Dallari Giovanni**, segretario nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

---

## PROGRAMMA DEI LAVORI

---

- 1° Comunicazioni della Presidenza.
  - 2° Comunicazioni del Comitato permanente (relatore AZZOLINI).
  - 3° Le procedure di fallimento negli anni 1903-1905 (relatore PENSERINI).
  - 4° Sui discorsi inaugurali — parte penale — per gli anni 1903-1907 (relatore AZZOLINI).
  - 5° Il Contenzioso erariale negli anni 1898-1903 (relatore BACCARANI).
  - 6° La condanna condizionale negli anni 1905-1907 (relatore DE' NEGRI).
-





## RELAZIONE

del Presidente della Commissione (S. E. Oronzo Quarta) a  
S. E. il Ministro Guardasigilli (on. prof. V. E. Orlando)  
sui lavori compiuti nella Sessione.

---

ECCELLENZA,

Ho già sottoposto a V. E. le deliberazioni e i voti formulati dalla Commissione, che ho l'onore di presiedere, nella sessione che ebbe principio il 14 dicembre 1908 e terminò il 30 dello stesso mese.

Nell'atto di pubblicare il volume che contiene i lavori di quella sessione, mi corre obbligo di informare più ampiamente V. E. sugli studi compiuti in quelle sedute, raccogliendo dai verbali e dalle relazioni ciò che, a mio giudizio, particolarmente interessa sia messo in ispeciale evidenza, a guisa di prefazione al volume che sta per vedere la luce.

Nell'accingermi a questa rassegna, non posso non ricordare che l'inizio dei nostri lavori fu funestato da una irreparabile sciagura.

L'on. senatore prof. *Emilio Brusa*, nella stessa seduta inaugurale, mentre parlava sopra un argomento a lui caro — *la protezione dei minorenni delinquenti o traviati* — svolgendo, attorno ad esso, alcune lucidissime idee ispirate all'affetto grandissimo che egli aveva sempre portato alla gioventù, cadeva, colpito da paralisi fulminea, tra le braccia dei colleghi che gli sedevano accanto, nè più si rialzava. ¶ ¶

Il luttuoso avvenimento gettò la costernazione in tutti noi, che l'avevamo da molti anni collega carissimo, e fu dolorosamente sentito da tutta la Nazione, che ono-

rava in Emilio Brusa, lo scienziato di altissima fama, l'uomo integro, il legislatore sapiente.

Alla ripresa dei nostri lavori fu degnamente commemorato l'estinto collega, e in tutti rimase per lungo tempo vivo il ricordo doloroso di quel tristissimo evento.

Le prime discussioni furono avviate sulle *Comunicazioni del Comitato permanente*, le quali, come V. E. non ignora, sono non soltanto un resoconto dell'opera compiuta dal Comitato nell'intervallo di tempo corso tra l'una e l'altra sessione, ma contengono anche la trattazione di argomenti che interessano la Commissione, quando o provvedimenti legislativi sopravvenuti, o altre provvidenze di carattere amministrativo rendono necessario di informarne la Commissione stessa per le sue eventuali deliberazioni. Questa parte delle comunicazioni è opera strettamente personale del comm. Azzolini — l'infaticabile nostro Segretario permanente — al quale la Commissione più volte rivolse il suo plauso, per aver dato alle *Comunicazioni* questo nuovo indirizzo, tanto utile al buon andamento dei nostri lavori.

In tal modo la Commissione ebbe subito da occuparsi di un argomento che non era all'ordine del giorno — la delinquenza dei minorenni. — Ne offrì occasione la circolare di V. E. in data 11 maggio 1908, diretta ai Primi Presidenti e ai Procuratori generali di Corte d'appello, che tanta meritata lode raccolse da ogni ordine di cittadini, per avere segnato il primo passo verso riforme di carattere amministrativo e legislativo, da ogni parte invocate per mettere argine alla minacciosa corrente del delitto, che travolge tante giovani esistenze.

E naturalmente la Commissione, nello stretto ambito della sua competenza, si mostrò desiderosa di conoscere i risultati della circolare predetta, col raccogliere notizie statistiche circa le nuove disposizioni impartite

per i giudizi nei quali fossero coinvolti minorenni. Dopo breve discussione, questa proposta che era stata formolata dal collega sen. Lucchini, venne unanimemente approvata.

### **Sulle procedure di fallimento negli anni 1903-1905.**

Da molti anni la Commissione segue con assiduo studio lo svolgimento delle procedure di fallimento, così nei riguardi commerciali, come in quelli penali, e il relatore su questo tema è stato, quasi sempre, il collega senatore *Francesco Penserini*, la cui competenza speciale nella materia era da tutti riconosciuta. Anche questa volta venne a Lui assegnata la trattazione dell'argomento, che acquistava una speciale importanza, dovendosi saggiare i primi risultati della legge 4 maggio 1903, n. 197, sul concordato preventivo e sulle procedure dei piccoli fallimenti, ed egli adempì, da par suo, l'incarico affidatogli. Ma, purtroppo, per l'ultima volta.

Anche questo amatissimo collega, che sedeva nella nostra Commissione dal 21 maggio 1886 e ne era, quindi, per anzianità uno dei decani, come per autorità ne era uno dei suoi membri più illustri, ci ha lasciato per sempre. Riservandomi di dire di Lui degnamente nella prossima sessione, qui non posso a meno di ricordarne il suo nome, senza unirvi la parola del più vivo rimpianto.

Ed ora, entrando nell'argomento, e percorrendo rapidamente l'ampia relazione del compianto collega, debbo subito rilevare che in una specie di esordio egli dovette lamentare, come altre volte, che non tutti i Primi Presidenti di Corte e i Procuratori generali ponessero la dovuta diligenza nello stendere le relazioni che, su questo argomento, sono obbligati di rassegnare al Ministero della giustizia; alcuni trascu-

rando il riassunto delle analoghe relazioni dei Capi di Tribunale, altri limitandosi o a semplici lettere di trasmissione delle tabelle, senza il corredo di osservazioni personali sull'andamento del servizio, o al più a vaghe dichiarazioni che questo servizio ha proceduto più o meno regolarmente. Gioverà insistere perchè la compilazione di queste relazioni sia sempre più accurata.

All'esame particolareggiato delle risultanze statistiche il relatore premise un breve riassunto delle osservazioni d'indole generale e di statistica, che trovò qua e là formulate nelle predette relazioni. Si compendiano queste osservazioni in voti di riforma della legge sul fallimento, di modificazione delle disposizioni concernenti la raccolta delle notizie statistiche, e di coordinamento delle varie circolari emanate in proposito.

Passando all'esame dei dati, dopo avere esposto il numero dei fallimenti dichiarati nel triennio 1903-05, e averlo confrontato con quello del triennio precedente, il relatore ha subito messo in evidenza l'effetto della nuova legge sulle procedure per i piccoli fallimenti, che si manifesta con una rapida discesa delle cifre negli ultimi due anni, benchè non tutta la diminuzione sia da porsi a carico della legge stessa, ma debba anche attribuirsi ad un effettivo miglioramento delle condizioni economiche del paese, miglioramento che viene confermato anche da un altro indice, assai più confortante, l'attenuazione del passivo. La classificazione dei fallimenti secondo le cause che li determinarono, offrì al relatore occasione di lamentare che fossero troppo alte le cifre di quelli pei quali le cause stesse non si poterono accertare, onde nasce il desiderio di averne una designazione più completa ed esatta, anche per non trovare riunite in una medesima colonna fallimenti che traggono origine da disonestà del fallito, con altri che dipendono dalla sola sua inettitudine. Le cause dei fallimenti,

che si poterono rilevare statisticamente, furono e sono, normalmente, le solite, e, cioè, abuso della funzione del credito, tanto passivo quanto attivo; inettitudine e inesperienza del commercio; speculazioni azzardate; crisi commerciali; e, più raramente, disgrazie famigliari, malattie e talora anche dolo e malafede. Ma vi furono pure cause occasionali, d'indole locale, come, a Milano, la ritardata inaugurazione dell'Esposizione internazionale per l'apertura del Traforo del Sempione, che travolse molti piccoli esercenti di trattorie, caffè, osterie, ecc.

Alcuni Capi di Corte di appello denunciarono come causa di fallimento anche l'arrendevolezza con cui sono trattati i falliti, sia per una **troppo** larga concessione ad essi dei benefizi di legge, sia per la mitezza della pena, quando riportano condanna, sia per la facilità con cui si applica loro la legge sulla condanna condizionale o con cui si accordano altri benefizi, come la grazia sovrana. Tutte queste facilitazioni non farebbero che incoraggiare, in taluni casi, i commercianti a tentare la speculazione del fallimento.

Successivamente il relatore ha esaminato l'ammon-tare delle perdite subite dai creditori, le quali si aggirano, nell'ultimo triennio considerato, tra 50 e 65 milioni, superando le cifre del triennio precedente, in cui erano state fra 40 e 54 milioni.

Ma il relatore ha subito avvertito che da queste cifre non si possono ricavare deduzioni attendibili, per il fatto notorio che molte *liquidazioni* avvengono a distanza di parecchi anni dalla data dell'apertura del fallimento, sicchè l'accertamento dello sbilancio fra attivo e passivo nei fallimenti di un dato periodo, nulla attesta delle condizioni economiche dei fallimenti, avvenuti in quello stesso periodo. .

Circa la durata delle procedure chiuse nei diversi modi, il relatore ha rilevato la preferenza che vien data

dai creditori al concordato, trovandosi per questo il maggior numero di fallimenti chiusi nel più breve tempo. E a proposito del concordato ha riferito quanto intorno ad esso egli trovò in molte relazioni di Capi di Corte, i quali ne fecero oggetto di speciale trattazione, sia per rilevare gli inconvenienti a cui esso dà luogo, quando sia voluto da commercianti poco scrupolosi, sia per additare i mezzi per prevenirne gli inconvenienti.

Passando poi a parlare dell'azione giudiziaria, il relatore si è lungamente fermato sulle cifre delle pendenze e sulle cause che le occasionarono, desumendole dalle relazioni più volte accennate, le quali cause sono: le facili contestazioni giudiziarie, l'opera non sempre solerte dei curatori, la trascuratezza delle delegazioni dei creditori, e talora, ma raramente, la negligenza dei magistrati e specialmente la insufficiente vigilanza da parte dei giudici delegati. Non mancano però Capi di Corte che elogiano l'opera di questi giudici la quale, in generale, può dirsi sia stata regolare e sollecita.

Continuando il suo studio sullo svolgimento dell'azione giudiziaria, il relatore si è intrattenuto sulla *retrodatazione* della cessazione dei pagamenti, lamentando, dapprima, la insufficienza delle attuali notizie statistiche, per mancanza di un modello apposito, che venga riempito da tutti con uniformità di criteri.

Di solito mancano i dati sul tempo della retrodatazione, sicchè non è possibile formarsi un concetto esatto dell'applicazione dell'art. 704, del Cod. di comm. Forse verrà a mancare la necessità di approfondire in avvenire, questa ricerca statistica, se diverrà legge la proposta, fatta in proposito dalla Commissione per la riforma della legge sul fallimento, con la quale allo istituto della retrodatazione si sostituirebbe un periodo

sospetto, più o meno lungo secondo la natura giuridica degli atti e contratti compiuti. Non meno incomplete, e quindi non più concludenti, sono le notizie sull'applicazione dell'art. 839 del Cod. di comm. Nelle relazioni di alcuni Capi di Corte, si accenna a riforme delle disposizioni di quell'articolo reclamate dall'esperienza, come, ad esempio, quella circa l'intervento del P. M., e si lamenta la soverchia facilità nell'accordare i benefici di legge, senza ponderare tutte le circostanze del fallimento; e solo raramente, in qualche distretto, si avverte, al contrario, una rigorosa e forse severa applicazione dell'art. 839 predetto. Anche questa materia dovrebbe essere più precisamente disciplinata, ad evitare una difformità di applicazione che si risolve in una palese ingiustizia.

Quanto al modo con cui funzionarono le Commissioni di sorveglianza delegate dai creditori, risulta che in circa una terza parte dei fallimenti esse funzionarono utilmente.

In generale osservasi una grande apatia da parte dei creditori nel nominare le Commissioni di sorveglianza, perchè si ritengono superflue nei fallimenti di poca entità e di intralcio nei grandi; ma, quando nominate, sembra che funzionino abbastanza regolarmente, parecchi Capi di Corte lodandosi dell'opera da esse spiegata, pur non mancando chi abbia rilevato che talvolta l'azione di dette Commissioni sia stata fiacca, e, in qualche raro caso, anche pernicioso.

Quanto ai curatori — che sono il pernio attorno a cui si aggira tutta la procedura del fallimento — il relatore ha cominciato a esaminare quali professioni diano il maggior contributo di persone rivestite di questo pubblico ufficio, e ha trovato che sono, naturalmente, i legali e i ragionieri quelli che si dividono, quasi esclusivamente, il campo, con prevalenza dei primi nell'Italia meridionale e in Sicilia, dei secondi nell'Italia settentrionale

(escluso il Veneto) e nella centrale. Anche in questa parte che concerne l'opera dei curatori il relatore ha notato alcune deficienze statistiche, molte notizie rimanendo troppo spesso ignorate, e specialmente si è fermato a quella della retribuzione, che moltissime volte non si conosce, anche perchè oramai troppo si è diffusa la cattiva abitudine di non chiedere il compenso giudizialmente, dando luogo a sospetti di scorrettezza, se non peggio.

Nelle relazioni dei Capi di Corte, diligentemente riassunte dal relatore, si hanno notizie specifiche anche sui pochi casi di provvedimenti di rigore presi verso taluni curatori, colpevoli di negligenza o di malversazione, e se qua e là compajono note dolorose rivelanti un'azione scorretta da parte di alcuni, o anche semplicemente fiacca, e pur sempre dannosa, non mancano però espressioni di lode e di compiacimento per molti, compresi della dignità dell'ufficio e della gravità del compito che la legge ad essi affida. Si vorrebbe però da alcuni Capi di Corte che l'opera dei curatori fosse più accuratamente sorvegliata dai giudici delegati, per evitare l'intesa coi falliti, ed anche con la stessa delegazione dei creditori, allo scopo di portare in lungo la procedura e, senza ledere gli interessi del fallito, accrescere la misura dei proprii compensi. Un Primo Presidente di Corte di appello sarebbe propenso ad affidare questa vigilanza al Pretore, ma è rattenuto dal farne una formale proposta dal riflesso che questo magistrato è già troppo gravato di incarichi e uffici, in aggiunta alle sue ordinarie funzioni giurisdizionali.

Anche la scelta dei curatori lascia qualche volta a desiderare, sia nei luoghi in cui vi è l'albo, non sempre formato coi più disinteressati criterii di giustizia, sia, e peggio, dove l'albo non esiste, potendosi allora più facilmente far luogo a compiacenti assegnazioni dell'ufficio a persone legate a clientele e quindi sospette.



Da ultimo, per quanto riguarda la materia dei fallimenti ordinari, il relatore presentò uno specchietto delle cancellazioni dall'albo dei falliti, rilevando, indirettamente, l'ingrossamento continuo di questo « libro nero » ed esprimendo il voto che dopo un certo tempo ne siano eliminate le più antiche iscrizioni, per impedire che si formi un volume troppo denso di nomi.

Passando a dire degli istituti creati con la nuova legge del 24 maggio 1903, n. 197, il relatore premise alcune osservazioni, favoritegli dalla Direzione generale della Statistica, sui modelli per la raccolta delle notizie e sul modo seguito per la compilazione delle tavole, osservazioni che, in fondo, miravano a mettere in evidenza alcuni inconvenienti verificatisi nella pratica, a parte dei quali soltanto si era potuto provvedere, per alcuni dovendosi aspettare l'emanazione di norme regolamentari, oramai richieste insistentemente.

E cominciando dal *concordato preventivo*, da un prospetto inserito nella relazione è messa in evidenza la scarsa applicazione che esso ebbe in tutto il Regno. Meno di un centinaio sono le procedure aperte in ogni anno, e appena una metà quelle in cui si raggiunse lo scopo, con la omologazione del concordato preventivo. La maggior parte delle dichiarazioni di inammissibilità sono dovute alla mancanza di libri regolarmente tenuti, il quale motivo può, forse, spiegare anche lo scarso numero delle procedure annualmente introdotte, perchè i commercianti, consci di questa irregolarità, non arrischiano nemmeno la presentazione del ricorso, che sarebbe irremissibilmente respinto.

Anche altre ragioni, però, sono indicate nelle relazioni a giustificare la scarsa applicazione dell'istituto, come la prevalenza del concordato extragiudiziale, con risparmio di spese; l'incuria di molti che tirano innanzi giorno per giorno, fin che è loro possibile nascondere

il dissesto, il quale, poi, si appalesa quando la rovina è completa e non è più possibile tentare il salvataggio. Anche l'alta percentuale voluta dalla legge e le valide garanzie, dalle quali deve esserne assicurato il pagamento, sono ostacoli, per un buon numero di commercianti, a far ricorso a questo istituto, ma non sarebbe desiderabile un rallentamento dei freni, perchè la legge li ha messi a profitto dei veri ed onesti commercianti.

La procedura speciale dei piccoli fallimenti, introdotta con la stessa legge dianzi menzionata, ebbe, invece, una larga applicazione. Il relatore, dopo questa constatazione, notò che le cifre delle pendenze tendevano ad aumentare e che le percentuali delle procedure terminate con liquidazioni disastrose o quasi (poichè nulla o somme irrisorie si divisero i creditori) erano piuttosto elevate, sicchè concluse coll'affermare che, nonostante la grande economia di spese, è spesso rovinoso dover ricorrere a questa procedura. Ricordando poi i clamori suscitati dai commercianti contro questo istituto, con la scorta delle relazioni dei Capi di Corte, ha voluto vedere se i difetti lamentati dipendessero da vizio intrinseco all'istituto stesso o piuttosto dal modo di applicarlo, od anche da queste due cause insieme, e al termine della sua lunga e minuziosa rassegna riepilogò le censure e le critiche, classificandole in tre categorie.

Nella prima categoria enumerò le lacune e i difetti della legge, quali: la mancanza di pubblicità del provvedimento iniziale; la misura troppo elevata del passivo, onde armeggii, intrighi e frodi per ridurlo alla cifra preveduta nella legge; l'impunità per tutti i casi di bancarotta semplice. Quanto al primo difetto il relatore invocò norme regolamentari, riconoscendo la convenienza che la procedura si inizi con la più larga pubblicità, affinchè tutti i creditori, anche se lontani, ne abbiano cognizione.

Quanto a diminuire l'attuale limite del passivo, il relatore si mostrò contrario alla proposta, parendogli che, ad evitare la frode, cui frequentemente dà luogo il limite ora fissato, basterebbe l'approvazione di una disposizione già proposta (art. 243) dalla Sotto Commissione per il progetto del Codice di Commercio del 1906, colla quale sarebbe punita penalmente la frode diretta a diminuire il passivo.

Contro l'impunità per tutti i casi di bancarotta semplice, osserva il relatore che si avrà un più efficace esercizio dell'azione penale quando il progetto della ricordata Sotto Commissione diverrà legge, perchè allora saranno meglio distinti i casi delittuosi da quelli colposi, rimanendo la impunità soltanto per questi ultimi.

La seconda categoria di difetti o lacune riguarda le inesattezze procedurali, e la terza le deficienze nell'applicazione della legge, e le une e le altre sono, purtroppo, abbondantemente documentate nelle relazioni dei Capi delle Corti, sicchè non resta che sperare un miglioramento dall'introduzione di norme regolamentari che indichino una direttiva comune da seguire, e semprechè siano accompagnate da istruzioni e raccomandazioni ai Pretori per la loro esatta applicazione.

Dopo un breve cenno della parte penale, che non offre materia a speciali osservazioni, il relatore chiuse il suo diligente lavoro senza una formale proposta di votazione, soltanto raccomandando al Comitato permanente l'esame e lo studio delle osservazioni fatte intorno ai modelli statistici.

La discussione che seguì nella Commissione mise in luce la necessità di formulare alcuni voti specifici, desunti dalla relazione dell'on. Penserini, e furono all'unanimità prese le seguenti deliberazioni:

« Richiamare l'attenzione di S. E. il Ministro Guardasigilli, e, per quanto lo riguarda, del Comitato

permanente, sulle osservazioni ed avvertenze che abbondano nella relazione, ed in ispecie sulle seguenti:

« 1) comunicazione dei Presidenti di Tribunale al Primo Presidente, a corredo della relazione annuale, dei dati statistici, conformi a quelli che essi devono trasmettere al Ministero del Commercio ed ora al Ministero di Grazia e Giustizia.

« 2) inesatta ed insufficiente specificazione nelle tavole statistiche delle cause e circostanze che cagionarono il fallimento;

« 3) ingiustificata differenza circa le notizie dei periodi di durata richieste per le procedure chiuse e per quelle rimaste pendenti;

« 4) insufficienti ed incomplete notizie:

« a) sulla retrodatazione della cessazione dei pagamenti;

« b) circa l'applicazione dell'art. 839 del Codice di commercio;

« c) sul funzionamento della Commissione di sorveglianza;

« d) sulla professione dei curatori, sulla retribuzione liquidata, sull'iscrizione o meno nell'albo;

« 5) necessità di norme regolamentari e procedurali sui piccoli fallimenti:

« a) per conseguire unità di indirizzo delle procedure avanti le Preture, e migliorare così anche le tavole per le notizie statistiche;

« b) per dare maggiore pubblicità al provvedimento che apre la procedura;

« c) per ottenere la vigile sorveglianza dei Presidenti sull'opera dei Pretori;

« 6) necessità di sanzione penale per la frode diretta a ridurre o a far apparire non superiore a L. 5000 la somma dei propri debiti, allo scopo di rendere applicabile la procedura sui piccoli fallimenti ».

Infine fu presa anche la seguente deliberazione:

« La Commissione esprime il voto che S. E. il Ministro Guardasigilli voglia:

« 1° provvedere affinchè le disposizioni e istruzioni, dirette a ottenere che le relazioni annuali dei Capi di collegio riescano complete ed esaurienti, vengano raccolte e riassunte in una nuova unica circolare;

« 2° prescrivere che nelle relazioni stesse si comprendano sempre anche le notizie ed osservazioni relative all'applicazione della legge sul concordato preventivo e sui piccoli fallimenti, preve informazioni illustrative dei dati statistici da parte dei Pretori ai Capi di Tribunale ».

#### **Sui discorsi dei Procuratori generali per la inaugurazione degli anni giuridici 1903-1907. — PARTE PENALE.**

Relatore su questo argomento fu il comm. Azzolini, il quale ebbe incarico di riferirne quasi all'ultim'ora e quando la mole del lavoro si era accresciuta per la interruzione, durata parecchi anni, del ciclo delle relazioni annuali che su questo tema si presentano alla Commissione. Egli però, nonostante la ristrettezza del tempo, assolse il suo compito con l'usata diligenza, e di ciò dobbiamo essergli grati.

La relazione comincia col lamentare il tardivo invio dei discorsi inaugurali da parte di taluni Procuratori generali, sicchè la collezione di questi discorsi non si completa se non verso il mese di giugno, quando, cioè, non vi è più tempo per trattarne nella prima sessione ordinaria della nostra Commissione. L'inconveniente è attribuito ai ritardi nella stampa dei discorsi e talvolta alla necessità di completare le notizie statistiche; ma non sembrano questi motivi tali da giustificare i

più lunghi ritardi, ed è certo che con un po' di buona volontà, si potrebbe eliminare tale inconveniente.

Rispetto ai prospetti statistici sommari, che sono allegati ai discorsi inaugurali, il relatore ricordò un antico voto della Commissione, la quale fatta persuasa dall'esperienza che i detti prospetti non possono andare scevri da mende per il modo affrettato con cui vengono compilati a fine d'anno, deliberò che la rassegna dei discorsi fosse limitata alla parte narrativa, riservando lo studio delle cifre sino a quando vengono pubblicati i volumi della statistica giudiziaria, che danno maggiore garanzia di esattezza e di verità. Questo voto, secondo il relatore, si dovrebbe ora riprendere in esame, essendo propizia occasione la recente riforma dell'ordinamento giudiziario, nella parte che concerne l'inaugurazione dell'anno giudiziario presso i Tribunali.

Rimanendo sempre nel campo dell'esame, dirò così, esterno di questi discorsi, il relatore tracciò, e mise in allegato alla relazione, un prospetto nominativo degli oratori del P. M., negli anni considerati 1903-1907, e da esso rilevasi che sono tuttavia frequenti le delegazioni che i Procuratori generali fanno ai loro Sostituti dell'incarico di fare il discorso. L'inconveniente, che è di data antica, fu sempre vigorosamente combattuto dalla Commissione, siccome negazione degli intendimenti che ispirarono la disposizione dell'art. 150 dell'Ordinamento giudiziario, e più volte furono fatte raccomandazioni dal Ministero della giustizia, e anche recentemente con circolare del 4 novembre 1905 n. 1564-2622, affinchè queste delegazioni fossero ridotte allo stretto necessario. Ed effettivamente nel 1907 si è avuto un miglioramento, poichè oltre la metà dei Procuratori generali presso le Corti d'appello ha personalmente redatto e letto il discorso di inaugurazione, ma siamo ancora lontani dal punto a cui si potrà e si dovrà arri-

vare, ed è quindi opportuno che il nostro voto su questo proposito sia rinnovato.

Entrando nel vivo dell'argomento, e cioè impren-  
dendo a esaminare l'opera dei vari uffici giudiziari nel  
campo penale, il relatore rilevò che per quanto concerne  
gli *Uffici di istruzione*, si hanno scarse e trascurabili  
notizie, ma che tuttavia esse sono sufficienti per docu-  
mentare qua e là lentezze e difetti, le prime dovute, in  
parte, a scarsezza di funzionari, ma in parte anche a  
testimoni timidi, reticenti o mendaci, e qualche volta  
alla stampa che intralcia il corso della giustizia con  
la pubblicazione di notizie che dovrebbero rimanere  
segrete fino all'esito del giudizio ; i secondi dovuti a  
diverse cause, quali l'eccessiva ingerenza lasciata agli  
ufficiali e agenti della Polizia giudiziaria, le troppo  
numerose delegazioni ai Pretori, l'abuso dei confronti,  
l'assenza della difesa dell'imputato nel periodo istrut-  
torio, il timore che sia messa innanzi la circostanza  
della pazzia (dove l'applicazione dell'art. 46 del C. p.  
fatta al giudizio, mentre, in molti casi, potrebbesi  
più utilmente affrontare la questione nel periodo  
istruttorio) e la insufficiente motivazione delle or-  
dinanze.

In molti discorsi inaugurali si afferma che fu fatto  
largo uso della citazione diretta e di quella direttissima,  
non senza però che trapeli una certa resistenza a far  
ricorso a questi istituti, intesi a rendere una rapida giu-  
stizia in quei casi in cui l'evidenza delle prove o la  
manifesta responsabilità degli imputati rendono su-  
perflua una istruzione formale.

In quanto concerne la durata dei procedimenti si  
hanno voci discordi.

Alcuni Procuratori generali si rallegrano che si sia  
ottenuta una maggiore sollecitudine, specialmente nei  
giudizi pretoriali, ma il miglioramento sarebbe desunto

da confronti per lo meno discutibili, e cioè o colla media durata dei processi nel Regno o con tipi normali di durata per le varie magistrature, che qualche volta non rispondono alla realtà e peccano quasi sempre in esuberanza.

Ma più sono coloro che si dolgono di eccessiva lentezza dei processi, dipendente da cause diverse, tra le quali vengono più frequentemente additate: il doppio grado di giurisdizione istruttoria; i differimenti, troppo ripetutamente chiesti e troppo correntemente accordati; le rogatorie e perizie; le ricerche anagrafiche non sempre possibili e se anche possibili, lunghe; le lunghe filze di testimoni; le numerose falangi di difensori.

L'opera dei *periti* è variamente giudicata, ma raramente si trova cenno, nei discorsi, a rimedi per migliorarla o renderla più profittevole alla giustizia; sebbene da alcuni oratori si vagheggi l'istituzione di un collegio peritale e si accenni alla necessità di richiedere un diploma medico-legale per disimpegnare l'ufficio di perito.

Anche l'opera dei *giurati*, che è tanto largamente discussa in quasi tutte le relazioni inaugurali, è diversamente giudicata, ma pochi sono quelli che la lodano, molti invece coloro che la trovano deficiente, o peggio. Le lagnanze sono motivate principalmente dalle molte ingiustificate assoluzioni, le quali, insieme a verdetti che accolgono troppo facilmente circostanze favorevoli all'accusato, mostrano come i giurati si lascino trasportare da sentimenti di pietà e di commiserazione a una eccessiva mitezza e indulgenza, e non sempre siano unanimi nei loro giudizi, trovandosi diverse tendenze, secondo la natura dei reati: che se turpi o ledenti il diritto di proprietà ispirano verdetti severi, se passionali o, qualunque ne sia l'indole, se gravemente puniti dalla legge, danno luogo a responsi indulgenti.

Parecchi oratori muovono doglianze sull'uso delle



questioni subordinate, le quali, anche se possono considerarsi un mezzo diretto ad evitare scandalose assoluzioni, sono pur sempre un incentivo a destare la istintiva pietà dei giurati.

E' naturale quindi che, per assicurarne un funzionamento più regolare, si invochino riforme di questa istituzione, sia intrinseche, per la formazione delle liste e per il servizio dei giurati all'udienza, sia estrinseche, come la limitazione del numero dei difensori, la restrizione della competenza, la limitazione dei quesiti, ed altre ancora che stimo superfluo qui ricordare.

Dice il relatore che il giudizio sull'opera dei giurati da parte dei rappresentanti il P. M. non poteva essere più severo, ma osserva, giustamente, che sarebbe desiderabile in questa materia conoscere anche il giudizio dei Presidenti delle Corti di assise e avverte, acutamente, che è facile il traviamiento del giudizio per l'impressione che rimane lungamente di verdetti biasimevoli, mentre poi si obliano completamente tutti quelli, e sono certamente i più numerosi, che non danno motivo ad osservazioni.

Passando a dire di alcune considerazioni di carattere particolare esposte nei discorsi inaugurali, il relatore si è fermato sul lamento, quasi generale, per la frequenza dei proscioglimenti e delle assoluzioni in tutti i gradi di giurisdizione. La causa più generalmente indicata di questi insuccessi è la riluttanza dei cittadini a sussidiare l'opera della giustizia, ma sono segnalate anche altre cause, come la scarsità degli agenti della forza pubblica, e la insufficienza di essi e dei magistrati inquirenti.

Il più autentico insuccesso istruttorio è dato dai procedimenti che si chiudono con dichiarazione di non farsi luogo per essere rimasti ignoti gli autori del reato. Il numero di questi processi è quasi dovunque in aumento, e non solo per reati di poca gravità, ma an-

che per delitti di una qualche importanza. Pure di questo insuccesso giudiziario sono segnalate le cause, sia nell'astuzia dei delinquenti, sia nella scarsa o nessuna cooperazione dei cittadini, sia nelle facili comunicazioni coll'estero, e, raramente, anche nell'eccessivo lavoro a carico dei giudici istruttori e in azione non sempre felice della Polizia giudiziaria.

Causa di infiacchimento dell'azione della giustizia, per cui ne rimane diminuito il prestigio, è considerato da alcuni l'*appello penale*, sul quale si intrattennero parecchi oratori. Su questo argomento sono divise le opinioni dei magistrati, ma la maggioranza ne propugna la conservazione, pur desiderandone una riforma.

I numerosi appelli, oltrechè dal desiderio di ottenere una diminuzione della pena, non correndosi il rischio di un aumento, dipendono anche, e spesso, dalla speranza di ritardare l'espiazione della condanna, di non espiarla completamente secondo il Codice penale e il regolamento carcerario, o, infine, di evitarla, addirittura, per qualche fortunato evento. Fra le riforme più vagheggiate vi è la *reformatio in pejus*, poichè nel divieto di aumentare la pena sancito nell'art. 419 del C. di p. p., si ravvisa una causa dell'abuso che si fa del ricorso in appello.

In alcuni distretti si lamenta che è troppo elevato il numero degli appelli accolti, sia con riduzione della pena, sia con proscioglimento in caso di precedente condanna, e da taluno verrebbe spiegata questa indulgenza per il sistema processuale vigente che, generalmente, non consente l'*oralità* e toglie al giudice la viva impressione delle prime prove. Non manca però chi si compiace di questa apparente mitezza, che viene a contemperare i diversi criteri seguiti dai Tribunali nella commisurazione delle pene, e che è giudicata più conforme ai nuovi tempi e alla evoluzione

umanitaria della legislazione penale. Da tutti poi è segnalata, a partire dal 1905, una rilevante diminuzione degli appelli, per effetto della legge 26 giugno 1904, n. 267, sulla condanna condizionale.

Quanto all'applicazione della *pena*, fu già rilevata in altre sessioni, e vi ha insistito il relatore anche in questa occasione, la tendenza dei magistrati ad infliggere il minimo della pena, e poichè si è osservato che la grande maggioranza dei condannati dalle Corti di assise non riporta più di 10 anni di pena, cioè una quantità che rientra nei limiti della competenza dei Tribunali, da un rappresentante del P. M. fu avanzata la proposta di modificare l'art. 12 del Codice di procedura penale, coll'ammettere, nel periodo istruttorio, la valutazione delle circostanze che influiscono sull'imputabilità.

A rendere sempre meno efficace la pena, oltre le condanne a pene di breve durata, concorrono le frequenti amnistie e le grazie sovrane e osserva il relatore che contro questa tendenza generale a una mitezza, che gioverebbe moderare per non risentirne soverchio danno, contrasta la riluttanza ad applicare i complementi e i surrogati di pena dei quali il relatore ha fatto un diligente esame, sulla guida di quanto ne hanno detto gli oratori del P. M.

La *condanna condizionale*, come istituto sul quale per la prima volta i rappresentanti del P. M. dovevano intrattenersi, formò oggetto di particolare studio da parte del relatore, che rilevò l'universale consenso con cui fu accolta la legge, largamente applicata dovunque, pur con qualche incertezza, e in taluni luoghi perfino con eccessiva larghezza. Le scarse revocazioni del beneficio, che qua e là cominciano ad apparire, non sono ancora sufficienti per poter dare un giudizio sugli effetti dell'applicazione di questo istituto, i quali potranno essere convenientemente valutati soltanto dopo decorsi i

primi cinque anni di applicazione della legge, tempo massimo della sospensione.

Dopo questa rassegna dei più importanti istituti nei quali si estrinseca l'azione giudiziaria, il relatore passò ad esaminare le considerazioni e riflessioni che i rappresentanti il P. M. avevano fatto nei loro discorsi sul *movimento della delinquenza*, che costituisce l'argomento principale di queste orazioni.

E dopo aver accennato alla difficoltà di riassumere sistematicamente queste considerazioni ed osservazioni, per formarsi un criterio sintetico sulla delinquenza in Italia nel quinquennio 1903-1907, e aver ricordato che su questo argomento si ha una fonte più sicura di elementi statistici nella relazione che il Direttore generale della statistica ha presentato a questa Commissione stessa nella precedente sessione, sebbene l'indagine si arresti al 1905, notò il relatore, che vi è concordia, tra il maggior numero dei P. G. nel riconoscere, con la ricordata relazione statistica, la tendenza a un aumento della delinquenza, pur notandosi la stazionarietà di parecchie figure di reati. L'impressione generale che si riceve dalla lettura di questi discorsi è, secondo il relatore, pessimista, specialmente in riguardo al diminuito, ma sempre grande, numero dei reati di sangue in confronto colla delinquenza analoga degli altri paesi.

Naturalmente i Procuratori generali, intrattenendosi sulla delinquenza nel loro distretto, son tratti anche a parlare delle cause di essa e dei rimedi, sia d'ordine materiale, sia d'ordine morale. E così, tra i fattori della delinquenza, alcuni accennano all'elemento economico, alle particolarità dell'ambiente sociale, all'impulsività della razza, all'affluenza nei centri urbani di persone di indole e costumi diversi in cerca di lavoro, altri ai movimenti emigratori, i quali se sono causa di dimi-

nuzione della delinquenza abituale in talune regioni, possono anche produrre un aumento di reati speciali che con quei movimenti si connettono, e parecchi oratori, infine, insistono sull'abuso del vino e sul giuoco. Ma anche coloro che denunciano queste cause come fattori di delinquenza, avvertono che l'influenza di esse è dovuta ad un infiacchimento della coscienza morale, onde un appello che essi fanno ad un'educazione forte e sana che ritempri il carattere e renda l'individuo resistente alle seduzioni della passione e agli allettamenti del vizio. Si domanda, insomma, più una cura preventiva che una cura repressiva, avendosi scarsa fiducia nella efficacia della pena.

Trovandosi qualche cenno nelle relazioni inaugurali alla delinquenza specifica di taluni distretti, su di essa si è fermato il relatore, rilevando con compiacenza il continuo diminuire degli *omicidi volontari*, a cui, peraltro, fa stridente contrasto l'aumento delle *lesioni personali*. Vi fu aumento anche nelle *truffe* e nelle *frodi*, nei reati contro la *fede pubblica*, nelle *violenze* e *resistenze all'Autorità* e soprattutto nei delitti contro il *buon costume e l'ordine delle famiglie*. Qualche oratore del P. M. si è fermato ad esaminare anche la delinquenza speciale degli scioperi e delle coalizioni, rilevando che raramente quei fenomeni sociali si accompagnano a delitti gravi e che scarso è il numero delle procedure penali in dipendenza di essi.

Poche notizie si hanno dei reati che si commettono a danno dei minorenni, ma invece generale e insistente è il lamento per la cresciuta *delinquenza dei minorenni*. Le cause di questo inquietante fenomeno sono quasi concordemente additate nell'abbandono in cui talune classi di popolazione lasciano i minorenni e nella mancanza di ogni solida educazione morale, per il distacco della famiglia. E' quindi più facile trovare

accenno nei discorsi del P. M. a mezzi preventivi per combattere questa grave malattia sociale, anzichè a mezzi repressivi, e sono prevalentemente invocati i patronati e gli istituti intermedi, il collocamento dei minorenni presso famiglie oneste e laboriose, i sostitutivi penali e la condanna condizionale, mentre poi, come mezzi ausiliari, sono anche ritenuti efficaci: la soppressione della carcerazione preventiva (in parte attuata con la legge 26 giugno 1904 n. 267), la creazione di tribunali speciali, con norme rituali di procedura apposite, e l'adozione di istituzioni per la correzione e la tutela dei minorenni delinquenti, già funzionanti all'estero e specialmente in America. Intorno a queste ultime, però, il relatore ha avvertito di guardarsi dalle facili imitazioni, poichè di simili istituzioni straniere, non si conoscono ancora perfettamente i pratici risultati e alcune, ad ogni modo, hanno finalità non ristrette soltanto a profitto dei delinquenti minorenni.

Approfondendo lo studio della delinquenza minorile il relatore trova che siamo ancora dinanzi a molte incognite circa la responsabilità penale dei minorenni, circa il diverso trattamento penale da farsi in corrispondenza alle diverse categorie di età, e circa le stesse manifestazioni delittuose dei giovanetti, le quali non sempre potrebbero cadere sotto l'impero del Codice e invoca, per lo studio della grave questione, una larga e meditata indagine positiva la quale venga a completare gli elementi statistici che già si posseggono sull'argomento.

Passando ad altri temi, il relatore ha osservato che la *recidiva* e la *delinquenza abituale* non sono così ampiamente e frequentemente studiate nei discorsi inaugurali come richiederebbe l'importanza degli argomenti. Tuttavia per parecchi distretti si lamentano le proporzioni elevate e l'aumento costante dei recidivi, attribuendosene le cause all'imperfezione del sistema penitenziario,

e all'inefficacia della pena, almeno per molti soggetti. Fra i rimedi proposti, oltre il riordinamento degli stabilimenti penitenziari, sono indicati, una maggiore serietà nell'applicazione delle pene e la deportazione.

Sul *casellario giudiziale* il relatore ha osservato che i discorsi inaugurali sono piuttosto parchi di osservazioni e se in quelli più prossimi all'anno della attuazione della legge 30 gennaio 1902 n. 87, che disciplina quell'istituto, sono più frequenti gli accenni a incertezze e a imperfezioni, in quelli degli anni successivi questi accenni vanno scemando, ed è da sperare che negli anni futuri spariscano completamente, mercè l'opera vigile e assidua del Casellario centrale.

Da ultimo il relatore ha riassunto le varie opinioni espresse dai Procuratori generali sulle principali innovazioni proposte col progetto per il nuovo Codice di procedura penale, e con questa rassegna egli chiuse il suo importante lavoro, presentando le seguenti proposte:

1<sup>a</sup> che fossero confermate le antiche deliberazioni che fissavano per ogni anno, e non oltre il primo semestre, l'obbligo della presentazione alla Commissione di queste relazioni sui discorsi inaugurali;

2<sup>a</sup> che si esaminasse l'opportunità di conservare i prospetti statistici sommari e con quali modalità;

3<sup>a</sup> che fosse fatta presente a V. E., la convenienza di raccogliere, con apposita circolare, tutte le norme per i discorsi inaugurali;

4<sup>a</sup> che fosse richiamata l'attenzione di V. E. su quanto erasi osservato nella relazione circa gli insuccessi istruttori e i proscioglimenti, intorno al quale argomento si rinnovava il voto che fosse riferito al più presto secondo precedenti impegni, e circa il funzionamento dei giurati e la compilazione delle liste;

5<sup>a</sup> che a cura della Commissione, fosse iniziato uno speciale e completo studio statistico sulla delinquenza dei minorenni in Italia.

La discussione fatta intorno a questa relazione si aggirò specialmente sull'ordinamento dei discorsi inaugurali e sulle disposizioni penitenziarie riguardanti i minorenni.

Quanto al primo punto, essendosi osservato come fosse innanzi al Senato un progetto di legge sulle ferie giudiziarie, con cui verrebbe modificato l'anno giudiziario e, forse, anche l'anno statistico, e come, perciò, non fosse conveniente mettere in deliberazione le proposte del relatore riguardanti talune modalità dei discorsi inaugurali secondo il vecchio ordinamento, si decise di soprassedere. Quanto al secondo punto furono particolarmente messi in evidenza la necessità di distinguere i minorenni, come del resto si pratica attualmente, per gruppi di età, oltrechè per categorie giuridiche, e il profitto che potrebbe risentirne l'opera di redenzione dei minorenni se l'istituto del *Patronato* funzionasse dovunque regolarmente. Le altre conclusioni del relatore, di cui ho fatto cenno più sopra, furono tutte approvate, prendendosi anche atto della promessa dell'onorevole Lucchini di riferire, come già ne aveva assunto impegno, sul tema « proscioglimenti e insuccessi istruttori » non appena si saranno raccolti sull'argomento dati statistici che diano affidamento di conclusioni serie ed attendibili.

#### **Sul Contenzioso erariale negli anni 1898-1903.**

Il vice avvocato generale erariale, comm. Baccarani riferì per la prima volta su questo argomento, gli studi del quale erano stati avviati, sotto il rispetto essenzialmente statistico, fin dal 1901, per desiderio del mio illustre predecessore, il compianto senatore Messedaglia.



Il relatore illustrò dapprima il metodo con cui si raccolgono le notizie, che si fonda su una scheda speciale per ogni lite, e mise in rilievo lo scopo pel quale questa scheda fu istituita, che è quello di seguire dal centro l'andamento delle varie contestazioni giudiziarie nelle quali è interessata la pubblica Amministrazione, con un intento in parte direttivo e in parte disciplinare. La funzione statistica di questa scheda, che fu adottata nel 1897, fu messa in rilievo, come ho detto, qualche anno dopo (nel 1901) e sul primo saggio di questi studi statistici, riguardante il periodo 1898-1903, ha riferito appunto il comm. Baccarani. Prima di entrare nell'esame delle cifre, il relatore ha anche brevemente riassunto i precedenti dell'indagine e messo in rilievo i vantaggi che ne potevano derivare, sia nei riguardi metodologici, poichè il materiale offre una ricca messe di osservazioni per l'applicazione del metodo descrittivo anche in questo campo, sia nei riguardi intrinseci, riflettenti, cioè, la natura dell'indagine. Questa infatti ha sue particolari caratteristiche, specialmente in ordine all'estensione degli effetti giudiziari, per la maggiore *diffusibilità* del contenzioso erariale, in confronto a quella del contenzioso ordinario, poichè il riconoscimento di taluni diritti dà facilmente adito a cause analoghe, promosse da coloro che si trovano nell'identica situazione giuridica, donde anche una speciale *localizzazione* di questo contenzioso, secondo l'oggetto dei giudizi.

Durante il sessennio considerato, il numero dei giudizi, sui quali la statistica potè applicare i suoi metodi di elaborazione, fu di oltre 13,000; numero che non rappresenta il totale complessivo delle cause, trattate in quel periodo, in cui era parte la pubblica amministrazione, a cagione di talune restrizioni portate all'indagine, in seguito a deliberazioni della nostra Commissione, ma che costituisce sempre un contingente

notevole per l'osservazione statistica, la quale più che all'esattezza assoluta delle cifre, guarda all'importanza relativa delle medesime.

Fatta la distribuzione per anni, per autorità giudiziarie e per distretti di Corte d'appello, di questo materiale statistico, il relatore passò ad esaminarlo anche sotto il riguardo dell'Amministrazione pubblica che era in causa, e secondo l'esito del giudizio (limitatamente a quelle cause che furono definite con sentenza) e notò che il 67 per cento delle cause interessavano l'Amministrazione delle finanze, distanziandosi questa da tutte le altre, perchè dopo di essa le più litigiose raggiungono appena una percentuale del 16 per cento (Fondo culto) o del 9 per cento (Ministero dei LL. PP.). Si può dire che queste tre pubbliche amministrazioni concorrono da sole a formare la quasi totalità (93 per 100) del contenzioso erariale, le altre figurando con cifre pressochè trascurabili.

Per il totale delle cause si ha una percentuale di vittorie (parziali o totali), a favore delle pubbliche Amministrazioni, rappresentata dal 79 per cento, cifra confortante, che depone, così sul valido patrocinio delle avvocature erariali, come anche sul fondamento di giustizia che sorregge gli atti delle pubbliche amministrazioni, le quali o trascinate in giudizio o esse stesse ricorrenti al magistrato per la tutela dei propri atti, in quattro quinti dei casi veggono riconosciuto il proprio buon diritto.

Per talune Amministrazioni quella percentuale sale anche a 83 su 100 (come per il Tesoro) mentre per qualche altra, come per il Ministero della pubblica istruzione, scende a 60, ma bisogna avvertire che queste più basse proporzioni sono date da amministrazioni che hanno un esiguo numero di cause, appena qualche unità, il che ne scema grandemente il valore.

Non ostante alcune imperfezioni del materiale statistico, è riuscito interessante lo studio fatto dal relatore, così sul valore delle cause, come sulla durata delle procedure, ma nulla è risultato che segnalasse qualche anormalità nell'andamento dei giudizi.

Da ultimo il relatore ha passato in rassegna gli oggetti dei giudizi, raggruppandoli per Amministrazioni e dando, per ciascuna categoria, l'esito dei medesimi. Non mi è possibile riassumere questa parte dell'interessantissima relazione, senza ripetere il testo della relazione stessa, al quale rimando coloro che volessero maggiori informazioni. Posso però osservare che ogni Amministrazione ha la sua propria materia intorno alla quale si raggruppano le liti in maggior numero, come a dare la fisionomia della litigiosità di ciascuna.

Le conclusioni del relatore furono limitate strettamente al campo statistico e qui le riassumo:

1° esprimere il voto che l'Avvocatura generale erariale continui queste ricerche d'ordine statistico, curandone la più esatta e completa elaborazione;

2° studiare l'applicazione della scheda singolare per le liti erariali, anche al contenzioso ordinario.

Queste conclusioni furono approvate, come pure ne fu approvata un'altra, da me presentata durante la discussione di questa relazione, intesa a estendere l'indagine statistica al contenzioso erariale amministrativo, che ne era rimasto escluso.

### **La condanna condizionale negli anni 1905-1907.**

Questo istituto, introdotto nei nostri ordinamenti giudiziari con legge del 26 giugno 1904, n. 267, ha formato per la prima volta oggetto di studio nella nostra Commissione, sebbene ogni anno, a partire dal 1906, nel

discorso inaugurale avanti la Corte suprema io stesso non abbia mancato di riferire ampiamente su questo argomento, anche sotto l'aspetto essenzialmente statistico.

Ne fu relatore alla Commissione, il Direttore generale della statistica, comm. De' Negri, che dapprima espose succintamente i principî informatori della legge e giustificò la mancanza di notizie statistiche per l'anno 1904, nel quale la legge andò in vigore. Accennò poscia ad alcune difficoltà d'ordine statistico incontrate nella compilazione dei registri con cui si raccolgono le notizie, dipendenti da questioni teoriche, allora non ancora definite dalla giurisprudenza, circa i casi di decadenza dal beneficio per inadempimento degli obblighi imposti in forza dell'art. 2 della legge.

Con l'esposizione dei dati statistici, il relatore mise subito in rilievo il crescente favore che l'istituto incontrò nella magistratura, di guisa che da 19 condannati su 100, ammessi al beneficio della sospensione dell'esecuzione della condanna nell'anno 1905, si era già saliti a 26 nell'anno 1907, con una progressione che si riscontra presso tutte le magistrature (Pretori, Tribunali e Corti d'assise) che possono applicare quel beneficio.

Notò poi, il relatore, che in proporzione al numero dei condannati, i Tribunali applicarono la condanna condizionale con maggior frequenza che i Pretori, e se ciò a prima vista può parere strano, sapendosi che la legge accorda il beneficio a condannati a pene lievi, non lo è, ove si consideri che la condanna condizionale è da applicarsi piuttosto a imputati di delitti che a imputati di contravvenzioni e che questi ultimi nella quasi totalità, sono compresi nel novero degli imputati nei giudizi pretoriali.

Le cifre dei condannati condizionalmente distribuiti per compartimenti rivelano un'applicazione varia da distretto a distretto, con una lievissima preponderanza

dei compartimenti dell'Italia meridionale rispetto a quelli dell'Italia settentrionale.

In rapporto al sesso, sono più alte le percentuali delle donne condannate (21, 25 e 32 nei tre anni considerati), in confronto a quelle dei maschi (rispettivamente 18, 21 e 25) e quanto alla età, se i minorenni maschi (sotto i 18 anni) presentano proporzioni più alte di quelle delle corrispondenti donne minorenni, le donne adulte invece offrono rapporti più alti che i maschi adulti.

Se si guarda ai condannati che ebbero il beneficio della sospensione, classificati secondo le pene riportate, si osserva che i più favoriti sono i condannati alla detenzione e alla multa; ed è naturale poichè queste pene, e specialmente la prima, sono applicate per delitti che non destano grave allarme sociale, sicchè i colpevoli di tali delitti appaiono più meritevoli del beneficio. Per una ragione detta più sopra, scarsa è l'applicazione del provvedimento fra i condannati all'arresto e all'ammonda, che sono le pene tipiche per le contravvenzioni.

Quanto alla durata della sospensione, la maggior parte dei condannati fu sottoposta a un periodo di prova di 5 anni, il massimo, e ciò non per una tendenza dei magistrati a fissare un lungo periodo, ma in rigorosa applicazione della legge, la quale per tutti i condannati per delitti non consente un periodo di prova più breve.

Dall'esame dei condannati classificati per reati, il relatore mise in chiaro che le figure delittuose che maggiormente concorrono a formare il numero di questi condannati, sono i furti, le lesioni personali, le ingiurie, le violenze, le resistenze e gli oltraggi, le truffe e cioè quei delitti che, nelle loro forme attenuate, possono dar luogo all'applicazione di pene relativamente lievi. Vi furono, peraltro, anche casi di rei di delitti gravi (considerata questa gravità più nel *nomen iuris* che nella

effettiva consistenza criminosa) quali falsi, rapine, estorsioni, ricatti ed anche omicidi; ma la rarità dell'applicazione dimostra che anche questi casi, apparentemente gravi, rientravano, per l'ammissione di circostanze diminuenti l'imputabilità, nel novero di quei delitti che potevano essere puniti con una lieve sanzione.

Il relatore si propose anche il quesito se i magistrati avessero fatto uso largo o ristretto di questo nuovo istituto. Un calcolo esatto, che dovrebbe basarsi sul numero dei casi in cui la sospensione della condanna fu chiesta dall'imputato e dei casi in cui fu data d'ufficio e sul numero di coloro che potevano godere del beneficio, cioè che si trovavano nelle condizioni volute dalla legge affinchè il beneficio potesse essere concesso, non si può fare. Le tavole statistiche non offrono tutti gli elementi per il calcolo diretto. Fu tentato un calcolo indiretto, con molte riserve e cautele, e questo avrebbe messo in chiaro che l'applicazione della legge si fece sempre più larga, accordandosi il beneficio nella proporzione di 22 su 100 condannati nel primo anno, di 26 nel secondo e di 31 nel terzo.

Da ultimo il relatore si domandò quali effetti avesse prodotto l'applicazione del nuovo istituto, e dopo avere osservato che non si poteva rispondere esaurientemente a tale domanda, perchè non erano trascorsi ancora i cinque anni — termine massimo di prova, come fu già osservato — durante i quali per il maggior numero dei condannati devesi tener sospesa l'esecuzione della condanna, pur tuttavia non volle trascurare di dare al quesito quella risposta che, allo stato delle cose, si poteva dare.

Il numero delle revoche e delle decadenze dal beneficio è venuto via via aumentando, come è ben naturale, da 2000 circa a oltre 3000, con una maggior frequenza dei casi in cui fu revocato il beneficio in forza di una

nuova condanna, rispetto ai casi di decadenza, cioè di inadempimento degli obblighi fissati nella sentenza; però, avuto riguardo al fatto che relativamente scarso è il numero di coloro ai quali furono imposte condizioni, la percentuale degli inadempimenti risulta molto maggiore di quella dei condannati condizionalmente che incorsero in una nuova condanna.

Quasi la metà (42 su 100) di questi ultimi, riportò condanna per un delitto di specie identica al reato commesso prima, circa la decima parte si rese colpevole di un reato preveduto nello stesso capo del Codice, e la restante parte di un reato di indole diversa.

Tra gli effetti indiretti di questa legge, fu notata la diminuzione tanto degli appelli quanto dei ricorsi per cassazione, diminuzione però, che nell'ultimo anno 1907, è dovuta anche a due amnistie che ridussero notevolmente il numero dei condannati e quindi di coloro che avrebbero potuto appellare o ricorrere alla Corte di cassazione.

Il relatore chiuse il suo diligente studio con una breve esposizione dell'applicazione all'estero di questo istituto, rilevando anche le differenze delle legislazioni al riguardo. Non formulò alcuna proposta di votazione, trattenuto dalla considerazione che sarebbe stato opportuno aspettare che fosse trascorso un quinquennio per giudicare coscienziosamente dei risultati dell'applicazione della legge, fermandosi alla constatazione del favore che questo istituto aveva incontrato nella Magistratura italiana, la quale aveva saputo « penetrarne lo spirito ed applicarlo con saggia ed oculata prudenza ».

Da quest'ultima considerazione del relatore prese le mosse la discussione in seno alla Commissione, essendo stato avvertito da taluni commissari, e da me specialmente, che, come ebbi l'onore di dire più so-

pra, mi sono occupato di questo argomento ogni anno nel discorso inaugurale, che si avevano segni non dubbi di un'applicazione non corretta della legge, il cui beneficio talora veniva concesso anche a persone che non ne erano meritevoli.

Il relatore giustamente osservò che la statistica non poteva approfondire l'indagine fino a scoprire queste imperfezioni nell'applicazione della legge, trattandosi di valutazione di elementi morali che sfuggono alla rilevazione numerica, e che quindi, egli aveva dovuto limitarsi a constatare la larga applicazione della legge, medesima, e null'altro. Ma in seguito all'assicurazione data da me e da altri colleghi appartenenti alla Corte suprema, di aver rilevato innanzi a questa numerosi casi di una aberrante applicazione dell'istituto, lo stesso relatore si associò a me nel proporre che fosse fatta raccomandazione ai magistrati giudicanti di usare bensì largamente della facoltà concessa dalla legge, ma sempre con la massima ponderazione, e dopo avere studiato diligentemente i singoli casi, non limitandosi a un giudizio obiettivo del reato, ma facendo un accurato esame delle condizioni soggettive del giudicabile.

Questo voto fu unanimemente approvato.

#### **Altri temi.**

Durante le sedute di questa sessione furono anche discussi alcuni altri temi che non erano trattati in apposite relazioni, ma pei quali l'occasione a parlarne sorse incidentalmente da altri argomenti o si ebbe nella espressione di un desiderio individuale di qualche commissario. Credo mio debito riferire brevemente anche su questi temi, tanto più che qualcuno diede luogo a speciali deliberazioni e qualche altro troverà nelle future sessioni il suo più completo svolgimento.



Si ebbe occasione di ricordare durante questa sessione l'avvenuto passaggio del servizio della statistica giudiziaria e notarile dalla Direzione generale della statistica al Ministero della giustizia, in seguito all'istituzione del Casellario giudiziale centrale presso questo Ministero, che rese indispensabile tale passaggio.

Tributato il dovuto encomio all'opera della predetta Direzione generale, che per tanti anni aveva così egregiamente curato le nostre statistiche giudiziarie, la Commissione doveva necessariamente preoccuparsi che il nuovo servizio venisse ordinato presso il Ministero della giustizia nel miglior modo possibile, al fine di assicurarne le sorti, e poichè erano nate alcune difficoltà circa i locali ove doveva essere sistemato il nuovo servizio, l'on. sen. Lucchini, che, come era stato l'ideatore del servizio centrale del casellario e ne aveva con tanta abnegazione curato l'impianto, così fu anche il propugnatore efficace del passaggio dei servizi statistici al Ministero della giustizia, presentò un voto da sottoporre a V. E., in cui veniva dichiarata l'imprescindibile necessità di tenere uniti — negli stessi locali — i due anzidetti servizi.

Questo voto sollevò qualche contrasto, non perchè non si fosse tutti persuasi della necessità del provvedimento invocato, ma perchè, essendo stata allora nominata una Commissione col preciso incarico di dare una sistemazione definitiva ai detti due servizi, parve opportuno attendere le conclusioni di essa prima di deliberare, anche per non intralciare con un nostro voto, della Commissione stessa. E queste doverose doverose ragioni di riguardo trovarono favorevole accoglienza nella maggioranza dei colleghi.

L'on. Colajanni rivolse alcune raccomandazioni all'Ufficio della statistica giudiziaria e precisamente, che nella statistica dei reati si tenessero distinti gli *omicidi con-*

*sumati* da quelli soltanto *tentati* o *mancati*; che si desse conto separato della delinquenza delle grandi città, sull'esempio della statistica belga; che nelle statistiche giudiziarie annuali si pubblicassero anche le notizie personali dei condannati, o, almeno, le più importanti, come l'età, il sesso, la professione e l'analfabetismo.

Poichè la prima e l'ultima di queste raccomandazioni si potevano già dire soddisfatte, essendosi disposte le cose nel nuovo Ufficio di statistica in maniera da fornire annualmente le notizie desiderate dall'on. Colajanni, rimase ferma soltanto la seconda raccomandazione — quella riguardante la delinquenza delle grandi città — per la quale fu preso impegno di fare gli studi necessari, e ne verrà riferito a suo tempo.

In occasione della discussione intorno al contenzioso erariale, e ad integrazione di questo, il comm. Baccarani accennò all'idea di prendere in esame — sotto il riguardo statistico — anche il contenzioso ferroviario e il contenzioso erariale nella Colonia Eritrea, pel quale fu creato nel giugno del 1908 uno speciale ufficio di avvocatura nella Colonia. La Commissione fece plauso a questa idea e furono subito disposte le pratiche per darvi esecuzione.

Da ultimo, l'on. sen. Perla espresse il desiderio che si desse conto nelle statistiche annuali anche della delinquenza militare, come si faceva un tempo, e si raccogliessero e pubblicassero notizie sulle grazie sovrane concesse a militari.

Quanto alla prima richiesta fu fatto presente che dopo l'istituzione del casellario centrale, il quale contiene i cartellini anche dei militari giudicati dai Tribunali militari territoriali, era cessata la causa per cui non si fornivano più nelle statistiche annuali i ragguagli sulla speciale delinquenza militare, e quindi d'ora innanzi le statistiche annuali potranno fornire anche le notizie

desiderate dal sen. Perla. Quanto alla seconda richiesta, se vi potrà essere qualche difficoltà a soddisfarla, perchè il Ministro Guardasigilli non controfirma i decreti di grazia riguardanti militari, che sono invece controfirmati dai Ministri della Guerra e della Marina, pur tuttavia è da ritenere che le difficoltà potranno facilmente superarsi, se, come non è dubbio, i due Ministeri interessati risponderanno volenterosamente alle richieste che saranno loro dirette.

ECCELLENZA,

Pongo termine a questa lunga rassegna del lavoro compiuto dalla Commissione nell'ultima sessione, chiedendole venia se ho troppo abusato del suo tempo prezioso.

Io confido che ai voti espressi, i quali ho ora nuovamente sottoposti all'esame di V. E., e che rappresentano quasi sempre la unanime, concorde espressione del pensiero dei colleghi, Ella vorrà dare il suo autorevole e ambito assenso, arra sicura che i provvedimenti che dovranno esser presi in dipendenza di essi, non tarderanno a concretarsi; e per questo più che sperato, sicuro, benevolo interessamento di V. E. ai lavori della Commissione, in nome mio e dei colleghi Le porgo i più vivi ringraziamenti.

Prima però di prendere commiato da V. E., adempio a un bisogno vivissimo del cuore volgendo il pensiero a un altro illustre collega, defunto poco dopo chiusi i lavori della sessione. E' dolorosamente fatale che questa mia relazione incominciata col ricordo di due gravissimi lutti, si chiuda colla menzione di un altro lutto irreparabile.

L'11 febbraio del corrente anno moriva in Palermo l'on. sen. Martino Beltrani-Scalia, già presidente di questa Commissione, della quale era il decano amato e venerato.

Riservandomi di dire degnamente anche di Lui nella prossima sessione, mi limito ora a mandare un saluto reverente alla memoria dello Scienziato, la cui fama varcava i confini della patria, del collega carissimo, dell'amico indimenticabile.

Voglia gradire V. E. gli attestati più devoti della mia particolare osservanza.

Di V. E.

*Dev.mo*

**O. QUARTA.**

Roma, luglio 1909.


---

# PARTE I

---

## VERBALI DELLE SEDUTE

---



## Seduta del 14 dicembre 1908

---

**Presidenza di S. E. POZZO,**

**Sotto Segretario di Stato per la grazia e giustizia e i culti.**

Sono presenti i commissari: Arena, Azzolini, Baccarani, Brasa, De' Negri, Doria, Lucchini, Mortara, Penserini, Perla, Quarta, Sandrelli, Tami, e i segretari: Aschieri e Dallari.

La seduta incomincia alle ore 10.

**PRESIDENTE.** E' lieto che S. E. il Ministro Guardasigilli abbia riservato a lui l'onore di porgere un saluto alla Commissione per la statistica giudiziaria e notarile all'inizio dei lavori di questa sessione, onore anche più grande perchè egli ha l'incarico di *incedere* nella Presidenza della Commissione stessa il senatore Oronzo Quarta, illustrazione della magistratura e della scienza, pel vigore e la fecondità dell'intelletto, per le insigni opere compiute e per i servizi resi all'Amministrazione della giustizia.

Accenna quindi al passaggio del servizio della statistica giudiziaria al Ministero di grazia e giustizia, ordinato con decreto del 4 settembre 1908, e se ne compiace, poichè ritiene che si siano meglio assicurate le sorti di questo servizio, portandolo in una sede più propria, dove viene quindi a inaugurarsi una nuova era. A tal proposito dichiara che non può tralasciare di porgere, anche a nome dell'Amministrazione di cui fa parte, un saluto e un attestato di gratitudine all'amico onorevole Lucchini, del quale ha sempre apprezzato l'alto ingegno e a cui si deve l'istituzione del casellario centrale presso il Ministero della giustizia, che ha fatto sentire la necessità di aggiungervi poi anche il servizio statistico.

Confida che mediante uno scambio più diretto di rapporti fra i due servizi, e con la sapiente cooperazione di tutti i componenti la Commissione, S. E. il Ministro Guardasigilli potrà attuare il suo vivo desiderio di dare all'uno e all'altro un definitivo e più conveniente assetto, sia nell'interesse del loro funzionamento, sia nell'interesse della pubblica cosa, in modo che essi possano tornare veramente utili al Paese.

QUARTA. Ringrazia vivamente S. E. delle parole gentili e lusinghiere che gli ha rivolto, e nell'assumere le nuove funzioni sente il dovere di ricordare coloro che coprono il posto di Presidente della Commissione prima di lui, quali, per dire soltanto degli ultimi, il Messedaglia, il Boccardo e il Beltrani-Scalia, uomini illustri, specialmente nelle statistiche discipline.

Egli dichiara di non essere tale; ma soggiunge che porterà nel nuovo ufficio il maggior suo buon volere; e, se volere è potere, ha fede che, mercè il consiglio illuminato ed il lavoro fecondo de' suoi carissimi colleghi, riuscirà a continuare l'opera egregia della Commissione. Esprime il pensiero che si debba dare una maggiore ampiezza ed un più vigoroso impulso all'azione di essa, allargando i suoi studi ed estendendo le ricerche anche nel campo delle varie giurisdizioni speciali, come quelle della Corte dei conti, delle Commissioni finanziarie, o censuali, dei Commissari ripartitori, delle Giunte d'Arbitri, e di altri somiglianti istituti giurisdizionali, che, forse sin troppo, si vanno ogni dì costituendo. Sono diversi rami di uno stesso tronco, la cui funzionalità organica è mestieri venga studiata, esaminata, rilevandone le deficienze e le esuberanze, i pregi e i difetti nel loro organismo e nei loro risultati pratici, isolatamente ed in relazione con l'intera Amministrazione della giustizia, speciale o comune, che è tutta materia ed opera di statistica giudiziaria. E la Commissione dovrà mirare ad un duplice intento: ad accertare e porre in evidenza gli elementi che degli istituti esistenti rivelano il perfetto od il vizioso funzionamento; a preparare e indirizzare il lavoro di riforma che dovrà poi costituire argomento di opportuni e progressivi provvedimenti per la sapienza del Governo e del Parlamento.

Sicuro d'interpretare l'unanime sentimento de' suoi Colleghi, manda un reverente ed affettuoso saluto al suo imme-



diato predecessore nella Presidenza, il senatore Beltrani-Scalia, più che stimato in Italia, ammirato dallo straniero, per la sua dottrina e per i grandi servizi resi specialmente alle istituzioni penitenziarie. Propone che questa manifestazione di omaggio e di affetto gli sia telegraficamente partecipata con l'augurio fervido che presto vinca la malattia che ora lo travaglia. E chiede ancora che tutti volgano la mente con affettuosa reverenza alla memoria di due colleghi defunti, il senatore Tancredi Canonico e il professore Emanuele Gianturco, nomi cari a tutti, perchè tutta la loro vita, tutta la loro attività spiegarono in pro della scienza, della giustizia e del paese. Essi non appartenevano più a questa Commissione quando cessarono di vivere, ma vi avevano appartenuto, e il Canonico anzi ne era stato presidente, ed avevano entrambi preso parte attivissima ai lavori di essa, presentando splendide relazioni, che sono onore e lume della Commissione stessa.

*A questo punto S. E. il Sottosegretario di Stato si ritira dall'aula.*

#### **Presidenza di S. E. QUARTA.**

PRESIDENTE. Prima di dar principio allo svolgimento del programma dei lavori della sessione, comunica che il Commissario comm. Ostermann gli ha scritto di aver ricevuto un po' tardi l'avviso di convocazione e che non può quindi intervenire alle prime sedute, ma che non mancherà di venire prima che sia chiusa la sessione.

L'on. Colajanni si è scusato per lettera di non poter prendere parte a questa sessione, essendo occupato a Napoli per gli esami universitari.

Il senatore Bodio ha avvertito di non potere intervenire alla sedute della sessione.

Dà, infine, la parola al Commissario Azzolini, affinché legga la Relazione del Comitato permanente.

AZZOLINI legge le « Comunicazioni fatte alla Commissione per la statistica giudiziaria e notarile dal Comitato permanente » (1).

---

(1) Veggasi la Relazione a pag. 73.

Finita la lettura delle comunicazioni, il commissario Azzolini in relazione ad esse richiama l'attenzione e legge anche una lettera del Ministro degli affari esteri (1) a quello della giustizia circa gli ostacoli che si oppongono ad avere una completa ed esatta statistica di coloro che emigrano lasciando nel regno figli minorenni. Ricorda come questa lettera si connetta ad una proposta di indagine su questi emigranti fatta nella precedente sessione dal senatore Bodio. Egli ha privatamente comunicato al medesimo la risposta, che ha ora letto, ma non sa poi se il senatore Bodio abbia fatto pratiche presso il Ministero degli esteri, per venire ad una soluzione della questione.

BRUSA. Premette che è ben nota la diligenza ed esattezza del comm. Azzolini nel fare queste comunicazioni circa l'opera del Comitato permanente, e sa che egli non dimentica mai nulla di quello che deve esser riferito alla Commissione; però dichiara che avrebbe con piacere veduta segnalata l'opera della Direzione generale di statistica che ha pubblicato la dotta relazione del compianto collega prof. Bosco « sui divorzi e sulle separazioni personali dei coniugi ». Nell'ultima sessione, come ricordano i colleghi, fu fatto voto che quest'opera vedesse presto la luce, contenendo un ricco materiale di dati che altrimenti sarebbe rimasto ignoto alla maggior parte degli studiosi.

Ricorda alla Commissione che l'Ufficio della statistica giudiziaria non solo provvede alla pubblicazione dell'importante lavoro, ma siccome questo, allo stato in cui lo aveva lasciato l'autore, non poteva dirsi completo, anche perchè, per ritardo nella pubblicazione, i dati statistici erano rimasti assai arretrati, esso vi aggiunse tutte le notizie che potè raccogliere per i vari Stati d'Europa fino agli ultimi anni, sicchè ora si ha veramente un'opera che rispecchia lo stato presente degli indicati due istituti, e questo merito della Direzione generale di statistica crede debba venir segnalato con particolari ringraziamenti.

LUCCHINI. Crede opportuno richiamare l'attenzione su quella parte delle comunicazioni che concerne la delinquenza dei minorenni, e ricorda che nello splendido discorso inaugurale dei lavori della Corte suprema di Roma, fatto nello scorso anno dal Presidente, questi si occupò diffusamente di tale

---

(1) Veggasi Allegato IV, a pag. 623.

materia, sicchè può dirsi che quel discorso sia stato la causa che determinò poi la circolare dell'11 maggio 1908 del Ministro Guardasigilli ai Primi Presidenti ed ai Procuratori Generali presso le Corti d'appello, contenente le note istruzioni e raccomandazioni in proposito.

Ora egli esprime il desiderio di conoscere i risultati della circolare suddetta presso le diverse magistrature. E' tendenza degli odierni Stati civili di provvedere con istruzioni, circolari, ecc. allo svolgimento e anche all'esperimento di istituti, per cui tornerebbe assai malagevole elaborare e sanzionare una legge. In Italia si va molto più a rilento su questa via. Un saggio peraltro ne sarebbe la circolare di cui trattasi, e di cui quindi tanto più interessante sarebbe conoscere i risultati pratici. Egli dubita assai che le disposizioni in essa contenute abbiano avuto larga applicazione e quindi salutare effetto; ma è bene averne notizie sicure.

Tanto più opportuna emerge la sua proposta perchè si è in fine d'anno e dei risultati di tale indagine si potrebbe informare la Commissione nella prossima sessione che potrà tenersi in primavera.

BRUSA. E' d'avviso che le provvidenze concernenti la delinquenza dei minorenni debbano essere tanto d'ordine amministrativo, quanto d'ordine legislativo. La circolare del Guardasigilli, che è stata molto e meritamente lodata, non segna che l'inizio delle provvidenze della prima specie, alle quali si debbono ora far seguire i provvedimenti legislativi che S. E. il Ministro ha in animo di promuovere.

Ha piena fiducia nella sapienza e nello zelo del Guardasigilli, ma è persuaso, e crede che tutti condividano il suo pensiero, che sia necessario non tardare anche i provvedimenti legislativi. Prevenire il delitto, tutti lo sanno, è meglio che punirlo.

Col prevenire la delinquenza dei minorenni si rimedia anche efficacemente alla delinquenza degli adulti, che più difficilmente sono suscettibili di emenda. Crede che S. E. si renderà anche più benemerito di quanto non lo sia già, se affretterà gli studi necessari per la compilazione del disegno di legge che si è riservato di presentare al Parlamento.

Quanto al desiderio espresso dal collega Lucchini di saggiare gli effetti della circolare ministeriale sui minorenni delin-

quenti, col richiedere alle diverse Autorità giudiziarie dati statistici e informazioni sull'applicazione delle disposizioni in essa contenute, gli sembra che questo desiderio sia prematuro, essendo troppo breve il tempo trascorso, e crede di poter dire ciò anche per esperienza personale, avendo avuto la fortuna di creare e presiedere a Torino una Società di protezione dei minorenni travati, la cui opera deve svolgersi allato all'opera del magistrato. Ricorda pure che la circolare fu spedita in periodo di ferie e quindi non fu possibile dappertutto darvi presto esecuzione. Non dubita punto che i magistrati siano pienamente convinti dell'importanza di essa, ma è necessario dar loro tempo di prendere tutti gli opportuni provvedimenti.

Accennando a quanto si è fatto nella stessa città di Torino, non seconda a nessun'altra per zelo (e gli rincresce che non sia presente il collega Ostermann, il quale potrebbe confermare le sue parole), deve però riconoscere che quanto fu fatto non è ancora tutto. Furono istituite presso il Tribunale le udienze speciali, ma egli crede che il punto più importante sia la scelta del giudice, non essendo tutti i magistrati, pur forniti di ottime qualità sotto ogni aspetto, ugualmente atti a trattare cause contro minorenni delinquenti. Non esita a dire che la buona riuscita dei provvedimenti ministeriali e il raggiungimento dell'altissimo scopo, dipendono per tre quarti dalla scelta del giudice. Ora è evidente che tale scelta non si può fare in tutti i momenti.

Avverrà quello che avviene per la scelta dei Presidenti delle assise: essa si fa quando si presenta l'occasione propizia. Conclude col dichiarare che non si oppone a che il voto espresso dal collega Lucchini sia fatto presente al Ministro, ma che occorre insistere soprattutto affinché gli si rivolgano vive premure onde siano sollecitati i provvedimenti di ordine legislativo.

Scendendo ad un particolare della circolare surriferita, rileva che in essa sono stati citati gli art. 222 e 223 del Codice civile e dichiara che avrebbe veduto con piacere che si fosse ricordata la disposizione dell'art. 233, sulla perdita della patria potestà per abuso di essa, disposizione che, per essere troppo generica, viene sovente dimenticata. Ricorda come tale disposizione non esistesse nel Codice napoleonico e fosse introdotta nel Codice italiano, ma la sua forma troppo sintetica nocque ai fini del legislatore. Fu posteriormente introdotta nella legislazione

francese e in quelle di altri Stati, ma in forma più analitica, essendosi specificati i vari casi in cui si fa luogo alla perdita della patria potestà. Esitano i giudici in Italia ad applicare un provvedimento così grave, quale è quello della privazione della patria potestà, e quindi rarissimi ne sono i casi di applicazione, e forse per questo non credette il Guardasigilli di richiamare quell'articolo del Codice, perchè aveva in animo di provvedere più completamente a tutta la materia; ma siccome i provvedimenti legislativi sono ancora di là da venire, sarebbe opportuno si inviasse una nuova circolare per richiamare anche quella disposizione. Termina poi colla raccomandazione che sia fatta presente al Guardasigilli anche l'opportunità che nel futuro disegno di legge siano specificati i diversi casi in cui dev'essere applicata la sanzione dell'art. 233 del Cod. civ.

**PRESIDENTE.** Crede che sia desiderio del collega Lucchini sapere se le disposizioni contenute nella circolare del Guardasigilli siano state o no eseguite; e se il tempo trascorso è breve, ciò non può impedire di conoscere quale applicazione abbiano avuto finora le disposizioni suddette.

Gli consta personalmente che in qualche luogo non si è fatto nulla, e che specialmente si è trovata una certa riluttanza ad obbedire all'ordine di non fare entrare il pubblico nelle aule giudiziarie, quando vi si trattano processi contro minorenni.

Contenuto nei limiti ora accennati, gli sembra ragionevole il desiderio espresso dall'on. Lucchini.

**BRUSA.** Ripete che non era sua intenzione di opporsi a che il voto espresso dell'on. Lucchini venisse accolto dalla Commissione; ad ogni modo, dopo le osservazioni dell'illustre Presidente, si associa anzi alla proposta Lucchini.

**LUCCHINI.** Ringrazia il Presidente di avere così bene spiegato il concetto che lo mosse a fare quella proposta, giacchè gli sembra che sia proprio nell'indole dei provvedimenti disposti con la circolare ministeriale, la necessità di sapere quali risultati ne sono derivati. Crede che con tal mezzo si otterrà anche un altro vantaggio: quello di richiamare l'attenzione dei magistrati sulla circolare stessa, sicchè ne verrà un maggiore impulso all'applicazione delle norme in essa contenute.

MORTARA. Gli sembra che sia utile questa indagine sui risultati conseguiti dalla circolare ministeriale, anche perchè si potrà conoscere se in qualche luogo non vi fu data esecuzione.

PRESIDENTE. E' certo che in qualche grosso centro giudiziario nulla si è fatto di quanto prescrive la circolare del Guardasigilli; e anche per ciò si rende necessaria una legge che provveda su la materia.

Gli consta che S. E. il Guardasigilli è fermo nel proposito di presentare, quanto prima gli sarà possibile, un apposito disegno di legge, ed anzi, secondo tale intendimento, dovrebbe aver già costituito una Commissione coll'incarico di studiare l'argomento e fare le sue proposte.

BRUSA. Invoca la tolleranza dei colleghi per dire ancora due parole in proposito. Dall'esperienza, per quanto assai breve, che ebbe agio di fare a Torino come presidente della società di protezione dei minorenni (e crede che altrettanto potrebbero testimoniare altri presidenti di simili società, fra cui quella di Milano, che è presieduta dal fratello del collega Mortara) ha riportato questa convinzione, che un ostacolo ad una proficua azione di queste società si incontra nella procedura penale vigente, è cioè, nel *segreto* del primo periodo istruttorio, che è un vero inconveniente oramai riconosciuto da tutti. Volendosi conoscere a fondo un ragazzo che ha commesso un reato, conviene studiarlo nell'ambiente familiare non solo, ma anche nella sua costituzione fisico-psichica, e a tal uopo è necessario l'aiuto e il consiglio di persona tecnica, di uno psichiatra.

Egli non è certamente sospetto di soverchia tenerezza verso le idee della così detta nuova scuola, i cui principii debbono ancora ricevere quella larga applicazione che sarebbe necessaria per potere dimostrarne la verità; ma se ancora molto vi è da fare in questo campo, è incontestabile che le osservazioni che si sono finora raccolte costituiscono un materiale assai prezioso, al quale sarebbe opportuno potessero attingere i Magistrati e le Società di patronato, all'intento di conoscere più a fondo il minorenne delinquente. Se non che, ripete, vi si oppone il segreto dell'istruttoria.

Ha appreso dai giornali che il Guardasigilli avrebbe in mente di provvedere per ottenere una maggiore celerità nei

processi penali, ma non sa se per raggiungere questo intento debbano essere ritoccate anche le norme che regolano l'istruttoria, e se sia negli intendimenti del Ministro di ammettere anche nel primo periodo dell'istruttoria persone estranee alla magistratura. Si augura che i nuovi provvedimenti possano eliminare l'ostacolo cui ha innanzi accennato, onde possa il giudice del minore delinquente ponderatamente scegliere il provvedimento che sia più opportuno, a seconda dei casi. .

. . . . .  
*A questo punto il senatore Brusa è colto da subitaneo malore e la seduta è rinviata a giorno da destinarsi (1).*

---

(1) Nonostante i pronti soccorsi sanitari e la più affettuosa e premurosa assistenza dei colleghi, il senatore Brusa cessò di vivere dopo pochi minuti per paralisi cardiaca, come ebbero a dichiarare i medici chiamati d'urgenza.

## Seduta del 18 dicembre 1908

---

### Presidenza di S. E. QUARTA.

Sono presenti i commissari: Arcoleo, Arena, Azzolini, Bacarani, Cocucci, Doria, Grippo, Lucchini, Mortara, Ostermann, Penserini, Perla, Sandrelli, Tami, e i segretari: Aschieri e Dallari.

La seduta incomincia alle ore 10.

---

**PRESIDENTE.** Prende la parola per commemorare il compianto senatore Brusa. Ne ricorda le doti squisite di mente e di cuore, l'animo aperto ad ogni sentimento di bontà ed insieme l'alto valore scientifico, e l'amore profondo per la scienza, cui dedicò ogni sua attività, mosso costantemente dal nobile intento di applicarla a beneficio dell'umanità ed in ispecie dell'infanzia. Alla quale egli rivolse le ultime sue parole, poichè morte lo incolse nell'atto che egli rilevava l'opportunità di far premere a S. E. il Guardasigilli, affinchè desse compimento all'opera benefica iniziata colla circolare ricordata, sulla delinquenza dei minorenni, col disporre mezzi più efficaci per la riabilitazione dell'infanzia abbandonata: questo caratterizza l'uomo, come scienziato e come filantropo.

Propone sia spedito un telegramma di omaggio devoto e di vivissime condoglianze alla famiglia dell'estinto.

**OSTERMANN.** Porta da Torino, città diletta dal Brusa, l'eco del dolore immenso suscitato nella cittadinanza e più specialmente nella classe degli insegnanti, nella magistratura e nel foro dalla perdita improvvisa di lui. E dice che egli è stato commemorato nelle Corti giudiziarie con parole vivissime di compianto.



LUCCHINI. Non può che associarsi con animo profondamente contristato alle espressioni di cordoglio del Presidente per la tragica scomparsa del collega Brusa. Vuole però aggiungere una parola personale, come vecchio amico e collega di lui nell'Università e nella scienza. Egli si potea ben ritenere l'erede scientifico delle dottrine di Francesco Carrara, che l'ebbe in grande considerazione e lo propose all'insigne onore di portare l'eco della scienza italiana nell'Università di Amsterdam, ove segnò le sue prime tracce luminose. Tenne ferme le patrie tradizioni scientifiche nella scuola, pure dimostrandosi con illuminata moderazione aperto alle correnti della nuova vita. Iniziò la sua opera di pubblicista con lavori che particolarmente si attengono alla statistica, e cioè con studi sulla recidiva; indi si rivolse alla parte più propriamente dottrinale della scienza, dando prova di tale profondità di dottrina e di coltura giuridica, quale è da pochi in Italia posseduta. Ricorda di averlo avuto a compagno negli studi per la formazione del Codice penale, dapprima in quelli sui progetti del Vigliani e del Mancini, di poi negli studi per il progetto che fu poi il Codice del 1889, e sempre egli vi portò un largo contributo di dottrina nell'interesse della scienza e della patria. Si compiace che a Torino, dove egli lungamente professò, abbia lasciato così vivo rimpianto, la qual cosa attesta che egli ebbe non solo profondità di mente e vasta coltura, ma elevatezza e nobiltà di sentimenti. Si unisce pertanto alla proposta del Presidente, certo che la memoria del compianto collega rimarrà duratura nella Commissione.

ARENA. Si associa, a nome del Ministero della giustizia, alle parole di rimpianto dette dal Presidente e dal Commissario Lucchini.

AZZOLINI. Con parole che tradiscono l'interna commozione ricorda di essere stato discepolo del compianto sen. Brusa, all'Università di Modena, ove egli esordì con tanto onore nell'insegnamento e dove tuttora insegna alcuno che gli fu collega nella cattedra. Poichè la sorte volle che qui innanzi la sua salma si trovassero riuniti non pochi antichi discepoli di quella Università, intorno ad altro illustre e venerato maestro che già fu collega del sen. Brusa, chiede che gli sia consentito, anche come modenese, di rivolgere in nome suo e dei suoi

compagni di studio alla venerata memoria del Maestro l'ultimo riverente saluto, sicuro di rendersi interprete anche del pensiero di chi fu collega al sen. Brusa nella Università di Modena, e della cittadinanza, che per molti anni si onorò di averlo ospite.

La proposta del Presidente è approvata.

---

PRESIDENTE. Fa dar lettura del verbale della precedente seduta.

AZZOLINI. Già nella precedente seduta avrebbe voluto avvertire che, pel ritardo nella stampa della relazione presentata a nome del Comitato permanente, non fu possibile fare una seconda edizione delle bozze, onde quella distribuita ai Commissari contiene numerosi errori tipografici. Ed è dovuto ad uno di questi errori l'appunto mosso dal compianto commissario Brusa alla circolare di S. E. il Guardasigilli per la mancanza dell'accenno alla disposizione dell'art. 233 del Cod. Civile, essendosi stampato « 223 » anzichè « 233 », come è nel testo originale della detta circolare.

In rapporto poi alla delinquenza dei minorenni, si astiene per ora dal prendere parte alla discussione, riservandosi di parlarne, ove ne sia il caso, allorchè presenterà la relazione sui discorsi inaugurali dei P. G., perchè con essa ha dovuto particolarmente esaminare tale tema.

Messo ai voti, il verbale è approvato, e si riprende la discussione sulle Comunicazioni del Comitato permanente.

PRESIDENTE. Dà lettura dell'ordine del giorno proposto dal commissario Lucchini, nei seguenti termini: « La Commissione delibera che siano avviate le opportune ricerche statistiche, per accertare in qual modo abbiano ricevuto attuazione le istruzioni emanate con la Circolare 11 maggio 1908 ».

GRIPPO. Crede opportuno che la Commissione enunci i suoi criteri per la necessaria trasformazione dei procedimenti penali relativi ai minorenni. In particolare, egli ritiene sia da consentire a chi dirige il dibattimento la facoltà di celebrare il giudizio a porte chiuse, ogni qual volta si tratti di minorenni;

con che sarà evitato lo spettacolo funesto, che oggidì si offre in molti luoghi, per cui i giudizi a carico dei minorenni, anzichè servire come mezzo di prevenzione, costituiscono per la massa dei presenti un incitamento al mal fare. E così pure egli reputa che altri provvedimenti, non solo nell'ordine giuridico, ma nell'ordine procedurale, debbano adottarsi, a complemento di quanto la detta circolare dispone. A questo proposito osserva che, a Napoli, per quanto a lui consta, la circolare stessa non ha avuto applicazione. e per molti altri luoghi potrà, forse, dirsi altrettanto:

**MORTARA.** Convieni nella necessità di meglio disciplinare la materia. È però a sua cognizione che in alcuni luoghi le disposizioni della circolare sono state eseguite e che in altri se ne im prende ora l'esecuzione.

In linea astratta poi osserva che la redenzione dei minorenni non può ottenersi solamente con norme legislative che modifichino il diritto repressivo, sostanziale o formale. Bene spesso è l'ambiente familiare che è corrotto e che conviene risanare; onde è necessario che lo Stato venga a sostituirsi, nell'opera educatrice, alla famiglia, ognora quando questa sia germe di pervertimento, anzichè di educazione.

Il problema va pertanto considerato più sotto l'aspetto della prevenzione, che non sotto quello della repressione.

**OSTERMANN.** Fa notare che nel distretto di Torino l'applicazione della circolare è stata curata con diligenza.

**PRESIDENTE.** È d'accordo nel riconoscere la necessità di provvedimenti legislativi: a quanto gli consta, sono in corso gli studi relativi.

Crede che la proposta Lucchini sia da approvare: essa potrà anche spingere le Autorità giudiziarie a dare più ampia applicazione alla ricordata circolare.

**GRIPPO.** Vorrebbe anzi che con la stessa deliberazione della Commissione si richiamasse l'attenzione dei Procuratori Generali sull'applicazione della circolare.

**LUCCHINI.** Crede che convenga limitarsi a disporre per l'accertamento puro e semplice del modo e della misura in cui la

circolare sia stata applicata. Spetterà poi all'Ufficio della Statistica determinarne le modalità.

Il commissario Grippò non insiste; e la proposta Lucchini è messa ai voti ed approvata.

Indi il commissario Penserini, su invito del Presidente, inizia la lettura della Relazione: *Sulle procedure di fallimento negli anni 1903-1905 (1)*.

La seduta è tolta alle ore 12.

---

(1) Veggasi la Relazione a pag. 83.

---

## Seduta del 19 dicembre 1908

---

### Presidenza di S. E. QUARTA.

Sono presenti i commissari: Arcoleo, Arena, Azzolini, Bacarani, Cocucci, Doria, Grippo, Lucchini, Mortara, Ostermann, Penserini, Perla, Tami, e i segretari: Aschieri e Dallari.

Si apre la seduta alle ore 8 e mezzo.

**PRESIDENTE.** Invita il segretario Dallari a leggere il processo verbale della seduta precedente.

Il verbale viene letto ed è approvato dalla Commissione senza osservazioni. E' pure approvato il testo del telegramma di condoglianza da inviare alla famiglia del compianto senatore Brusa, secondo la deliberazione presa dalla Commissione nella precedente seduta, su proposta del Presidente.

Ecco il testo del telegramma: « La Commissione per la statistica giudiziaria, riprendendo le sedute, ricorda con profondo cordoglio il compianto Estinto e rinnova alla famiglia, duramente colpita, espressioni di vivissima condoglianza ».

**PENSERINI.** Riprende la lettura della Relazione: *Sulle procedure di fallimento negli anni 1903-1905 (1)*.

**BACCARANI.** E' sicuro di interpretare un sentimento unanime dei colleghi esprimendo la piena soddisfazione provata per la lettura della poderosa Relazione del senatore Penserini e non esita a dichiarare che da essa si potrà ritrarre non poco vantaggio per lo studio di quanto si riferisce alle procedure di fallimento in genere.

---

(1) Veggasi la nota (1) a pagina precedente.

Circa poi ai nuovi istituti, il concordato preventivo e la procedura dei piccoli fallimenti, la Relazione ha messo in chiaro che essi non hanno ancora dato tutti quei frutti che se ne attendevano; ma gli inconvenienti rilevati dipendono, più che da imperfezioni della legge, da poco esatta applicazione di essa. E' convinto quindi che, quando questa Relazione verrà distribuita ai Primi Presidenti e ai Procuratori generali delle Corti d'appello, essi avranno modo di vedere quali sono le inesattezze di interpretazione lamentate e potranno ricavarne utili insegnamenti per l'avvenire.

TAMI. Si associa al collega Baccarani nell'elogio che egli ha fatto della Relazione, ed è d'accordo con lui nel ripromettersi benefici effetti dalle preziose osservazioni in essa contenute, quando ne sarà data comunicazione ai Capi dei Collegi giudiziari. Crede poi di completare l'idea del collega proponendo alla Commissione di richiamare l'attenzione del Ministro Guardasigilli sull'opportunità di rivolgere speciali raccomandazioni ai Primi Presidenti e ai Procuratori generali per una più esatta applicazione delle disposizioni di legge.

ARCOLEO. Associandosi pienamente ai colleghi che hanno fatto l'elogio della Relazione, si permette di esporre una variante alle loro proposte circa il modo di dare comunicazione ai Capi dei collegi giudiziari delle osservazioni in essa contenute.

E propone che delle mende e degli inconvenienti messi in luce e lamentati nella Relazione sia fatto un riassunto per opera del Comitato, coll'intervento anche del Relatore, e che questo riassunto sia comunicato ai Capi dei collegi. Il distribuire loro la Relazione nella sua integrità, una Relazione così diffusa e così lunga, gli sembra un mezzo di partecipazione meno efficace, giacchè, pur senza voler far torto ai Magistrati, egli crede che molti non la leggerebbero tutta, mentre tutti potrebbero agevolmente prendere cognizione dei rilievi, degli avvertimenti e delle istruzioni formali, che fossero loro fatti conoscere in forma più concisa, per quanto specialmente si riferisce alla inesatta applicazione della legge.

Viene rinviato a domani il seguito della discussione.

Si toglie la seduta alle ore 11 e mezzo.

---

## Seduta del 20 dicembre 1908

---

### Presidenza di S. E. QUARTA.

Sono presenti i commissari : Arcoleo, Arena, Azzolini, Baccarani, Cocucci, Colajanni, Doria, Grippo, Mortara, Ostermann, Penserini, Perla, Tami e i segretari : Aschieri e Dallari.

La seduta incomincia alle ore 9 e mezzo.

Su invito del Presidente, si dà lettura del verbale della seduta precedente, il quale viene approvato. Indi si riprende la discussione sulla relazione Penserini.

OSTERMANN. In rapporto alle osservazioni espresse nella precedente seduta, ed in ispecie alla proposta del commissario Arcoleo, ha formulato un riassunto sintetico delle considerazioni esposte dal relatore Penserini, all'intento di migliorare la branca di servizio concernente i fallimenti, sia per ciò che attiene ai dati statistici, sia per ciò che ha riguardo alle relazioni stese dai Capi delle Corti giudiziarie, e presenta pertanto la seguente proposta :

« Richiamare l'attenzione di S. E. il Ministro Guardasigilli, e, per quanto lo riguarda, del Comitato permanente, sulle osservazioni ed avvertenze che abbondano nella relazione, ed in ispecie sulle seguenti :

1) comunicazione dei Presidenti di Tribunale al Primo Presidente, a corredo della relazione annuale, dei dati statistici conformi a quelli che essi devono trasmettere al Ministero del Commercio ed ora al Ministero di Grazia e Giustizia (pag. 3 della relazione) (1).

---

(1) La numerazione delle pagine richiamate nella discussione, così per questa come per le altre relazioni, è quella propria di ciascuna relazione, e trovasi indicata a piè di pagina delle relazioni stesse, mentre la numerazione segnata in testa è quella progressiva dell'intero volume.

2) inesatta ed insufficiente specificazione nelle tavole statistiche delle cause e circostanze che cagionarono il fallimento (pag. 6);

3) ingiustificata differenza circa le notizie dei periodi richieste per le procedure chiuse e per quelle rimaste pendenti (pag. 14);

4) insufficienti ed incomplete notizie:

a) sulla retrodatazione della cessazione dei pagamenti (pag. 25);

b) circa l'applicazione dell'art. 839 del cod. di commercio (pag. 29);

c) sul funzionamento della Commissione di sorveglianza (pag. 32);

d) sulla professione dei curatori, sulla retribuzione liquidata, sull'iscrizione o meno nell'albo (pag. 40);

5) necessità di norme regolamentari e procedurali sui piccoli fallimenti:

a) per conseguire unità di indirizzo delle procedure avanti le preture, e migliorare così (anche le tavole per le notizie statistiche (pag. 52);

b) per dare maggiore pubblicità al provvedimento che apre la procedura (pag. 77);

c) per ottenere la vigile sorveglianza dei Presidenti sull'opera dei Pretori (pag. 76 e 77).

ASCHIERI. In assenza del Direttore generale della Statistica, che non può prender parte a questa riunione per le sue non buone condizioni di salute, ha chiesto inusitatamente la parola, e ringrazia il Presidente di avergliela concessa, per dare brevi chiarimenti circa alcune osservazioni fatte dal relatore sulla parte strettamente statistica dei fallimenti. ¶

I rilievi fatti dall'on. Penserini, non certamente coll'intenzione di formulare un'accusa alla Direzione generale della statistica, alla quale anzi, con molta cortesia, ha rivolto in più luoghi lusinghiere parole, riguardano tanto la formazione dei prospetti, quanto la raccolta delle notizie statistiche.

Per seguire l'ordine del relatore, comincia da ciò che egli ha osservato a pag. 3, dove, richiamando un voto già formulato dal commissario Ostermann, esprime il desiderio che alle relazioni dei Primi Presidenti e dei Procuratori generali siano uniti dei prospetti numerici.



La questione è, forse, più grave e complessa di quanto possa parere.

Ricorda che prima della circolare ministeriale del 12 aprile 1899, con la quale furono date istruzioni per la compilazione della riformata statistica dei fallimenti, alle relazioni presidenziali erano unite delle tabelle numeriche, i cui dati venivano illustrati nelle relazioni medesime.

Con la predetta circolare queste tabelle furono soppresse, al fine di togliere una causa delle deplorate contraddizioni statistiche in questa materia; poichè le Autorità giudiziarie facevano una statistica per loro conto, raccolta appunto con le accennate tabelle, il Ministero del commercio ne pubblicava una propria, affrettatamente ricavata dai prospetti nominativi, e la Direzione generale della Statistica, infine, presentava una edizione riveduta e corretta di quest'ultima, ma appunto perchè riveduta e corretta, diversa dalla precedente. Si pensò allora — e fu l'on. Penserini che portò a questa riforma tutto l'autorevole appoggio della sua dottrina e della sua esperienza — di riformare l'intero sistema, unificando le fonti, e poichè il metodo descrittivo, come più progredito, doveva avere la preminenza sul numerico, si conservarono i registri nominativi, opportunamente modificati e ampliati, e si abolirono le tabelle numeriche. Al Comitato che studiò questa riforma non sfuggì il fatto che per la soppressione di queste tabelle le Autorità giudiziarie sarebbero rimaste prive di dati statistici sui fallimenti, e, se non per ovviare a questo inconveniente, per richiamarvi in certo modo l'attenzione delle Autorità giudiziarie, nella detta circolare si avvertì che « per le notizie che potessero occorrere ai singoli uffici sarà bene che sia tenuta copia delle tabelle inviate trimestralmente al Ministero del Commercio ». Ma un obbligo formale di fare un duplicato delle tabelle non si volle imporre, e ciò perchè, specialmente nei tribunali dei maggiori centri di popolazione, quest'obbligo sarebbe riuscito assai gravoso. Occorre, infatti, tener presente che, se la duplicazione delle notizie è, in fondo, affare di non grave momento, riducendosi a un lavoro di copiatura, è invece gravosissimo lo spoglio delle notizie, per il quale si richiedono anche attitudini speciali, per calcoli aritmetici che non sono familiari ai cancellieri (percentuale delle spese sull'attivo, dividendo ottenuto dai creditori, per concordato e per liquidazione), senza dire, poi, che questi registri nominativi essendo

trimestrali, si devono spogliare ad anno compiuto per alleggerire un po' il lavoro, ma coll' inconveniente, peraltro che viene ritardata l'esposizione dei dati, perchè al personale delle cancellerie occorre il tempo necessario per fare tutti i riassunti. Di ciò è bene rendersi conto, perchè, se, come crede, tutti sono convinti che non si debbano ripristinare gli aboliti prospetti numerici, ciò equivalendo a fare un passo indietro, non è nemmeno facile provvedere ad altri surrogati di questi prospetti. Ad ogni modo la proposta del comm. Ostermann è meritevole di studio, ed egli si limita ad accennare a queste difficoltà, lasciando al Comitato il compito di superarle.

L'on. Penserini ha osservato che nella testata dei prospetti si fa una certa confusione nell'indicare le cause dei fallimenti, mettendosene insieme, nello stesso gruppo, delle disparatissime fra loro.

Il rilievo è giusto, e per sua parte cercherà di provvedere affinché le future inchieste sull'argomento evitino queste anomalie. Solo avverte che fu il concetto di distinguere le cause imputabili al fallito dalle altre non imputabili ad esso, che indusse a mettere insieme, in una stessa colonna, tanto quelle che sono dovute a colpa, quanto quelle attribuibili a dolo o soltanto a sfortuna del commerciante fallito.

Ha lamentato il relatore che sono troppi i casi in cui non si conoscono le cause dei fallimenti. Sono circa il 10 per cento, e senza asserire che il numero sia poi statisticamente soverchio, si associa all'on. Penserini nel desiderare che esso si riduca maggiormente fino a sparire del tutto, perchè, in realtà, non si dovrebbe fare l'ipotesi della causa ignota, quando l'art. 756 del Cod. di commercio impone al curatore l'obbligo di fare una succinta relazione sullo stato del fallimento, *indicando le cause presumibili di esso*.

La ragione delle cifre notevoli lamentate dipende dal fatto che i registri nominativi dei fallimenti vengono raccolti dall'Ispettorato generale del credito e della previdenza, il quale dovrebbe anche rivederli e trasmetterli — in perfetto stato — alla Direzione generale della statistica per lo spoglio. Ma avviene che non sempre questi registri siano riveduti accuratamente e, quando pervengono alla Direzione generale della statistica, questa non ha più che il tempo di riparare agli errori e alle lacune più grossi, passando sopra a parecchie inesattezze e deficienze, per non ritardare la presentazione dei dati al re-

latore di questa Commissione. Donde molte notizie che rimangono ignote, non, forse, perchè realmente siano tali, ma perchè i prospetti non furono rimandati a tempo per riempirli dove fossero mancanti di notizie.

Ora però che si dovrà curare un nuovo ordinamento anche di questo servizio, si potrà cercare di stabilirlo in modo da evitare l'inconveniente.

In un punto della relazione si richiama un brano di rapporto di un Procuratore del Re, il quale sembra attribuire alla speciale menzione, fatta in uno dei prospetti statistici dei piccoli fallimenti, del verbale dell'adunanza dei creditori, l'inconveniente che non si trasmette al Procuratore del Re il detto verbale, quando le proposte furono accette, perchè nel prospetto statistico si dice: *del verbale con cui non vennero accettate le proposte del debitore.*

Ora egli non sa se sia proprio questa la causa della mancanza di trasmissione dell'altro verbale, e ha ragione, anzi, di credere che non sia dessa, perchè poco più oltre quel Procuratore del Re confessa che non si manda alla Regia Procura nemmeno il verbale richiamato nel prospetto; ma, anche se tale effetto fosse realmente derivato dalla menzione suindicata, non può consentire a modificarne la dicitura, poichè nel prospetto in cui si parla di questo verbale occorre dichiarare esplicitamente che è quello « con cui non vennero accettate le proposte ecc. », imperocchè colla presentazione di questo speciale verbale, e non dell'altro, si inizia la fase della *liquidazione*, alla quale appunto si riferisce il prospetto.

Un'ultima considerazione si permette fare sul punto della relazione in cui si accenna all'impossibilità che nella statistica dei piccoli fallimenti figurino società commerciali.

Veramente la legge non fa un divieto, nè esplicito nè implicito, alle società commerciali di beneficiare delle disposizioni del nuovo istituto, e soltanto dalle discussioni parlamentari può trarsi argomento per escluderle, secondando lo spirito della legge che vuole proteggere l'*individuo* e non le *collettività*.

Ma sta in fatto che la statistica ha registrato alcuni di questi casi e lo stesso relatore ci informa, più innanzi, che la Corte d'appello di Milano ha fissata la massima con cui le *società di fatto* possono ottenere i benefici della nuova legge.

Ora la statistica dev'essere come una fotografia di ciò

che avviene e deve cogliere dei fatti giuridici o sociali sui quali applica i suoi processi e i suoi metodi, così gli aspetti normali come gli anormali, tanto le forme legali quanto le illegali.

Essa non deve incoraggiare le illegalità, prevedendole già nelle sue richieste, ma, quando le trova, le deve registrare, perchè appunto in questo modo essa si rende veramente utile, offrendo il mezzo di scoprirle e di provvedervi.

PENSERINI. Conviene coll'Aschieri che l'inconveniente della difformità fra i prospetti numerici, allegati un tempo alle relazioni, e quelli del Ministero di Agricoltura, non era imputabile alla Direzione generale della Statistica.

Certo sarebbe gravoso alle cancellerie giudiziarie tenere un duplicato delle notizie nominative sui fallimenti per farne poi gli spogli occorrenti; ma, d'altro lato, bisogna provvedere a che le relazioni dei Capi delle Corti possano compilarli sulla scorta di esatti dati statistici, comunicati loro dai Tribunali circondariali. Giova che il Comitato permanente si ponga il problema e studi il modo migliore per risolverlo.

Circa poi l'osservazione dell'Aschieri riguardante le società di fatto nella statistica dei piccoli fallimenti, crede giusto che anche di quei casi si tenga conto, poichè è vero che la statistica deve essere una fotografia dei fatti come sono e non come dovrebbero essere, ma siccome è fuori di dubbio ormai che la legge sui piccoli fallimenti non è applicabile alle Società commerciali, così torna opportuno che il modulo porti un'avvertenza intesa a chiarire la ragione dell'annotazione.

Relativamente poi alla proposta di deliberazione presentata dal commissario Ostermann, ritiene necessario aggiungervi il voto che sia affermata la responsabilità penale di quei falliti, che fraudolentemente riducono o fanno apparire non superiore a lire 5000 il passivo, per ottenere a proprio favore l'applicazione della procedura sui piccoli fallimenti.

OSTERMANN. E' d'accordo col collega Penserini, e fa una aggiunta, in tale senso, alla sua proposta, nei seguenti termini:

6) necessità di sanzione penale per la frode diretta a ridurre o a far apparire non superiore a L. 5000 la somma dei propri debiti, allo scopo di rendere applicabile la procedura sui piccoli fallimenti.

Il Presidente mette ai voti la proposta Arcoleo-Ostermann, con l'aggiunta suggerita dal commissario Penserini, e la medesima è approvata integralmente come sopra.

OSTERMANN. Ritiene necessario che a riordinare il servizio delle relazioni dei Capi dei Tribunali e delle Corti sui fallimenti sia coordinata e semplificata la selva di circolari - non tutte in armonia fra loro - emanate su questa materia, col diramarne una riassuntiva; ed inoltre che si prescriva ai Capi dei collegi di rendere conto anche della applicazione della legge 24 maggio 1903, n. 197, mediante appositi moduli statistici da comunicarsi dai Pretori ai Presidenti dei tribunali, senza di che le relazioni annuali sui fallimenti riescono monche ed incomplete. Presenta quindi la proposta seguente:

« La Commissione esprime il voto che S. E. il Ministro Guadasigilli voglia:

1) provvedere perchè le disposizioni ed istruzioni, dirette ad ottenere che le relazioni annuali dei Capi di Collegio riescano complete ed esaurienti, vengano raccolte e riassunte in una nuova, unica circolare;

2) prescrivere che nelle relazioni stesse si comprendano sempre anche le notizie ed osservazioni relative all'applicazione della legge sul concordato preventivo e sui piccoli fallimenti, preve informazioni illustrative dei dati statistici da parte dei Pretori ai Capi di Tribunale.

La proposta è messa ai voti, ed è approvata. Indi, ad iniziativa del Comm. Mortara, la Commissione esprime un voto di plauso a S. E. Penserini per la elaborata, diligente e dotta relazione da lui stesa sulla materia dei fallimenti, materia in cui egli si è reso altamente benemerito.

Il Presidente invita il comm. Azzolini a dar lettura della relazione *Sui discorsi dei Procuratori generali per la inaugurazione degli anni giudiziari 1903-907* -- Parte penale (a).

AZZOLINI. Chiede venia alla Commissione se dovrà intratterla a lungo con la sua relazione, dato il periodo di anni non breve e quindi i numerosi discorsi inaugurali sui quali

---

(a) Veggasi questa Relazione a pag. 363.

è stato costretto a portare il suo esame. Avverte poi che la relazione era già pronta nel giugno u. s., ma non poté essere presentata, non essendosi tenuta in tale epoca la sessione ordinaria.

Indi inizia la lettura della relazione, ma, non potendo esaurirla, la prosecuzione è rimandata alla seduta di domani.

COLAJANNI. Essendo costretto ad assentarsi, nè potendo assistere alle sedute future, desidera esprimere alcune raccomandazioni caldissime, in riguardo alla statistica giudiziaria penale.

La prima raccomandazione è questa: che nei dati statistici si introduca la distinzione fra gli omicidi consumati, e quelli mancati o tentati. Ciò è doveroso per la fama e il buon nome d'Italia, poichè si va ripetendo anche da illustri criminologi, come il Garofalo, e si afferma altresì all'estero (come è avvenuto nel Parlamento francese) che annualmente in Italia vengono uccisi ben 4000 individui; laddove ebbe egli stesso a rilevare, con dati fornitigli dalla cortesia del cav. Aschieri, che le uccisioni ascendevano a non più di 1400 per anno.

Ad eliminare pertanto l'inconveniente, basterebbe, nel rilevare statisticamente le cause di morte, mettere in particolare evidenza le morti dovute a causa volontaria violenta.

La seconda raccomandazione è che venga apprestata la statistica della delinquenza nelle grandi città. Non pretende si segua l'esempio del Belgio, che la fornisce per tutte le città che contano dai 10,000 abitanti in su, e ritiene sufficiente istituire l'indagine per le città la cui popolazione supera i 100,000 abitanti, le quali sono soltanto 11.

Tale inchiesta, a quanto ha sperimentato di persona, bene spesso non è possibile allo studioso privato, perchè le Autorità non sempre forniscono i dati che si richiedono loro, se pure non avviene che ne comunichino degli errati, per mancanza di diligenza nel raccogliarli. La cosa sarebbe per altro diversa se l'indagine venisse ufficialmente stabilita.

La terza raccomandazione è relativa alle notizie statistiche complementari che la Direzione generale della Statistica aveva impreso a pubblicare, dando alla luce un primo volume che arriva fino al 1896; mentre non è per anco uscito il secondo volume per il quinquennio successivo. Rileva l'importanza

grandissima di tali notizie per gli studiosi; e fa voti perchè annualmente, pure senza quella larghezza che si usa al riguardo in altri Stati (Belgio, Francia, Inghilterra, Germania), si raccolgano e si pubblichino, almeno, quelle notizie complementari, che sono fondamentali, quali, a suo giudizio, i dati relativi all'età, al sesso, alla professione, e all'analfabetismo. Tali dati egli ritiene di utilità essenziale ai criminalisti, per studiare la vita morale del paese, e suggerire i provvedimenti legislativi atti a diminuire le cause della criminalità.

Si augura poi che col passaggio del servizio della statistica giudiziaria al Ministero di Grazia e Giustizia sia conservato quanto vi è ora di lodevole nella compilazione delle statistiche, ed in ispecie la distribuzione della delinquenza per provincie.

GRIPPO. E' lieto di associarsi alle raccomandazioni del commissario Colajanni; lo pregherebbe anzi di formulare un riassunto dei suoi desideri da comunicarsi all'Ufficio di segreteria.

Dubitando poi di non poter essere presente domani, prega il relatore Azzolini di dichiarare se nessuno dei Procuratori Generali fa cenno nel proprio discorso inaugurale dell'istituto della revisione dei giudicati penali.

Alla risposta negativa del commissario Azzolini, egli rileva quanto ebbe pure ad osservare come membro della Commissione nominata dalla Camera dei Deputati per esaminare il recente progetto di riforma del Codice di procedura penale, che cioè l'istituto della revisione dei giudicati penali è uno dei più arretrati che il nostro Codice attuale abbia, ed è ordinato in modo insufficiente di fronte alle esigenze della giustizia, e assai peggio che non nelle altre legislazioni.

ASCHIERI. Deve sempre più dolersi dell'assenza del commissario De' Negri, perchè egli avrebbe potuto ben più autorevolmente ed efficacemente rispondere alle osservazioni fatte dall'on. Colajanni; e gli rincresce che sia anche assente l'on. Lucchini, il quale a molte, se non a tutte le richieste, avrebbe potuto dare, come suppone, soddisfacenti risposte.

Quanto alla raccomandazione, concernente la necessaria distinzione fra il numero degli omicidi consumati e quello degli omicidi tentati o mancati, è lieto di poter dire che il volume

in corso di compilazione presso il Casellario centrale, che conterrà i dati dell'anno 1906, ricavati dal cartellino penale, porta già questa distinzione.

E non vi è bisogno, come avrebbe suggerito l'on. Colajanni, di ricorrere alle notizie della *Statistica delle cause di morte* per integrare, o meglio distinguere, quelle che fornisce, sugli omicidi, la statistica giudiziaria. Il confronto tra i dati sugli omicidi, forniti dalla *Statistica delle cause di morte* e quelli degli omicidi, ricavati dalla *Statistica giudiziaria*, non si può fare che entro certi limiti e con molte cautele e riserve. L'on. Colajanni, che conosce profondamente le nostre pubblicazioni statistiche, sa già che nel volume della *Statistica delle cause di morte* un'apposita avvertenza mette in guardia il lettore dal trarre facili deduzioni dal confronto di questi dati, indicandovisi le cause per cui le due notizie, che si potrebbero credere identiche, non possono confrontarsi fra loro. Ma poichè la stessa statistica giudiziaria, operando nel suo campo, può dare quanto desidera avere l'on. Colajanni, non vi è ragione di far ricorso ad altre fonti.

Per quanto concerne la delinquenza delle grandi città, informa che fin dall'estate dell'anno scorso, quando egli credeva di doversi occupare dello spoglio delle cartoline statistiche e aveva, a questo scopo, predisposto il piano di tutto il lavoro, aveva anche, d'accordo col Direttore generale della Statistica e coll'on. sen. Lucchini, preparato una tabella dalla quale si potessero ricavare le principali notizie sulla delinquenza nelle 11 città che hanno una popolazione superiore ai 100,000 abitanti. Lo spoglio del materiale, raccolto presso il Casellario centrale, si è poi fatto all'infuori di ogni sua ingerenza e quindi non sa dire se questa tavola, che avrebbe dovuto dare informazioni sulla delinquenza delle grandi città, sia poi stata, o no, compilata; ma, poichè l'idea era già stata ventilata ed anzi aveva avuto, per così dire, un principio di esecuzione, crede che non sia lontana la sua effettiva attuazione e può prendere impegno di avvertirne l'on. Lucchini,

Da ultimo l'on. Colajanni ha lamentato il ritardo delle pubblicazioni statistiche ed espresso il desiderio che, se non tutte le notizie contenute nel volume di statistica complementare penale, almeno una parte - il sesso, l'età, l'analfabetismo, e le professioni - fosse raccolta nelle pubblicazioni annuali.



Quanto al ritardo, l'on. Colajanni ne conosce già le cause, avendo avuto l'onore di informarlo con lettera privata, e crede superfluo ripeterle qui alla Commissione che le conosce ancor meglio. Quanto all'integrazione delle statistiche penali annuali coi dati soggettivi sui delinquenti condannati, il desiderio dell'interpellante può dirsi appagato già, perchè d'ora innanzi le statistiche giudiziarie annuali daranno tutte le notizie personali dei condannati, sicchè non vi sarà più bisogno di volumi complementari. Si va dunque ad instaurare un nuovo ordine di cose, e il suo augurio schietto e sincero è che esso possa dare tutti i buoni frutti che se ne sono sperati.

COLAJANNI. Ringrazia dei chiarimenti fornitigli, e dichiara che deplorerà alla Camera dei Deputati la insufficienza degli assegni per il servizio statistico.

PRESIDENTE. Osserva che le proposte del commissario Colajanni raccolgono il consenso di tutti i commissari; e che per talune anzi se ne è già impresa l'attuazione pratica, come assicura l'Aschieri.

Fa presente poi all'on. Colajanni che non occorre ridurre in iscritto le sue proposte, essendosene già presa nota nel verbale.

COLAJANNI. Essendo già avviati gli studi in relazione a due dei punti a cui si riferivano le sue raccomandazioni, si limita ad esprimere un voto esplicito soltanto in riguardo ai rilievi statistici della delinquenza nelle grandi città.

Tale voto è approvato dalla Commissione.

La seduta è tolta alle ore 12.

---

## Seduta del 21 dicembre 1908

---

### Presidenza di S. E. QUARTA.

Sono presenti i commissari: Arcoleo, Arena, Azzolini, Baccharani, Cocucci, Doria, Lucchini, Mortara, Ostermann, Penserini, Perla, Tami, e i segretari: Aschieri e Dallari.

Si apre la seduta alle ore 10.

**PRESIDENTE.** Invita uno dei segretari a leggere il processo verbale della seduta precedente, e poi domanda se qualcuno dei Commissari ha da fare osservazioni su di esso.

**LUCCHINI.** È dolente di non essere stato ieri presente mentre parlava il collega Colajanni, perchè avrebbe aggiunto qualche schiarimento a quelli che ha fornito il cav. Aschieri.

Chiede ora la facoltà di dire poche parole circa il desiderio espresso dal Colajanni di avere dati statistici distinti sulla delinquenza delle grandi città. Nota che la statistica belga fornisce dati separati, più che per le grandi città, per i diversi centri di popolazione secondo l'entità di questa. Ora anche nella statistica italiana, per i grandi centri di popolazione che sono generalmente nella circoscrizione dei Tribunali, si avranno i dati separatamente, essendosi fatti gli spogli delle notizie statistiche per circondari. Del resto la influenza della vita urbana può essere rilevata anche in altro modo, cioè facendosi lo studio delle professioni, per le quali si possono distinguere quelle esercitate dalla popolazione urbana da quelle della popolazione rurale.

In generale può dire che, per quanto si riferisce alle qualità personali dei condannati, l'on. Colajanni troverà nel volume, che sta per pubblicarsi, delle notizie statistiche desunte

dai cartellini del casellario, dati assai più particolareggiati di quanto egli desidera.

Circa i mezzi finanziari limitati che sono assegnati al servizio statistico, è grato all'on. Colajanni di avere assai opportunamente sollevata la questione e si augura che egli faccia sentire alla Camera dei deputati, come ha promesso, la sua voce in proposito, come l'oratore potrà fare in altra sede. Crede inutile aggiungere altre parole in proposito, perchè la Commissione sa quali lotte si dovettero sostenere, quali difficoltà vincere prima per l'istituzione del casellario centrale e poi pel conseguente passaggio al Ministero di grazia e giustizia del servizio della statistica giudiziaria.

Esprime a questo proposito il suo rincrescimento perchè questo passaggio non si sia potuto disporre dopo aver sentito i voti della Commissione, i cui consigli autorevoli sarebbero stati utilissimi, ma non fu possibile farlo, essendo mancata la convocazione di essa in tempo utile. Ora però che si sta provvedendo a ultimare e sistemare definitivamente tale trasferimento, crede necessario sentire l'avviso della Commissione, della quale fanno parte i due Direttori generali del Ministero di Grazia e Giustizia, e accenna soprattutto ad una delle maggiori difficoltà, quella di trovare nel palazzo del Ministero dei locali sufficienti per trasportarvi l'intero servizio statistico. Tutti hanno riconosciuto l'importanza del servizio statistico, tutti sono d'accordo nel ritenere che esso è un coefficiente necessario per completare gli altri servizi del Ministero, ma intanto non si è ancora potuto provvedere alla sua sistemazione nel Ministero, per l'assoluta mancanza di locali. Circa tale servizio egli fa due considerazioni:

1. che è necessario abbia la sua sede nell'edificio del Ministero;
2. che deve essere in continuo contatto col servizio del casellario. E fu per esser mancato questo immediato contatto che si è perduto del tempo prezioso, una gran parte quasi di quest'anno, riguardo allo spoglio dei dati del 1906. Si deve una parola di plauso alla Direzione generale della Statistica che ha fin qui tenuto il servizio della statistica giudiziaria, in modo lodevole, e al cav. Aschieri che ne è stato il capo. Ma questi deve egli stesso lealmente riconoscere che la separazione della statistica giudiziaria dal Ministero di Grazia e Giustizia ne rese assai difficile l'andamento.

Il Bodio, con la sua grande autorità, era riuscito ad accentrare nella Direzione generale della Statistica da lui diretta quasi tutte le statistiche degli altri Ministeri; ma un po' alla volta ognuno d'essi richiamò nel proprio seno il corrispondente servizio statistico.

Persino lo stesso Ministero di Agricoltura, da cui dipende la Direzione generale della Statistica, distribuì fra le varie altre sue Direzioni generali i lavori statistici di loro competenza.

Per tutte queste considerazioni si è creduto conveniente che la statistica giudiziaria passasse al Ministero della Giustizia, dove è la sua sede naturale. Ma perchè il provvedimento possa efficacemente attuarsi urge che s'ia assicurata la normale funzione dell'importante servizio, cominciando con l'assegnargli locali adatti e convenienti e non disgiunti da quelli in cui risiede il Casellario giudiziale.

Chiede quindi se la Commissione non trovi conveniente d'incoraggiare il Ministero a provvedervi con la maggiore sollecitudine possibile e con tutti i mezzi necessari. Evidente ne è l'urgenza per l'indole di cotesto servizio, che non può soffrire indugi e che già trovasi pregiudicato per il ritardo frapposto nel provvedere.

PENSERINI. Esprime la sua meraviglia che si sia stabilito il passaggio della statistica giudiziaria al Ministero della Giustizia senza avere contemporaneamente provveduto ai mezzi di organizzare il servizio, e gli inconvenienti che ora si lamentano non sono che l'effetto di questo inconsiderato procedere, che è pur troppo un difetto italiano e che volgarmente trova la sua espressione nella frase di mettere il carro avanti i buoi: si è solleciti a dare disposizioni in un senso o nell'altro, ma non a provvedere al modo come debbano essere eseguite. Si credette necessario che il Casellario fosse istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia, si ravvisò indispensabile che la statistica penale, dovendo avere per base i cartellini del casellario, dovesse passare anch'essa al Ministero della Giustizia; si ritenne anche opportuno che la statistica civile dovesse seguire le sorti di quella penale, e non si prese nessun provvedimento circa l'organizzazione dei servizi per quanto si riferisce ai locali e al personale. Deplora vivamente tale inconveniente e fa voti che sia al più presto provveduto ad eliminarlo con mezzi adeguati, e soprattutto con sollecitudine.

PRESIDENTE. Fa osservare all'on. Lucchini che, come egli ben sa, è stata nominata una Commissione dal Ministro di Grazia e Giustizia per provvedere appunto alle esigenze rilevate da lui, e di quella Commissione egli fa parte insieme al Lucchini stesso e ai due Direttori generali; gli sembra quindi che un voto espresso in proposito dalla Commissione per la statistica giudiziaria al Guardasigilli, non sia in questo momento opportuno e tanto meno necessario, avendo il Ministro, con la nomina della Commissione suddetta, chiaramente dimostrata la sua intenzione di voler provvedere.

Aggiunge che nei colloqui avuti col Ministro, questi ebbe ad accennargli le gravi difficoltà di trovare nel Ministero locali adatti per l'ufficio di statistica giudiziaria. E' pertanto inopportuno un voto, che esponga al Ministro uno stato di cose di cui egli ha già piena conoscenza.

Circa l'appunto mosso dal collega Penserini, di essersi cioè messo il carro avanti i buoi, sente l'obbligo di scagionare il Ministro dall'accusa di precipitanza nel disporre il passaggio del servizio statistico, e l'on. Lucchini può confermare quanto egli è per dire, ossia che vi fosse urgenza di fare il decreto, perchè si riteneva urgentemente necessario pel migliore andamento del servizio il trasferimento. L'on. Lucchini, il che torna a suo onore, era il più impaziente di tutti, e si dovette quindi provvedere d'urgenza a dichiarare intanto il trasferimento del servizio statistico, salvo poi a provvedere all'esecuzione.

Dopo la pubblicazione del decreto reale che stabiliva il passaggio del servizio statistico, nella sua qualità di Presidente della Commissione, fece presente al Ministro l'utilità che questa si convocasse, sia perchè si avevano già pronte alcune relazioni, sia perchè le fosse dato di esprimere il suo pensiero circa la nuova sistemazione del servizio statistico. E andò anche più in là, sottomise al Ministro stesso che per l'art. 3 del decreto organico di questa Commissione, punto modificato dal nuovo decreto reale, sarebbe stato di competenza di essa l'esame del progetto sul passaggio, prima ancora che si fosse ordinato. Ma S. E. il Ministro, pur riconoscendo quanto avrebbero potuto essere utili i consigli della Commissione di statistica, espresso il convincimento, che, se sulle modalità del passaggio fosse doveroso sentire l'avviso della Commissione, rimanesse però fuori della competenza di essa il giudizio sulla opportunità del trasferimento da uno ad un altro Ministero,

non toccando questo l'intima essenza del servizio della statistica giudiziaria. E gli intendimenti del Ministro ebbero una palese dimostrazione nella nomina dell'altra Commissione istituita per istudiare e fare proposte circa le indicate modalità.

Egli crede non sia il caso di insistere nel voto espresso dall'on. Lucchini.

ARENA. Da alcune parole dell'on. Lucchini si potrebbe forse supporre che l'Amministrazione, alla quale l'oratore appartiene, avesse creato difficoltà ed ostacoli all'istituzione del Casellario centrale. Crede quindi conveniente dissipare questo dubbio, affermando che il Ministero ha coadiuvato l'opera dell'onorevole Lucchini, facendo quanto era possibile per secondare i suoi desideri, fino ad allontanare da palazzo Firenze due Divisioni e l'Archivio generale, per fare il posto necessario all'ufficio del Casellario. Riconosce la necessità di tenere unito al Casellario la statistica giudiziaria, ma è anche doveroso avvertire che non si possono allontanare dalla sede principale del Ministero Divisioni che hanno maggior bisogno di essere in immediato contatto cogli altri uffici del Ministero, col Ministro, col Sottosegretario di Stato e col pubblico. Pur nondimeno si sta cercando il modo di provvedere, e infatti anche ieri tanto lui quanto il collega, comm. Cocucci, ebbero ad accompagnare S. E. il Sottosegretario di Stato in una visita a tutti i locali, allo scopo di vedere come si potessero meglio distribuire i vari uffici per ottenere lo spazio occorrente al servizio statistico.

ARCOLEO. Rivolge parole di elogio a S. E. il Ministro per aver disposto l'unione dell'ufficio del Casellario centrale con quello della statistica, ma crede che meriti anche maggiore elogio l'on. Lucchini, alla cui opera tenace, irresistibile si deve la saggia riforma. È sorta ora una difficoltà per la mancanza dei locali e la Commissione non dovrà fare altro che far presente al Ministro tale difficoltà perchè sia eliminata con opportuni provvedimenti, e ricorda in proposito che, quando al Ministero di agricoltura fu riconosciuta la insufficienza dei locali, si è provveduto per la costruzione di una nuova sede. Crede inutile che la Commissione si fermi a discutere su tale argomento, non potendo essa provvedere i locali che occorrono; deve quindi limitarsi a constatare la insufficienza dei locali attuali.

LUCCHINI. Il collega Arcoletto ha rilevato, con la consueta arguzia, la parte più vulnerabile della sua proposta. Dichiarò però che essa non tende a far sì che la Commissione provveda all'insufficienza dei locali. Affermare l'inseparabilità dei due servizi del Casellario e della Statistica, questo è l'essenziale e questo entra nella competenza della Commissione. Il modo di provvedere a tale intento deve essere il compito dell'Amministrazione. E rispondendo al comm. Arena, deve confermare che veramente egli ebbe le maggiori prove di benevolenza da parte dei Capi dell'amministrazione, i quali procurarono, per quanto era da loro, di facilitarli il difficile compito che si è assunto. Fa però osservare che le due Divisioni cui accennava il comm. Arena erano già state allontanate dal Ministero prima dell'istituzione del Casellario.

Ad ogni modo è necessario provvedere ora al servizio statistico in locali contigui a quelli del Casellario, da cui dev'essere distinto, ma non mai separato; nello stesso tempo che a nessuno potrebbe cadere in mente di portare il Casellario fuori dai locali in cui ora è collocato, che sono certamente assai poveri e ristretti, ma dove ormai trovò il suo adattamento e di dove non potrebbe passare che a una sede definitiva più conveniente e confacente.

Quanto all'osservazione del Presidente, che è già stata nominata un'apposita Commissione con l'incarico di avvisare ai modi più opportuni per l'esecuzione del decreto che ordina il passaggio del servizio, fa osservare che tale Commissione ha un compito ben diverso, quello cioè di provvedere all'assetto organico dei due servizi, mentre qui si tratta, può dirsi, di essere o non essere, indipendentemente affatto dalla sistemazione interna dei servizi in questione. Non può dubitare un istante degli intendimenti del Ministro, ma crede che egli medesimo gradirà di conoscere il pensiero della Commissione in argomento.

PENSERINI. Constatato il pieno accordo tra il Presidente, il comm. Arena e l'on. Lucchini nel ritenere indispensabile il contatto immediato del nuovo ufficio di statistica con quello del Casellario, e ritenendo, inoltre, d'accordo con l'on. Lucchini, che il voler trasferire ad altra sede il Casellario è lo stesso che annullare tutto il lavoro fatto finora e incominciare daccapo, gli sembra non vi sia altra conclusione da prendere

che quella di disporre che qualche altra Divisione lasci i locali di questo palazzo per fare il posto necessario all'ufficio di statistica. Ha sentito dire qui che una proposta di questo genere non è di competenza della Commissione, ma non si può però disconoscere che è di competenza della logica.

ARENA. Fa notare all'on. Lucchini che, accennando all'impossibilità di trovare per ora i locali per l'ufficio di statistica, non faceva che rilevare una dolorosa necessità di fatto, non proponeva nessun rimedio; del resto è pur vero che la Statistica è stata finora lontana dal Ministero, senza che il servizio ne risentisse danno.

LUCCHINI. Si è appunto per gli inconvenienti e i gravi pregiudizi che questo distacco produceva che si è riconosciuta la necessità del trasferimento.

PRESIDENTE. Ripete che S. E. il Ministro è pienamente convinto che si debbano riunire i due servizi, ma è necessario dare il tempo che occorre a provvedere; d'altra parte non è possibile allontanare dal Ministero altre Divisioni, senza che ne derivino inconvenienti all'andamento del servizio. La questione va quindi studiata per risolverla convenientemente, e questo è appunto il compito della nuova Commissione.

MORTARA. Gli sembra che, se è stato affidato a tale Commissione l'incarico di studiare l'assetto definitivo dei due servizi, il provvedere ai locali faccia parte appunto dell'assetto definitivo; e fatta questa premessa, poichè non crede conveniente che si pregiudichi quello che la Commissione sarà per stabilire, propone la sospensiva.

LUCCHINI. Pare che il collega Mortara venga a dare al suo discorso un significato diverso da quello che è nel suo pensiero. Egli tiene a dichiarare che il punto essenziale è quello di affermare l'inseparabilità dei due servizi. Le conseguenze che ne derivano sono poi quelle che sono.

ARCOLEO. Faceva distinzione tra il concetto dell'inseparabilità dei due servizi e quello dell'ubicazione, riconoscendo che un voto sul primo era di competenza della Commissione, mentre



non lo era un voto sul secondo. Se non si vuol sospendere l'esecuzione del decreto, è pur necessario provvedere ai locali, ma di ciò non si deve preoccupare la Commissione, la quale tra le sue attribuzioni non ha quella di assegnare i locali agli uffici; mentre gli sembra molto utile appoggiare la proposta Lucchini per quanto concerne l'affermazione che i due servizi debbono necessariamente essere riuniti. E su questo punto crede concorde anche il collega Mortara.

**PRESIDENTE.** Fa osservare che sul concetto della necessità assoluta che i due servizi siano inseparabili non vi può essere nessuna discordanza, questo concetto formando il contenuto, anzi il presupposto, del decreto di trasferimento. Ciò posto, non credo sia necessario un voto della Commissione.

Anche per la serietà delle deliberazioni della Commissione, gli lo permettano i colleghi, gli sembra inopportuno presentare a S. E. il Guardasigilli un voto per affermare cosa che nessuno ha pensato di mettere in dubbio; e poichè sulle sue buone intenzioni di provvedere nemmeno si può aver dubbio, così, anche per questa considerazione, reputa inutile il voto presentato e prega l'onorevole amico e collega Lucchini di non insistervi.

**MORTARA.** È dolente di dover fare cosa non gradita all'amico Lucchini, ma insiste nella proposta di sospensiva, specialmente dopo le dichiarazioni del senatore Arcoleo.

Questi dichiara di limitarsi ad un voto astratto circa la necessaria inseparabilità dei due servizi, senza preoccuparsi delle difficoltà sorte per l'ubicazione di essi. L'on. Lucchini, d'altra parte, dichiara che sarebbe disastroso l'allontanamento del Casellario dai locali del Ministero. Il senatore Penserini aggiunge che trasferire il Casellario in locali diversi da quelli che occupa ora equivarrebbe ad annullare tutto il lavoro fatto e sarebbe come un tornar daccapo e, in omaggio alla logica, vuole il servizio statistico riunito a quello del Casellario. Se si vuole esser sinceri, dalle tre dichiarazioni insieme combinate risulta chiaramente che non si tratta più di presentare al Ministro un semplice voto astratto, ma di dirgli esplicitamente di insediare, senz'altro, la statistica nei locali del Ministero, e di dirglielo con carattere di urgenza. Certamente la pressione sarebbe autorevole, ma gli sembra che sfugga alla competenza della Commissione fare voti di questo genere.

Non è neppure persuaso dell'incompetenza, affermata dal collega Lucchini, dell'altra Commissione circa i provvedimenti sui locali necessari all'ufficio di statistica, mentre, ripete, gli sembra proprio che il provvedere all'insemediamento degli uffici faccia parte delle disposizioni riguardanti l'assetto definitivo. Conclude che un voto nei termini desiderati potrebbe sembrare quasi un'offesa al Ministro, come se si dubitasse della sua intenzione di provvedere, o potrebbe parere poco serio da parte della Commissione, dal momento che l'inseparabilità, come disse il Presidente, è il presupposto del decreto di trasferimento. Tuttavia potrebbe non opporsi, se il voto si limitasse ad affermare tale inseparabilità, colla dichiarazione esplicita di non preoccuparsi della questione dei locali, sulla quale provvederà l'altra Commissione. Crede però che l'on. Lucchini non voglia limitarsi a questo; e qualora col concetto espresso dal senatore Arcoleo fosse ammessa implicitamente la possibilità che l'ufficio del Casellario possa anche emigrare dal palazzo del Ministero, purchè vi si tenga unito il servizio statistico, in tal caso la proposta Arcoleo non sarebbe conforme alle vedute dell'onorevole Lucchini.

LUCCHINI. Ripete che sarebbe da desiderare che il Casellario rimanesse nei locali del Ministero, perchè il trasferimento porterebbe grave danno all'andamento del servizio, ma, dovendosi appigliare al minor male, bisognerebbe anche rassegnarsi a lasciarlo trasferire in altra sede, piuttosto che separarlo dall'ufficio di statistica.

PRESIDENTE. Dà lettura della proposta presentata dal senatore Penserini :

« La Commissione, riconoscendo la inseparabilità dei servizi del casellario giudiziale e della statistica giudiziaria e ritenuta l'urgenza di provvedervi prontamente, fa voti che il servizio della statistica venga subito collocato in locali attigui a quelli del Casellario ».

ARCOLEO. Perchè non si creda che la sua proposta sia stata respinta, mentre non fu messa ai voti, prega i colleghi di osservare che la proposta del senatore Penserini contiene appunto il voto che egli proponeva in forma astratta, senza accenno alla questione della difficoltà dei locali. Desidererebbe però che si modificasse la dizione: *locali attigui*.

LUCCHINI. Farebbe una modificazione alla proposta Pensellini, affermando l'inseparabilità dei servizi, ma omettendo di accennare alla necessità che essi debbano essere accolti nel palazzo del Ministero, sostituendo le parole seguenti: che i due servizi, in qualunque luogo collocati, siano fra di loro in immediato contatto.

MORTARA. Desidererebbe maggiore chiarezza. Tutti sanno che il servizio del Casellario è già situato nei locali del Ministero con gravi sacrifici finanziari, e sanno pure che non vi è nessuna ragione per disporre il trasferimento altrove, almeno finora nessuno vi aveva pensato. Ciò posto, la proposta, anche con la modificazione apportatavi dal collega Lucchini, non gli sembra accettabile, perchè lascerebbe il dubbio che questa Commissione avesse considerato, senza matura ponderazione, la possibilità del trasferimento del Casellario in altra sede, e senza preoccuparsi delle ingenti spese fatte, il che non è. Insiste quindi nella sua proposta di sospensiva e prega il Presidente di metterla ai voti.

PRESIDENTE. Mette ai voti la proposta di sospensiva del commissario Mortara.

La sospensiva è approvata con 8 voti. Fatta la controprova, risulta che i voti contrari sono 3, essendo 11 i votanti.

PRESIDENTE. Invita il comm. Azzolini a proseguire nella lettura della relazione *Sui discorsi inaugurali per gli anni 1903-1907 — Parte penale.*

AZZOLINI. Riprende la lettura della relazione.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della lettura alla seduta prossima.

Si toglie la seduta alle ore 12.

---

## Seduta del 22 dicembre 1908

---

### Presidenza di S. E. QUARTA.

Sono presenti i commissari: Arcoleo, Arena, Azzolini, Bacarani, Doria, Mortara, Ostermann, Penserini, Tami, e i segretari: Aschieri e Dallari.

La seduta incomincia alle ore 10, con la lettura del verbale della seduta precedente.

DORIA. Desidera fare una dichiarazione, essendogli sfuggita l'osservazione fatta nella seduta precedente dal commissario Lucchini circa il ritardo nella pubblicazione delle statistiche.

Tiene pertanto a far presente che la statistica delle carceri e dei riformatorii è stata distribuita ieri stesso, coi dati del 1907; la Direzione generale delle carceri è quindi al corrente e in piena regola.

PENSERINI. Fa plauso al commissario Doria ed all'Amministrazione da lui diretta, per la sollecitudine di cui ha dato prova.

Il Presidente vi si associa anche a nome di tutta la Commissione.

Messo ai voti, il verbale è approvato.

Il commissario Azzolini, su invito del Presidente, continua la lettura della sua relazione, la quale occupa tutta intera la seduta.

La seduta è levata alle ore 12.

---

## Seduta del 23 dicembre 1908

---

### Presidenza di S. E. QUARTA.

Sono presenti i commissari: Arena, Azzolini, Baccarani, Cocucci, Doria, Lucchini, Penserini, Sandrelli, Tami e i segretari: Aschieri e Dallari.

La seduta incomincia alle ore 10.

PRESIDENTE. Fa dar lettura del verbale della precedente seduta.

Messo ai voti, il verbale è approvato.

PRESIDENTE. Apre la discussione sulla relazione del commendatore Azzolini.

PENSERINI. Quando il relatore esprimeva il voto che le relazioni pervenissero al Ministero della giustizia non più tardi del 1° semestre, diceva cosa esattissima. Ma allora non era stato ancora presentato il progetto di legge sulle *ferie giudiziarie*, che si trova ora innanzi al Senato, il quale modifica l'anno giudiziario, ripristinando l'antica consuetudine di inaugurarlo il 4 novembre. Occorre quindi che il relatore, con una *nota*, coordini il suo dire alle disposizioni di quel progetto, magari dichiarando che l'invio della relazione abbia luogo entro il semestre dalla pronuncia del discorso.

AZZOLINI. Consente con l'on. Penserini, sebbene, trovandosi innanzi ad un semplice progetto di legge, reputi opportuno lasciare per ora la sua proposta quale essa è, salvo coordinarla nell'esecuzione al ricordato progetto, quando sarà divenuto legge. Ebbe bensì occasione di fare cenno dei rapporti, quali erano in antico, fra la chiusura del periodo feriale e la inaugurazione del nuovo anno giudiziario, ma la collocazione della sua osservazione in una nota, mostra già che

egli intendeva fare soltanto un'avvertenza di carattere storico, e là appunto si ricorda che il discorso inaugurale si faceva in novembre. Del progetto di legge sulle ferie non ha parlato nella sua relazione perchè non ne conosce le disposizioni. Siccome però, per quanto ha sentito dire, sembra che con esso si vorrebbe creare un anno statistico diverso dal solare, non sarebbe forse inopportuno che la Commissione si pronunciasse al riguardo. L'ordinamento vigente nel 1859 faceva distinzione nella relazione annuale dei Capi del P. M., tra la parte statistica e la parte riguardante il modo col quale era stata amministrata la giustizia nel corso dell'anno.

PRESIDENTE. Il collega Azzolini osserva che, trattandosi di modificare l'anno statistico, col costituirne uno distinto, come quello finanziario, scolastico, ecc., sarebbe bene che la Commissione se ne interessasse ed esprimesse il suo avviso. Egli però ritiene che convenga aspettare che sia approvata la legge, per vedere quali ne saranno i precisi termini, e allora si provvederà di conformità. In Francia, dove, prima che venisse abolito il discorso inaugurale, vigeva un sistema somigliante a quello che ora presso di noi si propone, non si intese mai la necessità di fare un anno *statistico* distinto dal *solare*. L'adozione di questa novità potrebbe esser causa di non lievi difficoltà ed inconvenienti.

LUCCHINI. Egli è relatore dell'Ufficio centrale del Senato per il progetto di legge sulle ferie giudiziarie, e poichè questo progetto è stato alquanto modificato dal detto Ufficio e ancora non sono intervenuti gli accordi col Ministro per l'accettazione degli emendamenti, non può dire se la disposizione a cui si è accennato rimarrà ferma o no. Quello che è assolutamente da escludersi è che si adotti un anno statistico diverso dal solare. Sarebbe una novità strana e senza scopo. Egli è stato, e lo ricordano certamente i membri anziani della Commissione, l'iniziatore dei *Prospetti sommari*, allegati ai Discorsi inaugurali. Cominciò, come privato, a tracciare prospetti con cui raccoglieva notizie che venivano illustrate nella sua Rivista e, quindi, nominato membro di questa Commissione, ebbe l'onore di vedere accolta la sua idea, di allegare addirittura dei prospetti ai Discorsi. Anche allora le pubblicazioni ufficiali uscivano con molto ritardo e ad epoche non periodiche, e così,

raccogliendo, sia pur sommariamente, i dati che occorre-  
vano ai discorsi, si suppliva in qualche modo alla mancanza di  
quelle pubblicazioni. Ma questi prospetti sono incompleti perchè  
riguardano undici mesi, deficienti quindi e in contrasto quasi  
sempre con le pubblicazioni analitiche.

Egli dunque, pur essendone stato il promotore, non avrebbe  
difficoltà a domandarne la soppressione, come una superfeta-  
zione e una causa anche di errore di giudizio sull'indole delle  
relazioni inaugurali, perchè si dà loro un prevalente carattere  
statistico nello stretto senso della parola, che, secondo l'ar-  
ticolo 150 dell'Ordinamento giudiziario, non dovrebbero avere.  
Lo scopo di questi discorsi è di far conoscere l'andamento della  
giustizia nel distretto, non già in base a una rassegna di nude  
e più o meno aride cifre, bensì a un'esposizione concreta, per  
quanto riasuntiva, di fatti, di atti e di provvedimenti che il  
Capo dell'ufficio è in grado di esporre e di vagliare. Donde  
la superfetazione e il pericolo di disorientamento dei pro-  
spetti. Ma si aboliscano o no questi prospetti sommari, e ciò  
si vedrà dopo approvata la legge sulle ferie, quello che assolu-  
tamente si può affermare fin da ora è che, anche portata  
l'inaugurazione dell'anno giudiziario ai primi di novembre,  
non vi è ragione di apportare alcuna innovazione nell'annua-  
lità statistica.

PENSERINI. Non crede di commettere una indiscrezione ri-  
ferendo qui l'impressione da lui riportata da un colloquio che  
ebbe ieri l'altro col Ministro su questo argomento. Crede che  
il Ministro sia ben lontano dall'idea di modificare l'annata sta-  
tistica, poichè è suo pensiero che nei discorsi inaugurali la  
parte statistica sia quella dell'anno solare precedente. E dacchè  
ha la parola, osserva al relatore, il quale ha ricordato il si-  
stema vigente nel 1859, quando si doveva dar conto degli abusi  
che si fossero verificati nell'annata circa l'amministrazione della  
giustizia, che quel sistema fu frettolosamente modificato nel 1865  
in seguito ad uno scandalo avvenuto nel tribunale di Mace-  
rata, dove il Procuratore del Re, nel suo discorso, si era per-  
messo di criticare acerbamente l'opera del Presidente, sicchè  
questi si vide costretto a levare la seduta, lasciando in asso  
l'oratore. E allora si venne al sistema di trattare di questi even-  
tuali abusi in Camera di Consiglio.

**AZZOLINI.** Ripete che la sua osservazione ha soltanto un valore storico e in quanto emerge da essa che anche allora la parte statistica era separata dalla relazione inaugurale propriamente detta.

**DORIA.** A pag. 18 della relazione si lamenta che nei Discorsi inaugurali si riscontrino poche notizie sulla carcerazione preventiva. Lo studio di questo argomento, quello cioè di vedere per quanto tempo i detenuti sostino nelle carceri prima della sentenza, fu fatto dall'Amministrazione carceraria. E esso ha dato nel quadriennio 1904-1907 risultati poco dissimili da quelli degli anni antecedenti, sebbene si riscontri una diminuzione nelle eccessive indebite soste.

Nelle carceri sono tuttavia sempre più di 2000 gli individui che attendono per 6 mesi il giudizio, più di 1000 coloro che lo aspettano un anno; oltre 500 quelli i quali non lo hanno che dopo un triennio; mentre vi sono taluni che fanno nelle prigioni soste prolungate fino oltre i 4 anni.

A pag. 66 si legge che i Reggenti le Procure generali di Modena e Macerata lamentano che ai minorenni condannati sia fatta espriare la pena nel carcere giudiziario, anzichè nelle case di correzione. Questa deficienza di luoghi di pena adatti per minorenni esiste realmente, ma a giorni verrà aperta a Forlì, una nuova casa di correzione colla quale questa deficienza verrà colmata, e i posti saranno più che sufficienti per tutti i delinquenti minorenni fino a 18 anni, rimanendone anzi disponibili 50 circa.

Quanto al negare, come fanno i Procuratori generali di Brescia e di Catanzaro, che i minorenni migliorino nelle case di correzione, è da opporre che nessun fatto si cita a dimostrare questa opinione. Devesi però notare che nel nuovo regolamento saranno adottate norme diverse per tali stabilimenti.

Alcuni altri Procuratori generali hanno fatto voto che cessi lo sconcio - precisa parola - di fare espriare la pena ai minorenni insieme agli adulti. Nei carceri ordinari i minorenni sono sempre separati dagli adulti. È una norma sull'osservanza della quale è portata l'attivissima ed incessante vigilanza dell'Amministrazione centrale a mezzo degli Ispettori.

Le osservazioni dei Procuratori generali devono riferirsi quindi a qualche caso isolato. Dove invece si trova questa promiscuità è purtroppo nei carceri mandamentali, nei quali si hanno al più due camere, una per i maschi e una per le femmine, sicchè



necessariamente i giovani devono restare cogli adulti. Egli non ha esitato a proporre al Ministro Guardasigilli di passare le carceri mandamentali alla dipendenza dei Pretori, perchè i Sindaci non se ne curavano e l'Amministrazione carceraria era impotente a provvedere agli abusi e alle deficienze che si verificavano sotto tutti gli aspetti. Gli ispettori andavano a visitare queste carceri, davano istruzioni e dettavano norme, prescrizioni ecc., ma appena erano partiti, gli abusi e gli inconvenienti si rinnovavano.

A pag. 63 si fa una confusione tra *case di correzione e riformatori*.

Le prime sono veri e propri stabilimenti penali, i quali non si differenziano dagli altri se non per una mitigazione dei castighi e per l'obbligo dell'istruzione e del mestiere. Non nega che per i riformatori si possa fare di più, ma è già molto quello che si è fatto.

Non sa poi se sia il relatore, oppure qualche Procuratore generale, il quale abbia osservato che il regolamento carcerario è lontano dall'aver avuto una piena applicazione. Se si è voluto dire che le pene non si scontano come vorrebbe il Codice penale, si è detta una verità, ma la colpa, se mai, è dell'essersi attuato il Codice senza aver prima preparato il sistema penitenziario in conformità alle sue disposizioni.

Gli art. 11 e 423 del Regolamento, in quanto consentono l'ammissione, anche nelle case di correzione, di condannati fra i 18 e 21 anni, non sembra siano in contraddizione col Codice penale; ma in ogni modo le disposizioni provvedono in un senso progressivo e benefico.

Si cita frequentemente, e anche da alcuni Procuratori generali, l'istituto di Elmira, come un istituto tipo di casa di correzione; ma non si avverte che in esso si rinchiodono condannati dai 16 ai 30 anni e che quindi esso è un istituto *sui generis*, il quale non ha niente a che fare con le nostre case di correzione.

La relazione del suo venerato maestro sen. Beltrani-Scalia, ricordata a pagina 68, è rimasta purtroppo senza effetto da 17 anni.

Relativamente alla legge sulla condanna condizionale, la quale prescrive che i minori di 14 anni durante il procedimento siano collocati in un istituto di educazione e di correzione, informa che l'art. 2 del Regolamento sui Riformatori prevede il

caso, e le notizie specifiche su questi minorenni saranno date nelle future statistiche. Vi sono alcuni Procuratori del Re che chiedono, anche telegraficamente, dove possono collocare i detti minorenni e l'Amministrazione indica sempre un riformatorio governativo, perchè quelli privati non li prendono volentieri. Ci vorrebbero stabilimenti *ad hoc*, perchè gli attuali, che sono soltanto 9, ma presto saranno 14, non bastano e non basteranno. I milioni che si spenderebbero a costruirli, ci sarebbero restituiti sotto forma di risparmio di spesa per la chiusura di altri stabilimenti penali per gli adulti.

Quanto al disegno di legge sull'infanzia abbandonata, egli si preoccupa della disposizione per cui le autorità possono sostituirsi a chi esercita la patria potestà per domandare il ricovero dei minorenni. Si può esser certi che poveranno le richieste a migliaia e si dovrà invariabilmente rispondere che non vi è modo di provvedere, creando nuove e maggiori disillusioni.

Il Ministro Guardasigilli, nella sua ultima circolare, raccomanda l'opera del *Patronato*. Informa che l'art. 60 del Regolamento sui Riformatori crea una Commissione di vigilanza, che è l'autorità tutoria pel sindacato morale degli Istituti. Questa Commissione è composta del Sindaco, del Presidente del Tribunale, del Direttore scolastico e di due persone nominate dal Ministero.

L'art. 61 poi provvede all'opera del patronato, ma è inutile che ripeta qui quanto ha detto più volte e cioè che queste Società non funzionano per inerzia, come non rispondono al loro ufficio — nel modo che sarebbe desiderabile — le Commissioni visitatrici, le quali potrebbero fare tanto bene, ma non si vedono quasi mai negli stabilimenti penali.

Gli è poi riuscita alquanto oscura la frase « legittimazione del provvedimento coercitivo » che si legge a pag. 75, perchè i provvedimenti con cui si rinchiudono i minorenni sono o le *sentenze* o le *ordinanze* di ricovero e non sa come questi provvedimenti debbano essere legittimati.

Quanto poi alla separazione dei minorenni per ragioni dell'età, della provenienza e della causa del ricovero, deve dire che questa separazione si fa già, prescrivendosi che quelli della età tale siano rinchiusi nel tal posto, quelli della tal altra età nel tal altro, e così via; quelli per l'art. 114 della legge di P. S. in un luogo, quelli per il 122 del Codice civile in un altro e in un altro, infine, quelli degli art. 53 e 54 del Codice penale.

A pag. 76 della relazione si accenna ad una riforma del sistema delle pene e dei modi della loro espiatione. Non ha altro da dire se non che il nuovo regolamento generale è in corso di ultimazione e se ne vedranno tra non molto gli effetti benefici.

Infine, a pag. 77 si riferiscono le opinioni espresse da alcuni Procuratori generali sulla imperfezione del sistema penitenziario. Ma ormai non si tratta più di mettere il regolamento in armonia perfetta col Codice penale, richiedendosi dalla generalità ben altre riforme che dal Codice si allontanano.

LUCCHINI. A proposito di un'osservazione fatta dal collega Doria, deve prendere la parola per un fatto quasi personale. Egli ha osservato e lamentato che il Codice penale sia stato fatto prima della riforma penitenziaria. Ma, in caso, l'apunto che si potrebbe fare sarebbe questo: di avere applicato il Codice penale prima della riforma penitenziaria. A questo riguardo ricorda che egli fece ogni sforzo perchè si seguisse l'esempio dell'Olanda, che rimandò l'applicazione del suo Codice penale a 5 anni dopo la promulgazione.

In Italia, forse, non si sarebbe potuto attendere tanto, ma l'attesa di un paio d'anni non sarebbe stata eccessiva. E ciò tanto più che allora vi erano dei fondi, circa 13 milioni, che si potevano destinare alla riforma penitenziaria. Non discute se si sia ben fatto a cominciare l'attuazione della riforma dagli stabilimenti per l'ergastolo, e non piuttosto da quelli per le pene più brevi, che forse avrebbero meritato la preferenza; ma se oggi dobbiamo ancora lamentare l'insufficienza e la non rispondenza dei nostri carceri al sistema penale, non è certamente al Codice che se ne può far risalire la colpa.

A tempo debito egli non mancò di prendere anche i necessari accordi col Direttore generale delle carceri d'allora, sen. Beltrani-Scalla, ed ha coscienza di aver fatto quanto poteva perchè l'inconveniente non avvenisse o, quanto meno, avvenisse in proporzioni più ristrette.

Detto ciò, passa a qualche osservazione sui rilievi che sono stati fatti da alcuni P. G. sul Casellario, e comincia da quel Procuratore generale che mostra di confondere la legge giuridica colla riforma amministrativa. La legge ricevette immediata esecuzione per la parte giuridica dell'istituto e fu soltanto per la parte concernente la riforma amministrativa che si procedette per gradi. Si meraviglia poi di quanto avrebbe detto il Procuro-

ratore generale di Venezia, che cioè per il ritardo nella compilazione dei cartellini egli avrebbe date istruzioni per accertare con altri mezzi l'esistenza di eventuali procedure giudiziarie a carico di giudicabili. La cosa sarebbe enorme ed illegale, perchè ora non si possono fare ricerche se non per mezzo del Casellario. Ora se c'è, purtroppo, l'inconveniente dei ritardi nella compilazione dei cartellini, quel Procuratore generale non ha altro mezzo, per avere pronte le informazioni che gli occorrono sui giudicabili, che quello di far sparire questi ritardi, perchè allora egli farà il suo dovere, facendo che la legge abbia piena osservanza. Il cartellino si deve compilare entro 8 giorni e, se si facesse entro questo termine, non sorgerebbero gli inconvenienti che si denunciano. Dunque si faccia osservare il regolamento.

Vede accennato il provvedimento del *domicilio coatto* come precedente *giudiziario* da annotarsi nel cartellino. Ora la qualifica è impropria, perchè è giudiziario soltanto ciò che emana dalla giustizia, ma poi questi provvedimenti si segnano già nel cartellino, non come atti emanati, ma come stato in cui trovansi i delinquenti al momento in cui commisero il reato, e quindi non come *precedente*.

Accenna, appena di volo, a quel Procuratore generale che trova inutile il Casellario, poichè non si meraviglia che vi siano persone le quali non si rendono conto dell'importanza di istituti che non conoscono.

Il relatore si duole di non aver trovato cenno, nei discorsi inaugurali, a questioni riguardanti il Casellario. Veramente in quei discorsi non potevano entrare che questioni concernenti la parte giuridica, e qualcuna di tali questioni, essendosi presentata anche in Cassazione, poteva dare occasione a osservazioni nei discorsi dei Procuratori generali; ma per la parte amministrativa nulla vi si poteva dire, perchè i Procuratori generali sono obbligati a fare relazioni semestrali sull'andamento amministrativo del servizio, che vengono inviate all'Ufficio del Casellario centrale e che dall'esame che ne è stato fatto sono risultate interessantissime.

Da ultimo il collega Azzolini, con parole assai benevole per l'opera che egli ha dato all'istituzione del Casellario, e delle quali lo ringrazia, accenna a incertezze nell'applicazione del regolamento, che spera si sieno oramai dissipate, e a relazioni da farsi a questa Commissione sull'andamento del servizio.

Veramente ora relazioni alla Commissione su questo servizio non ve ne sono, pur avendosi quelle semestrali di carattere interno, alle quali ha accennato or ora, e che servono per l'ufficio. Questo però, anche prevenendo il desiderio della Commissione, sarà ben lieto di fare conoscere ad essa come funzioni il servizio; ma, rispondendo all'osservazione del relatore, una cosa fin da ora può attestare, ed è, che non vi furono incertezze nell'applicazione del regolamento. Il quale si attuò come fu approvato, ed è rimasto intatto, avendo resistito, in ogni anche minima disposizione, alla prova dell'esperienza. Non fu modificato nemmeno in una virgola e, se si pensa alla materia delicata, involuta e minuta a cui esso provvede, bisogna convenire che questa prova è ben soddisfacente.

Qualche variazione si ebbe nelle *Istruzioni*, essendosi avvertita la necessità di precisarne meglio qualcuna, di coordinarne altre e anche di modificarne taluna; ma ora si è ottenuto, anche in questa parte, la stabilità, tantochè si potrà oggi o domani distribuire un volume che porta, a così dire, il testo unico di tutte le disposizioni, legislative, regolamentari e amministrative sulla materia.

AZZOLINI. Se egli avesse dovuto esaminare anche i discorsi inaugurali di quest'anno, forse molte delle cose dette avrebbe potuto eliminare, ma egli le doveva registrare per debito di relatore, e, come ha ripetutamente avvertito nella sua relazione, riconosce che spesso esse hanno soltanto oramai un valore storico, perchè si doveva colmare un'ampia lacuna! Ciò premesso, risponderà brevemente, perchè ha già detto nella relazione come abbia ritenuto opportuno di non indugiarsi su argomenti sui quali di recente fu ampiamente riferito alla Commissione e viene ad alcune delle osservazioni dell'on. Lucchini. Quanto alle incertezze di cui ha parlato circa il Casellario centrale, è superfluo che egli dichiari che in questa parte riferiva il pensiero dei Procuratori generali, perchè personalmente, come tutti i colleghi, egli è compreso di ammirazione per l'opera dell'on. Lucchini, la cui guida rassicura pienamente tutti coloro che sanno con quanta abnegazione egli dedichi buona parte della sua laboriosissima giornata a questo Ufficio del Casellario. E anche la collocazione dei pochi rilievi, che egli ha raccolto e messi in nota, fa capire al lettore che il

relatore li segnala come singolarità, senza attribuire ad essi molta importanza.

Ricorda che le relazioni sul funzionamento dei Casellari locali si facevano per questa Commissione, e su di esse fu riferito fino a pochi anni fa, fino cioè al giorno in cui l'istituzione del Casellario centrale fece intendere l'opportunità di sospendere ogni ulteriore comunicazione a questa Commissione. Da allora anzi egli è solito di mandare all'Ufficio del Casellario centrale le relazioni che tuttora vengono alla Segreteria della Commissione, perchè non ne fu disposta l'abolizione o la modificazione.

Al comm. Doria dichiara che cercherà di emendare in qualche parte la forma della sua relazione, se in taluni punti è riuscita oscura; ma, quanto al merito delle osservazioni, gli sembra quasi superfluo dichiarare che non assume nessuna responsabilità per gli apprezzamenti fatti dai Procuratori generali che si reso scrupolo di raccogliere ed esporre sia pure succintamente, ma esattamente. Può darsi che nella farragine del lavoro — furono 125 i discorsi che dovette esaminare — sia incorso in qualche inesattezza, ma, anche per riscontri posteriori, che ha dovuto fare, crede di potere, entro i dovuti limiti, affermare l'esatto riferimento delle osservazioni.

Per quanto riguarda le osservazioni sue personali, dichiara subito che non ha fatto la confusione che gli addebita il collega comm. Doria, di scambiare le case di correzione coi riformatori, ma appunto perchè si chiamano *case di correzione* si è meravigliato di sentire ora che sono uguali alle case di pena, nè si duole di avere provocata questa dichiarazione!

Rispetto alla breccia aperta dal regolamento carcerario nel Codice penale, circa l'ammissione nelle case di correzione dei condannati da 18 a 21 anni, egli l'ha rilevata e la loda, essendo pienamente d'accordo col comm. Doria. Ed è con lui anche d'accordo per ciò che riguarda l'apprezzamento sugli istituti stranieri, avendo già notato nella sua relazione, e con frase non equivoca, la leggerezza con cui si fanno queste citazioni di istituti e di testi stranieri — citazioni queste ultime quasi sempre di seconda mano — senza rendersi esatto conto della natura degli istituti di cui si glorificano i risultati.

Così per il Riformatorio di Elmira dove — egli l'aveva notato — si rinchiodono delinquenti dai 16 ai 30 anni sono per

lo meno fuori di posto tutti gli inni che gli si innalzano, considerandolo come istituto per la correzione dei minorenni.

Del progetto di legge sull'infanzia abbandonata, che ora è avanti alla Camera dei Deputati, ricorda che, avendone già fatto cenno nelle Comunicazioni del Comitato permanente nella sessione del luglio 1907 (1), fece allora segnalazioni analoghe a quelle ora fatte dal comm. Doria e che il testo dell'attuale sua relazione conferma succintamente, perchè non credette fosse quello il luogo più opportuno per rilevare i difetti che, a suo remissivo avviso, quel progetto di legge contiene.

Egli non ha messa in dubbio, né riconosciuta la necessità di fare distinzione delle varie categorie dei giovanetti nei riformatori, e da essa ha preso argomento per affermarne la necessità anche nelle case di pena; onde dubita di essere stato frainteso, perchè non accennò a legittimazione di provvedimenti, sì bene a legittimazione del ricovero coattivo. Insomma ha voluto ricordare che, quando è ordinato il ricovero sia nei riformatori, sia nelle case di correzione, esso è provocato da un fatto, che, comunque si voglia considerare, ha, almeno nella sua esteriorità, un aspetto delittuoso, ed è necessario un provvedimento ed un provvedimento dell'autorità che legittimi il ricovero.

Questo senso dovevano avere le sue parole che son parse tanto di colore oscuro. Ma egli conclude col riconoscere che in sostanza è più d'accordo col comm. Doria di quanto non sembri o di quanto la forma della sua relazione non faccia apparire.

DORIA. Ringrazia il comm. Azzolini di queste dichiarazioni, le quali dissipano ogni dubbio, che qualche parola del relatore aveva ingenerato in lui, che egli avesse voluto censurare in alcune parti l'amministrazione carceraria. Aggiunge soltanto poche parole.

Il regolamento del 1891 sulle case di correzione differenzia queste dagli altri stabilimenti penali soltanto, come già disse, per una mitigazione delle pene disciplinari, e per l'istruzione elementare. Ora egli fa presente che si tratta bensì di giovanetti, ma che hanno commesso delitti gravi, e non credette conveniente introdurre maggiori facilitazioni nello scomputo

---

(1) *Atti della Commissione*, sessione del luglio 1907, pag. 111 e segg.

delle pene, dopo avere, coll'istruzione e col lavoro, assicurato ai giovani rinchiusi (come egli ha fatto, e come non faceva il regolamento del Beltrani-Scalia, che trattava le case di correzione in tutto e per tutto come penitenziari comuni) il guadagnarsi onestamente un pane all'uscita dalla casa. In questa parte il nostro ordinamento si uniforma a quello che si fa all'estero, e anzi, per quanto riguarda i minorenni, il regolamento italiano è oggetto di ammirazione da parte dei governi esteri che continuamente lo ricercano e lo consultano.

In quanto alla facoltà di rinchiodere nei riformatori i minorenni processati, giusta la disposizione contenuta nella legge sulla condanna condizionale, ripete che solo alcuni Procuratori generali fanno richiesta anche telegraficamente, del luogo dove rinchioderli, e che sempre si indicano riformatori governativi e non privati, perchè questi ultimi, come già disse, non li accettano volentieri. Può assicurare che alla data di oggi nessuna richiesta è rimasta insoddisfatta.

E' pienamente d'accordo col sen. Lucchini per quanto riguarda l'applicazione del Codice penale. Ricorda, anzi, a proposito dell'osservazione fatta da lui, circa gli accordi presi col sen. Beltrani-Scalia, che questi in quell'occasione fece uno studio per valutare la spesa che avrebbe importata una completa riforma carceraria e come ne venisse fuori la enorme cifra di 70 milioni! Egli, nel limite del possibile, ha fatto del suo meglio per apprestare sempre nuove carceri cellulari e presentemente ne sono in corso di costruzione a Brescia, a Sondrio, a Ferrara, a Caltanissetta, a Catania, a Fermo e a Napoli.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione e invita il relatore a leggere le sue conclusioni.

AZZOLINI. La 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup>, che riguardano i discorsi inaugurali e i prospetti annessivi, restano sospese fino all'approvazione del progetto di legge sulle ferie giudiziarie.

Legge la 4<sup>a</sup>, concernente l'invito a fare la relazione sugli insuccessi istruttori, dal Comitato permanente affidata al senatore Lucchini.

LUCCHINI. Non è abituato a mancare alle promesse, e può mostrare come il lavoro fosse anche avviato e largamente; ma per la insufficienza delle notizie e per la vetustà di molte



di esse, si è trovato sempre nella impossibilità di mettere insieme dati che offrirono un qualche costrutto.

Si pazienti ancora, in modo che le nostre statistiche si mettano in carreggiata, e allora, con dati recenti quali può utilmente ricavare dal Casellario, potrà stendere la relazione che prende impegno di presentare appena gli sarà possibile.

AZZOLINI. Legge la 5<sup>a</sup> proposta, sui giurati e sulla compilazione delle liste.

Messa ai voti, è approvata.

Infine è approvata la proposta di uno speciale studio statistico sulla delinquenza dei minorenni in Italia.

PRESIDENTE. Invita il comm. Baccarani a leggere la relazione sul *Contenzioso erariale negli anni 1898-1903*.

BACCARANI. Prima di leggere la relazione desidera fornire verbalmente alla Commissione alcuni chiarimenti.

La relazione che egli presenta è assolutamente nuova, ed essendo anche nuovo il relatore, deve essere giudicata con molta indulgenza, per le inevitabili deficienze che essa presenta, deficienze attribuibili eziandio alla ristrettezza del tempo in cui si dovette imbastirla, come può attestare il Presidente, sicchè ben può qualificarsi un embrione che non ha avuto campo di svilupparsi.

Le notizie sono state ricavate da una scheda, che si metterà in allegato, insieme alle circolari, alle istruzioni che la riguardano e ai prospetti statistici, la stampa dei quali non è ancora compiuta. Mostra alcuni esemplari della scheda, informando sul modo con cui, nella successione del tempo, vengono riportate sulla scheda stessa le notizie sull'esito del giudizio e come quelle dei successivi stadi del giudizio medesimo sono raccolte per mezzo di altre schede che si uniscono a quella di 1<sup>a</sup> istanza. Sarebbe stato desiderabile poter adottare una sola scheda che contenesse anche le notizie degli stadi di appello e di cassazione, ma la quasi impossibilità di vincere le molte difficoltà che presentava questo sistema, dimostrò più accettabile l'altro ora in uso. Per mezzo di questo possiamo vedere l'andamento delle cause dal libello introduttivo del giudizio fino alla sentenza

definitiva, e possiamo così vedere, p. es., dove la vittoria in primo grado sia seguita da una sconfitta in appello o viceversa. Però questo primo saggio, che egli presenta, non mostra tutto il profitto che si può ricavare dallo schedario erariale e una lacuna specialmente potrà essere colmata in seguito con la distinzione tra le cause a difesa diretta e quelle a difesa delegata. Se questa distinzione si fosse fatta, avremmo trovato per quest'ultima delle percentuali di cause vinte assai più basse, le quali, pertanto, agiscono nel senso di deprimere la percentuale complessiva delle vittorie. Questa distinzione si ha invece nelle relazioni annuali dell'Avvocato generale, dalle quali appunto risulta questo miglior successo delle cause trattate a difesa diretta.

Premesse queste avvertenze, incomincia la lettura della relazione (1).

PRESIDENTE. Fa sospendere la lettura, stante l'ora tarda, e ne rimanda il seguito a domani.

La seduta è tolta alle 12.

---

(1) Veggasi la Relazione a pag. 457.

---

## Seduta del 24 dicembre 1908

---

### Presidenza di S. E. QUARTA.

Sono presenti i commissari: Arena, Azzolini, Baccarani, Cocucci, Doria, Lucchini, Penserini, Sandrelli, Tami e i segretari: Aschieri e Licci (1).

La seduta incomincia alle ore 10.

PRESIDENTE. Invita il segretario Aschieri a leggere il processo verbale della precedente seduta.

Si dà lettura del verbale.

LUCCHINI. Domanda la parola non per voler rettificare in qualche punto il verbale, ma per una dichiarazione in occasione del verbale stesso.

Nella relazione del comm. Azzolini è riferita l'opinione poco favorevole manifestata dal Procuratore generale di Ancona circa la pratica utilità del Casellario. Ha voluto leggere le osservazioni di quel Procuratore generale, che si trovano nel discorso per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 1905, e che si riferisce quindi all'annata 1904, cioè a un periodo anteriore all'istituzione del Casellario centrale.

Crede necessario rilevare questa circostanza, perchè non abbia a rimanere un'erronea impressione sull'andamento del nuovo istituto, mentre non v'è alcuno che possa mettere in dubbio i grandi vantaggi che ne conseguono. Ma aggiunge ancora che dalla lettura del discorso suddetto si è convinto che le osservazioni sono il frutto della confusione che quel Procuratore generale ha fatto tra il *certificato* e la *dichiarazione* con la quale, a richiesta delle Autorità competenti, si dà notizia di alcune pronuncie che non debbono essere segnate nel

---

(1) L'avv. Licci, della Direzione generale della Statistica, supplì il segretario avv. Dallari, assente per ragioni di famiglia.

certificato. E l'aver citato una sentenza della Corte di cassazione circa l'applicazione della legge sui Conciliatori, per la quale sono stabilite incapacità a esercitare tali funzioni, anche in seguito a semplici decisioni di proscioglimento, conferma che l'oratore ha confuso fra loro i due documenti. La sentenza suddetta, in causa Randi, disponeva che il proscioglimento in seguito a remissione non può iscriversi nel certificato, ma non già nella dichiarazione.

PRESIDENTE. Ricorda di aver parlato di due casi analoghi in un suo discorso inaugurale del 1903. Si trattava di due ricorsi in cassazione in materia elettorale. Spiega come il relatore non ne abbia fatta menzione, perchè egli ne ha trattato nella parte che concerne la giustizia civile, e la relazione del comm. Azzolini è limitata alla parte penale dei discorsi inaugurali.

Del resto crede che l'osservazione del Procuratore Generale di Ancona trovi una qualche giustificazione nel fatto, che all'inizio della istituzione del Casellario sorsero realmente dubbi ed incertezze nell'applicazione delle norme che lo regolano.

Invita il comm. Baccarani a proseguire nella lettura della sua relazione.

BACCARANI. Legge il seguito della relazione *Sul contenzioso erariale negli anni 1898-1903.*

PRESIDENTE. A nome anche dei colleghi, esprime un voto di plauso al comm. Baccarani per la sua relazione, e al cavalier Aschieri, di cui il Relatore ha voluto ricordare l'efficace cooperazione.

PENSERINI. Anche da parte sua ringrazia il cav. Aschieri dell'aiuto che gli ha dato nella raccolta delle notizie statistiche per la sua relazione sulle procedure di fallimento.

PRESIDENTE. Domanda al relatore Baccarani, se non creda opportuno che si estenda l'indagine anche al contenzioso amministrativo, e se l'Avvocatura erariale abbia i dati occorrenti.

BACCARANI. Informa che, siccome non in tutte le controversie attinenti al contenzioso amministrativo viene richiesto il patrocinio dell'Avvocatura erariale, così i dati che l'Ufficio possiede non sono completi, essendo limitati alle sole cause nelle quali interviene l'Avvocatura erariale.

LUCCHINI. Si unisce al Presidente nel plauso da lui rivolto al relatore per la coscienziosa relazione presentata. Circa la prima conclusione, proposta dal relatore, esprime il suo voto favorevole e l'augurio che la raccolta dei dati possa in seguito esser fatta nel modo più completo ed esatto.

Quanto alla seconda proposta, di estendere cioè l'istituzione della scheda a tutte le cause civili, non se ne dissimula le difficoltà, ma crede si possa trovar modo di superarle. E, come rilevava il relatore, crede sia questo il momento di provvedere, col passaggio della statistica giudiziaria al Ministero di grazia e giustizia dovendosi procedere a una revisione generale di tutto il sistema di raccolta dei dati statistici. Quanto all'organo che dovrebbe fare gli studi al riguardo, si può per ora precinderne, limitandosi a formulare un voto che affermi la necessità di introdurre il sistema della scheda anche per la raccolta dei dati statistici nelle cause civili.

SANDRELLI. E' lieto di aggiungere le sue parole a quelle dell'on. Lucchini e del Presidente per encomiare la pregevolissima relazione del collega Baccarani, il quale ha raccolto per la prima volta un prezioso materiale statistico. E un'altra ragione di plauso c'è anche pel fatto che fu il collega Baccarani medesimo che ideò, ed istituì la scheda pel contenzioso erariale.

Domanda poi qualche schiarimento circa alcune notizie contenute nei prospetti a pag. 21 e 24 della Relazione: a pagina 21 circa le cause concernenti Amministrazioni *non specificate* e a pag. 24 circa la classificazione delle cause per valore *indeterminato* separatamente da quelle per valore *ignoto*.

BACCARANI. Ringrazia anzitutto il Presidente ed i colleghi delle benevole parole a lui dirette, e risponde al collega Sandrelli che le anomalie, da lui giustamente rilevate, sono dovute all'essere mancato il tempo di controllare e rettificare dati statistici: così il trovarsi mentovate delle cause con-

cernenti Amministrazioni *non specificate* dipende dal non essere state le cause medesime debitamente classificate, da chi fece lo spoglio delle schede, secondo l'Amministrazione la quale vi era interessata, vuoi perchè l'oggetto del giudizio non era ben determinato, vuoi perchè rifletteva punti di diritto comune, senza alcuna attinenza alle materie speciali sulle quali le singole Amministrazioni svolgono la loro azione, sicchè egli non credette necessario distinguerle e classificarle sotto questo punto di vista. Però, essendo bene conoscere il numero totale delle cause riflettenti le singole pubbliche Amministrazioni, ha disposto perchè anche queste cause di oggetto non specificato siano classificate per Ministeri, e quindi nella edizione definitiva della sua relazione anch'esse verranno collocate al debito posto.

Altrettanto ripete quanto alle cause di valore indeterminato, separate da quelle di valore ignoto: anche rispetto a queste provvederà perchè siano regolarizzate le notizie.

SANDRELLI. Circa la proposta fatta dal Presidente di estendere l'indagine anche all'opera dell'Avvocatura erariale pel contenzioso amministrativo, che si svolge avanti alle Giunte provinciali amministrative e avanti alla IV e alla V Sezione del Consiglio di Stato, pur non opponendosi alla proposta stessa, ha qualche dubbio sulla praticità di tali ricerche.

Per quanto si riferisce ai procedimenti di competenza delle Giunte provinciali amministrative, scarsa è l'azione dell'Avvocatura erariale. Il maggior contingente di ricorsi è dato dalle controversie pel mantenimento degli indigenti e degli inabili al lavoro, ma anche in questi casi di rado interviene il patrocinio dell'Avvocatura; generalmente le Intendenze di finanza mandano i loro Segretari a sostenere la difesa della amministrazione. Un maggior contingente si ha avanti la IV e la V Sezione; ma anche in questa sede alcune Amministrazioni non si servono dell'opera dell'Avvocatura. Per esempio, il Ministero dell'Interno provvede da sè, tranne per quanto riguarda le carceri e la pubblica sicurezza. Per lo più trattasi di argomenti concernenti la pubblica beneficenza, il rimborso di spese di spedalità, i concentramenti e le trasformazioni di Opere pie; ed in riguardo a queste controversie il Ministero suole, quasi sempre, presentare al Consiglio di Stato

una relazione scritta, senza ricorrere al patrocinio dell'Avvocatura erariale. Riassumendo, dichiara di non opporsi alla proposta, ma ha creduto opportuno di avvertire che, a suo avviso, l'indagine avrà molte lacune.

**PRESIDENTE.** Dalle dichiarazioni del collega Sandrelli è in lotto a ritenere anche più opportuna la sua proposta. Colle notizie complementari da lui richieste, si saprà l'esito delle cause trattate col patrocinio dell'Avvocatura erariale e si potrà fare il confronto coi dati che si potranno raccogliere sull'esito delle controversie nelle quali il Ministero ha provveduto alla difesa all'infuori dell'opera dell'Avvocatura.

**BACCARANI.** Prega la Commissione di tener nota che, oltre la lacuna rilevata dal Presidente, ve ne sono altre due relative ad elementi che fanno parte del contenzioso erariale, i quali sfuggono completamente alla nostra indagine. Una concerne il contenzioso ferroviario, che è trattato, come si sa, da un ufficio speciale istituito presso la Direzione generale delle ferrovie: ivi, per quanto è a sua notizia, il servizio procede con molta regolarità e anche la statistica è tenuta con ordine e cura esemplari, tanto che non mancano neppure dei diagrammi sul movimento delle controversie; crede quindi che la Commissione potrebbe chiedere alla Direzione generale suddetta la comunicazione dei dati statistici raccolti dal suo Ufficio legale, convinto, com'è, che se ne potrebbero ricavare certamente degli elementi di studio molto utili.

L'altra lacuna riguarda il contenzioso erariale della Colonia Eritrea. Sul proposito informa la Commissione che nel giugno scorso è stato istituito nella Colonia un ufficio speciale di Avvocatura, collegato all'Avvocatura erariale generale, e l'ordinamento giudiziario della Colonia ha attribuito alla cognizione della Corte d'appello di Roma gli appelli contro le sentenze proferite dai giudici coloniali. Trattasi per ora di 6 o 7 cause deferite alla Corte, ma è da prevedere che ne aumenterà il numero, senza contare che non tutte le cause decise in Colonia saranno portate in appello: isonde anche questo elemento crede non debba esser trascurato in una più completa indagine sulla materia.

Rivolge da ultimo una preghiera alla Commissione, nel senso che, quando in progresso di tempo decida doversi fare

una seconda relazione sul contenzioso erariale, ad evitare le incertezze della prima indagine, voglia dare incarico al Comitato permanente di predisporre il piano delle ricerche.

PRESIDENTE. Mette ai voti le proposte del relatore con le quali si fa voto che l'Avvocatura generale erariale continui le ricerche di ordine statistico sul contenzioso erariale, per mezzo della scheda istituita nel 1898, curandone sempre più la redazione e che si studi l'applicazione della scheda singolare al contenzioso ordinario nonchè le altre proposte presentate da lui e dal collega Baccarani circa l'estensione dell'indagine statistica al contenzioso amministrativo, a quello ferroviario e a quello della Colonia Eritrea.

Le proposte sono tutte approvate dalla Commissione.

PRESIDENTE. In occasione delle feste natalizie dovendo assentarsi qualcuno dei Commissari, rimanda al 30 corrente la ripresa dei lavori per l'esaurimento dell'ordine del giorno.

Si toglie la seduta alle ore 12.

---



## Seduta del 30 dicembre 1908

---

### Presidenza di S. E. QUARTA.

Sono presenti i Commissari: Arena, Azzolini, Baccarani, Cocucci, De' Negri, Doria, Mortara, Perla, Sandrelli, Tami; e i segretari: Aschieri e Licci.

Si apre la seduta alle ore 10.

PRESIDENTE. Invita uno dei segretari a leggere il verbale della precedente seduta, che è poi approvato senza alcuna osservazione.

Comunica una lettera di S. E. il senatore Penserini, che lo avverte di non potere intervenire alla seduta trovandosi indisposto a Firenze.

Prega il comm. De' Negri di riferire *Sulla condanna condizionale negli anni 1905-1907.*

Si dà lettura di questa relazione (1).

PRESIDENTE. Dopo aver ringraziato il Relatore per le gentili parole rivoltegli, osserva che nella Relazione è rilevata la diminuzione del numero dei ricorsi in appello come conseguenza del nuovo istituto della condanna condizionale, ma non si è accennato anche alla diminuzione dei ricorsi in cassazione dovuta alla medesima causa. Crede che sarebbe opportuno completare in questo senso la giusta osservazione del Relatore al riguardo.

---

(1) Veggasi la Relazione a pag. 565.

MORTARA. A conferma di quanto è stato detto dal Presidente osserva che il fatto rilevato della diminuzione nel numero delle sentenze appellate, per effetto dell'istituto della condanna condizionale, deve necessariamente avverarsi in maggiore proporzione nei ricorsi in cassazione, imperocchè è noto che talora si ricorre in appello anche al solo intento di ottenere l'applicazione della condanna condizionale, che non era stata concessa in prima istanza, mentre questo motivo di ricorso non può averi in cassazione.

Fa anche un'altra osservazione sui dati statistici. A pag. 18 della Relazione sono esposte le percentuali dei condannati condizionalmente in rapporto a quelli ai quali poteva applicarsi il nuovo istituto; però non è esplicitamente dichiarato se, nel fare il calcolo, si sia fatta la deduzione dal numero dei condannati di quel 10% di cui a pag. 17 è giustamente accennata la necessità della eliminazione; desidererebbe quindi essere rassicurato, per la dovuta precisione statistica, che le proporzioni sono state calcolate nel modo accennato nella stessa relazione.

DE' NEGRI. Assicura che non si è ommesso di fare la deduzione del 10% dal totale dei condannati, e nella revisione delle bozze chiarirà meglio questo punto, affinché ogni dubbio sia eliminato.

MORTARA. Circa un'osservazione del Relatore sull'esiguo numero delle condanne condizionali pronunziate dalle Preture urbane di Roma e di Napoli (veggasi a pag. 11 della Relazione) fa presente che in generale i difensori degli imputati non mancano di domandare l'applicazione del beneficio, e se esso, nelle dette città, viene concesso meno frequentemente, crede che ciò trovi spiegazione in considerazioni di ordine diverso da quello enunciato nella Relazione, e, precisamente, nelle condizioni della delinquenza, che non sono le stesse nelle varie località, e nella diversa perversità dei delinquenti, secondo i diversi strati sociali a cui essi appartengono. Nelle grandi agglomerazioni di popolazione si riscontra una specie di delinquenza che si potrebbe dire professionale e che secondo le diverse regioni ha denominazioni diverse: *teppa* a Roma, *camorra* a Napoli, *mafia* in Sicilia, *barabbismo* in Piemonte, ecc., e quindi è naturale che in tali località non si largheggi nel concedere la condanna condizionale, cioè un trattamento meno severo, dal quale quelle pericolose categorie di delinquenti rice-

verebbero incoraggiamento a mal fare. Crede possa spiegarsi così il fatto statistico rilevato dal Relatore.

E passa ad un'altra osservazione circa la difficoltà di accertare il sod sfacimento di talune delle condizioni prevedute dalla legge nella concessione del beneficio.

Non contesta, come è accennato a pag. 7 e 8 della relazione, che sia realmente difficile conoscere se il condannato condizionalmente abbia adempito agli obblighi impostogli. Su questo punto, quando si dovesse discutere *de lege condenda*, avrebbe parecchie osservazioni da fare; ma, trattandosi di una relazione sui risultati statistici, i quali necessariamente si riferiscono all'applicazione fatta finora della legge, non bisogna uscire da questo campo, rimettendo a miglior tempo e ad altra sede la discussione delle riforme eventuali.

La legge si limita a prescrivere alcuni obblighi al condannato al quale fu concessa la sospensione dell'esecuzione della condanna, come, per esempio, il risarcimento del danno; ora, se intervengano accordi tra condannato e parte lesa, quando anche con essi quegli riesca a sottrarsi all'adempimento dell'obbligo impostogli, lo spirito della legge, che è di clemenza e non di severità, non è violato e non gli sembra sia il caso di fare ulteriori indagini in proposito, per accertare statisticamente se e in quanti casi l'inadempimento della condizione ebbe per conseguenza la decadenza dal beneficio.

È pienamente d'accordo col Relatore nel ritenere che sarebbe prematuro voler giudicare dei risultati della nuova legge, essendo assai breve il tempo dacchè è entrata in vigore, e non essendo ancora compiuto il periodo di cinque anni che la legge assegna come massimo limite di prova per la buona condotta.

Essendosi nella relazione accennato alla concessione di grazie sovrane condizionali, rivolge al Presidente della Commissione, che è anche Presidente del Comitato, nonchè all'ufficio di Segreteria della Commissione stessa, la domanda se non si creda opportuno raccogliere qualche notizia sull'istituto della grazia sovrana. Egli crede interessante un'indagine sul funzionamento di tale istituto e, pur non volendo anticipare apprezzamenti sull'argomento, non nasconde che gli sembra si largheggi un po' troppo coi delinquenti, sì che per non pochi di essi, tra condanne condizionali e grazie sovrane (anche lasciando fuori le amnistie che possono avere carattere politico) sembra quasi divenuta una burletta l'esecuzione delle

condanne penali. E' d'avviso che non si esca dai limiti della competenza della Commissione raccogliendo elementi per uno studio di tal genere: come si sono presentate Relazioni sugli istituti complementari della giustizia penale, così potrà farsene una anche per la grazia sovrana, che è uno di tali istituti. Non ricorda che si sia altre volte riferito su questo argomento (almeno da parecchi anni non ha inteso trattarne) e si potrebbe riferirne in una prossima sessione, disponendo che l'indagine comprenda i dati di un quinquennio, o anche di un decennio, come il Comitato crederà più opportuno.

PRESIDENTE. Ricorda che pel passato si è già fatto qualche indagine in proposito, ma non ha difficoltà di prendere in considerazione il desiderio espresso dal collega Mortara.

MORTARA. Un'altra idea sottopone al giudizio del Presidente della Commissione, idea suggeritagli dalla Relazione Azzolini sui discorsi dei Procuratori generali. Queste Relazioni periodiche, nonostante l'acume e la diligenza dei relatori, si può dire si rassomiglino tutte, e non può non accadere così, ove si consideri che, in generale, i discorsi inaugurali, quando non siano come quelli dell'illustre Presidente, sono in massima parte monotoni ritornelli di luoghi comuni, di divagazioni inutili, di considerazioni che sono sempre le stesse, e che non si può certo dire abbiano fecondato in modo utile l'opera legislativa. È d'avviso che, stando così le cose, si potrebbe introdurre una opportuna riforma nell'ordine degli studi della Commissione.

Si potrebbe abolire la Relazione collettiva su tutta la materia esposta nei discorsi e suddividere questa nei varii argomenti trattati, dedicando a ciascuno uno studio speciale, così come già si fa per alcuni di essi, quali la condanna condizionale, i fallimenti, il gratuito patrocinio, ecc. Al punto in cui si è giunti di specializzare di giorno in giorno sempre più le ricerche, i cui risultati sono poi presentati alla Commissione, quella Relazione complessiva di tutto quanto concerne l'amministrazione della giustizia gli sembra abbia una forma anacronistica, oramai oltrepassata.

Questa raccomandazione veramente avrebbe dovuto esser fatta quando fu discussa la Relazione Azzolini; ma, pur non avendola fatta allora, l'accennò privatamente al Relatore, il quale l'accolse favorevolmente.

PRESIDENTE. Ringrazia il collega Mortara di queste osservazioni pregevolissime che ha presentato alla Commissione, e delle cortesi parole a lui rivolte.

Circa la specializzazione delle Relazioni crede riuscirebbe anche più proficuo cominciarla dagli stessi discorsi dei Procuratori generali, invitandoli a portare di volta in volta la loro attenzione su determinati rami di servizio e a riferirne nei loro discorsi inaugurali, affinchè i Relatori vi potessero attingere le informazioni necessarie per le diverse Relazioni speciali che presenterebbero poi alla Commissione.

Il Comitato, in ogni modo, terrà conto del nuovo indirizzo proposto per i lavori della Commissione.

E riprendendo a parlare della Relazione sulla condanna condizionale, fa lode al relatore di non avere, come è d'uso, terminato il suo lavoro con un voto da sottoporre alla Commissione, perchè il breve tempo dacchè è in vigore la legge, non consente di parlare con sicurezza dei risultati della sua applicazione e si deve almeno attendere che sia trascorso il quinquennio della prova.

È d'avviso però che la Commissione potrebbe esprimere se non proprio un voto, una raccomandazione.

Non può tacere che nell'esame dei processi, che deve fare per dovere d'ufficio, ebbe frequentemente occasione di rilevare l'inconveniente, cui ha accennato il collega Mortara, che cioè il beneficio della condanna condizionale fu talora concesso a imputati che ne erano immeritevoli.

Sarebbe forse opportuno che venisse fatta raccomandazione alla Magistratura di procedere, pur usando con larghezza della facoltà che la nuova legge le attribuisce, colla massima prudenza e ponderazione, studiando con scrupolosa diligenza i singoli casi, e non limitandosi ad un giudizio puramente obiettivo del reato, ma facendo un accurato esame delle condizioni soggettive del giudicabile.

DE' NEGRI. Benchè gl'inconvenienti ai quali ha accennato l'illustre Presidente non abbiano, per ora, come è ovvio, alcuna documentazione statistica, la quale, forse, potrà aversi sol quando, con precisa cognizione di causa, si potrà ragionare degli effetti dell'applicazione della nuova legge e discutere più esaurientemente sul numero delle *revoche* del beneficio, tuttavia non ha alcuna difficoltà di ammettere l'esistenza

degl' inconvenienti denunciati, anche perchè essi si sono presentati pure in altri paesi nel primo periodo di applicazione della legge. Ricorda che nel Belgio non pochi erano coloro che ricadevano nel delitto dopo una condanna condizionale, sicchè il Ministro della Giustizia ebbe a preoccuparsene e, come fu già accennato nella Relazione, inviò nel 1901 alle Autorità giudiziarie una circolare con cui richiamava la loro attenzione sull'uso prudente che esse dovevano fare dell'istituto della condanna condizionale, secondo il concetto della legge. Si associa pertanto alla proposta del Presidente, specialmente allo scopo che non godano il beneficio quelle classi di delinquenti alle quali ha accennato il collega Mortara.

PRESIDENTE. Mette ai voti la sua proposta.

È approvata.

AZZOLINI. Nota che è stata segnalata nella Relazione una certa tendenza nei Magistrati ad accordare con minor frequenza la sospensione dell'esecuzione della condanna ai condannati di età inferiore ai 18 anni, e tale tendenza risulterebbe comprovata dal fatto che il numero di tali minorenni per i quali si dovette dar corso all'esecuzione della condanna è venuto di anno in anno aumentando. Gli sembra che il fenomeno meriti di esser notato e studiato con scrupolosa diligenza, perchè parrebbe che anche i minorenni di età inferiore ai 18 anni restino indifferenti al trattamento speciale della nuova legge, mentre su di essa si erano fondate molte speranze specialmente per l'emenda di questi delinquenti minorenni.

Osserva inoltre che nella Relazione si accenna molto sommariamente alle specie dei reati per i quali fu sospesa più frequentemente l'esecuzione della condanna, ma non vi è inserito nessun prospetto che contenga tali notizie in modo più particolareggiato, e sarebbe, a suo avviso, utile completare in questo senso la Relazione.

DE' NEGRI. Le tabelle che contengono particolareggiate notizie anche sui reati saranno pubblicate in allegato alla Relazione.

MORTARA. Crede che l'osservazione fatta dal collega Azolini, circa l'applicazione della condanna condizionale ai minorenni, abbia una grande importanza sociale e accenna ai buoni risultati che si ottengono nell'educare i ragazzi quando questi sono tenuti in un ambiente anche moralmente sano, e alla necessità di istituti di profilassi sociale per la gioventù, specialmente per i figli del popolo, mentre è noto in quali ambienti vivano, per esempio, gli *scugnizzi* a Napoli, i giovanetti della *mala vita* qui in Roma, che sono continuamente avvelenati dall'esempio del vizio e del delitto.

Ripete quel che ebbe già a dire poco fa, che cioè per queste categorie di delinquenti, lungi dall'essere salutare la sospensione della esecuzione della condanna, è quasi di incoraggiamento al malfare, perchè li lascia ancora nell'ambiente viziato in cui vivono.

PERLA. Dopo aver ricordato che in questa sessione da alcuni colleghi si è proposto di estendere gli studi e le indagini statistiche ad argomenti che finora non sono stati presi in esame, incoraggiato da questi esempi domanda se si sia fatto qualche studio sulla delinquenza militare e, in caso negativo, se non sia utile farlo e presentarne i risultati in una prossima sessione.

Le statistiche penali danno notizia dei delitti preveduti in leggi speciali, ma non di quelli puniti da Codici speciali, come è quello militare, e perciò non si ha notizia di parecchi reati comuni commessi da militari. Ad esempio, è frequente fra i militari la *prevaricazione*, che, pur essendo reato comune, sfugge alle indagini statistiche. Aggiunge che nelle sentenze dei Tribunali militari si applica con frequenza la discriminante del vizio di mente e, anche per questa parte, sarebbe interessante avere ragguagli statistici, colmando una lacuna che è nelle nostre statistiche. A tal uopo esprime il voto che il Comitato avvisi ai mezzi opportuni per soddisfare, se possibile, il suo desiderio.

DE' NEGRI. Informa la Commissione che fino all'anno 1884 nei volumi di statistica penale sono pubblicate anche notizie sulla giustizia penale militare, le quali venivano comunicate di anno in anno dal Ministero della Guerra alla Direzione generale della Statistica; ma poi, e precisamente da quando fu nomi-

nato Avvocato generale militare il conte Gloria, quel Ministero si mostrò timoroso della pubblicità dei reati commessi da militari, come se i giudizi penali militari, non fossero pubblici, al pari dei giudizi ordinari, e non fornì più, come pel passato, le notizie relative ad essi.

Crede però che una corrente di idee più moderne passi ora anche per quel Ministero, e infatti recentemente sono stati forniti alcuni dati sull'argomento, che, peraltro, essendo ancora insufficienti a dare un'adeguata notizia della delinquenza militare non si è creduto opportuno di prenderli in esame.

ASCHIERI. Domanda il permesso di aggiungere poche parole a quanto ha esposto il Direttore generale della statistica, comm. De' Negri. Dopo l'istituzione del Casellario giudiziale centrale è venuta a mancare ogni ragione di reluttanza da parte del Ministero della Guerra a fornire dati statistici sulla delinquenza dei militari, perchè, come è noto, la legge sul casellario giudiziale impone l'obbligo della compilazione del cartellino, anche per le giurisdizioni speciali e quindi il Ministero della giustizia è in possesso di tutti gli elementi per completare le statistiche giudiziarie penali colle notizie, ora mancanti, dei giudizi dei Tribunali territoriali militari. Ciò spiega come, appunto dal 1906, il Ministero della guerra abbia ripreso l'invio di tabelle statistiche sulla delinquenza militare, delle quali non si è tenuto conto finora, non tanto per la ragione indicata dal Direttore generale della Statistica, quanto perchè dai cartellini del casellario centrale si potranno ricavare i dati opportuni con uniformità di metodo per tutti i delinquenti. Non è da dubitare che l'ufficio del Casellario centrale, si varrà di tutti gli elementi statistici che sono a sua disposizione, e quindi anche di quelli concernenti la delinquenza nell'esercito,

PERLA. Ringrazia di questi chiarimenti, e vorrebbe che fossero raccolte e pubblicate anche notizie sulle grazie concesse a militari, benchè dubiti che sia possibile avere i dati dal Ministero della Giustizia, perchè per i decreti di grazia concernenti militari non è richiesta la firma del Ministro Guardasigilli.

PRESIDENTE. Non crede che vi sia difficoltà ad avere le notizie dalle Amministrazioni della Guerra e della Marina, i cui Ministri debbono firmare i rispettivi decreti di grazia. E ag-



giunge che in tutti i casi poi ci sarebbe un'altra fonte sicura, quella dei cartellini del Casellario penale.

Innanzi di chiudere i lavori di questa sessione, gli è gradito di proporre, e crede non gli mancherà il suffragio unanime della Commissione, un voto di plauso al Direttore generale della Statistica, alla cui dipendenza è stato per tanti anni l'ufficio della statistica giudiziaria, per le benemeritenze acquistate nella sapiente direzione di quell'importante ramo di servizio, e ai cavalieri avv. Aschieri e Licci per l'opera da essi prestata nella compilazione delle statistiche giudiziarie e nella preparazione dei lavori per la Commissione.

*(Approvazioni generali).*

DE' NEGRI. In nome proprio e dei suoi valenti collaboratori, ringrazia vivamente l'illustre Presidente delle benevole parole pronunziate, e ringrazia pure tutti gli egregi colleghi che vi assentirono. Questa dimostrazione di simpatia gli è cara, perchè ha la coscienza di avere contribuito, per quanto era in suo potere, a conservare alle statistiche giudiziarie italiane la buona riputazione acquistata, e se oggi con rammarico ha dovuto separarsi da esse, crede di poter esprimere un solo augurio ed è che l'ufficio della statistica giudiziaria, al quale per ventisei anni ha dedicato le sue cure e l'opera sua, possa sotto la nuova direzione rendersi sempre più utile alla pubblica Amministrazione, dando i maggiori frutti che da esso si possono attendere.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la sessione.

La seduta è levata alle ore 12.

---




## PARTE II

---

### RELAZIONI ED ALLEGATI

---



**Comunicazioni fatte**  
**alla Commissione per la Statistica giudiziaria e notarile**  
**dal Comitato permanente**

-----  
**RELATORE: AZZOLINI.**  
-----

Anche questa volta molto tempo ci separa dall'ultima nostra sessione (5-16 luglio 1907) e forse mai si ebbe intervallo tanto lungo; ma non gioverebbe ricercare ora tutte le circostanze che prima fecero rinviare, poi indussero alla rinuncia, tanto della seconda sessione ordinaria dell'anno 1907, quanto della prima sessione ordinaria, che per quest'anno doveva essere convocata nel mese di giugno u. s.

Rinnoviamo il voto vivissimo, per le considerazioni altre volte esposte, che simili interruzioni non si rinnovino e che questa sessione segni la ripresa attiva e continuata dei lavori della nostra Commissione.

Ed ora eccoci a rendere conto, come di consueto, dei cambiamenti avvenuti nella nostra Commissione e di quanto avvenne dopo l'ultima sessione.

**Composizione della Commissione.**

Il rinvio della seconda sessione ordinaria dello scorso anno 1907 non aveva fatto abbandonare la speranza, che essa potesse essere convocata nei primi mesi di quest'anno e perciò fu ritardata la prescritta rinnovazione annuale della nostra Commissione. Ma, allorchè si riconobbe che neppure avrebbe potuto convocarsi in tempo utile la prima sessione ordinaria di quest'anno, S. E. il Guardasigilli, on. Orlando, con suo decreto del 1° luglio 1907, registrato nel successivo giorno 15 alla Corte dei Conti, (*Bollettino Ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti* — 31 luglio 1908, N. 31, pag. 477), dispense la conferma per il quadriennio 1908-1911 dei Commissari elettivi:

BELTRANI-SCALIA comm. MARTINO, Senatore del Regno;

MORTARA comm. LUDOVICO, Avvocato generale presso la Corte di Cassazione di Roma;

QUARTA S. E. ORONZO, Procuratore generale presso la Corte di Cassazione di Roma, Senatore del Regno;

SANDRELLI comm. CARLO, Consigliere di Stato.

Successivamente cessò di fare parte della nostra Commissione il comm. avv. EMMANUELE MOLFINO, che ad essa apparteneva di diritto come Direttore generale del Fondo per il Culto (R. Decreto 7 ottobre 1900, N. 350, art. 7) e che a sua domanda, per ragione di età e per anzianità di servizio, ottenne con R. Decreto del 17 ottobre 1907 il meritato riposo (*Bollettino Ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti* — 6 novembre 1907, N. 45, pag. 484).

Da ultimo poi, ed in conseguenza della promozione ad Ispettore Superiore nel Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti del comm. ALFREDO FARACE, che per oltre dieci anni prestò l'opera sua fra i segretari di questa Commissione (R. Decreto 7 ottobre 1900, N. 360, art. 8, capov.), fu provveduto alla sua sostituzione col Decreto ministeriale del 3 dicembre 1908, che nominò in sua vece l'avv. GIOVANNI DALLARI, Segretario nel Ministero di Grazia e Giustizia.

#### Presidenza della Commissione.

Ma frattanto il Senatore BELTRANI-SCALIA, il quale con Decreto ministeriale del 31 marzo 1904 era stato chiamato alla presidenza di questa Commissione, aveva rassegnate al Ministro Guardasigilli le sue dimissioni da tale ufficio ed insistette per esserne esonerato, avendo trasferita fuori di Roma per molti mesi dell'anno la sua residenza.

Perciò con Decreto ministeriale del 28 luglio 1908 quelle dimissioni furono accettate e fu nominato presidente di questa Commissione S. E. ORONZO QUARTA, Procuratore generale presso la Corte di Cassazione di Roma, Senatore del Regno (*Bollettino Ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti* — 7 agosto 1908, n. 32, pag. 489).

#### Publicazione delle deliberazioni della Commissione nella sessione del luglio 1907.

Con la desiderata sollecitudine furono pubblicate nel *Bollettino Ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti*

del 31 luglio 1907, N. 31, pag. 332, i voti e le deliberazioni di questa Commissione nell'ultima sua sessione, tenuta dal giorno 5 al giorno 16 di quel mese.

**Relazione sui lavori della Commissione nella sessione del luglio 1908, presentata dal Presidente al Ministro Guardasigilli.**

Prima di lasciare il suo ufficio di presidente di questa Commissione, il Senatore Beltrani-Scalia volle obbedire alle prescrizioni del nostro ordinamento presentando a S. E. il Ministro Guardasigilli la consueta relazione dei lavori compiuti dalla Commissione nell'ultima sessione da lui presieduta. Ma già i voti e le principali deliberazioni erano state segnalate a S. E. il Guardasigilli ed ora daremo conto di quanto, per l'adempimento di esse e di altre precedenti, rimase affidato alle cure del Comitato permanente.

**Trasferimento dei servizi della statistica giudiziaria e notarile al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.**

Prima di inoltrarci in questa abituale esposizione dell'opera del Comitato permanente, riteniamo doveroso di dare notizia dell'importante provvedimento col quale, sulla proposta del Ministro Guardasigilli di concerto col Ministro per l'Agricoltura, l'Industria e il Commercio, il servizio della statistica giudiziaria e notarile è stato restituito al Ministero di Grazia e Giustizia, che già lo aveva avuto sino all'anno 1880. Fu in quell'anno che « l'incarico di procedere « alla riunione ed allo spoglio dei dati statistici trasmessi « dagli uffici giudiziari e alla loro pubblicazione, venne attribuito alla Direzione generale della Statistica presso il « Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio » e tale passaggio è ricordato anche nella relazione ministeriale (1), che accompagnò il R. Decreto 20 aprile 1882, N. 742, col quale fu disposto definitivamente il riordinamento della statistica giudiziaria civile e penale, disciplinando quel servizio presso la Direzione Generale della Statistica (art. 1, 2 e 3) ed istituendo all'uopo questa nostra Commissione, cui furono in pari tempo affidate molte altre importanti attribuzioni permanenti (art. 2, 4 e 10).

---

(1) *Bollettino Ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti* — 26 aprile 1882, N. 17, pag. 201-207.

Il nuovo provvedimento preso con R. Decreto 4 settembre 1908, N. 597, pubblicato nel *Bollettino Ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia* del 7 novembre successivo (N. 45, pag. 653), e che presentiamo insieme a queste comunicazioni (*Allegato I*), nota che « in seguito alla istituzione del Casellario Centrale nel Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti « si è reso necessario attribuire a questo la compilazione della « statistica giudiziaria e notarile per avere un più attivo, immediato ed efficace scambio di rapporti tra tale servizio ed « il Ministero ».

Ciò fu in certa guisa preveduto nelle discussioni di questa Commissione, allorchè fu sottoposto al suo esame lo schema delle — *Disposizioni per l'attuazione della legge di riforma del casellario giudiziale* (1) — e dell'incremento che questo ufficio va prendendo, e degli utili servizi, che già rende all'amministrazione della giustizia sotto l'autorevole impulso e l'assidua vigilanza del nostro illustre collega Senatore Lucchini, il quale dalla sua istituzione non lo ha abbandonato, se ne ha documento nelle recenti circolari ministeriali sulla compilazione dei cartellini (2) e sull'applicazione della legge penale (3).

Secondo il ricordato Decreto Reale questo trasferimento del servizio statistico dovrà avere effetto non oltre il 1° gennaio 1909, restando affidato alla Direzione Generale della Statistica di portare a compimento e di pubblicare le statistiche giudiziarie civili e penali per le quali già sono state fatte le richieste della stampa (art. 2) ed in pari tempo (art. 3) è autorizzato il Ministro di Grazia e Giustizia a dare tutte le disposizioni necessarie per la attuazione e per coordinare col detto R. Decreto l'altro R. Decreto 7 ottobre 1900, N. 350, che raccolse in testo unico le disposizioni sulla statistica giudiziaria e notarile.

\* \* \*

Nell'attesa della pubblicazione di questo nuovo ordinamento, e del quale perciò si aveva soltanto incerta notizia, la Direzione generale della Statistica si diede premura di ri-

(1) *Atti della Commissione*. — Sessione del febbraio 1902 - pag. 32 e seg.

(2) Circolare 26 novembre 1902 — (N. 2130, Divis. V — N. 1633 Reg. Circolari) — concernente la compilazione dei cartellini del Casellario Centrale. — *Bollettino Ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia* — 5 dicembre 1908, N. 49, pag. 714.

(3) Circolare 27 novembre 1908 — (N. 2139, Divis. V — N. 1632 Reg. Circolari) — concernente l'applicazione della legge penale (*Ivi*). — *Bollettino Ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia* — 5 Dicembre 1908, N. 49, pag. 714.



chiamare l'attenzione del Ministero di Grazia e Giustizia, mettendosi a sua disposizione, circa la necessità di provvedere in tempo alla preparazione ed alla distribuzione dei prospetti tanto per raccogliere le notizie statistiche del prossimo anno 1909, quanto per la compilazione dei prospetti statistici sommari da unire ai discorsi inaugurali dei Procuratori generali per il prossimo anno giuridico.

Così anche il Comitato permanente ritenne di dovere occuparsi dell'annunciato provvedimento, senza più oltre aspettare la pubblicazione, e ciò anche perchè la risposta, data alla Direzione generale della Statistica, non parve abbastanza esplicita ed accennava a probabili modificazioni dei ricordati prospetti sommari.

Una rappresentanza del Comitato permanente, composta del Presidente della Commissione, del Direttore Generale della Statistica e del Commissario Segretario permanente, sollecitò quindi ed ottenne una udienza presso S. E. il Guardasigilli, cui fece presente la necessità di assicurare la continuità del servizio statistico e come potesse la Commissione essere ad ogni momento convocata, ove fosse da richiedere il suo avviso sulle modificazioni da introdurre nell'attuale sistema di raccogliere le notizie della statistica giudiziaria e notarile.

Ne ebbe risposta rassicurante e pochi giorni dopo la pubblicazione del ricordato decreto reale fu istituita con decreto ministeriale dell'11 novembre 1908 una « Commissione « con l'incarico di elaborare e proporre i provvedimenti necessari per dare definitivo assetto al servizio del Casellario « Centrale e per sistemare nel Ministero di Grazia e Giustizia « e dei Culti il servizio della statistica giudiziaria e notarile, « coordinandovi le disposizioni concernenti questo servizio « e gli altri servizi del Ministero ».

Di questa Commissione, presieduta da S. E. il Sotto-Segretario di Stato per il Ministero di Grazia e Giustizia (onorevole Pozzo) fanno parte il Presidente di questa Commissione, S. E. Quarta, l'on. Lucchini e i due Direttori generali del Ministero di Grazia e Giustizia (comm. Cocucci e commendator Arena) e sono in essa chiamati con voto consultivo il Capo del personale del Ministero di Grazia e Giustizia e della Magistratura (comm. Susca) ed il Commissario con funzioni di Segretario permanente presso la Commissione della Statistica giudiziaria e notarile (comm. Azzolini).

**Esecuzione delle deliberazioni  
prese nella sessione dal 5 al 16 luglio 1907.**

Oltre la pubblicazione dei voti e delle deliberazioni prese dalla Commissione nella sua ultima sessione e la presentazione della relazione presidenziale su tutto il lavoro compiuto, giusta quanto fu sopra accennato, si provvede anche, senza aspettare la compilazione di questa relazione, affinchè secondo il voto della Commissione fosse richiamata l'attenzione di S. E. il Guardasigilli su ciascuna delle deliberazioni suaccennate, esaurendosi così per talune di esse il compito del Comitato permanente, perchè non fu proposto, nè avevasi da provocare alcuno speciale provvedimento che ad esso o all'ufficio di Segreteria dovesse essere affidato, come quando fu deliberato di segnalare l'aumento della delinquenza o l'arretrato permanente presso la Corte di Cassazione in Palermo.

Alcuno dei voti della Commissione già aveva trovato esaudimento, come quello circa la deficienza degli alunni giudiziari, cui fu provveduto con la legge del 18 luglio 1907, N. 512, così quanto fu segnalato dal Procuratore Generale presso la Corte d'appello in Roma, sui metodi scorretti, seguiti da alcuni patrocinanti nelle controversie pertinenti alla legge circa gli infortuni degli operai sul lavoro, ci fu avvertito che già aveva dato argomento e studio per proposte di modificazione alla legge. Ma poi non si ebbero altre comunicazioni, sebbene sia noto, che anche di tali inconvenienti, già prima e da altri segnalati, sia stato tenuto conto nel disegno di legge, che ora è discusso dalla Camera dei Deputati (1).

L'uso della citazione diretta e della citazione direttissima e talune altre forme processuali per assicurare maggiore rapidità ai procedimenti penali sono ora argomento di apposito disegno

---

(1) *Modificazioni alla legge (testo unico) 31 gennaio 1904, N. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro* (TITOLO I. Disposizioni sulla giurisdizione e sul procedimento per le controversie (dipendenti da infortuni sul lavoro). — TITOLO II. Disposizioni generali). — Disegno di legge presentato dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio (*Cocco-Ortu*) di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti (*Orlando F. E.*) col Ministro del Tesoro (*Carcano*) e col Ministro delle Finanze (*Lacava*) — 13 marzo 1908 — Atti Parlamentari, Camera dei Deputati. — Legislatura XXII — Sessione 1904-1908, Documenti, N. 965 — *Relazione della Commissione Parlamentare* — on. *Ferrero di Cambiano*, per la maggioranza — on. *Carnazza*, per la minoranza. — 18 giugno 1908. — *Iri*, Documenti, Numero 965-A.

di legge recentemente presentato dal Ministro Guardasigilli alla Camera dei Deputati (1).

Premesso questo cenno sommario, passiamo a ricordare le deliberazioni che diedero occasione a speciali provvedimenti.

### Giustizia amministrativa.

La riforma dei prospetti per raccogliere le notizie statistiche sulla giustizia amministrativa, in relazione alle osservazioni contenute nella relazione presentata a questa Commissione dal Consigliere Perla ed in rapporto alla legge 7 marzo 1907, N. 62, che riordinò gli istituti per la giustizia amministrativa, fu esaminata e discussa in apposita adunanza del Comitato permanente (25 novembre 1907) alla quale fu invitato ed intervenne il Cons. Perla. Fu in essa affidato allo stesso Consigliere Perla ed al Consigliere Sandrelli insieme al Segretario di questa Commissione, cav. Aschieri, la compilazione dei nuovi prospetti statistici.

Intanto fu rimesso al Ministero dell'Interno un congruo numero di esemplari della relazione del Cons. Perla, affinché essa fosse distribuita alle Presidenze delle Giunte provinciali amministrative, raccomandando che prendessero visione delle osservazioni fatte sulla compilazione dei prospetti statistici, osservazioni che, mentro da un lato giustificano le variazioni, che sarebbero state poi introdotte nei prospetti per opera di questo Comitato permanente, d'altro lato avrebbero potuto servire di guida e come avvertimento ad evitare gli errori finora rilevati nella compilazione di questi prospetti.

Si ebbe assicurazione dal Ministero dell'Interno che tale distribuzione fu fatta con le desiderate raccomandazioni, onde successivamente, sebbene allo stesso Ministero fossero già state comunicate le deliberazioni di questa Commissione, ne fu in modo speciale richiamata l'attenzione con lettera del Ministro Guardasigilli (27 novembre 1907) su quelle concernenti il funzionamento della giustizia amministrativa, segnalandone la importanza. Ma nessuna risposta finora fu comu-

---

(1) *Disposizioni per rendere più sollecita l'amministrazione della giustizia penale* — Disegno di legge presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti (Orlando F. E.) — 1 dicembre 1908. — Atti Parlamentari, Camera dei Deputati. — Legislatura XXII, Sessione 1904-1908, Documenti, N. 1145.

nicata al Comitato permanente. Vuolsi però notare che intanto due voti della Commissione già erano stati accolti e cioè con l'art. 28 del Regolamento 17 agosto 1907, N. 642, per la procedura innanzi alle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato fu disposto che, nelle vertenze elettorali, su semplice richiesta del Presidente della Sezione V, siano trasmessi i verbali delle elezioni, le schede contestate e gli altri documenti occorrenti per il giudizio e coll'art. 31 dell'altro Regolamento del 17 Agosto 1907, N. 643, per la procedura davanti le Giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale, fu istituito presso di esse il ruolo d'urgenza.

#### **Statistica notarile.**

Non andò dimenticato il voto di questa Commissione nella sessione dal 25 luglio al 5 agosto 1905, cui si unirono non infrequenti lagnanze della Direzione Generale della statistica, affinchè fossero invitati i Conservatori degli archivi notarili a fornire con maggiore sollecitudine e diligenza le notizie statistiche e i Procuratori del Re a comunicare senza ritardo al Ministero di Grazia e Giustizia i provvedimenti a carico dei notai, e fu all'uopo provveduto con circolari ministeriali del 23 e 28 ottobre 1908 (*Allegati II e III*).

#### **Delinquenza dei minorenni.**

Nell'ultima sessione segnalando, come sopra fu ricordato, la persistente e crescente delinquenza, tanto più elevata in talune parti d'Italia, si è però notato che tale persistenza ed aumento erano ovunque lamentati per la delinquenza dei minorenni, onde richiamavasi l'attenzione sull'urgenza di apprestarvi efficaci rimedi.

Appunto alla crescente delinquenza dei minorenni ha rivolto particolare attenzione e studio l'attuale Guardasigilli, on. Orlando, come n'è documento importantissimo la sua circolare ai primi Presidenti ed ai Procuratori Generali presso le Corti di appello in data dell'11 maggio 1908 (n. 4330, Div. V, n. 1615 reg. circ. - *Bollettino Ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti* - 17 maggio 1908, n. 20, pag. 317), ove, sobriamente esposta la gravità del problema ed accennato al progetto di legge, già innanzi al Parlamento, per la assistenza della infanzia, materialmente e moralmente abban-

donata, annunciò di avere « avviato studi concreti per la « preparazione di un altro disegno appunto sul tema specifico « della delinquenza dei minorenni ». Intanto, affinchè si possa tener conto dai magistrati di « quei fattori sociali capaci di de- « terminare nel fanciullo uno stato di morale incoscienza », con molti ed importantissimi avvertimenti rivolge ad essi le seguenti raccomandazioni :

1° che nei tribunali, ove due o più giudici sono addetti alla istruzione dei processi penali, uno di essi si occupi in modo speciale dei procedimenti contro imputati minorenni ;

2° che in ogni processo contro minorenni il giudice istruttore non si limiti ad accertare il fatto delittuoso nella sua materialità, ma proceda a tutte le indagini che valgono a far conoscere le condizioni di famiglia e di ambiente, che condussero il piccolo imputato alla violazione delittuosa della legge, e che possono servire per i provvedimenti da adottare per indurre il minorenne a rispettare l'autorità paterna o tutoria, ovvero per allontanarlo dalla casa paterna, o perchè il P. M. possa iniziare i procedimenti ai sensi degli art. 221 e 233 del Codice civile e prendere accordi con le Congregazioni di carità per i loro provvedimenti, anche giusta l'articolo 8 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 ;

3° che le cause penali contro minorenni, in specie se minori dei 18 anni, siano trattate tutte e sempre dai medesimi giudici, e nei tribunali composti di più sessioni, assegnandole normalmente ad una di esse ;

4° che siano i giovanetti allontanati dalle aule, ove si amministra la giustizia penale ;

5° che siano dalle Autorità giudiziarie aiutate con ogni buon volere ed in tutti i modi, le iniziative dei privati nella costituzione di patronati per l'assistenza e per la cura dei piccoli delinquenti.

#### **Ricovero dei minorenni per correzione paterna.**

Al competente ufficio del Ministero di Grazia e Giustizia fu rimesso, per disposizione di S. E. il Guardasigilli, lo studio circa le eventuali proposte per fare cessare il disparere segnalato nell'ultima nostra sessione con la relazione del Commissario Tami, fra i capi dei collegi giudiziari nel ritenere per essi facoltativa o obbligatoria la liberazione del minorenne, quando

chiesta dal genitore che esercita la patria potestà, sebbene non si abbia la prova del ravvedimento.

Non si ebbe finora notizia, se alcuna proposta sia stata fatta, ma sarà domandata.

### Emigrazione dei minorenni.

Sulle deliberazioni prese, in seguito alle proposte dei Commissari Comm. Bodio e Comm. Baccarani, per avere maggiori notizie sui minorenni emigranti, sull'osservanza delle leggi italiane e dello Stato in cui essi si trovano a lavorare, e sui provvedimenti da adottare a tale scopo, come sugli emigranti che lasciano in patria figli minorenni o pupilli affidati alla loro tutela, fu scritto da S. E. il Guardasigilli tanto al Commissariato generale dell'Emigrazione, quanto al Ministero degli Affari Esteri.

Soltanto quest'ultimo ha risposto per quanto riguarda la raccolta delle notizie concernenti gli emigranti, che lasciano figli minorenni o pupilli, per fare presente le circostanze e le difficoltà che impediscono di raccogliere complete e sicure notizie statistiche. — Anzi ché riassumere questa risposta, sembra opportuno presentarla nella sua integrità insieme a queste comunicazioni (*Allegato IV*).

In seguito a tale risposta, e di fronte al silenzio del Commissariato generale dell'Emigrazione, sembrò opportuno non insistere, almeno per ora, nelle accennate richieste, salve le deliberazioni della Commissione.

---

## Sulle procedure di fallimento negli anni 1903-1905.

RELATORE : PENSERINI

Nel dicembre 1903 ebbi a riassumere le relazioni ed osservazioni dei Capi delle Corti di appello, riferendo alla Commissione sui fallimenti per il triennio 1900-01-02, ed ora mi accingo ad esporre le risultanze per il successivo triennio 1903-04-05.

Prima però di addentrarmici, stimo necessario che la Commissione sappia che, non ostante le circolari ministeriali, alcuni Capi delle Corti di appello, addimostrandosene poco curanti, non riassunsero in una propria relazione quelle dei Capi dei tribunali, e molto meno fecero osservazioni sull'andamento del servizio, e sugli istituti intorno ai quali le circolari richiamano specificamente la loro attenzione.

Così i Primi Presidenti delle Corti di Casale, Parma e Lucca, ed il Procuratore generale di Trani in tutti e tre gli anni 1903-04-05 si sono limitati a semplici lettere di trasmissione delle relazioni dei Tribunali. E di poco ne differiscono le relazioni seguenti per detto triennio. Invero il Primo presidente di Trani, esposte poche notizie numeriche sulla quantità del lavoro a carico dei tribunali, sulle procedure ultimate e rimaste pendenti, soggiunge: « Dal complesso delle dette relazioni — dei « Presidenti dei Tribunali — rilevasi che tale ramo di servizio « sia proceduto in modo da non dar luogo a speciali osserva-  
« zioni »

Anche il Primo Presidente di Messina si limitò a semplice lettera di trasmissione per il 1903; e per l'anno seguente 1904 vi aggiunse soltanto l'elogio ad un aggiunto giudiziario, per l'opera intelligente e solerte nel riordinare il

servizio dei fallimenti al Tribunale di Messina ; e per il 1905 espose pochissime notizie ed osservazioni.

Va pure rimarcato che per il 1905 il Procuratore generale alla Corte di appello di Palermo si occupò nella sua relazione unicamente della parte penale: e che per lo stesso anno i Capi di quella di Cagliari dichiarano di nulla avere a dire intorno alla retrodatazione della cessazione dei pagamenti, e sull'opera delle delegazioni dei creditori, e dei curatori, perchè non ne diedero notizia le relazioni dei Capi dei Tribunali; come se i Capi delle Corti non avessero avuto potestà e dovere di fare colmare le lacune!

Stimo poi utile premettere alcune avvertenze ed il riassunto di osservazioni di indole generale e di statistica contenute in qualche relazione dei capi di Corte di appello.

Giova invero avvertire che nelle osservazioni, di loro natura oggettive, riscontrasi tuttavia l'elemento soggettivo, dominando in alcune relazioni una nota ottimista, ed in altre una tendenza evidentemente pessimista; come, ad esempio, in quella del Procuratore generale di Ancona per il 1905, sebbene poi concluda che il servizio dei fallimenti procedette regolarmente; e nell'altra per il 1904 del Primo Presidente di Catania che rimarca essere « le relazioni dei Presidenti dei tribunali com-  
« pilate con differenti criteri, onde non rispondono ai fini della  
« statistica, per il che vorrebbe adottate altre norme categoriche  
« — senza però indicare quali — che portino alla precisione  
« ed alla uniformità; rilevando tuttavia che le procedure  
« dei fallimenti lasciano molto a desiderare non solo dal lato  
« della rapidità, ma in tutto l'insieme del loro svolgimento;  
« ed occorrono solleciti provvedimenti legislativi (provenendo  
« l'inconveniente dalla struttura intrinseca dell' istituto e dalle  
« norme procedurali sullo svolgimento) che mettansi in armo-  
« nia con le esigenze pratiche dei nuovi tempi, nei quali il  
« ceto dei commercianti non è più una corporazione ristretta  
« di persone del mestiere, ma nel maggior numero una mol-  
« titudine di spostati che senza capitali, senza preparazione e  
« spesso col preconetto della frode, non trovando altra via  
« per svolgere la propria attività, si incamminano senza esi-  
« tanza in quella a tutti aperta della speculazione commer-  
« ciale ».

Non è solo il Primo Presidente di Catania ad invocar sollecita la riforma delle legge sul fallimento, avendone altri



espresso il voto, e specialmente il Procuratore generale della Corte di appello di Napoli nelle relazioni per gli anni 1904-05, ed anche il Primo Presidente di Palermo che richiama l'attenzione sulle proposte fatte dal Presidente di quel Tribunale; il quale preoccupandosi specialmente della quasi generale e tanto dannosa deficienza od irregolarità dei libri commerciali, suggerisce di rendere obbligatorio, salvo casi eccezionali, l'arresto del fallito che non li tiene in regola, ora che per la legge 24 maggio 1903 non ne sarebbero colpiti i piccoli commercianti. Misura di rigore che apparirebbe più necessaria nelle provincie meridionali, se è esatto che vi domini il pregiudizio riferito nella relazione per il 1904 del Procuratore generale di Napoli, che sia di malo augurio la tenuta regolare dei libri commerciali.

Sotto l'aspetto statistico è notevole il voto espresso nella relazione per il 1904 del Procuratore generale di Brescia, che gli stati nominativi che i Presidenti dei Tribunali debbono trasmettere direttamente al Ministero del Commercio, vengano invece trasmessi in ordine gerarchico affinché possano prenderne cognizione i Capi della Corte, i quali dopo soppressi gli stati numerici si trovano a disagio per controllare le relazioni dei tribunali e compilare le proprie.

Degne poi di speciale considerazione sono le proposte del Primo Presidente di Torino, e nostro collega in Commissione, comm. Ostermann, nella sua relazione per il 1905. Egli osserva che conviene riordinare il servizio delle relazioni sui fallimenti:

a) provvedendo che siano corredate di prospetti statistici esatti (in relazione al voto su ricordato del Procuratore generale di Brescia);

b) coordinando e semplificando la selva di circolari — non tutte in armonia tra loro — diramandone una nuova riassuntiva;

c) prescrivendo che rendasi conto anche della applicazione della legge 24 maggio 1903 n. 197, coordinandovi appositi moduli statistici.

La circolare 18 aprile 1897 dispone che per le notizie occorrenti ai singoli uffici conviene che questi tengano copia delle tabelle inviate trimestralmente al Ministero; e quindi riuscirebbe agevole ai Presidenti dei Tribunali il fornire con le relazioni tutti i dati risultanti dalle tabelle; ed almeno, ad

evitare aggravio di lavoro, potrebbero comunicarle al Primo Presidente che poi, fattone l'occorrente uso e controllo, le restituirebbe.

Le quali cose premesse, vediamo le risultanze statistiche:

Fallimenti dichiarati negli anni:

	1903	1904	1905
N.°	2542	2104	2196

Comparando queste cifre a quelle dei precedenti anni:

	1895	1896	1897	1898	1899	1900	1901	1902
N.°	2351	2408	2474	2494	2624	2641	2560	2711

se ne rileva evidente l'influenza che sul numero dei fallimenti ha esercitata la legge 24 maggio 1903 n. 197.

Dicendo questo non voglio asserire che sia l'unica cagione della rilevante discesa; e giova credere che vi abbiano pur beneficamente influito le indubbiamente migliorate condizioni economiche del paese; ma considerando che la media del triennio precedente 1900-1901-1902 ascese a 2637, con la differenza in più di quasi 400 tra il minimo dell'anteriore quinquennio (2351) ed il massimo di detto triennio 1900-1901-1902 (2711), aumento che sarebbe stato allarmante se non avesse, almeno in parte, trovato riscontro nella accresciuta popolazione e quindi nell'aumento del commercio di dettaglio per il cresciuto consumo; e riflettendo che la precitata legge entrò in vigore poco prima del secondo semestre 1903, e dipoi nei due anni seguenti crebbe rilevantemente (come vedremo) il numero delle procedure per la insolvenza di piccoli commercianti con passivo non eccedente L. 5000 tra debiti civili e commerciali, sembra innegabile l'influenza esercitata da detta legge sulla diminuzione delle ordinarie procedure di fallimento.

E, tanto più questo è da ritenersi in quantochè nelle cifre sopra riportate dei fallimenti dichiarati nel triennio 1903-04-05 sono compresi anche quelli che vennero poi revocati, a' sensi dell'art. 42 della legge stessa, per verificato passivo infra le L. 5000; perocchè, tenendone conto, come si deve, accentuasi la diminuzione delle procedure ordinarie. Il fatto è indubitato, e risulta pure dalle relazioni dei Capi delle Corti di appello. Ed indirettamente se ne ha la riprova nelle cifre decrescenti dei

fallimenti chiusi con passivo accertato alla chiusura minore di lire 5000 e cioè :

1899	1900	1901	1902	1903	1904	1905
N.º 945	817	904	945	704	280	245

Così che dalla media superiore a 900 per il quadriennio anteriore, si discende di quasi 200 nel 1903, nel quale anno per un semestre ebbe applicazione detta legge, e addirittura si precipita nel biennio 1904-1905 a meno di 300. Qui davvero può ripetersi che le cifre sono eloquenti, corrispondendo esse incirca alle differenze in meno delle dichiarazioni di fallimento.

A questa diminuzione procedurale e formale più presto che reale, aggiungesi il fatto confortevole della attenuazione del passivo, come apprendesi dalle relazioni, d'onde minore perturbamento ed allarme del commercio; attenuazione sulla quale punto od assai poco ha potuto influire l'istituto del concordato preventivo che, come vedremo, ebbe scarsa applicazione, attenuazione quindi da attribuirsi quasi onninamente alle migliorate condizioni economiche del paese.

Tranne infatti il fallimento della ditta fratelli Rocca a Genova, grave per milioni di eccedenza del passivo sull'attivo; altro nel distretto di Casale con passivo sopra un milione nel 1903, ed un terzo a Vicenza con oltre due milioni di passivo, di fronte ad un attivo di poco sopra a mezzo milione, sbilancio dovuto a frode dei falliti processati per bancarotta fraudolenta, nell'Italia settentrionale diminuì, pel maggior numero dei fallimenti, l'intensità dello sbilancio passivo.

Nell'Italia centrale la diminuzione del passivo si accentuò maggiormente negli anni 1904-05 anche in confronto del 1903, nel quale anno in un fallimento dichiarato a Firenze il passivo superava il milione.

Nell'Italia meridionale, meno che per la provincia di Napoli, nella quale nel 1904 aumentò il passivo, e nove fallimenti, su 119 dichiarati nel 1905, per la loro entità commossero il ceto commerciale, ebbesi pure generalmente diminuzione del passivo.

In Sicilia diminuì il passivo a Messina, e solo nel 1905 in uno superò mezzo milione.

A Catania se nel 1904 aumentò di circa 200 mila lire lo sbilancio passivo, nel 1905 il danno fu minore.

Nel distretto di Palermo nessun fallimento presentò rilevante passivo.

In Sardegna, finita l'influenza nefasta del fallimento dei fratelli Costa di Sassari, che ne cagionò altri non pochi, onde nel triennio 1900-01-02 ebbono cifre alte e per rilevante passivo, si rientrò nell'andamento degli anni anteriori, e nel successivo triennio 1903-04-05 andò diminuendo col numero anche l'entità dei fallimenti, essendochè uno solo nel 1903 presentò passivo eccedente L. 100 mila, e fu nel 1904 in due fra le cinquanta e le 100 mila lire, e non raggiunse le cinquanta mila in alcuno dei fallimenti dichiarati nel 1905.

Intorno alle cause dei fallimenti dalle tavole statistiche desumo il seguente prospetto comparativo col triennio precedente a quello del quale discorro.

In verità la classificazione fatta in dette tavole delle cause e delle circostanze che cagionarono il fallimento non sembrami del tutto esatta, nè abbastanza specificata. Il concetto informatore della classificazione pare sia stata la distinzione tra quelle che debbono attribuirsi a colpa del fallito dalle altre a lui non imputabili.

Ma, ad esempio, sono erroneamente confuse in unica classe l'inefficienza e la disonestà del fallito; le immobilizzazioni col fido sovrachio alle clientele e la conseguente perdita di crediti; nè vengono distinte le spese eccessive volontariamente fatte da quelle imposte dalla necessità.

ANNI	FALLIMENTI CLASSIFICATI SECONDO LE CAUSE (a)								
	Fallimenti dichiarati	Inettitudine, disonestà del fallito, cattiva amministrazione, abuso del credito per parte del fallito	Esiguità del commercio e scarsi guadagni, ristagno negli affari	Credito eccessivo accordato dal fallito, perdita di crediti, immobilizzazioni	Insufficienza di capitale proprio, mancanza di fido per parte d' altri	Disastri commerciali propri e di altre persone, perdite subite	Concorrenza commerciale	Malattie, sventure domestiche, famiglia numerosa	Ignote o non determinate
1900 . . . . .	2 641	747	649	265	655	183	181	313	357
1901 . . . . .	2 560	733	696	118	700	182	126	322	225
1902 . . . . .	2 711	805	644	217	806	274	239	446	250
1903 . . . . .	2 542	752	595	252	734	243	193	320	306
1904 . . . . .	2 104	748	539	296	548	292	187	310	235
1905 . . . . .	2 196	798	457	180	625	238	171	295	314

(a) La somma delle cifre dei fallimenti, classificati secondo le cause, non corrisponde al numero totale dei fallimenti dichiarati, perchè per uno stesso fallimento vi possono essere state molteplici cause.

Troppo alte, in verità, appaiono le cifre dei fallimenti dei quali sono ignote od indeterminate, che è lo stesso, le cause che li cagionarono; e danno indizio di deficiente indagine nelle procedure relative, o di difetto nel riassumerle negli stati nominativi dai quali sono desunte le tavole statistiche numeriche, non potendosi sospettare poca diligenza in questa ultima elaborazione statistica, sapendo noi per prova la esattezza e diligenza della Direzione generale della Statistica.

Rapportate le altre cifre al numero dei fallimenti dichiarati annualmente, è notevole che, salvo talune oscillazioni, presentano costante la proporzione tra le diverse classi delle cagioni dei fallimenti.

Dalle relazioni dei Capi delle Corti di appello raccolgo:

Primo Presidente di Genova: sono indicate dai Presidenti dei tribunali come cause probabili, l'inesperienza, che attrae modesti commercianti a speculazioni azzardose senza capitali propri ricorrendo al credito, e sono poi travolti dalla concorrenza che va sempre aumentando; malattie e disgrazie di famiglia, ed in molti casi la malafede nel nascondere il dissesto. Alle quali cause quel Procuratore generale aggiungeva la mancanza di moralità ed il numero ognor crescente di spostati che si danno al commercio senza capitali, abusando del credito, facendo spese eccessive ai mezzi e ricorrendo ad espedienti rovinosi, con manifesta malafede, per risorgere a migliori condizioni.

Riferisce la Procura generale di Casale che alle cause più comuni della mancanza di capitali propri, difetto di cognizioni commerciali ed inesperienza, cattiva amministrazione e trascurata contabilità e tenuta dei libri, crisi commerciali e ristagno negli affari, nonchè concorrenza e quindi vendita delle merci a credito, divenuta quasi necessaria per conservare la clientela, aggiungevasi la malafede nel sapere preparare il fallimento senza incorrere nei fatti costituenti bancarotta fraudolenta; nè mancò la ripercussione di altri fallimenti; ed uno fu cagionato da sciopero degli operai, altro da imprudente estensione di affari ed immobilizzazione di capitali, ed a Voghera nel 1905 un fallimento con rilevante passivo, fu attribuito a disordinata amministrazione di numerosa famiglia e ad irregolari ripieghi, favoriti dal credito di cui il fallito godeva, diretti a palliare il dissesto.

A Torino il Primo Presidente accenna alla mancanza di capitali, imperizia, speculazioni sbagliate, concorrenza,

abusi del fido, malattie e disgrazie e spese eccessive di famiglia; ed a queste il Procuratore generale aggiunge l'avidità di subiti guadagni.

Una ragione speciale di non pochi fallimenti a Milano nel 1905 riguardanti trattorie, caffè, rivendite di vini e liquori trovasi nel fatto che nella aspettativa della Esposizione internazionale per l'inaugurazione del traforo del Sempione, molti impiantarono detti esercizi senza capitali propri, ed il differimento dell'evento li trasse al fallimento.

I Capi della Corte di Brescia, rilevano, oltre l'imprudenza di estendere le operazioni commerciali in modo sproporzionato ai mezzi ed allo smercio, inesperienza, inettitudine, leggerezza, azzardato impianto di negozi sul credito, irregolare tenuta dei libri e conseguente illusione sull'andamento della azienda, persistendo in essa anche ad avvertito dissesto col ricorrere a mezzi rovinosi, anche vendendo con perdita nella lusinga di scongiurare la rovina, persistendo nelle spese eccessive per grandiosità di negozi, per esuberante personale, e lussuoso mantenimento della famiglia; e rimarcano troppa facilità nel rilevare o creare nuove industrie, senza attitudine ed esperienza necessaria, e con capitali appena bastanti all'acquisto dei macchinari; difficoltà di esitare con adeguato profitto articoli di non facile esito, stante la grande concorrenza: assunzione di costruzione di fabbricati, anticipandone la spesa senza la sicurezza di realizzarne il prezzo ad opera compiuta; inclinazione a spingere troppo alto l'assegnamento sul credito alimentato dalle case commerciali desiderose di smaltire la eccessiva produzione; e vendita a fido a piccoli dettaglianti che poi non pagano.

Il Primo Presidente riferendo pel 1903, osservò che il fallimento della Cassa rurale di Castiglione delle Stiviere fu dovuto alla incoscienza degli amministratori che lasciarono depredarla dall'impiegato contabile, i quali però pagarono del proprio il concordato concluso coi creditori.

Il Procuratore generale di Venezia menziona l'estrema facilità in taluni di aprire negozi senza esperienza e senza capitali; l'abuso del credito; la rivendita di merci a fido, la poca sapienza di proseguire nel commercio, anche dopo avvertito lo sbilancio (d'onde deriva che il maggior numero dei fallimenti sono dichiarati su domande di creditori o di ufficio, e ne conseguono basse percentuali, o nulle ai cre-

ditori) la concorrenza resa più rovinosa dalle frequenti liquidazioni a prezzi di costo ed anche minori del costo; nè sono rari coloro che, pel solo fatto di avere aperto negozio, si permettono eccessive spese di famiglia, causa questa, segnalata dal Procuratore del Re di Verona, dei venti fallimenti aperti nel 1904.

Il Procuratore generale di Parma scrive catilinarie declamando contro i falliti che preparano il fallimento in modo da evitare la pena di bancarotta fraudolenta ed ottenerne un concordato rovinoso ai creditori; rarissimi essendo i fallimenti incolpevoli, perchè anche quelli che non hanno carattere doloso sono più o meno inquinati, non procedendo da disgrazie economiche, ma da assenza di scorta di capitale, da inettitudine, da abuso del credito, da spese eccessive, e da operazioni imprudenti; con mancanza quasi sempre di libri, da poter sospettare deliberato proposito di non lasciare tracce di una gestione che prevedesi fino dall'inizio disastrosa.

Riferisce il Procuratore generale di Bologna che le cagioni sono le consuete, e cioè ignoranza ed inesperienza, insufficienza di capitali, troppa correntezza di industriali e grossisti nel dare merci a fido, facilità negli Istituti di scontare cambiali, e quindi abuso del credito, concorrenza e spese eccessive.

Lamenta il Procuratore generale di Lucca, dopo accennate le stesse predette cagioni, le crisi economiche, e la decadenza a Livorno del grosso commercio, ed il numero eccessivo dei dettaglianti: concorrendovi pure la trascurata amministrazione fino al punto di non tenere il libro giornale nè compilare l'inventario; e sono non ultimo incentivo la fiacchezza nella repressione, l'abusata applicazione dei benefici consentiti dall'articolo 839 del Codice di commercio, e la larghezza nel proporre la grazia sovrana.

Per il distretto di Firenze, il Primo Presidente ed il Procuratore generale, riassumendo le relazioni dei Capi dei tribunali, accennano press'a poco alle stesse cagioni sovra rammentate per altri distretti, accentuando la concorrenza sfrenata, d'onde incaglio nell'esito delle merci e nelle riscossioni dei crediti per quelle vendute a fido, col conseguente restringersi dei guadagni che divengono insufficienti a far fronte alle spese, talvolta eccessive, e quindi abuso del cre-



dito e ripieghi rovinosi; nè manca la leggerezza, e talvolta la malafede, di molti che in difetto di altra occupazione si rivolgono al commercio digiuni affatto di pratica e sprovvisti di capitale, facendo largo assegnamento sul fido senza preoccuparsi delle conseguenze, e ne derivano fallimenti chiusi per mancanza di attivo, o con meschine percentuali; nè facile è colpire la frode, a prescindere dalle losche intelligenze con alcuni creditori a danno degli altri.

Il Procuratore generale concorda nella indicazione delle cause, ed aggiunge che non vi è estranea la deplorabile arrendevolezza verso i falliti nel largheggiare nella concessione dei benefici di legge, con la mitezza della pena, con la applicazione della condanna condizionale, incoraggiando in molti casi i commercianti, punto scrupolosi e poco onesti, a considerare il fallimento come una speculazione.

Il Procuratore generale di Ancona, accennate le consuete cagioni dei fallimenti, accentua la deficienza di capitali, la cattiva amministrazione, la soverchia facilità dei grossisti di fidare merci a dettaglianti che talvolta ne profittano in mala fede; ed osserva che la poca entità del maggior numero dei fallimenti dimostra che la causa precipua è l'imperizia di piccoli commercianti che avendo sparuti capitali e non godendo gran credito si espongono ad imprese rischiose nelle quali naufragano.

Il Primo Presidente di Roma osserva che falliscono piccoli commercianti mal pratici colpiti dalla concorrenza e dal disagio economico; e, specialmente per la città di Roma, di alcuni fallimenti furono causa speculazioni azzardate e credito accordato a persone insolubili.

Ed il Procuratore generale ne accagiona l'apertura del commercio con capitali altrui, la scarsità di capitali iniziali, le spese eccessive, il credito accordato a clienti insolubili o di poca buona fede, le operazioni imprudenti, la concorrenza, ed in qualche caso la mala fede dei falliti.

Nel distretto degli Abruzzi il Primo Presidente, osserva che il paese è prevalentemente agricolo, e v'è poca esperienza di commerci, e poco floride vi sono le condizioni dell'industria: e la scarsezza di capitale iniziale, le imprese arrischiate, il diminuito smercio per le frequenti escursioni di commessi viaggiatori, e le spese superiori ai guadagni, sono, insieme con la imperizia, le cause principali dei fallimenti.

Viene indicata quale causa dei fallimenti nel distretto di Napoli, principalmente la scarsità di capitali impiegati nelle industrie e nei commerci, per la diffidenza, prevalente specialmente nei piccoli centri e nelle borgate, onde chi li possiede preferisce al correr l'alea modesti ma sicuri impieghi, ed anche di lasciarli infruttiferi nelle arche; ed è così che le imprese più lucrose sono sfruttate da capitalisti stranieri. E di questa ritrosia la ragione va ricercata nella mala fede dei soci che conferiscono l'opera, e nelle pretese degli operai che mediante gli scioperi si impongono. Vi contribuiscono l'inesperienza di non pochi commercianti, la concorrenza, ed i crescenti bisogni di famiglia.

In Sicilia, ritiene il Procuratore generale di Messina non potersi affermare che il fallimento sia una losca speculazione, pochi essendo i casi di bancarotta fraudolenta, ma opina che la maggior parte dipendano da calcoli sbagliati sugli sperati guadagni che non si verificano a causa della concorrenza che si fanno i negozianti degli stessi generi sulla stessa piazza, onde limitato smercio delle esagerate provviste, e da prezzi ribassati, pur volendo tuttavia soddisfare le smodate esigenze ognor crescenti della vita.

Il Procuratore generale di Catania ravvisa le cagioni dei fallimenti nel malessere economico generato dalla crisi agrumaria e vinicola, nella mancanza di capitali, larghezza nel fido, sfrenata concorrenza anche da parte di grossisti, nell'avvilimento dei prezzi per il grande numero di liquidazioni, specialmente in tessuti, onde diminuzione di guadagni; in alcuni casi vi concorsero malattie e disgrazie in famiglia; ma purtroppo non mancarono casi di malafede preordinata a preparare con astuzia il fallimento, e maggiormente in quelli di qualche importanza, come riferiscono, pel 1904, i regi Procuratori di Caltagirone e di Catania.

In Sardegna, secondo che riferirono i Capi di quella Corte, oltre la causale delle tristi condizioni finanziarie dell'isola, quando non fuvvi dolo, i piccoli commercianti falliti furono vittime del fatto proprio, in quanto che senza capitali adeguati, e la necessaria capacità si avventurarono con audacia nel commercio, facendo assegnamento sul credito con la speranza di rapido incremento di affari, e nella fiducia che in caso di disastro i creditori finiranno con l'accettare un concordato conveniente ad essi falliti; poco meno

che sicuri di cavarsela quasi sempre in modo per essi soddisfacente; talvolta però vi concorsero pure sciagure domestiche, la concorrenza e l'avversa fortuna.

Prendendo ora a considerare le procedure chiuse, sotto l'aspetto economico delle perdite subite dai creditori, accresciute dalle inevitabili spese giudiziali e di amministrazione, e sotto quello del tempo occorso a definirle, per indi discendere alla indagine sulla efficacia dell'azione giudiziaria, gioverà mettere a confronto le risultanze del triennio del quale si discorre con quelle del triennio precedente.

Volgendo dunque l'attenzione alle perdite subite dai creditori, esse risultarono nei fallimenti chiusi, come segue:

PERDITA (in lire) SUBITA DAI CREDITORI IN FALLIMENTI CHIUSI NEGLI ANNI					
1900	1901	1902	1903	1904	1905
41 794 946	53 103 233	44 177 329	54 382 322	63 025 482	50 525 332

Nessun argomento in verità può desumersi da queste cifre riguardo alla maggiore o minore intensità degli sbilanci di un anno, o di un breve periodo, in confronto dei precedenti; essendo fatto innegabile e costante che la chiusura dei fallimenti, specialmente per liquidazione — riesca a scarsi riparti ovvero ad insufficienza o mancanza di attivo — avviene, per rilevante numero, dopo qualche anno dalla dichiarazione, ed in modo così vario e contingente da non potere neppure istituirsì calcoli di medie che autorizzino di addivenire a qualche probabile conclusione od induzione.

Questi indugi nelle nostre tavole statistiche sono classificati a periodi, ma l'ultimo « da oltre tre anni » lascia l'incognita di quanto *oltre*, e dalle relazioni sappiamo che purtroppo si va anche oltre il decennio.

Bisogna altresì avvertire che le su riportate cifre comprendono anche le perdite subite dai creditori nei fallimenti con passivo accertato non eccedente le L. 5000; ma d'altro lato esse in realtà sono maggiori, dovendosi dall'attivo sottrarre l'ammontare non lieve delle spese, come dal seguente prospetto:

ANNI	FALLIMENTI NEI QUALI L'AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE SPESE DI AMMINISTRAZIONE E GIUDIZIALI FU IN RAPPORTI PERCENTUALI ALL'ATTIVO					
	Fino al 10	Da più del 10 al 25	Da più del 25 al 50	Da più del 50 al 75	Da più del 75 al 100	Oltre il 100
1900 . . .	70	224	284	176	71	—
1901 . . .	80	299	308	236	341	34
1902 . . .	115	225	287	219	379	—
1903 . . .	91	213	319	206	209	42
1904 . . .	92	220	230	187	170	16
1905 . . .	108	299	247	141	146	33

Cade qui in acconcio rimarcare che per le procedure rimaste pendenti a fin d'anno, differentemente che per quelle chiuse, notansi pure le pendenti da oltre tre a cinque anni, e da oltre cinque anni; della quale differenza non so immaginare altra spiegazione che il risparmio, per quelle chiuse, di tre colonnini, uno cioè per ciascuno dei tre modi di chiusura, « per insufficienza di attivo », « per concordato », « per liquidazione ». Sarebbe desiderabile che rinunziando a questo risparmio si togliesse la differenza. Ed è interessante il confronto tra questi tre modi di chiusura sotto l'aspetto del tempo occorsovi; riguardo poi alle percentuali conseguite per concordato e per liquidazione, e delle perdite subite deve avvertire che sebbene risultino maggiori le percentuali conseguite per liquidazione, tuttavia alle perdite relative addizionando quelle per insufficienza o mancanza di attivo, che proceduralmente sono e possono rimanere distinte dalle liquidazioni, ma in sostanza non altro rappresentano che liquidazioni finite senza riparto ai creditori, cioè con perdita totale invece che parziale; ne risulta inesatta in realtà la detta proporzione, ed è chiaro che solo così può istituirsì confronto, corrispondente alla realtà dei fatti, tra il concordato e la liquidazione, per argomentarne le ragioni della preferenza che generalmente i creditori danno al concordato, non solo cioè per risparmio di tempo, ma anche delle spese. La quale preferenza per parte

dei creditori, ed il confronto del tempo occorso, risulta dal seguente prospetto :

ANNI	DURATA DELLE PROCEDURE DI FALLIMENTO chiuse											
	per insufficienza di attivo				per concordato				per liquidazione			
	fino ad un anno	da uno a tre anni	oltre tre anni	Totale	fino ad un anno	da uno a tre anni	oltre tre anni	Totale	fino ad un anno	da uno a tre anni	oltre tre anni	Totale
1900 . . . . .	560	179	92	831	867	113	28	1 005	232	153	83	468
1901 . . . . .	559	264	100	923	748	108	18	874	262	217	100	570
1902 . . . . .	581	251	102	934	858	156	27	1 041	235	192	90	517
1903 . . . . .	484	207	82	773	826	166	22	1 014	250	187	112	540
1904 . . . . .	226	160	94	480	606	169	35	810	191	163	105	459
1905 . . . . .	249	104	58	411	609	182	19	810	176	164	89	429

Troviamo cioè costantemente per i concordati la più grossa cifra nella durata non eccedente un anno, dalla dichiarazione del fallimento, e le minime nella durata di oltre tre anni.

A completare l'indagine sulla durata della procedura, ed insieme sulla intensità ed efficacia dell'azione giudiziaria, allego il seguente prospetto :

ANNI	PROCEDURE DI FALLIMENTO												
	A CARICO	CHIUSE nel corso dell'anno						RIMASTE PENDENTI	DURATA della pendenza				
		per revoca della dichiarazione	per pagamento integrale	per insufficienza di attivo	per concordato	per liquidazione	Totale		non oltre sei mesi	da sei mesi ad un anno	da uno a tre anni	da tre anni a cinque	oltre cinque anni
1900 . . . . .	5 791	138	66	831	1 068	468	2 525 (1)	3 266	1 161	647	792	292	384
1901 . . . . .	5 852	195	79	923	874	579	2 577 (2)	3 275	1 152	633	868	265	357
1902 . . . . .	5 275	89	97	934	1 041	517	2 678	3 297	1 172	648	837	279	361
1903 . . . . .	5 842	94	71	773	1 014	549	2 967 (3)	2 875	847	544	849	327	308
1904 . . . . .	4 581	77	37	480	810	459	2 257 (4)	2 624	848	435	673	312	306
1905 . . . . .	4 843	52	34	411	810	429	2 061 (5)	2 782	849	526	743	331	333

(1) Riunite n. 14.

(2) Riunite n. 17.

(3) Compresa 468 chiuse secondo la legge 24 maggio 1903.

(4) Compresa 394                   idem.                   idem.

(5) Compresa 325                   idem.                   idem.

Premetto all'esame delle risultanze statistiche e delle osservazioni sulla efficacia dell'azione giudiziaria, un riassunto di qualche osservazione speciale intorno al concordato. Osservava il Procuratore generale di Firenze nella relazione per il 1903, parlando della prevalenza del concordato, che il fallito ci conta, ben sapendo che con l'appoggio del curatore, i creditori per timore di peggio sono facili ad aderirvi, e trova modi nè corretti nè onesti per spingervi quelli dissidenti, sapendo ancora che per condiscendenza dei magistrati è facile ottenere i benefici di legge e continuare così il commercio con gli stessi mezzi, salvo a tornare da capo a fallire.

Quel Primo Presidente, riferendo per il 1904, notava che la facilità dei creditori e dei curatori ad aderire a concordati

con meschine percentuali, e la facile concessione dei benefici consentiti dall'articolo 839 del Cod. di commercio sono cause indirette dei fallimenti, e del fatto frequente di continuare il commercio in istato di dissesto, finchè aggravandosi non diventa irrimediabile.

Il Presidente del Tribunale di Roma nella relazione per il 1904 scriveva: « Nelle adunanze dei creditori spesso si verifica il caso della comparizione dei cessionari, e questo giudice delegato ha ritenuto che la loro presenza dovesse riconoscersi legittima, e che essi avessero diritto a tanti voti quanti erano i creditori che avevano fatto le cessioni, nel caso che detti creditori avessero fatto in precedenza l'insinuazione del loro credito e fossero stati regolarmente ammessi al passivo ».

« Questo sistema, di regola, non dà luogo ad alcun inconveniente nelle ordinarie adunanze del fallimento. Lo stesso giudice delegato però non ha potuto dissimularsi che tali cessioni potevano essere pericolose nel caso che si dovesse deliberare su interessi di vitale gravità per il fallito e per i creditori ».

« Ad esempio nel fallimento Larghi il sistema delle cessioni venne adottato su larga scala; vi furono anzi alcuni creditori e perfino delle persone estranee al fallimento le quali si fecero fare delle cessioni, e come terzi pagarono dei creditori a' sensi dell'articolo 1238 capoverso del Cod. civile, asserendo cioè di agire come terzi non interessati in nome e per la liberazione del fallito, dichiarando che ciò facevano *animo donandi*, cioè per puro spirito di liberalità verso il fallito stesso ».

« Queste cessioni e pagamenti fatti *animo donandi* furono ritenute valide dal Tribunale, ma non in rapporto a deliberazioni che si dovessero prendere dalla massa dei creditori, sibbene in seguito a contestazioni sollevate dal solo curatore, il quale però partiva dall'erroneo concetto che l'ipotesi dell'art. 1238 Cod. civile sopracitato implicasse un mandato da parte del fallito per legge non ammissibile (art. 1757 Codice civile e 699 Cod. di commercio). Nè la questione ebbe ulteriore svolgimento nel detto fallimento, inquantochè tutti indistintamente i creditori vennero soddisfatti del loro avere in capitali, interessi e spese, a forma dell'art. 816 Codice di commercio ».

« Mentre debbo segnalare questo caso di pagamento integrale dei creditori, che è per sè unico nelle vicende dei fallimenti di questa Capitale, non posso nel tempo stesso non rilevare quanta sia la difficoltà di un esatto apprezzamento del valore delle cessioni e dei diritti dei cessionari nelle procedure, pel pericolo che facilmente alla minoranza può derivare da un mercato di voti o da altri simili illeciti accordi ».

« E precisamente tali difficoltà si sono con evidenza manifestate nel giudizio di opposizione al concordato Marani, Difatti questo Tribunale ritenne che, quando le cessioni si verificano a favore di altri creditori o di persone estranee al fallimento senza che l'attivo del medesimo ne venga deteriorato, non sia applicabile la disposizione penale dell'articolo 866 Codice di commercio, e per conseguenza debba ritenersi valido ed efficace l'intervento dei detti cessionari nelle adunanze del concordato, quand'anche il corrispettivo ricevuto dal cedente fosse superiore alla percentuale offerta dal fallito ».

« La Corte di appello andò tuttavia a opinione diversa: « . . . Così pure in occasione dello stesso concordato la Corte di appello decise che la percentuale offerta dal fallito dovesse dai giudici valutarsi in relazione proporzionale al bilancio fatto da lui, e non all'inventario compilato nella procedura pel fallimento, confidando che fossero più attendibili le dichiarazioni del fallito sul valore della propria merce anzichè quelle del perito nominato dal giudice delegato, i cui criteri si tennero ordinariamente bassi e diretti al solo scopo di una futura liquidazione . . . ». Ma in pratica le opposizioni dei creditori al concordato non sono tutte ispirate a criteri di utilità a tutti i creditori, sibbene da motivi egoistici, e per lo più le opposizioni si lasciano fare da creditori rappresentanti piccolissime somme e niente affatto solvibili . . . ».

Vorrebbe meglio disciplinati i concordati il Presidente del Tribunale di Palermo, obbligando il fallito a depositare le quote in casse pubbliche, ed in caso di morosità si desse subito corso al giudizio penale e si revocasse l'omologazione riaprendo il fallimento, senza bisogno del voto della maggioranza; nè si lasciasse, com'ora, libero il fallito nella amministrazione, fin dopo eseguito il concordato.



Nè mancano voti perchè venga per legge fissato un minimo della percentuale per l'ammissibilità del concordato in fallimento, così com'è prescritto per il concordato preventivo.

Venendo ora a parlare dell'azione giudiziaria, dal punto di vista della quantità delle procedure ultimate, essa, come venne già osservato nella relazione pel triennio 1900-02, può ritenersi pressochè costante anche pel successivo 1903-05; e lo rivelano le cifre delle procedure chiuse e delle rimaste pendenti messe in relazione con quelle a carico.

Così pure la durata delle procedure rimaste pendenti riproducesi ogni anno quasi nelle stesse proporzioni, presentando per ciascuno dei classificati periodi varianti di così tenue importanza da doversi ritenere semplici oscillazioni contingenti che non consentono di attribuirle ad una più presto che ad altra causa.

Di codesti indugi certamente dannosissimi, le relazioni dei Capi delle Corti di appello, in generale, attribuiscono la cagione alle contestazioni giudiziarie, vuoi sulla stessa dichiarazione di fallimento, vuoi per la liquidazione dell'attivo e l'entità del passivo.

Non mancano però accenni ad altre speciali ragioni.

I Capi della Corte di Genova ravvisano tra le cagioni di ritardo anche la trascuratezza delle delegazioni dei creditori che, quando sono costituite, debbono essere consultate, e, non corrispondendo con premura alle convocazioni, intralciano l'azione del curatore.

E il Procuratore generale aggiunge nella relazione per il 1905 che qualche rara volta concorre la negligenza di qualche curatore.

Il Procuratore generale di Casale osserva nella relazione per il 1903 che una difficoltà alla speditezza delle liti è la massima adottata dalla Commissione per il gratuito patrocinio presso quella Corte, cui non basta per ammettervi i curatori che manchino fondi del fallimento a' sensi dell'art. 914 Codice di Commercio, ma esige che non vi sieno nella massa creditori provvisti di mezzi per le spese del giudizio; onde avvenne in detto anno 1903 in un fallimento pendente da 23 anni avanti il tribunale di Vigevano che i precedenti curatori convenuti dal nuovo per render conto della loro amministrazione eccipirono la prescrizione, ed ebbero causa vinta con sentenza 7 gennaio 1904, dalla quale il nuovo curatore interpose

appello, ma, per l'accennata massima, gli fu negato il gratuito patrocinio.

Per il distretto di Torino (relazioni per il 1905) il Primo Presidente preoccupandosi che 38 fallimenti pendessero da oltre cinque anni, sebbene possa ritenersi escluso che vi concorra la trascuratezza dei magistrati e dei curatori, tuttavia ritenne utile eccitarli a maggiore attività e vigilanza. Ed il Procuratore generale, pur convenendo che ne siano causa lunghi litigi, afferma però che qualche procedura, specialmente in mancanza di attivo, è veramente trascurata.

I Capi della Corte di Brescia, fatta una dettagliata analisi delle procedure pendenti da oltre tre anni alla fine di ciascuno degli anni 1903-04-05, ne scagionarono magistrati e curatori, notando che per uno soltanto nel 1904 era in mora il curatore a domandarne la chiusura per mancanza di attivo; e rimarcando che avanti il tribunale di Castiglione delle Stiviere pendeva dal 1901 alla fine del 1904 una procedura per liquidare l'attivo mentre risultava il passivo di sole L. 886, ed il tribunale attendeva la domanda di revoca per applicare l'articolo 42 della sopravvenuta legge 24 maggio 1903.

Ad incuria di curatori in qualche caso accennava per il 1904 il Procuratore generale di Venezia.

Nell'Italia centrale, il Procuratore generale di Parma, oltrechè alle liti, accennava pure alla convenienza di dare agio alle pratiche e trattative per concludere il concordato.

Vi accennava pure il Procuratore generale di Lucca, il quale, inoltre, per alcuni casi nel 1905, accagionò il ritardo del curatore a presentare il rendiconto, ovvero nella approvazione del rendiconto presentato.

Per il distretto di Firenze differiscono gli apprezzamenti sulle cause degli indugi.

Riferiva il Primo Presidente che i Presidenti ne scagionavano tanto i magistrati quanto le delegazioni non meno che i curatori, tranne, per questi, pochissimi casi; e rilevava, nella relazione pel 1904, dalle cifre dell'ultimo quinquennio le proporzioni costanti tanto fra le procedure istruite, quelle chiuse e le altre rimaste pendenti, quanto per la durata del tempo dal quale pendevano.

Invece il Procuratore generale riferendo per il 1903 scriveva:

« La procedura del fallimento è d'ordinario condotta senza alcuna energia e quasi con apatia e indifferenza, sia da parte dei curatori che degli altri interessati. e si riscontra quasi sempre mancante o deficiente nella pratica quello efficace impulso di direzione, vigilanza e controllo, da parte del magistrato, che dovrebbe essere l'unica vera guarentigia di una seria e rigida applicazione della legge e che è assolutamente necessaria perchè la procedura di fallimento possa riuscire a raggiungere i suoi fini ».

Riferito di poi che secondo i Procuratori del Re, i ritardi derivano dalle liti e dalle difficoltà della liquidazione, soggiungeva :

« Tali ragioni se possono fornire una qualche spiegazione del ritardo, non sono però tali da poter giustificare il sistema ormai invalso pel quale, appena si presenta una qualsiasi complicazione, che non di rado è dovuta anche ad artificiosi espedienti, nelle procedure di fallimenti più gravi ed importanti, queste si trascurano senza necessità per lunghi anni con notevoli perdite di spese abbastanza onerose e con danno degli interessi di coloro che vi sono impegnati ».

E per il 1905 lo stesso Procuratore generale ripetendo che i ritardi vengono dai Procuratori del Re giustificati per le difficoltà delle liquidazioni e per le liti, rimarcava « che in qualche circondario si deplora la incuria e negligenza dei curatori, non giovando a vincerle le sollecitazioni dei creditori nè quelle del giudice delegato : e in diversi casi si è dovuto surrogarli ».

Per il distretto di Ancona, il Primo Presidente se ne rimette alle relazioni dei Presidenti dei tribunali che ne menzionano le difficoltà delle liquidazioni e le liti : ed il Procuratore generale a queste cagioni che attribuisce a complicato ingranaggio procedurale, che a suo giudizio non risponde alla celerità del movimento commerciale, aggiunge che non funzionano come dovrebbero la delegazione dei creditori, il giudice delegato ed il curatore, specialmente nei fallimenti di non molta importanza ; e ne accagiona pure il ritardato rendiconto definitivo del curatore, e le trattative per il concordato.

Nell'Italia meridionale continentale accenna nelle relazioni per il 1903 e per il 1904 anche ad imperizia e negligenza di curatori il Primo Presidente di Aquila.

Pure il Primo Presidente di Napoli accenna a poca energia dei curatori, e per il 1903 specifica che i Presidenti dei tribunali di Campobasso, Lagonegro e Santa Maria attribuiscono i ritardi anche all'opera poco solerte dei curatori.

E quel Procuratore generale avvertiva che all'opera deficiente delle delegazioni e dei curatori aggiungesi la insufficiente vigilanza per parte dei giudici delegati, sia perchè la loro attenzione è distratta in altre cure dell'ufficio e sia perchè non possono esercitare diretta vigilanza su quelle amministrazioni di fallimento che trovansi in comuni diversi dalla sede del tribunale, nei quali difficilmente si incontrano persone che abbiano, quali curatori, la cura e diligenza necessarie: tanto che il Procuratore del Re di Lagonegro suggeriva, tra le riforme ritenute indispensabili, di dare facoltà in tali casi di delegare il Pretore.

Il Primo Presidente di Catanzaro, riferendo per il 1905, ne accagiona principalmente i curatori che ritardano allo scopo di conseguire maggiori lucri.

In Sicilia i Capi della Corte furono concordi nell'encommiare, nelle relazioni per il 1904, l'aggiunto giudiziario Pata Antonio che nel tribunale di Messina era riuscito a dare maggiore impulso alla procedura e a riparare ad abusi ed abitudini inveterati.

Il Procuratore generale di Catania, preoccupato per il numero di procedure pendenti da oltre cinque anni a Catania, Modica e Siracusa, avverte che dalla relazione pel 1905 del Procuratore del Re di Modica, dalla quale riporta un brano, risultano circostanze le quali rendono necessarie maggiori e più approfondite indagini sull'opera dei curatori. È da credere che vi si sia provveduto.

Anche il Primo Presidente di Palermo osserva che talvolta i ritardi dipendono da poca operosità dei curatori: e per il 1905 riporta dalla relazione del Presidente del Tribunale di Caltanissetta le osservazioni che a rendere più efficace la vigilanza del giudice delegato è necessario accentrare l'incarico ad un solo giudice; e che è causa di perditempo e di spese inutili l'obbligo della vendita forzata di immobili, anche quando è evidente, per le ipoteche che vi gravano, che nulla può rimanere ai creditori chirografari.

E questa seconda osservazione ebbe a fare anche il Presidente del tribunale di Girgenti, il quale vorrebbe inoltre

meglio disciplinato l'ufficio del curatore per la scelta, per la indennità, da non liquidarsi che a procedura ultimata, e da non pagarsi se non dopo l'approvazione del rendiconto.

Per la Sardegna quel Procuratore generale, nella relazione per gli anni 1904-905, ritiene che una maggiore vigilanza da parte dei giudici delegati sui curatori che non impiegano la dovuta sollecitudine nella liquidazione e per la definizione delle controversie che numerose impediscono il corso delle procedure, eviterebbe tanti ritardi da averne tredici pendenti da oltre cinque anni, e tra questi il fallimento della Banca Agricola Arborense, dichiarato dal Tribunale di Oristano da oltre quindici anni.

A Cagliari venne finalmente chiuso nel 1904 il fallimento del Credito agricolo industriale.

E più specificamente intorno alla azione giudiziaria, sono lodati i giudici delegati dai Capi della Corte di Genova, dal Procuratore generale di Casale, il quale però riconosce che nel trasmettere al Procuratore del Re le relazioni dei curatori questi omettono di aggiungervi le proprie osservazioni come dovrebbero per l'articolo 756 del Codice di commercio, e riferisce che un aggiunto giudiziario del tribunale di Alessandria si lasciò abbindolare da un curatore, autorizzandolo ad atti che furono poi annullati dal Tribunale. Ne lodano l'opera assidua e diligente tanto nel dirigere, sorvegliare e sollecitare le operazioni, quanto nell'ordinare i provvedimenti per la sicurezza e conservazione delle attività, i Capi della Corte di Brescia.

Soddisfacenti sembrano al Procuratore generale di Venezia lo svolgimento e i risultati della procedura riguardo alla speditezza, tenuto conto delle inerenti difficoltà.

Il Primo Presidente di Bologna riferisce che i giudici delegati soddisfecero con zelo, alacrità ed opera pronta e proficua al loro compito. E degna di plauso ne dice l'opera intelligente, zelante, assidua ed efficace il Procuratore generale di Lucca. Pel distretto di Firenze si fanno elogi ai giudici delegati dal Primo Presidente ed anche dal Procuratore generale che ne riconosce l'opera solerte e zelante, specialmente nei circondari di Firenze e Pistoia, ed eccettua quello di Siena per insufficiente sorveglianza sui curatori, eccezione non mantenuta nella relazione per il 1905, nella quale dice

che l'opera dei giudici delegati si è distinta per attività, intelligenza e rettitudine esemplari.

Per il distretto di Ancona quel Procuratore generale afferma che i giudici sopraccarichi di lavoro non hanno il tempo di attendere alle operazioni dei fallimenti.

I Capi della Corte di Roma ne fanno elogi, e segnalano come degno di speciale encomio per intelligenza ed operosità il giudice del tribunale di Roma, Filippo Fazioli, e si compiacciono che su domanda del curatore e parere favorevole dei principali creditori i giudici delegati non sono restii ad autorizzare l'esercizio provvisorio del commercio, facilitando così l'esazione dei crediti con vantaggio della liquidazione, e conservando l'avviamento del negozio che rende più agevole il pagamento della percentuale in caso di concordato.

In generale non si fanno rimarchi sull'opera dei giudici delegati nell'Italia meridionale, tranne quanto fu sopra rilevato intorno alle ragioni dei ritardi circa la deficiente sorveglianza sulla gestione dei curatori. Il Primo Presidente di Aquila però riferisce che in quel distretto, e specialmente in Aquila e Lanciano l'opera dei giudici delegati si svolse regolarmente e con sollecitudine.

In Sicilia il Procuratore generale di Messina dice che i giudici delegati usarono la consueta diligenza.

Il Primo Presidente di Catania ne disse soddisfacente l'opera per il 1903, e ne lodò lo zelo per il 1905; ma nella relazione per il 1904 rilevò con rincrescimento che nemmeno la funzione giudiziaria si dimostra sempre adeguata al suo compito. Sebbene sappiasi che il novanta per cento (torna la nota pessimista già rilevata in principio) dei fallimenti sono dolosi, i tribunali quasi mai ordinano la cattura del fallito, mezzo efficace che con profitto usavano i tribunali di commercio, non tanto per reprimere un reato, quanto a prevenirne altri durante lo svolgimento della procedura. Il numero delle revoche dei fallimenti dimostra o poca ponderazione nel dichiararli, o troppa facilità di assecondare i maneggi dei falliti che le chiedono»; e riferisce che a Caltagirone furono dichiarati e revocati fallimenti di persone non commercianti che non avevano quasi nè attivo nè passivo.

In Sardegna il Procuratore generale, come fu rilevato scorrendo dei ritardi, appuntò per il 1905 i giudici delegati di poca energia nella vigilanza sui curatori; e per il

biennio anteriore limitaronsi i due Capi della Corte a riferire che non si ebbero reclami nè rimarchi in contrario.

Appartengono pure alla azione giudiziaria la retro-datazione della cessazione dei pagamenti, e l'applicazione dell'articolo 839 in relazione all'861 del Codice di commercio.

Riguardo alla retro-datazione, se vogliasi continuare nella indagine e farne oggetto delle relazioni, l'esperienza ci ammonisce che non giovano le circolari, ma necessita formulare un apposito prospetto statistico ed obbligare i Tribunali ad attenervisi, e le Corti di appello a riassumere per ogni distretto le cifre relative.

Perocchè anche pel triennio 1903-04-05 è impossibile per quasi tutti i distretti, non dirò compilare un riassunto delle notizie, ma formarsi un concetto sull'andamento della applicazione dell'art. 704 Codice di commercio.

Ed invero per il distretto di Genova abbiamo notizia per ciascuno dei tre anni di quante volte fu l'articolo applicato, e l'affermazione del primo presidente che ogni volta furono diligentemente ricercate le prove dell'effettivo dissesto anteriore alla dichiarazione di fallimento; e quel Procuratore generale dubita che non sempre quando n'era il caso sia stato fatto uso della facoltà concessa dalla legge, per modo che vorrebbe che fosse resa obbligatoria l'indagine relativa.

Ignoriamo però completamente di quanto, se di giorni, di mesi o di anni, siasi fatta risalire la cessazione dei pagamenti.

Queste notizie abbiamo dalla relazione della Procura generale per il distretto di Casale che ebbe cura di raccoglierte in un prospetto del quale allego qui il modulo, ma vi ho rimarcato una lacuna che altera l'esattezza delle cifre.

TRIBUNALI	RETRODATAZIONI						
	con la sentenza dichiarativa del fallimento	con sentenza posteriore	a meno di un mese	ad un mese	a sei mesi	ad un anno	a due anni
Acqui . . . . .	..	1	..	..	1	..	..
Asti . . . . .	1	1	..	..	..	..	2
Casale . . . . .	9	..	2	1	5	1	..
Vigevano . . . . .	..	1	..	..	..	1	..
Voghera . . . . .	4	1	..	..	4	1	..
	14	4	2	1	10	3	2

Dice pel 1905 il Primo Presidente di Milano che in pochi casi si applicò l'art. 704.

Per il distretto di Brescia abbiamo notizie dettagliate che la Procura generale ha prospettato per il 1905 in uno specchio che indica il tribunale e distingue la durata in periodi di anni, di mesi e di giorni. e se con la sentenza dichiarativa o con altra posteriore.

Il solo numero complessivo ci dà la Procura generale di Venezia.

Quella di Roma ci rassicura che la disposizione venne applicata, quando ebbesi la prova della data di cessazione prima della dichiarazione del fallimento.

Notizie abbastanza dettagliate abbiamo per il distretto di Bologna, tranne che per la estensione del tempo al quale si fece rimontare la cessazione dei pagamenti.

Qualche dettaglio abbiamo dalla Procura generale pel 1904 riguardo al tribunale di Lucca e notizie generiche, senza specificazioni, per gli altri di quel distretto; e per tutti riferibilmente agli anni 1903 e 1905; avvertendo quel Procuratore generale che così gli vennero date dai Procuratori del Re.

Notizie complete furono date in ciascuno dei tre anni dal Primo Presidente di Firenze che ebbe cura di diramare ai tribunali un modulo che allego, per raccogliere le notizie stesse.



**DISTRETTO DELLA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE**

TRIBUNALI	CESSAZIONE DEI PAGAMENTI fissati con la sentenza che dichiara il fallimento o con altra posteriore pronunziata nell'anno 1935, facendola risalire a													
	meno di un mese —		da un mese a meno di tre mesi		da tre mesi a meno di sei mesi		da sei mesi a meno di un anno		da un anno a meno di due anni		da due anni a meno di tre anni		a tre anni —	
	Sentenza		Sentenza		Sentenza		Sentenza		Sentenza		Sentenza		Sentenza	
	Dichiarativa	Posteriore	Dichiarativa	Posteriore	Dichiarativa	Posteriore	Dichiarativa	Posteriore	Dichiarativa	Posteriore	Dichiarativa	Posteriore	Dichiarativa	Posteriore
Arezzo . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Firenze . . . . .	..	..	..	..	..	3	..	3	..	4	..	1	..	2
Grosseto . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Montepulciano . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Pistoia . . . . .	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Rocca San Casciano . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
San Miniato . . . . .	1	..	1	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..
Sienna . . . . .	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>1</b>	<b>..</b>	<b>5</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>..</b>	<b>4</b>	<b>..</b>	<b>1</b>	<b>..</b>	<b>2</b>

Disse per il 1905 il Primo Presidente di Ancona che, salvo pochi casi, in generale i tribunali fissarono nella sentenza dichiarativa di fallimento la data di cessazione dei pagamenti o quella più remota di scadenza di debiti commerciali o di protesti.

Notizie generiche contengono nelle relazioni per il 1904 e 1905 del Procuratore generale di Aquila, che cioè, soltanto a Lanciano ed a Teramo si applicò l'art. 704 seguendo la data del protesto o della scadenza del primo debito insoddisfatto.

Manca la specificazione di quanto si faceva risalire la data nelle notizie abbastanza dettagliate che si hanno per il distretto di Napoli dalle relazioni di quel Primo Presidente.

Del tutto generiche invece sono quelle date dal primo presidente di Catanzaro nelle relazioni per gli anni 1903-04.

Sappiamo dal Primo Presidente di Catania che fu applicato l'art. 704 nelle sentenze dichiarative del fallimento, e generalmente la data non rimontò oltre sei mesi; e quel Procuratore generale si limitò a riferire i criteri seguiti dai tribunali per fissare la data di cessazione dei pagamenti.

Non ne parlarono nelle loro relazioni i Presidenti dei tribunali del distretto di Palermo. In Sardegna, nel 1903, secondo quanto riferisce il Primo Presidente, i tribunali nelle sentenze dichiarative, retrotrassero la data di cessazione dei pagamenti, in due casi, da due a nove giorni, in altri due, da due a nove mesi, ed in uno, di oltre due anni. Per il 1904 sappiamo dalla relazione del Procuratore generale che in soli tre casi vi fu retrodatazione, senza specificare di quanto. Nulla riferiscono per il 1905, avendone taciuto i Capi dei Tribunali.

Da questa rassegna delle notizie raccolte è manifesto che sarebbe inutile occuparsi di quelle che si hanno per pochissimi distretti abbastanza complete, non prestando esse base abbastanza larga per fondarvi qualsiasi costruzione statistica.

Quindi ci si impone il dilemma, o curare con apposito modulo la raccolta completa delle notizie, od abbandonare l'indagine. Abbandono che sorgerebbe spontaneamente come conseguenza, quando divenisse legge la proposta in proposito fatta dalla Commissione per la riforma della legge sul fallimento, sostituendo alla retrodatazione della cessazione dei pagamenti un periodo sospetto più o meno lungo secondo la natura giuridica degli atti e contratti, per dare luogo alla impugnazione dei medesimi.

Nè complete sono le notizie dell'azione giudiziaria rispetto all'applicazione dell'art. 839 del Codice di commercio; sulla applicazione del quale sono reclamate riforme, e specialmente l'intervento del Pubblico Ministero, che intanto non è prescritto in quanto allora che andò in attuazione il Codice di commercio vigente esistevano i tribunali di commercio presso i quali non eravi il Pubblico Ministero; e pur troppo la riforma iniziata con la legge 24 maggio 1903 rimase a mezzo, non essendo stata susseguita da quella della procedura di fallimento rimasta quale in origine fu sancita.

Sappiamo che nel distretto di Genova, tranne in due casi, nel 1903, furono sempre accordati i benefici di detto articolo anche per gli effetti penali: donde quel Procuratore generale nella relazione per il 1905 rimarcava che curatori e creditori dapprima indignati diventano poi pietosi e sono concordi a chiedere l'applicazione dell'articolo, e con soverchia frequenza sono concesse tutte le indulgenze.

Il Procuratore generale di Casale informa che anche in quel distretto pochi sono i casi nei quali i benefici vengono negati e lamenta la soverchia facilità nell'accordarli anche quando è stata retrodatata la cessazione dei pagamenti, e malgrado percentuali irrisorie, in un caso a Novi Ligure persino dell'uno; e narra di altro caso in cui il Tribunale d'Acqui che aveva emesso un'ordinanza di cattura contro due falliti latitanti, che poi condannò a sei mesi di detenzione per bancarotta semplice, assolvendoli dalla imputazione di bancarotta fraudolenta, non ostante che il Procuratore generale ne avesse interposto appello, concesse loro, nell'omologare il concordato, tutte le indulgenze. Per colmo di larghezza, nei casi nei quali non si accordano i benefici, applicasi la legge del perdono: onde i falliti non hanno più bisogno di appellare per tentare di concludere, nelle more del giudizio, un concordato.

Rivela inoltre che in quel distretto è invalso il costume di fare transazioni e novazioni rilasciando il concordatario cambiali invece di pagare le quote dovute per eseguire il concordato.

Sappiamo dal Primo Presidente di Torino per il 1905 che il Tribunale di Ivrea non largheggia, e che quello di Torino su 71 concordati concesse tutti i benefici in 67.

Anche nel distretto di Brescia i Capi della Corte rimarcano troppa facilità ed indulgenza; e nota il Procuratore ge-

nerale che si comprende la pietà dei creditori che contano forse sui nuovi affari, ma i tribunali dovrebbero ben ponderare tutte le circostanze del fallimento e la percentuale accordata e preoccuparsi del danno sociale.

Il Primo Presidente però, pure ammettendo la facilità dei tribunali, rileva che avendo questi in qualche caso negato i benefici, li accordò poi la Corte in appello.

Minore larghezza ebbesi nel distretto di Venezia nel 1905 (33 su 57) che il Procuratore generale disse soverchia nel 1904. (42 su 50).

Il Procuratore generale di Parma dice troppo largamente applicato l'art. 839.

Rilevano invece i capi della Corte di Bologna severa parsimonia di applicazione per parte dei tribunali di Bologna e di Ferrara, del primo specialmente, e maggiore indulgenza a Forlì e Ravenna.

Il Procuratore generale di Lucca che annovera tra le cause dei fallimenti la facilità nella concessione de' benefici di legge, riferisce le cifre, dalle quali risultano concessi nella proporzione di oltre 74 per ogni cento concordati, ed anzi nel 1904 oltre il 79 per cento.

Per il 1905 rileva che soverchia facilità lamentano i Procuratori del Re di Lucca e di Pisa, mentre quello di Livorno si compiace che quel Tribunale non li conceda se non quando la percentuale concordata superi il 15.

Avverte però lo stesso Procuratore generale che talvolta, negati i benefici dai tribunali, li concede poi in appello la Corte.

Notava il Primo Presidente di Firenze ineguaglianza di criteri fra i tribunali di quel distretto nella applicazione di detto articolo 839, andandosi da una certa severità da parte di quelli di Firenze e di San Miniato, a maggior larghezza negli altri, che nel 1905 lo applicarono sempre; abuso tanto più dannoso dopo le provvidenze sancite dalla legge 24 maggio 1903, e che è indispensabile rimuovere coordinando a questa riforma quella delle disposizioni sui fallimenti del Codice rimasto in vigore.

Quello che ne pensi il Procuratore generale dello stesso distretto di Firenze, fu già rilevato scorrendo delle cause dei fallimenti e dei ritardi nell'ultimarne i procedimenti.

Nel distretto di Ancona viene pure applicato detto articolo 839, salvo pochi casi, per constatata cattiva condotta

del fallito nella gestione, o per troppo tenue percentuale concordata.

In quello di Roma prevale una salutare severità nel tribunale della Capitale che presenta una media applicazione di poco oltre il 41 % nel triennio del quale ci occupiamo; mentre negli altri tribunali notasi maggiore larghezza per i pochissimi concordati avuti.

Il Primo Presidente di Aquila dice genericamente che furono concessi i benefici ai soli falliti meritevoli di speciali riguardi, sia per le cause di fallimento sia per le percentuali concordate. E se è così, convien dire che i falliti in quel distretto rappresentino una fortunata eccezione, poichè dal Procuratore generale sappiamo che la percentuale della applicazione è altissima.

Anche nel distretto di Napoli abbiamo percentuali molto alte di applicazione, dall'83 all'88. Apprendiamo per la Sicilia dal Primo Presidente di Messina che nel 1905 vennero concessi i benefici di legge per soli tre concordati; però dalle tavole statistiche questi risulterebbero soli 2 per quel distretto; ma, checchè sia di questa differenza, certo è che vennero concessi in ogni caso di concordato. In quello di Catania diceva il Primo Presidente che nel 1903 furono concessi da tutti i tribunali; e il Procuratore generale specificava che quello di Modica li concesse anche per l'azione penale in due casi, e si limitò al solo effetto di cancellazione dall'albo in un terzo caso.

Il Primo Presidente di Palermo riferiva per il 1904 che l'art. 839 era stato applicato quando la percentuale era non inferiore a 40, ovvero quando per circostanze speciali il fallito ne era meritevole.

In Sardegna, riferendo per il 1903, il Primo Presidente informava che non risultavano abusi, ed il Procuratore generale specificava che erano stati concessi i benefici a 7 falliti, e riteneva regolarmente, nulla essendo risultato in contrario. Dalle tavole statistiche poi risulta che in quell'anno furono chiusi per concordato 22 fallimenti, onde la percentuale di 32. E per il 1905 riferirono che non si avevano notizie di abusi nè che fosse stato applicato l'art. 839; lo che sostanzialmente equivale al silenzio serbato per il 1904.

Silenzio perfetto degli altri Capi delle Corti che non ho menzionati.

Scendendo a vedere come abbia funzionato la Commissione di sorveglianza delegata dai creditori, dalle tavole statistiche estraggo il prospetto che segue:

ANNO	FALLIMENTI CHIUSI NEI QUALI LA DELEGAZIONE			
	fu nominata e		non fu nominata	non risulta se fu nominata
	funzionò	non funzionò o riuscì infruttuosa		
1900. . . . .	885	94	1477	55
1901. . . . .	879	108	1487	86
1902. . . . .	751	261	1597	27
1903. . . . .	846	294	1746	35
1904. . . . .	603	312	1119	12
1905. . . . .	843	302	1003	31

Queste cifre in verità non corrispondono esattamente a quelle dei fallimenti chiusi nei sei anni; perchè tale notizia manca nei prospetti riempiti dalle cancellerie per circa un centinaio di fallimenti ogni anno,

Tuttavia le differenze non sono tali da non potere approssimativamente, e con molta probabilità di accostarsi al vero, inferire che la delegazione venne costituita utilmente solo in circa una terza parte dei fallimenti. Infatti poste in confronto le cifre delle delegazioni costituite utilmente con quelle dei fallimenti chiusi in ciascuno dei sei anni 1900-05 si hanno proporzioni varie che dal minimo di 26,72 % nel 1904, salgono al 40,90 % nel 1905, dando gli altri quattro anni la media del 31,27 %, media che calcolando le preaccennate due cifre minima e massima ridurrebbersi per il sessennio al 31,91 %.

Dalle notizie date dalle relazioni dei Capi delle Corti apprendiamo che nel distretto di Genova perdura l'apatia dei creditori relativamente alla commissione di sorveglianza, per il convincimento ormai generale che basti l'opera di abile, onesto e diligente curatore soggetto, com'è, al continuo controllo del giudice delegato; ed infatti in pochi casi è nominata, e può avere utilità pratica soltanto in fallimenti di eccezionale importanza, mentre negli altri, quand'è costituita, il più delle volte è cagione di ritardi dovendo essere convocata per sentirne il parere nei casi indicati dalla legge: e riuscendo malagevole che si aduni.

La Procura generale di Casale segnala le cifre dalle quali rilevasi che in media mancò la nomina in 65 casi su cento.

Nulla di rimarchevole trova il Primo Presidente di Torino sul funzionamento della delegazione quando è costituita, lo che in molte procedure non si verifica.

A Milano quel Primo Presidente nota che quando è costituita funziona abbastanza bene.

Nel distretto di Brescia del pari in pochi casi fu nominata, e nei fallimenti di maggiore entità spiegò avvedutezza, attività ed interessamento; si disinteressò negli altri, fidando nella solerzia del curatore e del giudice delegato.

Sappiamo dalla Procura generale che nel Veneto la commissione di sorveglianza venne costituita solamente in circa un quarto dei fallimenti; ed i soli Procuratori del Re di Belluno, Padova e Vicenza riferirono che funzionò regolarmente.

Più raramente fu nominata nel distretto di Parma, nella proporzione di circa un quinto. Ed i Procuratori del Re di Parma e Modena ritengono utile ed efficace l'istituto anche per indagini e notizie che ne attingono il curatore ed il giudice delegato. Quello di Piacenza invece riferisce che l'istituto non corrisponde, perchè o eccede in zelo ed intralcia l'opera del curatore, o è inerte, e non giova a nulla, e questo è pure l'avviso di quel Procuratore generale.

Nè furono molte le nomine in Romagna, dove soltanto in pochissimi fallimenti di molto rilievo la delegazione nominata spiegò grande attività e fu proficua.

Nel quarto circa dei fallimenti fu nominata la delegazione nel distretto di Lucca, e menò che nel tribunale di Lucca nel 1904, funzionò abbastanza regolarmente negli altri, secondo la relazione di quel Procuratore generale.

Per il distretto di Firenze riferiscono i Capi della Corte che venne nominata nei fallimenti di qualche importanza, ma non sempre funzionò regolarmente e raramente spiegò attività nell'esercizio delle sue funzioni; e, secondo il Procuratore generale, quando funziona lo fa debolmente e non come sarebbe desiderabile, ed in molti casi, anzichè agevolare intralcia l'azione del curatore e del giudice delegato.

In pochissimi casi venne nominata e funzionò regolarmente nel distretto di Ancona.

Funzionò, senza dar luogo a gravi inconvenienti, in quello di Roma, ed il solo Procuratore del Re di Velletri riferì che nel 1904 lasciò a desiderare.

Rari furono i casi di nomina nel distretto di Aquila, ma in compenso regolare ne fu il funzionamento.

Per quello di Napoli il Primo Presidente, riassumendo la relazione dei Presidenti, rileva che nell'insieme in ben pochi fallimenti fu costituita, e raramente funzionò a dovere, ed il poco interessamento spiegato dalle delegazioni è altra delle ragioni dei deplorati ritardi. A questa rilassatezza contribuisce, per i fallimenti avvenuti fuori della residenza del tribunale, la lontananza dei creditori che non intervengono alle adunanze, come lamentano i Presidenti di Campobasso, Larino, Lagonegro, Matera, Potenza e Santa Maria: onde il Primo Presidente non sarebbe alieno dal seguire il suggerimento del Presidente di Lagonegro di delegare il Pretore del luogo del fallimento a presiedere l'adunanza della delegazione dei creditori, con obbligo di farne relazione al giudice delegato.

Il Procuratore generale riferiva pel 1903 che generalmente biasimata dai Procuratori del Re era l'opera delle delegazioni, quando funzionarono, priva di zelo e di attività essendone stata la sorveglianza; e quello di Campobasso ne sospetta la malafede, mettendosi essa d'accordo col curatore e col fallito per frodare le ragioni dei creditori assenti . . . « che sono le vere vittime del fallimento ».

Anche il Primo Presidente di Catanzaro, riferendo per il 1903, diceva essere noto che l'istituto non corrisponde allo scopo quando i creditori dimorano in luoghi diversi dalla residenza del fallito, non intervenendo alle adunanze.

Nel distretto di Catania, furono costituite le delegazioni di sorveglianza nella maggior parte dei fallimenti, e funzionarono quasi sempre regolarmente ed utilmente, lasciando a desiderare, nel 1903, a Caltagirone, forse per la tenuità dei fallimenti, e per il 1904 anche a Nicosia, e per detto anno ed il 1905 a Modica pure, come riferisce il Procuratore generale.

Lasciarono molto a desiderare nel 1904 nel distretto di Palermo.

In Sardegna, alcuni Procuratori del Re ne fecero encomio per il 1904, dal silenzio degli altri, e di tutti i capi dei tribunali per il 1903 e 1904 i Capi della Corte presumevano, in



manca di osservazioni e di reclami, che si avesse ad essere paghi del funzionamento dell'istituto.

Intorno all'opera dei curatori furono già riassunti gli accenni fattine nelle relazioni dei Capi delle Corti di appello; discorrendo delle cause dei fallimenti, e dei motivi di ritardo, e prima di riassumere le ulteriori e specifiche osservazioni, stimo utile mettere sott'occhi il seguente prospetto, desunto dalle tavole statistiche, dal quale è messo in evidenza che le due professioni prevalenti nelle nomine a curatori sono quelle dei legali e dei ragionieri, e con grande prevalenza di questi su quelli nell'Italia settentrionale (eccettuandone il Veneto) ed in minore proporzione anche nella centrale; mentre al contrario nell'Italia meridionale ed in Sicilia, ed in minore proporzione anche in Sardegna, prevalgono sui ragionieri i legali.

ANNI	REGIONI	PROFESSIONE DEI CURATORI					
		Legali	Commercianti	Ragionieri	Ingegneri	Proprietari, possidenti e pensionati	Impiegati pubblici e privati
1900	Italia settentrionale . . . . .	457	6	554	125	4	1
	Italia centrale . . . . .	240	42	312	19	9	7
	Napoletano . . . . .	329	23	63	8	5	3
	Sicilia . . . . .	88	31	32	5	7	5
	Sardegna . . . . .	15	..	10	..	..	..
	REGNO . . . . .	1 129	102	971	157	25	16
1901	Italia settentrionale . . . . .	478	4	615	96	2	2
	Italia centrale . . . . .	223	8	310	35	8	9
	Napoletano . . . . .	207	9	76	9	5	2
	Sicilia . . . . .	89	31	38	6	3	7
	Sardegna . . . . .	12	..	29	..	..	..
	REGNO . . . . .	1 109	52	1 068	146	18	20
1902	Italia settentrionale . . . . .	506	22	668	78	..	44
	Italia centrale . . . . .	233	21	263	51	1	8
	Napoletano . . . . .	329	12	68	9	4	5
	Sicilia . . . . .	94	16	24	17	5	8
	Sardegna . . . . .	43	1	15	1	..	1
	REGNO . . . . .	1 225	72	1 038	156	10	66

) Vi sono compresi anche i casi in cui la retribuzione al curatore non venne fissata, o perchè concordata di tribuzione era ignota.

ignota o indeterminata	ISCRIZIONE NELL'ALBO		CURATORI che non chiesero la liquidazione della retribuzione (a)	REVOCHE delle nomine a Curatore			
	Iscritti nell'albo	Non iscritti nell'albo		per malversazioni	per negligenza	perchè sottoposti a procedimento penale	per motivi di salute ed altri
8	449	145	..	1	1	..	4
36	474	21	..	1	1	..	..
6	367	50	..	1	1	..	..
6	102	19	..	..	..	..	..
..	6	..	..	..	..	..	..
56	1 398	235	..	3	3	..	4
3	800	55	508	..	3	..	1
34	512	11	329	1	..	..	1
14	339	41	295	..	..	..	3
10	105	32	126	..	..	..	..
..	32	..	25	..	1	..	..
61	1 788	139	1 283	1	4	..	5
14	983	14	675	2	13	1	4
43	508	25	282	..	1	..	..
3	351	54	394	1	1	..	..
9	124	9	125	..	..	..	..
..	40	5	29	..	..	..	1
69	2 006	107	1 505	..	15	1	5

ttamente col fallito, o perchè non esisteva l'attivo, nonchè quelli in cui la notizia della liquidazione della re-

ANNI	REGIONI	PROFESSIONE DEI CURATORI					
		Legali	Commer- cianti	Ragionieri	Ingegneri	Proprietari, possidenti e pensionati	Impiegati pubblici e privati
1903	Italia settentrionale . . . . .	499	2	698	129	5	4
	Italia centrale . . . . .	265	23	323	96	8	10
	Napoletano . . . . .	356	13	77	12	3	8
	Sicilia . . . . .	89	37	37	18	6	5
	Sardegna . . . . .	27	..	7	1	..	..
	REGNO . . . . .	1 227	75	1 142	236	22	27
1904	Italia settentrionale . . . . .	330	13	492	123	2	8
	Italia centrale . . . . .	211	18	210	80	2	7
	Napoletano . . . . .	270	2	64	20	4	1
	Sicilia . . . . .	57	10	28	10	6	3
	Sardegna . . . . .	16	..	8	..	..	..
	REGNO . . . . .	884	43	802	238	14	19
1905	Italia settentrionale . . . . .	426	4	494	50	..	1
	Italia centrale . . . . .	250	10	185	23	7	6
	Napoletano . . . . .	200	6	30	2	..	5
	Sicilia . . . . .	91	9	20	1	1	..
	Sardegna . . . . .	12	..	14	..	..	..
	REGNO . . . . .	979	29	743	76	8	12

(a) Per gli anni 1904 e 1905 non si conosce questa notizia.  
 (b) Vedi nota (a) a pag. precedente.

	ISCRIZIONE NELL'ALBO (a)			CURATORI che non chiesero la liquidazione della retribuzione (b)	REVOCHE delle nomine a Curatore			
	Ignota o indetermi- nata	Iscritti nell'albo	Non iscritti nell'albo		per malversa- zioni	per negligenza	perchè sottoposti a procedimen- to penale	per motivi di salute ed altri
	18	796	21	738	..	1	1	1
	56	559	55	503	1	1	..	4
	4	353	70	352	..	1	..	1
	4	147	16	158	..	..	..	..
	..	32	..	21	..	..	..	..
	82	1 887	165	1 771	2	3	1	6
	21	—	—	377	..	..	3	6
	22	—	—	210	..	..	..	1
	..	—	—	206	..	5	..	2
	3	—	—	88	..	..	1	..
	..	—	—	14	..	..	..	1
	46	—	—	395	..	5	4	10
	23	—	—	330	..	..	..	2
	28	—	—	103	1	1	..	1
	3	—	—	157	1	..	..	3
	10	—	—	85	..	..	..	..
	1	—	—	14	..	..	2	2
	63	—	—	309	2	1	2	8

Ciò probabilmente deriva dal numero maggiore minore o dei ragionieri nelle diverse regioni; e certamente avviene per fatto delle Camere di commercio nella compilazione del ruolo od albo dei curatori, risultando che pochi sono i non iscritti che vennero nominati curatori; e sarebbero stati pochissimi se in qualche circondario non fosse mancato l'albo.

Ed un rimarco cade a proposito sulla poca esattezza nel dare le necessarie notizie negli stati nominativi trasmessi dai tribunali al Ministero del commercio; perocchè in non pochi casi rimane ignorata od indeterminata la professione dei curatori nominati, nè si ha sempre notizia della retribuzione liquidata dai curatori.

Pochi risultano quelli che furono rimossi o revocati per malversazione o per negligenza, o perchè sottoposti a procedimento penale.

Anche meno furono quelli condannati per malversazione o per negligenza a' termini dell'art. 864 del Codice di commercio: e cioè sei nel triennio 1903-05 (due in ciascun anno) per malversazione, ed uno per negligenza nel 1903, e nel precedente triennio otto per malversazione (1 nel 1900; e 7 nel 1901) ed uno per negligenza nel 1900. Due imputati di malversazione (1900 e 1904) ed uno di negligenza, (1900) furono prosciolti per inesistenza di reato.

È invalsa però generalmente in tutto il Regno la mala abitudine dei curatori di non chiedere in troppi casi — evidentemente di concordati — la liquidazione giudiziale della retribuzione dando luogo ad intelligenze e convenzioni tutt'altro che corrette e non scevre di sospetto coi falliti.

Tali le risultanze statistiche.

Dalle relazioni specifiche sull'opera dei curatori poi rilevo che nel distretto di Genova essa fu commendevole sia dal lato dell'onestà che per lo zelo e l'attitudine dimostrata; ma il Procuratore generale soggiunse che qualcheduno, raramente bensì, cagiona ritardo della procedura; e che dapprima fanno relazioni sfavorevoli che poi tendono a mitigare e finiscono per informarsi a pietà, specialmente in casi di concordato.

La Procura generale di Casale n'è in generale soddisfatta, tranne che per uno a Tortona si è dovuto fissargli un termine a fare il suo dovere sotto comminatoria di rimozione; di un altro, a Voghera, la condotta fu scorretta ed un

terzo in Alessandria fu assoggettato a procedimento penale, e sebbene si dichiarasse non farsi luogo a procedimento, la sua condotta fu tutt'altro che commendevole.

Informa che nella provincia di Alessandria manca il ruolo dei curatori che la Camera di commercio ha ricusato di compilare, nè ritiene sempre felice la scelta fatta dai Tribunali.

Rimane poi soverchia larghezza nel liquidare lauti compensi ai curatori, ed a dimostrarlo ne riporta alcuni che davvero non ponno qualificarsi parsimoniosi.

Anche nel distretto di Torino i Procuratori del Re dicono eccessive le spese di amministrazione e le retribuzioni ai curatori, la cui opera in generale fu encomiabile; ed uno solo fu rimosso a Torino per negligenza, e nel 1905 occorsero eccitamenti ad Ivrea, come nel 1904 erano occorsi a Saluzzo; ed il solo Presidente di Domodossola ne lamentava pel 1905 la scarsa attività.

Ad eccezione di uno rimosso e condannato a Monza nel 1903, lodevole fu l'opera dei curatori nel distretto di Milano.

Ed anche in quello di Brescia, uno solo fu condannato nel 1904 dal Tribunale di Cremona per negligenza, che il Primo Presidente ritiene dipendente da inesperienza giovanile; e bastarono per altri, pochi, e tra essi due a Mantova, eccitamenti loro fatti dal giudice delegato, ed in generale le relazioni dei Presidenti sono concordi nel rilevare che i curatori, scelti sempre nel ruolo con riguardo caso per caso alle speciali attitudini, esercitarono il mandato con onestà e solerzia, deferendo ai consigli ed alle direttive dei giudici delegati, adoperandosi per la conclusione dei concordati e procedendo con sollecitudine ed equanimità alle liquidazioni quando non risultava possibile il concordato.

Avverte poi il Primo Presidente che persiste il sistema di liquidare la retribuzione a procedura ultimata; e rimarca il Procuratore generale essere notorio che nei casi di concordato i curatori la liquidano stragiudizialmente coi falliti: ritenendosi però — avverte il Primo Presidente — che serbino giusti limiti.

Troppe eccezioni, all'opera generalmente lodevole dei curatori, si ebbero nel distretto di Venezia; poichè oltre ad uno rimosso nel 1904 a Rovigo per malversazione, vennero censurati nel 1903 uno a Belluno, due a Conegliano, e taluni mostraronsi poco attivi a Verona; e di poco zelo li appuntano

per il 1904 i Procuratori del Re, oltrechè di Verona, anche di Pordenone e di Rovigo, e per il 1905 oltre lo stesso di Rovigo, quelli pure di Udine e di Venezia.

Dalla Procura generale di Parma sappiamo che in generale attesero con zelo, diligenza ed onestà al loro ufficio, e tranne uno rimosso per negligenza a Reggio, bastarono eccitamenti e richiami a maggiore solerzia per i pochi che ne abbisognarono.

Meno che a Ravenna, dove furono poco attivi, mostrarsi solerti e diligenti i curatori nel distretto di Bologna, ad eccezione di pochi che il Presidente del tribunale di quella città dice che non saranno più nominati; ed uno nel 1905 si arbitrò di prelevare per suo compenso lire settemila, ma per reclamo dei creditori e del fallito, gli eredi di lui deceduto restituirono la differenza dovuta. Il Procuratore del Re di Ferrara poi lamenta che siano sistematicamente proclivi a favorire i falliti anzichè a difendere i creditori dalle eventuali frodi macchinate.

Nel distretto di Lucca riferisce quel Procuratore generale che migliorati i ruoli dei curatori, compilati dalle Camere di commercio d'intesa coi Presidenti dei tribunali per limitarne il numero includendovi quelli che avevano fatto buona prova, migliorò anche il servizio, e generalmente la loro opera fu diligente, solerte, onesta e proficua, e solo uno dimostrò poca capacità a Volterra, e pochi altri dimostransi deficienti di premura in fallimenti di poca importanza.

Per quello di Firenze il Primo Presidente riferisce che i Presidenti dei tribunali rilevano generalmente l'onestà e l'attività dei curatori, e se occorre qualche eccitamento vi ottemperarono; in Arezzo, Montepulciano e San Miniato prevalgono e nonine di ragionieri, e ne è lodata l'attitudine e la diligenza maggiore che in altri.

Occorre però oculatezza nella scelta, per trovarsi iscritti nei ruoli anche degli inetti. E per inettitudine uno venne surrogato a Grosseto, e per inerzia uno fu revocato a Firenze, dove altro venne processato per sottrazione di un telegramma di adesione al concordato; ed a Siena uno dovè essere richiamato al dovere.

Quasi nessuno chiese la liquidazione della retribuzione nei casi di concordato, preferendo di intendersela direttamente col fallito, anche per isfuggire, secondo il Presidente del Tribunale di Arezzo, alla imposta sulla ricchezza mobile.

Quel Procuratore generale però, oltre quanto ne disse a proposito dei ritardi e dei concordati, afferma che alcuni curatori dettero luogo a gravi lagnanze a Firenze, Grosseto San Miniato e Siena; ed il Procuratore del re, in questo ultimo Tribunale riferiva pel 1904 che i curatori non abbastanza sorvegliati dai giudici delegati e dalle delegazioni dei creditori diventano gli arbitri dell'azienda, e curano l'interesse proprio a preferenza e scapito di quello della massa; ed uno, malgrado ripetuti inviti, non aveva presentato lo stato di riparto dell'attivo realizzato; come altri, a causa di loro indelicatezze, non ebbero nuovi incarichi dal Tribunale.

Secondo le relazioni dei Presidenti, generalmente soddisfacente fu l'opera dei curatori nel distretto di Ancona, ma occorsero spesso eccitamenti e talvolta minacce di gravi provvedimenti; ed uno a Spoleto fu rimosso e processato per negligenza. Il Procuratore generale afferma che l'opera dei curatori fu tutt'altro che zelante e sollecita cagionando ritardi, specialmente nei fallimenti di poca importanza e per il 1905 riferiva che il curatore indisturbato per difetto di vigilanza, fa il suo comodo, ed anche il suo tornaconto, e nessuno si interessa a scoprire le magagne; ed infatti nell'ultimo triennio nessuno fu rimosso per malversazione e soltanto quattro, dei quali due nel 1905, furono rimossi per negligenza. Debbo però notare che risulta da relazione del presidente del Tribunale di Spoleto come uno di questi venne surrogato a causa di infermità.

Secondo che riferisce il Primo Presidente di Roma, i curatori scelti tutti dall'albo non dettero mai motivo a dubitare della loro onestà e rettitudine, ed i resoconti presentati furono approvati; e tutti quelli provvisori divennero definitivi, meno in un caso nel 1903, che per la specialità delle questioni concernenti la liquidazione dell'attivo richiese l'opera di un avvocato in luogo di un ragioniere che era stato nominato provvisoriamente; ed in altro caso nel 1904, avendo quello provvisorio per poca solerzia e per troppo favore al fallito nella prima relazione, demeritato la fiducia dei creditori.

Concordano sostanzialmente le relazioni del Procuratore generale, il quale però informa che il Procuratore del re, di Velletri lamenta la poca diligenza dei curatori.

Non diedero luogo nel 1903 a censura nel distretto di Aquila avendo disimpegnato le loro funzioni con diligenza ed onestà. In generale onesta fu pure nel 1904 e 1905 la loro opera, ma non sempre attiva, specialmente a Teramo e Lanciano, essendosene nel 1904 dovuto revocare per negligenza persistente quattro e due rispettivamente; ed il Procuratore generale aggiunge, per il 1905, il Tribunale di Sulmona, dove pure occorsero eccitamenti e richiami per parte dei giudici delegati.

Per il distretto di Napoli riferiva il Primo Presidente che nel 1903 i curatori avevano lasciato molto a desiderare per attività e regolarità presso i Tribunali di Avellino, Campobasso, Salerno, Santa Maria, Lagonegro, Matera e Potenza; la loro opera, nei casi nei quali non poteva essere, per deficienza di attivo, ben compensata, è sembrata generalmente addirittura stentata e perplessa, malgrado gli eccitamenti dei giudici delegati: i soli presidenti di Ariano, Benevento, Cassino, Isernia, Larino e Sala si dichiaravano soddisfatti dell'opera dei curatori; e nulla osservarono quelli di Napoli, Vallo, Sant'Angelo, e Melfi.

Il Procuratore generale riferendo del pari per il 1903 scriveva « l'opera dei curatori è generalmente biasimata. Non di rado essi lasciano sospettare di essersi accordati col fallito ed anche con la delegazione dei creditori per menare in lungo la procedura nell'interesse del fallito stesso, ledendo così gli interessi dei creditori lontani ». In qualche relazione dei Procuratori del re si attribuisce perfino ai curatori di essere ignari dei loro doveri e del modo di applicare la loro attività nello interesse della massa dei creditori.

E' insomma unanime il biasimo che si muove ai curatori di essere poco zelanti nell'adempimento dei loro doveri, e solo in quei fallimenti nei quali c'è abbastanza margine per compensare la loro opera essi non danno generalmente occasione a censure, mentre invece rimangono addirittura inerti o peggio nei fallimenti in cui v'è certezza che l'opera loro non sarà ricompensata... ».

« Si propone in qualche relazione di ovviare ai lamentati inconvenienti col riformare l'albo dei curatori, e col rimettere alla volontà dei creditori, dietro istanza dei quali il fallimento viene pronunziato, la scelta del curatore ».

Nel 1904 l'opera dei curatori, come riferisce il Primo Presidente, fu soddisfacente. Alcuni Presidenti però rilevano la



poca cura addimostrata, specialmente nelle procedure con insufficienza o mancanza di attivo. I Presidenti di Campobasso, Larino e Matera accennano a gravi difficoltà per la nomina dei curatori, in quanto che le poche persone iscritte nell'albo si rifiutarono sempre, o per incompetenza o perchè l'attivo non lasciava sperare sufficiente compenso.

Il Presidente del Tribunale di Lagonegro parla di oscitanza dei curatori che non si uniformano all'articolo 757 del Codice di commercio, omettendo di presentare mensilmente alla delegazione dei creditori il prospetto sommario dell'amministrazione e l'elenco dei depositi eseguiti, coi documenti giustificativi. Accenna poi a due inconvenienti, la difficoltà cioè di trovare persone competenti a disimpegnare l'ufficio di curatore, e la difficoltà di vigilarne l'opera, quando risiedono lontani dalla sede del Tribunale: e propone, a rimedio per il primo di sancire che il creditore che fa istanza per il fallimento debba designare il curatore, salvo al Tribunale di nominare altri se riconosca che quello indicato non offre garanzie di probità ed onestà; e nei fallimenti a domanda del fallito o di ufficio la nomina dovrebbe cadere su determinati ceti di persone, come sarebbero notai, segretari comunali, cancellieri di conciliazione, ex-pretori; e per il secondo propone di affidare nei fallimenti che si verificano nei comuni del circondario, la vigilanza sui curatori ai Pretori, che dovrebbero riferirne al Presidente del Tribunale.

Il Primo Presidente riconosce la necessità di meglio disciplinare l'istituto del curatore, ed ammette che meglio della delegazione e del giudice delegato, nella suddetta ipotesi, potrebbe vigilare il Pretore; ma si preoccupa che questo magistrato ha già troppe funzioni, onde avrebbesi un risultato praticamente poco efficace.

Il Procuratore generale appunta, per detto anno 1904, l'azione spesso fiacca dei curatori.

E per il 1905 il Primo Presidente riferisce che in generale fu soddisfacente, pur rilevando alcuni Presidenti la poca premura specialmente quando manca od è meschino l'attivo. Quello di Larino rimarca la difficoltà che in questi casi i curatori nominati accettino, e fa mestieri ricorrere a procuratori legali. E ad oscitanza accenna pure quello di Lagonegro che vorrebbe nominato lo stesso creditore istante od un pubblico ufficiale.

Sembra al Primo Presidente di Catanzaro che secondo le relazioni dei Presidenti per l'anno 1903 l'istituto del curatore non abbia in pratica bene corrisposto; e nota quello di Reggio che estranei al ceto dei creditori i nominati mirano al compenso, e sono interessati alle lungherie della procedura; e l'altro di Cosenza osserva che nel 1903 funzionarono bene perchè scelti fra gli avvocati iscritti nel ruolo compilato dalla Camera di commercio.

Concorda sostanzialmente il Procuratore generale, il quale per il 1904 annovera tra le cause dei ritardi, la calcolata negligenza dei curatori che tirano per le lunghe al fine di ottenere lauti compensi ». Lo che in sostanza rimarcasi anche per il 1905

Il Procuratore generale di Messina, riferendo per il 1903, rimarca eccessiva larghezza, specialmente nel Tribunale di Messina, nella tassazione delle retribuzioni, con troppo lusso di avvocati e procuratori, lo che porta alla concorrenza sfrenata dei legulei per essere nominati curatori, alle facili recriminazioni ed insinuazioni quando non hanno potuto addentare l'osso. In generale le nomine sono fatte tra avvocati, acuendo le ire degli aspiranti non eletti. Accenna ad istruzioni date d'accordo col Primo Presidente per contenere in giusti limiti questo metodo, e perchè si eviti pure l'inconveniente di accentrare in poche persone le curatele promettenti, restando per gli altri quelle nelle quali c'è poco da ripromettersi pel compenso.

Nel 1904 venne il servizio al tribunale di Messina accentrato in un aggiunto giudiziario, che nella sua relazione, alla quale si riferisce il Procuratore generale, lamenta che il ruolo compilato dalla Camera di commercio è troppo numeroso, e che la maggior parte degli iscritti è incapace ed ignorante.

Per il 1905 il Primo Presidente riferisce che nulla v'è da eccepire sulla operosità ed onestà dei curatori, eccetto per uno a Mistretta defunto, sul cui rendiconto sorse controversia con gli eredi, affermando il presidente della delegazione dei creditori maggiore della denunziata la somma incassata.

Il Procuratore generale si limitò a riferire che nessun curatore fu rimosso.

Variano i giudizi sull'opera dei curatori nel distretto di Catania.

Riferiva infatti il Primo Presidente, per il 1903, che in generale si comportarono bene, salvo che alcuni neghittosi dovettero essere eccitati dai giudici delegati: ma per il 1904 scriveva con nota pessimista: « Egli (il curatore) è sempre intento a procurarsi guadagni dal commerciante disonesto che di lui ha bisogno per coprire le menzogne onde preparò il proprio arricchimento fraudolento; o ad infierire per compiere l'ultima rovina di qualche infelice — e ce ne sono ben pochi — il quale vittima di una vera avversità di fortuna, non risponda alle sue brame. Il fenomeno è grave quanto costante, ed i rimedi spettano al potere legislativo, essendo impossibile rifare con espedienti amministrativi una moralità pubblica tutta inquinata dalla tendenza dell'epoca ».

Mentre poi riferendo per il 1905 osservava che circa la nomina dei curatori non si verificò inconveniente di sorta.

Il Procuratore generale, riferendo a sua volta pel 1903, dice che, quantunque non fosse rifiuto o ritardo a depositare le somme incassate, l'opera dei curatori « in maggior parte non fu mai sollecita ed attiva per scoprire le possibili frodi. Lo zelo dei curatori si riduce ad una vera chimera affermandosi spesso compiacenti verso i falliti, e così si viene col tutto insieme ad ingannare la giustizia e a far trionfare la frode ». Uno fu processato per malversazione, ma per insufficienza di indizi fu dichiarato non farsi luogo a procedimento.

Ripete per il 1904 che non si ebbe rifiuto a depositare le somme riscosse, nè alcuno fu rimosso per malversazione o negligenza; ma l'opera dei curatori non sempre fu attiva e regolare, e taluni diedero causa a ritardi.

Ciò che lamenta anche per il 1905, nel quale anno ebbersi pure mancanze al deposito degli incassi, per lo che due furono processati, ed un terzo eseguì il deposito sotto la minaccia di processarlo.

Osserva poi che il rimedio della rimozione non è efficace accadendo talvolta che il surrogante faccia peggio del surrogato.

Il Primo Presidente di Palermo, che pel 1903 aveva osservato che i minori del consueto erano le censure ai curatori, ma permaneva sempre la difficoltà di trovare chi accetti quando v'è povertà di attivo, e riferito la censura, comune alla delegazione dei creditori, di eccessivo rigore all'inizio della procedura, rigore al quale ben presto subentra una indulgenza

non meno eccessiva, avvertiva per il 1904 che secondo le relazioni dei Presidenti di Caltanissetta, Girgenti e Palermo i curatori lasciano molto a desiderare. Oltre le difficoltà ad accettare la nomina quando meschino è l'attivo, negli altri fallimenti con discreto attivo si fanno vivi nei primi momenti, poi rallentano in attività e zelo, e finiscono per favorire quasi sempre i falliti; tentano pure con pretesti di esimersi dal rendere conto della loro gestione, e quasi mai nei casi di concordato fanno liquidare la retribuzione dal magistrato. A Palermo uno fu rinviato a giudizio per malversazione.

L'albo o ruolo dei curatori poi, compilato senza intesa con l'Autorità giudiziaria, pare fatto apposta per escludere i migliori e favorire i procaccianti.

Quasi sempre i curatori, invece di indagare le vere cause dei fallimenti, indicano genericamente il disagio economico e la concorrenza, senza precisare fatti che ne diano la dimostrazione.

Il Presidente del tribunale di Palermo sulla cui relazione il Primo Presidente della Corte di appello richiama, per il 1905, l'attenzione, rileva che pochissimi sono i curatori che adempiono regolarmente il proprio ufficio, e non cagionano danni gravi con le esagerate indennità e col favorire la riabilitazione, talora, di truffatori. Studia quel Presidente come si possa fare a meno di nominare il curatore, ma poi nei casi di autorizzato esercizio provvisorio del commercio, ed in quelli di liquidazione sostituirebbe al curatore persona delegata ad hoc dai creditori — che se non zuppa sarebbe pan bagnato. —

In Sardegna non meritavano censura nel 1903, meno uno rimosso per irregolarità a Cagliari; ma nei piccoli centri, come Nuoro, lamentasi il modo stentato e trascurato di persone che non hanno sufficiente capacità e pratica di affari commerciali, e spesso neanche diligenza e buon volere. Così il Primo Presidente: limitandosi il Procuratore generale a dirci per detto anno 1903 che non fu presentato alcun reclamo contro i curatori. E per il 1904 riferiva parergli che dell'opera dei curatori si debba essere paghi, poichè alcuni Procuratori del Re la elogiano e gli altri, tacendone, fanno presumere che non si avessero inconvenienti da lamentare. Nessuno fu soggetto alla applicazione dell'articolo 864 del Codice di commercio.

Infine, riferendo per il 1905, il Primo Presidente ci fa sapere che i Presidenti dei tribunali non fecero osservazioni a

carico dei curatori, ed il Procuratore generale dopo averne discorso, a proposito dei ritardi nelle procedure, soggiunge « tuttavia nessun reclamo pervenne contro i curatori ».

Quasi epilogo delle vicende dei fallimenti, e specialmente di quelli chiusi per concordato, desumo dalle tavole statistiche il prospetto delle cancellazioni del nome dei falliti dall'albo relativo, nel periodo 1900-1905. Purtroppo ne balza fuori l'ingrossamento continuo di questo libro nero, essendo evidente la grande differenza tra il numero annuo degli iscritti e l'altro dei cancellati; onde viene spontanea la dimanda, quale utilità pratica possa avere un volume troppo grosso di nomi, e se non convenga eliminarne, dopo un certo tempo, i più antichi.

ANNI	Cancellazioni dall'albo dei falliti				Totale
	per revoca della dichiarazione di fallimento	per pagamento integrale dei debiti	per completo adempimento del concordato	per morte	
1900 . . . . .	109	92	531	13	745
1901 . . . . .	89	82	477	9	657
1902 . . . . .	83	91	528	16	718
1903 . . . . .	407	88	580	6	1081
1904 . . . . .	344	57	602	10	1013
1905 . . . . .	298	38	412	7	755

Venendo ora a discorrere della applicazione della legge 24 maggio 1903, n. 197, sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti, reputo indispensabile premettere le osservazioni sui modelli per la raccolta delle notizie, osservazioni che cortesemente ebbe a fornirmi la Direzione Generale della statistica; le quali completerò poi ed illustrerò nel riassumere le relazioni che dei due istituti ebbero ad intrattenersi, avuto riguardo alla pratica loro applicazione, in ispecie per ciò che riguarda la procedura per i piccoli fallimenti.

Quando, dopo la legge del 24 maggio 1903, n. 197, si provvide per la raccolta delle notizie statistiche concernenti il concordato preventivo e le procedure per i piccoli fallimenti, la Direzione generale della statistica si preoccupò della grave mole di lavoro che sarebbe venuta a pesare sulle cancellerie dei Tribunali, qualora, seguendo il sistema fino allora adottato per le procedure dei fallimenti ordinari, si fosse accentrato nelle Presidenze di tribunale il lavoro statistico anche per i piccoli fallimenti. Sia per questo motivo, sia perchè sorse il dubbio che non sempre le cancellerie dei tribunali, come in pratica poi risultò, avessero il mezzo di fornire tutte le notizie richieste, si decise di incaricare i Pretori della raccolta delle notizie. Però l'attuazione diretta di questo sistema obbligava di fare una forte spesa di stampati perchè ad ogni Pretura si sarebbero dovuti mandare tanti esemplari delle nuove tavole *B* e *C* quanti ne occorreivano per raccogliere le notizie a trimestri e tenere un esemplare, come originale, nella cancelleria e cioè almeno 8 modelli per ciascuna tavola, colla certezza che la maggior parte di questo materiale sarebbe stato inutile perchè nel più dei casi i risultati dovevano essere negativi.

Allora si ricorse al sistema, che chiameremo misto, di incaricare cioè i Presidenti di tribunale di fare essi la distribuzione degli stampati alle dipendenti Preture che lungo l'anno ebbero a trattare procedure di piccolo fallimento (il che è noto ai Presidenti, la domanda per l'apertura della procedura dovendo essere indirizzata ad essi - art. 36) le quali Preture poi avrebbero dovuto mandare i modelli riempiti alle stesse Presidenze che alla loro volta, o facendone un riassunto o inviando i dati originali, dovevano mandare alla Direzione generale della statistica i risultati trimestrali.

Perchè questo sistema funzioni regolarmente occorre molta diligenza da parte delle cancellerie dei Tribunali e di quelle delle Preture, soprattutto nell'indicare le eventuali risultanze negative di un trimestre, perchè altrimenti non si ha mai la certezza di essere in possesso dei dati completi. Gli inconvenienti che possono sorgere sono aggravati da una circostanza. Come è noto il servizio statistico dei fallimenti interessa tanto la Direzione generale della statistica quanto la Direzione Generale del Credito e della Previdenza. Per accordi intervenuti molti anni or sono, fu convenuto che questa

avrebbe curato la raccolta delle notizie e ne avrebbe anche fatta una prima sommaria revisione per le pubblicazioni che allora dovevansi fare nel *Bollettino* — pubblicazione ora soppressa — e dopo riunito tutto il materiale di un'annata avrebbe spedito questo alla Direzione generale della statistica perchè ne facesse lo spoglio. Ora avviene che questo materiale — per assoluta deficienza di personale presso la Direzione del Credito, non si riesce mai ad averlo completo e la Direzione generale della statistica deve attendere parecchi mesi, con una attiva e copiosa corrispondenza colle Presidenze dei Tribunali per mettere insieme tutto il materiale. Di qui inconvenienti per disguido di prospetti richiesti da un ufficio e inviati all'altro, perdita di tempo per richieste di stampati che sono dirette alla Direzione di statistica mentre è quella del Credito competente a soddisfarle, smarrimento di plichi e simili. Se questo avveniva anche prima della legge del 1903 sui piccoli fallimenti, è facile immaginare come maggiormente si verifichi ora che si sono aggiunti 1535 Uffici giudiziari obbligati all'invio delle notizie. Non è dunque a meravigliare se il materiale di un'annata che la Direzione del Credito manda alla Direzione della statistica nei primi sei mesi dopo compiuto l'anno (dovendo essa fare le solite sollecitazioni agli uffici ritardatari) e che la Direzione generale della statistica deve elaborare, cominciando dal curarne il suo completamento, perdendo quindi altri mesi in corrispondenze e sollecitazioni, è pronto, nei suoi risultati definitivi, soltanto dopo due anni dal tempo a cui si riferisce, con grave scapito della freschezza dei dati.

A queste difficoltà d'ordine esterno si aggiungono imperfezioni di carattere intrinseco.

Per quanto riguarda la Tavola A, dei concordati preventivi, si lamentano lacune nella registrazione delle notizie, come la mancanza dei motivi per cui fu dichiarata l'inammissibilità del ricorso; dei patti, delle condizioni e dei termini per il pagamento, dell'ammontare della retribuzione dovuta al Commissario giudiziale (perchè non venne liquidata o non fu chiesta) e dell'ammontare delle spese occorse per la procedura. Queste notizie non sempre è stato possibile raccogliere, mancandone l'indicazione negli atti.

Per la Tavola B (procedure di piccolo fallimento) si osserva spesso: che manca l'indicazione, o è mal precisata,

delle cause del dissesto (art. 38) sicchè riesce difficile una uniforme classificazione dei motivi che diedero luogo alla procedura ;

che non sono segnati i termini pel pagamento ;

che manca spesso la retribuzione dovuta al Commissario e che dovrebbe sempre essere liquidata dal Pretore (art. 39) anche se non domandata ;

che quasi mai si registrano le spese della procedura ;

che riesce difficile stabilire la durata della procedura nei casi in cui non furono accettate le proposte di concordato, la durata dovendosi allora far decorrere dalla data del verbale dell'adunanza dei creditori, di cui non si ha notizie nella tavola statistica, che si dovrà quindi modificare.

Per la Tavola C, (liquidazione e distribuzione dell'attivo) oltre ad alcune delle osservazioni fatte per le tavole precedenti che si possono ripetere ricorrendo le stesse imperfezioni rilevate, si aggiunge :

che non vi è la possibilità di stabilire la durata della procedura, non sapendosi quando la procedura sia esaurita ;

che vi è una duplicazione per la notizia del compenso erogato al Commissario, nel caso in cui la procedura attraverso le due fasi (quella delle trattative iniziali e quella della liquidazione) non sapendosi se la cifra data per la seconda volta comprenda anche il primo compenso o sia quella esclusivamente dovuta per le operazioni di liquidazione.

Si osserva da ultimo che la cifra indicata come *attivo* è quasi sempre ipotetica perchè essa non è mai o quasi mai in relazione colle spese e col dividendo distribuito ai creditori.

Per alcune di tali imperfezioni si è già provveduto chiarendo meglio le rubriche delle tavole con cui si raccolgono le notizie, ma per altre non è stato possibile trovare il rimedio poichè esse dipendono specialmente dalla mancanza di norme procedurali, per cui non v'è uniformità di indirizzo nello svolgimento delle procedure avanti le Preture.

Codeste osservazioni ammoniscono ad essere prudenti nel riassumere i dati risultanti dalle tavole statistiche, limitandosi a quelle notizie che per la loro semplicità ci affidano che siano esatte, e tralasciando l'analisi dettagliata delle notizie speciali nelle quali è più facile che sia incorso qualche errore. Lo che tuttavia non toglie che siano allegate a questa



relazione dette tavole statistiche quali vennero compilate e comunicate dalla Direzione generale della statistica.

E cominciando dal concordato preventivo, ne desumo il seguente prospetto: avvertendo che le notizie cominciarono a raccogliersi nel 1904, trascurato il secondo semestre e frazione del primo del 1903, nel quale anno entrò in attuazione la legge.

REGIONI  ANNI		PROCEDURE PER CONCORDATO PREVENTIVO																				
		Pendenti dall'anno precedente Sopravvenute nell'anno		Esaurite con dichiarazione di						Rimaste pendenti				Percentuale accettata dai creditori nei concordati omologati								
				inammissibilità del ricorso)			ammissi- bilità del ricorso							40 %		dal 40 al 50 %		dal 50 al 75 %		dal 75 al 100 %		
		A carico		per mancanza di libri regolari		per altri motivi previsti dalla legge		Totale		Concordato omologato		Concordato non omologato										
<b>Anno 1904</b>																						
Italia settent.	4	25	29	10	6	16	10	3	..	2	3	4	1									
Id. centrale	6	25	31	2	8	10	16	5	..	9	4	2	1									
Napoletano .	4	34	38	5	2	7	15	8	8	2	7	4	2									
Sicilia . . . .	2	10	12	..	3	3	8	1	..	1	3	3	1									
Sardegna. . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..									
<i>Regno</i>	<b>16</b>	<b>94</b>	<b>110</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>36</b>	<b>49</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>5</b>									
<b>Anno 1905</b>																						
Italia settent.	3	36	39	3	1	9	21	5	3	10	8	3	..									
Id. centrale	4	16	20	..	2	2	12	4	..	3	6	3	..									
Napoletano .	13	27	40	4	3	7	25	6	1	16	7	2	..									
Sicilia . . . .	1	14	15	1	3	4	7	1	2	3	2	2	..									
Sardegna. . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..									
<i>Regno</i>	<b>21</b>	<b>93</b>	<b>114</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>65</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>32</b>	<b>23</b>	<b>10</b>	<b>..</b>									

*Osservazioni.* - Nel 1904 a Lecco furono accettati dai creditori due concordati con percentuale inferiore al 40, ma non vennero presentati al Tribunale per la omologazione.

Nell'anno 1905 vi furono 5 ricorsi dichiarati inammissibili, per i quali era ancora in corso la procedura per l'omologazione del concordato preventivo.

Dal quale prospetto è reso chiaramente manifesto che l'istituto del concordato preventivo ha scarsa applicazione in tutto il Regno. In Sardegna si ebbero sette domande nel 1903 come riferiscono i Capi di quella Corte; ma quattro furono dichiarate inammissibili per irregolarità dei libri di commercio, due altre finirono con dichiarazione di fallimento, ed una sola approdò.

Nessun ricorso fu presentato negli anni 1904-05. Ed in generale pochi furono i ricorsi; ed ove se ne tolgano quelli dichiarati inammissibili — i più per mancanza di libri regolarmente tenuti — e gli altri che non approdaron al porto ossia alla omologazione del concordato, riduconsi a pochissimi (poco oltre la metà dei ricorsi presentati) i casi nei quali si raggiunse lo scopo.

Del che varie ragioni sono addotte dai Capi delle Corti; i quali in generale dicono che l'istituto è stato accolto favorevolmente dal commercio.

Ma a Milano seguita a prevalere il concordato estragiudiziale con risparmio di spese. Più spesso, ed in quasi tutte le regioni, la mala abitudine di non tenere regolarmente i libri di commercio è il principale ostacolo alla ammissibilità di ricorsi che perciò non vengono azzardati; onde non mancano quelli — i Primi Presidenti di Brescia e di Napoli — che ravvisano in questi istituti un incentivo a tenere i libri regolarmente.

Altri pensa — il Primo Presidente di Firenze — che dipende dalla mala abitudine di andar avanti sin quando sia possibile nascondere il dissesto; dalla quale originano il grosso numero dei fallimenti dichiarati ad istanza dei creditori o di ufficio, le meschine percentuali accettate dai creditori per concordato o conseguite per liquidazione ed il numero rilevante dei fallimenti chiusi per insufficienza o mancanza di attivo, non che la frequente retrodatazione della cessazione dei pagamenti.

Ed il Procuratore generale di Roma ne trae la riprova che spesso il commercio non è basato sull'onesto svolgimento di tutte le attività aventi a scopo un onesto guadagno, avvicinando la merce al consumo, ed in molti casi non è l'esperto commerciante che sopraffatto da un disastro è costretto a fallire, ma sono spostati e profani di tutto che si danno al commercio. E d'altra parte la frode nella imitazione della

merce, l'astuzia e la concorrenza spietata fanno sì che ad ogni più piccolo intoppo il commerciante è costretto a fallire in modo disastroso, e quindi il concordato preventivo incontra gravi difficoltà, perchè giustamente richiedesi una percentuale non effimera, e validamente garantita, condizioni che mancano nel commerciante inesperto e nei casi suaccennati.

E peggio ancora pensa il Procuratore generale di Catania che il maggior numero dei disastri è ispirato al concetto fraudolento dell'arricchimento del fallito.

Al contrario del concordato preventivo ebbe larga e diffusa applicazione la procedura speciale per i piccoli fallimenti.

Basta, a convincersene volgere lo sguardo al seguente prospetto che desumo dalle tavole statistiche, limitatamente alle cifre più elementari, lasciando in disparte l'analisi che giusta le premesse osservazioni non affida per esattezza delle notizie raccolte.

Procedure di

ANNI	REGIONI	PROCEDURE A CARICO			PROCEDURE ESAURITE (a)					PROCEDURE RIMASTE PENDENTI	
		Provenienti dall'anno precedente	Iniziate nell'anno	Totale	Per mancanza o inesigibilità dell'attivo	Senza proposte del debitore e quindi passate a liquidazione	Rinviate al Tribunale per passivo superiore a 5000 lire	con verbale dell'adunanza dei creditori			
								In complesso	accolte		respinte
1904	Italia settentrionale . . .	61	883	944	274	16	402	328	134	192	
	Id. centrale . . . . .	125	577	702	176	13	393	255	137	121	
	Napoletano . . . . .	45	277	322	50	2	155	100	55	115	
	Sicilia . . . . .	34	141	175	22	2	77	53	24	74	
	Sardegna . . . . .	3	21	30	4	..	26	10	16	..	
	REGNO . . . . .	274	1 899	2 173	526	33	1 112	746	366	502	
1905	Italia settentrionale . . .	140	841	981	70	213	40	458	318	140	200
	Id. centrale . . . . .	139	591	730	44	145	24	367	249	118	147
	Napoletano . . . . .	106	236	342	19	20	4	163	110	53	134
	Sicilia . . . . .	57	173	230	21	23	1	107	75	32	77
	Sardegna . . . . .	1	18	19	..	..	..	8	5	3	11
	REGNO . . . . .	443	1 869	2 302	154	401	69	1 103	767	346	569

(a) Nel 1905, n. 5 procedure furono dichiarate chiuse per avere i debitori soddisfatto i loro obblighi ed 1 fu

piccoli fallimenti.

ANNI	REGIONI	PERCENTUALE definitivamente promessa dal debitore						LIQUIDAZIONI				PERCENTUALE distribuita ai creditori								
		fino al 10 %	dal 10 al 25 %	dal 25 al 50 %	dal 50 al 75 %	dal 75 al 100 %	ignota	a carico				rimaste pendenti	nulla	fino al 5 %	dal 5 al 10 %	dal 10 al 25 %	dal 25 al 50 %	dal 50 al 75 %	dal 75 al 100 %	ignota
								provenienti dall'anno precedente	iniziate nell'anno	Totale	esaurite nell'anno									
1904	Italia settentrionale . . .	153	210	77	3	6	13	32	424	456	356	100	131	54	61	77	24	4	5	..
	Id. centrale . . . . .	152	171	48	3	5	13	30	255	315	248	67	106	63	34	37	6	1	1	..
	Napoletano . . . . .	41	71	29	1	8	5	7	68	75	44	31	26	5	6	4	2	..	1	..
	Sicilia . . . . .	10	26	31	3	5	2	..	31	31	24	7	10	3	2	7	1	1	..	..
	Sardegna . . . . .	11	9	6	..	..	..	5	17	22	7	15	2	2	1	1	1	..	..	..
	REGNO . . . . .	367	487	191	10	24	33	74	825	899	679	220	275	127	104	126	34	6	7	..
1905	Italia settentrionale . . .	192	192	56	3	6	8	99	427	526	392	134	94	91	47	98	25	7	3	27
	Id. centrale . . . . .	148	175	30	..	11	3	64	287	351	258	93	86	69	44	42	6	2	1	8
	Napoletano . . . . .	53	79	20	1	9	1	38	82	120	81	39	33	19	7	10	..	2	3	7
	Sicilia . . . . .	27	42	30	2	5	1	6	55	61	45	16	28	6	8	..	..	1	..	2
	Sardegna . . . . .	2	3	1	..	2	..	15	8	23	15	8	7	5	..	2	..	1	..	..
	REGNO . . . . .	422	492	137	6	33	13	222	859	1 081	791	290	248	190	106	162	31	13	7	44

revocata perchè il fallito era minorenne.

Il congegno dei modelli statistici può dare una apparenza illusoria relativamente al numero delle procedure esaurite in confronto delle rimaste pendenti, in quanto che considera come esaurite anche quelle per le quali o non vi fu offerta di concordato, ovvero l'offerta fatta non venne dai creditori accettata, e passarono quindi allo stadio della liquidazione; e, sotto l'aspetto del concordato, queste procedure infatti ebbero fine ed i debitori divennero falliti, ma non è men vero che le procedure stesse più che finire passarono ad un altro stadio e veramente ultimate non possono ritenersi che a liquidazione compiuta, ovvero a constatazione che manchi attivo da liquidare, ed una somma qualsiasi da ripartire.

Onde conviene considerare insieme ai risultati ottenuti nel primo stadio per il concordato, pure quelli in esito al secondo della liquidazione, e dalla risultante conglobata rilevare quante procedure complessivamente rimasero pendenti alla fine dell'anno.

Ed ottiensì così che alla fine del 1903 erano rimaste in corso 274 + 74 liquidazioni totale 348 procedure; ed. alla fine del 1904, 502 + 220 liquidazioni = a 722 procedure; ed, alla fine del 1905, 569 + 290 = 859.

Non oso trarne conseguenze perchè nel 1903 la legge ebbe vigore per poco più di un semestre, ed un biennio non è periodo che autorizzi a tanto: ma è indubitata la tendenza all'aumento della rimanenza.

Sott'altro punto di vista, la proporzione del 32,40 % nel 1904, e del 36,65 % nel 1905 delle liquidazioni finite in nulla a pro dei creditori, e le altre con percentuali me chine corrispondenti a circa un altro terzo della liquidazione ultimata dimostrano come, non ostante la grande economia di spese in tali procedure, sia spesso rovinoso il dovere ricorrervi, e quanto sia preferibile, anche per le conseguite percentuali, il concordato, che però non è così frequente come è nei fini della legge, equilibrandosi presso a poco al numero delle liquidazioni.

La Commissione non ignora il clamore suscitato dal commercio contro questo istituto, sino dall'inizio della sua applicazione.

E neppure attualmente possiamo ripetere — ora che il vento come fa si tace — quantunque il clamore non sia più così alto ed esteso quale nei primi tempi.

Ma il difetto è nello stesso istituto, o non piuttosto nel modo di applicarlo praticamente? ovvero la avversione suscitata nel ceto dei commercianti trae origine da altre ragioni? O tutte codeste cause, quale più quale meno, vi concorsero?

A queste domande rispondono le relazioni dei Capi delle Corti di appello.

La tendenza all'aumento delle procedure per piccoli fallimenti induce i Capi della Corte di Genova a sospettare non infrequenti i casi di mala fede nel fare apparire, con la fraudolenta complicità di qualche creditore, il passivo minore del vero; ed invocano severi provvedimenti legislativi a porvi riparo.

Del resto non lamentano inconvenienti: ed anzi sono soddisfatti dell'opera dei Pretori e dei Commissari.

La Procura generale di Casale osserva che tolta l'azione penale per bancarotta semplice, non eccettuato il caso prescritto nel n. 4 dell'articolo 856 Cod. di commercio, si è aperto l'adito a potere impunemente pagare in danno della massa, qualche creditore al fine di ridurre il passivo infra le L. 5000: e cita un caso, a Voghera, nel 1902 di un debitore che dichiarato fallito chiese di essere rinviato al Pretore denunciando il suo passivo infra L. 5000, e nulla di attivo; e rinviato, non avendo il Pretore avuto proposta di concordato nè comparsa di alcun creditore, rimise gli atti al Tribunale, il quale, senza altra indagine, dichiarò cessata e chiusa la procedura.

Rilevarono poi alcuni Pretori lacune e difetti di provvidenze necessarie a dare pubblicità al decreto che ordina la convocazione dei creditori avanti al Pretore, per modo che nel caso frequente di mancanza di libri qualsiansi di commercio, non comparendo i creditori ignari della iniziata procedura, non sia possibile accertare se non tutte le passività siano state denunciate, sia per dolo, sia per negligenza o dimenticanza; nè provvedesi al modo di convocare i creditori — su di che però la Procura generale osserva essere applicabili le norme vigenti per il fallimento — ed alla vigilanza per parte del Pretore sull'opera della persona delegata dalla maggioranza dei creditori per la liquidazione (ma è ovvio osservare che anche questo caso è regolato dal principio generale san-

cito nell'art. 36 della legge, che cioè il commissario compie le sue funzioni sotto la direzione del Pretore) nonchè il modo di fare rimanere in pretura gli atti della procedura, venendo il verbale della adunanza dei creditori trasmesso dal commissario originalmente al Procuratore del re. Nè v'ha disposizione (nota la detta Procura generale) in ordine alla notorietà del provvedimento pel quale il debitore deve considerarsi fallito nei casi che le proposte di concordato sieno respinte, od il concordato venga annullato, ovvero intervenga condanna per alcuno dei reati preveduti nel capoverso dell'articolo 856 del Cod. di commercio ed il provvedimento nei primi due casi, in difetto di pubblicità, essendo noto soltanto ai creditori intervenuti all'adunanza, il fallito trasferendo altrove la sua residenza può continuare a commerciare e trovare credito presso gli ignari del fallimento. Su del che però devesi osservare che l'inconveniente è riparato dalle providenze sul casellario e gli elenchi dei falliti. Ed infine nota altra lacuna sulle mansioni del Pretore. qualora nella adunanza dei creditori venga in chiaro che indebitamente fu provocata la convocazione dei creditori, e narra di un caso che su domanda di un sedicente creditore fu aperta la procedura, ma il supposto debitore potè dimostrare che non sussisteva il credito preteso nè altro; onde il Pretore revocò il decreto del suo superiore, e condannò nei danni chi lo aveva ingiustamente provocato.

In un caso di piccolo fallimento nel 1905 a Voghera il fallito fu condannato a trenta mesi di reclusione per bancarotta fraudolenta.

Encomiata poi è l'opera dei Pretori e dei Commissari.

I Capi della Corte di Torino dicono provvida la legge pel minuto commercio ed i piccoli commercianti, e vantaggiosa per i creditori, evitando le spese e le lungaggini della ordinaria procedura del fallimento. Riflette il Primo Presidente che la larghezza di applicazione dell'istituto dimostra che ne profittano dissesti che diversamente non avrebbero dato luogo, stante la esigua loro entità, a dichiarazione di fallimento. Avverte però che convien provvedere alla sorveglianza da parte del Pretore sull'opera del commissario.

Per il distretto di Milano quel Procuratore generale rileva i vantaggi dell'istituto e ne riferisce la critica che la condizione dei creditori sia peggiorata di fronte a debitori non

scrupolosi, non potendo i commissari controllarne la condotta specialmente in mancanza di libri o registri qualsiasi, e mancando pure ogni garanzia per la conservazione dell'attivo.

Rimarkano per il 1905 i Procuratori del re che non essendo dalla legge prescritto un limite alle domande, alcuni debitori ricorrono ripetutamente, anche nell'anno stesso, al Presidente del tribunale per ottenere la speciale procedura del piccolo fallimento.

E relativamente al modo di accertare il passivo, riferisce che il tribunale di Monza statui, in sede penale, che debba aversi riguardo alle cifre dei crediti insinuati, purchè non sia emerso che la somma sia stata ridotta per condono di crediti dapprima pretesi. Ed anche più esplicitamente e comprensivamente il tribunale di Milano ha statuito che all'uopo bisogna attendere la chiusura del verbale di verifica dei crediti, calcolandovi, non solo i crediti insinuati, ma ancora ogni altro del quale risulti in qualche modo la esistenza, affinchè non sia possibile al dissestato colludere con qualche creditore con pagamenti anticipati o promesse di speciale trattamento, al fine di diminuire il passivo.

In quel distretto due soli casi davano luogo a procedimento penale per reati previsti dall'art. 866 del Codice di commercio.

Notano i Capi della Corte di Brescia i dubbi e le perplessità dei tribunali negli inizi di applicazione della legge, forse per la sua novità, ed anche per la concisione che dà luogo ad incertezze procedurali. Ed è così che non tutti i fallimenti dichiarati, sebbene il passivo risultasse poi infra le L. 5000, vennero revocati, per non esservi stata domanda del fallito nè del curatore, nè di altro interessato. Ciò che del resto è avvenuto non soltanto nel distretto di Brescia, ma, sebbene non richiamavi l'attenzione, tuttavia dalle tavole statistiche dei fallimenti a procedura ordinaria risulta avvenuto anche in altri distretti. Lo che dipende dalla locuzione dell'art. 42 della legge, che mentre nel primo capoverso, in presenza di domanda per dichiarazione di fallimento, prescrive che ove il passivo risulti infra le L. 5000, il Tribunale debba provvedere in conformità all'art. 36; invece nel secondo capoverso, in presenza di fallimento dichiarato, dispone che ove in seguito risulti che le passività non superino le L. 5000, può in qua-



lunche momento essere revocato sopra ricorso del fallito, del curatore e di ogni interessato. I Tribunali quindi hanno ritenuto che nella prima ipotesi devesi provvedere di ufficio, e che nella seconda il dovere trasformasi in un potere che è necessario venga eccitato da domanda di chi vi abbia interesse.

Il Procuratore generale accenna alla ostilità incontrata dall'istituto nelle Camere di commercio, e ne riassume le critiche concernenti le lacune sul modo di accertare il passivo, di verificare e conservare l'attivo, e di rendere noto il provvedimento ai creditori lontani, potendo impunemente il debitore ometterli per nascondere parte del passivo.

Il Primo Presidente, riferendo per il 1905, riassume le critiche fatte nel congresso di Venezia, che lamentava soverchia libertà lasciata al debitore di amministrare la propria azienda, non conferendo in proposito alcuna facoltà al commissario;

che non è possibile nella maggior parte dei casi definire la procedura con la desiderata sollecitudine, anche per gli andirivieni dal Pretore al Tribunale, e viceversa, per le variazioni che accadono sull'ammontare del passivo; poichè di rado sono possibili concordati, e le liquidazioni sono ordinariamente lunghe anche per la difficile esigenza dei crediti spesso verso debitori insolubili, nonchè per la minore diligenza del commissario quando non ha speranza di remunerazione;

che risulterebbero frequenti i casi di preventiva tacitazione di qualche creditore, al fine di ridurre il passivo entro le L. 5000.

Il Primo Presidente ritiene premature le critiche, e dovuti alla applicazione alcuni inconvenienti; reputa però degno di attenzione l'appunto di abbandono dell'azienda in mano del fallito, e narra di un caso avanti al tribunale di Crema di distrazione dell'attivo realizzato e consumato dal debitore, onde il commissario non potè pagare la percentuale concordata del 10, nè procedere a liquidazione, nulla essendo rimasto di attivo da liquidare; il Tribunale condannò il fallito per bancarotta fraudolenta, ma la Corte lo prosciolsse in appello avendo dubitato che avesse agito con dolo!

Anche il Procuratore generale ritiene esagerate le critiche all'istituto, e riflette che alcuni inconvenienti si aggraverebbero, anzichè evitarli, con l'ordinaria procedura del fallimento, ma non si dissimula la gravità di quelli concernenti il difetto

di pubblicità, la libertà lasciata al debitore circa l'azienda, la impunità della artificiosa riduzione o dissimulazione del passivo, e la mancanza di garanzie per la esecuzione dei concordati, senza delle quali, a suo credere, i Tribunali non dovrebbero omologarli.

Da quest'ultimo voto del Procuratore generale si rileva che in quel distretto sia invalso il sistema della omologazione del concordato anche nei piccoli fallimenti, sistema che fu altrove riprovato come contrario alla legge che letteralmente dispone essere senz'altro esecutivo il concordato.

Altra non minore incertezza e perplessità sulla pratica applicazione dell'istituto. Perplessità che lo stesso Procuratore generale rileva pel 1904 sul metodo adottato per l'accertamento del passivo, riferendo che il Presidente del tribunale di Crema assume informazioni a mezzo dei Pretori; e quel tribunale lo ritiene superiore alle L. 5000 se il contrario non risulti dagli atti o dal verbale di verificazione od almeno dalla relazione del curatore. Invece i Presidenti di Brescia e di Cremona si attengono ai bilanci presentati.

Del resto, egli nota, il rimedio più efficace è in mano dei creditori che indaghino ed illuminino il magistrato.

Sono infine concordi i due Capi negli encomi ai Pretori ed ai Commissari.

Nel distretto di Venezia ci dice quel Procuratore generale che la legge fu applicata senza inconvenienti nè gravi difficoltà, ed i Procuratori del Re, meno quello di Udine, fanno encomi ai Pretori ed ai Commissari; rimarca però la tendenza a largheggiare verso di questi nel liquidare la retribuzione, ed indica alcuni casi nei quali, a suo parere, fu eccessiva la somma liquidata.

Il Procuratore generale di Parma, che nel 1903 disse che il primo esperimento non era riuscito favorevole, nell'anno successivo si palesò scoraggiato di tutto e di tutti, affermando che in pratica l'istituto giova ai debitori di mala fede.

I Capi della Corte di Bologna ritennero intempestiva l'agitazione e la censura delle Camere di commercio, reclamanti garanzie per evitare le frodi; e v'ha chi vorrebbe la tenuta dei libri, ed altri vorrebbero che fosse tenuto il libro-giornale. Il Presidente del Tribunale di Bologna appunta:

1° difetto di pubblicità dell'inizio della procedura speciale;

2° difetto di cautele per la conservazione dell'attivo ;  
3° difficoltà per accertare il passivo, non esistendo i libri, d'onde pericolo che sia dissimulato ed artificiosamente ridotto ;

4° incertezza nel Presidente sull'ammontare del passivo quando provvede dietro istanza di qualche creditore, onde talvolta accadono andirivieni e rimandi da Pretore a Tribunale, e viceversa, con discredito dell'Autorità giudiziaria ;

e riassumendo le censure ed i voti delle Camere di commercio, nota che si preoccupano pure del danno al piccolo commercio per la restrizione del fido se anche non venga addirittura negato ; ed aggiungono che sicuri della impunità i cattivi debitori diverranno baldanzosi sapendo preparare le frodi a danno dei creditori.

Il Presidente del tribunale di Ravenna critica la impunità per bancarotta semplice, nei casi preveduti dai n. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 856 Codice di commercio, lesivi dei diritti altrui.

Il Procuratore generale, pur dicendo esagerata la censura, riconosce il bisogno di provvidenze per riparare agli inconvenienti rivelati dalla pratica, e rimarca specialmente il pericolo di frodi se rimanga impunita la dissimulazione o l'artificiosa riduzione del passivo.

Anche in questo distretto è lodata l'opera dei Pretori e dei Commissari.

Il Procuratore generale di Lucca, che per il 1903 avea ritenuto prematuro ogni apprezzamento, riferisce per il 1904 e 1905 che viene lodata la sollecita ed economica procedura, nonchè l'opera dei Pretori e dei Commissari, ma i Procuratori del Re rilevano inconvenienti che ne paralizzano l'efficacia ;

1° frequenza - la parola è della relazione del Procuratore generale - di casi nei quali debitori senza scrupoli fanno apparire un passivo non eccedente le L. 5000, anche pagando prima qualche creditore a danno degli altri ;

2° difficoltà di avere commissari abili ed energici, allontanandoli la prospettiva di compenso troppo tenue (è però evidente che la difficoltà sarebbe anche maggiore con la dispendiosa procedura ordinaria) ;

3° difetto in essi di attribuzioni e prerogative da potere garantire gli interessi della massa, per la facoltà al debitore di continuare il suo commercio e senza inventario, porgendogli così occasione pericolosa di distrarre l'attivo rimastogli ;

4° mancanza di disposizioni di ordine pratico e regolamento per l'esatta applicazione degli art. 37, 38 e 40 della legge;

5° difficoltà di controllo stante la mancanza di registri, ed impunità.

Sembrami che non debba indugiare ad osservare sul lamento ripetuto da più parti del pericolo che il debitore conservando l'amministrazione dei suoi beni e proseguendo le operazioni ordinarie del suo commercio, disperda o distrugga l'attivo, che si dimentichi il riparo somministrato dalla legge con la vigilanza e la direzione del Pretore — che surroga il giudice delegato — imposte al debitore dall'art. 8 richiamato nel 36 della legge stessa, ed ove avvenga che vigilanza e direzione non siano efficaci ad impedire le ruberie, il difetto evidentemente non è della legge ma della sua applicazione; e neppure alla legge potrebbesi attribuire l'impunità di consimili ruberie, che costituirebbero bancarotta fraudolenta.

Per il distretto di Firenze il Primo Presidente, messi in rilievo i benefici e pregi economici dell'istituto, dice esagerate, ed in gran parte infondate, le apprensioni suscitate nel commercio, e nota per gli anni 1904 e 1905 che sono già diminuite, laddove fecesi esatta applicazione della legge, applicazione che va man mano migliorando per l'oculatezza dei magistrati e la buona scelta dei commissari; e dimostra infondata la censura alla legge, la quale non ha trascurato di apprestare rimedi e freni onde prevenire e punire gli abusi; ed accenna, a riprova, ai rinvii di procedure dai Pretori ai Tribunali per passivo eccedente le L. 5000 ed alle dimande respinte con pedissequa dichiarazione d'ufficio del fallimento, in 6 casi nel 1904, in 12 nel 1905; e nota che l'impunità è per la bancarotta semplice, non già per le frodi; onde confida che il commercio saprà apprezzarne i benefici e rimarranno queruli quelli soli che dolgono per il non confessato motivo che la pena per bancarotta semplice surrogava l'abolito arresto personale per debiti e l'impunità toglie il mezzo di pressione a sfruttare la pietà dei parenti e degli amici del dissestato debitore. Non pertanto abusi impuniti possono avverarsi, così come di ogni istituto può abusarsi, e pur troppo molti altri reati, e specificamente pure in materia di fallimenti, rimangono impuniti.

Rileva che nel 1905 le procedure speciali di piccoli fallimenti chiuse per insufficienza di attivo furono di poco oltre il 14 per cento, mentre nei fallimenti a procedura ordinaria ascesero al 24 per cento.

Osserva infine che il fenomeno del numero assai cresciuto delle procedure speciali, in confronto di quelle con passivo fino a L. 5000, che nel passato erano trattate con l'ordinaria procedura, deriva dal duplice beneficio della impunità per la bancarotta semplice e della economia delle spese, onde i debitori, non più rattenuti dal timore di pena inevitabile per l'impossibilità di tenere amministrazione e libri regolari, preferiscono alle esecuzioni particolari denunziare il dissesto; ed è così che il numero è ingrossato, non per aumento dei dissesti, ma perchè sono oggi denunziati parte rilevante di quelli che prima non lo erano, nè dal debitore, nè dai creditori, talvolta per commendevole pietà ad impedire le inevitabili condanne, il più spesso per la probabilità di rimettervi tempo e fastidio, senza speranza di riparto, non bastando il magro attivo a sopperire alle spese.

Alla relazione pel 1905 unì un riassunto numerico molto semplice che qui allego.

DISTRETTO DELLA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

Prospetto dei fallimenti con passivo infra lire 5000.

(Legge 24 maggio 1903, n. 197).

TRIBUNALI	Rimanenza 1904	Sopravvenienza 1905	Totale	CHIUSI NEL 1905				Rimanenza 1905
				Per concordato	per liquidazione	per mancanza di attivo	Totale	
Arezzo . . . . .	2	5	7	1	1	..	2	5
Firenze . . . . .	20	129	(*) 149	42	57	20	119	18
Grosseto . . . . .	2	14	16	2	3	..	5	11
Montepulciano . . . . .	..	2	2	..	1	..	1	1
Pistoia . . . . .	5	10	15	5	5	2	12	3
Rocca San Casciano . . . . .	12	4	16	2	8	..	10	6
San Miniato . . . . .	2	4	6	2	2	..	4	2
Siena . . . . .	1	3	4	1	2	..	3	[1
TOTALE . . . . .	44	171	215	55	79	22	156	47

(\*) 12 fallimenti furono rinviati al Tribunale perchè il passivo risultò superiore a L. 5,000.

Il Procuratore generale, che già pel 1903 aveva osservato occorrere oculutezza nei magistrati per impedire l'abuso di ridurre artificiosamente il passivo per assicurarsi l'impunità, e ripetere poi il gioco, occupandosi pel 1904 dei reclami dei quali si fecero eco le Camere di commercio facendo voti per correzioni e modificazioni della legge ad impedire il pericolo di frodi, osservava che siffatte apprensioni non erano del tutto infondate, ma gli inconvenienti lamentati derivavano dalla imperfetta applicazione della legge, e dai costumi poco corretti, anziché dalle pretese imperfezioni della legge: e sembravano poi esagerate, apprendendosi dalle relazioni dei Procuratori del Re che i risultati ottenuti sono soddisfacenti, ed il timore delle frodi e dei maneggi dolosi convergenti a far figurare il passivo infra L. 5000 non trovava conferma nelle cifre statistiche, soli sei nel 1904 essendo state le procedure per passivo eccedente rimandate al Tribunale.

Per il distretto di Ancona la Procura generale (sostituto Ricciulli) premesso che era troppo presto parlarne per il 1903, trascorre poi a criticare soverchia larghezza che lascia adito a frodi, e critica perfino l'esenzione dalle tasse di bollo e registro, che vorrebbe unificate per tutti i fallimenti in una tassa proporzionale all'attivo!!

E per il 1905 la stessa Procura generale, coerente alla suaccennata critica, osservava che il commerciante di mala fede può benissimo dissimulare una parte del passivo, non essendo più obbligato a tenere i registri commerciali; vero che per l'articolo 38 il commerciante infedele può essere processato per bancarotta fraudolenta, ma in tal caso manca l'elemento precipuo della prova, le risultanze cioè dei registri commerciali.

Il Procuratore generale di Roma, che aveva ritenuto prematuro parlarne pel 1903, riferisce pel 1904 che i Procuratori del Re di Roma e di Frosinone si intrattenevano di alcune critiche fatte alla applicazione della legge, e cioè:

« Si è lamentato che artificiosamente il commerciante per giovare della comoda ed innocua procedura del piccolo fallimento riduce il passivo a cifra inferiore alle L. 5000; ma giustamente osservò il Procuratore del Re di Roma che questo non è un difetto della legge, perchè se l'artificio è vero ed il passivo è maggiore, la fallenza piglierà il posto che le spetta, e la responsabilità di chi ha diminuito il passivo ad arte potrà dar luogo ad un procedimento penale; se poi la diminu-

zione del passivo — vera, non può essere che un fatto encomiabile perchè ciò indica che il commerciante ha cercato di pagare il più che gli è stato possibile, e per un residuale debito minore (correggi « non superiore ») delle L. 5000 si è valso della nuova legge.

« Si è pure lamentato il poco interessamento dei commissari perchè poco retribuiti; la mancanza di normali per l'anticipo delle spese; la nessuna verificaione dei crediti da parte dei Pretori; il numero infinito dei rinvii accordati delle adunanze, ed altri inconvenienti minori; ma una maggiore e più esatta applicazione della legge farà rimuovere qualsiasi inconveniente, e verificandosi la ripetizione di determinati fatti non si mancherà di suggerire i rimedi perchè la legge corrisponda a' suoi fini ».

Per gli anni 1903 e 1905 i Capi della Corte di Roma limitaronsi a riprodurre le cifre statistiche; e giova notare che nel 1905 ben 14 furono i rinvii disposti dai Pretori ai Tribunali per accertato passivo eccedente le L. 5000.

Il Primo Presidente della Corte di Aquila non esita a qualificare oltremodo benefica la procedura sui piccoli fallimenti negli Abruzzi, dove le industrie essendo poche e poco sviluppate, i piccoli commercianti che rappresentano la maggior parte del ceto commerciale, hanno il mezzo per riparare economicamente ai non gravi dissesti evitando il pericolo delle disastrose conseguenze della dichiarazione di fallimento.

Sono concordi i Capi della Corte di Napoli a ritenere benefico ed utile l'istituto.

Il Primo Presidente mette in rilievo l'osservazione per il 1904 del Presidente del tribunale di Santa Maria di Capua Vetere di avere constatato che mentre prima il tenue attivo era assorbito dalle spese, ora è invece ripartito fra i creditori. Si è pure rilevato con compiacenza che è cessato lo spettacolo delle condanne per bancarotta semplice di tanti meschini ed infelici merciai — qualificati paria del mondo commerciale — che anche volendo avere i libri di commercio, non potrebbero tenerli, essendo la maggior parte analfabeti o di limitatissima capacità.

Lo stesso Primo Presidente, riferendo per il 1905, espone che il Presidente del tribunale di Avellino censura l'opera poco attiva se non negligente dei Pretori; che quello di Benevento rimarca che rimanendo al debitore l'esercizio del



commercio senza controllo e vigilanza (va subito osservato che ciò non è per legge, ma per difetto di applicazione da parte del commissario e del Pretore se non adempiono ai loro doveri) avviene che quando non si concluda concordato e si proceda a liquidare l'attivo, non si rinvenga neppure quanto occorre per le spese e la retribuzione al commissario. Altri Presidenti invece dicono provvida la legge che, già reclamata da qualche tempo, tranne gli inconvenienti lamentati dai Presidenti di Avellino e Benevento, ha dato ottimi risultati, ed è da augurarsi che una più lunga applicazione della medesima sarà per riuscire nell'interesse dell'onesto commerciante più opportuna e vantaggiosa ».

Il Procuratore generale rileva dalle relazioni dei Procuratori del Re alcuni inconvenienti nella pratica applicazione dell'istituto, quali i ritardi nel definire codeste procedure, difficoltà nelle Preture rurali di trovare persone idonee all'ufficio di commissario; doglianze sulla mancanza di norme repressive le frodi dei debitori al fine di profittare della speciale procedura, e specialmente sulla impunità per la bancarotta semplice.

Anche i Capi della Corte di Catanzaro concordano nel giudicare benefico ed utile l'istituto, ed il Primo Presidente augura che la semplificazione della procedura venga estesa a tutti i fallimenti.

In Sicilia le cose non procedono nè ugualmente nè sempre in modo soddisfacente.

Del distretto di Messina poco sappiamo dal Primo Presidente, che ne tace per gli anni 1903 e 1904, e pel 1905 si limita ad indicare il numero delle procedure, senza altre notizie e senza alcuna osservazione.

Il Procuratore generale ritiene provvido l'istituto, e ad illustrarne l'applicazione allega copia della relazione fatta per il 1904 dall'allora aggiunto giudiziario Antonio Pata che delegato ai fallimenti nel tribunale di Messina ebbe il merito e gli encomi di una intelligente operosità riordinando e sistemando il servizio. Trascrivo le sue considerazioni ed osservazioni sui piccoli fallimenti.

## **Rapporto per il Tribunale di Messina sui « Piccoli fallimenti » nell'anno 1904.**

« La procedura dei piccoli fallimenti trova il suo fondamento nella benevola considerazione del legislatore per quei commercianti che campano la magra esistenza giorno per giorno in operazioni che hanno l'atteggiamento esteriore di atti di commercio, senza averne il reale contenuto, (Relazione della Commissione) e per questo deve preoccupare al fine che non degeneri in una illecita speculazione da parte di commercianti che, nascondendo parte del loro passivo, intendono sottrarsi ad una dichiarazione di fallimento. In questa procedura il buon esito della stessa, in conformità ai dettati della legge, dipende esclusivamente dal Commissario giudiziale che è chiamato a riferire sulla condizione economica e sulla condotta del commerciante. Se il Commissario adempie scrupolosamente il proprio dovere ed investiga le operazioni di commercio e quelle civili compiute dal commerciante potrà presentare netta allo esame dei creditori la posizione economica e la figura morale del debitore, additandolo meritevole o meno della considerazione che la legge ha per i piccoli commercianti onesti. La nomina del Commissario giudiziale è della massima importanza, dovendosi questo scegliere fra le persone più probe e competenti.

Infatti l'art. 39, ultimo capoverso, prevede legislativamente i casi in cui la domanda del piccolo commerciante può essere in frode e sanziona che in quei casi il commerciante deve essere considerato fallito: da cui ne deriva che la legge può dare ottimi o pessimi risultati a seconda della pratica attuazione, la quale si impernia nella nomina del commissario giudiziale e nella esplicazione delle sue funzioni, nella diligenza dei veri creditori ed in quella del magistrato. Il primo esame del commissario dovrebbe essere quello dell'azienda e prescrivere al commerciante che compili il bilancio, non sotto forma di prospetto di cassa, ma come un vero e proprio bilancio di competenza, nel quale possa leggersi la intera movimentazione del commercio del fallito. E che richiedano un tale bilancio di competenza è da raccomandarsi ai Sigg. Pretori, i quali non dovrebbero mai accettare un semplice bilancio di cassa. Certo che non sono applicabili in tutto i rigori di principî che regolano

queste forme del bilancio, perchè altrimenti si snaturerebbe l'indole della procedura che presuppone commercianti non forniti di libri e che spesso non sanno nemmeno scrivere, ma è certo del pari che il commerciante deve rendere conto della sua azienda e dare spiegazioni di ogni suo singolo credito e debito, il che mette in condizione il commissario giudiziario di compilare quel bilancio di competenza che forse il commerciante non avrebbe saputo compilare. E quando il commissario si sarà dato conto del commercio sottoposto al suo esame sino al punto di potere compilare il bilancio di competenza e d'altro lato si sarà accertato del funzionamento del commercio, assistendo alla esplicazione dello stesso, poichè in questa procedura, l'esercizio del commercio non cessa ed al commissario riesce agevole esaminare i sistemi e la capacità del commerciante, non son più possibili le frodi e gli inconvenienti lamentati, poichè a colpo di occhio dai creditori e dal magistrato può vedersi la vera posizione economica del commerciante e la sua onestà ».

« A me occorre di esaminare le procedure dei piccoli fallimenti nei casi previsti dagli art. 40 e 42 ult. cap: della Legge 24 maggio 1903 n. 197, cioè quando le procedure vennero rimesse dal Pretore al Tribunale perchè il passivo risultò superiore alle lire cinque mila e quando dichiarato il fallimento, in seguito risultò un passivo inferiore alle lire cinque mila ed a domanda il fallimento dovette essere revocato e la pratica rimessa al Pretore per la procedura sui piccoli fallimenti. In questo secondo caso, ispirandomi ai principi economici esposti ed allo spirito della disposizione di legge che dispone *che risulti* che le passività non superano le lire cinquemila, pria di provvedere sulla domanda presentandola al Collegio, attesi la verifica dei crediti e mettendo in raffronto il risultato di tale verifica con il bilancio proposti al collegio il provvedimento sulla domanda a seconda dei casi. Tre ipotesi si avverano in pratica seguendo questo sistema di raffronto e sono: tanto il bilancio, quanto il risultato della verifica dei crediti rilevano un passivo inferiore alle lire cinquemila; il bilancio rileva un passivo superiore alle lire cinquemila e la verifica dei crediti un passivo inferiore; il bilancio rileva un passivo inferiore alle lire cinque mila e la verifica dei crediti uno superiore; nella prima evidentemente il provvedimento di revoca è necessario e la

procedura va rinviata al Pretore; nella seconda e nella terza il fallimento deve essere mantenuto. Infatti se la verifica dei crediti indica un passivo superiore a quello portato in bilancio quest'ultimo è evidentemente inesatto; se al contrario la verifica dei crediti dà un risultato inferiore vuol dire che qualcuno dei creditori non ha insinuato il proprio credito e niente esclude che possa insinuarlo tardivamente. La verifica dei crediti da sola non può dare l'indice della passività, e se si dovesse ammettere questo criterio potrebbe verificarsi, come pur troppo si è verificato prima della mia gestione, che una procedura facesse il passaggio tra Tribunale e Pretura. Nel caso dell'art. 40 citata legge, sentito il debitore, o si apre la procedura del concordato preventivo o si dichiara il fallimento e la procedura del piccolo fallimento cessa. Nulla tocca a rilevare in questo caso, al giudice delegato, ma essendomi occorso di esaminare le procedure, e trattandosi di un tema tanto discusso, dirò soltanto che in queste procedure ho avuto l'occasione di rilevare il modo come funziona l'istituto giuridico e di convincermi che esso si esplica senza che per nulla risenta della sua natura essenzialmente economica. Dissi di sopra quali a mio credere sono le norme ed i concetti a cui devono ispirarsi coloro che sono preposti a tali procedure e non è possibile dare norme più precise e dettagliate poichè i fenomeni economici comechè di natura sociale e complessa, non tollerano regole fisse e ristrette ».

Nel distretto di Catania riferivano i Capi della Corte per il 1904 e il 1905. Rilevò il Primo Presidente che la legge ha recato benefici dal lato procedurale, con economia di tempo e di spese, ed anche dal lato penale, come mezzo preservativo dell'azione penale per bancarotta semplice, evitando procedimenti inutili ed anzi talvolta ingiusti rispetto a persone ignare degli obblighi imposti dalla legge. Resta però sempre viva e vorace la figura del curatore inutilmente travestita col nuovo titolo di commissario.

Il Procuratore generale ritiene provvida e benefica la legge per il commerciante onesto non meno che per i creditori. Nota però che se il commerciante è disonesto la celebrità del procedimento può nuocere ai creditori, rendendosi

difficile l'accertamento delle dissimulazioni dell'attivo, e simulazioni del passivo, con creditori spesso immaginari che formerebbero maggioranza per il concordato; come è difficile, per non dire impossibile, rilevare il carattere doloso per dar corso all'azione penale di bancarotta fraudolenta.

Osserva poi che tra le procedure pendenti, in alcuna non si è curato di riferire sull'entità dell'attivo e del passivo; ed in altre non si è fatta alcuna offerta di concordato, oppure si è fatta in così tenue cifra da non potersi accettare dai creditori, i quali, alla loro volta commercianti, sono indotti a fallire, portandò poi in attivo i crediti contro costei piccoli commercianti rimasti insolventi.

Sonovene alcune nelle quali manca ogni attivo, ma si lasciano pendenti perchè il debitore può migliorare le sue condizioni e fare una offerta di concordato, per la quale la legge non prefigge termine. In altri casi è avvenuto che nè il debitore, nè il commissario giudiziale, quantunque reiteratamente invitati dal Pretore, hanno curato di presentare il bilancio con la indicazione dei creditori, i quali per conseguenza non furono convocati; nè la legge provvede al caso che l'interessato si rifiuti di apprestare l'occorrente per la procedura, che pertanto figura pendente.

Altre cagioni di ritardi sono i differimenti per trattare i concordati, e la mancanza di termini al liquidatore il quale tira tanto in lungo da stancare i creditori, i quali finiscono per accettare il concordato, che era stato da essi respinto per l'irrisoria percentuale. Gioverebbe a rimedio dichiarare fallito il debitore che rifiutasi a fare l'occorrente per definire la procedura e prescrivere un minimo della percentuale da offrire.

Con tali disordini nella applicazione dell'istituto, non è da meravigliare se nel 1905 su 75 procedure a carico sole 24 furono definite per concordato, e delle 28 passate in liquidazione sole 17 terminarono, tre cioè con riparto, e 14 per mancanza di attivo, rimanendo pendenti le altre 11, che, unite alle 23 procedure in istruttoria per la speranza — probabilmente effimera — di concordato, sommano a 34.

Il Primo Presidente di Palermo, riassumendo le relazioni dei Presidenti dei tribunali, ci ragguaglia per il 1903 delle osservazioni fatte da quello di detta città che non avendosi pubblicità dell'iniziata procedura speciale, sembra facile al

debitore ridurre o dissimulare parte del passivo; e venendo poi pubblicato il seguito concordato, può accadere che si manifesti qualche creditore taciuto; e chiedesi; che avverrà in tal caso del concordato? e specialmente, se pel debito dissimulato il passivo ecceda le L. 5000, dovrà annullarsi il concordato, e dichiararsi il fallimento? Quel Presidente ritiene che debbasi riparare alla lacuna, e provvedere a reprimere l'occultamento parziale del passivo.

Lo stesso Presidente del tribunale di Palermo nella relazione per il 1904 rimarcava che le procedure una volta rimesse ai Pretori sfuggono alla sorveglianza dei Presidenti; e meno due diligenti, gli altri Pretori poco se ne interessarono, e poca premura posero alla retta applicazione della legge, aggravandone così gli inconvenienti: tanto che un Pretore sulla nuda asserzione di un creditore intorno alla entità del passivo ritenendolo eccedente le L. 5000, rinviò la procedura al tribunale; un altro rinviò per l'omologazione del concordato. Alcune procedure giacciono dei mesi prima di convocare i creditori per il concordato. E lungaggini sono a deplorare anche nelle liquidazioni.

Per difetto del modulo statistico stampato che chiede notizia dell'invio al procuratore del Re del verbale di adunanza dei creditori quando non accettano l'offerta di concordato, sembra che a questo solo caso sia limitato l'obbligo dell'invio del verbale; ed il peggio è che mai è stato inviato nè in uno nè in altro caso. Onde il Primo presidente eccitò i pretori ad essere diligenti.

Nè l'eccitamento fu inutile, poichè lo stesso Presidente del tribunale di Palermo, riferendo per l'anno 1905, pur palesandosi pessimista, ravvisando nella legge il favore alle frodi, informa però che i Pretori se ne occuparono con diligenza.

Consiglia infine che la proposta di concordato debba dal debitore venir fatta nel ricorso iniziale, affinchè i creditori ne siano tosto informati.

Relativamente a detto anno 1905 apprendiamo essere opinione prevalente nel circondario di Caltanissetta che debba l'istituto restringersi a più tenue passivo, perchè nuoce al credito la facoltà al debitore di più migliaia di lire, ancorchè sprovvisto di libri, di impedire la esecuzione forzata, sospendere il corso degli interessi, e continuare intanto nel godimento dei beni e nell'esercizio del commercio.

Rileva inoltre quel Presidente che non di rado i commissari rinunziano, e spesso sono negligenti, e dopo la liquidazione non curano di depositare il conto in pretura, ritenendo di non esservi obbligati.

Il Presidente del Tribunale di Girgenti lamenta la mancanza di norme regolamentari e procedurali, e la riluttanza dei commissari ad accettare, d'onde ritardi ed inconvenienti, che si è cercato di evitare invitando i Pretori ad applicare per analogia le disposizioni del Codice di commercio. E deplorando che molte procedure chiudonsi per mancanza di attivo, crede necessaria una sanzione penale ad impedire la distrazione della merce (è ovvio osservare che questo è un caso di bancarotta fraudolenta).

I Pretori sospettano che i commissari favoriscano i falliti per pietà, od anche per malafede; epperò vorrebbe che la scelta dei commissari fosse demandata ai Pretori che conoscono più davvicino le persone; od almeno che in caso di rinunzia fosse fatta la sostituzione dal Pretore. Ma quel Presidente non si arresta nella corsa in cerca di ripari; e giunge a volere obbligatorio l'ufficio di commissario, e che i creditori che non si presentano alle adunanze convocate dal pretore siano dichiarati decaduti (!!!) rilevando i danni della loro contumacia, e la probabilità di dolose intelligenze col fallito. Suggerisce infine di limitare il termine per il concordato, al fine di procedere senza indugi alla liquidazione.

Il Presidente del Tribunale di Sciacca riporta l'opinione del Pretore locale favorevole all'istituto che vorrebbe tuttavia modificato col prescrivere un inventario sommario quando non esistano libri o registri di commercio; e rileva che i moduli statistici considerano anche le società commerciali, alle quali, secondo i lavori parlamentari ed autorevoli scrittori, non estendesi l'istituto stesso.

Anche il Presidente del Tribunale di Trapani mostrasi pessimista ritenendo che l'istituto serve ai dionesti, e consigliando di ridurre la somma a sole L. 3000 di passivo, mentre poi rileva che la legge non venne rigorosamente applicata per trascuratezza dei commissari e difetto di vigilanza da parte dei Pretori.

In Sardegna alcuni Presidenti di Tribunale fanno voti che sia resa possibile la loro vigilanza sull'opera dei Pretori nelle procedure dei piccoli fallimenti; e più specialmente

quello di Nuoro dimostra la necessità della vigilanza, ed opina che dopo la liquidazione debba il Pretore rinviare gli atti al Presidente, ritenendo egli di competenza del tribunale i provvedimenti in applicazione degli articoli 815 e 817 del Codice di commercio.

Il Procuratore generale lamenta che i Procuratori del Re non si occupino nelle loro relazioni dell'andamento di questo servizio presso i Pretori; ed opina che dovrebbero essi prendere l'iniziativa per chiedere loro le opportune notizie e sorvegliarne l'opera: ed egli, il Procuratore generale, vorrebbe diramare le direttive ai Procuratori del Re, ma per farlo attende l'autorizzazione del Ministro.

Del resto nessuna irregolarità fu segnalata, onde concordano i Capi di quella Corte nel presumere che abbiano tutti adempiuto al loro dovere.

Chiedo venia alla Commissione se troppo a lungo l'ho intrattènuta sullo svolgimento della nuova procedura per i piccoli fallimenti; ma la novità dell'istituto, le ostilità che ha incontrato nel ceto commerciale, e le controversie che ha suscitato mi hanno fatto apparire necessaria, od almeno utile, una specie di inchiesta sul modo pratico della sua applicazione, con diffuso riassunto delle opinioni manifestate dalla magistratura.

Ed in epilogo le censure e le critiche possono classificarsi in tre categorie: la prima di lacune o difetti nella legge; la seconda di inesattezze procedurali; e la terza di errori o deficienze nell'applicazione. Perocchè sarebbe superfluo prendere in considerazione un quarto genere di critica consistente nell'appuntare risultati che non sono propri del nuovo istituto, ma insiti *in re ipsa*, e che pertanto non verrebbero meno, ma anzi alcuni si aggraverebbero, se il piccolo fallimento, anzichè con la procedura speciale venisse regolato e definito con quella ordinaria di fallimento.

Appartengono alla prima categoria le censure riguardanti:

- a) difetto di pubblicità del provvedimento iniziale della speciale procedura;
- b) misura troppo elevata del passivo fino a L. 5000;
- c) indi pericolo di frode dissimulando o riducendo artificiosamente ed impunemente il passivo per fruire dei benefici inerenti alla speciale procedura;
- d) impunità per tutti i casi di bancarotta semplice.



Dei rimedi suggeriti vanno scartati a priori quelli che sostanzialmente abrogherebbero in tutto od in parte l'istituto, non essendo questo il tema della presente relazione, ma l'altro di conoscerne il pratico funzionamento.

Al difetto di pubblicità del provvedimento che apre la procedura credo che possa ripararsi con opportune norme regolamentari; essendo evidente il danno che ne può derivare ai creditori, specialmente se lontani, ed il maggiore ostacolo che la pubblicità andrà ad opporre a fraudolenti tentativi di nascondere in parte il passivo. La supposta o temuta impunità di questa frode andrà a dileguarsi quando diverrà legge l'articolo 243 proposto dalla Sotto-commissione (1) nel progetto che fino dal 1906 preparò di una legge di riforma sul concordato preventivo e sul fallimento, articolo che trascrivo:

« È punito con la reclusione da tre mesi ad un anno il commerciante dissestato che allo scopo di rendere applicabile la procedura regolata nel titolo VIII (dei dissesti minori - piccoli fallimenti) abbia fraudolentemente ridotto o fatto apparire non superiore a lire cinquemila la somma complessiva dei propri debiti ».

Dappoichè la prefata Sotto-commissione nelle sedute del 9 e del 12 aprile 1906 ebbe ad occuparsi e discutere dell'istituto e delle censure e critiche sollevate, stimo utile trascriverne i relativi verbali che illustrano la materia, oggetto di questa relazione.

---

(1) La Sottocommissione era composta dei signori:

Penserini comm. Francesco, *Presidente* — Alaggia comm. Cesare — Bolaffio comm. prof. Leone — Bensa comm. prof. Paolo Emilio — Marghieri comm. prof. Alberto — Mortara comm. prof. Ludovico — Sorani comm. avv. Ugo — Sraffa prof. Angelo — Venzi comm. Giulio, *Segretario*.

## Adunanza del 9 aprile 1906

La seduta è aperta alle ore 9 e mezza.

Sono presenti **Penserini**, *presidente*, **Alaggia**, **Bolaffio**, **Mortara**, **Sraffa** e **Venzi**, *segretario*.

**BOLAFFIO**. Riferisce alla Commissione sulla legge 24 maggio 1903 n. 197, relativa al concordato preventivo e ai piccoli fallimenti, secondo l'incarico affidatogli nella seduta del 24 febbraio p. p. Propone che le disposizioni riflettenti il concordato preventivo costituiscano il Titolo I del progetto; quelle riflettenti la procedura dei piccoli fallimenti il Titolo anteriore a quello consacrato ai reati in materia di fallimento, mantenendo per l'uno e per l'altro la designazione medesima della legge in vigore. Propone inoltre che le relative norme si conservino inalterate pei seguenti motivi:

b) Il concordato preventivo non ha dato argomento ad alcuna contestazione seria. E, riguardo al suo valore intrinseco, risulta così rigoroso pegli estremi richiesti a conseguirlo da esserne ristretta l'applicazione a casi veramente meritevoli di particolare benevolenza. Questo gli pare titolo di elogio per la nuova legge; giacchè, tenuto conto della rilassatezza del costume commerciale italiano, sarebbe deplorabile che pagando un individuo di almeno il 40 per cento, il commerciante dissestato potesse francarsi da ogni debito e da ogni responsabilità,

c) La procedura dei piccoli fallimenti è invece molto discussa, senza però che alcuno ne proponga seriamente l'abolizione. Se ne deplorano le norme soverchiamente laconiche, che danno motivo a interpretazioni discordi e spesso arbitrarie anche per la minor cultura e diligenza di alcuni Pretori e pel minimo interesse economico dei commissarii giudiziali ad occuparsi di questi meschini patrimoni. La legge è realmente concisa, ma pensatamente. Nella prima fase in cui si tenta il concordato non vi sono formalità e termini assoluti, non autorità giurisdizionale; si procede *ex bono et aequo*.

Se il concordato non riesce, subentra la fase di liquidazione con le garanzie che derivano dall'applicazione delle norme del fallimento, dacchè il debitore è considerato fallito (art. 39 ult. alin.). Questa corretta intelligenza della legge

penetra ora le intelligenze ; i dubbi si attenuano, e svaniranno quando le norme formeranno un tutto organico con quelle del fallimento. Parrebbe quindi precoce e pericoloso turbare quell'assetto definitivo che si otterrà in modo spontaneo e naturale con la corretta applicazione della legge.

d) Si vorrebbe che per l'applicazione della procedura di favore fosse diminuita l'entità complessiva dei debiti, discendendo dalle 5000 alle 2000 lire. Si dice che nelle condizioni attuali del commercio italiano e più specialmente in piccole località, il debitore, con un cumulo di debiti non superiori alle 5000 lire, è un vero e proprio commerciante. Il motivo che consiglierebbe la diminuzione sarebbe principalmente quello di impedire che all'ultimo momento il debitore riduca fittiziamente e dolosamente i suoi debiti fino al limite legale che gli consente di fruire della nuova procedura. Si può rispondere : Che ridotte le passività a 2000 lire, una procedura speciale non ha più ragione di essere ; che la legge intende ad altri scopi, che si oppongono a quella riduzione, quali la semplificazione delle formalità, la economia di spese e l'abolizione delle penalità per bancarotta semplice nei minori dissesti commerciali. E perciò che riguarda l'artificiosa riduzione delle passività, basterà aggiungere ai casi di bancarotta una disposizione che la punisca.

e) Si afferma che le procedure dei piccoli fallimenti sono, senza possibile raffronto, più numerose dei fallimenti con passività inferiori alle 5000 lire dichiarati prima della legge del 1903. Sebbene manchi tuttavia una statistica ufficiale, il fatto è vero. Ma non poteva essere diversamente. La procedura dei piccoli fallimenti sostituisce le esecuzioni individuali gravose e ingiuste quando vi sono creditori che nulla ottengono. E di ciò vi è da compiacersi ; tanto più che i risultati del concordato o della liquidazione collettiva danno un dividendo medio dal 15 al 25 per cento (anche per l'esonero delle tasse di bollo e registro) mentre precedentemente i fallimenti con passività inferiore alle 5000 lire, si chiudevano normalmente per insufficienza di attivo. Concludendo propone :

che il concordato preventivo e la procedura dei piccoli fallimenti rimangano inalterati, e che sia aggiunta al progetto la seguente disposizione penale per il caso di riduzione

artificiosa delle passività in questa procedura: E' colpevole di bancarotta fraudolenta il commerciante dissestato che al fine di rendersi possibile la procedura dei piccoli fallimenti abbia occultato parte del suo passivo.

---

### Adunanza del 12 aprile 1908

---

Presenti: **Penserini, Alaglia, Bensa, Bolaffio, Mortara, Sraffa, e Venzi, segretario.**

**SRAFFA.** Propone alla Commissione il quesito se non sia il caso di diminuire la somma di lire 5000 di passivo per i piccoli fallimenti, portandola ad es., a lire 3000, com'era nel primitivo progetto. In molte provincie, specie del mezzogiorno, si può dire che la procedura dei piccoli fallimenti ha preso il posto di quella normale, poichè sono ben pochi i fallimenti nei quali il passivo supera le lire 5000. E anche quando il passivo supera questa somma è notorio, e ciò succede da per tutto, che i commercianti fanno il possibile per far apparire che il loro passivo non superi le 5000 lire per ottenere i benefici della procedura più semplice, nonchè l'esenzione dalle pene della bancarotta semplice. Certamente queste frodi non sarebbero eliminate anche quando si adottasse la cifra di lire 3000, ma è evidente che più la cifra è bassa, e tanto minore sarà l'entità e l'importanza di esse.

**BOLAFFIO.** Si oppone alla diminuzione proposta dal professor Sraffa, per due ragioni principali:

1°) l'applicazione della procedura dei piccoli fallimenti sarebbe talmente limitata, quando si adottasse il criterio dalle lire 3000 che mancherebbe il motivo di mantenere quella procedura;

2°) la corrente delle idee del potere legislativo è nel senso opposto; infatti, com'è noto il Ministro proponente (Gianturco) ed il Senato avevano portato la cifra a lire 10.000 insistendo nel dimostrare la utilità di allargare la riforma, tanto pareva ad essi proficua nella liquidazione dei dissesti commerciali. Fu proprio dietro le sue insistenze che il Ministro Cocco-Ortu si convinse dell'assoluta inopportunità di quella estensione, trattandosi di una riforma radicale di cui

dovevasi prima tentare l'esperimento. Perciò il progetto presentato alla Camera ridusse il passivo alle 5000 lire, e così fu approvato da tutti e due i rami del Parlamento. Prescindendo per ciò da qualunque argomento razionale per dimostrare la opportunità che la legge sia mantenuta anche nel progetto, egli opina che non sia il caso di abolire parzialmente la medesima, riducendo i casi della sua applicazione, tanto più che colla pratica si vanno eliminando quasi tutte, se non tutte, le difficoltà elevate in origine.

PENSERINI. Fa notare che essendo compresi nel passivo anche i debiti civili, la portata della cifra di L. 5000 è molto attenuata. Non è esatto poi che nelle provincie del mezzogiorno quasi tutti i fallimenti abbiano il passivo non superiore a L. 5000, perchè le statistiche insegnano che all'infuori della Calabria e dell'Abruzzo, le altre provincie del mezzodi hanno una percentuale di fallimenti su per giù eguale a quella delle restanti provincie dell'Italia. Nella Calabria e nell'Abruzzo poi, i fallimenti con passivo non superiore a L. 5000, sono è vero, in prevalenza, ma la procedura normale del fallimento seguita pur sempre ad avere regolare applicazione. L'inconveniente accennato dal prof. Sraffa relativamente agli artifizii per fruire della procedura speciale è certamente grave. Non conviene però esagerarne l'importanza, e specialmente non conviene credere che dopo l'istituzione della procedura speciale, il numero dei piccoli fallimenti sia aumentato solo per questo motivo. La ragione principale dell'aumento deve invece trovarsi nel fatto che prima, nella generalità dei casi, il dissesto del piccolo commerciante sfuggiva alla procedura di fallimento per la complicazione della medesima e la gravità delle spese, preferendo i creditori di ricorrere alle esecuzioni individuali, con danno del ceto creditorio. Del resto nel progetto, secondo la proposta del professore Bolaffio, sulla quale richiama l'attenzione della Commissione, si prevede e punisce la frode di coloro che artifiziosamente dissimulano il passivo per rendersi possibile la procedura speciale e godere della esenzione dalle pene per la bancarotta semplice.

Anche gli altri Commissarii convengono in quest'ordine d'idee, in modo che il prof. Sraffa non insiste nella sua proposta.

PENSERINI. L'art. 41 sui piccoli fallimenti non comprende esplicitamente la sentenza di revoca contemplata nel capoverso

dell'art. 42, tra gli atti esenti dalle tasse di bollo e di registro. Benchè con una interpretazione razionale tale sentenza dovrebbe senz'altro ritenersi compresa tra gli atti contemplati nell'art. 41, può sorgere dubbio in proposito, come infatti è sorto, e sarebbe bene chiarirlo.

BOLAFFIO. Fa presente alla Commissione che la questione sollevata dal presidente Penserini fu già oggetto di lungo studio da parte del Ministero della giustizia insieme coll'Avvocatura erariale, risultato del quale fu appunto quello di ritenere compresa anche la sentenza di revoca tra gli atti esenti dalle tasse di bollo e registro. Siccome però la lettera della legge non è chiara in proposito, praticamente queste tasse sono esatte, per opera dei cancellieri, i quali temono di essere dichiarati in contravvenzione alle leggi fiscali, non esigendole. E' bene quindi che ogni dubbio sia tolto.

La Commissione delibera di modificare l'articolo 234 aggiungendo dopo la parola *procedura*: compresa la sentenza indicata nel primo capoverso dell'articolo seguente. La esenzione non si applica al processo verbale di concordato.

BOLAFFIO. Illustra la formale proposta per il caso di artificiosa riduzione di passività allo scopo di ottenere la procedura dei piccoli fallimenti. Secondo il suo concetto, quando il commerciante si trova in condizione dissestata, non deve compiere atti che restringano le sue passività sotto l'importo delle 5000 lire, per sottrarsi in tal modo, alla procedura ordinaria del fallimento e alle relative sanzioni civili e penali (per quanto concerne la bancarotta semplice). Ma quali debbono essere questi atti che il legislatore deve colpire, come manifestazione di quella intenzione dolosa? Egli ritiene che siano gli atti medesimi che sarebbero impugnabili per frode nel fallimento ordinario.

BENSA. Non crede che in questo tema possano richiamarsi le regole sulla nullità o revocabilità degli atti posti in essere dal commerciante dissestato. Queste regole trovano il loro fondamento nel dolo, reale o presunto, del debitore a danno della massa, e con lo scopo di attirare l'eguaglianza dei creditori. Nel tema in esame invece non si tratta più dell'interesse dei creditori, ma di quello della Società, che dispone una procedura con relative sanzioni civili e penali, e vuole sia applicata quando il passivo superi una certa somma. L'atto quindi del debitore che tende a sottrarsi a questa pro-

cedura e alle sue conseguenze deve considerarsi in modo del tutto diverso dall'atto del debitore che tende a favorire un creditore a danno di un altro, e non si può senza generare confusione, considerare i due atti alla stessa stregua. Bisogna perciò che nella legge sia ben chiarito questo concetto, che cioè qualunque mezzo doloso, con il quale il commerciante cerca di rendersi applicabile la procedura speciale dei piccoli fallimenti, dev'essere colpito da pena indipendentemente dalla revocabilità o annullabilità dell'atto.

SRAFFA. Si associa alle considerazioni svolte dal professore Bensa, e aggiunge che l'equiparazione delle due ipotesi, quella della revocabilità dell'atto, e quella del mezzo diretto a profittare dei benefici della procedura speciale, è impossibile, anche perchè in molti casi la revocabilità dell'atto dipende dalla conoscenza che il terzo aveva della frode; ora certamente questo criterio è inapplicabile nella materia in esame.

PENSERINI. Propone che si adoperi senz'altro l'avverbio « fraudolentemente » a indicare l'intento doloso che deve sussistere nell'atto compiuto dal commerciante per rendersi applicabile la procedura speciale e quindi indipendentemente dall'essere l'atto medesimo impugnabile.

MORTARA. Consente alla proposta del presidente Penserrini osservando che in molti casi il progetto, come anche il Codice in vigore, adopera formole simili, rilasciando al giudice, nelle singole fattispecie, l'applicazione del principio.

La Commissione delibera di modificare la formula proposta dal prof. Bolaffio in questo senso: « E' punito con la reclusione da tre mesi a un anno il commerciante dissestato che allo scopo di rendere applicabile la procedura regolata dal titolo VIII, abbia fraudolentemente ridotto o fatto apparire non superiore a L. 5000 la somma complessiva dei propri debiti ».

MORTARA. Propone alla Commissione il quesito se non sia il caso di comminare una pena anche al terzo che facilita al fallito il fine contemplato nella precedente disposizione.

PENSERINI. Ritiene che sia miglior partito non regolare questa materia, rilasciandola sotto il dominio delle regole di diritto comune concernenti la complicità.

La Commissione delibera in questo senso.

La seduta è tolta alle ore 12.

In queste osservazioni rinviensi esauriente risposta alle censure della prima categoria. E riguardo alla impunità per bancarotta semplice, in tutti i casi preveduti dagli art. 856 e 857 del Codice di commercio, devesi pure considerare che allora quando sia per divenire legge il preindicatedo progetto della Sotto-commissione, anche le disposizioni penali saranno modificate in modo da render più sicuro l'esercizio dell'azione penale e da includere nella comprensione della bancarotta fraudolenta, ognora che concorra l'intenzione fraudolenta, anche casi costituenti bancarotta semplice; onde l'impunità per questi fatti va ad essere ristretta a reati meramente colposi, volendo perseguire i quali andrebbe incontro agli inconvenienti che si avevano prima che si introducesse il nuovo istituto, e perderebbersi il beneficio innegabile e profittevole anche ai creditori del concorso generale da esso sostituito alle rovinose esecuzioni particolari.

Purtroppo sono constatate le incertezze procedurali, non meno che le contraddizioni e deficienze rilevate nella applicazione.

Certo, stimolando la diligenza dei Pretori, l'applicazione migliorerebbe, e la giurisprudenza ridurrebbe d'assai le incertezze, e le contraddizioni lamentate; ma non può negarsi che più pronto ed efficace rimedio sarebbe provvedere con norme regolamentari ad organizzare la sorveglianza dei Presidenti sull'opera dei Pretori, e dare opportune regole procedurali. Lo che appare necessario anche sotto il punto di vista della statistica per la raccolta ed il controllo delle notizie. E su di ciò è da richiamare l'attenzione anche del nostro Comitato per la revisione dei moduli e la trasmissione da farsene a mezzo dei Presidenti dei tribunali dopo che li abbiano controllati.

Per quanto concerne la parte penale, temendo di avere stancato la vostra pur grande pazienza trascuro, questa volta, di occuparmi delle risultanze statistiche e mi limito a riassumere le poche osservazioni contenute nelle relazioni dei Capi delle Corti di appello, ed a ripetere una osservazione da me già fatta altra volta che cioè urge apportare rimedio ai danni lamentati per l'abusata applicazione degli art. 839 e 861 del Codice di commercio; e rimedio radicale è quello proposto dalla sopramenzionata Sotto-commissione nell'art. 241 del suo progetto, che deferisce alla competenza del giudice



penale la facoltà di estendere il beneficio anche alla cessazione dell'azione penale.

Ed ecco il riassunto delle osservazioni dei Capi delle Corti di appello.

Sappiamo pel distretto di Genova dal Primo Presidente che si sospendono anche le istruttorie, per effetto di detto art. 839, durante il termine per la esecuzione del concordato.

Al Procuratore generale non sembra molto confortante l'esito dei procedimenti penali, esito che per buona parte è dovuto alla applicazione, forse soverchia, dei benefici stabiliti dall'art. 839 Cod. di commercio, alle solite compiacenti deposizioni dei creditori, ed alle relazioni spesso benevole dei curatori.

Il Procuratore generale di Casale fornisce dettagliate informazioni sui risultati dei procedimenti penali; ed omettendo di desumerne notizie di casi speciali, rimarca che il tribunale di Novi Ligure era incorso nell'errore, corretto su opposizione della regia Procura, di estendere all'azione penale per bancarotta fraudolenta l'impunità del concordatario in una procedura di piccolo fallimento; e che secondo la giurisprudenza della Corte di Casale, contro il parere del Procuratore generale, non si può imputare al curatore malversazione fino a quando non consti che non soddisfaceva quanto risulta a suo debito dal rendiconto che è tenuto a dare al fallito concordatario; ed esprime il voto che nella riforma da introdurre si puniscano i raggiri fraudolenti del curatore in qualunque modo perpetrati, anche prima del resoconto finale al concordatario, e si evitino così assolutorie commentate nei periodici giuridici.

Insiste poi a dimostrare l'utilità che anche per le ordinanze di non farsi luogo a procedimento si addivenga alla massima pubblicità quale garanzia di giustizia grandemente giovevole al credito commerciale. « L'esperienza di molti processi « terminati in modo da fare ingenerare il sospetto, per quanto « ingiusto, di taciti salvataggi, consiglia di propugnare la « massima pubblicità dell'ordinanza di non luogo affinché il « pubblico conosca i motivi che la determinarono ».

Il Primo Presidente di Torino rileva, pel 1905, che i Presidenti che riferirono sulla materia penale affermano che tutto è proceduto regolarmente, e nota che le istruttorie rimaste

in corso da 108 a fine 1904 si ridussero a 65 a fine 1905, diminuzione sensibile che fa fede indubbia di sollecitudine e solerzia veramente commendevoli.

Il Procuratore generale di Milano accenna pure per il 1905 a disparati giudizi delle sezioni del tribunale di Milano e di quello di Monza sulla questione se la procedura dei piccoli fallimenti sia applicabile alle Società di fatto, e riferisce che la Corte di appello, fondandosi sull'art. 398 del Codice di commercio ritenne l'affermativa.

Per il distretto di Brescia sappiamo dal Procuratore generale che prevale nei tribunali la più grande indulgenza, e sospendevansi istruttorie, e giudizi anche in pendenza delle trattative per il concordato, e pure dopo decorso il termine per eseguirlo, se da informazioni risultasse fondata previsione che verrebbe eseguito: ma dopo la circolare ministeriale 7 aprile 1905, egli diramò direttive per fare cessare l'abuso, che era invalso nei tribunali di Brescia, Bergamo e Mantova, di sospendere le istruttorie durante il termine concesso per eseguire il concordato, con pericolo di mandare impunita anche la bancarotta fraudolenta per difetto delle necessarie indagini, ed ora sospendesi il solo giudizio. Nel quale poi i tribunali anche in caso di condanna sono assai indulgenti, e se non possono applicare la condanna condizionale sono mitissimi nella misura della pena: e non poche volte questa viene condonata per grazia o per indulto, cotalchè la punizione stabilita dalla legge come efficace monito e castigo, ottiene assai scarsi risultati:

Informa infine che in quel distretto si pubblicano anche le ordinanze di non luogo, ritenendo egli arbitraria ed illegale la distinzione introdotta in base all'art. 912 Cod. di commercio fra le varie condanne e le dette ordinanze; onde esprime il voto che il Ministero dia istruzioni conformi, eccettuando le ordinanze di non luogo per morte del fallito od in seguito ad applicazione degli articoli 839 e 861 Cod. di commercio.

Il Procuratore generale di Venezia null'altro rimarca all'infuori del lamento fatto pel 1903 dal Procuratore del re di Verona di troppa facilità di rinvio delle cause penali e della pendenza a fine del 1904 in Udine di procedure iniziate nel 1902 e 1904 in attesa dell'adempimento degli obblighi del concordato, onde ne fece richiamo a quel Procuratore del re

ricordandogli che la sospensione è obbligatoria solo durante il termine concesso dalla sentenza di omologazione del concordato per eseguirlo.

Tranne questi due rimarchi, il servizio ha proceduto regolarmente tanto per le istruttorie quanto per i giudizi in tutto il triennio 1903-05.

Al Procuratore generale di Parma sembra soverchia la mitezza nella applicazione delle pene.

Per il distretto di Bologna il Primo Presidente fornisce notizie statistiche per l'anno 1905 ed il Procuratore generale nota che tutti i condannati per bancarotta semplice beneficiarono della legge del perdono, 35 dai Tribunali e 16 dalla Corte in appello.

Eguale lamento a quello di Parma fa il Procuratore generale di Lucca, anche per l'applicazione della condanna condizionale, e rileva troppo frequenti le grazie.

Rimarca pure che sospendesi il giudizio anche per attendere l'omologazione del concordato, ed ha richiamato i Procuratori del re per faro cessare l'abuso.

Del resto gli abusi lamentati in precedenti relazioni sono cessati, e solerte e spedita fu l'opera dei magistrati tanto nelle istruttorie quanto nei giudizi, non meno che quella dei Procuratori del re per l'esecuzione delle sentenze, quando non venne sospesa dal Ministero in pendenza di ricorsi in Grazia.

Riferisce il Primo Presidente di Firenze per il 1903 che la sospensione in dipendenza dell'art. 839 Cod. di comm., era mantenuta a San Miniato e a Siena nei limiti di legge, ma in Arezzo e Grosseto si estendeva anche a prima della omologazione in pendenza delle trattative di concordato; e negli altri Tribunali del distretto sospendevasi anche l'istruttoria.

Il Procuratore generale, pure per il 1903, lamenta che la frode che annidasi in molti fallimenti non si scopra e non sia punita, e ne accagiona la scarsa attività e la deficiente solerzia del magistrato nei procedimenti per bancarotta, trattati ed istruiti con abituale deplorabile indifferenza: onde diramò una circolare ai Procuratori del re ed agli Istruttori inculcando che l'opera loro converga ad assumere una larga iniziativa di indagini con energia ed attività senza limitarsi, come ora, ai detti dei creditori e del curatore, che quasi sempre finiscono per fare causa comune col fallito; e sog-

giunge altre istruzioni di dettaglio date con la detta circolare.

Negli altri due anni abbiamo notizie statistiche, senza notevoli osservazioni, facendo supporre andamento regolare.

Il Procuratore generale di Ancona, riferendo per il 1905, date notizie statistiche, soggiunge che in seguito a sue istruzioni, sospendesi a termini dell'art. 861 del Cod. di commercio il giudizio, ma non l'istruttoria.

In attesa poi di interpretative istruzioni del Ministero intorno alla pubblicazione delle ordinanze di non luogo, egli intanto ha diramato istruzione di annotarle al margine della sentenza dichiarativa,

Le procedure penali si svolsero regolarmente nel distretto di Roma; ma quasi tutte le sentenze di condanna furono appellate.

I Capi della Corte di Aquila riassumono i dati statistici, ed il Procuratore generale si compiace che i giudici furono severi, dappoichè spesso anche i fraudolenti riescono a nascondere le loro male arti.

Nel distretto di Napoli il Procuratore generale ebbe a rilevare per il 1903 che nessun processo fu istruito per reati diversi dalla bancarotta e diminuirono quelli per bancarotta fraudolenta, la maggior parte dei fallimenti dichiarati nell'anno stesso non avendo presentato alcun carattere doloso.

Ed il Primo Presidente, occupandosi dei ritardi nello svolgimento dei processi penali osservò pel 1904 e 1905 che derivano dalle lungaggini delle procedure civili, non sempre essendo possibile svincolarli da queste.

In quello di Catanzaro procedettero regolarmente, secondo il Procuratore generale tanto le istruttorie quanto i giudizi penali.

Si hanno dettagliate notizie statistiche per il distretto di Catania senza osservazioni di quel Procuratore generale per gli anni 1903-904.

Il Procuratore generale di Palermo dando notizie statistiche nota che la pendenza rimasta a fine d'anno è giustificata, ed afferma che l'azione della giustizia, nel periodo istruttorio non meno che in quello del giudizio, procedette con molta soddisfazione e non die' luogo ad alcun rilievo,

Per la Sardegna il Primo Presidente riferì che istruttorie e giudizi procedettero regolarmente senza inconvenienti degni

di nota, rimettendosene tuttavia al Procuratore generale. Il quale però somministrando notizie statistiche non ebbe ad illustrarle con alcuna osservazione.

Pervenuto al termine di questa laboriosa relazione, che temo purtroppo pesante per la Commissione, non ho voluto renderla più gravosa entrando in maggiori dettagli statistici per rilevare come ed in quali proporzioni le notizie desunte dalle tavole statistiche per regioni o complessivamente per il regno, si ripartono per ogni distretto di Corte di appello, e tra centri maggiori e minori di popolazione, di industrie e di commerci.

Rimando chi desideri queste specificazioni e comparazioni alle stesse tavole statistiche che allego alla relazione. *Ucus te plura docebit.*

E pur raccomandando al nostro Comitato permanente le osservazioni e le avvertenze esposte intorno ai moduli statistici, mi astengo dal sottoporre alcuna proposta alla Commissione.

Messo t'ho innanzi, ormai per te ti ciba.

Roma, 10 luglio 1908.

*Il relatore*  
F. PENSERINI.

PROSPETTI

---

Parte Commerciale

---

Anno 1903

---

DISTRETTI DI CORTE D'APPELLO	FALLIMENTI												
	a carico						chiusi nel corso dell'anno 1903	non ancora chiusi alla fine dell'anno 1903, i quali erano pendenti					
	in corso alla fine dell'anno 1902	dichiarati in anni anteriori, che furono riaperti nell'anno 1903	dichiarati nel corso dell'anno 1903			Totale		da non oltre sei mesi	da oltre sei mesi a non oltre un anno	da oltre un anno a non oltre tre anni	da oltre tre anni a non oltre cinque anni	da oltre cinque anni	
			del fallito	dei creditori	d'ufficio								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Genova	261	1	49	139	14	464	263	65	42	47	22	25	
Casale	90	..	21	71	4	186	104	29	13	27	5	8	
Torino	311	2	67	157	26	563	258	97	45	94	37	32	
Milano	466	2	104	287	22	881	423	152	95	154	47	10	
Brescia	77	1	21	69	10	178	112	25	15	18	7	1	
Venezia	182	1	60	125	13	381	218	56	47	39	9	12	
<i>Italia settentrionale</i>	1 387	7	322	848	89	2 653	1 378	424	257	379	127	88	
Parma	31	..	10	17	3	61	35	8	5	8	3	2	
Modena (Sezione)	39	..	6	28	5	78	37	13	10	9	6	3	
Lucca	129	..	26	57	9	221	109	38	14	36	17	7	
Firenze	198	..	39	112	13	362	203	45	33	54	17	10	
Bologna	109	..	34	83	14	240	151	41	16	21	7	4	
Ancona	38	..	13	28	2	81	49	7	5	10	2	8	
Macerata (Sezione)	31	..	1	16	1	49	24	3	8	8	1	5	
Perugia (Sezione)	40	..	10	28	7	85	28	15	15	13	6	8	
Roma	153	1	41	108	..	303	206	42	28	18	6	3	
<i>Italia centrale</i>	768	1	180	477	54	1 480	842	212	134	177	65	50	
Aquila	84	1	7	25	4	121	52	7	13	29	8	12	
Napoli	461	2	17	142	9	631	262	76	50	120	50	73	
Potenza (Sezione)	42	..	..	4	1	47	10	3	..	17	6	11	
Trani	132	..	22	116	6	276	140	54	27	36	9	10	
Catanzaro	94	..	3	21	5	123	43	15	15	16	18	16	
<i>Napoletano</i>	813	3	49	308	25	1 198	507	155	105	218	91	122	
Messina	65	..	9	23	3	100	56	9	8	20	3	4	
Catania	67	..	13	34	2	116	40	15	16	16	13	16	
Palermo	135	..	5	56	9	205	108	19	11	28	19	20	
<i>Sicilia</i>	267	..	27	113	14	421	204	43	35	64	35	40	
Cagliari (Sardegna)	54	..	12	17	7	90	36	13	13	11	9	8	
REGNO	3 289	11	580	1 763	189	5 842	2 967	847	544	849	327	308	

NOTIZIE SPECIALI INTORNO AI FALLIMENTI DICHIARATI NEL CORSO DELL'ANNO														
Numero complessivo dei fallimenti dichiarati	Fallimenti classificati secondo che le persone fallite erano						Persone fallite che si distinguevano, secondo il commercio esercitato, in							
	Individui	Società					agricoltori e commercianti all'ingrosso di bestiame, di derrate ed altri prodotti dell'industria agraria	filatori e tessitori	sarti, cappellai, calzolari, guantai, cuoiai, negozianti di pellicerie, tessuti, ecc.	fornai, vinali, trattori, droghieri, pastaia, mugnai, pasticceri ed altri commercianti in bevande e generi alimentari	falegnami, ebanisti, tappezzeri, negozianti di mobili, tappeti, maioliche, vetrami, ecc.	fabbrici, fonditori e negozianti di feramenta, macchine, pesi e misure, calderai, ecc.	tipografi, fotografi, litografi e cartolai	fabbricanti e negozianti di prodotti chimici, profumerie, saponi, farmaciai, ecc.
		in nome collettivo	in accomandita semplice	in accomandita per azioni	anonime									
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
202	198	2	..	..	2	1	..	71	81	17	14	9	6	
96	96	..	..	..	..	6	..	30	33	10	14	3	4	
250	242	3	2	1	2	..	6	93	90	23	36	12	13	
413	394	15	3	..	1	6	8	145	162	38	27	24	19	
100	98	1	..	..	1	2	..	38	34	6	9	3	2	
198	194	3	1	..	..	14	1	69	73	19	12	8	3	
1 259	1 222	24	6	1	6	29	15	446	473	113	112	59	47	
30	30	..	..	..	..	2	..	12	15	2	1	3	..	
39	37	..	..	..	2	1	..	19	10	4	3	1	1	
92	89	1	1	..	1	4	2	29	37	7	8	8	4	
164	163	..	..	..	1	10	..	74	53	11	15	8	7	
131	131	..	..	..	..	5	..	55	42	9	11	5	2	
43	43	..	..	..	..	..	..	27	13	2	1	5	..	
18	16	..	..	1	1	2	..	7	9	..	1	3	..	
45	42	..	1	..	2	3	..	28	10	2	3	1	3	
149	143	..	..	..	1	3	..	53	74	10	15	3	5	
711	699	1	2	1	8	30	2	304	263	47	58	37	22	
36	34	..	..	..	2	4	..	21	8	7	1	1	..	
168	157	8	1	1	1	1	..	75	57	6	9	11	5	
5	5	..	..	..	..	..	..	4	2	..	..	..	..	
144	144	..	..	..	..	9	..	86	24	8	6	5	7	
29	29	..	..	..	..	..	..	12	13	2	..	1	..	
382	369	8	1	1	3	14	..	198	104	23	16	18	12	
35	35	..	..	..	..	9	..	15	4	3	..	1	1	
49	48	..	..	..	1	1	..	38	4	1	2	..	1	
70	68	..	1	..	1	6	..	40	7	7	2	4	1	
154	151	..	1	..	2	16	..	93	15	11	4	5	3	
36	35	..	..	..	1	..	..	22	6	4	..	2	..	
2 542	2 476	33	10	3	20	89	17	1 063	861	198	180	121	84	

Segue PROSPETTO I.

DISTRETTI DI CORTE D'APPELLO	Segue NOTIZIE SPECIALI INTORNO												
	Persone fallite che si distinguono, secondo il commercio esercitato, in										Fallimenti		
	orefici, gioiellieri, argentieri, corallai, ecc.	costruttori di navi e armatori	banchieri e scontisti	agenti di cambio e cambialvalute	commissionari, mediatori e spedizionieri	appaltatori, impresari di tramvie, di telefoni, e di pubblici spettacoli	appaltatori e impresari di costruzioni edilizie	altre industrie o altri commerci	Totale dei falliti	ai quali non fu fatta opposizione	ai quali fu fatta opposizione		
											dal fallito o da uno dei falliti	da uno o più creditori	da congiunti del fallito o da altre persone
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
Genova . . . . .	5	2	..	..	9	5	..	7	227	188	13	1	..
Casale . . . . .	3	..	2	..	2	2	1	..	119	88	8	..	..
Torino . . . . .	3	..	1	1	8	2	17	2	307	246	4	..	..
Milano . . . . .	3	..	..	..	25	2	6	7	472	399	14	..	..
Brescia . . . . .	3	..	a)134	..	3	..	2	..	236	98	2	..	..
Venezia . . . . .	10	..	a)115	1	6	..	4	..	335	191	7	..	..
<i>Italia settentrionale</i> . . . . .	27	2	252	2	53	11	30	16	1 687	1 210	48	1	..
Parma . . . . .	..	..	..	..	1	..	..	..	36	28	1	..	1
Modena (Sezione) . . . . .	..	..	..	..	2	..	1	..	42	37	2	..	..
Lucca . . . . .	1	1	..	..	2	..	2	1	106	87	5	..	..
Firenze . . . . .	..	..	..	..	..	3	5	2	188	150	13	..	1
Bologna . . . . .	9	..	..	..	5	2	..	1	146	121	10	..	..
Ancona . . . . .	1	..	..	..	..	..	..	1	50	43	..	..	..
Macerata (Sezione) . . . . .	1	..	..	..	..	..	..	..	23	15	2	..	1
Perugia (Sezione) . . . . .	..	..	..	..	1	..	..	..	51	44	1	..	..
Roma . . . . .	7	..	..	..	3	..	..	1	174	137	11	1	..
<i>Italia centrale</i> . . . . .	19	1	..	..	14	5	8	6	816	662	45	1	3
Aquila . . . . .	..	..	2	..	..	..	..	..	44	31	4	1	..
Napoli . . . . .	21	..	5	..	..	..	2	..	192	158	10	..	..
Potenza (Sezione) . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	6	5	..	..	..
Trani . . . . .	11	..	..	..	3	..	..	..	159	137	7	..	..
Catanzaro . . . . .	2	..	..	..	..	..	..	..	30	27	2	..	..
<i>Napoletano</i> . . . . .	34	..	7	..	3	..	2	..	431	358	23	1	..
Messina . . . . .	1	..	1	..	..	..	..	..	35	35	..	..	..
Catania . . . . .	1	..	..	..	2	..	..	..	50	46	3	..	..
Palermo . . . . .	4	..	1	..	5	..	1	..	78	62	7	1	..
<i>Sicilia</i> . . . . .	6	..	2	..	7	..	1	..	163	143	10	1	..
Cagliari (Sardegna) . . . . .	1	..	..	..	1	..	1	..	37	35	1	..	..
REGNO . . . . .	87	3	261	2	78	16	42	22	3 134	2 408	127	4	3

(a) L'ingente numero di persone fallite appartenenti a questa categoria è dovuto a numerosi fallimenti di

AI FALLIMENTI DICHIARATI NEL CORSO DELL'ANNO														
Numero dei creditori							Cause e circostanze che cagionarono il fallimento							
In complesso	Fallimenti con un numero di creditori						Inettitudine, disonestà del fallito - Cattiva amministrazione - Abuso del credito per parte del fallito	Esiguità di commercio e scarsa gnadagni - Ristagno negli affari	Credito eccessivo e troppo esteso accordato dal fallito. - Perdita di crediti - Immobilizzazioni	Insufficienza di capitale proprio - Mancanza di fido per parte d'altri	Disastri commerciali propri e di altre persone - Perdite subite	Concorrenza commerciale	Malattie, sventure domestiche, famiglia numerosa	Non determinate
	non superiore a 10	da 11 a 30	da 31 a 50	da 51 a 100	oltre 100	ignoto								
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
3 914	63	91	21	17	..	10	91	20	14	34	13	12	36	20
2 605	20	42	20	4	4	6	30	29	8	15	12	8	27	19
7 232	62	96	49	30	8	5	97	48	14	99	33	35	42	20
8 776	128	163	51	39	3	29	128	31	8	227	15	10	22	43
2 288	24	48	18	7	1	2	33	21	3	50	1	8	19	9
5 115	43	64	40	26	3	22	83	31	25	66	20	54	33	17
29 930	340	504	199	123	19	74	462	180	72	491	94	127	179	128
1 010	4	9	5	9	..	3	11	11	4	5	6	4	6	4
1 106	12	11	8	7	..	1	14	3	..	4	1	2	5	14
2 137	30	34	12	8	3	5	17	14	10	44	8	4	16	15
4 529	46	50	20	21	8	19	38	60	30	15	31	6	39	19
3 191	39	40	20	15	3	14	58	14	10	48	14	15	12	18
985	13	16	7	6	..	1	10	10	6	3	6	9	5	12
506	5	3	3	5	..	2	6	3	2	2	..	1	5	6
1 252	7	20	10	3	2	3	27	8	8	7	9	1	1	2
3 846	21	41	23	15	8	41	18	66	21	26	8	7	15	5
18 562	177	224	108	89	24	89	199	189	97	154	83	49	104	95
745	16	8	5	5	..	2	13	10	2	3	9	4	2	7
3 460	73	49	20	19	3	4	35	34	49	33	29	3	11	10
77	3	1	1	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	3
2 816	37	46	17	12	1	31	4	74	14	13	19	5	13	30
573	10	12	3	2	..	2	3	7	2	12	..	..	4	5
7 671	139	116	46	38	4	39	56	125	68	61	57	12	30	55
1 012	12	9	4	4	2	4	5	16	7	4	5	2	..	3
1 043	10	23	7	5	..	4	..	40	..	..	..	3	1	8
1 802	19	23	8	11	3	6	28	24	4	21	..	5	4	11
3 857	41	55	19	20	5	14	33	80	11	25	5	10	5	22
1 070	5	17	8	5	..	1	2	21	4	3	4	..	2	6
61 090	702	916	380	275	52	217	752	595	252	734	243	198	320	306

Casse rurali cooperative.



DISTRETTI  DI  CORTE D'APPELLO	Fallimenti nei quali fu provveduto a' termini della legge 24 maggio 1903, sulle procedure dei piccoli fallimenti	NOTIZIE SPECIALI INTORNO										AI FALLIMENTI CHIUSI NEL CORSO DELL'ANNO												
		Numero complessivo dei fallimenti chiusi	Modo della chiusura					Durata della					procedura, dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento alla chiusura di esso											
			per revoca della dichiarazione di fallimento	per pagamento integrale dei debiti	per insufficienza di attivo	per concordato	per liquidazione	per pagamento integrale				per insufficienza di attivo				per concordato				per liquidazione				
								non oltre sei mesi	da oltre sei mesi a un anno	da oltre un anno a tre anni	oltre tre anni	non oltre sei mesi	da oltre sei mesi a un anno	da oltre un anno a tre anni	oltre tre anni	non oltre sei mesi	da oltre sei mesi a un anno	da oltre un anno a tre anni	oltre tre anni	non oltre sei mesi	da oltre sei mesi a un anno	da oltre un anno a tre anni	oltre tre anni	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
Genova . . . . .	27	236	6	9	84	83	54	5	2	2	..	28	21	28	7	52	22	6	3	8	9	23	14	
Casale . . . . .	9	95	5	4	18	50	18	2	1	..	1	8	4	4	2	35	13	2	..	2	3	9	4	
Torino . . . . .	21	237	2	10	58	92	75	6	2	2	..	19	17	19	3	58	25	9	..	25	10	15	19	
Milano . . . . .	95	328	8	13	99	130	78	10	1	2	..	50	27	19	3	50	49	29	2	11	22	34	11	
Brescia . . . . .	16	96	5	2	15	39	35	1	..	1	..	8	3	4	..	24	13	2	..	14	10	9	2	
Venezia . . . . .	24	194	18	3	43	75	55	3	..	..	..	26	9	8	..	43	23	8	1	12	17	18	8	
<i>Italia settentrionale</i> . . . . .	192	186	44	41	317	469	315	27	6	7	1	139	81	82	15	262	145	56	6	72	77	108	58	
Parma . . . . .	3	32	1	..	2	19	10	..	..	..	..	1	..	..	1	16	2	1	..	1	5	4	..	
Modena (Sezione) . . . . .	4	33	1	1	11	7	13	1	..	..	..	4	5	1	1	2	5	..	..	3	1	5	4	
Lucca . . . . .	27	82	..	7	24	41	10	5	2	..	..	14	5	4	1	28	10	3	..	1	2	6	1	
Firenze . . . . .	35	168	4	1	66	78	19	1	..	..	..	30	15	17	4	40	23	11	4	5	5	5	4	
Bologna . . . . .	32	119	6	..	43	32	38	..	..	..	..	18	10	9	6	20	7	5	..	3	15	13	7	
Ancona . . . . .	15	34	1	2	5	12	14	..	1	..	1	2	..	3	..	10	2	..	..	4	2	5	3	
Macerata (Sezione) . . . . .	10	14	1	1	5	6	1	1	..	..	..	1	3	..	1	3	1	2	..	..	1	..	..	
Perugia (Sezione) . . . . .	5	23	..	..	9	14	..	..	..	..	..	4	2	2	1	4	8	2	..	..	..	..	..	
Roma . . . . .	27	179	5	1	55	80	38	1	..	..	..	15	21	18	1	28	37	16	1	11	9	14	4	
<i>Italia centrale</i> . . . . .	158	684	19	13	220	289	143	9	3	..	1	89	61	54	16	149	95	40	5	28	40	52	23	
Aquila . . . . .	11	41	..	3	6	24	8	1	2	..	..	1	2	2	1	11	5	7	1	..	2	2	4	
Napoli . . . . .	20	242	14	6	124	67	31	4	..	2	..	16	31	44	33	18	19	28	2	5	7	11	8	
Potenza (Sezione) . . . . .	..	10	..	..	7	3	..	..	..	..	..	1	..	3	3	..	1	2	..	..	..	..	..	
Trani . . . . .	30	110	8	2	36	51	13	1	1	..	..	18	10	6	2	27	17	7	..	2	4	4	3	
Catanzaro . . . . .	5	38	2	1	14	12	9	..	..	..	1	2	4	4	4	6	..	3	3	1	1	2	5	
<i>Napoletano</i> . . . . .	66	441	24	12	187	157	61	6	3	2	1	38	47	59	43	62	42	47	6	8	14	19	20	
Messina . . . . .	14	42	1	3	13	17	8	2	1	..	..	3	2	5	3	4	5	8	..	2	2	2	2	
Catania . . . . .	3	37	2	1	12	17	5	..	1	..	..	3	4	4	1	6	7	4	..	1	..	2	2	
Palermo . . . . .	29	79	3	1	21	43	11	1	..	..	..	8	7	2	4	21	11	7	4	1	2	2	6	
<i>Sicilia</i> . . . . .	46	158	6	5	46	77	24	3	2	..	..	14	13	11	8	31	23	19	4	4	4	6	10	
Cagliari ( <i>Sardegna</i> ) . . . . .	4	32	1	..	3	22	6	..	..	..	..	2	..	1	..	11	6	4	1	1	2	2	1	
REGNO . . . . .	466	2 501	64	71	773	1 014	549	45	14	9	3	282	202	207	82	515	311	166	22	113	137	187	112	

Segue NOTIZIE SPECIALI INTORNO

AI FALLIMENTI CHIUSI NEL CORSO DELL'ANNO

Ammontare del passivo all'epoca della chiusura del fallimento (non compresi quelli chiusi per revoca della dichiarazione di fallimento)

Ammontare dell'attivo all'epoca della chiusura del fallimento (non compresi quelli chiusi per revoca della dichiarazione di fallimento)

DISTRETTI DI CORTE D'APPELLO	Ammontare del passivo all'epoca della chiusura del fallimento (non compresi quelli chiusi per revoca della dichiarazione di fallimento)										Ammontare complessivo in lire
	meno di 5,000 lire	da 5,000 a meno di 10,000	da 10,000 a meno di 20,000	da 20,000 a meno di 50,000	da 50,000 a meno di 100,000	da 100,000 a meno di 500,000	da 500,000 a meno di un milione	da un milione in su	ignoto o non determinato		
	24 <sup>1</sup>	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
Genova . . . . .	87	48	37	30	12	12	2	1	1	7 649 953	
Casale . . . . .	22	27	15	8	9	4	..	..	5	2 102 799	
Torino . . . . .	87	50	37	39	14	15	1	1	11	10 075 590	
Milano . . . . .	96	61	62	54	14	14	..	1	18	9 518 908	
Brescia . . . . .	25	22	24	14	5	..	..	..	1	1 358 356	
Venezia . . . . .	49	27	42	24	13	12	2	..	7	5 813 855	
<i>Italia settentrionale</i> . . . . .	346	235	217	169	67	57	5	3	43	36 519 461	
Parma . . . . .	2	3	12	5	5	4	..	..	..	1 149 762	
Modena (Sezione) . . . . .	12	5	7	5	2	..	..	..	1	451 019	
Lucca . . . . .	25	17	17	12	5	2	..	1	3	9 598 080	
Firenze . . . . .	57	24	29	29	12	9	1	..	3	5 084 943	
Bologna . . . . .	39	18	17	14	13	10	1	..	1	5 334 626	
Ancona . . . . .	8	8	6	6	2	..	..	..	3	508 107	
Macerata (Sezione) . . . . .	5	1	4	1	1	1	..	..	..	286 075	
Perugia (Sezione) . . . . .	8	4	4	4	2	..	..	..	1	373 425	
Roma . . . . .	60	27	31	25	17	10	..	..	4	4 179 007	
<i>Italia centrale</i> . . . . .	216	107	127	101	59	36	2	1	16	26 965 044	
Aquila . . . . .	9	7	10	8	4	1	..	..	2	901 217	
Napoli . . . . .	66	34	52	32	16	20	..	..	8	6 990 860	
Potenza (Sezione) . . . . .	1	3	..	1	..	..	..	..	5	51 460	
Trani . . . . .	16	24	22	23	13	1	..	1	2	3 658 171	
Catanzaro . . . . .	15	4	9	5	1	2	..	..	..	967 447	
<i>Napoletano</i> . . . . .	107	72	93	69	34	24	..	1	17	12 572 155	
Messina . . . . .	9	5	5	15	3	..	..	..	4	1 058 376	
Catania . . . . .	6	5	3	10	5	1	1	..	4	1 991 290	
Palermo . . . . .	14	14	19	12	7	6	1	..	3	3 306 791	
<i>Sicilia</i> . . . . .	29	24	27	37	15	7	2	..	11	6 356 457	
Cagliari (Sardegna) . . . . .	6	4	10	6	2	3	..	..	..	926 373	
REGNO . . . . .	704	442	474	382	177	127	9	5	87	83 339 490	

AI FALLIMENTI CHIUSI NEL CORSO DELL'ANNO	Ammontare dell'attivo all'epoca della chiusura del fallimento (non compresi quelli chiusi per revoca della dichiarazione di fallimento)										Ammontare complessivo in lire
	nessuno	meno di 5,000 lire	da 5,000 a meno di 10,000	da 10,000 a meno di 20,000	da 20,000 a meno di 50,000	da 50,000 a meno di 100,000	da 100,000 a meno di 500,000	da 500,000 a meno di un milione	da un milione in su	ignoto o non determinato	
	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Genova . . . . .	46	141	17	7	11	4	4	..	..	..	1 844 926
Casale . . . . .	11	52	12	4	6	1	2	..	..	2	937 252
Torino . . . . .	31	120	27	19	16	6	4	..	1	11	3 654 024
Milano . . . . .	49	179	25	20	18	3	7	..	1	18	3 821 320
Brescia . . . . .	4	68	10	6	2	1	..	..	..	..	386 887
Venezia . . . . .	18	86	22	22	17	5	3	..	..	3	1 947 530
<i>Italia settentrionale</i> . . . . .	159	646	113	78	70	20	20	..	2	34	12 591 939
Parma . . . . .	1	10	11	3	3	3	..	..	..	..	483 967
Modena (Sezione) . . . . .	5	21	1	1	2	1	..	..	..	1	167 532
Lucca . . . . .	16	41	9	2	5	1	1	..	1	6	3 250 263
Firenze . . . . .	18	96	16	19	7	6	1	..	..	1	1 234 598
Bologna . . . . .	20	64	9	10	2	5	2	..	..	1	1 114 869
Ancona . . . . .	1	15	9	3	2	..	..	..	..	3	199 209
Macerata (Sezione) . . . . .	4	2	3	2	2	..	..	..	..	..	125 433
Perugia (Sezione) . . . . .	5	9	3	2	3	..	..	..	..	1	143 679
Roma . . . . .	27	93	18	19	12	2	..	..	..	3	1 101 395
<i>Italia centrale</i> . . . . .	97	351	79	61	38	18	4	..	1	16	7 820 945
Aquila . . . . .	3	22	7	3	3	..	..	..	..	3	223 248
Napoli . . . . .	58	116	19	10	10	4	4	..	..	7	1 479 165
Potenza (Sezione) . . . . .	6	2	1	..	1	..	..	..	..	..	39 040
Trani . . . . .	12	35	19	17	14	2	2	..	1	..	2 822 314
Catanzaro . . . . .	6	20	1	5	..	1	..	1	..	2	724 783
<i>Napoletano</i> . . . . .	85	195	47	35	28	7	6	1	1	12	5 288 550
Messina . . . . .	6	13	2	10	3	3	2	..	..	2	699 116
Catania . . . . .	4	14	5	1	5	..	2	..	..	4	888 652
Palermo . . . . .	15	28	13	4	10	3	2	..	..	1	1 106 775
<i>Sicilia</i> . . . . .	25	55	20	15	18	6	6	..	..	7	2 694 543
Cagliari (Sardegna) . . . . .	..	18	2	3	5	2	1	..	..	..	560 691
REGNO . . . . .	366	1 265	261	192	159	53	37	1	4	69	28 966 668

DISTRETTI DI CORTE D'APPELLO		Segue NOTIZIE SPECIALI INTORNO								
		Numero dei creditori							Fallimenti con un numero di creditori	
		Fallimenti con un numero di creditori								
		In complesso	non superiore a 10	da 11 a 30	da 31 a 50	da 51 a 100,	oltre 100	ignoto		
45	46	47	48	49	50	51	52	53		
Genova . . . . .	4 350	85	108	22	14	1	..	3	23	
Casale . . . . .	2 169	27	35	11	7	4	6	1	17	
Torino . . . . .	6 243	85	93	35	17	4	1	2	17	
Milano . . . . .	6 469	113	111	49	17	5	25	..	13	
Brescia . . . . .	1 596	29	46	14	1	..	1	..	6	
Venezia . . . . .	4 056	48	64	34	16	1	13	4	5	
<i>Italia settentrionale</i> . . . . .	24 883	387	457	165	72	15	46	10	81	
Parma . . . . .	1 199	3	12	8	7	1	..	..	2	
Modena (Sezione) . . . . .	553	14	12	4	2	..	..	..	1	
Lucca . . . . .	3 213	29	32	10	6	3	2	4	4	
Firenze . . . . .	3 425	69	52	25	13	1	4	4	19	
Bologna . . . . .	2 726	46	38	12	11	5	1	..	3	
Ancona . . . . .	685	7	18	5	2	..	1	..	2	
Macerata (Sezione) . . . . .	274	4	3	3	2	..	1	..	..	
Perugia (Sezione) . . . . .	1 371	7	7	4	1	1	3	..	1	
Roma . . . . .	3 761	45	75	23	21	3	7	..	13	
<i>Italia centrale</i> . . . . .	17 207	224	249	94	65	14	19	8	45	
Aquila . . . . .	922	15	13	6	6	..	1	2	3	
Napoli . . . . .	3 029	127	73	15	8	1	4	3	13	
Potenza (Sezione) . . . . .	94	8	1	1	..	..	..	..	..	
Trani . . . . .	1 873	35	37	14	7	..	9	..	6	
Catanzaro . . . . .	558	20	12	2	2	..	..	..	3	
<i>Napoletano</i> . . . . .	6 476	205	136	38	23	1	14	5	25	
Messina . . . . .	746	17	18	1	1	1	3	4	5	
Catania . . . . .	851	9	10	7	3	1	5	1	3	
Palermo . . . . .	1 377	28	32	6	8	..	2	1	..	
<i>Sicilia</i> . . . . .	2 974	54	60	14	12	2	10	6	8	
Cagliari (Sardegna) . . . . .	560	10	16	2	3	..	..	6	4	
REGNO . . . . .	52 100	880	918	313	175	32	89	35	163	

AI FALLIMENTI CHIUSI NEL CORSO DELL'ANNO														
Ammontare del dividendo ottenuto dai creditori nei fallimenti chiusi														
per concordato					per liquidazione									
da più del 10 al 25 %	da più del 25 al 50 %	da più del 50 al 75 %	più del 75 %	ignoto o indeterminato	più del 5 %	da più del 5 al 10 %	da più del 10 al 25 %	da più del 25 al 50 %	da più del 50 al 75 %	più del 75 %	da più del 10 al 25 %	da più del 25 al 50 %	da più del 50 al 75 %	più del 75 %
54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	60	61	62	63
45	11	1	..	..	15	10	20	8	..	..	15	10	20	8
23	9	..	..	..	3	4	7	3	..	1	3	4	7	3
48	17	3	2	3	19	10	23	20	2	1	19	10	23	20
54	32	3	..	28	17	23	25	9	2	2	17	23	25	9
21	9	..	2	1	7	3	18	4	1	2	7	3	18	4
36	25	3	2	..	8	9	26	8	4	..	8	9	26	8
227	103	10	6	32	69	59	119	52	10	6	69	59	119	52
8	8	1	..	..	3	2	2	3	..	..	3	2	2	3
4	2	..	..	..	3	4	5	1	..	..	3	4	5	1
23	9	..	1	..	4	3	2	..	1	..	4	3	2	..
38	15	1	..	1	4	4	10	..	1	..	4	4	10	..
18	9	1	..	1	15	9	11	2	..	1	15	9	11	2
6	3	..	1	..	2	5	5	2	..	..	2	5	5	2
4	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..
10	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
59	8	..	..	..	12	8	13	2	3	..	12	8	13	2
170	59	3	2	2	43	35	49	10	5	1	43	35	49	10
16	1	..	1	1	2	3	1	..	1	1	2	3	1	..
34	13	1	3	..	15	7	7	2	..	..	15	7	7	2
2	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
50	13	..	..	2	6	3	4	..	..	..	6	3	4	..
8	1	..	..	..	3	2	4	..	..	..	3	2	4	..
90	29	1	4	3	26	15	16	2	1	1	26	15	16	2
3	2	..	..	3	4	1	1	2	..	..	4	1	1	2
10	3	..	..	..	2	3	..	..	..	..	2	3	..	..
10	29	2	1	..	3	2	3	3	..	..	3	2	3	3
23	34	2	1	3	9	6	4	5	..	..	9	6	4	5
5	7	..	..	..	..	1	3	1	1	1	..	3	1	1
515	232	16	13	40	147	116	191	70	17	8	147	116	191	70

Fallimenti. — Notizie speciali

Segue PROSPETTO II.

DISTRETTI  DI  CORTE D'APPELLO	Segue NOTIZIE SPECIALI INTORNO								
	Perdita subita								
	per concordato								
	non oltre 2,000 lire	da 2,000 a non oltre 5,000	da 5,000 a non oltre 10,000	da 10,000 a non oltre 25,000	da 25,000 a non oltre 50,000	da 50,000 a non oltre 100,000	oltre 100,000 lire	ignota o indeterminata	Ammontare complessivo in lire
	65	66	67	68	69	70	71	72	73
Genova . . . . .	5	16	19	27	9	3	2	2	1 453 207
Casale . . . . .	4	6	14	13	7	3	2	1	1 112 068
Torino . . . . .	3	11	20	20	16	6	7	9	3 067 267
Milano . . . . .	12	16	23	25	13	6	7	28	2 285 220
Brescia . . . . .	4	4	7	16	6	1	..	1	566 893
Venezia . . . . .	5	6	15	25	11	5	8	..	2 954 644
<i>Italia settentrionale</i> . . . . .	33	59	98	126	62	24	26	41	11 439 299
Parma . . . . .	..	1	2	10	3	2	1	..	579 977
Modena (Sezione) . . . . .	..	1	1	4	1	..	..	..	91 656
Lucca . . . . .	5	4	8	13	7	3	1	..	5 887 571
Firenze . . . . .	4	7	15	32	8	3	8	1	2 873 285
Bologna . . . . .	4	1	8	7	5	4	2	1	987 356
Ancona . . . . .	2	1	3	2	1	1	..	2	139 727
Macerata (Sezione) . . . . .	..	..	..	4	1	..	1	..	185 378
Perugia (Sezione) . . . . .	..	3	1	6	3	1	..	..	279 157
Roma . . . . .	5	11	15	19	16	9	4	1	3 071 071
<i>Italia centrale</i> . . . . .	20	29	53	97	45	23	17	5	14 095 178
Aquila . . . . .	2	4	3	10	3	1	1	..	479 924
Napoli . . . . .	6	4	13	20	13	4	7	..	2 226 738
Potenza (Sezione) . . . . .	..	2	..	..	1	..	..	..	35 254
Trani . . . . .	4	7	8	15	8	5	1	3	1 647 587
Catanzaro . . . . .	..	4	1	4	2	..	1	..	308 635
<i>Napolelano</i> . . . . .	12	21	25	49	27	10	10	3	4 698 138
Messina . . . . .	1	2	2	1	6	1	1	3	389 508
Catania . . . . .	1	..	4	7	2	1	2	..	1 323 353
Palermo . . . . .	3	7	10	12	5	2	2	2	1 024 348
<i>Sicilia</i> . . . . .	5	9	16	20	13	4	5	5	2 737 209
Cagliari (Sardegna) . . . . .	2	3	6	4	3	2	2	..	621 716
REGNO . . . . .	72	121	198	296	150	63	60	54	33 591 540

sui fallimenti chiusi.

Anno 1903.

AI FALLIMENTI CHIUSI NEL CORSO DELL'ANNO								
dal creditori nei fallimenti chiusi								
per liquidazione								
non oltre 2,000 lire	da 2,000 a non oltre 5,000	da 5,000 a non oltre 10,000	da 10,000 a non oltre 25,000	da 25,000 a non oltre 50,000	da 50,000 a non oltre 100,000	oltre 100,000 lire	Ammontare complessivo in lire	
74	75	76	77	78	79	80	81	8r
1	10	11	16	6	5	5	..	2 837 960
2	1	9	1	2	1	2	..	433 208
5	15	18	25	7	1	4	..	3 484 940
8	13	19	23	11	2	2	..	1 661 088
5	10	9	9	1	1	..	..	332 573
6	9	15	15	5	1	4	..	1 183 594
27	58	81	89	32	11	17	..	9 933 358
..	..	4	2	1	3	..	..	329 243
2	..	4	5	1	1	..	..	224 862
..	..	3	3	..	4	..	..	336 863
2	..	3	4	7	2	1	..	661 544
3	5	3	10	7	5	5	..	2 540 455
..	3	4	6	..	1	..	..	228 398
..	..	..	1	..	..	..	..	15 257
..	..	..	..	..	..	..	..	..
5	6	6	12	3	4	2	..	1 022 640
12	14	27	43	19	20	8	..	5 339 262
2	..	2	1	2	1	..	..	171 547
..	1	5	6	9	3	7	..	1 995 611
..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	2	1	4	3	3	..	..	370 740
..	1	1	6	1	..	..	..	110 153
2	4	9	17	15	7	7	..	2 648 056
..	..	1	4	1	..	2	..	373 560
..	..	1	1	2	1	..	..	189 901
..	..	3	3	1	3	1	..	1 139 195
..	..	5	8	4	4	3	..	1 702 656
..	1	1	4	..	..	..	..	81 735
41	77	123	161	70	42	35	..	19 726 067

Fallimenti. — Notizie speciali

Segue PROSPETTO II.

DISTRETTI  DI  CORTE D'APPELLO	Segue NOTIZIE SPECIALI INTORNO															
	Spese															
	Fallimenti nei quali le spese															
	di amministrazione								giudizi							
	per soccorsi al fallito				altre				per retribuzioni al curatore							
	ammontarono, rispetto all'attivo															
	a non più del 10%	a più del 10 e non oltre il 25%	a oltre il 100% (a)	a non più del 10%	a più del 10 e non oltre il 25%	a più del 25 e non oltre il 50%	a più del 50 e non oltre il 75%	a più del 75 e non oltre il 100%	a oltre il 100%	a non più del 10%	a più del 10 e non oltre il 25%	a più del 25 e non oltre il 50%	a più del 50 e non oltre il 75%	a più del 75 e non oltre il 100%	a oltre il 100%	
	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	
Genova . . . . .	5	2	..	26	23	10	4	1	..	44	33	18	7	..	..	
Casale . . . . .	1	1	..	15	10	4	1	1	..	11	23	8	3	1	..	
Torino . . . . .	11	..	..	85	37	33	5	2	..	78	61	14	4	..	2	
Milano . . . . .	13	2	..	48	43	22	13	7	1	28	67	46	7	..	..	
Brescia . . . . .	6	..	..	35	23	12	5	..	..	27	30	11	..	..	..	
Venezia . . . . .	10	..	..	43	19	6	4	4	1	32	35	21	2	1	..	
<i>Italia settentrionale</i> . . . . .	46	5	..	252	155	87	32	15	2	220	249	118	23	4	2	
Parma . . . . .	4	..	..	15	4	1	..	..	..	9	9	..	..	..	..	
Modena (Sezione) . . . . .	..	..	..	3	4	..	..	1	1	3	11	3	..	..	1	
Lucca . . . . .	4	..	..	23	14	6	1	..	..	10	17	4	1	1	..	
Firenze . . . . .	22	2	..	40	29	20	10	6	..	16	18	10	2	4	..	
Bologna . . . . .	6	..	..	24	24	19	4	10	3	14	31	14	..	..	2	
Ancona . . . . .	3	..	..	16	7	3	..	2	..	5	8	3	1	..	..	
Macerata (Sezione) . . . . .	1	..	..	3	1	..	..	1	..	1	3	..	..	..	..	
Perugia (Sezione) . . . . .	..	..	..	2	1	..	..	1	1	5	1	1	..	..	..	
Roma . . . . .	20	9	..	93	19	8	2	6	..	38	53	12	2	..	..	
<i>Italia centrale</i> . . . . .	60	11	..	219	103	57	17	27	5	101	151	53	6	5	3	
Aquila . . . . .	5	..	..	13	2	3	2	..	..	17	6	..	..	1	..	
Napoli . . . . .	1	1	4	12	17	19	29	27	..	12	28	16	5	1	..	
Potenza (Sezione) . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	1	..	2	..	
Trani . . . . .	4	..	..	8	3	8	..	1	..	24	9	8	1	..	1	
Catanzaro . . . . .	2	..	..	9	2	3	2	..	..	7	8	4	..	..	..	
<i>Napolitano</i> . . . . .	12	1	4	42	24	33	33	28	..	62	51	29	6	2	3	
Messina . . . . .	..	..	..	5	2	5	1	1	..	8	5	3	..	..	..	
Catania . . . . .	..	..	..	..	1	2	..	..	..	1	4	1	..	..	..	
Palermo . . . . .	1	..	..	21	8	7	3	1	11	9	10	3	2	..	1	
<i>Sicilia</i> . . . . .	1	..	..	26	11	14	4	2	11	18	19	7	2	..	1	
Cagliari (Sardegna) . . . . .	1	..	..	3	4	3	..	..	..	5	10	1	..	..	..	
<b>TOTALE</b> . . . . .	<b>120</b>	<b>17</b>	<b>4</b>	<b>542</b>	<b>297</b>	<b>194</b>	<b>86</b>	<b>72</b>	<b>18</b>	<b>406</b>	<b>480</b>	<b>208</b>	<b>37</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	

(a) In nessuna procedura i soccorsi al fallito ammontarono a una somma tra il 25 e il 100% dell'attivo.

sui fallimenti chiusi.

Anno 1903.

AI FALLIMENTI CHIUSI NEL CORSO DELL'ANNO																				
cagionate dalle procedure di fallimento																				
Fallimenti nei quali l'ammontare complessivo delle spese di amministrazione e giudiziali fu																				
in cifre assolute																				
in rapporti proporzionali all'attivo																				
	a non più del 10%	a più del 10 e non oltre il 25%	a più del 25 e non oltre il 50%	a più del 50 e non oltre il 75%	a più del 75 e non oltre il 100%	a oltre il 100%	non superiore a 100 lire	da più di 100 a 500 lire	da più di 500 a 1,000 lire	da più di 1,000 a 2,000 lire	da più di 2,000 a 5,000 lire	da più di 5,000 a 10,000 lire	da più di 10,000 a 50,000 lire	a oltre 50,000 lire	di non più del 10%	da più del 10 al 25%	da più del 25 al 50%	da più del 50 al 75%	da più del 75 al 100%	di oltre il 100%
	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116
60	64	19	19	7	35	..	35	31	14	8	8	5	1	5	12	38	23	22	2	
16	16	12	3	..	4	..	11	12	7	3	2	2	..	2	6	11	7	11	..	
72	48	33	11	6	24	..	30	53	27	28	14	3	1	19	43	42	23	26	3	
51	66	30	8	6	44	2	39	45	25	13	5	4	..	4	20	42	42	21	4	
37	21	13	4	3	3	..	23	32	8	5	..	..	..	5	15	26	10	7	5	
49	30	12	9	4	..	2	21	25	17	12	6	1	..	10	15	27	15	17	..	
285	245	119	54	26	110	4	159	198	98	69	35	15	2	45	111	186	120	104	14	
12	5	3	..	..	..	..	2	5	7	2	..	2	..	4	5	4	5	..	..	
3	6	3	7	1	2	..	6	5	3	2	1	..	1	..	1	4	4	8	1	
28	16	9	5	..	6	..	3	15	11	2	2	..	..	2	11	6	6	7	1	
40	20	25	18	2	22	1	14	15	13	4	4	1	..	1	7	12	8	16	8	
32	20	18	6	2	12	1	11	17	14	9	6	2	1	4	8	19	13	9	8	
14	11	2	..	..	..	..	4	4	4	3	1	..	..	..	3	7	4	2	..	
1	1	..	..	..	2	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	2	..	..	..	
9	..	..	1	..	..	..	4	1	2	..	..	..	..	4	2	..	..	1	..	
63	24	18	9	3	28	..	20	28	29	20	4	3	..	2	44	44	5	9	..	
202	103	78	46	8	72	2	64	90	84	43	18	8	2	17	81	98	45	52	18	
18	12	1	..	..	..	1	6	8	3	2	2	1	..	5	8	4	3	2	1	
73	23	18	9	1	42	..	7	16	18	7	5	6	..	7	2	8	16	22	4	
2	..	..	1	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	1	
32	6	9	2	1	8	..	11	7	6	2	1	2	..	9	1	3	4	10	2	
2	7	4	2	3	..	1	7	6	2	1	..	..	1	..	2	6	2	8	..	
127	48	32	14	5	50	2	34	37	29	12	8	9	1	23	13	21	25	42	8	
1	1	..	1	..	4	1	..	5	1	1	3	..	..	2	2	1	4	2	..	
..	2	2	1	..	3	..	..	3	4	..	..	..	..	..	..	1	5	1	..	
32	4	5	3	1	12	..	5	8	3	3	1	1	1	4	2	6	3	7	..	
33	7	7	5	1	19	1	5	13	7	8	4	1	1	6	4	8	12	10	..	
16	6	3	1	1	..	..	4	2	6	3	1	..	..	..	4	6	4	1	1	
<b>663</b>	<b>409</b>	<b>239</b>	<b>120</b>	<b>41</b>	<b>251</b>	<b>9</b>	<b>288</b>	<b>340</b>	<b>224</b>	<b>136</b>	<b>66</b>	<b>33</b>	<b>6</b>	<b>91</b>	<b>213</b>	<b>319</b>	<b>206</b>	<b>209</b>	<b>41</b>	

DISTRETTI DI CORTE D'APPELLO	CONCORDATI													
	Termine fissato per l'adempimento degli obblighi assunti (computato dalla data della sentenza di omologazione)								Garanzie per l'esecuzione del concordato					
	subito dopo la sentenza od appena passata in giudicato	entro 15 giorni	entro un mese	entro tre mesi	entro sei mesi	entro un anno	oltre un anno	non determinato	Non furono prestate garanzie o non furono dichiarate	Furono prestate garanzie	Specie delle garanzie prestate			
											Deposito di somme in mano del curatore	Ipoteca	Fidejussione di terzi	Cessione di tutte le attività alla massa dei creditori
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Genova . . . . .	64	3	7	3	1	2	..	3	67	16	1	..	15	..
Casale . . . . .	12	3	14	18	3	..	..	..	29	21	2	..	19	..
Torino . . . . .	41	6	14	11	8	1	..	11	57	35	16	..	18	1
Milano . . . . .	61	11	13	6	4	..	..	35	110	20	1	..	18	1
Brescia . . . . .	14	9	9	4	..	..	..	3	24	15	9	..	6	..
Venezia . . . . .	23	7	16	17	6	1	..	5	53	22	5	..	16	1
<i>Italia settentrionale</i> . . . . .	215	39	73	59	22	4	..	57	340	129	34	..	92	3
Parma . . . . .	11	..	..	3	4	1	..	..	5	14	1	..	13	..
Modena (Sezione) . . . . .	3	1	..	3	..	..	..	..	5	2	1	..	1	..
Lucca . . . . .	16	..	16	3	5	1	..	..	30	11	2	..	6	3
Firenze . . . . .	22	3	14	11	12	11	3	2	69	9	..	..	9	..
Bologna . . . . .	2	1	10	6	4	2	..	7	28	4	1	..	3	..
Ancona . . . . .	7	..	..	1	4	..	..	..	10	2	..	..	2	..
Macerata (Sezione) . . . . .	2	..	1	3	..	..	..	..	6	..	..	..	..	..
Perugia (Sezione) . . . . .	6	1	1	3	1	2	..	..	13	1	..	..	1	..
Roma . . . . .	..	..	1	11	24	20	24	..	77	3	1	..	2	..
<i>Italia centrale</i> . . . . .	69	6	43	44	54	37	27	9	243	46	6	..	37	3
Aquila . . . . .	7	1	1	3	6	2	..	4	21	3	..	..	2	1
Napoli . . . . .	7	..	1	11	4	12	31	1	48	19	1	1	16	1
Potenza (Sezione) . . . . .	..	..	..	1	..	..	..	2	1	2	..	..	1	1
Trani . . . . .	4	..	2	..	6	15	16	8	48	3	..	..	3	..
Catanzaro . . . . .	3	2	2	..	4	..	..	1	10	2	..	..	2	..
<i>Napoletano</i> . . . . .	21	3	6	15	20	29	47	16	128	29	1	1	24	3
Messina . . . . .	2	..	2	..	1	2	2	8	16	1	..	..	..	1
Catania . . . . .	4	..	..	..	..	8	5	..	15	2	..	..	2	..
Palermo . . . . .	10	..	..	..	..	2	30	1	37	6	2	..	4	..
<i>Sicilia</i> . . . . .	16	..	2	..	1	12	37	9	68	9	2	..	6	1
Cagliari (Sardegna) . . . . .	8	..	2	3	2	4	3	..	16	6	..	1	5	..
REGNO . . . . .	329	48	126	121	99	86	114	91	795	219	43	2	164	10

(a) I fallimenti segnati in questa colonna sono anche compresi nella colonna 15.  
 (b) In molti casi non fu possibile avere questa notizia.

DELEGAZIONI Fallimenti nel quali la delegazione	CURATORI																											
	fu nominata	non fu nominata	riuscì infruttuosa (a)	Professione											Inscrizione nell'albo (b)			Retribuzione		Revoche								
				Legali	Commercianti	Ragionieri	Ingegneri o esercenti altre professioni liberali	Proprietari, possidenti e pensionati	Impiegati pubblici e privati	Ignota o non determinata	Iscritti	Non iscritti	Non esisteva l'albo	Era stata fissata	Non ne fu chiesta dal curatore la liquidazione giudiziale, o la notizia era ignota	Ad istanza	Motivi delle revoche											
																		in una somma per tutta la durata del fallimento	in una percentuale sui valori incassati	procedimento penale	malversazioni	negligenza	ragioni di salute	altri motivi				
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37						
91	166	4	33	2	179	27	3	2	12	240	7	..	110	..	153	1	2	1	..	1	..	1	..	1	..	1	..	
36	59	2	36	..	30	28	1	..	..	65	..	..	48	..	56	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
113	136	20	144	..	48	58	..	..	..	52	1	7	164	..	94	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
147	268	..	68	..	34	6	..	..	2	165	4	..	143	..	273	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
82	80	..	39	..	66	5	1	1	..	111	1	..	70	..	42	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
58	147	..	179	..	35	5	..	1	4	163	4	..	86	..	120	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
472	856	26	490	2	698	129	5	4	18	796	17	7	621	..	738	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	21	9	20	..	15	..	..	..	..	17	..	..	18	..	17	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..
6	30	2	13	1	20	2	..	..	..	36	..	..	19	..	18	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
28	66	7	8	..	25	26	1	..	35	55	1	3	36	..	73	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
85	92	72	44	2	95	32	3	4	..	133	20	..	55	..	129	..	3	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..
43	108	5	23	1	105	13	1	4	4	117	7	..	60	..	95	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..
6	33	..	27	2	4	5	1	..	..	33	1	..	17	..	32	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
5	16	..	10	1	5	4	2	2	..	1	..	..	5	..	19	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
7	16	1	14	..	10	2	..	..	..	4	10	..	8	..	20	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
104	87	68	106	16	44	12	..	..	17	163	13	..	106	..	100	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
298	469	164	265	23	323	96	8	10	56	559	52	3	324	..	503	1	5	..	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1
9	40	..	31	..	8	4	2	4	1	41	6	..	26	..	26	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
132	122	8	212	5	31	5	1	..	1	227	22	..	63	..	199	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
1	1	..	2	..	..	..	..	..	..	2	..	..	4	..	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
18	124	2	106	6	26	2	..	1	1	70	31	..	45	..	95	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
13	11	..	5	2	12	1	..	3	1	13	11	..	19	1	26	2	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..
173	298	10	356	13	77	12	3	8	4	353	70	..	157	1	352	2	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..
29	27	1	13	26	13	4	..	..	..	49	9	..	17	..	39	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
26	11	..	6	8	10	6	4	2	1	11	4	..	7	..	33	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
88	64	3	70	3	14	8	2	3	3	88	4	..	22	..	86	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
93	102	4	89	37	27	18	6	5	4	147	16	..	46	..	158	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
14	21	..	27	..	7	1	..	..	..	32	..	..	16	..	20	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
1050	1749	204	1227	75	1142	256	22	27	82	1887	165	10	1164	1	1771	4	8	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3

DISTRETTI  DI  CORTE D'APPELLO	M O R A					
	Domande di moratoria		Esito delle domande			
	anteriori alla dichiarazione di fallimento 1	posteriori alla dichiarazione di fallimento 2	di prima moratoria		di seconda moratoria	
			concesse 3	negate 4	concesse 5	negate 6
Genova . . . . .	2	..	2	..	..	..
Casale . . . . .	..	..	..	..	..	..
Torino . . . . .	3	..	..	3	..	..
Milano . . . . .	2	..	1	1	..	..
Brescia . . . . .	2	..	2	..	..	..
Venezia . . . . .	4	..	2	..	1	1
<i>Italia settentrionale</i> . . . . .	13	..	7	4	1	1
Parma . . . . .	..	..	..	..	..	..
Modena (Sezione) . . . . .	..	..	..	..	..	..
Lucca . . . . .	..	..	..	..	..	..
Firenze . . . . .	4	..	1	1	2	..
Bologna . . . . .	5	..	3	..	2	..
Ancona . . . . .	3	..	1	1	1	..
Macerata (Sezione) . . . . .	..	..	..	..	..	..
Perugia (Sezione) . . . . .	4	..	1	3	..	..
Roma . . . . .	2	..	2	..	..	..
<i>Italia centrale</i> . . . . .	18	..	8	5	5	..
Aquila . . . . .	1	..	..	..	1	..
Napoli . . . . .	10	..	5	1	2	2
Potenza (Sezione) . . . . .	..	..	..	..	..	..
Trani . . . . .	12	..	9	..	3	..
Catanzaro . . . . .	5	..	2	..	3	..
<i>Napoletano</i> . . . . .	28	..	16	1	9	2
Messina . . . . .	4	..	2	..	2	..
Catania . . . . .	7	..	4	..	3	..
Palermo . . . . .	4	..	3	..	1	..
<i>Sicilia</i> . . . . .	15	..	9	..	6	..
Cagliari ( <i>Sardegna</i> ) . . . . .	1	..	..	1	..	..
<b>REGNO</b> . . . . .	<b>75</b>	<b>..</b>	<b>40</b>	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>3</b>

T O R I E					CANCELLAZIONI DALL'ALBO DEI FALLITI				
Voto dei creditori			Durata delle moratorie concesse		Numero complessivo 12	Motivi per i quali furono ordinate			
Favorevole alla concessione 7	Contrario alla concessione 8	Non espresso per non essersi tenuta l'adunanza 9	non oltre tre mesi 10	non oltre 6 mesi 11		Revoca della dichiarazione di fallimento 13	Pagamento integrale dei debiti 14	Completo adempimento degli obblighi del concordato 15	Morte 16
2	..	..	..	2	105	23	8	73	1
..	..	..	..	..	51	12	3	36	..
..	3	..	..	..	109	16	11	81	1
1	1	..	..	1	198	97	10	88	3
2	..	..	..	2	53	14	3	36	..
3	1	..	..	3	84	26	3	49	1
8	5	..	..	8	600	188	43	363	6
..	..	..	..	..	12	4	..	8	..
..	..	..	..	..	13	4	1	8	..
..	..	..	..	..	59	15	6	38	..
4	..	..	1	2	40	4	5	31	..
3	1	1	..	5	56	37	8	11	..
2	1	..	..	2	12	5	1	6	..
..	..	..	..	..	13	9	1	3	..
2	..	2	..	1	16	5	..	11	..
2	..	..	..	2	43	18	..	25	..
13	2	3	1	12	264	101	22	141	..
1	..	..	..	1	18	12	2	4	..
7	3	..	..	7	41	22	8	11	..
..	..	..	..	..	4	1	..	3	..
10	..	2	..	12	45	29	4	12	..
2	..	3	..	5	8	5	..	3	..
20	3	5	..	25	116	69	14	33	..
1	..	3	..	4	33	20	3	10	..
6	..	1	..	7	7	5	1	1	..
4	..	..	..	4	46	22	3	21	..
11	..	4	..	15	86	47	7	32	..
..	..	1	..	..	15	2	2	11	..
<b>52</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>60</b>	<b>1 081</b>	<b>407</b>	<b>88</b>	<b>580</b>	<b>6</b>





# PROSPETTI

---

Parte Commerciale

---

**Anno 1904**

---

Procedure per concordato preventivo.

PROSPETTO I.

Anno 1904.

DISTRETTI DI CORTE D'APPELLO	PROCEDURE per concordato preventivo			ESITO DELLE PROCEDURE								
	pendenti dall'anno precedente	sopravvenute nell'anno	Totale delle procedure a carico	Ricorsi dichiarati inammissibili dal Tribunale							Ricorsi dichiarati ammissibili	Procedure ancora in corso
				per mancata presentazione dei libri e altri documenti	per condanna per reati preveduti nell'art. 816 del Codice di commercio	per mancato soddisfacimento degli obblighi assunti in precedente fallimento o concordato	per non essersi offerte serie garanzie di pagamento	per fuga o latitanza o per chiusura di magazzini o diminuzione fraudolenta del patrimonio	In complesso			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Genova . . . . .	..	3	3	1	..	..	2	..	3	..	..	
Casale . . . . .	..	1	1	..	1	..	..	..	1	..	..	
Torino . . . . .	..	4	4	4	..	..	..	..	4	..	..	
Milano . . . . .	1	5	6	..	..	..	..	..	..	6	..	
Brescia . . . . .	2	8	10	4	..	..	2	..	6	4	..	
Venezia . . . . .	1	4	5	1	..	..	1	..	2	3	..	
<i>Italia settentrionale</i> . . . . .	4	25	29	10	1	..	5	..	16	13	..	
Parma . . . . .	..	4	4	..	..	..	..	..	..	4	..	
Modena (Sezione) . . . . .	1	3	4	2	..	..	..	..	2	2	..	
Lucca . . . . .	1	3	4	..	..	..	3	..	3	1	..	
Firenze . . . . .	..	3	3	..	..	..	2	..	2	1	..	
Bologna . . . . .	2	5	7	..	..	..	..	..	..	7	..	
Ancona . . . . .	..	3	3	..	..	..	2	..	2	1	..	
Macerata (Sezione) . . . . .	..	2	2	..	..	..	..	..	..	2	..	
Perugia (Sezione) . . . . .	..	2	2	..	..	..	1	..	1	1	..	
Roma . . . . .	2	..	2	..	..	..	..	..	..	2	..	
<i>Italia centrale</i> . . . . .	6	25	31	2	..	..	8	..	10	21	..	
Aquila . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Napoli . . . . .	1	30	31	5	..	..	1	..	6	17	8	
Potenza (Sezione) . . . . .	1	1	2	..	..	..	1	..	1	1	..	
Trani . . . . .	1	1	2	..	..	..	..	..	..	2	..	
Catanzaro . . . . .	1	2	3	..	..	..	..	..	..	3	..	
<i>Napolitano</i> . . . . .	4	34	38	5	..	..	2	..	7	23	8	
Messina . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Catania . . . . .	..	6	6	..	..	..	2	..	2	4	..	
Palermo . . . . .	2	4	6	..	..	..	1	..	1	5	..	
<i>Sicilia</i> . . . . .	2	10	12	..	..	..	3	..	3	9	..	
Cagliari (Sardegna) . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
<b>REGNO</b> . . . . .	<b>16</b>	<b>94</b>	<b>110</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>..</b>	<b>18</b>	<b>..</b>	<b>36</b>	<b>66</b>	<b>8</b>	

N.B. — Nelle prime 13 colonne si dà notizia, in un sol rigo, per ciascun distretto di Corte d'appello, del movimento delle procedure di concordato preventivo. Dalla colonna 14 in poi le notizie sono date in due righe per taluni distretti di Corte d'appello, per quelli, cioè, nei quali si è verificato tanto il caso di concordati omologati, quanto quello di concordati non omologati. In questi casi nel primo rigo sono le notizie sui concordati preventivi omologati dal Tribunale, il cui numero è indicato nella colonna 14; nel secondo rigo le notizie sui concordati non omologati dal Tribunale, di cui si dà il numero nella colonna 15.

— 112 —

— 113 —

— 194 —

— 195 —

DISTRETTI  DI  CORTE D'APPELLO	RICORSI dichiarati ammissibili dal Tribunale				NOTIZIE SPECIALI SUI RICORSI DICHIARATI AMMISSIBILI DAL TRIBUNALE																
	Numero complessivo	per i quali fu esaurita la procedura per l'omologazione del concordato	per i quali la procedura con esito di		Ricorsi classificati secondo che i ricorrenti erano						Ricorrenti c'assificati secondo la specie del commercio esercitato										
			omologazione del concordato	non omologazione del concordato	Individui	Società			agricoltori e commercianti all'ingrosso di bestiame, di derrate ed altri prodotti dell'industria agraria	filatori e tessitori	sarti, cappellai, calzolari, cuoiari, giantari, negozianti di tessuti, pellicce, ecc.	fornai, vinali, trattori, droghieri, pasta, mugnai, pasticci ed altri commercianti in bevande e generi alimentari	falognami, ebanisti, tappezzeri, negozianti di mobili, tappeti, maioliche, vetrami, ecc.	fabbr. fonditori e negozianti di ferramenta, macchine, pesi e misure, calderai, ecc.	tipografi, fotografi, litografi e cartoni	fabbricanti e negozianti di prodotti chimici, profumerie, saponi, farmacisti, ecc.	orefici, gioiellieri, argentieri, corallai, ecc.	costruttori di navi e armatori	banchieri e scontisti	appaltatori e impresari di costruzioni edilizie	altre industrie o altri commerci
						in nome collettivo	in accomandita semplice	in accomandita per azioni													
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Genova . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Casale . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Torino . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Milano . . . . .	6	..	4	2	1	1	2	..	..	1	1	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..
Brescia . . . . .	4	..	4	..	1	1	1	..	..	1	2	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..
Venezia . . . . .	3	..	2	1	2	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..
<i>Italia settentrionale.</i> . . .	13	..	10	3	4	2	3	1	..	2	4	2	..	..	1	1	..	..	..	..	..
Parma . . . . .	4	..	4	..	3	..	..	..	1	..	1	1	..	..	1	..	..	..	1	..	..
Modena (Sezione) . . . . .	2	..	1	1	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..
Lucca . . . . .	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Firenze . . . . .	1	..	1	..	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Bologna . . . . .	7	..	4	3	4	2	1	..	..	1	3	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..
Ancona . . . . .	1	..	1	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..
Macerata (Sezione) . . . . .	2	..	2	..	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..
Perugia (Sezione) . . . . .	1	..	1	..	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Roma . . . . .	2	..	2	..	2	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..
<i>Italia centrale</i> . . . . .	21	..	16	5	15	4	1	..	..	1	6	3	1	..	1	1	2	..	1	..	1
Aquila . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Napoli . . . . .	17	..	12	5	8	4	3	1	..	..	9	1	1	..	1	..	..	..	..	1	..
Potenza (Sezione) . . . . .	1	..	1	1	1	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Trani . . . . .	2	..	1	1	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Catanzaro . . . . .	3	..	2	1	2	1	..	..	..	2	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
<i>Napoletano</i> . . . . .	23	..	15	8	11	7	3	1	..	1	12	5	1	1	1	..	..	..	1	..	..
Messina . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Catania . . . . .	4	..	3	1	2	1	1	..	..	1	2	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Palermo . . . . .	5	..	5	..	4	..	1	..	..	3	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
<i>Sicilia</i> . . . . .	9	..	8	1	6	1	1	..	..	1	5	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..
Cagliari (Sardegna) . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
<b>REGNO . . . . .</b>	<b>66</b>	<b>..</b>	<b>49</b>	<b>17</b>	<b>36</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>27</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Procedure per concordato preventivo.

Segue PROSPETTO I.

Anno 1904.

Segue NOTIZIE SPECIALI SUI RICORSI DICHIARATI AMMISSIBILI DAL TRIBUNALE  
PER I QUALI FU ESAURITA LA PROCEDURA

Procedure nelle quali

DISTRETTI DI CORTE D'APPELLO	l'ammontare del passivo fu								l'ammontare dell'attivo fu										
	non oltre 5,000 lire	da oltre 5,000 a 20,000	da oltre 20,000 a 50,000	da oltre 50,000 a 100,000	da oltre 100,000 a 500,000	da oltre 500,000 a un milione	oltre un milione	ignoto o non determinato	Ammontare complessivo in lire	nessuno	non oltre 5,000 lire	da oltre 5,000 a 20,000	da oltre 20,000 a 50,000	da oltre 50,000 a 100,000	da oltre 100,000 a 500,000	da oltre 500,000 a un milione	oltre un milione	ignoto o non determinato	Ammontare complessivo in lire
	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Genova . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Casale . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Torino . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Milano . . . . .	..	..	2	..	2	..	..	..	545 286	..	..	1	1	..	2	..	..	..	341 563
Brescia . . . . .	..	1	1	..	1	1	..	..	957 527	..	..	1	..	..	..	1	..	..	789 634
Venezia . . . . .	..	1	1	..	..	..	..	..	674 689	..	..	..	2	..	2	..	..	..	305 889
Italia settentrionale . . . . .	..	1	4	1	3	1	..	..	1 320 418	..	..	1	5	..	4	..	..	..	707 942
Parma . . . . .	..	1	1	1	..	..	1	..	970 464	..	..	2	..	..	..	1	..	..	801 029
Modena (Sezione) . . . . .	..	..	..	..	1	..	..	..	2 433 539	..	..	2	1	..	..	1	..	..	1 742 025
Lucca . . . . .	..	..	1	..	..	..	..	..	41 431	..	..	..	1	..	..	..	..	..	31 804
Firenze . . . . .	..	1	..	..	..	..	..	..	12 011	..	..	1	..	..	..	..	..	..	9 114
Bologna . . . . .	..	1	1	1	2	1	..	..	544 037	..	..	2	..	2	..	..	..	..	400 959
Ancona . . . . .	..	1	..	..	1	..	..	..	840 492	..	..	1	..	1	..	..	..	..	49 737
Macerata (Sezione) . . . . .	..	..	..	..	1	..	..	..	115 892	..	..	..	1	..	..	..	..	..	96 802
Perugia (Sezione) . . . . .	..	..	..	1	..	..	..	..	259 196	..	..	..	1	1	..	..	..	..	262 247
Roma . . . . .	..	..	2	..	..	..	..	..	91 715	..	..	..	..	1	..	..	..	..	103 152
Italia centrale . . . . .	..	2	5	4	4	2	1	..	88 377	..	..	..	..	2	..	..	..	..	325 034
Aquila . . . . .	..	1	..	..	..	..	..	..	3 492 479	..	..	6	2	3	4	..	1	..	2 882 650
Napoli . . . . .	..	1	4	2	4	..	1	..	1 846 381	..	..	1	..	2	1	..	1	..	986 513
Potenza (Sezione) . . . . .	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Trani . . . . .	..	1	..	..	..	..	..	..	6 003	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Catanzaro . . . . .	..	1	1	..	..	..	..	..	8 507	..	..	1	..	..	..	..	..	..	10 533
Napoletano . . . . .	..	1	..	..	..	..	..	..	13 334	..	..	1	..	..	..	..	..	..	32 101
Messina . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	130 397	..	..	..	1	1	..	..	..	..	175 048
Catania . . . . .	..	..	2	..	..	1	..	..	19 502	..	..	1	..	..	..	..	..	..	2 455
Palermo . . . . .	..	..	1	1	..	..	..	..	2 592 733	..	..	3	3	3	5	..	1	..	2 457 803
Sicilia . . . . .	..	2	5	3	4	..	..	..	358 653	1	..	3	3	..	1	..	..	..	296 840
Cagliari (Sardegna) . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
REGNO . . . . .	1	5	18	9	13	2	2	..	8 933 672	..	..	10	14	7	15	1	2	..	7 879 486
	1	6	4	2	1	3	..	..	3 206 157	1	..	6	4	2	2	1	1	..	2 114 892

116

166

117

169

Procedure per concordato preventivo.

Segue PROSPETTO I.

Anno 1904.

Segue NOTIZIE SPECIALI SUI RICORSI DICHIARATI AMMISSIBILI DAL TRIBUNALE  
PER I QUALI FU ESAURITA LA PROCEDURA

DISTRETTI  DI  CORTE D'APPELLO	Numero dei creditori							Procedure nelle quali la percentuale approvata dai creditori fu (a)				
	In complesso	Procedure con un numero di creditori						60 %	da 40 a 50 %	da 50 a 75 %	da 75 a meno di 100 %	100 %
		non superiore a 10	da 11 a 30	da 31 a 50	da 51 a 100	oltre 100	ignoto					
53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	
Genova . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Casale . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Torino . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Milano . . . . .	271 127	..	1	3	1	1	..	1	2	2	..	1
Brescia . . . . .	308	..	..	2	1	..	..	1	1	..	1	..
Venezia . . . . .	88 40	..	..	1	1	..	..	..	..	2	..	..
Italia settentrionale . . . . .	665 167	..	1	6 1	2 1	1	..	1	3	4	1	1
Parma . . . . .	1 276	..	..	1	2	1	..	1	3	..	..	..
Modena (Sezione) . . . . .	89 1 053	..	..	..	1	1	..	1	..	..	..	1
Lucca . . . . .	66	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	..
Firenze . . . . .	21	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..
Bologna . . . . .	192 122	..	1	2	1	..	..	3	..	1	..	..
Ancona . . . . .	91	..	..	..	1	..	..	..	2	1	..	..
Macerata (Sezione) . . . . .	202	..	..	..	1	1	..	2	..	..	..	..
Perugia (Sezione) . . . . .	94	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..
Roma . . . . .	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..	..	1
Italia centrale . . . . .	1 940 1 266	..	2 1	3	7 3	2 1	2	9	4 2	2 1	..	1 1
Aquila . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Napoli . . . . .	562 207	..	3 2	5	3	1	..	2	7	2	..	1
Potenza (Sezione) . . . . .	15	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Trani . . . . .	40 14	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	..
Catanzaro . . . . .	51 30	..	2 1	..	..	..	..	1	..	1	..	1
Italia meridionale . . . . .	653 266	..	5 5	6	3	1	..	2	7	4	..	2
Messina . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Catania . . . . .	261 59	..	..	..	1	1	..	1	1	1	..	..
Palermo . . . . .	261	..	1	2	2	..	..	..	2	2	..	1
Sicilia . . . . .	522 59	..	2	2	3	1	..	1	3	3	..	1
Cagliari (Sardegna) . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
REGNO . . . . .	3 780 1 758	..	9 7	17 1	15 5	5 2	3	14 3	17 4	13 1	1	4 2

(a) Per 7 procedure per le quali non fu omologato il concordato preventivo, la percentuale offerta non era stata accettata dai creditori e quindi non figurano nelle colonne 60-64.

— 118 —

— 119 —

— 200 —

— 201 —

Procedure per concordato preventivo.

Anno 1904.

Segue PROSPETTO I.

Segue NOTIZIE SUI RICORSI DICHIARATI AMMISSIBILI DAL TRIBUNALE  
PER I QUALI FU ESAURITA LA PROCEDURA

DISTRETTI  DI  CORTE D' APPELLO	Procedure classificate secondo i termini pel pagamento								Garanzie						
	subito dopo la sentenza od ap- pena passata in giudicato	entro 15 giorni	entro 1 mese	entro 3 mesi	entro 6 mesi	entro 1 anno	oltre 1 anno	non indicati	Concordati nei quali furono prestate garanzie						
									Numero delle procedure	Specie delle garanzie				Concordati nei quali non furono prestate garanzie o non furono dichiarate	
										deposito di somme in mano del Commissario giudiziale	ipoteca	fidejussione di terzi	cessione di tutte le attività alla massa dei creditori		
65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78		
Genova . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Casale . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Torino . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Milano . . . . .	1	..	..	..	2	1	..	4	..	..	4	..	..	..	
Brescia . . . . .	1	..	..	..	1	2	..	4	1	..	3	..	..	..	
Venezia . . . . .	..	..	..	2	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	
<i>Italia settentrionale</i> . . . . .	2	..	..	2	3	3	..	9	1	..	8	..	..	1	
Parma . . . . .	..	..	..	1	2	..	..	3	..	..	2	1	..	1	
Modena (Sezione) . . . . .	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..	1	..	..	1	
Lucca . . . . .	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	..	..	..	
Firenze . . . . .	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	
Bologna . . . . .	..	..	..	..	3	..	1	3	..	..	3	..	..	1	
Ancona . . . . .	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	
Macerata (Sezione) . . . . .	..	..	..	..	..	2	..	2	..	..	..	2	..	..	
Perugia (Sezione) . . . . .	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1	..	..	..	
Roma . . . . .	..	..	..	..	2	..	..	2	..	..	..	2	..	..	
<i>Italia centrale</i> . . . . .	..	..	..	2	7	4	2	14	..	..	9	5	..	2	
Aquila . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	2	1	..	2	
Napoli . . . . .	..	..	1	2	1	2	6	8	1	1	6	..	..	4	
Potenza (Sezione) . . . . .	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	4	
Trani . . . . .	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1	..	..	..	
Catanzaro . . . . .	1	..	..	..	1	..	1	1	..	..	1	..	..	1	
<i>Napoletano</i> . . . . .	1	..	1	2	2	3	7	10	1	1	8	..	..	5	
Messina . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	2	..	1	..	1	..	6	
Catania . . . . .	..	..	..	..	..	..	3	3	..	..	3	..	..	..	
Palermo . . . . .	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	
<i>Sicilia</i> . . . . .	..	..	..	1	..	..	7	7	..	..	6	..	..	1	
Cagliari (Sardegna) . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	
REGNO . . . . .	2	..	1	7	12	10	16	40	2	2	31	5	..	9	
	1	..	..	..	3	..	4	8	..	1	5	2	..	9	

DISTRETTI  DI  CORTE D'APPELLO		Segue NOTIZIE SPECIALI SUI RICORSI DICHIARATI AMMISSIBILI DAL TRIBUNALE PER I QUALI FU ESAURITA LA PROCEDURA															
		Procedure classificate secondo la professione del Commissario giudiziale							Spese cagionate dalla procedura (a)								
		Legali 79	Commercianti 80	Ragionieri 81	Ingegneri o esercenti altre pro- fessioni liberali 82	Proprietari, possidenti e pen- sionati 83	Impiegati pubblici e privati 84	Ignota 85	Procedure nelle quali					le altre spese furono,			
									la retribuzione al Commissario giudiziale fu, rispetto all'attivo,					rispetto all'attivo,			
							non più del 10% 86	da più del 10% al 25 % 87	da più del 25 % al 50 % 88	da più del 50 % al 75 % 89	da più del 75 % al 100 % 90	non più del 10% 91	da più del 10 % al 25 % 92	da più del 25 % al 50 % 93	da più del 50 % al 75 % 94	da più del 75 % al 100 % 95	
Genova . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Casale . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Torino . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Milano . . . . .	1	..	3	..	..	..	2	1	..	..	..	..	4	..	..	..	..
Brescia . . . . .	3	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	4	..	..	..	..
Venezia . . . . .	1	..	1	..	..	1	1	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..
Italia settentrionale . . . . .	5	..	5	..	..	2	4	1	..	..	..	..	10	..	..	..	..
Parma . . . . .	2	..	2	..	..	..	4	..	..	..	..	..	4	..	..	..	..
Modena (Sezione) . . . . .	1	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..
Lucca . . . . .	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..
Firenze . . . . .	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..
Bologna . . . . .	..	1	3	..	..	..	..	2	..	..	..	..	4	..	..	..	..
Ancona . . . . .	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..
Macerata (Sezione) . . . . .	2	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..
Perugia (Sezione) . . . . .	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Roma . . . . .	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..
Italia centrale . . . . .	7	1	7	1	..	..	9	2	..	..	..	..	15	..	..	..	..
Aquila . . . . .	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Napoli . . . . .	11	..	1	..	..	..	4	..	..	..	..	..	12	..	..	..	..
Potenza (Sezione) . . . . .	3	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	..	..	..	..
Trani . . . . .	1	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..
Catanzaro . . . . .	1	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..
Napoletano . . . . .	12	..	3	..	..	..	7	..	..	..	..	..	15	..	..	..	..
Messina . . . . .	4	..	3	..	..	1	..	..	..	..	..	..	4	..	..	..	..
Messina . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Catania . . . . .	1	..	1	..	..	1	2	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..
Palermo . . . . .	3	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..
Palermo . . . . .	3	..	..	1	..	1	2	..	..	..	..	..	5	..	..	..	..
Sicilia . . . . .	4	..	1	1	..	1	4	..	..	..	..	..	7	..	..	..	..
Cagliari (Sardegna) . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..
REGNO . . . . .	28	1	16	2	..	1	24	3	..	..	..	..	47	..	..	..	..
	5	..	9	..	..	2	3	..	..	..	..	..	8	..	..	..	..

(a) Per parecchie procedure non si è potuto rilevare quale sia stata la retribuzione al Commissario giudiziale o l'ammontare delle altre spese.

Procedure per concordato preventivo.

Anno 1904.

Segue PROSPETTO I.

Segue NOTIZIE SPECIALI SUI RICORSI DICHIARATI AMMISSIBILI DAL TRIBUNALE  
PER I QUALI FU ESAURITA LA PROCEDURA

DISTRETTI  DI  CORTE D'APPELLO	Spese cagionate dalla procedura										Durata della procedura						
	Procedure nelle quali l'ammontare complessivo delle spese fu										(dalla data del ricorso al Tribunale per la convocazione dei creditori alla data della sentenza)						
	in cifre assolute					in rapporti proporzionali all' attivo											
	non oltre 100 lire	da oltre 100 a 500	da oltre 500 a 1000	da oltre 1000 a 2000	da oltre 2000 a 5000	da oltre 5000 a 10,000	da oltre 10,000 a 50,000	oltre 50,000 lire	non più del 10 %	da più del 10 % al 25 %	da più del 25 % al 50 %	da più del 50 % al 75 %	da più del 75 % al 100 %	non oltre 6 mesi	da oltre 6 mesi a 1 anno	da oltre 1 anno a 3 anni	oltre 3 anni
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	
Genova . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Casale . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Torino . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Milano . . . . .	..	1	..	2	1	..	..	..	2	2	..	..	..	4	..	..	..
Brescia . . . . .	..	..	1	1	..	..	..	..	2	..	..	..	..	4	..	..	..
Venezia . . . . .	..	..	2	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	2	..	..	..
Italia settentrionale . . . . .	..	1	3	3	1	..	..	..	6	2	..	..	..	10	..	..	..
Parma . . . . .	..	1	2	..	..	1	..	..	4	..	..	..	..	4	..	..	..
Modena (Sezione) . . . . .	..	..	1	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	..
Lucca . . . . .	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	..
Firenze . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..
Bologna . . . . .	..	..	2	1	1	..	..	..	4	1	..	..	..	4	1	..	..
Ancona . . . . .	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	..
Macerata (Sezione) . . . . .	..	..	..	1	1	..	..	..	2	..	..	..	..	2	..	..	..
Perugia (Sezione) . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..
Roma . . . . .	..	1	..	1	..	..	..	..	2	..	..	..	..	2	..	..	..
Italia centrale . . . . .	..	2	6	3	2	1	..	..	14	3	..	..	..	16	1	..	..
Aquila . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Napoli . . . . .	..	..	1	..	2	1	..	..	4	..	..	..	..	9	3	..	..
Potenza (Sezione) . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	..	..	..
Trani . . . . .	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..
Catanzaro . . . . .	..	1	1	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	2	..	..	..
Napoletano . . . . .	..	2	2	..	2	1	..	..	7	..	..	..	..	11	4	1	..
Messina . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Catania . . . . .	..	3	1	..	..	..	..	..	3	1	..	..	..	1	2	..	..
Palermo . . . . .	..	..	..	1	..	1	..	..	2	..	..	..	..	5	..	..	..
Sicilia . . . . .	..	3	1	1	..	1	..	..	5	1	..	..	..	6	2	..	..
Cagliari (Sardogna) . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
REGNO . . . . .	..	8	11	7	5	3	..	..	32	2	..	..	..	43	6	1	..
	..	1	1	1	1	..	..	..	4	..	..	..	..	14	2	..	..



Fallimenti. — Movimento dei fallimenti

PROSPETTO II.

DISTRETTI DI CORTE D'APPELLO	FALLIMENTI											
	a carico						non ancora chiusi alla fine dell'anno 1904, i quali erano pendenti					
	in corso alla fine dell'anno 1903	dichiarati in anni anteriori che furono riaperti nell'anno 1904	dichiarati nel corso dell'anno 1904			chiusi nel corso dell'anno 1904	da non oltre sei mesi	da oltre sei mesi a non oltre un anno	da oltre un anno a non oltre tre anni	da oltre tre anni a non oltre cinque anni	da oltre cinque anni	Totale
			ad istanza	del fallito	dei creditori							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Genova	200	..	37	94	21	352	171	58	38	48	27	10
Casale	80	1	28	47	2	158	80	33	9	23	5	8
Torino	299	..	51	142	19	511	220	83	54	82	35	37
Milano	440	..	89	284	22	835	365	203	105	99	53	10
Brescia	66	1	25	41	7	140	74	36	8	15	6	1
Venezia	157	..	42	99	8	306	162	58	26	41	8	11
<i>Italia settentrionale</i>	1 242	2	272	707	79	2 302	1 072	471	240	308	134	77
Parma	26	..	7	14	5	52	19	9	8	9	4	3
Modena (Sezione)	41	..	10	21	9	81	37	16	9	10	4	5
Lucca	87	1	7	39	9	143	84	17	6	21	12	3
Firenze	148	..	31	79	14	272	137	53	22	33	14	13
Bologna	86	..	23	53	3	165	100	23	13	19	7	3
Ancona	32	..	6	20	5	63	26	15	6	3	7	6
Macerata (Sezione)	30	..	1	16	1	48	9	9	15	7	3	5
Perugia (Sezione)	55	..	3	16	1	75	33	5	8	19	1	9
Roma	97	..	18	125	10	250	153	38	36	18	4	1
<i>Italia centrale</i>	602	1	106	383	57	1 149	598	185	123	139	56	48
Aquila	61	..	2	9	..	72	32	2	3	20	10	5
Napoli	309	..	23	163	7	562	211	86	44	96	51	74
Potenza (Sezione)	31	..	..	3	1	35	14	..	4	5	1	11
Trani	125	..	10	96	2	233	118	30	23	33	14	15
Catanzaro	76	..	4	14	1	95	32	12	3	19	13	16
<i>Napoletano</i>	662	..	39	285	11	997	407	130	77	173	89	121
Messina	44	..	3	21	7	75	35	19	9	6	3	3
Catania	76	..	6	37	4	123	54	22	12	13	7	15
Palermo	93	..	2	53	4	152	62	12	16	19	14	29
<i>Sicilia</i>	213	..	11	111	15	350	151	53	37	38	24	47
Cagliari (Sardegna)	54	1	7	21	..	83	29	9	8	15	9	13
REGNO	2 773	4	435	1 507	182	4 881	2 257	848	485	673	312	306

e notizie speciali sui fallimenti dichiarati.

Anno 1904.

Numero complessivo dei fallimenti dichiarati	NOTIZIE SPECIALI INTORNO AI FALLIMENTI DICHIARATI NEL CORSO DELL'ANNO																
	Fallimenti classificati secondo che le persone fallite erano						Persone fallite che si distinguevano, secondo il commercio esercitato, in										
	Individui	Società					agricoltori e commercianti all'ingrosso di bestiame, di derrate ed altri prodotti dell'industria agraria	filatori e tessitori	sarti, cappellai, calzolari, guantai, chioiai, negozianti di pelliccerie, tessuti, ecc.	fornai, vinali, trattori, droghieri, pastai, mugnai, pasticci ed altri commercianti in bevande e generi alimentari	falegnami, ebanisti, tappezzeri, negozianti di mobili, tappeti matoliche, vetrami, ecc.	fabbrici, fonditori e negozianti di ferramenta, macchine, pesi e misure calderai, ecc.	tipografi, fotografi, litografi e cartolai	fabbricanti e negozianti di prodotti chimici, profumerie, saponi, farmacisti, ecc.			
		in nome collettivo	in accomandita semplice	in accomandita per azioni	anonime	19									20	21	22
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
152	145	2	3	..	2	1	..	26	78	27	9	5	10				
77	76	..	..	..	1	5	1	16	25	11	15	4	1				
212	199	11	1	1	..	3	16	71	84	19	13	15	8				
395	381	6	6	..	2	10	3	113	151	58	35	23	11				
73	68	5	..	..	..	2	3	20	38	12	14	1	..				
149	148	..	1	..	..	12	..	58	49	16	14	7	2				
1 058	1 017	24	11	1	5	33	23	304	425	143	100	55	32				
26	26	..	..	..	..	..	..	9	12	2	2	1	..				
40	36	3	..	..	1	6	..	11	18	8	6	..	..				
55	54	..	1	..	..	..	..	11	25	10	4	3	4				
124	123	..	..	..	1	7	1	56	50	6	7	2	5				
79	77	1	..	..	1	6	..	23	24	5	13	10	..				
31	31	..	..	..	..	..	..	16	13	3	1	1	1				
18	17	..	..	..	1	..	..	16	6	1	..	..	..				
20	20	..	..	..	..	1	..	11	7	4	..	1	..				
153	153	..	..	..	..	3	..	50	57	11	10	19	4				
546	537	4	1	..	4	23	1	203	212	50	43	37	14				
11	11	..	..	..	..	..	..	9	4	..	..	..	..				
193	173	18	2	..	..	..	1	100	65	6	11	10	..				
4	4	..	..	..	..	..	..	4	..	..	..	..	..				
108	107	1	..	..	..	..	..	68	15	4	2	6	9				
19	19	..	..	..	..	1	..	4	6	2	..	1	3				
335	314	19	2	..	..	1	1	185	90	12	13	17	12				
31	30	..	..	..	1	8	..	11	5	6	..	..	2				
47	44	1	..	..	2	1	..	36	5	..	1	..	4				
59	57	2	..	..	..	2	..	45	19	3	2	1	1				
137	131	3	..	..	3	11	..	92	29	9	3	1	7				
28	28	..	..	..	..	..	..	10	12	5	..	1	..				
2 104	2 027	50	14	1	12	68	26	794	768	219	159	111	65				

Fallimenti. — Movimento dei fallimenti

Segue PROSPETTO II.

Segue NOTIZIE SPECIALI INTORNO

DISTRETTI DI CORTE D'APPELLO	Persone fallite che si distinguevano, secondo il commercio esercitato, in													Fallimenti		
	orefici, gioiellieri, argentieri, corallai, ecc.	costruttori di navi e armatori	banchieri e scontisti	agenti di cambio e cambiavalute	commissionari, mediatori e spedizionieri	appaltatori, impresari di fiamme, di telefoni, di pubblici spettacoli	appaltatori e impresari di costruzioni edilizie	altre industrie o altri commerci	Totale dei falliti	ai quali non fu fatta opposizione	ai quali fu fatta opposizione					
											dal fallito o da uno dei falliti	da uno o più creditori	da congiunti del fallito o da altre persone			
														27	28	29
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39							
Genova	..	..	3	1	4	3	3	12	182	143	9	..	..			
Casale	4	..	1	..	1	..	..	2	86	73	4	..	..			
Torino	5	..	7	..	11	2	7	8	269	209	3	..	..			
Milano	9	..	2	3	15	2	9	7	451	385	10	..	..			
Brescia	2	..	..	..	2	..	1	2	97	70	2	..	1			
Venezia	5	..	2	..	3	..	..	1	169	145	3	1	..			
<i>Italia settentrionale</i>	25	..	15	4	36	7	20	32	1 254	1 025	31	1	1			
Parma	1	..	..	1	1	1	..	2	32	24	2	..	..			
Modena (Sezione)	..	..	7	..	2	..	..	..	58	37	3	..	..			
Lucca	..	1	..	..	2	..	1	..	61	53	2	..	..			
Firenze	16	..	..	..	..	..	2	2	154	116	8	..	..			
Bologna	3	..	..	1	2	..	..	2	89	76	3	..	..			
Ancona	1	..	..	..	..	..	..	..	36	31	..	..	..			
Macerata (Sezione)	..	..	..	..	..	1	..	..	24	18	..	..	..			
Perugia (Sezione)	..	..	..	..	..	..	..	..	24	19	1	..	..			
Roma	12	..	..	..	2	..	2	2	172	151	2	..	..			
<i>Italia centrale</i>	33	1	7	2	9	1	6	8	650	525	21	..	..			
Aquila	..	..	..	..	..	..	..	..	13	11	..	..	..			
Napoli	8	4	1	..	4	2	5	2	219	183	10	..	..			
Potenza (Sezione)	..	..	..	..	..	..	..	..	4	4	..	..	..			
Trani	9	..	..	..	..	..	..	..	113	108	..	..	..			
Catanzaro	3	..	..	..	..	..	..	..	20	17	2	..	..			
<i>Napoletano</i>	20	4	1	..	4	2	5	2	369	323	12	..	..			
Messina	1	..	1	..	5	..	..	..	39	26	5	..	..			
Catania	1	..	1	..	1	..	1	..	51	47	..	..	..			
Palermo	1	..	..	..	1	..	..	..	75	48	11	..	..			
<i>Sicilia</i>	3	..	2	..	7	1	..	..	195	121	16	..	..			
Cagliari (Sardegna)	..	..	..	..	..	..	1	..	29	26	2	..	..			
REGNO	81	5	25	6	56	10	22	43	2 487	2 020	82	1	1			

e notizie speciali sui fallimenti dichiarati.

Anno 1904.

AI FALLIMENTI DICHIARATI NEL CORSO DELL'ANNO

In complesso	Numero dei creditori						Cause e circostanze che cagionarono il fallimento									
	Fallimenti, con un numero di creditori						Inettitudine, disonestà del fallito - Cattiva amministrazione - Abuso del credito per parte del fallito	Esiguità di commercio e scarsi guadagni - Ristagno negli affari	Credito eccessivo e troppo esteso accordato dal fallito - Perdita di crediti - Immobilizzazioni	Insufficienza di capitale proprio - Mancanza di fido per parte d'altri	Disastri commerciali propri o di altre persone - Perdite subite	Concorrenza commerciale	Malattie, sventure domestiche, famiglia numerosa	Non determinate		
	non superiore a 10	da 11 a 30	da 31 a 50	da 51 a 100	oltre 100	ignoto										
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54		
3 485	36	61	25	13	2	15	53	25	15	57	16	20	30	31		
1 935	18	29	19	8	1	2	39	14	6	26	6	9	21	5		
7 780	45	71	46	24	14	12	130	39	12	106	29	17	39	10		
9 311	75	145	51	41	11	72	163	36	39	142	49	27	62	69		
2 090	12	30	15	10	1	5	39	8	4	42	5	8	9	6		
3 689	27	54	23	18	2	25	65	27	16	57	7	27	24	7		
28 290	213	390	179	114	31	131	489	149	92	430	112	108	185	137		
1 446	1	7	7	9	2	..	14	9	1	8	4	6	8	..		
1 690	9	11	8	9	2	1	24	6	1	11	1	1	6	..		
1 479	5	10	13	11	1	15	11	9	5	23	4	7	8	15		
3 703	19	53	26	16	3	7	41	17	23	16	26	2	30	17		
2 650	9	28	13	20	1	8	31	22	11	23	13	10	6	8		
973	2	14	8	4	1	2	18	4	3	..	1	16	13	..		
344	6	9	1	2	..	..	13	3	3	2	3	3	4	..		
561	5	7	2	5	..	1	17	3	..	1	1	2	1	1		
4 884	29	51	31	28	4	10	6	139	1	6	1	1	6	..		
17 739	85	190	109	104	14	44	175	212	48	90	54	57	82	41		
213	2	7	2	..	..	..	5	1	1	3	1	1	1	4		
5 090	74	59	34	20	6	..	29	5	116	7	20	1	15	12		
25	1	1	..	..	..	2	1	2	..	..	..	..	1	..		
1 592	44	36	11	3	..	14	13	76	10	2	9	3	10	..		
498	4	10	..	4	..	1	9	9	2	..	1	..	3	1		
7 418	125	113	47	27	6	17	57	93	129	12	31	5	30	17		
479	11	9	1	2	..	8	5	1	11	..	2	6	1	9		
1 157	10	15	6	6	1	9	2	19	..	..	..	1	3	26		
2 089	13	13	14	10	4	5	15	19	14	7	2	9	3	4		
3 725	34	37	21	18	5	22	22	39	25	7	4	16	7	39		
597	5	11	6	2	..	4	5	16	2	9	1	1	6	1		
57 769	462	741	362	265	56	218	748	609	296	548	202	187	310	235		

Fallimenti. — Notizie speciali

PROSPETTO III.

DISTRETTI  DI  CORTE D'APPELLO	Fallimenti sui quali fu provveduto a' termini della legge 21 maggio 1903 sulle procedure dei piccoli fallimenti	NOTIZIE SPECIALI									
		Numero complessivo dei fallimenti chiusi	Modo della chiusura					Durata della			
			revoca della dichiarazione di fallimento	pagamento integrale dei debiti	insufficienza di attivo	concordato	liquidazione	per pagamento integrale			
								non oltre sei mesi	da oltre sei mesi a un anno	da oltre un anno a tre anni	oltre tre anni
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Genova . . . . .	29	142	3	4	31	58	46	3	..	1	..
Casale . . . . .	5	77	6	1	17	33	20	1	..	..	..
Torino . . . . .	31	189	3	5	34	84	63	3	1	1	..
Milano . . . . .	93	272	18	9	69	113	63	3	4	2	..
Brescia . . . . .	9	65	..	..	16	32	17	..	..	..	..
Venezia . . . . .	14	148	3	4	26	50	65	4	..	..	..
<i>Italia settentrionale</i> . . . . .	179	893	33	23	193	370	274	14	5	4	..
Parma . . . . .	..	19	1	..	..	10	8	..	..	..	..
Modena (Sezione) . . . . .	7	30	1	..	6	12	11	..	..	..	..
Lucca . . . . .	24	60	..	1	16	35	8	..	..	..	1
Firenze . . . . .	28	109	4	1	37	52	15	1	..	..	..
Bologna . . . . .	19	81	3	1	18	35	24	1	..	..	..
Ancona . . . . .	..	26	..	1	5	11	9	1	..	..	..
Macerata (Sezione) . . . . .	..	9	..	..	2	6	1	..	..	..	..
Perugia (Sezione) . . . . .	4	29	..	1	10	13	5	1	..	..	..
Roma . . . . .	37	116	3	1	37	55	20	1	..	..	..
<i>Italia centrale</i> . . . . .	119	479	12	6	131	229	101	5	..	..	1
Aquila . . . . .	1	31	..	1	2	11	17	..	1	..	..
Napoli . . . . .	32	179	14	1	70	65	29	..	1	..	..
Potenza (Sezione) . . . . .	1	13	..	1	9	1	2	..	..	..	1
Trani . . . . .	38	80	1	1	29	38	11	1	..	..	..
Catanzaro . . . . .	..	32	1	..	8	14	9	..	..	..	..
<i>Napoletano</i> . . . . .	72	335	16	4	118	129	68	1	2	..	1
Messina . . . . .	8	27	3	1	11	9	3	1	..	..	..
Catania . . . . .	12	42	6	2	10	21	3	1	1	..	..
Palermo . . . . .	1	61	7	1	16	33	4	..	1	..	..
<i>Sicilia</i> . . . . .	21	130	16	4	37	63	10	2	2	..	..
Cagliari (Sardegna) . . . . .	3	26	..	..	1	19	6	..	..	..	..
REGNO . . . . .	394	1 863	77	37	480	870	459	22	9	4	2

sui fallimenti chiusi.

Anno 1904.

INTORNO AI FALLIMENTI CHIUSI NEL CORSO DELL'ANNO

procedura, dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento alla chiusura di esso

Fallimenti chiusi											
per insufficienza di attivo				per concordato				per liquidazione			
non oltre sei mesi	da oltre sei mesi a un anno	da oltre un anno a tre anni	oltre tre anni	non oltre sei mesi	da oltre sei mesi a un anno	da oltre un anno a tre anni	oltre tre anni	non oltre sei mesi	da oltre sei mesi a un anno	da oltre un anno a tre anni	oltre tre anni
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
8	10	8	5	31	13	10	4	5	10	11	20
3	1	7	6	20	8	5	..	2	4	11	3
10	3	14	7	37	30	16	1	13	26	9	15
16	17	26	10	32	47	30	4	6	23	25	9
7	1	5	3	17	9	3	3	5	2	10	..
11	4	8	3	23	15	7	..	8	19	27	11
55	36	68	34	165	122	71	12	39	84	93	58
..	..	..	..	7	3	..	..	..	2	6	..
..	2	3	1	8	3	1	..	3	4	3	1
1	2	8	5	22	8	4	1	1	2	3	2
14	10	9	4	20	20	12	..	2	5	6	2
2	9	6	1	23	10	2	..	4	6	9	5
1	1	1	2	8	1	2	..	4	2	1	2
..	..	1	1	3	..	3	..	..	..	1	..
2	3	4	1	4	5	4	..	..	1	2	2
10	12	11	4	12	21	18	4	3	4	11	2
30	39	43	19	107	71	46	5	17	26	42	16
1	..	..	1	2	4	3	2	..	1	7	9
8	25	21	16	19	20	18	8	2	7	14	6
..	..	3	6	1	..	..	..	..	..	1	1
13	4	10	2	16	14	8	..	2	4	4	1
..	2	1	5	3	4	4	3	1	1	..	7
22	31	35	30	41	42	33	13	5	13	26	24
2	1	6	2	2	2	5	..	..	1	2	..
1	3	2	4	8	7	3	3	2	..	..	1
1	4	6	5	23	4	5	1	..	1	..	3
4	8	14	11	33	13	13	4	2	2	2	4
1	..	..	..	10	2	6	1	1	2	..	3
112	114	160	94	358	250	169	35	64	127	163	105

Fallimenti. — Notizie speciali

Segue PROSPETTO III.

DISTRETTI DI CORTE D'APPELLO	Segue NOTIZIE SPECIALI										
	Ammontare del passivo all'epoca della chiusura del fallimento (non compresi quelli chiusi per revoca della dichiarazione di fallimento)										
	meno di 5,000 lire	da 5,000 a meno di 10,000	da 10,000 a meno di 20,000	da 20,000 a meno di 50,000	da 50,000 a meno di 100,000	da 100,000 a meno di 500,000	da 500,000 a meno di un milione	da un milione in su	ignoto o non determinato	Ammontare complessivo in lire	
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
Genova . . . . .	17	37	34	32	11	5	..	..	3	3 812 235	
Casale . . . . .	17	17	20	13	2	2	..	..	..	1 755 145	
Torino . . . . .	43	39	47	24	12	7	2	2	10	2 290 240	
Milano . . . . .	54	59	54	49	17	15	1	2	3	10 353 631	
Brescia . . . . .	5	17	17	12	9	4	..	..	1	2 250 119	
Venezia . . . . .	19	32	34	31	15	9	1	..	4	5 495 153	
<i>Italia settentrionale</i> . . . . .	155	201	206	161	66	42	4	4	21	31 956 523	
Parma . . . . .	2	3	7	3	2	1	..	..	..	464 418	
Modena (Sezione) . . . . .	6	4	6	8	2	2	1	..	..	1 946 546	
Lucca . . . . .	9	12	16	13	1	7	1	1	..	17 893 923	
Firenze . . . . .	8	30	29	23	7	6	1	..	1	4 392 763	
Bologna . . . . .	7	21	22	18	4	3	2	..	1	3 236 220	
Ancona . . . . .	4	6	9	6	..	1	..	..	..	539 205	
Macerata (Sezione) . . . . .	1	1	2	3	1	..	1	..	..	952 490	
Perugia (Sezione) . . . . .	3	11	4	6	2	1	..	1	1	1 804 345	
Roma . . . . .	23	30	27	22	4	6	1	..	..	3 531 906	
<i>Italia centrale</i> . . . . .	63	118	122	102	23	27	7	2	3	34 761 816	
Aquila . . . . .	2	6	7	8	7	1	..	..	..	1 063 627	
Napoli . . . . .	36	24	30	46	17	12	..	..	..	5 293 131	
Potenza (Sezione) . . . . .	1	..	3	3	..	..	..	..	6	136 259	
Trani . . . . .	8	16	21	18	6	5	..	..	5	2 692 255	
Catanzaro . . . . .	4	3	6	9	1	3	..	..	5	967 209	
<i>Napoletano</i> . . . . .	51	49	67	84	31	21	..	..	16	10 152 481	
Messina . . . . .	4	3	5	6	1	3	..	..	2	1 130 681	
Catania . . . . .	2	7	9	7	5	3	..	..	3	1 437 025	
Palermo . . . . .	3	11	9	16	6	4	2	..	3	3 004 100	
<i>Sicilia</i> . . . . .	9	21	23	29	12	10	2	..	8	5 571 806	
Cagliari (Sardegna) . . . . .	2	5	8	4	4	2	..	1	..	11 872 948	
REGNO . . . . .	280	394	426	380	136	102	13	7	48	94 315 574	

sui fallimenti chiusi:

Anno 1904.

INTORNO AI FALLIMENTI CHIUSI NEL CORSO DELL'ANNO

Ammontare dell'attivo all'epoca della chiusura del fallimento (non compresi quelli chiusi per revoca della dichiarazione di fallimento)										
nessuno	meno di 5,000 lire	da 5,000 a meno di 10,000	da 10,000 a meno di 20,000	da 20,000 a meno di 50,000	da 50,000 a meno di 100,000	da 100,000 a meno di 500,000	da 500,000 a meno di un milione	da un milione in su	ignoto o non determinato	Ammontare complessivo in lire
34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
8	84	20	11	7	3	3	..	..	3	1 336 692
7	39	8	6	3	..	1	..	..	7	388 597
15	101	18	17	16	3	6	..	..	10	2 255 641
30	132	39	23	15	3	5	..	..	7	3 369 918
1	43	6	8	4	1	2	..	..	..	707 328
7	70	22	18	15	3	3	1	..	6	2 417 873
68	469	113	83	60	13	20	1	..	33	10 476 052
..	9	3	3	2	1	..	..	..	..	231 956
3	14	4	4	1	1	1	1	..	..	1 158 749
3	31	11	7	4	3	..	..	1	..	4 338 271
5	59	17	11	6	3	3	..	..	1	1 440 409
6	56	3	5	3	1	3	..	..	1	1 208 417
1	11	3	8	1	2	..	..	..	..	290 218
..	2	2	1	..	1	..	..	..	3	113 339
..	15	5	3	4	..	1	..	..	1	522 037
10	59	25	8	7	3	1	..	..	..	955 070
28	256	73	50	28	15	9	1	1	6	10 267 466
..	13	5	7	5	1	..	..	..	..	302 856
30	86	20	9	15	3	1	..	..	1	1 252 545
9	..	1	1	1	..	..	..	..	1	40 162
9	29	12	9	8	6	4	..	..	2	1 812 188
2	15	4	5	1	1	..	..	..	3	235 700
50	143	42	31	30	11	5	..	..	7	3 643 457
4	12	1	..	2	..	2	..	..	3	488 452
3	7	10	4	6	3	2	..	..	1	985 855
5	19	5	9	8	2	4	..	..	2	1 557 357
12	38	16	13	16	5	8	..	..	6	3 031 664
1	13	1	5	5	..	..	1	..	..	3 871 453
159	919	245	182	139	44	42	2	2	62	31 290 092

DISTRETTI  DI  CORTE D'APPELLO		Segue NOTIZIE SPECIALI								
		Numero dei creditori								
		Fallimenti con un numero di creditori								
In complesso	non superiore a 10	da 11 a 30	da 31 a 50	da 51 a 100	oltre 100	ignoto	non più del 5 %	da più del 5 al 10 %		
45	46	47	48	49	50	51	52	53		
Genova . . . . .	3 141	32	71	23	9	..	4	6	13	
Casale . . . . .	1 588	17	41	8	4	1	..	1	4	
Torino . . . . .	4 410	53	88	28	14	2	1	1	20	
Milano . . . . .	5 981	87	103	30	24	3	7	3	18	
Brescia . . . . .	1 762	12	34	8	9	1	1	1	2	
Venezia . . . . .	3 822	27	57	31	19	..	11	2	3	
<i>Italia settentrionale</i> . . . . .	20 704	228	394	128	79	7	24	14	60	
Parma . . . . .	628	1	8	6	3	..	..	..	1	
Modena (Sezione) . . . . .	996	7	12	5	3	1	1	..	2	
Lucca . . . . .	1 827	10	32	10	6	2	..	1	5	
Firenze . . . . .	2 630	26	45	23	7	3	1	2	9	
Bologna . . . . .	1 780	17	37	18	5	..	1	1	3	
Ancona . . . . .	648	4	13	7	2	..	..	..	4	
Macerata (Sezione) . . . . .	248	2	4	1	2	..	..	..	5	
Perugia (Sezione) . . . . .	631	7	16	2	2	1	1	1	1	
Roma . . . . .	2 601	33	53	20	5	2	..	..	6	
<i>Italia centrale</i> . . . . .	11 989	107	220	92	35	9	4	5	36	
Aquila . . . . .	754	6	16	5	4	..	..	1	1	
Napoli . . . . .	2 782	74	68	17	6	..	..	..	12	
Potenza (Sezione) . . . . .	123	1	7	..	..	..	5	..	..	
Trani . . . . .	1 615	26	29	11	7	..	6	1	3	
Catanzaro . . . . .	440	7	11	7	3	..	3	1	5	
<i>Napoletano</i> . . . . .	5 714	114	131	40	20	..	14	3	21	
Messina . . . . .	807	8	8	3	3	2	..	1	3	
Catania . . . . .	1 015	9	13	6	6	..	2	..	2	
Palermo . . . . .	1 738	15	16	11	9	2	1	1	..	
<i>Sicilia</i> . . . . .	3 560	32	37	20	18	4	3	2	5	
Cagliari (Sardegna) . . . . .	2 622	3	11	7	4	1	..	..	1	
<b>REGNO . . . . .</b>	<b>44 659</b>	<b>484</b>	<b>783</b>	<b>287</b>	<b>156</b>	<b>21</b>	<b>45</b>	<b>24</b>	<b>123</b>	

INTORNO AI FALLIMENTI CHIUSI NEL CORSO DELL'ANNO

Ammontare del dividendo ottenuto dai creditori nei fallimenti chiusi										
per concordato					per liquidazione					
da più del 10 al 25 %	da più del 25 al 50 %	da più del 50 al 75 %	più del 75 %	ignoto o indeterminato	non più del 5 %	da più del 5 al 10 %	da più del 10 al 25 %	da più del 25 al 50 %	da più del 50 al 75 %	più del 75 %
54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
27	11	..	..	1	16	5	13	10	2	..
24	4	..	..	..	1	8	6	4	1	..
41	19	2	..	1	10	16	25	9	2	1
62	25	1	2	2	20	15	17	9	2	..
16	12	..	1	..	2	3	8	4	..	..
23	19	3	..	..	13	18	25	7	2	..
193	90	6	3	4	62	65	94	43	9	1
..	8	1	..	..	..	3	4	1	..	..
5	4	..	1	..	2	1	6	1	..	1
23	5	..	1	..	..	3	4	..	1	..
34	6	..	1	..	5	2	6	1	1	..
22	8	1	..	..	10	4	8	2	..	..
3	4	..	..	..	..	2	7	..	..	..
..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	..
9	2	..	..	..	1	1	2	1	..	..
32	15	..	2	..	5	7	8	..	..	..
128	52	3	5	..	23	23	46	6	2	1
7	2	..	..	..	3	5	4	3	2	..
40	11	..	2	..	12	7	7	1	2	..
..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	..
20	11	1	2	..	7	2	..	1	..	1
5	3	..	..	..	3	2	4	..	..	..
72	28	1	4	..	25	16	16	6	4	1
2	2	..	1	..	1	..	..	2	..	..
7	9	1	2	..	1	2	..	..	..	..
6	24	2	..	..	..	3	..	..	1	..
15	35	3	3	..	2	5	..	2	1	..
10	8	..	..	..	1	2	2	1	..	..
<b>418</b>	<b>213</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>113</b>	<b>111</b>	<b>158</b>	<b>58</b>	<b>16</b>	<b>3</b>

Segue NOTIZIE SPECIALI

Perdita subita

DISTRETTI DI CORTE D'APPELLO	per concordato								
	non oltre 2,000 lire	da più di 2,000 a non oltre 5,000	da più di 5,000 a non oltre 10,000	da più di 10,000 a non oltre 25,000	da più di 25,000 a non oltre 50,000	da più di 50,000 a non oltre 100,000	oltre 100,000 lire	ignota	Ammontare complessivo in lire
	65	66	67	68	69	70	71	72	73
Genova . . . . .	2	6	14	16	12	6	..	2	1 205 585
Casale . . . . .	2	6	2	19	3	..	1	..	598 893
Torino . . . . .	5	7	24	17	10	8	4	9	3 387 985
Milano . . . . .	6	14	27	25	20	7	10	4	5 914 017
Brescia . . . . .	1	2	10	10	5	2	2	..	939 323
Venezia . . . . .	1	6	11	18	9	2	3	..	1 998 502
<i>Italia settentrionale</i> . . . . .	17	41	88	105	59	25	20	15	14 044 395
Parma . . . . .	..	..	3	3	3	1	..	..	263 042
Modena (Sezione) . . . . .	..	2	2	1	5	1	1	..	573 828
Lucca . . . . .	2	3	7	12	4	2	5	..	1 578 930
Firenze . . . . .	..	2	8	24	7	6	5	..	2 463 783
Bologna . . . . .	..	4	9	11	7	1	3	..	1 220 371
Ancona . . . . .	..	1	2	6	1	1	..	..	223 253
Macerata (Sezione) . . . . .	1	..	..	2	1	1	1	..	676 846
Perugia (Sezione) . . . . .	..	3	1	4	2	1	2	..	1 377 546
Roma . . . . .	4	5	9	18	14	3	2	..	1 337 732
<i>Italia centrale</i> . . . . .	7	20	41	81	44	17	19	..	9 715 331
Aquila . . . . .	..	..	2	6	2	1	..	..	264 689
Napoli . . . . .	4	2	8	18	18	6	9	..	2 520 046
Potenza (Sezione) . . . . .	..	..	1	..	..	..	..	..	8 148
Trani . . . . .	2	1	11	14	5	2	3	..	1 529 237
Catanzaro . . . . .	..	1	..	3	7	..	1	2	469 141
<i>Napoletano</i> . . . . .	6	4	22	41	32	9	13	2	4 791 261
Messina . . . . .	1	2	1	2	1	1	1	..	344 803
Catania . . . . .	4	2	2	4	4	4	1	..	808 660
Palermo . . . . .	..	3	7	12	6	2	3	..	1 453 734
<i>Sicilia</i> . . . . .	5	7	10	18	11	7	5	..	2 607 197
Cagliari (Sardagna) . . . . .	1	3	6	6	3	..	..	..	256 351
<b>REGNO . . . . .</b>	<b>36</b>	<b>75</b>	<b>167</b>	<b>251</b>	<b>149</b>	<b>58</b>	<b>57</b>	<b>17</b>	<b>31 414 445</b>

INTORNO AI FALLIMENTI CHIUSI NEL CORSO DELL'ANNO

dai creditori, nei fallimenti chiusi

per liquidazione								
non oltre 2,000 lire	da più di 2,000 a non oltre 5,000	da più di 5,000 a non oltre 10,000	da più di 10,000 a non oltre 25,000	da più di 25,000 a non oltre 50,000	da più di 50,000 a non oltre 100,000	oltre 100,000 lire	Ammontare complessivo in lire	
74	75	76	77	78	79	80	81	
1	3	14	16	9	1	2	1 490 209	
1	3	10	4	1	1	..	257 547	
5	10	15	22	5	2	4	2 033 235	
6	2	17	20	11	5	2	1 538 504	
..	2	7	3	..	4	1	486 963	
..	4	20	22	10	4	5	1 807 380	
13	24	83	87	36	17	14	8 263 838	
1	1	5	1	..	..	..	59 881	
1	..	2	6	2	..	..	163 918	
1	1	..	1	2	1	2	13 507 612	
..	2	3	6	2	1	1	348 178	
..	2	7	8	4	1	2	664 642	
..	1	3	2	3	..	..	157 481	
..	..	..	1	..	..	..	12 118	
..	..	1	2	..	1	1	323 723	
1	..	12	4	3	..	..	246 775	
4	7	33	31	16	4	6	15 484 328	
..	1	3	6	3	4	..	521 043	
..	2	5	8	6	6	2	1 063 574	
..	..	..	2	..	..	..	38 159	
1	..	..	7	3	..	..	210 020	
..	2	..	3	2	1	1	374 038	
1	5	8	26	14	11	3	2 206 534	
..	..	..	2	..	1	..	101 446	
..	1	1	1	..	..	..	26 523	
..	1	..	1	..	1	1	424 162	
..	2	1	4	..	2	1	552 131	
..	..	..	3	..	..	3	8 451 326	
<b>18</b>	<b>38</b>	<b>125</b>	<b>151</b>	<b>66</b>	<b>34</b>	<b>27</b>	<b>34 968 457</b>	

DISTRETTI DI CORTE D'APPELLLO	Seque NOTIZIE SPECIALI																INTORNO AI FALLIMENTI CHIUSI NEL CORSO DELL'ANNO																														
	Spese																cagionate dalle procedure di fallimento																														
	Fallimenti nei quali le spese																Fallimenti nei quali l'ammontare complessivo delle spese																														
	di amministrazione								giudizi								zi								di amministrazione e giudiziali fu																						
	per soccorsi al fallito				altre				per retribuzione al curatore				altre				altre				in cifre assolute								in rapporti proporzionali all'attivo																		
ammontarono, rispetto all'attivo																in cifre assolute																in rapporti proporzionali all'attivo															
a non più del 10 %																a non più del 10 %																a non più del 10 %															
a più del 10 e non oltre il 25 %																a più del 10 e non oltre il 25 %																a più del 10 e non oltre il 25 %															
a più del 25 e non oltre il 50 %																a più del 25 e non oltre il 50 %																a più del 25 e non oltre il 50 %															
a non più del 10 %																a non più del 10 %																a non più del 10 %															
a più del 10 e non oltre il 25 %																a più del 10 e non oltre il 25 %																a più del 10 e non oltre il 25 %															
a più del 25 e non oltre il 50 %																a più del 25 e non oltre il 50 %																a più del 25 e non oltre il 50 %															
a più del 50 e non oltre il 75 %																a più del 50 e non oltre il 75 %																a più del 50 e non oltre il 75 %															
a più del 75 e non oltre il 100 %																a più del 75 e non oltre il 100 %																a più del 75 e non oltre il 100 %															
a oltre il 100 %																a oltre il 100 %																a oltre il 100 %															
non più del 10 %																non più del 10 %																non più del 10 %															
a più del 10 e non oltre il 25 %																a più del 10 e non oltre il 25 %																a più del 10 e non oltre il 25 %															
a più del 25 e non oltre il 50 %																a più del 25 e non oltre il 50 %																a più del 25 e non oltre il 50 %															
a più del 50 e non oltre il 75 %																a più del 50 e non oltre il 75 %																a più del 50 e non oltre il 75 %															
a più del 75 e non oltre il 100 %																a più del 75 e non oltre il 100 %																a più del 75 e non oltre il 100 %															
a oltre il 100 %																a oltre il 100 %																a oltre il 100 %															
non superiore a 100 lire																non superiore a 100 lire																non superiore a 100 lire															
da più di 100 a 500 lire																da più di 100 a 500 lire																da più di 100 a 500 lire															
da più di 500 a 1,000 lire																da più di 500 a 1,000 lire																da più di 500 a 1,000 lire															
da più di 1,000 a 2,000 lire																da più di 1,000 a 2,000 lire																da più di 1,000 a 2,000 lire															
da più di 2,000 a 5,000 lire																da più di 2,000 a 5,000 lire																da più di 2,000 a 5,000 lire															
da più di 5,000 a 10,000 lire																da più di 5,000 a 10,000 lire																da più di 5,000 a 10,000 lire															
da più di 10,000 a 50,000 lire																da più di 10,000 a 50,000 lire																da più di 10,000 a 50,000 lire															
di oltre 50,000 lire																di oltre 50,000 lire																di oltre 50,000 lire															
di non più del 10 %																di non più del 10 %																di non più del 10 %															
da più del 10 al 25 %																da più del 10 al 25 %																da più del 10 al 25 %															
da più del 25 al 50 %																da più del 25 al 50 %																da più del 25 al 50 %															
da più del 50 al 75 %																da più del 50 al 75 %																da più del 50 al 75 %															
da più del 75 al 100 %																da più del 75 al 100 %																da più del 75 al 100 %															
di oltre il 100 %																di oltre il 100 %																di oltre il 100 %															
Genova . . . . .	3	2	..	24	24	7	1	..	..	21	44	18	2	..	..	50	34	22	7	9	..	1	19	31	20	12	5	6	..	5	15	31	17	17	..												
Casale . . . . .	2	..	..	20	9	10	2	..	..	12	15	7	2	1	..	13	22	6	3	2	..	..	4	21	8	3	1	1	..	..	7	18	6	6	1												
Torino . . . . .	6	..	..	65	43	16	12	4	..	73	35	15	4	..	..	81	40	11	4	2	4	..	25	43	34	20	3	3	1	23	37	30	23	14	5												
Milano . . . . .	17	..	..	31	17	9	5	7	2	28	42	32	9	4	..	40	36	30	10	2	4	1	15	50	30	16	3	2	..	8	30	34	28	15	2												
Brescia . . . . .	4	1	..	31	16	5	1	1	1	24	20	10	1	..	..	29	15	6	2	..	..	..	14	22	9	3	4	3	..	7	16	16	7	9	..												
Venezia . . . . .	9	1	..	35	20	10	4	1	1	23	41	16	3	..	..	51	31	15	1	3	2	..	9	35	19	15	1	4	..	11	17	20	23	11	1												
<i>Italia settentrionale</i> . . . . .	41	4	..	206	129	57	25	13	4	181	197	98	21	5	..	264	178	90	27	18	10	2	77	202	120	69	17	19	1	51	122	149	104	72	9												
Parma . . . . .	4	..	..	8	2	1	..	..	..	1	7	..	..	..	..	4	6	1	..	..	..	..	1	4	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..												
Modena (Sezione) . . . . .	2	..	..	7	2	2	..	1	..	7	7	1	..	..	1	7	7	3	1	..	4	..	1	5	8	1	..	1	..	..	2	3	3	..	..												
Lucca . . . . .	11	1	..	17	6	8	6	2	..	6	15	6	..	1	..	25	18	7	1	..	3	..	1	8	12	4	2	..	1	1	6	6	6	4	1												
Firenze . . . . .	6	2	1	30	20	14	11	4	..	13	15	6	3	..	..	29	22	18	4	2	6	..	6	16	9	3	..	3	..	2	7	6	4	18	..												
Bologna . . . . .	10	..	..	23	16	16	3	3	1	5	26	9	1	..	..	28	20	11	1	..	7	1	8	10	13	7	1	..	1	..	5	8	13	13	2												
Ancona . . . . .	4	1	..	16	6	1	..	..	..	3	8	2	..	..	..	11	6	4	3	..	..	..	2	3	4	2	..	1	..	2	3	3	4	..	..												
Macerata (Sezione) . . . . .	1	..	..	6	..	..	..	..	..	2	3	..	..	..	..	3	3	..	..	..	..	..	..	1	4	..	..	..	..	1	1	3	..	..	..												
Perugia (Sezione) . . . . .	4	..	..	8	4	..	1	1	..	8	2	2	1	..	..	11	7	2	2	2	..	1	4	2	4	..	..	2	2	4	2	2	3	..	..												
Roma . . . . .	26	4	..	71	23	3	1	..	..	39	28	16	2	..	..	56	31	18	6	2	2	..	20	17	38	8	4	..	..	10	36	19	15	7	..												
<i>Italia centrale</i> . . . . .	68	8	1	186	79	45	22	11	1	84	111	42	7	1	1	174	120	64	18	6	22	2	43	66	95	25	7	7	2	16	67	55	48	57	4												
Aquila . . . . .	1	..	..	12	7	6	18	..	..	13	10	..	..	..	..	20	6	3	..	1	..	..	5	5	6	4	3	..	..	4	6	6	6	1	..												
Napoli . . . . .	2	..	..	13	4	20	..	18	1	14	27	11	2	..	..	23	55	33	4	1	47	..	7	8	18	11	6	4	..	5	8	5	16	20	..												
Potenza (Sezione) . . . . .	..	..	..	..	..	3	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..												
Trani . . . . .	1	..	..	17	3	6	..	3	..	20	6	5	..	..	..	24	9	2	..	..	12	..	5	10	4	2	..	..	7	1	3	6	3	1													
Catanzaro . . . . .	..	..	..	4	1	..	..	..	..	5	5	4	..	..	..	2	4	6	1	3	..	..	2	5	3	1	1	2	..	1	4	2	4	3	..												
<i>Napoletano</i> . . . . .	4	..	..	46	15	32	21	21	1	54	48	20	2	..	..	69	75	45	5	5	59	..	19	28	31	20	10	6	..	17	20	17	32	27	1												
Messina . . . . .	1	..	..	3	..	1	3	2	..	3	4	3	1	..	..	5	1	2	1	..	..	..	3	3	2	..	1	1	..	1	1	..	1	7	..												
Catania . . . . .	..	..	..	2	3	1	..	2	..	3	2	1	..	..	..	1	2	2	1	1	..	..	2	1	3	..	..	..	1	..	1	1	1	1	2	..											
Palermo . . . . .	1	..	..	33	3	1	..	..	..	9	7	3	1	1	..	31	4	4	1	4	1	..	7	4	3	3	1	3	..	5	6	3	1	6	..												
<i>Sicilia</i> . . . . .	2	..	..	38	6	3	3	4	..	15	13	7	2	1	..	37	7	8	3	5	1	..	12	8	8	3	2	4	..	7	7	4	3	14	2												
Cagliari (Sardegna) . . . . .	1	..	..	4	2	..	..	..	..	5	6	..	1	..	..	10	5	6	..	1	..	..	1	1	4	3	..	..	1	1	4	5	..	..	..												
REGNO . . . . .	116	12	1	480	231	137	71	49	6	339	376	167	33	7	1	554	385	213	53	35	92	4	152	305	258	120	36	33	4	92	220	230	187	170	16												


PROSPETTO IV.

DISTRETTI  DI  CORTE D'APPELLO	CONCORDATI													
	Termine fissato per l'adempimento degli obblighi assunti (computato dalla data della sentenza di omologazione)								Garanzie per l'esecuzione dei concordati					
	subito dopo la sentenza od appena passata in giudicato	entro 15 giorni	entro un mese	entro tre mesi	entro sei mesi	entro un anno	oltre un anno	non determinato	Fallimenti nei quali		Specie delle garanzie prestate			
									non furono prestate garanzie o non se ebbe notizia	furono prestate garanzie	Deposito di somme	Ipoteca	Fidejussione di terzi	Cessione di tutte le attività alla massa dei creditori
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Genova	36	6	5	5	1	..	5	41	17	1	1	14	1	
Casale	12	3	10	3	1	..	2	20	13	..	..	13	..	
Torino	32	10	19	11	8	..	4	41	43	16	1	24	2	
Milano	22	8	5	..	1	..	77	98	15	3	..	12	..	
Brescia	18	2	5	2	..	..	5	18	14	6	..	7	1	
Venezia	14	3	7	13	3	..	10	28	22	1	1	20	..	
<i>Italia settentrionale</i>	134	25	45	41	20	2	103	246	124	27	3	90	4	
Parma	4	1	2	1	2	..	..	3	7	1	1	5	..	
Modena (Sezione)	3	..	..	3	3	1	..	2	5	7	1	5	1	
Lucca	14	1	9	6	5	..	..	21	14	2	..	12	..	
Firenze	14	4	9	11	8	4	..	2	44	8	2	6	..	
Bologna	5	..	6	12	8	1	..	3	21	14	2	12	..	
Ancona	3	..	3	2	1	..	2	..	9	2	..	2	..	
Macerata (Sezione)	2	..	2	1	..	..	1	..	5	1	..	1	..	
Perugia (Sezione)	5	1	1	3	2	..	1	..	12	1	..	1	..	
Roma	3	5	6	9	21	7	2	2	45	10	..	7	3	
<i>Italia centrale</i>	53	12	38	48	50	13	6	9	165	64	8	51	4	
Aquila	6	1	..	1	1	1	..	8	3	..	..	3	..	
Napoli	3	1	9	8	7	9	28	..	50	15	1	12	..	
Potenza (Sezione)	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	..	
Trani	5	..	1	..	7	10	15	..	32	6	..	6	..	
Catanzaro	5	1	..	2	3	2	..	1	8	6	..	3	..	
<i>Napoletano</i>	19	3	10	11	18	23	44	1	98	31	1	25	..	
Messina	1	..	..	2	..	4	2	..	5	4	..	3	..	
Catania	3	..	..	1	1	7	9	..	18	3	..	2	1	
Palermo	1	2	1	..	2	1	25	1	22	11	..	2	9	
<i>Sicilia</i>	5	2	1	3	3	12	36	1	45	18	..	3	14	
Cagliari (Sardegna)	7	..	..	..	3	7	1	1	13	6	1	1	4	
REGNO	218	42	94	103	94	57	67	115	567	243	37	13	184	9

DELEGAZIONI  Fallimenti nei quali la delegazione	CURATORI																	
	Professione										Retribuzione (b)		Revoche					
	fu nominata	non fu nominata	riuscì infruttuosa (a)	Legali	Commercianti	Ragionieri	Ingegneri o esercenti altre professioni liberali	Proprietari, possidenti e pensionati	Impiegati pubblici e privati	Ignota o non determinata	Era stata fissata		Ad istanza	Motivi delle revoche				
											in una somma per tutta la durata del fallimento	in una percentuale sui valori incassati		Procedimento penale	Negligenza	Ragioni di salute	Altri motivi	
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
65	74	3	16	13	100	10	2	..	..	84	2	56	1	2	..	..	1	2
36	34	2	25	..	13	32	..	..	..	39	..	38	..	..	..	..	..	..
106	101	28	79	..	36	78	..	..	21	131	..	53	..	..	..	..	..	..
117	232	11	61	..	287	..	..	4	..	120	..	152	..	3	2	..	..	1
27	44	14	26	..	39	3	..	3	..	56	..	9	..	2	..	..	1	1
74	72	46	123	..	17	5	..	1	..	84	..	64	..	1	1	..	..	..
425	557	104	330	13	492	128	2	8	21	514	2	377	1	8	3	..	2	4
7	12	5	11	..	8	..	..	..	..	8	..	11	..	..	..	..	..	..
8	28	1	9	..	18	8	1	..	..	18	..	12	..	..	..	..	..	..
36	47	10	21	4	29	23	1	5	..	23	..	37	..	..	..	..	..	..
29	55	13	8	..	36	18	..	..	22	36	..	73	1	..	..	..	..	1
50	53	46	23	..	76	13	..	..	..	53	..	28	..	..	..	..	..	..
8	18	8	17	1	5	3	..	..	..	12	..	14	..	..	..	..	..	..
5	4	5	4	..	4	1	..	..	..	6	..	3	..	..	..	..	..	..
12	17	7	21	2	3	2	..	1	..	11	..	3	..	..	..	..	..	..
87	65	41	97	11	31	12	..	1	..	87	..	29	..	..	..	..	..	..
251	299	136	211	18	210	80	2	7	22	254	..	210	1	..	..	..	..	1
14	18	1	16	..	4	4	4	1	..	21	1	9	2	3	..	3	1	1
120	86	10	159	..	36	11	..	..	..	58	..	121	..	..	..	..	..	..
1	7	1	7	1	..	..	..	..	..	1	1	11	..	..	..	..	..	..
11	73	5	65	..	18	1	..	..	..	33	..	47	..	..	..	..	..	..
11	20	6	20	1	6	4	..	..	..	14	..	18	..	2	..	2	..	..
157	204	23	270	2	64	20	4	1	..	127	2	206	2	5	..	5	1	1
18	5	17	7	..	13	1	2	..	..	11	..	16	..	1	1	..	..	..
19	25	8	17	8	10	4	3	1	1	9	..	33	..	..	..	..	..	..
25	15	21	33	2	5	5	1	2	2	22	..	39	..	..	..	..	..	..
72	45	46	57	10	28	10	6	3	3	42	..	88	..	1	1	..	..	..
10	14	3	16	..	8	..	..	..	..	11	1	14	..	1	..	..	..	1
915	1119	312	184	43	802	238	14	19	46	948	5	896	4	15	4	5	3	7

(a) I fallimenti segnati in questa colonna sono compresi anche nelle cifre della colonna 15.  
 (b) In molti casi non fu possibile avere questa notizia.





## Fallimenti — Notizie sulle cancellazioni dall'albo dei falliti.

PROSPETTO V.

Anno 1904.

DISTRETTI  DI  CORTE D'APPELLO	CANCELLAZIONI DALL'ALBO				
	Numero complessivo	Motivi per i quali furono ordinate			
		Morte	Revoca della dichiarazione di fallimento	Pagamento integrale dei debiti	Completo adempimento degli obblighi assunti nel concordato
1	2	3	4	5	
Genova . . . . .	69	2	24	3	40
Casale . . . . .	35	..	3	1	31
Torino . . . . .	117	2	29	6	80
Milano . . . . .	198	..	100	11	87
Brescia . . . . .	159	..	3	..	156
Venezia . . . . .	61	1	15	6	39
<i>Italia settentrionale</i> . . . . .	639	5	174	27	433
Parma . . . . .	5	..	1	..	4
Modena (Sezione) . . . . .	8	..	..	1	7
Lucca . . . . .	55	..	20	2	33
Firenze . . . . .	36	..	5	1	30
Bologna . . . . .	31	2	9	4	16
Ancona . . . . .	2	..	1	..	1
Macerata (Sezione) . . . . .	3	..	..	1	2
Perugia (Sezione) . . . . .	10	..	4	..	6
Roma . . . . .	54	..	35	1	18
<i>Italia centrale</i> . . . . .	204	2	75	10	117
Aquila . . . . .	12	..	2	1	9
Napoli . . . . .	55	2	43	4	6
Potenza (Sezione) . . . . .	2	..	..	1	1
Trani . . . . .	33	..	26	5	2
Catanzaro . . . . .	16	..	3	1	12
<i>Napoletano</i> . . . . .	118	2	74	12	30
Messina . . . . .	20	..	10	3	7
Catania . . . . .	8	..	4	2	2
Palermo . . . . .	21	..	7	1	13
<i>Sicilia</i> . . . . .	49	..	21	6	22
Cagliari (Sardegna) . . . . .	3	1	..	2	..
REGNO . . . . .	1 013	10	344	57	602

Procedure di piccoli fallimenti.

PROSPETTO VI.

Anno 1904.

DISTRETTI DI CORTE D'APPELLO	PROCEDURE A CARICO			PROCEDURE TERMINATE												PROCEDURE PENDENTI ALLA FINE DELL'ANNO
	pendenti dall'anno precedente	iniziate nell'anno	Totale	CON VERBALE DELL'ADUNANZA DEI CREDITORI												
				senza deliberazione, per mancanza di attivo, o non essendovi state proposte con rinvio al Tribunale perchè il passivo risulti superiore alle lire 5.000	con cui fu deliberato		Origine della procedura			Durata della procedura (a)						
					l'accoglimento delle proposte	il rigetto delle proposte	domanda del debitore	domanda di dichiarazione di fallimento e prosecuzione con le norme dell'art. 42 parte 2ª, perchè il passivo non risulti superiore a 5.000 lire	dopo la dichiarazione di fallimento, risultando un passivo di non oltre 5.000 lire (art. 42, parte 3ª, e art. 43, parte 2ª)	non oltre 3 mesi	da oltre 3 a 6 mesi	da oltre 6 mesi a 1 anno	da oltre 1 a 3 anni	oltre 3 anni		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Genova . . . . .	18	175	193	36	2	73	44	88	13	16	67	6	..	..	..	38
Casale . . . . .	11	75	86	28	4	28	22	44	6	..	23	5	..	..	..	4
Torino . . . . .	7	232	239	47	3	84	30	113	1	..	70	4	3	..	..	75
Milano . . . . .	10	225	235	85	5	85	17	95	2	5	54	8	1	..	..	43
Brescia . . . . .	5	49	54	11	2	33	3	31	3	2	30	2	1	..	..	5
Venezia . . . . .	10	127	137	67	..	25	18	40	3	..	18	5	1	1	..	27
<i>Italia settentrionale</i> . . . . .	61	883	944	274	16	328	134	411	28	23	260	30	6	1	..	192
Parma . . . . .	..	15	15	5	..	5	1	6	..	..	5	..	..	..	..	4
Modena (Sezione) . . . . .	3	17	20	5	..	9	6	14	..	1	6	3	..	..	..	..
Lucca . . . . .	20	72	92	15	..	36	32	57	4	7	21	6	1	1	..	9
<i>Italia centrale</i> . . . . .	125	577	702	176	13	255	137	311	29	52	190	42	12	3	..	121
Aquila . . . . .	3	17	20	2	..	5	7	7	3	2	1	1	1	..	..	6
Bologna . . . . .	15	93	108	26	2	37	24	52	5	4	34	3	..	..	..	19
Ancona . . . . .	18	37	55	14	1	18	11	21	1	2	8	4	..	..	..	16
Macerata (Sezione) . . . . .	2	16	18	3	2	3	3	2	4	..	2	..	1	..	..	7
Perugia (Sezione) . . . . .	..	18	18	6	..	3	3	6	..	..	2	1	..	..	..	6
Roma . . . . .	27	164	191	47	8	81	4	55	1	29	63	9	7	2	..	51
<i>Italia centrale</i> . . . . .	125	577	702	176	13	255	137	311	29	52	190	42	12	3	..	121
Aquila . . . . .	3	17	20	2	..	5	7	7	3	2	1	1	1	..	..	6
Napoli . . . . .	8	120	128	27	..	39	13	42	2	8	31	6	2	..	..	49
Potenza (Sezione) . . . . .	6	7	13	1	1	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	10
Trani . . . . .	21	111	132	17	1	45	30	67	8	..	24	14	5	..	..	39
Catanzaro . . . . .	7	22	29	3	..	10	5	8	5	2	5	4	..	..	..	11
<i>Napoletano</i> . . . . .	45	277	322	50	2	100	55	124	18	13	61	25	8	..	..	115
Messina . . . . .	..	19	19	7	2	8	2	6	4	..	3	2	..	..	..	..
Catania . . . . .	2	55	57	7	..	16	10	20	2	4	1	2	..	..	..	24
Palermo . . . . .	32	67	99	8	..	29	12	20	11	10	21	7	1	..	..	50
<i>Sicilia</i> . . . . .	34	141	175	22	2	53	24	46	17	14	25	11	1	..	..	74
Cagliari (Sardegna) . . . . .	9	21	30	4	..	10	16	19	2	5	8	1	1	..	..	..
REGNO . . . . .	274	1 899	2 173	526	33	746	366	911	94	107	544	109	28	4	..	502

N. B. — Nelle colonne 1 a 16 si dà notizia delle procedure iniziate, esaurite e pendenti in ciascun Distretto di Corte d'appello. Nelle colonne 17 e seguenti si dà notizia solo di quelle nelle quali i creditori ebbero a pronunciarsi sulle proposte del debitore, e le cifre in tondo si riferiscono a quelle nelle quali tali proposte furono accettate; le cifre in corsivo a quelle nelle quali le proposte furono respinte.  
 (a) — La durata della procedura è stata calcolata per quelle soltanto per cui furono accettate le proposte del debitore, ma per alcune di esse non fu possibile valutarla.

Segue NOTIZIE SULLE PROCEDURE  
TERMINATE CON VERBALE DELL'ADUNANZA DEI CREDITORI

DISTRETTI DI CORTE D'APPELLO	Procedure nelle quali le proposte furono		Qualità del debitore		Specie del commercio esercitato													
	accolte	rigettate	individui	Società di fatto	agricoltori e commercianti di bestie, di derrate ed altri prodotti dell'industria agraria	filatori e tessitori	sarti, calzolari, cuoiai, guantai, negozianti di tessuti, pelliccerie, cappellai, ecc.	fornai, vinali, trattori, droghieri, pasticci, mugnai, pasticci ed altri commercianti in bevande e generi alimentari	falegnami, ebanisti, tappezzeri, negozianti di mobili, tappeti, maioliche, vetrami, ecc.	fabbrici, fonditori e negozianti di ferramenta, macchine, pesi e misure, caldaie, ecc.	tipografi, fotografi, litografi e cartai	fabbricanti e negozianti di prodotti chimici, profumieri, saponi, farmacisti, ecc.	orefici, gioiellieri, argentieri, orralari, ecc.	costruttori di navi e armatori	commissionari, mediatori e spedizionieri	appaltatori, impresari di tramvie, di telefoni e di pubblici spettacoli	appaltatori e impresari di costruzioni edilizie	altre industrie e altri commerci
Genova . . . . .	73	—	73	..	..	..	20	37	3	4	4	3	..	..	..	..	..	2
Casale . . . . .	28	—	28	..	..	..	6	11	3	3	..	..	1	..	1	..	..	3
Torino . . . . .	84	—	84	..	..	..	27	32	5	5	1	1	3	..	2	..	2	6
Milano . . . . .	85	—	85	..	..	..	26	28	5	4	4	3	1	..	..	..	1	13
Brescia . . . . .	33	—	33	..	..	..	8	16	1	2	2	1	1	..	1	..	1	..
Venezia . . . . .	25	—	25	..	..	..	7	12	1	1	..	..	..	..	..	..	..	4
Italia settentrionale . . . . .	328	—	328	..	..	..	94	136	18	19	11	8	6	..	4	..	4	28
Parma . . . . .	5	—	5	..	..	..	..	3	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..
Modena (Sezione) . . . . .	9	—	9	..	..	..	4	4	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1
Lucca . . . . .	36	—	36	..	..	..	7	12	2	4	2	5	2	1	..	..	..	1
Firenze . . . . .	68	—	68	..	..	..	17	27	4	3	6	2	4	..	..	..	..	1
Bologna . . . . .	37	—	37	..	..	..	5	16	4	6	2	..	..	..	..	..	..	5
Ancona . . . . .	13	—	13	..	..	..	5	5	..	..	1	1	1	..	..	..	..	1
Macerata (Sezione) . . . . .	3	—	3	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..
Perugia (Sezione) . . . . .	3	—	3	..	..	..	..	1	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..
Roma . . . . .	81	—	80	1	1	2	12	35	2	9	4	1	9	..	2	..	1	3
Italia centrale . . . . .	255	—	254	1	1	2	51	103	13	23	18	9	17	1	2	..	1	14
Aquila . . . . .	5	—	5	..	..	..	..	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Napoli . . . . .	39	—	39	..	..	..	23	7	..	..	..	4	5	..	..	..	..	1
Potenza (Sezione) . . . . .	1	—	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Trani . . . . .	45	—	45	1	..	..	26	9	..	1	1	1	4	..	..	..	..	3
Catanzaro . . . . .	10	—	10	..	..	..	5	1	..	1	..	1	1	..	..	..	..	1
Napolitano . . . . .	100	—	100	..	..	..	54	23	..	2	..	6	10	..	..	..	..	4
Messina . . . . .	8	—	8	..	..	..	6	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..
Catania . . . . .	16	—	16	..	..	..	9	..	..	..	1	1	1	..	..	..	..	2
Palermo . . . . .	29	—	29	..	..	..	18	6	1	..	2	1	1	..	..	..	..	1
Sicilia . . . . .	53	—	53	..	..	..	33	8	1	..	3	3	2	..	..	..	..	3
Cagliari (Sardegna) . . . . .	10	—	10	..	..	..	7	2	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..
REGNO . . . . .	746	—	745	1	2	2	239	272	32	44	33	28	35	1	6	..	5	49
	—	366	366	..	1	1	137	129	13	23	16	6	17	..	4	..	1	18

Segue NOTIZIE SULLE PROCEDURE  
TERMINATE CON VERBALE DELL'ADUNANZA DEI CREDITORI

DISTRETTI DI CORTE D'APPELLO	Professione del Commissario giudiziale (a)						Cause del dissesto (a)											Numero dei creditori (a)				
	legali	commercianti	ragionieri	ingegneri o esercenti altre profes- sioni liberali	proprietari, possidenti e pensionati	Impiegati pubblici e privati	Inettitudine, disonestà del fallito; cattiva amministrazione; abuso del credito da parte del fallito	esiguità di commercio e scarsa gua- dagni; ristagno negli affari	credito eccessivo o troppo esteso accordato dal fallito; perdita di crediti; immobilizzazioni	insufficienza di capitale proprio; mancanza di fido da parte di altri	disastri commerciali propri o di altre persone; perdite subite	concorrenza commerciale	malattie, sventure domestiche, fa- miglia numerosa	In complesso	Fallimenti con un numero di creditori							
															non superiore a 10	da 10 a 30	da 31 a 50	da 51 a 100	oltre 100			
Genova	5 5	.. 1	55 22	4 2	.. ..	9 14	9 8	27 24	11 2	1 1	.. ..	5 1	11 5	930 608	31 22	39 19	3 2	.. 1	.. ..			
Casale	4 7	.. ..	8 3	15 12	1 ..	.. ..	1 5	9 7	.. ..	3 5	1 1	3 3	431 282	8 11	18 11	2 ..	.. ..	.. ..				
Torino	50 21	.. ..	16 1	17 8	.. ..	.. ..	31 11	10 9	4 3	9 2	8 1	9 1	11 3	1 298 397	23 11	59 18	2 ..	.. ..				
Milano	19 4	.. ..	64 13	2 ..	.. ..	.. ..	15 4	21 6	3 ..	4 ..	9 1	9 2	1 218 237	37 7	41 10	6 ..	.. ..					
Brescia	15 2	.. ..	15 1	3 ..	.. ..	.. ..	7 ..	5 ..	.. ..	14 3	1 ..	.. ..	5 ..	382 22	10 2	17 1	2 ..	.. ..				
Venezia	21 17	.. ..	.. ..	.. ..	1 ..	3 1	5 1	9 7	1 ..	3 4	.. ..	4 3	3 3	478 249	7 8	12 9	6 1	.. ..				
Italia settentrionale	114 56	.. 1	158 40	41 22	2 ..	12 15	72 25	81 53	19 5	34 15	23 7	28 8	54 17	4 737 1 795	116 61	186 68	21 3	.. 1	.. ..			
Parma	5 1	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	2 ..	1 1	.. ..	1 ..	1 ..	.. ..	.. ..	86 15	1 ..	4 1	.. ..	.. ..				
Modena (Sezione)	4 1	.. ..	4 1	1 ..	.. ..	.. ..	2 2	4 1	.. ..	.. ..	3 ..	.. 2	.. 1	62 85	6 4	3 2	.. ..	.. ..				
Lucca	4 ..	2 4	12 12	6 8	.. ..	5 1	3 3	8 9	7 ..	3 7	4 5	3 3	4 4	511 451	11 10	24 20	1 2	.. ..				
Firenze	23 19	1 2	28 17	9 6	.. ..	7 7	18 19	10 8	7 4	8 3	2 5	6 5	14 7	978 1 003	25 31	41 16	2 3	.. 1				
Bologna	6 7	8 7	16 9	.. 1	.. ..	6 ..	1 9	10 5	.. ..	.. 2	7 ..	.. ..	18 8	819 352	9 9	19 13	7 2	.. ..				
Ancona	12 8	.. ..	.. 1	.. ..	1 ..	1 ..	5 2	3 3	1 ..	2 ..	.. ..	2 5	.. 1	181 169	5 5	8 4	.. 2	.. ..				
Macerata (Sezione)	1 3	.. ..	2 ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. 3	1 ..	1 ..	.. ..	1 ..	.. ..	.. ..	28 37	2 ..	1 2	.. ..	.. ..				
Perugia (Sezione)	2 1	.. ..	.. 1	.. ..	.. ..	.. ..	1 ..	2 2	.. 1	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	44 27	1 2	2 1	.. ..	.. ..				
Roma	52 2	6 2	12 ..	8 ..	.. ..	3 ..	8 1	8 1	.. ..	11 2	24 ..	17 ..	12 ..	1 740 79	31 1	42 3	8 ..	.. ..				
Italia centrale	109 42	17 15	74 44	24 16	1 ..	21 9	40 39	47 30	16 5	25 14	42 10	28 15	48 21	4 449 2 218	91 62	144 62	18 9	2 ..	.. 1			
Aquila	3 5	.. ..	1 ..	.. ..	1 ..	.. 2	4 ..	.. ..	.. ..	1 ..	.. 2	.. 1	.. 3	34 63	2 5	2 2	.. ..	.. ..				
Napoli	35 13	.. ..	3 ..	1 ..	.. ..	.. ..	3 3	10 1	4 2	3 1	4 ..	1 3	6 3	423 117	23 8	16 5	.. ..	.. ..				
Potenza (Sezione)	1 ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	1 ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	1 ..	1 ..	.. ..	.. ..	.. ..				
Trani	36 24	1 ..	2 3	1 ..	1 ..	4 3	3 4	34 13	1 1	1 1	.. ..	.. ..	3 9	586 356	23 18	19 9	3 3	.. ..				
Catanzaro	6 5	.. ..	2 ..	.. ..	1 ..	1 ..	3 3	3 ..	2 ..	.. 1	.. ..	.. ..	1 1	59 107	7 3	2 1	.. 1	.. ..				
Napoletano	81 47	1 ..	8 3	2 ..	3 ..	5 5	13 11	47 14	8 3	5 3	4 2	1 1	10 16	1 103 633	56 34	39 17	3 3	.. 1	.. ..			
Messina	1 ..	4 2	3 ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	3 1	.. ..	.. ..	.. ..	2 1	.. ..	110 36	3 1	5 1	.. ..	.. ..				
Catania	8 7	1 ..	2 ..	.. ..	3 1	2 1	1 ..	10 7	1 1	.. 1	.. ..	.. ..	4 1	129 116	9 4	7 6	.. ..	.. ..				
Palermo	21 7	3 1	1 2	1 1	1 1	2 1	4 1	15 6	1 1	4 1	.. ..	1 1	1 1	340 106	14 9	14 3	1 ..	.. ..				
Sicilia	30 14	8 3	6 2	1 1	4 2	4 1	5 1	28 14	2 2	4 2	.. ..	3 2	7 2	579 258	26 14	26 10	1 ..	.. ..				
Cagliari (Sardegna)	7 11	.. ..	1 1	1 4	1 ..	.. ..	3 5	5 1	1 ..	.. 5	.. 1	.. 2	1 2	186 178	3 3	6 10	.. ..	1 ..				
REGNO	341 170	26 19	247 90	69 43	10 3	42 30	133 81	208 112	46 15	68 38	69 20	60 28	120 58	11 054 5 082	292 174	401 167	43 15	3 2	.. 1			

Per alcune procedure non si poterono conoscere queste notizie.

Procedure di piccoli fallimenti.

Segue PROSPETTO VI.

Anno 1904.

DISTRETTI DI CORTE D'APPELLO		NOTIZIE SULLE PROCEDURE TERMINATE CON VERBALE DELL'ADUNANZA DEI CREDITORI															
		Ammontare del passivo (a)					Ammontare dell'attivo										
		non oltre 1000 lire	da oltre lire 1000 a 2000	da oltre lire 2000 a 3000	da oltre lire 3000 a 4000	da oltre lire 4000 a 5000	Ammontare complessivo in lire	nessuno	non oltre lire 1000	da oltre lire 1000 a 2000	da oltre lire 2000 a 3000	da oltre lire 3000 a 4000	da oltre lire 4000 a 5000	da oltre lire 5000 a 6000	da oltre lire 6000 a 10,000	da oltre lire 10,000 a 20,000	Ammontare complessivo in lire
54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69		
Genova	2	12	14	14	31	245 937	4	42	16	8	1	2	..	..	..	74 696	
	3	8	8	6	19	141 348	3	26	13	2	..	..	..	..	..	36 728	
Casale	3	2	4	6	13	96 804	..	15	8	2	3	..	..	..	..	37 279	
	1	7	3	5	6	65 483	1	16	5	..	..	..	..	..	..	13 297	
Torino	3	6	18	22	35	292 468	4	39	23	9	6	1	1	1	..	111 683	
	2	4	6	9	9	96 933	1	19	8	1	1	..	..	..	..	27 409	
Milano	5	14	13	24	29	244 416	7	46	23	8	1	..	..	..	..	78 135	
	..	2	5	2	8	59 341	..	10	4	1	1	..	..	..	..	19 482	
Brescia	2	5	10	3	13	105 369	3	21	7	1	1	..	..	..	..	27 526	
	..	1	1	..	1	8 288	..	3	..	..	..	..	..	..	..	1 697	
Venezia	1	1	3	5	15	96 432	3	8	7	2	3	2	..	..	..	39 083	
	5	4	1	3	5	45 083	2	7	4	1	2	2	..	..	..	27 947	
Italia settentrionale	16	40	62	74	136	1 081 426	21	171	84	30	15	5	1	1	..	368 352	
	11	26	24	25	48	416 476	7	81	34	5	4	3	..	..	..	126 560	
Parma	..	..	..	2	3	20 265	..	2	1	..	..	2	..	..	..	10 904	
	..	..	1	..	..	2 518	..	1	..	..	..	..	..	..	..	645	
Modena (Sezione)	2	2	2	1	2	22 719	4	3	2	..	..	..	..	..	..	3 750	
	..	1	..	3	2	20 736	..	6	1	..	..	..	..	..	..	4 091	
Lucca	..	5	4	6	21	193 880	2	19	8	8	3	..	..	1	..	49 748	
	2	7	5	7	11	103 869	1	19	7	4	1	..	..	..	..	28 994	
Firenze	7	9	9	13	20	221 402	6	26	20	10	1	3	2	..	..	94 751	
	8	7	10	12	16	288 053	2	27	11	6	3	1	2	1	..	113 940	
Bologna	1	3	5	6	22	152 480	2	24	4	6	1	..	..	..	..	36 699	
	3	2	4	5	10	77 574	2	17	3	1	1	..	..	..	..	15 854	
Ancona	1	2	..	4	6	44 101	2	2	5	4	..	..	..	..	..	17 057	
	..	4	1	5	1	29 024	2	7	1	1	..	..	..	..	..	6 188	
Macerata (Sezione)	1	..	1	1	..	8 028	1	1	1	..	..	..	..	..	..	2 400	
	1	..	1	..	1	8 232	1	1	1	..	..	..	..	..	..	2 160	
Perugia (Sezione)	..	1	1	1	..	7 752	1	..	2	..	..	..	..	..	..	2 880	
	1	1	..	1	..	5 706	..	2	..	1	..	..	..	..	..	3 147	
Roma	12	13	18	18	20	360 176	10	12	29	19	6	3	1	1	..	166 823	
	..	1	3	..	..	22 586	..	1	3	..	..	..	..	..	..	5 864	
Italia centrale	24	35	40	52	94	970 803	28	89	72	42	11	8	3	2	..	385 012	
	15	23	25	33	41	558 298	8	80	27	13	5	1	2	1	..	180 883	
Aquila	1	1	1	1	1	11 817	2	1	2	..	..	..	..	..	..	3 291	
	2	2	1	2	..	13 006	2	4	..	1	..	..	..	..	..	4 525	
Napoli	1	2	4	6	26	155 465	6	10	8	1	2	10	..	2	..	86 754	
	..	1	..	2	10	53 972	4	6	..	..	1	1	..	..	..	15 112	
Potenza (Sezione)	..	..	..	1	..	4 000	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Trani	2	3	5	12	23	166 883	6	7	14	4	6	5	..	..	3	100 996	
	3	2	6	8	11	98 365	7	15	6	..	2	..	..	..	..	21 179	
Catanzaro	1	2	3	2	2	27 425	4	1	3	1	..	1	..	..	..	13 239	
	1	1	..	2	1	13 702	3	1	1	..	..	..	..	..	..	1 766	
Napolitano	5	8	13	22	52	365 590	19	19	27	6	8	16	..	2	3	204 280	
	6	6	7	14	22	179 045	16	26	7	1	3	1	..	..	..	42 582	
Messina	..	..	2	..	6	31 039	2	1	1	1	..	1	2	..	..	21 612	
	..	..	..	..	2	9 783	..	..	..	..	2	..	..	..	..	7 009	
Catania	3	1	2	6	4	28 523	1	6	5	1	..	1	1	..	..	21 908	
	..	..	..	3	7	41 889	4	2	3	..	..	..	1	..	..	13 878	
Palermo	..	1	2	7	19	116 341	5	1	4	3	4	8	2	1	1	93 002	
	1	1	3	1	6	42 306	1	2	2	2	1	2	1	..	1	37 497	
Sicilia	3	2	6	13	29	175 903	8	8	11	5	4	10	5	1	1	136 522	
	1	1	3	4	15	93 978	5	4	5	2	3	2	1	1	1	58 384	
Cagliari (Sardegna)	..	2	1	2	5	36 127	..	2	2	2	2	1	..	1	..	30 007	
	..	3	2	3	8	57 322	1	8	4	3	..	..	..	..	..	15 898	
REGNO	48	87	122	163	316	2 629 849	76	289	196	85	40	40	9	7	4	1 124 173	
	33	59	61	79	134	1 305 119	37	189	77	24	15	7	4	2	1	424 307	

(a) Per 10 procedure (distretto della Corte di Appello di Firenze) non si è potuto rilevare l'ammontare del passivo.

Segue NOTIZIE SULLE PROCEDURE  
TERMINATE CON VERBALE DELL'ADUNANZA DEI CREDITORI

DISTRETTI DI CORTE D'APPELLO	Percentuale definitivamente promessa dal debitore (a)							Termini pel pagamento (a)							Garanzie						
	non oltre il 10 %	da oltre il 10 a non oltre il 25 %	da oltre il 25 a non oltre il 40 %	da oltre il 40 a non oltre il 50 %	da oltre il 50 a non oltre il 75 %	da oltre il 75 a meno del 100 %	100 %	subito dopo la sentenza od appena passata in giudicato	entro 15 giorni	entro 1 mese	entro 3 mesi	entro 6 mesi	entro 1 anno	oltre un anno	Procedure nelle quali furono prestate garanzie	Specie delle garanzie				Procedure nelle quali non furono prestate garanzie o non se ne ebbe notizia	
																Deposito di somme	Ipoteca	Fideiussione di terzi	Cessione di tutte le attività alla massa dei creditori		
70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89		
Genova . . . . .	29	37	4	1	..	..	2	39	4	13	3	5	1	1	15	..	..	15	..	58	
Casale . . . . .	9	15	2	..	..	..	2	4	1	10	7	..	..	1	10	..	..	10	..	18	
Torino . . . . .	26	25	25	3	1	1	1	42	13	7	8	5	2	23	2	1	20	..	61		
Milano . . . . .	13	60	10	1	1	..	..	34	17	13	5	6	2	24	1	..	23	..	61		
Brescia . . . . .	7	14	8	4	..	..	..	17	3	4	2	3	..	21	1	..	20	..	12		
Venezia . . . . .	3	16	4	..	..	..	..	1	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	3		
Italia settentrionale . . . . .	87	167	53	9	2	1	5	140	40	52	29	21	5	2	100	4	1	94	1	228	
Parma . . . . .	..	1	2	2	..	..	..	..	..	..	1	2	..	4	..	..	4	..	1		
Modena (Sezione) . . . . .	1	2	3	2	..	..	..	4	..	..	1	2	1	1	1	1	..	..	..	8	
Lucca . . . . .	14	13	5	1	1	..	1	7	1	6	8	4	5	..	..	..	..	..	..	36	
Firenze . . . . .	24	31	10	1	..	..	1	12	4	7	20	15	3	10	1	..	9	..	58		
Bologna . . . . .	11	18	6	..	1	..	1	21	2	5	6	2	..	10	..	..	10	..	27		
Ancona . . . . .	3	5	4	1	..	..	..	4	..	4	2	2	1	1	..	..	1	..	12		
Macerata (Sezione) . . . . .	..	2	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3		
Perugia (Sezione) . . . . .	1	2	..	..	..	..	..	2	..	..	..	1	..	1	1	..	..	..	2		
Roma . . . . .	24	51	4	..	..	2	..	14	1	4	13	16	27	3	6	..	6	..	75		
Italia centrale . . . . .	78	125	34	7	2	2	3	66	8	26	51	44	37	5	33	3	..	30	..	222	
Aquila . . . . .	1	1	..	2	..	..	..	2	..	..	..	..	1	2	1	..	1	..	4		
Napoli . . . . .	8	23	4	2	1	..	1	6	2	2	3	4	6	2	7	..	7	..	32		
Potenza (Sezione) . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1		
Trani . . . . .	15	17	6	3	..	..	4	7	..	1	3	10	15	6	5	..	5	..	40		
Catanzaro . . . . .	2	2	2	1	..	..	3	2	1	1	..	4	..	1	3	..	3	..	7		
Napoletano . . . . .	26	43	12	8	1	..	8	17	3	4	6	18	22	11	16	..	3	13	..	84	
Messina . . . . .	..	7	1	..	..	..	..	3	..	..	..	2	..	2	..	..	2	..	6		
Catania . . . . .	1	5	4	3	1	..	2	4	..	..	..	1	5	2	..	..	2	..	14		
Palermo . . . . .	4	4	12	4	2	..	3	4	..	1	1	..	5	18	5	..	2	3	..	24	
Sicilia . . . . .	5	16	17	7	3	..	5	11	1	1	1	3	10	25	9	..	2	7	..	44	
Cagliari (Sardegna) . . . . .	4	4	2	..	..	..	..	4	..	..	1	4	..	1	..	..	..	..	..	10	
REGNO . . . . .	200	355	118	31	8	3	21	238	51	83	88	90	74	44	158	7	6	144	1	588	
	167	132	34	8	2	..	..	77	14	21	53	37	24	14	38	1	1	35	1	328	

(a) Per alcune procedure non fu possibile conoscere questa notizia.

Procedure di piccoli fallimenti.

Segue PROSPETTO VI.

Anno 1904.

Segue NOTIZIE SULLE PROCEDURE  
TERMINATE CON VERBALE DELL'ADUNANZA DEI CREDITORI

Spese cagionate dalla procedura

Procedure nelle quali

DISTRETTI  DI  CORTE D'APPELLO	la retribuzione al Commissario giudiziale fu, rispetto all'attivo,					le altre spese furono, rispetto all'attivo,					l'ammontare complessivo delle spese fu									
											in cifre assolute			in rapporti proporzionali all'attivo						
	di non più del 10 %	da più del 10 al 25 %	da più del 25 al 50 %	da più del 50 al 75 %	da più del 75 al 100 %	di non più del 10 %	da più del 10 al 25 %	da più del 25 al 50 %	da più del 50 al 75 %	da più del 75 al 100 %	di non oltre 100 lire	da oltre 100 a 500 lire	da oltre 500 a 1000 lire	di non più del 10 %	da più del 10 al 25 %	da più del 25 al 50 %	da più del 50 al 75 %	da più del 75 al 100 %		
	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107		
Genova . . . . .	31	24	5	2	1	56	1	1	1	1	18	36	17	27	7	2	1			
Casale . . . . .	19	3	1	1	1	24	1	1	1	1	18	10	17	7	2	1	1			
Torino . . . . .	34	20	2	3	1	54	7	4	1	1	32	35	31	26	5	1	5			
Milano . . . . .	16	29	12	3	1	33	10	4	1	1	10	34	10	19	9	8	1			
Brescia . . . . .	7	9	4	1	1	17	4	1	1	1	8	15	6	11	4	1	2			
Venezia . . . . .	9	7	1	1	1	22	1	1	1	1	3	14	11	4	1	1	1			
Italia settentrionale . . . . .	116	92	25	8	3	206	23	11	3	1	89	144	92	94	28	12	10			
Parma . . . . .	1	3	1	1	1	5	1	1	1	1	3	2	2	3	1	1	1			
Modena (Sezione) . . . . .	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1	1	1			
Lucca . . . . .	22	5	2	1	2	25	4	1	1	1	22	10	16	10	4	1	2			
Firenze . . . . .	26	6	1	1	1	43	2	3	1	1	18	8	12	11	2	1	1			
Bologna . . . . .	11	2	1	1	1	26	7	2	2	2	30	7	21	11	2	1	2			
Ancona . . . . .	10	1	1	1	1	12	1	1	1	1	5	6	7	3	1	1	1			
Macerata (Sezione) . . . . .	1	1	1	1	1	6	1	1	1	1	2	2	1	1	2	1	1			
Perugia (Sezione) . . . . .	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	2	2	1	1	1			
Roma . . . . .	45	7	2	1	1	78	3	1	1	1	32	24	39	14	2	1	1			
Italia centrale . . . . .	122	24	6	4	4	194	16	5	3	1	103	70	103	52	11	2	5			
Aquila . . . . .	3	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1			
Napoli . . . . .	18	3	1	1	1	26	3	1	1	1	12	8	15	4	1	1	1			
Potenza (Sezione) . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1			
Trani . . . . .	12	1	1	1	1	29	1	1	1	1	6	6	10	2	1	1	1			
Catanzaro . . . . .	3	1	1	1	1	15	2	1	1	1	4	3	1	4	1	1	1			
Napoletano . . . . .	33	4	2	1	1	62	3	2	1	1	19	16	26	7	1	1	2			
Messina . . . . .	6	3	1	1	1	15	3	2	1	1	6	5	3	4	2	1	2			
Messina . . . . .	3	1	1	1	1	4	1	1	1	1	3	1	3	1	1	1	1			
Catania . . . . .	3	2	1	1	1	5	3	1	1	1	3	3	2	1	1	1	1			
Palermo . . . . .	8	1	1	1	1	24	1	1	1	1	4	5	8	1	1	1	1			
Sicilia . . . . .	14	3	1	1	1	33	3	1	1	1	10	8	13	2	1	1	1			
Cagliari (Sardegna) . . . . .	7	1	1	1	1	10	1	2	1	1	4	6	8	2	1	2	1			
REGNO . . . . .	292	124	31	9	7	505	45	18	4	5	225	244	242	157	41	18	16			
	90	47	20	2	1	179	21	5	1	1	111	56	81	55	21	7	5			



Procedure per liquidazione

PROSPETTO VII.

DISTRETTI DI CORTE D'APPELLO	PROCEDURE					Ammontare				
	A CARICO			ESAURITE NELL'ANNO	PENDENTI ALLA FINE DELL'ANNO	6 nullo	7 fino a lire 100	8 da più di lire 100 a 500	9 da più di lire 500 a 1000	10 da più di lire 1000 a 3000
	1 pendenti dall'anno precedente	2 iniziate nell'anno	3 Totale							
Genova . . . . .	1	77	78	65	13	17	11	16	15	6
Casale . . . . .	5	40	45	41	4	5	4	15	11	6
Torino . . . . .	4	120	124	91	33	13	7	37	21	13
Milano . . . . .	7	91	98	83	15	14	7	35	16	10
Brescia . . . . .	5	31	36	26	10	3	1	11	7	3
Venezia . . . . .	10	65	75	50	25	10	4	19	9	7
<i>Italia settentrionale</i> . . . . .	32	424	456	356	100	62	34	133	79	45
Parma . . . . .	..	5	5	5	..	..	2	3	..	..
Modena (Sezione) . . . . .	2	7	9	7	2	1	..	2	3	1
Lucca . . . . .	12	39	51	37	14	1	2	19	3	11
Firenze . . . . .	6	108	114	94	20	19	9	35	16	14
Bologna . . . . .	3	57	60	46	14	14	6	16	6	3
Ancona . . . . .	5	17	22	21	1	5	4	7	3	2
Macerata (Sezione) . . . . .	1	3	4	2	2	..	..	..	1	1
Perugia (Sezione) . . . . .	1	5	6	6	..	2	1	2	..	1
Roma . . . . .	..	44	44	30	14	..	7	14	5	3
<i>Italia centrale</i> . . . . .	30	285	315	243	67	42	31	98	37	36
Aquila . . . . .	4	9	13	4	9	2	1	..	1	..
Napoli . . . . .	3	34	37	20	17	8	2	5	1	..
Potenza (Sezione) . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Trani . . . . .	..	24	24	19	5	8	1	4	3	3
Catanzaro . . . . .	..	1	1	1	..	..	..	..	1	..
<i>Napoletano</i> . . . . .	7	68	75	44	31	18	4	9	6	3
Messina . . . . .	..	4	4	4	..	..	..	..	..	2
Catania . . . . .	..	14	14	12	2	2	1	3	1	5
Palermo . . . . .	..	13	13	8	5	..	5	1	1	1
<i>Sicilia</i> . . . . .	..	31	31	24	7	2	6	4	2	8
Cagliari (Sardegna) . . . . .	5	17	22	7	15	..	1	5	1	..
REGNO . . . . .	74	825	869	679	220	124	76	249	125	82

dell'attivo di piccoli fallimenti.

Anno 1904.

NOTIZIE SULLE LIQUIDAZIONI ESAURITE NELL'ANNO											
dell'attivo				Ammontare del passivo							
11 da più di lire 3000 a 5000	12 da più di lire 5000 a 10,000	13 oltre lire 10,000	14 Ammontare complessivo in lire	15 fino a lire 500	16 da più di lire 500 a 1000	17 da più di lire 1000 a 2000	18 da più di lire 2000 a 3000	19 da più di lire 3000 a 4000	20 da più di lire 4000 a 5000	21 oltre lire 5000	22 Ammontare complessivo in lire
..	..	..	24 071	4	3	16	15	11	16	..	183 083
..	..	..	18 685	2	1	9	11	10	8	..	112 748
..	..	..	164 553	4	4	18	19	26	20	..	142 428
1	..	..	42 620	6	2	12	23	14	26	..	247 570
1	..	..	15 639	..	2	4	6	5	9	..	82 329
1	..	..	23 769	3	4	9	12	8	13	1	193 811
3	..	..	289 337	19	16	68	86	74	92	1	901 969
..	..	..	884	..	..	..	4	..	1	..	12 863
..	..	..	2 823	1	..	1	..	3	2	..	21 440
1	..	..	23 247	1	3	8	5	6	14	..	115 717
1	..	..	47 762	10	10	19	12	23	19	1	241 443
1	..	..	17 032	7	4	3	10	5	17	..	123 202
..	..	..	7 686	3	..	5	5	4	4	..	51 499
..	..	..	2 168	..	..	..	1	..	1	..	7 317
..	..	..	2 015	1	1	2	1	1	..	..	9 492
1	..	..	16 589	1	1	4	5	6	13	..	96 878
4	..	..	125 206	24	19	42	43	48	71	1	679 851
..	..	..	615	3	..	..	..	1	..	..	4 672
2	..	2	37 896	2	1	2	1	4	10	..	64 163
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	7 397	..	3	2	2	5	7	..	58 994
..	..	..	688	..	..	..	..	..	1	..	4 721
2	..	2	46 596	5	4	4	3	10	18	..	132 550
2	..	..	10 982	..	..	..	1	1	2	..	16 318
..	..	..	3 956	2	..	1	1	6	2	..	33 520
..	..	..	3 065	1	..	..	1	1	5	..	30 023
2	..	..	17 943	3	..	1	3	8	9	..	79 866
..	..	..	2 510	..	1	1	1	2	2	..	21 979
11	..	2	481 552	51	40	116	136	142	182	2	1 816 215

Procedure per liquidazione

Segue PROSPETTO VII.

DISTRETTI DI CORTE D'APPELLO	Segue NOTIZIE											
	Modalità delle liquidazioni						Dividendo distribuito (in rapporto ai)					
	Liquidazioni eseguite						nullo	non oltre il 5 %	oltre il 5 e non oltre il 10 %	oltre il 10 e non oltre il 25 %	oltre il 25 e non oltre il 50 %	Liquidazioni non eseguite per essere l'attivo nullo o inesigibile
	dal Commissario giudiziale	da persona delegata dai creditori	ignorati da chi	colle modalità fissate dai creditori	colle modalità delle vendite dei beni dei minori	ignorati in che modo						
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
Genova	45	..	..	6	16	23	20	26	7	10	11	1
Casale	34	..	1	27	7	1	6	9	5	4	16	7
Torino	85	..	..	60	17	2	6	25	14	18	26	8
Milano	55	3	7	20	19	26	18	34	9	16	17	4
Brescia	21	..	..	11	4	6	5	6	4	9	3	2
Venezia	31	..	5	6	6	24	14	21	15	4	4	2
<i>Italia settentrionale</i>	271	3	13	136	69	82	69	131	54	61	77	24
Parma	5	..	..	..	5	..	..	1	2	2	..	..
Modena (Sezione)	6	..	..	2	4	..	1	1	1	2	3	..
Lucca	21	..	9	..	19	11	7	17	14	4	2	..
Firenze	64	..	3	2	15	50	27	42	18	14	16	3
Bologna	30	..	1	7	24	..	15	19	13	5	9	..
Ancona	13	..	1	..	11	3	7	13	5	1	2	..
Macerata (Sezione)	2	..	..	..	1	1	..	..	..	1	1	..
Perugia (Sezione)	4	..	..	2	1	1	2	4	..	..	2	..
Roma	30	..	..	25	5	..	..	9	10	5	2	3
<i>Italia centrale</i>	175	..	14	38	85	66	59	106	63	34	37	16
Aquila	2	..	..	1	1	..	2	2	1	..	1	..
Napoli	8	1	1	..	5	5	10	11	4	1	2	1
Potenza (Sezione)	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Trani	10	..	1	..	4	7	8	13	..	4	1	1
Catanzaro	1	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..
<i>Napoletano</i>	21	1	2	1	11	12	20	26	5	6	4	2
Messina	..	..	4	..	4	..	..	..	..	..	4	..
Catania	5	..	..	..	1	4	7	8	1	..	2	..
Palermo	8	..	..	3	5	..	..	2	2	2	1	1
<i>Sicilia</i>	13	..	4	3	10	4	7	10	3	2	7	1
Cagliari (Sardagna)	7	..	..	..	7	..	..	2	2	1	1	1
REGNO . . .	487	4	33	178	182	164	155	275	127	104	126	34

dell'attivo di piccoli fallimenti.

Anno 1904.

SULLE LIQUIDAZIONI ESAURITE NELL'ANNO

ai creditori (crediti)	Durata delle procedure												
	oltre il 50 e non oltre il 75 %	oltre il 75 e non oltre il 100 %	il 100 %	dalla data della prima adunanza dei creditori alla compiuta ripartizione dell'attivo					dalla data del verbale dell'adunanza concordata				
				non oltre 3 mesi	da più di 3 a 6 mesi	da più di 6 mesi a 1 anno	da più di 1 anno a 2 anni	da più di 2 a 3 anni	oltre 3 anni	non oltre 1 mese	da più di 1 mese a 3 mesi	da più di 3 a 6 mesi	da più di 6 mesi a 1 anno
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
..	..	..	24	41	..	..	..	..	6	28	31	..	..
..	..	..	22	19	..	..	..	..	6	20	15	..	..
..	..	..	73	17	1	..	..	..	4	67	19	1	..
2	1	..	34	46	3	..	..	..	13	21	46	3	..
2	..	..	15	11	..	..	..	..	3	13	10	..	..
..	4	..	15	35	..	..	..	..	4	11	35	..	..
4	5	..	183	169	4	..	..	..	36	160	156	4	..
..	..	..	3	2	..	..	..	..	3	..	2	..	..
..	..	..	2	5	..	..	..	..	1	1	5	..	..
..	..	..	21	16	..	..	..	..	10	12	15	..	..
..	..	1	72	22	..	..	..	..	36	37	21	..	..
..	..	..	33	10	3	..	..	..	16	17	10	3	..
..	..	..	6	15	..	..	..	..	5	6	10	..	..
..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	2	..	..
..	..	..	4	2	..	..	..	..	4	..	2	..	..
1	..	..	21	9	..	..	..	..	..	21	9	..	..
1	..	1	162	83	3	..	..	..	75	94	76	3	..
..	..	..	2	1	1	..	..	..	2	..	1	1	..
..	..	1	4	15	1	..	..	..	..	4	15	1	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	6	13	..	..	..	..	..	6	13	..	..
..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..
..	..	1	12	30	2	..	..	..	2	10	30	2	..
..	..	..	1	3	..	..	..	..	1	..	3	..	..
1	..	..	8	4	..	..	..	..	1	7	4	..	..
..	..	..	1	7	..	..	..	..	..	1	7	..	..
1	..	..	10	14	..	..	..	..	2	8	14	..	..
..	..	..	..	6	1	..	..	..	..	..	6	1	..
6	5	2	367	302	10	..	..	..	115	272	282	10	..

Procedure per liquidazione

Segue PROSPETTO VII.


DISTRETTI DI CORTE D'APPELLO	Segue NOTIZIE										
	Ammontare della retribuzione al Commissario giudiziale (in rapporto all'attivo)						Spese Ammontare delle (in rapporto				
	non più del 10 %	da più del 10 al 25 %	da più del 25 al 50 %	da più del 50 al 75 %	oltre il 75 %	Ignoto	non più del 10 %	da più del 10 al 25 %	da più del 25 al 50 %		
										49	50
Genova . . . . .	3	16	12	9	3	22	24	11	6		
Casale . . . . .	5	22	5	2	..	7	18	5	3		
Torino . . . . .	14	28	27	4	1	17	39	18	12		
Milano . . . . .	7	13	19	12	8	24	18	11	6		
Brescia . . . . .	4	7	6	3	..	6	6	4	1		
Venezia . . . . .	3	9	13	8	3	14	14	9	3		
<i>Italia settentrionale</i> . .	36	95	82	38	15	90	119	58	31		
Parma . . . . .	4	1	..	..	..	..	5	..	..		
Modena (Sezione) . . . . .	3	2	1	..	..	1	4	1	..		
Lucca . . . . .	15	7	6	..	3	6	20	7	2		
Firenze . . . . .	7	24	23	3	3	34	35	8	2		
Bologna . . . . .	6	14	4	3	5	14	18	9	1		
Ancona . . . . .	2	5	2	3	1	8	5	5	3		
Macerata (Sezione) . . . . .	..	2	..	..	..	..	2	..	..		
Perugia (Sezione) . . . . .	..	1	3	..	..	2	..	1	2		
Roma . . . . .	6	4	13	5	2	..	14	6	6		
<i>Italia centrale</i> . . . . .	43	60	52	14	14	65	103	37	16		
Aquila . . . . .	..	1	1	..	..	2	1	..	..		
Napoli . . . . .	2	4	3	1	..	10	5	1	2		
Potenza (Sezione) . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..		
Trani . . . . .	5	1	2	1	..	10	5	4	..		
Catanzaro . . . . .	..	..	1	..	..	..	1	..	..		
<i>Napoletano</i> . . . . .	7	6	7	2	..	22	12	5	2		
Messina . . . . .	..	..	..	..	..	4	3	..	..		
Catania . . . . .	2	1	2	1	..	6	2	1	2		
Palermo . . . . .	2	..	3	1	1	1	4	2	1		
<i>Sicilia</i> . . . . .	4	1	5	2	1	11	9	3	3		
Cagliari (Sardegna) . . . . .	..	..	5	1	1	..	3	2	1		
REGNO . . . . .	90	162	151	57	31	188	246	105	53		

dell'attivo di piccoli fallimenti.

Anno 1904.

SULLE LIQUIDAZIONI ESAURITE NELL'ANNO

di procedura															
spese giudiziali all'attivo)			Ammontare complessivo delle spese												
da più del 50 al 75 %	oltre il 75 %	Ignoto	in cifre assolute						in rapporti proporzionali all'attivo						
			fino a lire 100	da più di lire 100 a 200	da più di lire 200 a 500	da più di lire 500 a 750	oltre, lire 750	Ignoto	fino al 10 %	da più del 10 al 25 %	da più del 25 al 50 %	da più del 50 al 75 %	da più del 75 al 100 %	oltre il 100 %	Non valutabili ignorandosi le cifre assolute
..	..	24	18	18	6	..	..	23	2	13	13	4	10	..	23
1	..	14	16	14	3	1	..	7	3	17	11	2	1	..	7
2	..	20	23	33	11	3	..	16	7	19	29	12	5	3	16
3	..	45	17	19	20	3	1	23	6	8	30	11	4	1	23
..	..	15	4	12	4	..	..	6	1	8	7	2	2	..	6
3	..	21	10	13	11	1	..	15	2	7	6	13	7	..	15
9	..	139	93	109	55	8	1	90	21	72	96	44	29	4	90
..	..	..	2	3	..	..	..	..	2	2	1	..	..	..	..
1	..	1	2	3	1	..	..	1	..	3	2	..	1	..	1
1	..	7	17	9	5	..	..	6	8	10	7	1	5	..	6
1	1	47	26	29	4	1	..	34	6	16	23	7	8	..	34
..	..	18	17	9	4	..	..	16	3	9	10	3	5	..	16
..	1	7	9	1	4	..	..	7	1	3	3	3	3	1	7
..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..
1	..	2	2	1	..	..	..	1	2	..	..	1	1	2	2
3	..	1	11	14	4	..	1	..	2	6	5	7	10	..	..
7	2	83	86	70	23	1	2	66	22	51	52	22	34	1	66
..	..	3	1	1	..	..	..	2	..	1	1	..	..	..	2
1	1	10	3	2	3	..	2	10	2	1	2	4	1	..	10
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	10	7	1	2	..	..	9	4	2	2	2	..	..	9
..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..
1	1	23	11	4	6	..	2	21	6	4	6	6	1	..	21
..	..	1	2	1	1	..	..	4	..	..	..	..	..	..	..
..	1	6	2	3	1	..	..	6	..	1	2	1	1	1	6
..	1	..	5	2	1	..	..	..	..	2	1	3	1	1	..
..	2	7	9	6	3	..	..	6	4	3	3	4	2	2	6
..	1	..	1	3	3	..	..	..	..	3	2	2	..	..	..
17	6	262	200	192	90	9	5	183	53	130	160	78	68	7	183



PROSPETTI

---

Parte Commerciale

---

**Anno 1905**

---

Procedure per concordato preventivo.

PROSPETTO I.

Anno 1905.

DISTRETTI DI CORTE D'APPELLO	PROCEDURE per concordato preventivo			ESITO DELLE PROCEDURE								
	pendenti dall'anno precedente	sopravvenute nell'anno	Totale delle procedure a carico	Ricorsi dichiarati inammissibili dal Tribunale							Ricorsi dichiarati ammissibili	Procedure ancora in corso
				per non eseguita presentazione dei libri e di altri documenti	per condanna per reati preveduti nell'articolo 819 del Codice di commercio	per mancato soddisfacimento degli obblighi assunti in precedente fallimento o concordato	per non essersi offerte serie garanzie di pagamento	per fuga o latitanza, o per chiusura di magazzini, o diminuzione del patrimonio	In complesso			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Genova . . . . .	1	3	4	..	..	..	1	..	1	3	..	
Casale . . . . .	..	5	5	1	..	..	..	..	1	4	..	
Torino . . . . .	1	5	6	4	..	..	..	..	4	2	..	
Milano . . . . .	1	12	13	2	..	..	..	..	2	8	3	
Brescia . . . . .	..	2	2	..	..	..	..	..	..	2	..	
Venezia . . . . .	..	9	9	1	..	..	..	..	1	8	..	
<i>Italia settentrionale.</i> . . . . .	3	36	39	8	..	..	1	..	9	27	3	
Parma . . . . .	1	2	3	..	..	..	..	..	..	3	..	
Modena (Sezione) . . . . .	..	1	1	..	..	..	1	..	1	..	..	
Lucca . . . . .	..	1	1	..	..	..	..	..	..	1	..	
Firenze . . . . .	1	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	
Bologna . . . . .	1	2	3	..	..	..	..	..	..	3	..	
Ancona . . . . .	..	2	2	..	..	..	1	..	1	1	..	
Macorata (Sezione) . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Perugia (Sezione) . . . . .	1	6	7	..	..	..	..	..	..	7	..	
Roma . . . . .	..	2	2	..	..	..	..	..	..	2	..	
<i>Italia centrale</i> . . . . .	4	16	20	..	..	..	2	..	2	18	..	
Aquila . . . . .	..	1	1	..	..	..	..	..	..	1	..	
Napoli . . . . .	11	15	26	4	..	1	2	..	7	19	..	
Potenza (Sezione) . . . . .	..	1	1	..	..	..	..	..	..	1	..	
Trani . . . . .	1	7	8	..	..	..	..	..	..	7	1	
Catanzaro . . . . .	1	3	4	..	..	..	..	..	..	4	..	
<i>Napoletano.</i> . . . . .	13	27	40	4	..	1	2	..	7	32	1	
Messina . . . . .	..	1	1	..	..	..	..	..	..	1	..	
Catania . . . . .	..	7	7	..	..	..	2	..	2	3	2	
Palermo . . . . .	1	6	7	1	..	..	1	..	2	5	..	
<i>Sicilia</i> . . . . .	1	14	15	1	..	..	3	..	4	9	2	
Cagliari (Sardegna) . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
REGNO . . . . .	21	93	114	13	..	1	8	..	22	86	6	

N.B. — Nelle prime 13 colonne si dà notizia in un sol rigo, per ciascun distretto di Corte d'appello, del movimento delle procedure di concordato preventivo. Dalla colonna 14 in poi le notizie sono date in due rigi per taluni distretti di Corte d'appello, quelli, cioè, nei quali si è verificato tanto il caso di concordati omologati quanto quello di concordati non omologati. In questi casi nel primo rigo sono le notizie sui concordati preventivi omologati dal Tribunale, il cui numero è indicato nella colonna 17: nel secondo rigo le notizie sui concordati non omologati dal Tribunale, di cui si dà il numero nella colonna 15.



Procedure per concordato preventivo.

Segue PROSPETTO I.

Anno 1905.

Segue NOTIZIE SPECIALI SUI RICORSI DICHIARATI AMMISSIBILI DAL TRIBUNALE, PER I QUALI FU ESAURITA LA PROCEDURA

Procedure nelle quali

DISTRETTI  DI  CORTE D'APPELLO	l'ammontare del passivo fu								l'ammontare dell'attivo fu										
	di non oltre 5,000 lire	da oltre 5,000 a 20,000	da oltre 20,000 a 50,000	da oltre 50,000 a 100,000	da oltre 100,000 a 500,000	da oltre 500,000 a un milione	di oltre un milione	ignoto o non determinato	Ammontare complessivo in lire	nessuno	di non oltre 5,000 lire	da oltre 5,000 a 20,000	da oltre 20,000 a 50,000	da oltre 50,000 a 100,000	da oltre 100,000 a 500,000	da oltre 500,000 a un milione	di oltre un milione	ignoto o non determinato	Ammontare complessivo in lire
	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Genova . . . . .	..	1	1	..	..	..	..	..	56 450	..	..	1	1	..	..	..	..	..	38 392
Casale . . . . .	..	..	1	1	2	..	..	..	364 274	..	..	..	2	2	..	..	..	..	198 595
Torino . . . . .	..	..	..	1	1	..	..	..	155 093	..	..	..	2	..	..	..	..	..	79 954
Milano . . . . .	..	1	2	..	2	1	..	..	1 154 991	..	..	2	..	..	3	..	..	..	767 937
Brescia . . . . .	..	1	1	..	1	..	..	..	251 733	..	..	1	1	..	1	..	..	..	144 455
Venezia . . . . .	..	2	..	1	2	..	1	..	3 497 152	..	..	2	1	1	1	..	1	..	2 317 846
<i>Italia settentrionale</i> . . . . .	..	3	5	3	8	1	1	..	5 588 966	..	..	6	6	4	4	..	1	..	3 485 185
Parma . . . . .	..	1	2	..	..	..	..	..	376 393	..	..	2	1	1	1	..	..	..	218 177
Modena (Sezione) . . . . .	..	..	1	2	..	..	..	..	162 947	..	..	1	2	..	..	..	..	..	70 140
Lucca . . . . .	..	..	..	1	..	..	..	..	61 618	..	..	..	..	1	..	..	..	..	59 967
Firenze . . . . .	..	..	..	1	..	..	..	..	53 412	..	..	..	..	..	1	..	..	..	101 061
Bologna . . . . .	..	2	..	..	..	..	..	..	30 698	..	..	2	..	..	..	..	..	..	23 036
Ancona . . . . .	..	1	..	..	..	..	..	..	10 666	..	..	1	..	..	..	..	..	..	7 050
Macerata (Sezione) . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Perugia (Sezione) . . . . .	1	1	1	1	..	..	..	..	209 157	..	1	1	1	..	..	..	..	..	142 037
Roma . . . . .	..	..	..	..	2	..	..	..	104 917	..	..	2	..	..	..	..	..	..	51 276
<i>Italia centrale</i> . . . . .	1	4	1	4	3	..	..	..	353 065	..	1	5	3	1	3	..	..	..	306 102
Aquila . . . . .	..	1	..	..	..	..	..	..	819 945	..	..	..	..	..	..	..	..	..	649 426
Napoli . . . . .	..	..	4	3	8	..	..	..	166 535	..	1	..	2	1	..	..	..	..	111 243
Potenza (Sezione) . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	14 988	..	..	1	..	..	..	..	..	..	6 826
Trani . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	2 296 504	..	..	4	3	2	6	..	..	..	1 289 176
Catanzaro . . . . .	..	2	..	..	..	..	..	..	1 244 101	..	..	..	..	1	3	..	..	..	656 978
<i>Napoletano</i> . . . . .	..	3	9	3	9	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Messina . . . . .	..	1	..	..	2	..	..	..	3 296 328	..	..	6	9	2	8	..	..	..	2 085 501
Catania . . . . .	..	1	..	..	..	..	..	..	1 276 308	..	..	1	1	1	3	..	..	..	684 263
Palermo . . . . .	..	1	3	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..
<i>Sicilia</i> . . . . .	..	2	3	..	2	..	..	..	666 080	..	..	1	..	1	1	..	..	..	457 969
Cagliari (Sardegna) . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	114 449	..	..	2	1	1	..	..	..	..	115 774
REGNO . . . . .	1	12	18	10	22	2	1	..	115 950	..	1	20	19	9	16	..	1	..	101 430
		2	4	3	6	..	..	..	780 509	..	..	3	1	2	1	..	..	..	573 743
									115 950	..	..	3	1	2	1	..	..	..	101 430
									..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
									10 485 748	..	..	20	19	9	16	..	1	..	6 793 865
									1 934 186	..	1	3	4	3	5	..	..	..	1 115 113



Segue NOTIZIE SPECIALI SUI RICORSI DICHIARATI AMMISSIBILI DAL TRIBUNALE,  
PER I QUALI FU ESAURITA LA PROCEDURA

DISTRETTI DI CORTE D'APPELLO	Procedure con un numero di creditori							Procedure nelle quali la percentuale approvata dai creditori fu (a)				
	In complesso	non superiore a 10	da 11 a 30	da 31 a 50	da 51 a 100	oltre 100	ignoto	40 %	da 40 a 50	da 50 a 75	da 75 a meno del 100 %	100 %
Genova . . . . .	17	..	2	..	..	..	..	1	..	1	..	..
Casale . . . . .	429	..	..	..	1	3	..	1	2	1	..	..
Torino . . . . .	53	..	..	..	1	1	..	2	..	..	..	..
Milano . . . . .	543 304	..	1	..	3 1	1 2	..	3 1	2 1	..	..	..
Brescia . . . . .	200	..	..	1	..	1	..	1	1	..	..	..
Venezia . . . . .	1 807 136	..	1	..	2 2	3 ..	..	2 1	3 1	1	..	..
Italia settentrionale . . . . .	3 049 440	..	4	1	7 3	9 2	..	10 2	8 2	3	..	..
Parma . . . . .	152	..	1	1	1	..	..	..	2	1	..	..
Modena (Sezione) . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Lucea . . . . .	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..
Firenze . . . . .	42	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..
Bologna . . . . .	61	..	1	1	..	..	..	1	..	1	..	..
Ancona . . . . .	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..
Macerata (Sezione) . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Perugia (Sezione) . . . . .	132 175	..	1 1	1	1 2	..	..	1 3	2	..	..	..
Roma . . . . .	109	..	..	..	2	..	..	1	1	..	..	..
Italia centrale . . . . .	496 175	..	3 1	4	4 2	..	1 1	3 4	6	3	..	..
Aquila . . . . .	40	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..
Napoli . . . . .	588 274	1 1	3	7	4 2	.. 1	..	11 2	3	1 2	..	..
Potenza (Sezione) . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Trani . . . . .	377	..	..	4	2	1	..	3	4	..	..	..
Catanzaro . . . . .	56 74	..	2 1	.. 1	..	..	..	1 2	..	1	..	..
Napoletano . . . . .	1 061 348	1 1	5 1	12 1	6 2	1 1	..	16 4	7	2 2	..	..
Messina . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Catania . . . . .	271	..	1	..	1	1	..	..	2	1	..	..
Palermo . . . . .	99 82	..	3	1	.. 1	..	..	3	.. 1	1	..	..
Sicilia . . . . .	370 82	..	4	1	1 1	1	..	3	2 1	2	..	..
Cagliari (Sardegna) . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
REGNO . . . . .	4 976 1 045	1 1	16 2	18 1	18 8	11 3	1 1	32 10	23 3	10 2	..	..

(a) Per una procedura, nel distretto della Corte di appello di Milano, la percentuale proposta non era stata accettata dai creditori e quindi essa non figura nelle col. 60 a 64.

— 170 —

— 171 —

252

253

Segue NOTIZIE SPECIALI SUI RICOSSI DICHIARATI AMMISSIBILI DAL TRIBUNALE,  
PER I QUALI FU ESAURITA LA PROCEDURA

DISTRETTI DI CORTE D'APPELLO	Procedure classificate secondo i termini pel pagamento								Garanzie						
	subito dopo la sentenza od ap- pena passata in giudicato	entro 15 giorni	entro 1 mese	entro 3 mesi	entro 6 mesi	entro 1 anno	oltre 1 anno	non indicato	Concordati nei quali furono prestate garanzie						
									Numero delle procedure	Specie delle garanzie				Concordati nei quali non furono prestate garanzie o non furono dichiarate	
										deposito di somme in mano del Commissario giudiziale	ipoteca	fidejussione di terzi	cessione di tutte le attività alla massa dei creditori		
65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78		
Genova . . . . .	2	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	2	..	..	
Casale . . . . .	1	..	..	1	1	..	..	1	4	..	..	4	..	..	
Torino . . . . .	..	..	..	1	1	..	..	..	2	1	..	..	1	..	
Milano . . . . .	2	..	1	..	1	1	..	..	5	..	1	4	..	..	
Brescia . . . . .	1	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..	1	..	2	
Venezia . . . . .	3	..	1	1	1	1	..	..	2	..	..	2	..	..	
Italia settentrionale . . . . .	8	..	2	3	5	2	..	1	20	2	..	2	1	1	
Parma . . . . .	1	..	..	1	1	..	..	..	3	1	..	2	..	..	
Modena (Sezione) . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Lucca . . . . .	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	..	..	
Firenze . . . . .	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	..	..	
Bologna . . . . .	..	..	..	..	2	..	..	..	2	..	..	2	..	..	
Ancona . . . . .	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	..	..	
Macerata (Sezione) . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Perugia (Sezione) . . . . .	..	..	..	..	2	1	..	..	3	..	..	3	..	1	
Roma . . . . .	1	..	..	..	..	1	..	..	2	..	..	2	..	..	
Italia centrale . . . . .	2	..	..	1	7	2	..	..	12	1	1	10	..	1	
Aquila . . . . .	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	
Napoli . . . . .	1	..	..	..	2	2	9	1	15	..	2	11	2	1	
Potenza (Sezione) . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	2	1	1	
Trani . . . . .	..	..	..	..	..	2	5	..	5	..	..	5	..	2	
Catanzaro . . . . .	1	..	..	1	..	..	..	..	2	..	..	2	..	1	
Napoletano . . . . .	3	..	1	1	2	4	14	1	23	..	2	19	2	2	
Messina . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	4	..	..	3	1	2	
Catania . . . . .	..	..	..	..	..	1	1	1	3	..	..	3	..	..	
Palermo . . . . .	..	..	..	..	..	1	3	..	4	..	..	4	..	..	
Sicilia . . . . .	..	..	..	..	..	1	4	1	1	..	..	1	..	..	
Cagliari (Sardegna) . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
REGNO . . . . .	13	..	2	5	14	10	18	3	62	3	5	61	3	3	
	1	..	1	..	3	3	4	4	11	..	1	9	1	5	

172

173

174

175

Segue NOTIZIE SPECIALI SUI RICORSI DICHIARATI AMMISSIBILI DAL TRIBUNALE,  
PER I QUALI FU ESAURITA LA PROCEDURA

174

DISTRETTI DI CORTE D'APPELLO	Procedure classificate secondo la professione del Commissario giudiziale							Spese cagionate dalla procedura (a)											
	Legali 79	Commercianti 80	Ragionieri 81	Ingegneri o esercenti altre pro- fessioni liberali 82	Proprietari, possidenti e pen- sionati 83	Impiegati pubblici e privati 84	Ignota 85	Procedure nelle quali											
								la retribuzione al Commissario giudiziale fu, rispetto all'attivo,					le altre spese furono, rispetto all'attivo,						
								di non più del 10 % 86	da più del 10 % al 25 % 87	da più del 25 % al 50 % 88	da più del 50 % al 75 % 89	da più del 75 % al 100 % 90	di non più del 10 % 91	da più del 10 % al 25 % 92	da più del 25 % al 50 % 93	da più del 50 % al 75 % 94	da più del 75 % al 100 % 95		
Genova	1	..	1	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..
Casale	1	..	1	2	..	..	..	1	..	..	..	..	..	4	..	..	..	..	..
Torino	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..
Milano	2	..	3	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	3	..	..	..	..	..
Brescia	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..
Venezia	3	..	3	..	..	..	..	6	..	..	..	..	..	6	..	..	..	..	..
	2	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..
Italia settentrionale	10	..	9	2	..	..	..	10	..	..	..	..	..	18	..	..	..	..	..
	2	..	3	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..
Parma	..	..	3	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	3	..	..	..	..	..
Modena (Sezione)	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Lucca	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Firenze	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Bologna	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..
Ancona	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..
Macerata (Sezione)	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Perugia (Sezione)	1	..	2	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	3	..	..	..	..	..
	3	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	3	..	..	..	..	..
Roma	2	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..
Italia centrale	4	..	8	..	..	..	..	5	..	..	..	..	..	11	..	..	..	..	..
	3	..	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	3	..	..	..	..	..
Aquila	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..
Napoli	13	..	2	..	..	..	..	4	..	..	..	..	..	15	..	..	..	..	..
	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	..	..	..	..	..
Potenza (Sezione)	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Trani	7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	..	..	..
Catanzaro	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..
	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..
Napoletano	20	..	5	..	..	..	..	4	..	..	..	..	..	21	..	..	..	..	..
	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6	..	..	..	..	..
Messina	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Catania	1	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	..	..	..
Palermo	3	..	1	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	4	..	..	..	..	..
	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Sicilia	4	2	1	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	7	..	..	..	..	..
	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Cagliari (Sardegna)	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
REGNO	38	2	23	2	..	1	..	20	..	..	..	..	..	57	..	..	..	..	..
	11	..	4	..	..	..	..	3	..	..	..	..	..	11	..	..	..	..	..

256

17 - Annali di Statistica.

175

257

(a) Per molte procedure non si è potuto rilevare quale sia stata la retribuzione al Commissario giudiziale, o l'ammontare delle altre spese.

Procedure per concordato preventivo.

Segue PROSPETTO I.

Anno 1905.

Segue NOTIZIE SPECIALI SUI RICORSI DICHIARATI AMMISSIBILI DAL TRIBUNALE  
PER I QUALI FU ESAURITA LA PROCEDURA

DISTRETTI  DI  CORTE D'APPELLO	Spese cagionate dalla procedura													Durata della procedura (a)			
	Procedure nelle quali l'ammontare complessivo delle spese fu													(dalla data del ricorso al Tribu- nale per la convocazione dei creditori alla data della sen- tenza)			
	in cifre assolute							in rapporti proporzionali all'attivo						non oltre 6 mesi	da oltre 6 mesi a 1 anno	da oltre 1 anno a 3 anni	oltre 3 anni
	di non oltre 100 lire	da oltre 100 a 500	da oltre 500 a 1000	da oltre 1000 a 2000	da oltre 2000 a 5000	da oltre 5000 a 10,000	da oltre 10,000 a 50,000	di oltre 50,000 lire	di non più del 10%	da più del 10 % al 25 %	da più del 25 % al 50 %	da più del 50 % al 75 %	da più del 75 % al 100 %				
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	
Genova . . . . .	2	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	2	..	..	..	
Casale . . . . .	..	3	..	1	..	..	..	4	..	..	..	..	4	..	..	..	
Torino . . . . .	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	2	..	..	..	
Milano . . . . .	..	..	2	..	1	..	..	3	..	..	..	..	5	..	..	..	
Brescia . . . . .	..	1	1	..	..	..	..	2	..	..	..	..	2	..	..	..	
Venezia . . . . .	..	3	1	..	1	1	..	6	..	..	..	..	6	..	..	..	
<i>Italia settentrionale</i> . . . . .	2	7	5	1	2	1	..	17	..	..	..	..	21	..	..	..	
<i>Parma</i> . . . . .	1	1	1	..	..	..	..	3	..	..	..	..	3	..	..	..	
<i>Modena (Sezione)</i> . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Lucca . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Firenze . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	
Bologna . . . . .	1	1	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	2	..	..	..	
Ancona . . . . .	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	..	
Macerata (Sezione) . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Perugia (Sezione) . . . . .	..	2	1	..	..	..	..	3	..	..	..	..	3	..	..	..	
Roma . . . . .	..	..	..	..	2	..	..	2	..	..	..	..	2	..	..	..	
<i>Italia centrale</i> . . . . .	2	5	2	..	2	..	..	11	..	..	..	..	11	1	..	..	
<i>Aquila</i> . . . . .	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	..	
<i>Napoli</i> . . . . .	2	3	5	..	4	1	..	15	..	..	..	..	14	1	..	..	
<i>Potenza (Sezione)</i> . . . . .	..	3	1	..	..	..	..	4	..	..	..	..	4	..	..	..	
<i>Trani</i> . . . . .	..	3	..	..	..	..	..	3	..	..	..	..	4	2	1	..	
<i>Catanzaro</i> . . . . .	..	2	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	1	1	..	
<i>Napoletano</i> . . . . .	2	9	5	..	4	1	..	21	..	..	..	..	19	4	2	..	
<i>Messina</i> . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
<i>Catania</i> . . . . .	1	2	..	..	..	..	..	3	..	..	..	..	3	..	..	..	
<i>Palermo</i> . . . . .	..	4	..	..	..	..	..	4	..	..	..	..	3	1	..	..	
<i>Sicilia</i> . . . . .	1	6	..	..	..	..	..	7	..	..	..	..	6	1	..	..	
<i>Cagliari (Sardegna)</i> . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
<i>REGNO</i> . . . . .	7	27	12	1	8	2	..	57	..	..	..	..	57	6	2	..	
	..	10	1	..	..	..	..	11	..	..	..	..	11	2	..	..	

(a) Di tre procedure non si conosce la durata.

176

258

177

259

Fallimenti. — Movimento dei fallimenti e notizie speciali sui fallimenti dichiarati.

PROSPETTO II

Anno 1905.

DISTRETTI DI CORTE D'APPELLO	FALLIMENTI											
	a carico						chiusi nel corso dell'anno 1905	non ancora chiusi alla fine dell'anno 1905, i quali erano pendenti				
	in corso alla fine dell'anno 1904	dichiarati in anni anteriori, che furono risparmi nell'anno 1905	dichiarati nel corso dell'anno 1905			Totale		da non oltre sei mesi	da oltre sei mesi a non oltre un anno	da oltre un anno a non oltre tre anni	da oltre tre anni a non oltre cinque anni	da oltre cinque anni
			ad istanza	del fallito	dei creditori							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Genova . . . . .	176	1	30	125	12	344	137	69	44	50	27	17
Casale . . . . .	80	..	13	40	10	143	68	21	12	25	7	9
Torino . . . . .	289	1	56	172	28	546	263	92	52	77	31	31
Milano . . . . .	469	1	74	338	34	916	355	172	141	103	60	25
Brescia . . . . .	64	..	18	45	11	138	69	25	19	17	6	2
Venezia . . . . .	148	..	34	155	12	349	165	83	46	40	5	10
<i>Italia settentrionale</i> . . . . .	1226	3	225	875	107	2436	1057	463	314	372	136	94
Parma . . . . .	35	..	13	25	10	83	32	26	10	10	3	2
Modena (Sezione) . . . . .	43	..	4	22	3	72	38	10	2	12	4	6
Lucca . . . . .	54	..	14	47	3	118	68	23	5	12	9	1
Firenze . . . . .	134	..	23	51	24	232	95	40	27	39	18	13
Bologna . . . . .	95	..	27	44	23	189	84	37	23	29	9	7
Ancona . . . . .	35	..	12	16	6	69	33	12	8	7	1	8
Macerata (Sezione) . . . . .	32	..	2	13	..	47	15	12	5	10	4	1
Perugia (Sezione) . . . . .	41	..	3	17	3	64	16	12	6	18	5	7
Roma . . . . .	97	..	34	98	13	242	157	40	17	23	4	1
<i>Italia centrale</i> . . . . .	566	..	132	333	85	1116	538	212	103	160	57	46
Aquila . . . . .	47	..	1	13	3	64	20	8	4	7	16	9
Napoli . . . . .	348	3	26	119	9	505	170	60	53	89	51	82
Potenza (Sezione) . . . . .	25	..	..	..	..	25	5	..	4	5	7	4
Trani . . . . .	115	1	11	61	6	194	70	33	9	40	31	11
Catanzaro . . . . .	63	1	..	15	..	79	13	15	8	15	7	21
<i>Napoletano</i> . . . . .	598	5	38	208	18	867	278	116	78	156	112	127
Messina . . . . .	38	..	6	17	1	62	25	7	6	12	5	7
Catania . . . . .	68	..	1	37	..	106	55	8	8	15	3	17
Palermo . . . . .	88	1	11	70	3	173	82	32	9	14	9	27
<i>Sicilia</i> . . . . .	194	1	18	124	4	341	162	47	23	41	17	51
Cagliari (Sardegna) . . . . .	54	..	5	21	3	83	26	11	8	14	9	15
REGNO . . . . .	2 638	9	418	1 561	217	4 843	2 061	649	526	743	331	333

Numero complessivo dei fallimenti dichiarati	NOTIZIE SPECIALI INTORNO AI FALLIMENTI DICHIARATI NEL CORSO DELL'ANNO															
	Fallimenti classificati secondo che le persone fallite erano						Persone fallite che si distinguevano, secondo il commercio esercitato, in									
	Individui	Società					agricoltori e commercianti all'ingrosso di bestiame, di derrate ed altri prodotti dell'industria agraria	filatori e tessitori	sarti, cappellai, calzolari, guantai, cuoiai, negozianti di pelliccerie, tessuti, ecc.	fornai, vinali, trattori, droghieri, pastai, mugnai, pasticceri e altri commercianti in bevande e generi alimentari	falegnami, ebanisti, tappezzeri, negozianti di mobili, tappeti, maioliche, vetrami, ecc.	fabbr. fonditori e negozianti di ferramenta, macchine, pesti e misure, caldaie, ecc.	tipografi, fotografi, litografi e cartolai	fabbricanti e negozianti di prodotti chimici, profumerie, saponi, farmacisti, ecc.		
		in nome collettivo	in accomandita semplice	in accomandita per azioni	anonime	19									20	21
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
167	156	10	..	..	1	6	1	56	62	17	10	8	2			
63	59	2	..	..	2	5	..	21	24	4	5	1	2			
256	249	2	1	..	4	6	6	78	88	32	25	15	4			
446	435	1	2	..	8	7	8	152	141	43	50	28	9			
74	72	1	..	..	1	8	..	22	39	4	13	..	..			
201	200	..	1	..	..	16	..	67	96	12	19	9	3			
1207	1171	16	4	..	16	48	15	396	450	112	122	61	20			
48	48	..	..	..	..	3	..	16	22	5	3	3	1			
29	29	..	..	..	..	1	..	10	14	4	..	1	..			
64	64	..	..	..	..	4	..	9	34	9	5	5	..			
98	96	1	1	..	..	3	..	48	27	4	6	8	7			
94	92	..	2	..	..	4	1	32	36	9	8	9	2			
34	33	..	..	..	1	3	..	12	7	1	5	2	2			
15	15	..	..	..	..	1	..	9	4	..	1	1	..			
23	22	..	..	..	1	1	..	12	9	1	1	1	..			
145	140	..	..	2	3	1	..	72	45	7	14	9	3			
550	539	1	3	2	5	21	1	220	198	40	43	39	15			
17	17	..	..	..	..	..	..	10	3	1	..	..	1			
154	140	11	2	1	..	4	..	64	52	8	20	4	8			
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..			
78	77	..	..	..	1	..	..	43	14	8	2	3	2			
15	15	..	..	..	..	..	..	9	2	2	..	..	1			
264	249	11	2	1	1	4	..	126	71	19	22	7	12			
24	22	2	..	..	..	..	..	7	11	9	1	1	1			
38	38	..	..	..	..	..	..	28	2	1	2	2	..			
84	73	6	4	..	1	1	..	71	9	3	2	3	1			
146	133	8	4	..	1	1	..	106	22	13	5	6	2			
29	26	1	..	..	2	..	..	9	11	7	..	1	..			
2 198	2 118	37	13	3	25	74	16	857	752	191	192	114	49			

Segue PROSPETTO II.

Anno 1905.

DISTRETTI DI CORTE D'APPELLO	Segue NOTIZIE SPECIALI INTORNO													AI FALLIMENTI DICHIARATI NEL CORSO DELL'ANNO																
	Persone fallite che si distinguevano, secondo il commercio esercitato, in										Fallimenti			Numero dei creditori							Cause e circostanze che cagionarono il fallimento									
	orefici, gioiellieri, argentieri, corallai, ecc.	costruttori di navi e armatori	banchieri e scontisti	agenti di cambio e cambiale	commissionari, mediatori e spedizionieri	appaltatori, impresari di travic, di telefoni, di pubblici spettacoli	appaltatori e impresari di costruzioni edilizie	altre industrie o altri commerci	Totale dei falliti	ai quali non fu fatta opposizione	ai quali fu fatta opposizione			In compreso	Fallimenti con un numero di creditori						Inettitudine, disonestà del fallito - Cattiva amministrazione - Abuso del credito per parte del fallito	Esiguità di commercio e scarsi guadagni - Ristagno negli affari	Credito eccessivo e troppo esteso accordato dal fallito - Perdita di crediti - Immobilitazioni	Insufficienza di capitale proprio - Mancanza di fido per parte d'altri	Disastri commerciali propri o di altre persone - Perdite subite	Concorrenza commerciale	Malattie, sventure domestiche, famiglia numerosa	Non determinate		
											dal fallito o da uno dei falliti	da uno o più creditori	da congiunti del fallito o da altre persone		non superiore a 10	da 11 a 30	da 31 a 50	da 51 a 100	oltre 100	ignolo									47	48
Genova . . . . .	4	1	..	1	8	3	5	13	197	154	11	1	4	4	400	28	75	35	19	2	8	74	14	22	73	23	12	27	4	
Casale . . . . .	5	..	..	..	..	1	..	3	71	59	3	..	1	2	036	9	22	15	8	4	5	25	13	2	15	6	9	13	10	
Torino . . . . .	5	..	4	..	16	2	6	6	293	241	14	1	..	7	299	59	87	40	41	7	22	101	38	23	51	31	29	34	22	
Milano . . . . .	14	..	2	2	18	3	6	22	505	442	4	..	..	9	916	108	143	73	39	9	74	74	15	242	39	11	43	111		
Brescia . . . . .	..	..	..	..	1	..	..	3	90	72	2	..	..	..	792	17	29	6	13	..	9	37	15	5	31	7	6	9	7	
Venezia . . . . .	3	1	..	3	1	1	3	6	240	200	1	..	..	..	744	34	78	36	28	4	21	115	32	23	67	13	29	40	21	
<i>Italia settentrionale</i> . . . . .	31	2	6	6	44	10	20	53	356	168	35	2	2	31	187	255	434	205	148	26	139	516	186	90	479	119	96	166	175	
Parma . . . . .	5	..	..	..	..	..	..	1	59	47	1	..	..	..	510	9	21	9	8	1	..	17	14	3	4	10	7	10	3	
Modena (Sezione) . . . . .	..	..	..	..	2	..	..	1	33	27	1	..	1	..	835	8	10	6	4	..	1	13	1	..	1	2	3	5	10	
Luca . . . . .	1	..	..	..	4	..	1	2	74	60	4	..	..	..	850	14	13	9	14	1	13	14	7	7	23	12	7	12	15	
Firenze . . . . .	9	..	..	..	1	..	1	3	117	90	7	..	1	..	4	361	13	49	16	10	5	5	27	18	8	21	16	8	24	10
Bologna . . . . .	3	..	..	..	5	..	..	1	110	85	8	1	..	..	2	914	15	30	21	14	3	11	38	16	14	25	15	20	14	19
Ancona . . . . .	3	..	..	..	1	..	..	..	36	32	2	..	..	..	1	002	7	12	4	7	..	4	17	2	4	5	3	12	10	5
Macerata (Sezione) . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	16	14	1	..	..	..	248	4	7	..	2	..	2	8	2	1	1	2	1	5	1	
Perugia (Sezione) . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	1	26	22	1	..	..	..	564	3	12	5	2	..	1	17	2	3	3	..	4	1		
Roma . . . . .	6	..	2	..	2	..	2	4	167	140	5	..	..	..	4	091	23	35	29	21	4	33	12	117	1	..	2	..	5	15
<i>Italia centrale</i> . . . . .	27	..	2	..	15	..	4	13	638	517	30	1	2	17	375	96	189	99	82	14	70	163	179	41	83	65	58	89	79	
Aquila . . . . .	1	..	..	..	..	..	..	1	17	14	2	1	..	..	280	9	5	1	1	..	1	5	5	..	2	2	2	1	7	
Napoli . . . . .	6	..	1	1	2	..	..	2	172	148	6	..	..	..	3	523	59	46	20	24	1	4	52	12	32	34	23	..	4	5
Potenza (Sezione) . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Trani . . . . .	5	..	1	..	6	1	..	..	85	71	7	..	..	..	1	377	32	19	10	8	..	9	8	26	5	5	20	1	19	8
Catanzaro . . . . .	1	..	..	..	..	..	..	..	15	15	..	..	..	..	347	3	7	3	1	..	1	11	3	1	..	..	1	1	..	
<i>Napoletano</i> . . . . .	13	..	2	1	8	1	..	3	289	248	15	1	..	..	5	527	103	77	34	34	1	15	76	48	38	41	45	4	25	20
Messina . . . . .	1	..	..	..	..	..	..	..	31	20	4	..	..	..	256	10	7	1	2	..	4	9	3	2	11	..	4	2	..	
Catania . . . . .	..	..	..	..	6	..	..	..	41	38	..	..	..	..	863	6	15	6	1	2	8	..	4	..	..	3	..	2	30	
Palermo . . . . .	2	..	1	..	1	..	..	3	97	74	10	..	..	..	2	814	17	19	14	14	8	12	26	25	5	8	5	8	8	6
<i>Sicilia</i> . . . . .	3	..	1	..	7	..	..	3	169	132	14	..	..	..	3	933	33	41	21	17	10	24	35	32	7	19	8	12	12	36
Cagliari (Sardegna) . . . . .	1	..	..	..	3	..	..	1	33	28	1	..	..	..	561	7	10	3	3	..	6	8	12	4	3	1	1	3	4	
<b>REGNO . . . . .</b>	<b>75</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>77</b>	<b>11</b>	<b>24</b>	<b>73</b>	<b>2 526</b>	<b>2 093</b>	<b>95</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>58</b>	<b>583</b>	<b>494</b>	<b>761</b>	<b>382</b>	<b>234</b>	<b>51</b>	<b>254</b>	<b>733</b>	<b>457</b>	<b>80</b>	<b>625</b>	<b>238</b>	<b>171</b>	<b>235</b>	<b>314</b>	

Fallimenti. — Notizie speciali

PROSPETTO III.

DISTRETTI  DI  CORTE D'APPELLO	Fallimenti sui quali fu provveduto a' termini della legge 24 maggio 1903, sulle procedure di piccol fallimenti	NOTIZIE SPECIALI INTORNO									
		Numero complessivo dei fallimenti chiusi	Modo della chiusura					Durata della			
			per revoca della dichiarazione di fallimento	per pagamento integrale dei debiti	per insufficienza di attivo	per concordato	per liquidazione	per pagamento integrale			
								non oltre sei mesi	da oltre sei mesi a un anno	da oltre un anno a tre anni	oltre tre anni
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Genova	9	128	7	8	19	63	31	4	2	2	..
Casale	4	64	1	1	10	37	15	1	..	..	..
Torino	35	228	3	4	47	105	69	1	2	1	..
Milano	85	270	13	11	60	115	71	7	1	2	1
Brescia	7	62	1	1	17	27	16	1	..	..	..
Venezia	18	147	2	1	29	55	60	1	..	..	..
<i>Italia settentrionale</i>	158	899	27	26	182	402	262	15	5	5	1
Parma	4	28	1	1	4	15	7	..	..	..	1
Modena (Sezione)	2	36	4	..	8	13	11	..	..	..	..
Lucca	19	49	2	2	10	24	11	1	1	..	..
Firenze	15	80	..	1	20	47	12	..	..	1	..
Bologna	11	73	2	..	15	37	19	..	..	..	..
Ancona	2	31	..	..	7	8	16	..	..	..	..
Macerata (Sezione)	1	14	..	..	5	5	4	..	..	..	..
Perugia (Sezione)	..	16	..	..	5	6	5	..	..	..	..
Roma	29	128	4	..	23	76	25	..	..	..	..
<i>Italia centrale</i>	83	455	13	4	97	231	110	1	1	1	1
Aquila	2	18	..	..	3	7	8	..	..	..	..
Napoli	18	152	7	2	63	67	13	..	..	2	..
Potenza (Sezione)	..	5	..	..	1	..	4	..	..	..	..
Trani	25	45	2	1	14	22	6	..	1	..	..
Catanzaro	1	12	..	..	4	6	2	..	..	..	..
<i>Napolitano</i>	46	232	9	3	85	102	33	..	1	2	..
Messina	11	14	..	1	6	7	..	1	..	..	..
Catania	19	36	2	..	11	19	4	..	..	..	..
Palermo	4	78	..	..	27	39	12	..	..	..	..
<i>Sicilia</i>	34	128	2	1	44	65	16	1	..	..	..
Cagliari (Sardegna)	4	22	1	..	3	10	8	..	..	..	..
REGNO	325	1 736	52	34	411	810	429	17	7	8	2

sui fallimenti chiusi.

Anno 1905.

AI FALLIMENTI CHIUSI NEL CORSO DELL'ANNO

procedura, dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento alla chiusura di esso

Fallimenti chiusi											
per insufficienza di attivo				per concordato				per liquidazione			
non oltre sei mesi	da oltre sei mesi a un anno	da oltre un anno a tre anni	oltre tre anni	non oltre sei mesi	da oltre sei mesi a un anno	da oltre un anno a tre anni	oltre tre anni	non oltre sei mesi	da oltre sei mesi a un anno	da oltre un anno a tre anni	oltre tre anni
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
8	4	6	1	37	14	10	2	7	8	7	9
3	2	4	1	26	7	4	..	3	5	7	..
14	12	11	10	41	40	24	..	13	20	23	13
14	25	11	10	22	49	42	2	11	14	36	10
9	3	3	2	15	8	4	..	3	7	5	1
7	9	11	2	30	15	9	..	16	16	22	6
55	55	46	26	171	134	93	4	53	70	100	39
3	1	..	..	10	3	1	1	1	..	4	2
4	1	3	..	8	5	..	..	3	1	3	4
4	..	4	2	13	6	4	1	5	1	2	3
6	2	7	5	29	12	6	..	1	2	8	1
7	5	2	1	16	12	8	1	3	4	11	1
2	3	2	..	4	2	2	..	3	4	5	4
3	..	1	1	3	2	..	..	..	..	2	2
3	1	1	..	2	3	1	..	..	1	2	2
11	6	5	1	35	17	21	3	10	4	8	3
43	19	25	10	129	62	43	6	26	17	45	22
..	2	..	1	2	..	5	..	1	1	1	5
12	31	8	12	10	39	12	6	..	4	3	6
..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	3
3	4	6	1	9	7	4	2	..	1	2	3
..	1	2	1	1	1	4	..	..	..	1	1
15	38	17	15	22	47	25	8	1	6	8	18
1	3	1	1	2	3	1	1	..	..	..	..
2	2	5	2	10	6	3	..	..	..	3	1
9	5	9	4	12	13	14	..	2	1	4	5
12	10	15	7	24	22	18	1	2	1	7	6
2	..	1	..	6	1	3	..	..	..	4	4
127	122	104	53	343	236	182	19	82	94	164	89

Fallimenti. — Notizie speciali

Segue PROSPETTO III.

DISTRETTI DI CORTE D'APPELLO	Segue NOTIZIE SPECIALI INTORNO AI FALLIMENTI									
	Ammontare del passivo all'epoca della chiusura del fallimento									
	meno di 5,000 lire	da 5,000 a meno di 10,000	da 10,000 a meno di 20,000	da 20,000 a meno di 50,000	da 50,000 a meno di 100,000	da 100,000 a meno di 500,000	da 500,000 a meno di un milione	da un milione in su	ignoto	Ammontare complessivo in lire
	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Genova . . . . .	10	22	36	25	13	10	..	1	4	6 228 129
Casale . . . . .	10	18	14	12	5	3	1	..	..	2 355 544
Torino . . . . .	34	52	33	49	24	24	..	2	7	18 443 718
Milano . . . . .	41	62	66	47	15	17	2	2	5	11 929 438
Brescia . . . . .	11	14	18	7	7	2	1	..	1	1 960 380
Venezia . . . . .	20	40	43	27	6	4	..	1	4	4 938 528
<i>Italia settentrionale</i> . . . . .	126	208	210	167	70	60	4	6	21	45 855 737
Parma . . . . .	4	5	5	7	4	..	..	1	1	3 365 710
Modena (Sezione) . . . . .	4	8	9	6	1	4	..	..	..	1 426 738
Lucca . . . . .	3	11	14	12	3	4	..	..	..	1 438 712
Firenze . . . . .	10	20	16	23	5	6	..	..	..	2 177 508
Bologna . . . . .	9	16	20	18	6	2	..	..	..	1 863 577
Ancona . . . . .	6	7	8	5	3	2	..	..	..	767 370
Macerata (Sezione) . . . . .	3	5	2	1	2	1	..	..	..	460 383
Perugia (Sezione) . . . . .	2	4	7	2	1	..	..	..	..	252 562
Roma . . . . .	16	27	31	32	11	6	1	..	..	4 312 669
<i>Italia centrale</i> . . . . .	57	103	112	106	36	25	1	1	1	16 065 229
Aquila . . . . .	1	4	4	8	..	1	..	..	..	454 115
Napoli . . . . .	30	20	26	41	15	13	..	..	..	5 358 971
Potenza (Sezione) . . . . .	2	..	1	..	1	1	..	..	..	262 306
Trani . . . . .	5	6	12	8	8	1	1	..	2	2 008 472
Catanzaro . . . . .	1	2	2	2	..	2	1	..	2	1 175 682
<i>Napoletano</i> . . . . .	39	32	45	59	24	18	2	..	4	9 259 546
Messina . . . . .	4	4	4	1	..	..	..	..	1	137 084
Catania . . . . .	2	5	9	7	4	4	..	..	3	1 474 171
Palermo . . . . .	14	18	14	16	11	2	1	..	2	2 492 023
<i>Sicilia</i> . . . . .	20	27	27	24	15	6	1	..	6	4 103 278
Cagliari (Sardegna) . . . . .	3	6	3	5	3	..	..	..	1	436 931
REGNO . . . . .	245	376	397	361	148	109	8	7	33	75 720 721

sui fallimenti chiusi.

Anno 1905.

CHIUSI NEL CORSO DELL'ANNO

	Ammontare dell'attivo all'epoca della chiusura del fallimento										
	nessuno	meno di 5,000 lire	da 5,000 a meno di 10,000	da 10,000 a meno di 20,000	da 20,000 a meno di 50,000	da 50,000 a meno di 100,000	da 100,000 a meno di 500,000	da 500,000 a meno di un milione	da un milione in su	ignoto	Ammontare complessivo in lire
	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
	5	63	19	12	13	3	4	..	..	2	1 892 379
	5	36	5	6	4	2	1	..	..	4	851 374
	17	118	23	19	25	7	9	2	..	5	4 551 796
	19	146	32	24	10	8	5	1	1	11	4 981 115
	8	30	9	6	5	2	1	..	..	..	581 029
	7	89	19	15	10	..	3	..	..	2	1 535 182
	61	482	107	82	67	22	23	3	1	24	14 393 475
	2	9	7	3	2	..	..	..	1	3	1 468 718
	2	16	5	5	1	1	2	..	..	..	523 551
	4	30	3	6	1	2	1	..	..	..	479 500
	2	47	19	6	4	1	1	..	..	..	496 392
	2	42	11	8	8	..	..	..	..	..	485 779
	..	18	5	3	4	1	..	..	..	..	260 290
	..	10	..	2	1	..	1	..	..	..	30 296
	3	8	3	2	..	..	..	..	..	..	68 032
	13	51	25	17	14	3	1	..	..	..	1 680 843
	28	231	78	52	35	8	6	..	1	3	5 493 401
	..	10	4	2	1	1	..	..	..	..	161 769
	24	82	18	10	11	..	..	..	..	..	689 321
	1	2	..	1	..	..	1	..	..	..	117 345
	4	16	5	3	7	6	1	1	..	..	1 502 415
	2	3	5	1	1	..	..	..	..	..	65 995
	31	113	32	17	20	7	2	1	..	..	2 536 845
	4	3	2	3	1	..	..	..	..	1	101 456
	1	6	4	8	5	3	2	..	..	5	1 136 700
	11	28	12	9	8	4	1	1	..	4	1 385 006
	16	37	18	20	14	7	3	1	..	10	2 623 162
	3	8	6	1	3	..	..	..	..	..	148 006
	139	871	241	172	139	44	34	5	2	37	23 194 889



**Fallimenti. — Notizie speciali**

Segue PROSPETTO III.

DISTRETTI  DI  CORTE D'APPELLO	Segue NOTIZIE SPECIALI INTORNO									
	Numero dei creditori									
	In complesso	Fallimenti con un numero di creditori						non più del 5 %	da più del 5 al 10 %	
		non superiore a 10	da 11 a 30	da 31 a 50	da 51 a 100	oltre 100	ignoto			
45	46	47	48	49	50	51	52	53		
Genova . . . . .	3 871	23	52	21	18	4	3	4	15	
Casale . . . . .	1 648	20	26	11	3	3	..	6	10	
Torino . . . . .	7 169	50	96	40	23	11	5	3	18	
Milano . . . . .	5 955	71	111	43	21	2	9	6	13	
Brescia . . . . .	1 418	19	28	6	7	1	..	..	1	
Venezia . . . . .	3 405	34	70	28	8	3	2	2	2	
<i>Italia settentrionale</i> . . . . .	23 466	217	383	149	80	24	19	21	59	
Parma . . . . .	957	7	10	4	4	1	1	..	4	
Modena (Sezione) . . . . .	927	7	14	5	6	..	..	1	3	
Lucca . . . . .	1 127	11	17	13	4	..	2	3	5	
Firenze . . . . .	1 922	18	46	9	3	2	2	1	8	
Bologna . . . . .	1 662	20	32	13	6	..	..	..	2	
Ancona . . . . .	777	6	18	3	4	..	..	1	2	
Macerata (Sezione) . . . . .	305	7	4	1	2	..	..	..	1	
Perugia (Sezione) . . . . .	291	5	9	1	1	..	..	1	1	
Roma . . . . .	3 609	28	49	30	13	4	..	1	11	
<i>Italia centrale</i> . . . . .	11 577	109	199	79	43	7	5	8	37	
Aquila . . . . .	401	8	5	3	2	..	..	1	1	
Napoli . . . . .	2 968	58	40	25	13	2	7	3	9	
Potenza (Sezione) . . . . .	86	4	..	..	1	..	..	..	..	
Trani . . . . .	983	12	20	7	4	..	..	1	5	
Catanzaro . . . . .	188	5	3	1	1	..	2	..	..	
<i>Napoletano</i> . . . . .	4 626	87	68	36	21	2	9	5	15	
Messina . . . . .	133	8	4	1	..	..	1	..	1	
Catania . . . . .	972	10	15	2	6	1	..	..	3	
Palermo . . . . .	1 831	32	20	13	7	2	4	..	1	
<i>Sicilia</i> . . . . .	2 936	59	39	16	13	3	5	..	5	
Cagliari (Sardegna) . . . . .	458	4	13	1	2	..	1	1	3	
REGNO . . . . .	43 063	467	702	281	159	36	39	35	119	

*sui fallimenti chiusi.*

Anno 1905.

AI FALLIMENTI CHIUSI NEL CORSO DELL'ANNO											
Ammontare del dividendo ottenuto dai creditori nei fallimenti chiusi											
per concordato						per liquidazione					
da più del 10 al 25 %	da più del 25 al 50 %	da più del 50 al 75 %	più del 75 %	ignoto	non più del 5 %	da più del 5 al 10 %	da più del 10 al 25 %	da più del 25 al 50 %	da più del 50 al 75 %	più del 75 %	
54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	
30	12	2	..	..	6	2	13	4	4	2	
12	6	1	..	2	3	1	7	4	..	..	
55	22	5	2	..	17	16	22	11	1	2	
53	26	7	2	8	19	17	20	14	..	1	
13	10	3	..	..	3	2	7	3	..	1	
30	20	1	..	..	13	14	23	6	3	1	
193	96	19	4	10	61	52	92	42	8	7	
6	5	..	..	..	2	2	1	1	1	..	
4	5	..	..	..	1	3	6	..	..	1	
12	3	1	..	..	4	4	2	1	..	..	
27	10	1	..	..	3	2	2	4	..	1	
20	15	..	..	..	6	7	3	2	1	..	
4	1	..	..	..	3	4	7	..	1	1	
2	2	..	..	..	1	1	1	1	..	..	
3	1	..	..	..	1	1	2	1	..	..	
39	21	2	2	..	8	7	5	4	1	..	
117	63	4	2	..	29	31	29	14	4	3	
4	1	..	..	..	3	..	5	..	..	..	
49	5	..	1	..	6	4	1	2	..	..	
..	..	..	..	..	..	1	2	..	1	..	
10	6	..	..	..	3	1	1	..	..	1	
5	1	..	..	..	1	..	1	..	..	..	
68	13	..	1	..	13	6	9	3	1	1	
2	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
13	3	..	..	..	1	1	..	1	1	..	
7	25	4	1	1	2	2	6	1	..	1	
22	32	4	1	1	3	3	6	2	1	1	
3	3	..	..	..	3	2	3	..	..	..	
403	207	27	8	11	109	94	139	61	14	12	

Fallimenti. — Notizie speciali

Segue PROSPETTO III.

		Segue NOTIZIE SPECIALI INTORNO								
		Perdita subita								
DISTRETTI		per concordato								
DI	CORTE D'APPELLO	non oltre 2,000 lire	da più di 2,000 a non oltre 5,000	da più di 5,000 a non oltre 10,000	da più di 10,000 a non oltre 25,000	da più di 25,000 a non oltre 50,000	da più di 50,000 a non oltre 100,000	oltre 100,000 lire	ignota	Ammontare complessivo in lire
		65	66	67	68	69	70	71	72	73
Genova		2	3	9	30	8	7	4	..	1 851 724
Casale		1	4	8	14	4	3	1	2	763 545
Torino		4	4	20	32	18	12	12	3	5 336 341
Milano		4	8	26	34	17	10	11	5	4 079 042
Brescia		..	4	8	8	8	2	2	..	995 703
Venezia		1	7	11	20	10	2	3	1	2 152 261
<i>Italia settentrionale</i>		12	30	82	138	60	36	33	11	15 178 616
Parma		1	1	1	6	2	2	1	1	1 915 380
Modena (Sezione)		1	..	5	5	..	..	2	..	641 900
Lucca		1	..	6	19	3	2	2	..	828 387
Firenze		1	4	10	17	8	6	1	..	1 280 238
Bologna		1	1	8	13	9	4	1	..	1 093 302
Ancona		..	..	3	1	1	3	..	..	283 045
Macerata (Sezione)		..	2	1	..	..	2	..	..	145 377
Perugia (Sezione)		..	..	..	5	1	..	..	..	99 021
Roma		2	5	17	28	14	7	3	..	2 568 090
<i>Italia centrale</i>		7	13	51	85	38	26	10	1	8 854 740
Aquila		..	..	..	6	..	1	..	..	199 887
Napoli		4	2	6	26	15	5	9	..	2 604 356
Potenza (Sezione)		..	..	..	..	..	..	..	..	..
Trani		..	2	2	7	3	7	1	..	1 213 514
Catanzaro		..	..	1	1	1	..	3	..	903 482
<i>Napoletano</i>		4	4	9	40	19	13	13	..	4 921 239
Messina		..	2	3	2	..	..	..	..	63 268
Catania		..	..	3	6	3	5	1	1	981 725
Palermo		1	1	9	16	8	3	..	1	831 607
<i>Sicilia</i>		1	3	15	24	11	8	1	2	1 876 600
Cagliari (Sardegna)		..	2	2	1	5	..	..	..	218 836
REGNO		24	52	159	288	133	83	57	14	31 030 031

sui fallimenti chiusi.

Anno 1905.

AI FALLIMENTI CHIUSI NEL CORSO DELL'ANNO

dai creditori, nei fallimenti chiusi

								per liquidazione							
74	75	76	77	78	79	80	81	74	75	76	77	78	79	80	81
non oltre 2,000 lire	da 2,000 a 5,000	da 5,000 a 10,000	da 10,000 a 25,000	da 25,000 a 50,000	da 50,000 a 100,000	oltre 100,000 lire	Ammontare complessivo in lire	non oltre 2,000 lire	da 2,000 a 5,000	da 5,000 a 10,000	da 10,000 a 25,000	da 25,000 a 50,000	da 50,000 a 100,000	oltre 100,000 lire	Ammontare complessivo in lire
3	2	6	13	2	3	2	2 664 513	..	2	4	6	1	1	1	684 926
6	9	19	14	11	4	6	9 311 808	2	7	18	31	9	3	1	1 201 171
1	..	5	5	5	..	..	273 419	1	..	5	5	5	..	..	900 337
13	26	73	94	33	12	11	15 126 174	1	6	21	25	5	1	1	..
..	..	4	..	1	2	..	190 212	..	..	73	94	33	12	11	..
..	2	3	2	1	2	1	399 686	..	2	2	2	1	2	1	..
..	..	2	5	1	2	1	417 166	1	..	2	5	1	2	1	..
1	..	..	6	4	1	..	303 517	..	..	..	6	4	1	..	..
..	2	7	7	2	1	..	801 933	..	2	7	7	2	1	..	..
1	2	5	5	2	1	..	289 009	1	2	5	5	2	1	..	..
..	..	2	..	1	..	1	171 237	..	..	2	..	1	..	1	..
..	2	1	2	..	..	..	42 835	..	2	1	2	..	..	..	..
..	1	6	12	5	..	1	468 643	..	1	6	12	5	..	1	..
2	9	30	39	17	9	4	2 575 238	2	9	30	39	17	9	4	..
..	..	2	3	3	..	..	166 920	..	..	2	3	3	..	..	..
..	1	1	1	6	3	1	563 158	..	1	1	1	6	3	1	..
1	1	..	..	..	2	..	134 452	1	1	..	..	..	2	..	..
1	..	1	2	..	2	..	173 183	..	..	1	2	..	2	..	..
..	..	1	1	..	1	..	19 538	..	..	1	1	..	..	..	..
2	2	5	7	9	7	1	1 057 251	2	2	5	7	9	7	1	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	1	..	1	1	1	..	107 827	..	1	..	1	1	1	..	..
2	2	4	2	1	1	..	150 477	2	2	4	2	1	1	..	..
2	3	4	3	2	2	..	258 304	2	3	4	3	2	2	..	..
1	..	3	3	..	1	..	137 090	1	..	3	3	..	1	..	..
20	40	115	146	61	31	16	19 154 037	20	40	115	146	61	31	16	..

Segue PROSPETTO III.

Segue NOTIZIE SPECIALI INTORNO

DISTRETTI DI CORTE D'APPELLO	Spese																	
	Fallimenti nei quali le spese																	
	di amministrazione									giudizi								
	per soccorsi al fallito									per retribuzione al curatore								
ammontarono, rispetto all'attivo,																		
82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97			
a non più del 10%	oltre il 10 fino al 25 %	oltre il 25 fino al 50 %	oltre il 75 fino al 100 % (a)	a non più del 10 %	oltre il 10 fino al 25 %	oltre il 25 fino al 50 %	oltre il 50 fino al 75 %	oltre il 75 fino al 100 %	oltre il 100 %	a non più del 10 %	oltre il 10 fino al 25 %	oltre il 25 fino al 50 %	oltre il 50 fino al 75 %	oltre il 75 fino al 100 %	oltre il 100 %			
Genova	6	1	..	19	15	5	2	..	..	17	37	13	1	1	..			
Casale	3	..	..	18	8	1	1	2	..	16	11	3	..	..	..			
Torino	8	..	1	107	86	16	2	3	4	80	58	16	4	..	2			
Milano	15	..	..	22	22	8	2	1	..	45	43	35	2	2	..			
Brescia	2	..	..	23	12	4	1	2	1	17	19	5	..	2	1			
Venezia	7	1	..	30	33	16	3	2	..	24	29	29	5	1	1			
<i>Italia settentrionale</i>	41	2	1	219	126	50	11	10	5	199	197	101	12	6	4			
Parma	..	..	..	5	6	1	..	..	..	4	7	1	..	..	..			
Modena (Sezione)	4	..	..	4	4	2	..	..	..	5	7	2	1	1	1			
Lucca	5	..	..	14	10	1	..	2	..	3	13	6	..	..	..			
Firenze	1	..	..	14	28	10	4	2	..	7	10	6	1	1	..			
Bologna	8	2	..	28	13	8	3	7	2	8	17	7	..	1	..			
Ancona	4	1	..	16	8	6	..	..	..	2	12	7	1	..	..			
Macerata (Sezione)	..	..	..	4	..	1	..	2	..	3	3	..	..	..	..			
Perugia (Sezione)	..	..	..	3	2	1	2	..	..	3	3	..	..	..	..			
Roma	33	4	..	70	16	9	6	4	..	53	22	16	6	..	..			
<i>Italia centrale</i>	55	7	..	158	87	39	15	17	2	90	95	47	9	3	1			
Aquila	..	..	..	2	8	1	..	..	..	1	7	2	..	..	..			
Napoli	..	2	..	3	8	16	13	10	..	7	16	13	3	2	..			
Potenza (Sezione)	..	..	..	2	..	..	..	..	..	2	1	1	..	..	..			
Trani	1	..	..	8	2	1	4	2	..	12	2	1	..	..	..			
Catanzaro	..	..	..	1	..	..	..	1	..	2	2	4	..	..	..			
<i>Napoletano</i>	1	2	..	16	18	18	17	13	..	24	28	21	3	2	..			
Messina	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..			
Catania	1	..	..	1	1	1	..	..	..	5	..	1	1	1	..			
Palermo	..	..	..	16	5	4	5	4	..	4	12	3	1	1	..			
<i>Sicilia</i>	1	..	..	17	6	5	5	4	..	10	12	5	2	2	..			
Cagliari (Sardegna)	..	..	..	6	2	..	..	..	..	..	6	2	..	..	..			
REGNO	88	11	1	1	416	239	112	48	44	7	323	338	176	28	13	5		

(a) Non vi furono fallimenti nei quali le spese per soccorsi al fallito variassero tra il 50 e il 75 per cento.

AI FALLIMENTI CHIUSI NEL CORSO DELL'ANNO

cagionate dalle procedure di fallimento																							
Fallimenti nei quali l'ammontare complessivo delle spese di amministrazione e giudiziali fu																							
in cifre assolute																		in rapporti proporzionali all'attivo					
98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117				
a non più del 10 %	oltre il 10 fino al 25 %	oltre il 25 fino al 50 %	oltre il 50 fino al 75 %	oltre il 75 fino al 100 %	oltre il 100 %	non superiore a 100 lire	da più di 100 a 500 lire	da più di 500 a 1,000 lire	da più di 1,000 a 2,000 lire	da più di 2,000 a 5,000 lire	da più di 5,000 a 10,000 lire	da più di 10,000 a 50,000 lire	oltre 50,000 lire	di non più del 10 %	da più del 10 al 25 %	da più del 25 al 50 %	da più del 50 al 75 %	da più del 75 al 100 %	di oltre il 100 %				
50	34	10	5	1	..	..	7	25	20	8	4	5	1	6	15	25	12	11	1				
13	14	5	1	2	3	..	7	10	4	5	2	..	1	2	6	12	6	2	1				
83	57	19	5	4	2	..	24	48	49	18	11	5	2	33	43	41	21	11	8				
67	44	22	5	..	7	..	12	53	45	21	12	1	..	23	36	42	24	14	5				
24	13	5	1	..	4	..	12	10	12	5	3	1	..	4	13	16	3	5	2				
53	27	13	6	3	3	2	12	34	28	9	3	..	..	6	16	26	18	20	2				
290	189	74	23	10	19	2	74	180	158	66	35	12	4	74	129	162	84	63	19				
7	3	2	..	..	..	..	1	5	1	3	2	..	..	1	3	5	1	2	..				
4	13	2	1	2	2	2	3	4	3	3	1	1	..	1	3	2	5	5	1				
22	12	4	..	..	2	..	..	10	8	4	2	..	..	2	4	11	4	2	1				
23	16	15	5	1	..	..	4	3	9	7	..	1	..	1	1	6	4	11	1				
34	16	5	1	2	5	..	6	11	7	7	2	..	..	1	4	8	11	5	4				
9	12	7	..	..	..	..	6	9	3	3	..	1	..	..	1	9	7	5	..				
6	1	2	..	2	1	..	5	2	..	3	..	1	..	..	4	2	1	4	..				
3	4	..	..	..	..	..	..	3	3	..	..	..	..	..	2	3	..	1	..				
41	30	22	10	2	11	..	12	23	38	20	2	1	..	16	45	22	7	6	..				
149	107	59	17	9	21	2	37	70	72	50	9	5	..	22	67	68	40	41	7				
7	6	2	1	1	..	..	3	3	2	1	..	1	..	..	1	4	1	4	..				
54	23	16	6	3	24	..	3	16	9	8	3	1	..	1	4	5	8	16	6				
2	..	2	..	..	..	..	1	2	..	1	..	..	..	2	..	..	1	1	..				
3	5	2	..	..	1	..	8	2	1	2	..	..	..	6	..	..	2	5	..				
2	..	4	1	..	..	..	2	2	..	1	1	1	..	1	1	..	2	2	1				
68	34	26	8	4	25	..	17	25	12	13	4	3	..	10	6	9	14	28	7				
1	..	..	1	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..				
3	1	..	..	..	..	..	2	1	1	..	..	..	..	1	2	..	..	1	..				
29	9	3	3	2	2	1	2	9	5	2	1	..	..	1	4	4	2	9	..				
33	10	3	4	2	3	1	4	10	8	2	1	..	..	3	6	4	2	11	..				
6	2	4	..	..	..	..	1	1	3	4	..	..	..	..	1	4	1	3	..				
546	342	166	52	25	68	5	133	266	253	135	49	20	4	109	209	247	141	146	33				

Fallimenti. — Notizie speciali sui concordati,


PROSPETTO IV.

DISTRETTI  DI  CORTE D'APPELLO	CONCORDATI													
	Termine fissato per l'adempimento degli obblighi assunti (computato dalla data della sentenza di omologazione)								Garanzie per l'esecuzione del concordato					
									Fallimenti nei quali		Specie delle garanzie prestate			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	subito dopo la sentenza od appena passata in giudicato	entro 15 giorni	entro un mese	entro tre mesi	entro sei mesi	entro un anno	oltre un anno	non determinato	non furono prestate garanzie o non se ne ebbe notizia	furono prestate garanzie	Deposito di somme in mano del curatore	Ipoteca	Fidejussione di terzi	Cessione di tutte le attività alla massa dei creditori
Genova	41	5	4	3	6	2	..	2	44	19	3	2	9	5
Casale	19	1	7	7	2	..	..	1	20	17	1	..	16	..
Torino	39	20	21	13	6	..	..	6	48	57	30	..	27	..
Milano	45	5	4	6	3	..	..	52	101	14	..	1	13	..
Brescia	11	2	8	4	1	..	..	1	7	20	..	..	18	2
Venezia	24	5	3	15	4	..	..	4	39	16	2	..	14	..
<i>Italia settentrionale</i>	179	38	47	48	22	2	..	66	259	143	36	3	97	7
Parma	7	2	2	..	2	1	..	1	8	7	2	..	5	..
Modena (Sezione)	3	..	2	4	2	2	..	..	6	7	2	..	5	..
Lucca	4	..	6	8	4	2	..	..	14	10	..	..	9	1
Firenze	21	3	6	5	5	5	1	1	35	12	1	..	10	1
Bologna	13	1	10	7	2	4	..	..	27	10	3	..	7	..
Ancona	3	1	1	..	..	3	..	..	6	2	..	..	1	1
Macerata (Sezione)	2	1	..	1	1	..	..	..	4	1	..	..	1	..
Perugia (Sezione)	5	..	..	..	..	..	1	..	6	..	..	..	..	..
Roma	1	4	15	21	11	14	9	1	58	18	1	..	16	1
<i>Italia centrale</i>	56	12	42	46	27	31	10	7	164	67	9	..	54	4
Aquila	1	..	2	1	..	2	..	1	4	3	..	..	2	1
Napoli	3	..	6	11	7	5	34	1	51	16	2	..	14	..
Potenza (Sezione)	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Trani	2	..	..	..	3	7	10	..	14	8	..	..	8	..
Catanzaro	1	..	..	..	1	1	1	2	4	2	..	..	2	..
<i>Napoletano</i>	7	..	8	12	11	15	45	4	73	29	2	..	26	1
Messina	1	1	..	..	1	2	2	..	54	3	..	2	1	..
Catania	1	..	..	1	3	7	7	..	11	8	..	..	7	1
Palermo	3	..	..	3	1	6	24	2	28	11	..	2	8	1
<i>Sicilia</i>	4	1	..	4	4	14	31	7	45	20	..	2	16	2
Cagliari (Sardegna)	4	..	..	..	3	2	1	..	7	3	..	..	3	..
REGNO	250	51	97	110	67	64	87	84	548	262	47	5	196	14

sulle delegazioni dei creditori e sui curatori.

Anno 1905.

DELEGAZIONI	CURATORI																		
	Fallimenti nei quali la delegazione		Fallimenti nei quali non risulta la notizia	Professione					Retribuzione		Revoche								
	fu nominata	non fu nominata		Legali	Commercianti	Ragionieri	Ingegneri o esercenti altre professioni liberali	Proprietari, possidenti e pensionati	Impiegati pubblici e privati	Ignota o non determinata	Era stata fissata		Ad istanza	Motivi delle revoche					
			in una somma per tutta la durata del fallimento								in una percentuale sui valori incassati	Non ne fu chiesta dal curatore la liquidazione giudiziale, o la notizia era ignota		dei creditori	d'ufficio	Malversazione	Negligenza	Ragioni di salute	Altri motivi
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
62	61	46	6	28	4	98	..	..	..	2	84	1	43	..	..	..	..	..	..
25	33	31	..	23	..	12	12	..	..	11	27	2	35	..	..	..	..	..	..
122	108	14	..	148	..	48	36	..	1	..	140	..	61	..	..	..	..	..	..
134	237	22	..	59	..	290	1	..	..	3	123	..	147	..	1	..	..	1	..
22	36	4	..	29	..	32	..	..	..	6	44	..	18	..	..	..	..	..	..
50	104	37	3	139	..	14	1	..	..	1	86	..	56	..	1	..	..	..	1
415	549	124	9	426	4	494	50	..	1	23	513	3	360	..	2	..	..	1	1
12	18	1	..	23	..	8	..	..	..	..	14	..	14	..	..	..	..	..	..
11	26	1	..	11	1	21	5	..	..	..	20	..	16	..	..	..	..	..	..
21	33	6	8	28	1	22	3	4	2	10	23	..	26	..	..	..	..	..	..
46	43	12	4	41	..	48	5	..	..	..	27	..	53	..	2	..	1	..	1
33	35	7	..	6	2	49	..	..	3	12	35	..	38	..	..	..	..	..	..
4	23	..	1	20	..	5	..	..	..	3	21	..	10	..	..	..	..	..	..
4	8	1	2	11	..	2	1	1	1	..	11	..	3	..	..	..	..	..	..
6	9	6	..	9	..	3	..	2	..	1	5	..	2	..	1	1	..	..	..
97	54	2	1	101	6	27	9	..	..	..	97	..	31	..	..	..	..	..	..
234	250	36	16	250	10	185	23	7	6	26	253	..	153	..	3	1	1	..	1
5	10	3	..	12	..	1	2	..	..	1	13	..	15	..	..	..	..	..	..
97	73	92	2	148	4	21	..	..	..	..	43	..	109	..	4	1	..	2	1
2	2	1	..	2	1	1	..	..	..	..	4	..	1	..	..	..	..	..	..
5	25	1	1	32	..	3	..	..	..	1	15	1	29	..	..	..	..	..	..
7	2	2	3	6	1	4	..	..	..	1	8	..	3	..	..	..	..	..	..
116	112	99	6	200	6	30	2	..	..	3	83	1	157	..	4	1	..	2	1
9	15	8	..	11	..	4	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..
34	19	7	..	36	7	4	1	1	..	5	8	..	28	..	..	..	..	..	..
29	37	26	..	44	2	12	..	..	5	5	23	..	55	..	..	..	..	..	..
72	71	41	..	91	0	20	1	1	5	10	31	..	85	..	..	..	..	..	..
6	21	2	..	12	..	14	..	..	..	1	8	..	14	..	2	..	..	..	2
843	1003	302	31	979	29	743	76	8	12	63	888	4	809	..	11	2	1	3	5



**Fallimenti** — *Notizie sulle cancellazioni dall'albo dei falliti.*

PROSPETTO V.

Anno 1905.

DISTRETTI DI CORTE D'APPELLO	CANCELLAZIONI DALL'ALBO				
	Numero complessivo	Motivi per i quali furono ordinate			
		Morte	Revoca della dichiarazione di fallimento	Pagamento integrale dei debiti	Completo adempimento degli obblighi assunti nel concordato
1	2	3	4	5	
Genova . . . . .	61	1	12	8	40
Casale . . . . .	19	1	3	2	13
Torino . . . . .	106	..	25	6	75
Milano . . . . .	246	2	134	16	94
Brescia . . . . .	29	..	3	..	26
Venezia . . . . .	49	..	9	1	39
<i>Italia settentrionale</i> . .	510	4	186	33	287
Parma . . . . .	13	..	2	1	10
Modena (Sezione) . . . . .	8	..	3	..	5
Lucca . . . . .	29	..	11	1	17
Firenze . . . . .	24	..	2	1	21
Bologna . . . . .	9	..	1	..	8
Ancona . . . . .	4	..	..	..	4
Macerata (Sezione) . . . . .	1	..	..	..	1
Perugia (Sezione) . . . . .	..	..	..	..	..
Roma . . . . .	51	..	30	..	21
<i>Italia centrale</i> . . . . .	139	..	49	3	87
Aquila . . . . .	7	2	..	..	5
Napoli . . . . .	37	..	26	2	9
Potenza (Sezione) . . . . .	..	..	..	..	..
Trani . . . . .	20	..	13	..	7
Catanzaro . . . . .	2	..	1	..	1
<i>Napoletano</i> . . . . .	66	2	40	2	22
Messina . . . . .	..	..	..	..	..
Catania . . . . .	10	..	4	..	6
Palermo . . . . .	23	..	15	..	8
<i>Sicilia</i> . . . . .	33	..	19	..	14
Cagliari ( <i>Sardegna</i> ) . . . . .	7	1	4	..	2
REGNO . . . . .	755	7	288	38	412

Procedure di piccoli fallimenti.

PROSPETTO VI.

Anno 1905.

DISTRETTI DI CORTE D'APPELLO	PROCEDURE A CARICO			PROCEDURE TERMINATE (a)							PROCEDURE RIMASTE PENDENTI
	pendenti dall'anno precedente	iniziate nell'anno	Totale	senza deliberazione per mancanza o insignificabilità di attivo	col procedersi senz'altro, alla liquidazione, per mancanza di proposte del debitore	con invito al Tribunale perchè il passivo risultò superiore alle lire 5000	col verbale dell'adunanza dei creditori	Origine della procedura			
								domanda del debitore	domanda di dichiarazione di fallimento e prosecuzione della procedura, con le norme dell'art. 42, p. 2°, perchè il passivo risultò non superiore a 5000 lire	dopo la dichiarazione di fallimento, risultando un passivo di non oltre 5000 lire (art. 42; p. 3°, e 43, p. 2°)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Genova . . . . .	39	178	217	4	23	..	136	113	50	..	54
Casale . . . . .	6	79	85	1	12	5	58	71	5	..	9
Torino . . . . .	18	140	158	4	27	11	79	113	7	1	37
Milano . . . . .	36	236	272	48	65	6	104	188	35	..	49
Brescia . . . . .	15	42	57	6	17	4	18	40	5	..	12
Venezia . . . . .	26	166	192	7	69	14	63	132	21	..	39
<i>Italia settentrionale</i> . .	140	841	981	70	213	40	458	657	123	1	200
Parma . . . . .	4	17	21	1	3	..	17	21	..	..	..
Modena (Sezione) . . . . .	1	7	8	1	..	..	6	6	1	..	1
Lucca . . . . .	16	65	81	3	17	2	41	54	9	..	18
Firenze . . . . .	30	147	177	14	32	3	102	143	8	..	26
Bologna . . . . .	19	100	110	4	52	5	44	81	24	..	12
Ancona . . . . .	8	44	52	2	9	3	26	31	9	..	12
Macerata (Sezione) . . . . .	6	11	17	1	..	..	3	2	2	..	13
Perugia (Sezione) . . . . .	5	25	30	..	12	2	10	17	7	..	6
Roma . . . . .	50	175	225	18	20	9	118	164	1	..	59
<i>Italia centrale</i> . . . . .	139	591	730	44	145	24	367	519	61	..	147
Aquila . . . . .	19	15	34	4	3	1	21	15	14	..	3
Napoli . . . . .	45	98	143	4	6	2	68	69	6	..	68
Potenza (Sezione) . . . . .	2	5	7	..	..	..	4	4	..	..	3
Trani . . . . .	30	101	131	8	10	..	65	65	18	..	48
Catanzaro . . . . .	10	17	27	3	1	1	10	8	7	..	12
<i>Napoletano</i> . . . . .	106	236	342	19	20	4	163	161	45	..	134
Messina . . . . .	3	27	30	..	9	..	20	22	7	..	1
Catania . . . . .	16	56	72	8	6	..	40	49	5	..	18
Palermo . . . . .	38	90	128	13	8	1	47	30	39	..	58
<i>Sicilia</i> . . . . .	57	173	230	21	23	1	107	101	51	..	77
Cagliari (Sardegna) . . . . .	1	18	19	..	..	..	8	7	1	..	11
REGNO . . . . .	443	1 859	(a) 2 302	154	401	69	1 103	1 445	281	1	589

(a) N. 5 procedure furono dichiarate chiuse per avere i debitori soddisfatto i loro obblighi ed una fu revocata perchè il fallito era minorene; queste sei procedure, che figurano fra le procedure a carico (colonna 1-3), non sono state classificate nelle colonne successive.

NOTIZIE SULLE PROCEDURE TERMINATE CON VERBALE DELL'ADUNANZA DEI CREDITORI (a)

DISTRETTI DI CORTE D'APPELLO	Procedure nelle quali le proposte del debitore furono		Qualità del debitore		Specie del commercio esercitato								
	accolte	rigettate	Individui	Società di fatto	Agricoltori e commercianti di bestiame, di derrate ed altri prodotti dell'industria agraria	Filatori e tessitori	Sarti, cappellai, ombrellai, calzolari, cuoiai, guantai, negozianti di tessuti, pelliccerie, ecc.	Fornai, vinali, caffettieri, lattai, trattori, droghieri, pastai, mugnai, pasticceri, pizzicagnoli ed altri commercianti in bevande e generi alimentari	Falegnami, ebanisti, tappezzeri, negozianti di mobili, tappeti, maloliche, vetrami, ecc.	Fabbrici, stagnari, fonditori e negozianti di ferramenta, macchine, pesi e misure, calderai, elettricisti, meccanici, negoz. di biciclette, ecc.	Tipografi, fotografi, litografi e cartolai	Fabbricanti e negozianti di prodotti chimici, profumerie, saponi, cera, farmaciai, ecc.	Orefici, gioiellieri, argentieri, corallari, orologiai, ecc.
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Genova . . . . .	90	—	87	3	1	..	19	43	9	5	6	2	2
	—	46	45	1	1	..	11	25	2	1	..	1	2
Casale . . . . .	35	—	34	1	..	..	11	15	4	1	..	..	1
	—	23	23	..	1	..	7	7	5	2	..	..	1
Torino . . . . .	60	—	58	2	1	..	15	22	7	8	..	..	1
	—	19	18	1	..	..	9	3	3	2	..	..	..
Milano . . . . .	88	—	87	1	1	..	18	33	9	16	4	1	1
	—	16	16	..	..	..	8	5	..	..	..	1	..
Brescia . . . . .	10	—	9	1	..	..	2	2	3	2	1	..	..
	—	8	7	1	..	..	4	3	3	1	..	..	..
Venezia . . . . .	35	—	35	..	..	..	11	13	2	3	2	..	2
	—	28	28	..	..	..	10	12	3	..	..	..	1
<i>Italia settentrionale</i> . . . . .	318	—	310	8	3	..	76	128	34	35	13	3	7
	—	140	137	3	2	..	49	55	13	6	..	2	4
Parma . . . . .	16	—	16	..	..	..	3	7	..	1	2	..	1
	—	1	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..
Modena (Sezione) . . . . .	6	—	6	..	..	..	2	3	..	..	..	..	..
	—	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Lucca . . . . .	30	—	30	..	..	..	6	15	1	3	2	..	1
	—	11	10	1	..	..	..	6	1	2	..	..	1
Firenze . . . . .	52	—	52	..	2	..	13	23	2	7	5	..	1
	—	50	50	..	..	..	13	21	3	5	3	..	2
Bologna . . . . .	27	—	27	..	..	..	10	9	..	4	1	1	..
	—	17	17	..	..	..	2	6	2	6	..	..	..
Ancona . . . . .	14	—	14	..	..	..	7	5	..	1	1	..	..
	—	12	12	..	..	..	7	3	..	1	..	..	..
Macerata (Sezione) . . . . .	3	—	3	..	..	..	2	..	1	..	..	..	..
	—	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Perugia (Sezione) . . . . .	3	—	3	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..
	—	7	7	..	..	..	4	2	..	..	..	..	1
Roma . . . . .	98	—	92	6	..	..	27	32	6	9	10	..	..
	—	20	19	1	..	..	6	7	1	..	3	..	1
<i>Italia centrale</i> . . . . .	249	—	243	6	2	..	73	94	10	25	21	1	3
	—	118	116	2	2	..	32	45	7	14	6	..	6
Aquila . . . . .	13	—	13	..	..	..	4	8	..	..	..	..	..
	—	8	8	..	..	..	3	2	..	2	..	..	1
Napoli . . . . .	46	—	44	2	..	..	21	11	2	..	1	1	4
	—	17	16	1	..	..	7	6	..	1	1	..	1
Potenza (Sezione) . . . . .	3	—	3	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..
	—	1	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..
Trani . . . . .	43	—	43	..	..	..	23	13	1	1	1	..	2
	—	22	22	..	..	..	11	5	..	1	2	..	..
Catanzaro . . . . .	5	—	5	..	..	..	2	2	..	..	..	..	1
	—	5	5	..	..	..	1	1	1	..	..	..	1
<i>Napolitano</i> . . . . .	110	—	108	2	..	..	53	34	3	1	2	1	7
	—	53	52	1	..	..	23	11	1	3	3	..	3
Messina . . . . .	14	—	14	..	..	..	6	1	1	..	..	3	3
	—	6	6	..	..	..	3	..	..	1	1	..	..
Catania . . . . .	25	—	23	2	..	..	21	1	1	..	..	..	2
	—	15	15	..	..	..	11	2	..	1	..	1	..
Palermo . . . . .	36	—	35	1	..	..	24	5	2	2	2	..	..
	—	11	11	..	..	..	10	..	1	..	..	..	..
<i>Sicilia</i> . . . . .	75	—	72	3	..	..	51	7	4	2	2	3	5
	—	32	32	..	..	..	24	2	1	2	1	1	..
Cagliari (Sardegna) . . . . .	5	—	4	1	..	..	2	1	1	..	1	..	..
	—	3	3	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..
REGNO . . . . .	757	—	737	20	3	..	255	264	52	63	38	8	22
	—	346	340	6	5	..	128	116	23	25	11	3	12

(a) Le notizie per ciascun distretto di Corte d'appello sono distribuite su due righe; nel primo sono date le notizie per le procedure nelle quali furono accolte le proposte del debitore, che figurano in totale nella col. 12; nel secondo le notizie per quelle nelle quali non furono accolte le proposte che figurano in totale nella col. 13.



Segue NOTIZIE SULLE PROCEDURE TERMINATE CON VERBALE DELL'ADUNANZA DEI CREDITORI (a)

DISTRETTI DI CORTE D'APPELLO	Specie del commercio esercitato							Professione del Commissario giudiziale						
	Costruttori di navi e armatori	Banchieri, scontisti, ecc.	Commissionari, mediatori, spedizionieri, rappresentanti	Appaltatori, impresari di tramvie, di telefoni, di pubblici spettacoli	Appaltatori e impresari di costruzioni edilizie	Altre industrie o altri commerci	Ignoto	Legali	Commercianti	Regionieri	Ingegneri o esercenti altre professioni liberali	Proprietari, possidenti e pensionati	Impiegati pubblici e privati	Indeterminata
	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Genova	..	..	2	..	..	1	..	13	5	71	1	..	..	..
Casale	..	..	2	..	..	1	..	4	..	42	..	..	..	..
Torino	..	..	2	..	..	..	1	4	..	20	11	..	..	..
Milano	..	2	1	..	..	..	2	8	..	12	3	..	..	..
Brescia	..	2	..	..	..	..	..	3	..	20	9	..	..	..
Venezia	..	2	2	..	..	..	..	13	..	1	5	..	..	..
Italia settentrionale	..	3	9	..	..	4	3	105	6	185	21	..	1	..
Parma	..	..	2	..	..	1	..	58	..	73	9	..	..	..
Modena (Sezione)	..	..	..	..	..	1	..	13	..	3	..	..	..	..
Lucca	..	..	..	1	..	1	1	8	..	17	2	..	..	..
Firenze	..	..	1	..	..	1	..	1	..	9	1	..	..	..
Bologna	..	..	..	..	..	2	..	18	..	26	2	5	1	..
Ancona	..	..	..	..	..	2	..	18	2	1	5	..	..	..
Macerata (Sezione)	..	..	..	..	..	2	..	9	2	10	2	1	3	..
Perugia (Sezione)	..	..	..	..	..	2	..	3	2	10	..	2	..	..
Roma	..	..	2	1	..	11	..	14	..	..	..	..	..	1
Italia centrale	..	..	4	2	..	15	1	11	..	1	..	1	..	..
Aquila	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..
Napoli	..	..	1	..	..	5	..	4	..	2	..	..	..	..
Potenza (Sezione)	..	..	..	..	..	2	..	1	..	2	..	..	..	..
Trani	..	..	..	..	..	1	1	4	1	2	..	..	..	..
Catanzaro	..	..	..	..	..	2	..	17	..	..	1	..	..	..
Napoletano	..	..	1	..	..	7	1	3	1	4	1	..	1	..
Messina	..	..	..	..	..	4	1	38	..	2	1	..	2	..
Catania	..	..	1	..	..	2	..	14	3	3	..	..	..	..
Palermo	..	..	..	..	..	1	..	4	..	1	..	..	..	..
Sicilia	..	..	1	..	..	7	..	3	..	1	2	2	1	..
Cagliari (Sardegna)	..	..	..	..	..	1	..	7	..	1	2	1	..	..
REGNO	..	3	15	2	1	27	5	98	26	290	36	11	14	1
	..	8	5	..	..	11	1	39	9	131	16	8	3	..

a) Veggasi la nota (a) a pag. 201.

200

282

201

283

Procedure di piccoli fallimenti.

Segue PROSPETTO VI.

Anno 1905.

Segue NOTIZIE SULLE PROCEDURE TERMINATE CON VERBALE DELL'ADUNANZA DEI CREDITORI (a)

DISTRETTI DI CORTE D'APPELLO	Ammontare del passivo						Ammontare dell'attivo										Ammontare complessivo in lire		
	non oltre 1000 lire	da oltre lire 1000 a non oltre 2000	da oltre lire 2000 a non oltre 3000	da oltre lire 3000 a non oltre 4000	da oltre lire 4000 a non oltre 5000	Ignoto	Ammontare complessivo in lire	Nullo o ignoto	fino a lire 1000	da oltre lire 1000 a non oltre 2000	da oltre lire 2000 a non oltre 3000	da oltre lire 3000 a non oltre 4000	da oltre lire 4000 a non oltre 5000	da oltre lire 5000 a non oltre 6000	da oltre lire 6000 a non oltre 10,000	da oltre lire 10,000 a non oltre 20,000		da oltre lire 20,000 a 50,000	Ammontare complessivo in lire
Genova . . . . .	2	11	16	21	40	..	212 163	6	31	37	11	4	1	..	..	..	..	116 279	
	3	5	9	14	22	..	64 039	4	20	9	9	2	2	..	..	..	..	58 082	
Casale . . . . .	2	3	6	11	13	..	119 734	2	18	14	3	..	..	..	..	..	..	36 980	
	1	3	3	7	9	..	76 854	2	14	5	2	..	..	..	..	..	..	17 911	
Torino . . . . .	4	11	11	11	23	..	189 365	4	36	9	8	..	3	..	..	..	..	66 246	
	..	3	4	4	8	..	64 940	1	14	2	2	..	..	..	..	..	..	16 456	
Milano . . . . .	3	14	18	25	28	..	288 352	5	50	20	8	3	..	1	1	..	..	97 210	
	1	1	1	3	10	..	59 287	1	8	3	4	..	..	..	..	..	..	16 349	
Brescia . . . . .	..	1	1	..	8	..	41 048	1	5	4	..	..	..	..	..	..	..	5 578	
	..	1	1	2	4	..	30 129	..	8	..	..	..	..	..	..	..	..	5 219	
Venezia . . . . .	6	2	4	6	16	1	110 564	2	11	6	7	4	4	1	..	..	..	68 702	
	2	2	6	4	14	..	94 513	..	17	8	2	..	1	..	..	..	..	28 158	
Italia settentrionale . . . . .	17	42	56	74	128	1	961 226	20	149	90	37	11	8	2	1	..	..	396 975	
	7	15	17	34	67	..	389 762	8	81	27	19	2	3	..	..	..	..	142 175	
Parma . . . . .	..	2	2	4	8	..	57 655	..	6	6	4	..	..	..	..	..	..	22 422	
	..	..	1	..	..	..	2 743	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1 700	
Modena (Sezione) . . . . .	1	..	1	3	1	..	17 604	1	3	1	..	..	..	..	1	..	..	8 969	
	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Lucca . . . . .	3	6	2	8	11	..	96 467	3	15	7	2	..	1	1	..	..	..	58 475	
	..	3	..	3	3	..	33 160	..	6	3	2	..	..	..	..	..	..	13 602	
Firenze . . . . .	3	6	8	7	31	..	194 668	2	19	19	10	1	1	..	..	..	..	68 147	
	1	2	11	14	18	..	170 804	1	29	13	4	1	1	..	..	..	..	56 884	
Bologna . . . . .	..	2	4	5	16	..	104 860	..	13	9	2	2	1	..	..	..	..	37 609	
	..	4	2	2	9	..	61 788	..	15	2	..	..	..	..	..	..	..	9 285	
Ancona . . . . .	2	3	2	3	4	..	39 170	5	5	3	1	..	..	..	..	..	..	10 218	
	..	1	4	2	5	..	41 172	1	7	3	1	..	..	..	..	..	..	12 686	
Macerata (Sezione) . . . . .	..	..	..	2	1	..	11 585	2	1	..	..	..	..	..	..	..	..	540	
Perugia (Sezione) . . . . .	..	..	..	..	3	..	13 725	1	..	2	..	..	..	..	..	..	..	3 024	
	..	2	1	1	3	..	24 269	4	1	1	1	..	..	..	..	..	..	4 319	
Roma . . . . .	4	4	12	21	57	..	385 577	1	22	39	20	9	5	1	1	..	..	84 546	
	1	2	4	2	11	..	71 358	..	18	1	1	..	..	..	..	..	..	8 291	
Italia centrale . . . . .	13	20	31	53	132	..	921 401	15	84	86	39	12	8	2	2	..	1	293 950	
	2	18	25	24	49	..	405 294	6	76	24	9	1	1	1	..	..	..	106 607	
Aquila . . . . .	1	..	3	3	6	..	47 091	1	5	1	5	..	1	..	..	..	..	20 393	
	..	3	..	..	5	..	27 910	1	5	..	2	..	..	..	..	..	..	6 981	
Napoli . . . . .	2	5	5	6	28	..	176 017	5	10	9	6	6	3	2	4	1	..	118 405	
	..	1	5	2	9	..	65 598	..	7	2	4	2	..	..	2	..	..	37 760	
Potenza (Sezione) . . . . .	2	..	..	1	..	..	4 462	1	1	1	..	..	..	..	..	..	..	2 317	
	..	..	..	1	..	..	3 498	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	2 540	
Trani . . . . .	2	..	4	9	27	1	170 838	6	14	8	5	4	2	3	1	..	..	79 541	
	4	2	4	7	5	..	61 957	3	14	4	..	..	1	..	..	..	..	11 335	
Catanzaro . . . . .	2	1	..	1	1	..	10 822	2	2	..	..	1	..	..	..	..	..	4 445	
	1	1	..	1	2	..	16 049	2	1	1	..	..	..	..	1	..	..	7 758	
Napoletano . . . . .	9	6	12	20	62	1	409 230	15	32	19	16	11	6	5	5	1	..	225 098	
	5	7	9	11	21	..	175 012	6	27	7	7	2	1	..	3	..	..	66 374	
Messina . . . . .	..	1	2	2	9	..	52 609	1	1	2	5	2	3	..	..	..	..	36 680	
	..	..	1	2	3	..	23 765	1	2	1	..	..	1	..	..	..	1	27 023	
Catania . . . . .	1	1	2	8	13	..	97 509	4	2	8	4	3	..	1	3	..	..	61 823	
	..	2	..	3	10	..	59 452	1	5	..	4	1	..	..	..	..	..	22 611	
Palermo . . . . .	1	2	3	5	25	..	143 587	1	4	9	5	3	5	5	1	2	1	56 858	
	..	1	3	1	6	..	40 175	1	3	..	2	..	1	..	4	..	..	40 690	
Sicilia . . . . .	2	4	7	15	47	..	293 705	6	7	19	14	8	8	6	4	2	1	155 361	
	..	3	4	6	19	..	123 392	3	10	5	6	1	2	..	4	..	1	90 324	
Cagliari (Sardegna) . . . . .	1	..	..	1	3	..	18 237	1	1	2	..	..	..	..	..	1	..	13 407	
	..	1	..	..	2	..	10 997	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	2 940	
REGNO . . . . .	42	72	106	163	372	2	2 603 799	57	273	216	108	42	30	15	12	4	2	1 078 791	
	14	44	55	75	158	..	1 104 457	23	185	65	41	6	7	1	7	..	1	408 420	

a) Veggasi la nota (a) a pag. 201.

202

284

203

285

Segue NOTIZIE SULLE PROCEDURE TERMINATE CON VERBALE DELL'ADUNANZA DEI CREDITORI (a)

DISTRETTI DI CORTE D'APPELLO	Cause del dissesto								Numero dei creditori					
	imputabili al debitore			non imputabili al debitore					Fallimenti con un numero di creditori					
	Ineffidine o malafede - Cattiva amministrazione - Spese eccessive	Abuso del credito	Malattie, sventure domestiche, famiglia numerosa	Scarso commercio e limitati guadagni - Insufficienza di capitali propri	Crisi commerciali - Perdite causate da disastri commerciali di altre persone - Scioperi, incendi, furti, ecc.	Concorrenza insostenibile	Non determinate	Ignote	In complesso	non superiore a 5	da 6 a 10	da 11 a 30	da 31 a 50	Ignoto
Genova	26 12	8 5	17 3	21 15	4 6	13 ..	1 ..	..	1 309 652	7 5	28 12	49 28	6 1	..
Casale	4 3	1 ..	10 4	8 10	10 4	2 2	..	..	606 358	2 4	7 3	23 15	3 1	..
Torino	14 5	1 ..	11 3	27 8	2 2	5 1	..	..	868 264	5 2	17 2	36 15	2 ..	..
Milano	16 6	1 2	17 2	41 3	1 ..	9 1	2 2	1 ..	1 324 247	7 1	22 6	51 6	8 2	1
Brescia	1 2	..	2 2	4 4	1 ..	2 ..	..	..	149 103	..	4 2	6 6	..	..
Venezia	3 8	2 ..	7 4	19 11	1 1	2 4	1 ..	1 ..	443 356	5 6	7 2	15 16	3 2	5 3
<i>Italia settentrionale</i>	64 36	13 7	64 23	120 51	18 13	33 8	4 2	2 ..	4 699 1 970	26 17	85 27	180 86	22 8	5 4
Parma	..	..	3	9 1	1 ..	..	..	..	299	1	2	10	2	1
Modena (Sezione)	..	..	..	4	2	..	..	..	56	2	1	3	..	..
Lucca	2 ..	.. 1	12 5	9 4	2 1	4 ..	1 ..	..	393 134	4 ..	8 4	16 6	2 ..	.. 1
Firenze	14 8	4 5	9 8	13 22	3 3	7 3	1 1	..	809 653	1 8	12 14	30 22	4 4	5 2
Bologna	5 4	1 1	4 6	4 5	12 ..	1 1	..	1	402 302	1 1	7 2	19 12	.. 2	..
Ancona	3 3	1 ..	4 3	5 1	.. ..	1 5	..	..	137 142	1 3	1 2	8 6	.. ..	1 1
Macerata (Sezione)	..	..	2	..	..	..	1	..	32	1	..	2	..	..
Perugia (Sezione)	..	1	2	..	..	..	..	..	34	1	..	2	..	..
Roma	7 ..	6 1	15 4	27 9	37 3	5 2	1 ..	1	1 577 302	9 3	17 3	66 14	6 ..	..
<i>Italia centrale</i>	34 17	13 8	51 27	71 46	57 7	18 11	4 1	1 1	3 739 1 613	24 17	48 28	156 62	14 6	7 5
Aquila	5 ..	1 ..	1 1	4 3	.. 2	1 ..	..	1 2	133 28	3 2	2 1	7 1	.. ..	1 4
Napoli	6 3	..	8 5	21 3	8 2	2 2	1 ..	..	506 209	8 3	16 6	22 8	.. ..	..
Potenza (Sezione)	..	..	..	..	1	..	2	..	8	2	1	..	..	..
Trani	3 3	4 3	5 3	10 8	20 3	1 1	..	..	545 280	7 6	12 4	17 10	4 1	3 1
Catanzaro	2 1	..	1 ..	1 1	1 3	..	..	..	32 51	2 1	3 1	.. 2	.. 1	..
<i>Napoletano</i>	16 7	5 3	15 9	36 15	30 10	4 3	3 3	1 3	1 224 574	22 12	34 13	46 21	4 2	4 5
Messina	2 ..	..	2	..	8 3	2 1	..	..	173 75	1 1	2 2	11 3	..	..
Catania	4 4	2 ..	7 4	8 6	2 2	1 ..	1 ..	..	214 193	3 2	10 4	11 9	..	1
Palermo	1 2	6 1	2 ..	15 5	6 2	6 ..	..	..	421 114	6 1	11 6	19 4	..	..
<i>Sicilia</i>	7 6	8 1	11 4	23 12	16 7	9 1	1 ..	..	838 382	10 4	23 12	41 16	..	1
Cagliari (Sardegna)	2 2	..	..	3	..	..	..	..	51 43	1 ..	1 1	3 2	..	..
REGNO	123 68	39 19	141 63	253 124	121 37	64 24	12 6	4 5	10 551 4 582	83 60	191 81	426 187	40 14	17 14

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 211.

Segue NOTIZIE SULLE PROCEDURE TERMINATE CON VERBALE DELL'ADUNANZA DEI CREDITORI (a)

DISTRETTI DI CORTE D'APPELLO	Percentuale definitiva promessa dal debitore								Termini pel pagamento								Garanzie					Proc-dure nelle quali non furono prestate garanzie o non se ne ebbe notizia		
	non oltre il 10 %	da oltre il 10 a non oltre il 25 %	da oltre il 25 a non oltre il 40 %	da oltre il 40 a non oltre il 50 %	da oltre il 50 a non oltre il 75 %	da oltre il 75 a meno del 100 %	100 %	ignota	subito dopo la sentenza o appena passata in giudicato	entro 15 giorni	entro 1 mese	entro 3 mesi	entro 6 mesi	entro 1 anno	oltre 1 anno	non determinato	ignoto	Proc-dure nelle quali furono prestate garanzie	Specie delle garanzie					
																			Deposito di somme	Ipoteca	Fidejussione di terzi		Cessione di tutte le attività alla massa dei creditori	ignota o indeterminata
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	
Genova . . . . .	31	37	17	1	1	1	1	50	5	17	11	..	2	..	4	1	12	..	..	11	..	1	78	
Casale . . . . .	14	18	3	..	..	..	..	16	1	9	4	3	..	..	..	2	3	..	..	3	..	..	44	
Torino . . . . .	28	28	3	..	1	..	..	26	11	3	7	5	1	1	..	6	11	..	..	10	..	1	40	
Milano . . . . .	19	50	13	2	1	..	3	53	5	11	5	2	1	1	..	10	27	..	..	27	..	1	16	
Brescia . . . . .	3	4	2	1	..	..	..	6	..	1	1	2	..	..	..	4	4	..	..	4	..	..	61	
Venezia . . . . .	10	16	4	1	..	..	1	18	3	3	4	1	..	..	..	6	11	..	..	10	..	1	12	
Italia settentrionale . . . . .	105	153	42	5	3	1	5	169	25	44	32	13	4	2	4	25	72	1	..	68	..	3	246	
Parma . . . . .	2	12	2	..	..	..	..	4	..	1	3	1	1	..	6	..	10	..	..	10	..	..	6	
Modena (Sezione) . . . . .	1	3	1	..	..	..	..	2	1	1	1	..	..	..	..	1	1	..	..	1	..	..	1	
Lucca . . . . .	4	18	4	1	..	..	..	9	4	3	1	5	..	..	..	5	8	..	..	8	..	..	19	
Firenze . . . . .	11	14	3	1	..	1	..	12	1	5	10	2	..	..	..	1	2	..	..	2	..	..	10	
Bologna . . . . .	25	24	1	1	..	1	..	17	5	8	12	6	1	..	1	2	11	..	..	11	..	..	28	
Ancona . . . . .	3	7	2	..	..	2	..	2	2	2	4	2	1	..	1	5	..	..	..	5	..	..	11	
Macerata (Sezione) . . . . .	2	1	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	41	
Perugia (Sezione) . . . . .	1	1	1	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	9	
Roma . . . . .	27	54	8	3	..	1	5	19	4	5	17	21	14	5	13	..	7	..	..	7	..	..	60	
Italia centrale . . . . .	76	134	22	6	..	1	9	66	17	26	50	38	17	6	21	8	45	..	..	45	..	..	91	
Aquila . . . . .	2	7	3	1	..	..	..	5	..	1	4	1	..	1	1	..	4	..	..	4	..	..	20	
Napoli . . . . .	15	22	3	1	..	5	..	9	..	3	3	7	9	8	6	1	3	..	..	2	..	1	7	
Potenza (Sezione) . . . . .	..	..	..	..	..	3	..	2	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	
Trani . . . . .	12	24	5	1	..	..	1	3	..	1	2	17	12	2	..	6	5	..	..	4	..	1	9	
Catanzaro . . . . .	1	1	2	1	..	1	..	2	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..	..	..	..	5	
Napoletano . . . . .	29	54	13	4	..	9	1	21	..	5	10	25	21	11	9	8	14	..	..	11	..	3	20	
Messina . . . . .	6	7	..	1	..	..	..	4	..	..	4	2	1	1	2	2	..	..	..	2	..	..	19	
Catania . . . . .	9	8	7	1	..	..	..	3	..	1	4	6	3	3	5	1	..	..	..	3	..	1	38	
Palermo . . . . .	7	10	13	2	1	2	1	2	..	2	4	8	17	3	..	2	..	..	..	2	..	..	19	
Sicilia . . . . .	22	25	20	4	1	1	1	9	..	3	12	16	21	7	7	5	..	..	..	4	..	1	34	
Cagliari (Sardegna) . . . . .	1	2	1	..	..	1	..	1	..	1	1	1	1	1	..	1	..	..	..	1	..	..	10	
REGNO . . . . .	233	368	98	19	4	4	25	266	42	75	96	89	59	41	41	48	137	1	..	129	..	7	620	
	189	124	20	..	2	1	3	101	5	19	49	48	25	9	45	45	48	..	1	45	..	2	288	

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 201.

206

19 - Annali di Statistica.

207

288

289

Procedure di piccoli fallimenti.

Segue PROSPETTO VI.

Anno 1905

Segue NOTIZIE SULLE PROCEDURE TERMINATE CON VERBALE DELL'ADUNANZA DEI CREDITORI (a)

Spese cagionate dalla procedura

Procedure nelle quali

la retribuzione al Commissario giudiziale fu

le altre spese furono, rispetto all'attivo,

rispetto all'attivo

DISTRETTI

DI

CORTE D'APPELLO

	rispetto all'attivo							le altre spese furono, rispetto all'attivo,						
	di non più del 10 %	da più del 10 al 25 %	da più del 25 al 50 %	da più del 50 al 75 %	da più del 75 al 100 %	di oltre il 100 %	ignota	di non più del 10 %	da più del 10 al 25 %	da più del 25 al 50 %	da più del 50 al 75 %	da più del 75 al 100 %	di oltre il 100 %	ignote
	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
Genova . . . . .	53 19	14 14	3 4	3 1	..	1	16 8	69 38	5 1	1 ..	..	..	1	14 7
Casale . . . . .	12 4	2 5	2 3	..	..	..	19 11	27 9	..	..	..	..	..	8 14
Torino . . . . .	18 3	9 3	4 ..	2 ..	..	..	27 13	22 8	14	1	..	..	1	22 11
Milano . . . . .	18 1	25 ..	9 ..	2 ..	..	1	33 15	34 ..	11	3	1	..	..	39 16
Brescia . . . . .	2 1	3 2	1 ..	..	..	..	4 5	5 3	..	..	..	..	..	5 5
Venezia . . . . .	10 6	3 2	1 1	1 ..	1	..	19 19	16 6	2 4	..	..	..	..	17 18
Italia settentrionale . . . . .	113 34	56 26	20 8	8 1	1	2	118 71	173 64	32 5	5	1	..	2	105 71
Parma . . . . .	12 1	3 ..	1 ..	..	..	..	..	15 1	..	..	..	..	..	1 ..
Modena (Sezione) . . . . .	3 ..	2 ..	..	..	..	..	1 ..	1 ..	..	..	..	..	..	5 ..
Lucca . . . . .	17 3	19 ..	..	..	..	..	4 8	23 7	2	..	1	..	..	5 3
Firenze . . . . .	10 17	6 8	..	2	..	..	36 18	40 21	..	2	..	..	..	12 19
Bologna . . . . .	8 3	2 3	2 1	..	..	..	15 10	13 8	4 3	..	..	..	..	10 6
Ancona . . . . .	4 ..	3 1	..	..	..	..	7 11	7 8	..	..	..	..	..	7 4
Macerata (Sezione) . . . . .	..	..	..	..	..	..	3	1	..	..	..	..	..	2
Perugia (Sezione) . . . . .	1 1	..	..	..	..	..	2 6	2	..	..	..	..	..	1 7
Roma . . . . .	57 ..	3 1	1 ..	..	..	..	37 19	94 13	1 2	..	..	..	..	3 5
Italia centrale . . . . .	112 35	28 13	4 6	2	..	..	105 72	196 58	7 13	3	..	..	..	46 44
Aquila . . . . .	7 1	1 ..	..	..	..	..	5 7	8 5	2	..	..	..	..	3 13
Napoli . . . . .	24 4	4 2	2 ..	1	..	..	16 10	26 5	4 1	1 1	..	..	..	15 10
Potenza (Sezione) . . . . .	1	..	..	..	..	..	3	..	1	..	..	..	..	3
Trani . . . . .	5 3	3 2	1	..	..	..	35 16	18 9	..	..	..	..	..	25 13
Catanzaro . . . . .	..	..	..	..	..	..	5 5	2	..	..	..	..	..	3 5
Napoletano . . . . .	36 9	8 4	2 1	1	..	..	64 38	54 19	6 2	1 1	..	..	..	49 31
Messina . . . . .	3 ..	..	..	..	..	..	11 6	8 1	..	..	..	..	..	6 5
Catania . . . . .	7 ..	..	..	..	1	..	17 14	9 1	..	2	..	..	..	14 14
Palermo . . . . .	11 2	1 ..	..	..	..	..	24 9	34 3	..	..	..	..	..	2 8
Sicilia . . . . .	21 2	1 1	..	..	1	..	52 29	51 5	..	2	..	..	..	22 27
Cagliari (Sardegna) . . . . .	2 ..	.. 1	..	..	..	..	3 2	4 2	..	..	..	..	..	1 1
REGNO . . . . .	294 70	93 45	28 15	8 4	2	2	342 212	478 148	45 20	8 4	1	..	2	223 174

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 201.

— 208 —

— 209 —

— 290 —

— 291 —

Procedure di piccoli fallimenti.

Anno 1905.

Segue PROSPETTO VI.

Segue NOTIZIE SULLE PROCEDURE TERMINATE CON VERBALE DELL'ADUNANZA DEI CREDITORI (a)

DISTRETTI DI CORTE D'APPELLO	Spese cagionate dalla procedura											Durata della procedura			
	Procedure nelle quali l'ammontare complessivo delle spese fu											(dalla data della domanda al Presidente del Tribunale alla data del verbale dell'adunanza dei creditori)			
	in cifre assolute				in rapporti proporzionali all'attivo										
	di non oltre 100 lire	da oltre lire 100 a 500	da oltre lire 500 a 1000	ignoto	di non più del 10 %	da più del 10 al 25 %	da più del 25 al 50 %	da più del 50 al 75 %	da più del 75 al 100 %	di oltre il 100 %	ignoto	non oltre 3 mesi	da oltre 3 a 6 mesi	da oltre 6 mesi a 1 anno	da oltre 1 anno a 3 anni
109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	
Genova	32 33	50 8	..	8 5	37 18	20 16	3 4	5 1	1 1	1 ..	14 6	65 28	17 10	5 8	3 ..
Casale	29 13	3 3	..	3 7	24 8	4 2	2 5	..	..	..	5 8	32 20	2 3	1 ..	..
Torino	26 6	14 3	2	18 10	14 4	12 5	7 ..	3 ..	1 ..	1 ..	22 10	53 16	5 2	1 1	1 ..
Milano	14 1	45 ..	2	27 15	11 ..	28 ..	10 ..	7 ..	1 ..	1 ..	30 16	64 15	16 ..	8 1	..
Brescia	3 2	4 2	..	3 4	2 2	3 1	1 1	..	..	..	4 4	7 ..	3 ..	..	..
Venezia	10 7	10 3	..	15 17	10 4	6 6	1 ..	1 1	1 ..	..	16 17	28 25	5 2	2 1	..
Italia settentrionale	114 62	126 19	4 1	74 58	98 36	82 30	24 10	16 2	4 1	3 ..	91 61	249 112	48 17	17 11	4 ..
Parma	9 1	7 ..	..	..	10 1	5 ..	1 ..	..	..	..	..	14 1	2 ..	..	..
Modena (Sezione)	5 ..	..	..	1 ..	3 ..	2 ..	..	..	..	..	1 ..	5 ..	1 ..	..	..
Lucca	21 9	8 ..	..	1 2	10 8	12 ..	4 1	..	..	..	4 2	23 11	4 ..	2 ..	1 ..
Firenze	35 13	9 24	..	8 13	37 14	5 13	1 5	..	3 1	..	9 14	42 40	8 7	1 2	1 1
Bologna	8 9	9 2	..	10 6	8 4	5 5	4 1	..	1 ..	..	10 6	20 14	6 3	1 ..	..
Ancona	7 7	5 1	..	2 4	3 7	4 1	..	..	..	..	7 4	9 8	4 4	1 ..	..
Macerata (Sezione)	3 ..	..	..	..	1 ..	..	..	..	..	..	2 ..	..	2 ..	1 ..	..
Perugia (Sezione)	8 3	..	..	..	2 1	..	..	..	..	..	1 6	2 5	..	1 2	..
Roma	79 16	17 ..	..	2 5	89 13	5 1	1 1	..	..	..	3 5	71 13	18 4	4 2	7 1
Italia centrale	170 67	55 27	..	24 34	163 48	38 20	11 8	..	1 4	..	37 37	186 92	43 20	11 4	9 2
Aquila	10 6	2 ..	..	1 2	8 5	3 ..	..	..	..	..	2 3	6 2	3 3	4 2	..
Napoli	26 6	13 2	1	6 9	27 5	6 1	3 1	1 ..	..	1 ..	9 9	26 13	10 4	7 ..	3 ..
Potenza (Sezione)	..	..	1	3 ..	..	..	1 ..	..	..	..	3 ..	2 ..	..	1 1	..
Trani	17 10	6 1	..	20 11	17 7	2 1	..	2 ..	..	..	24 12	21 17	15 5	4 ..	3 ..
Catanzaro	4 ..	..	..	1 5	2 ..	..	..	..	..	..	3 5	1 4	..	3 ..	1 ..
Napoletano	57 22	21 3	1 1	31 27	54 17	11 2	3 4	1 ..	..	..	41 29	56 36	28 13	19 3	7 1
Messina	11 1	..	..	3 5	10 1	..	..	..	..	..	4 6	9 6	3 1	2 ..	..
Catania	6 1	6 ..	..	13 14	8 ..	..	..	..	1 ..	..	16 14	20 11	3 2	2 2	..
Palermo	31 5	4 ..	..	1 6	38 3	..	1 1	..	..	..	2 7	23 7	11 1	1 1	1 2
Sicilia	48 7	10 ..	..	17 26	51 4	..	1 1	..	1 ..	..	22 26	52 23	17 4	5 3	1 2
Cagliari (Sardegna)	3 1	2 1	..	..	4 1	..	..	..	..	..	1 1	3 2	2 1	..	..
REGNO	392 149	214 50	5 2	146 145	370 108	131 53	39 24	17 6	5 2	3 1	192 154	546 285	138 55	52 21	21 6

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 201.

210

211

292

293

Procedure per liquidazione

PROSPETTO VII.

DISTRETTI DI CORTE D'APPELLO	PROCEDURE					Ammontare				
	A CARICO			esaurite nell'anno	pendenti alla fine dell'anno	6 nullo	7 fino a lire 100	8 da più di lire 100 a 500	9 da più di lire 500 a 1000	10 da più di lire 1000 a 3000
	pendenti dall'anno precedente	iniziate nell'anno	Totale							
Genova . . . . .	12	79	91	72	19	9	7	25	16	14
Casale . . . . .	5	38	43	32	11	4	4	13	8	3
Torino . . . . .	26	81	107	69	38	5	4	37	13	10
Milano . . . . .	23	100	123	92	31	3	8	32	25	20
Brescia . . . . .	5	23	28	26	2	1	4	13	6	2
Venezia . . . . .	28	106	134	101	33	13	6	42	24	16
<i>Italia settentrionale</i> . . . . .	99	427	526	392	134	35	33	162	92	65
Parma . . . . .	..	11	11	9	2	1	..	6	..	2
Modena (Sezione) . . . . .	..	1	1	1	..	1	..	..	..	..
Lucca . . . . .	9	34	43	31	12	5	4	7	6	9
Firenze . . . . .	17	88	105	80	25	6	5	30	13	22
Bologna . . . . .	6	78	84	70	14	19	13	23	12	3
Ancona . . . . .	1	21	22	18	4	1	..	3	6	7
Macerata (Sezione) . . . . .	..	1	1	1	..	1	..	..	..	..
Perugia (Sezione) . . . . .	16	19	35	9	26	5	..	2	1	1
Roma . . . . .	15	34	49	39	10	..	4	26	7	..
<i>Italia centrale</i> . . . . .	64	287	351	258	93	39	26	97	45	44
Aquila . . . . .	5	8	13	7	6	1	..	3	1	2
Napoli . . . . .	18	26	44	29	15	2	1	12	3	8
Potenza (Sezione) . . . . .	..	3	3	2	1	..	..	1	1	..
Trani . . . . .	15	37	52	37	15	7	6	14	2	4
Catanzaro . . . . .	..	8	8	6	2	4	..	1	..	..
<i>Napoletano</i> . . . . .	38	82	120	81	39	14	7	31	7	14
Messina . . . . .	..	16	16	12	4	6	..	1	2	1
Catania . . . . .	..	21	21	18	3	5	..	1	2	9
Palermo . . . . .	6	18	24	15	9	2	..	4	3	2
<i>Sicilia</i> . . . . .	6	55	61	45	16	13	..	6	7	12
Cagliari (Sardegna) . . . . .	15	8	23	15	8	2	1	7	2	3
REGNO . . . . .	222	859	1 081	791	290	103	67	303	153	138

dell'attivo di piccoli fallimenti.

Anno 1905.

NOTIZIE SULLE LIQUIDAZIONI ESAURITE NELL'ANNO														
dell'attivo					Ammontare del passivo									
11 da più di lire 3000 a 5000	12 da più di lire 5000 a 10,000	13 oltre lire 10,000	14 ignoto	15 Ammontare complessivo in lire	16 fino a lire 500	17 da più di lire 500 a 1000	18 da più di lire 1000 a 2000	19 da più di lire 2000 a 3000	20 da più di lire 3000 a 4000	21 da più di lire 4000 a 5000	22 oltre lire 5000	23 ignoto	24 Ammontare complessivo in lire	
														1
1	..	..	..	49 545	3	5	13	11	16	24	..	..	216 149	
..	..	..	..	13 208	3	2	6	7	6	8	..	..	85 409	
..	..	..	..	37 061	1	6	14	13	19	16	..	..	196 188	
2	..	..	2	67 371	2	1	16	22	20	31	..	..	292 914	
..	..	..	..	11 672	..	..	5	9	6	6	..	..	81 649	
..	..	..	..	53 140	1	3	17	20	26	28	..	3	297 892	
3	..	..	2	231 997	10	17	71	82	96	113	..	3	1 170 261	
..	..	..	..	5 204	1	..	2	1	3	2	..	..	26 694	
..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	452	
..	..	..	..	22 928	1	3	7	7	3	10	..	..	87 120	
2	2	..	..	78 640	3	2	11	14	22	24	1	3	243 535	
..	..	..	..	19 494	1	1	11	14	13	30	..	..	235 910	
1	..	..	..	18 568	1	..	4	1	6	6	..	..	56 586	
..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	600	
..	..	..	..	3 139	..	..	2	..	3	1	..	3	19 152	
1	..	..	1	14 628	2	3	3	8	4	19	..	..	128 656	
4	2	..	1	162 601	10	10	40	45	54	92	1	6	798 705	
..	..	..	..	4 423	..	..	1	2	..	4	..	..	25 552	
1	1	..	1	30 621	..	..	2	5	6	16	..	..	106 839	
..	..	..	..	1 268	2	..	..	..	..	..	..	..	502	
2	..	..	2	21 859	3	4	3	6	11	9	..	1	111 735	
..	1	..	..	6 258	2	1	1	..	1	1	..	..	11 148	
3	2	..	3	64 429	7	5	7	13	18	30	..	1	255 836	
1	..	1	..	9 665	..	..	..	4	4	3	..	1	37 392	
1	..	..	..	21 709	1	2	2	1	3	8	..	1	52 166	
2	2	..	..	32 784	..	..	1	4	2	8	..	..	54 521	
4	2	1	..	64 158	1	2	3	9	9	19	..	2	144 069	
..	..	..	..	8 081	1	..	3	1	2	8	..	..	50 438	
14	6	1	6	531 266	29	34	124	150	179	262	1	12	2 419 309	

Procedure per liquidazione

Segue PROSPETTO VII.

DISTRETTI  DI  CORTE D'APPELLO	Segue NOTIZIE					
	Modalità delle liquidazioni					
	Liquidazioni eseguite					Liquidazioni non eseguite, per mancanza o inesigibilità dell'attivo
	dal Commissario giudiziale 25	da persona delegata dalla maggioranza dei creditori 26	dai creditori 27	con le modalità		
fissate dai creditori 28				stabilite per la vendita volontaria dei beni dei minori 29		
Genova . . . . .	53	..	2	4	51	17
Casale . . . . .	25	12	..	17	10	5
Torino . . . . .	58	12	..	14	46	9
Milano . . . . .	88	1	..	42	47	3
Brescia . . . . .	25	..	..	6	19	1
Venezia . . . . .	83	1	..	22	62	17
<i>Italia settentrionale</i> . . . . .	332	6	2	105	235	52
Parma . . . . .	8	..	..	1	7	1
Modena (Sezione) . . . . .	..	..	..	..	..	1
Lucca . . . . .	26	..	..	..	26	5
Firenze . . . . .	60	3	4	51	16	13
Bologna . . . . .	41	7	..	16	32	22
Ancona . . . . .	16	..	..	3	13	2
Macerata (Sezione) . . . . .	..	..	..	..	..	1
Perugia (Sezione) . . . . .	4	..	..	2	2	5
Roma . . . . .	38	1	..	32	7	..
<i>Italia centrale</i> . . . . .	193	11	4	105	103	50
Aquila . . . . .	6	..	..	..	6	1
Napoli . . . . .	22	1	..	15	8	6
Potenza (Sezione) . . . . .	..	2	..	2	..	..
Trani . . . . .	24	..	..	19	5	13
Catanzaro . . . . .	2	..	..	2	..	4
<i>Napoletano</i> . . . . .	54	3	..	33	19	24
Messina . . . . .	6	..	..	5	1	6
Catania . . . . .	9	2	..	9	2	7
Palermo . . . . .	6	2	..	1	7	7
<i>Sicilia</i> . . . . .	21	4	..	15	10	20
Cagliari (Sardegna) . . . . .	13	..	..	..	13	2
REGNO . . . . .	613	24	6	263	380	148

dell'attivo di piccoli fallimenti.

Anno 1905.

SULLE LIQUIDAZIONI ESAURITE NELL'ANNO

Dividendo distribuito ai creditori, in rapporto ai crediti									
nessuno	non oltre il 5 %	oltre il 5 e non oltre il 10 %	oltre il 10 e non oltre il 25 %	oltre il 25 e non oltre il 50 %	oltre il 50 e non oltre il 75 %	oltre il 75 e meno del 100 %	100 %	ignoto	
31	32	33	34	35	36	37	38	39	
29	9	8	21	1	2	..	..	2	
5	5	5	12	3	..	1	..	1	
12	17	5	23	8	1	1	..	2	
11	22	12	19	6	4	..	..	18	
7	8	4	5	2	..	..	..	..	
30	30	13	18	5	..	..	1	4	
94	91	47	98	25	7	2	1	27	
1	4	..	4	..	..	..	..	..	
1	..	..	..	..	..	..	..	..	
15	10	1	3	2	..	..	..	..	
21	19	18	15	2	..	1	..	4	
30	16	12	8	2	1	..	..	1	
6	6	1	3	..	..	..	..	2	
1	..	..	..	..	..	..	..	..	
6	2	1	..	..	..	..	..	..	
5	12	11	9	..	1	..	..	1	
86	69	44	42	6	2	1	..	8	
1	1	1	3	..	1	..	..	..	
11	11	4	1	..	1	..	..	1	
..	..	..	..	..	..	..	2	..	
17	7	2	5	..	..	1	..	5	
4	..	..	1	..	..	..	..	1	
33	19	7	10	..	2	1	2	7	
9	2	1	..	..	..	..	..	..	
11	..	4	..	..	1	..	..	2	
8	4	3	..	..	..	..	..	..	
28	6	8	..	..	1	..	..	2	
7	5	..	2	..	1	..	..	..	
248	190	108	152	31	13	4	3	44	



Procedure per liquidazione

Segue PROSPETTO n. VII.

DISTRETTI  DI  CORTE D'APPELLO	Segue NOTIZIE						
	Durata della procedura						
	dalla data della prima adunanza dei creditori alla completa ripartizione dell'attivo						
	non oltre 3 mesi	da oltre 3 a non oltre 6 mesi	da oltre 6 mesi a non oltre 1 anno	da oltre un 1 anno a non oltre 2 anni	da oltre 2 anni a non oltre 3 anni	oltre 3 anni	ignota
40	41	42	43	44	45	46	
Genova . . . . .	52	7	9	3	1	..	..
Casale . . . . .	24	7	1	..	..	..	..
Torino . . . . .	44	10	8	6	1	..	..
Milano . . . . .	57	23	9	3	..	..	..
Brescia . . . . .	17	3	4	2	..	..	..
Venezia . . . . .	58	16	17	7	2	..	1
<i>Italia settentrionale</i> . .	252	66	48	21	4	..	1
Parma . . . . .	6	..	3	..	..	..	..
Modena (Sezione) . . . . .	1	..	..	..	..	..	..
Lucca . . . . .	19	5	6	1	..	..	..
Firenze . . . . .	64	11	4	..	..	1	..
Bologna . . . . .	43	19	5	..	..	3	..
Ancona . . . . .	6	6	3	3	..	..	1
Macerata (Sezione) . . . . .	..	..	..	..	..	1	..
Perugia (Sezione) . . . . .	7	..	1	..	..	1	..
Roma . . . . .	31	6	1	1	..	..	..
<i>Italia centrale</i> . . . . .	177	47	23	5	..	..	6
Aquila . . . . .	4	1	2	..	..	..	..
Napoli . . . . .	15	6	7	1	..	..	..
Potenza (Sezione) . . . . .	..	2	..	..	..	..	..
Trani . . . . .	23	7	6	..	..	1	..
Catanzaro . . . . .	4	1	1	..	..	..	..
<i>Napoletano</i> . . . . .	46	17	16	1	..	..	1
Messina . . . . .	11	..	..	..	..	1	..
Catania . . . . .	10	7	..	..	..	1	..
Palermo . . . . .	5	7	2	..	..	1	..
<i>Sicilia</i> . . . . .	26	14	2	..	..	3	..
Cagliari (Sardegna) . . . . .	5	3	5	2	..	..	..
REGNO . . . . .	506	147	94	29	4	..	11


dell'attivo di piccoli fallimenti.

Anno 1905.

SULLE LIQUIDAZIONI ESAURITE NELL'ANNO

dalla data del verbale dell'adunanza dei creditori						Spese di procedura								
						Ammontare della retribuzione al Commissario giudiziale in proporzione dell'attivo								
non oltre 1 mese	da oltre 1 mese a non oltre 3 mesi	da oltre 3 a non oltre 6 mesi	da oltre 6 mesi a non oltre 1 anno	oltre 1 anno	ignota	nullo	non più del 10 %	non più del 25 %	non più del 50 %	non più del 75 %	oltre il 75 %	ignoto		
47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59		
24	30	6	9	3	..	19	19	20	8	..	1	5		
14	13	5	..	..	..	7	12	9	2	..	..	2		
16	35	8	5	5	..	8	21	24	10	3	1	2		
16	46	14	7	..	9	4	12	37	12	4	3	20		
3	15	2	4	2	..	1	1	12	9	1	2	..		
11	53	19	12	4	2	21	31	20	16	6	6	1		
84	192	54	37	14	11	60	96	122	57	14	13	30		
2	4	..	3	..	..	1	2	4	2	..	..	..		
..	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..		
3	16	7	4	1	..	6	11	6	6	2	..	..		
7	53	14	4	..	2	14	29	24	8	2	2	1		
11	36	17	5	..	1	25	13	18	7	5	1	1		
..	11	6	1	..	..	1	11	5	1	..	..	..		
..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..		
..	5	..	..	..	4	5	1	2	1	..	..	..		
..	32	5	1	1	..	3	3	17	12	..	3	1		
23	158	49	18	2	8	57	70	76	37	9	6	3		
..	4	2	1	..	..	1	1	5	..	..	..	..		
..	16	5	7	1	..	13	5	6	4	..	..	1		
..	..	2	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..		
4	8	1	1	..	23	19	5	3	4	..	..	6		
..	1	1	..	..	4	4	..	1	..	..	..	1		
4	29	11	9	1	27	39	11	15	8	..	..	8		
..	8	..	..	..	4	7	5	..	..	..	..	..		
..	2	6	..	..	10	11	3	3	..	..	..	1		
..	1	6	4	..	4	8	5	1	1	..	..	..		
..	11	12	4	..	18	26	13	4	1	..	..	1		
1	4	3	5	2	..	2	2	5	5	1	..	..		
112	394	129	73	19	64	184	192	222	108	24	19	42		

DISTRETTI  DI  CORTE D'APPELLO	Segue NOTIZIE								SULLE LIQUIDAZIONI ESAURITE NELL'ANNO											
	Ammontare delle spese giudiziali, in rapporto all'attivo								Ammontare complessivo delle spese											
	60 non più del 10%	61 da più del 10 a non più del 25%	62 da più del 25 a non più del 50%	63 da più del 50 a non oltre il 75%	64 oltre il 75%	65 nullo o ignoto	66 fino a lire 100	67 da oltre 100 a 200	in cifre assolute				in rapporti proporzionali all'attivo							
									68 da oltre 200 a 500	69 da oltre 500 a 750	70 oltre 750	71 nulla o somma ignota	72 fino al 10%	73 da più del 10 a non oltre il 25%	74 da più del 25 a non oltre il 50%	75 da più del 50 a non oltre il 75%	76 da più del 75 a non oltre il 100%	77 oltre il 100%	78 non valutabili, mancando o ignorandosi le cifre assolute	
Genova . . . . .	32	7	5	2	1	25	31	12	6	..	..	23	6	25	12	2	2	2	2	23
Casale . . . . .	17	3	1	..	..	11	18	2	2	..	..	10	6	13	1	2	..	..	..	10
Torino . . . . .	30	21	2	2	1	13	29	23	8	1	..	8	11	23	20	4	2	1	8	8
Milano . . . . .	17	19	7	1	..	48	4	20	12	2	1	53	2	15	13	6	3	..	53	53
Brescia . . . . .	8	8	2	..	..	8	10	9	5	..	..	2	..	8	11	2	3	..	2	2
Venezia . . . . .	38	14	3	..	..	46	40	28	8	2	..	23	14	30	17	9	8	..	23	23
<i>Italia settentrionale</i> . . . . .	142	72	20	5	2	151	132	94	41	5	1	119	39	114	74	25	18	3	119	119
Parma . . . . .	4	1	2	..	..	2	4	1	3	..	..	1	2	2	2	2	..	..	1	1
Modena (Sezione) . . . . .	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1
Lucca . . . . .	13	3	4	2	..	9	15	6	4	..	1	5	10	4	5	5	2	..	5	5
Firenze . . . . .	28	18	5	1	1	27	33	28	5	1	..	13	20	24	12	8	3	..	13	13
Bologna . . . . .	24	15	3	1	1	26	35	9	3	..	..	23	10	11	12	8	6	..	23	23
Ancona . . . . .	14	3	..	..	..	1	12	4	1	..	..	1	9	4	4	..	..	..	1	1
Macerata (Sezione) . . . . .	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1
Perugia (Sezione) . . . . .	1	1	..	..	1	6	3	..	..	1	..	5	1	..	2	..	..	1	5	5
Roma . . . . .	15	15	4	..	1	4	19	18	..	1	..	1	3	9	16	5	5	..	1	1
<i>Italia centrale</i> . . . . .	99	56	18	4	4	77	121	66	16	3	1	51	55	54	53	28	16	1	51	51
Aquila . . . . .	5	..	..	..	..	2	3	3	..	..	..	1	..	4	2	..	..	..	1	1
Napoli . . . . .	11	8	..	..	..	10	14	2	6	..	..	7	7	9	4	2	..	..	7	7
Potenza (Sezione) . . . . .	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	2
Trani . . . . .	8	5	2	1	..	21	12	6	..	..	..	19	4	7	5	..	1	1	19	19
Catanzaro . . . . .	1	..	..	..	..	5	1	..	..	..	..	5	..	..	1	..	..	..	5	5
<i>Napoletano</i> . . . . .	25	13	2	1	..	40	30	11	6	..	..	24	11	20	12	2	1	1	34	34
Messina . . . . .	1	3	..	1	..	7	1	4	1	..	..	6	1	4	..	1	..	..	6	6
Catania . . . . .	5	..	1	..	..	12	4	3	1	..	..	19	5	2	..	..	1	..	10	10
Palermo . . . . .	6	..	1	1	..	7	4	4	..	..	..	7	5	1	2	..	..	..	7	7
<i>Sicilia</i> . . . . .	12	3	2	2	..	26	9	11	2	..	..	23	11	7	2	1	1	..	23	23
Cagliari (Sardagna) . . . . .	3	6	3	1	..	2	6	2	4	1	..	2	1	1	3	6	2	..	2	2
REGNO . . . . .	281	150	45	13	6	296	298	184	69	9	2	229	117	196	144	62	38	5	228	228



**PROSPETTI**

---

**PARTE PENALE**

---

**Istruttorie e giudizi**

---

**Anno 1903.**

Istruttorie in materia

PROSPETTO I.

CORTI D'APPELLO	PROCEDIMENTI SPEDITI								IMPUTATI						
	In complesso	Durata dei procedimenti (Dalla data del primo atto col quale fu iniziata l'azione penale alla data dell'ordinanza dell'Ufficio d'Istruzione o della sentenza della Sezione d'accusa).							Numero complessivo	Il modo in cui esercitavano il commercio, o il loro rapporto col fallimento					
		non oltre 1 mese	da oltre un mese a non oltre 3 mesi	da oltre 3 a non oltre 6 mesi	da oltre 6 mesi a non oltre 1 anno	da oltre 1 anno a non oltre 2 anni	da oltre 2 a non oltre 3 anni	oltre 3 anni		Pr prietari di una ditta	Iustifiori	Amministratori o direttori di Società	Curatori di fallimenti	Coadiutori di un curatore	Altre persone non complici in bancarotta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Genova . . . . .	201	9	102	57	25	5	3	..	231	227	2	1	..	..	
Casale . . . . .	95	9	29	31	24	2	..	..	130	115	2	11	..	2	
Torino . . . . .	242	7	84	92	51	8	..	..	296	285	8	1	..	2	
Milano . . . . .	363	20	136	143	59	5	..	..	418	403	13	2	..	..	
Brescia . . . . .	91	4	23	39	19	3	..	..	96	90	3	1	1	1	
Venezia . . . . .	198	3	86	78	21	7	3	..	242	222	6	10	..	4	
<i>Italia settentrionale</i> . . . . .	190	52	463	440	199	30	6	..	412	342	34	26	1	9	
Parma . . . . .	31	..	7	18	6	..	..	..	38	37	1	..	..	..	
Modena (Sezione) . . . . .	33	1	6	16	10	..	..	..	41	38	1	..	..	2	
Luca . . . . .	97	4	50	26	16	1	..	..	98	95	2	1	..	..	
Firenze . . . . .	140	7	77	46	10	..	..	..	177	168	..	..	..	14	
Bologna . . . . .	123	4	44	34	39	2	..	..	138	136	1	1	..	..	
Ancona . . . . .	29	..	7	16	6	..	..	..	36	35	..	..	..	1	
Macerata (Sezione) . . . . .	25	2	4	13	5	1	..	..	32	32	..	..	..	..	
Perugia (Sezione) . . . . .	32	..	5	10	16	1	..	..	33	33	..	..	..	..	
Roma . . . . .	159	3	61	65	22	8	..	..	174	167	4	3	..	..	
<i>Italia centrale</i> . . . . .	669	21	261	244	130	13	..	..	767	736	9	5	..	17	
Aquila . . . . .	49	..	9	22	14	3	1	..	64	63	1	..	..	..	
Napoli . . . . .	206	..	8	32	78	78	8	2	288	230	3	5	..	..	
Potenza (Sezione) . . . . .	4	..	1	1	..	2	..	..	4	4	..	..	..	..	
Trani . . . . .	143	2	17	49	60	13	2	..	185	152	2	11	..	..	
Catanzaro . . . . .	25	..	3	11	9	2	..	..	28	28	..	..	..	..	
<i>Napoletano</i> . . . . .	427	2	38	115	161	98	11	2	499	477	6	16	..	..	
Messina . . . . .	31	2	4	4	18	3	..	..	31	30	1	..	..	..	
Catania . . . . .	36	1	5	12	15	2	..	..	45	44	1	..	..	..	
Palermo . . . . .	106	3	4	36	39	20	3	1	134	123	2	9	..	..	
<i>Sicilia</i> . . . . .	173	6	14	52	72	25	3	1	210	197	4	9	..	..	
Cagliari (Sardegna) . . . . .	40	1	7	14	11	5	2	..	47	44	..	3	..	..	
REGNO . . . . .	2 499	82	783	865	573	171	22	3	2 935	2 796	53	59	1	26	

di fallimento.

Anno 1903.

SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO

la specie del commercio esercitato	classificati secondo																																	
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47		
Agricoltori e commercianti all'ingrosso di bestiame, derrate e altri prodotti dell'industria agricola	..	..	58	72	12	8	9	4	4	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Filatori e tessitori	4	..	41	38	9	15	3	7	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Sarti, cappellai, calzolari, cuojai, giantari, negozianti di tessuti, pelliccerie, ecc.	10	..	97	107	21	20	7	8	4	..	..	..	1	7	1	8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Fornai, vinali, trattori, droghieri, pasticci, mugnai, pasticci, ed altri commercianti in bevande e altri generi alimentari	4	6	135	155	28	31	17	5	10	..	..	..	..	14	3	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Falegnami, ebanisti, tappezzi, negozianti di mobili, tappeti, majoliche, vetrami, ecc.	1	1	32	32	8	7	3	1	3	..	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Fabbrici, fonditorie negozianti di ferramenti, macchine, pesi e misure e calderai	9	..	83	88	18	15	9	2	6	..	..	..	2	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Tipografi, fotografi, litografi e cartolai	28	7	446	492	96	96	46	27	30	1	..	..	3	35	15	22	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Fabbricanti e negozianti di prodotti chimici, profumerie, saponi, farmacisti	2	..	16	10	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Orefici, gioiellieri, argentieri, corallai	2	..	19	8	1	4	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Costruttori di navi ed armatori	1	2	27	32	4	9	6	2	1	..	..	1	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Agenti di cambio e cambiavalute	5	1	63	49	21	7	4	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Banchieri e scontisti	3	..	63	66	6	15	6	4	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Commissionari, mediatori e spedizionieri	16	3	283	250	49	47	24	12	13	..	..	..	2	8	2	8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Appaltatori, impresari di tramvie, di telefoni e di spettacoli pubblici	4	..	34	18	4	1	2	..	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Appaltatori e impresari di costruzioni edilizie	2	..	94	60	12	6	4	4	20	..	..	..	5	5	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Altre industrie	..	..	1	2	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	62	10	1 050	907	192	7	11	9	12	11	9	32	..	5	7	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

CORTI D'APPELLO	Seque IMPUTATI											
	la condizione rispetto alla libertà personale					Prosciolti						
	sempre a piede libero	liberati	in libertà provvisoria	lactanti	detenuti	Numero complessivo	Classificati secondo il motivo legale del proscioglimento					
							Fatto non costituente reato o insistenza del fatto	Insufficienza d'indizi	Cause escludenti la imputabilità	Estinzione dell'azione penale		
per l'art. 839 del Cod. di comm.										per la Legge 24 maggio 1908	per altre cause	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
Genova	222	..	..	6	2	67	33	12	..	9	4	9
Casale	119	..	4	3	4	36	8	1	..	11	9	7
Torino	281	..	..	13	3	115	21	1	..	13	57	23
Milano	408	..	..	7	3	141	118	3	..	8	9	3
Brescia	94	..	..	1	1	45	3	..	..	13	17	12
Venezia	231	..	1	2	9	72	35	9	..	10	6	12
<i>Italia settentrionale</i>	1353	..	5	32	22	476	218	26	..	64	102	66
Parma	37	..	..	..	1	5	4	..	..	..	..	1
Modena (Sezione)	40	..	..	..	1	15	3	2	..	1	8	1
Lucca	97	..	..	..	1	24	6	1	1	2	11	3
Firenze	170	..	3	3	1	31	9	3	..	2	16	1
Bologna	126	..	3	5	4	39	14	4	..	1	16	4
Ancona	31	..	3	1	1	10	5	3	..	..	1	1
Macerata (Sezione)	30	..	1	..	1	6	1	..	..	..	4	1
Perugia (Sezione)	33	..	..	..	..	11	5	..	..	2	..	4
Roma	172	1	..	1	..	48	28	8	..	..	3	9
<i>Italia centrale</i>	736	1	10	10	10	189	75	21	1	8	59	25
Aquila	62	..	..	2	..	15	6	2	..	2	1	4
Napoli	231	1	3	3	..	49	25	5	..	5	5	9
Potenza (Sezione)	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Trani	157	..	4	..	4	52	31	12	..	..	6	4
Catanzaro	24	..	..	2	1	8	2	..	..	2	2	2
<i>Napoletano</i>	478	1	7	8	5	124	63	19	..	9	14	19
Messina	23	1	..	2	..	12	5	..	..	5	2	..
Catania	42	..	3	..	..	8	5	1	..	..	..	2
Palermo	124	1	3	3	1	38	14	9	..	..	1	14
<i>Sicilia</i>	196	2	6	5	1	58	24	10	..	5	3	16
Cagliari (Sardegna)	45	..	..	..	2	14	7	1	..	3	1	2
REGNO	2808	4	28	55	40	861	387	77	1	89	179	128

SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO										
classificati secondo										
l'esito dell'istruttoria						la durata della carcerazione preventiva (pei rinviati a giudizio)				
Numero complessivo	Rinviati al giudizio					non oltre un mese	da oltre 1 mese a non oltre 3 mesi	da oltre 3 a non oltre 6 mesi	da oltre 6 mesi a non oltre 1 anno	oltre 1 anno
	Classificati secondo il titolo del reato									
	Bancarotta fraudolenta	Bancarotta semplice	Malversazione di curatore	Negligenza di curatore	Altri reati previsti nel Cod. di commercio					
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
183	10	153	..	..	..	..	2	..	..	..
94	27	67	..	..	..	1	3	..	..	..
181	46	134	..	..	1	1	2	..	..	..
277	23	254	..	..	..	..	1	..	..	1
51	1	49	..	..	1	..	1	..	..	..
170	15	155	..	..	..	..	1	6	2	..
936	122	812	..	..	2	2	6	10	2	1
33	1	32	..	..	..	..	..	1	..	..
26	2	24	..	..	..	..	..	1	..	..
74	3	71	..	..	..	1	..	..	..	..
146	15	117	..	..	14	..	1	..	..	..
99	12	85	..	..	2	..	2	..	..	..
26	7	19	..	..	..	..	1	..	..	..
26	4	21	..	..	1	..	..	1	..	..
22	..	22	..	..	..	..	..	..	..	..
123	12	114	..	..	..	..	..	..	..	..
578	56	505	..	..	17	1	4	5	..	..
49	13	35	..	..	1	..	..	..	..	..
189	50	139	..	..	..	..	..	..	..	..
4	1	3	..	..	..	..	..	..	..	..
113	14	99	..	..	..	2	2	..	..	..
20	6	14	..	..	..	..	1	..	..	..
375	84	290	..	..	1	2	3	..	..	..
19	6	13	..	..	..	..	..	..	..	..
37	19	17	..	..	1	..	..	..	..	..
96	24	72	..	..	..	..	..	..	1	..
152	49	102	..	..	1	..	..	..	1	..
33	3	30	..	..	..	1	..	..	1	..
2074	314	1733	..	..	21	5	14	15	4	1

Reati in materia di fallimento. —

PROSPETTO II.

CORTI D'APPELLO	PROCEDIMENTI							
	Numero complessivo	Durata dei						
		dalla data del primo atto col quale fu iniziata l'azione penale alla data della sentenza						
		non oltre 1 mese	da oltre 1 mese a 3 mesi	da oltre 3 a 6 mesi	da oltre 6 mesi a 1 anno	da oltre 1 anno a 2 anni	da oltre 2 a 3 anni	oltre 3 anni
1	2	3	4	5	6	7	8	
Genova . . . . .	191	1	9	58	71	42	6	4
Casale . . . . .	75	..	4	22	35	11	1	2
Torino . . . . .	160	..	10	46	73	26	4	1
Milano . . . . .	190	..	7	49	63	59	11	1
Brescia . . . . .	75	..	1	20	44	7	2	1
Venezia . . . . .	160	..	6	50	79	22	2	1
<i>Italia settentrionale</i> . . . . .	851	1	37	245	365	167	26	10
Parma . . . . .	17	..	..	3	10	4	..	..
Modena (Sezione) . . . . .	25	..	..	7	16	2	..	..
Lucca . . . . .	91	..	12	32	38	8	1	..
Firenze . . . . .	102	..	6	32	43	16	4	1
Bologna . . . . .	99	1	15	24	34	19	6	..
Ancona . . . . .	18	..	..	8	7	2	..	1
Macerata (Sezione) . . . . .	23	..	..	6	10	7	..	..
Perugia (Sezione) . . . . .	21	..	..	2	9	9	1	..
Roma . . . . .	108	..	9	53	27	15	3	1
<i>Italia centrale</i> . . . . .	504	1	42	167	194	82	15	3
Aquila . . . . .	40	..	..	5	30	4	1	..
Napoli . . . . .	167	..	..	6	19	58	55	29
Potenza (Sezione) . . . . .	4	..	..	..	1	2	..	1
Trani . . . . .	81	..	1	14	30	29	5	2
Catanzaro . . . . .	29	..	..	2	10	11	5	1
<i>Napoletano</i> . . . . .	321	..	1	27	90	104	66	33
Messina . . . . .	24	..	..	1	5	16	1	1
Catania . . . . .	35	..	1	5	14	7	4	4
Palermo . . . . .	74	..	1	9	28	26	6	4
<i>Sicilia</i> . . . . .	133	..	2	15	47	49	11	9
Cagliari (Sardegna) . . . . .	45	..	2	4	17	20	1	1
REGNO . . . . .	1 864	2	84	458	713	422	119	56

Giudizi in primo grado.

Anno 1903.

CORTI D'APPELLO	ESAU RITI								IMPUNITI GIUDICATI Numero complessivo	REATI giudicati Numero complessivo
	procedimenti									
	dalla data dell'ordinanza d'invio al giudizio alla data della sentenza									
	non oltre 1 mese	da oltre 1 mese a 3 mesi	da oltre 3 a 6 mesi	da oltre 6 mesi a 1 anno	da oltre 1 anno a 2 anni	da oltre 2 a 3 anni	oltre 3 anni			
9	10	11	12	13	14	15		16	17	
Genova . . . . .	21	63	34	51	14	..	3	221	216	
Casale . . . . .	14	28	14	15	2	1	1	105	86	
Torino . . . . .	35	60	38	18	7	1	1	205	195	
Milano . . . . .	18	40	46	34	49	3	..	223	216	
Brescia . . . . .	8	34	18	12	2	1	..	87	86	
Venezia . . . . .	19	70	36	31	3	1	..	182	167	
<i>Italia settentrionale</i> . . . . .	115	300	186	161	77	7	5	1 026	966	
Parma . . . . .	2	3	6	5	1	..	..	19	17	
Modena (Sezione) . . . . .	3	12	8	2	..	..	..	29	26	
Lucca . . . . .	14	33	22	13	3	1	..	107	95	
Firenze . . . . .	13	30	28	19	11	..	1	115	108	
Bologna . . . . .	7	24	16	30	16	6	..	107	117	
Ancona . . . . .	..	9	6	2	1	..	..	32	20	
Macerata (Sezione) . . . . .	3	8	6	2	4	..	..	24	26	
Perugia (Sezione) . . . . .	2	6	7	5	1	..	..	23	22	
Roma . . . . .	28	47	16	10	7	..	..	115	114	
<i>Italia centrale</i> . . . . .	72	177	115	88	44	7	1	573	545	
Aquila . . . . .	1	15	14	8	1	1	..	54	49	
Napoli . . . . .	3	23	35	39	45	14	8	218	179	
Potenza (Sezione) . . . . .	1	1	..	1	1	..	..	28	7	
Trani . . . . .	13	30	15	12	9	..	2	116	86	
Catanzaro . . . . .	2	5	10	3	5	4	..	30	31	
<i>Napoletano</i> . . . . .	20	74	74	63	61	19	10	446	352	
Messina . . . . .	..	4	9	9	1	1	..	37	31	
Catania . . . . .	2	6	8	13	6	..	..	47	39	
Palermo . . . . .	16	31	10	8	4	3	2	92	91	
<i>Sicilia</i> . . . . .	18	41	27	30	11	4	2	176	161	
Cagliari (Sardegna) . . . . .	3	12	10	10	9	1	..	47	48	
REGNO . . . . .	228	604	412	352	202	38	18	2 268	2 072	

CORTI D'APPELLO	IMPUTATI										
	Numero complessivo	Il modo in cui esercitavano il commercio o il loro rapporto col fallimento					la specie del				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Genova	25	25	..	..	..	..	..	9	10	..	2
Casale	15	14	1	..	..	..	..	3	7	1	2
Torino	45	43	2	..	..	4	..	15	14	2	1
Milano	23	21	2	..	..	..	..	6	10	1	2
Brescia	7	7	..	..	..	..	..	1	4	..	2
Venezia	18	18	..	..	..	5	..	2	7	..	1
<i>Italia settentrionale</i>	133	128	5	..	..	9	..	36	52	4	10
Parma	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Modena (Sezione)	1	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..
Lucca	6	6	..	..	..	2	..	1	1	..	1
Firenze	20	20	..	..	..	..	1	15	2	..	2
Bologna	16	16	..	..	..	..	..	3	9	..	2
Ancona	3	3	..	..	..	1	..	1	1	..	..
Macerata (Sezione)	4	4	..	..	..	..	..	2	1	..	..
Perugia (Sezione)	3	3	..	..	..	..	..	3	2	..	..
Roma	5	5	..	..	..	..	..	3	2	..	..
<i>Italia centrale</i>	58	58	..	..	..	3	1	29	16	..	5
Aquila	18	18	..	..	..	4	..	5	4	4	..
Napoli	48	47	..	1	..	..	..	22	18	2	2
Potenza (Sezione)	27	2	..	25	..	..	..	1	1	..	..
Trani	15	15	..	..	..	..	..	8	1	..	2
Catanzaro	7	7	..	..	..	1	..	3	3	..	..
<i>Napoletano</i>	115	89	..	26	..	5	..	39	27	6	4
Messina	7	7	..	..	..	..	..	3	1	1	1
Catania	15	15	..	..	..	6	..	7	1	1	..
Palermo	26	26	..	..	..	..	..	10	6	4	4
<i>Sicilia</i>	48	48	..	..	..	6	..	20	8	6	5
Cagliari (Sardegna)	5	5	..	..	..	1	..	1	2	1	..
<b>REGNO</b>	<b>359</b>	<b>328</b>	<b>5</b>	<b>26</b>	..	<b>24</b>	<b>1</b>	<b>125</b>	<b>105</b>	<b>17</b>	<b>24</b>

GIUDICATI																											
classificati secondo																											
commercio esercitato																					la condizione rispetto alla libertà personale						
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
Tipografi, fotografi, litografi, cartolai	Fabbricanti e negozianti di prodotti chimici, profumerie e saponi, farmacisti, ecc.	Orefici, gioiellieri, argentieri, corallai, ecc.	Banchieri e scontisti	Agenti di cambio e cambialevalute	Commissionari, mediatori, e spedizionieri	Appaltatori e impresari di trasporti, telefoni e pubblici divertimenti	Appaltatori e impresari di costruzioni edilizie	Costruttori di navi e armatori	Altre industrie o industrie non determinate	sempre a piede libero	liberati	in libertà provvisoria	latitanti	detenuti	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
..	..	2	..	..	1	1	..	..	..	10	..	..	13	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
..	..	1	..	..	1	..	..	..	..	11	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
..	2	1	..	..	2	..	..	4	..	22	..	..	23	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
1	..	..	..	..	2	..	..	..	1	13	..	1	6	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	9	..	1	3	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
1	2	5	..	..	6	1	..	4	3	67	..	2	52	12	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	3	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	11	..	2	4	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	9	..	..	3	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	35	..	2	10	11	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	13	..	..	3	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
..	..	2	1	..	..	..	..	..	..	46	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	27	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	10	..	3	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	1	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	99	..	6	7	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	..	1	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	13	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	20	..	..	4	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	37	..	3	4	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	1	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
1	4	13	26	..	6	3	..	6	4	240	..	14	74	31	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	



Segue PROSPETTO III.

[CORTI D'APPELLO	Segue IMPUTATI											
	l'esito del giudizio											
	Prosciolti						alla					
	Motivo legale del proscioglimento											
	In totale	non farsi luogo a procedere			assoluzione			In complesso	fino a 3 mesi	da oltre 3 a 6 mesi	da oltre 6 mesi a 1 anno	da oltre 1 anno a 2 anni
27	perchè il fatto non costituiva reato	per cause escludenti l'imputabilità	per estinzione dell'azione penale	per l'art. 839 Codice di commercio	per altri motivi	per non essere autori del reato o per non avervi preso parte	per non provata reità	34	35	36	37	38
Genova	9	6	..	..	..	3	16	..	1	1	1	
Casale	5	2	..	..	..	1	2	10	..	..	..	
Torino	7	3	..	..	..	4	38	..	..	..	2	
Milano	6	2	1	..	..	3	17	..	..	..	1	
Brescia	..	..	..	..	..	..	7	..	..	..	..	
Venezia	7	7	..	..	..	..	11	..	2	..	1	
<i>Italia settentrionale</i>	34	20	1	..	..	1	12	99	3	1	5	
Parma	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Modena (Sezione)	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	
Lucca	2	2	..	..	..	..	4	..	..	..	..	
Firenze	9	4	..	..	..	5	11	..	1	1	1	
Bologna	4	1	..	..	..	3	12	..	..	..	2	
Ancona	..	..	..	..	..	..	3	..	..	..	..	
Macerata (Sezione)	2	..	..	..	..	2	2	..	..	..	..	
Perugia (Sezione)	1	..	..	..	..	1	2	..	..	..	..	
Roma	2	..	..	..	..	2	3	..	..	1	..	
<i>Italia centrale</i>	21	7	1	..	..	13	37	..	1	2	3	
Aquila	9	3	..	..	..	1	5	9	..	..	1	
Napoli	12	3	..	..	..	9	36	..	..	2	2	
Potenza (Sezione)	9	..	..	2	..	7	18	..	..	6	6	
Trani	10	2	..	..	..	8	5	..	..	..	..	
Catanzaro	1	..	..	..	..	1	6	..	..	..	1	
<i>Napoletano</i>	41	8	..	2	..	1	30	74	..	8	10	
Messina	3	2	..	..	..	1	4	1	..	..	..	
Catania	5	2	..	..	..	3	10	..	..	..	5	
Palermo	10	1	..	..	..	1	8	16	..	..	..	
<i>Sicilia</i>	18	5	..	..	..	1	12	30	1	..	5	
Cagliari (Sardegna)	1	1	..	..	..	..	4	..	..	..	..	
REGNO	115	41	2	..	2	3	67	244	1	4	11	23

GIUDICATI														
classificati secondo														
Condannati								la durata della carcerazione preventiva (per gli imputati condannati)						
reclusione					alla multa (pena aggiunta)									
da oltre 2 a 3 anni	da oltre 3 a 5 anni	da oltre 5 a 10 anni	da oltre 10 a 15 anni	non oltre 15 anni	fino a 100 lire	da oltre 100 a 300 lire	oltre 300 lire	non oltre 1 mese	da oltre 1 mese a 3 mesi	da oltre 3 a 6 mesi	da oltre 6 mesi a 1 anno	da oltre 1 a 2 anni	da oltre 2 a 3 anni	
39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
4	3	5	..	1	..	..	..	..	2	..	..	..	..	
5	4	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	
4	19	12	..	1	..	2	8	..	..	..	..	..	..	
4	12	..	..	..	1	..	..	1	1	..	..	..	..	
5	1	1	..	..	..	1	2	..	..	..	..	..	..	
7	1	..	..	..	..	..	..	..	..	4	..	..	..	
29	40	18	1	2	1	3	8	..	3	6	1	..	..	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
1	2	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
4	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	
5	3	2	..	..	1	..	2	1	..	1	1	..	..	
3	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	
1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	
2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
18	10	3	..	..	1	..	2	1	1	2	3	..	..	
4	3	1	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	
20	11	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
4	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	
5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
39	15	2	..	..	1	1	..	..	..	..	1	..	..	
..	3	..	..	..	..	1	..	..	..	..	2	..	..	
2	3	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	
7	8	..	..	1	..	..	2	..	..	..	..	..	..	
9	14	..	..	1	..	1	1	2	..	..	2	..	..	
3	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	
98	79	24	1	3	2	5	12	3	5	8	7	..	..	

Reati in materia di fallimento. — Giudizi

Segue PROSPETTO III.

CORTI D'APPELLO	IMPUTATI										
	il modo in cui esercitavano il commercio o il loro rapporto col fallimento					la specie del					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Numero complessivo	Proprietari di una ditta	Institutori	Amministratori e direttori di Società	Altre persone non compliciti in bancarotta	Agricoltorie commerciali all'ingrosso di bestiame, di derrate ed altri prodotti dell'industria agraria	Filatori e tessitori	Sarti, cappellai, calzolari, cuoiai, guantai, negozianti di tessuti, pelliccerie, ecc.	Fornai, vinali, trattori, droghieri, pastai, mugnai, pasticciieri ed altri commercianti in bevande e generi alimentari	Falegnami, ebanisti, tappezzi, negozianti di mobili, tappeti, maioliche, vetrami, ecc.	Fabbri, fonditori e negozianti di ferreamente, macchine, pesi e misure, caldaie, ecc.
Genova	204	193	10	1	..	..	..	64	63	9	13
Casale	95	77	1	17	..	..	..	26	32	11	13
Torino	158	156	..	..	2	8	1	54	61	3	18
Milano	205	201	2	..	2	2	4	58	72	14	24
Brescia	78	78	..	..	..	4	..	22	31	4	11
Venezia	169	165	4	..	..	1	..	55	77	15	10
<i>Italia settentrionale</i>	909	870	17	18	4	15	5	279	342	56	89
Parma	19	19	..	..	..	1	..	9	7	..	1
Modena (Sezione)	28	28	..	..	..	..	..	13	3	4	2
Lucca	104	103	..	..	1	..	..	31	38	10	9
Firenze	96	91	5	..	..	..	..	41	30	8	5
Bologna	95	90	5	..	..	5	..	35	26	10	7
Ancona	29	15	..	14	..	..	..	9	15	..	..
Macerata (Sezione)	21	21	..	..	..	..	..	10	6	2	..
Perugia (Sezione)	21	21	..	..	..	..	..	9	8	2	..
Roma	112	109	..	3	..	2	..	39	47	7	8
<i>Italia centrale</i>	525	497	10	17	1	8	..	196	180	43	32
Aquila	41	41	..	..	..	..	..	20	9	7	2
Napoli	172	170	1	1	..	2	..	72	48	7	3
Potenza (Sezione)	3	3	..	..	..	..	..	1	2	..	..
Trani	99	79	2	18	..	3	..	39	27	4	5
Catanzaro	24	24	..	..	..	1	..	14	5	..	..
<i>Napoletano</i>	339	317	3	19	..	6	..	146	91	18	10
Messina	24	24	..	..	..	2	..	13	1	..	2
Catania	32	32	..	..	..	4	..	25	1	2	..
Palermo	69	69	..	..	..	4	..	34	16	2	4
<i>Sicilia</i>	125	125	..	..	..	10	..	72	18	4	6
Cagliari (Sardagna)	43	41	2	..	..	1	..	21	11	2	..
REGNO	1 941	1 850	32	54	5	40	5	714	642	123	137

in primo grado per bancarotta semplice.

Anno 1903.

GIUDICATI											la condizione rispetto alla libertà personale				
classificati secondo															
commercio esercitato															
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Tipografi, litografi, cartolai	Fabbricanti e negozianti di prodotti chimici, profumerie e saponi, farmacisti, ecc.	Orefci, gioiellieri, argentieri, corallai, ecc.	Banchieri e scontisti	Agenti di cambio e cambiavalute	Commissionari, mediatori, e spedizionieri	Appaltatori e impresari di tramvie, telefoni e pubblici divertimenti	Appaltatori e impresari di costruzioni edilizie	Costruttori di navi e armatori	Altre industrie o industrie non determinate	sempre a piede libero	liberati	in libertà provvisoria	latitanti	detenuti	
16	7	7	..	..	10	8	3	1	..	201	..	..	1	2	
3	..	1	6	..	1	..	2	..	..	94	..	..	..	1	
1	2	1	..	..	..	2	7	..	..	151	..	2	3	2	
20	2	2	..	..	4	..	2	..	1	199	..	1	1	4	
2	1	..	..	..	..	..	..	..	..	77	..	..	..	1	
2	..	3	..	..	5	..	1	..	..	168	..	..	..	1	
44	12	14	6	..	20	10	15	1	1	890	..	3	5	11	
1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	19	..	..	..	..	
..	5	..	..	..	..	..	1	..	..	28	..	..	..	..	
10	3	..	..	..	..	1	1	..	1	101	..	..	2	1	
1	1	2	..	..	5	2	1	..	..	94	..	..	..	2	
2	..	4	1	..	4	1	..	..	..	94	..	..	..	1	
1	..	4	..	..	..	..	..	..	..	29	..	..	..	..	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	21	..	..	..	..	
..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	21	..	..	..	..	
4	1	4	..	..	..	..	..	..	..	112	..	..	..	..	
22	11	15	1	..	9	4	3	..	1	519	..	..	2	4	
..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	41	..	..	..	..	
8	8	14	..	..	1	1	..	..	8	172	..	..	..	..	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	..	..	
1	2	9	7	..	2	..	..	..	..	98	..	1	..	..	
..	1	2	..	..	..	..	1	..	..	24	..	..	..	..	
9	11	28	7	..	3	1	1	..	8	338	..	1	..	..	
1	1	..	..	..	..	..	1	..	8	28	..	1	..	..	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	32	..	..	..	..	
5	1	1	1	..	..	..	..	..	1	66	..	..	..	3	
6	2	1	1	..	..	..	1	..	4	121	..	1	..	3	
3	1	..	..	..	2	1	1	..	..	42	..	1	..	..	
84	37	58	15	..	34	16	21	1	14	1 910	..	6	7	18	

Segue IMPUTATI

CORTI D'APPELLO

	l'esito													
	Prosciolti							alla reclusione						
	Motivo legale del proscioglimento													
	non farsi luogo a procedere				assoluzione									
	In totale	perchè il fatto non costituirà reato	per cause escludenti l'imputabilità	per l'art. 839 del Cod. di commercio	per la legge del 24 maggio 1903	per altri motivi	per non essere autori del reato per non avervi preso parte	per non provata reità	In complesso	da oltre 1 mese a 3 mesi	da oltre 3 a 6 mesi	da oltre 6 mesi a 1 anno	da oltre 1 anno a 2 anni	da oltre 2 a 3 anni
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
Genova	98	12	..	55	1	28	..	2	106	..	..	1	..	..
Casale	55	1	..	38	2	14	..	..	4)	..	..	1	..	..
Torino	73	14	..	43	3	5	..	8	85	..	..	1	1	..
Milano	100	12	..	68	6	14	..	..	105	..	1	1	..	2
Brescia	33	4	..	22	4	2	..	1	45	..	..	..	..	2
Venezia	63	9	..	33	10	9	1	1	106	..	..	..	..	..
<i>Italia settentrionale</i>	422	52	..	259	26	72	1	12	487	..	1	2	3	5
Parma	8	..	..	8	..	..	..	..	11	..	..	..	..	..
Modena (Sezione)	11	..	..	8	..	3	..	..	17	..	..	..	..	..
Lucca	49	4	..	30	3	10	..	2	55	..	..	..	..	1
Firenze	42	9	..	19	3	10	..	1	54	..	..	..	..	..
Bologna	38	1	..	22	..	13	1	1	57	..	..	..	..	1
Ancona	14	6	..	2	1	1	4	..	15	..	..	..	..	..
Macerata (Sezione)	10	1	..	6	..	3	..	..	11	..	..	..	..	..
Perugia (Sezione)	12	2	..	5	..	5	..	..	9	..	..	..	..	..
Roma	34	16	..	9	..	5	..	4	78	..	..	2	..	..
<i>Italia centrale</i>	218	39	..	109	7	50	5	8	307	..	..	2	..	2
Aquila	13	4	..	3	3	1	..	2	28	..	..	..	..	..
Napoli	47	12	..	8	1	12	3	11	125	..	..	..	..	..
Potenza (Sezione)	1	..	..	1	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..
Trani	34	4	..	5	6	6	..	13	65	..	..	..	..	..
Catanzaro	15	3	..	7	1	4	..	..	9	..	..	..	..	..
<i>Napoletano</i>	110	23	..	24	11	23	3	26	229	..	..	..	..	..
Messina	3	3	..	..	..	..	..	..	21	..	..	..	..	..
Catania	8	2	..	3	1	1	..	1	24	..	..	..	..	..
Palermo	23	4	..	10	..	2	..	7	46	..	..	..	1	..
<i>Sicilia</i>	34	9	..	13	1	3	..	8	91	..	..	..	1	..
Cagliari (Sardegna)	22	5	..	11	1	5	..	..	21	..	..	..	..	..
REGNO	806	128	..	416	46	163	9	64	1135	..	1	2	5	7

GIUDICATI

classificati secondo

del giudizio

Condannati

la durata della carcerazione preventiva (per gli imputati condannati)

	alla detenzione										alla multa (pena aggiunta)									
	da oltre 5 a 10 anni	oltre 10 anni	In totale	fino a 1 mese	da oltre 1 mese a 3 mesi	da oltre 3 a 6 mesi	da oltre 6 mesi a 1 anno	da oltre 1 anno a 2 anni	oltre 2 anni	In totale	alla multa (come pena principale)	fino a 100 lire	da oltre 100 a 300 lire	di oltre 300 lire	non oltre 1 mese	da 1 a 3 mesi	da 3 a 6 mesi	da 6 mesi a 1 anno	da 1 a 2 anni	oltre 2 anni
	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
..	..	..	1	14	1	84	5	1	..	105	..	1	..	..	..	2	..	..	..	..
..	..	1	1	4	5	29	1	..	..	30	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..
1	1	5	12	3	55	9	1	..	..	80	..	2	..	2	..	..	..	1	..	..
1	..	5	17	1	73	8	1	..	..	100	..	1	..	2	..	1	..	3	..	..
..	..	2	6	1	33	3	..	..	..	43	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..
..	..	..	21	4	75	5	1	..	..	103	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..
2	1	14	74	15	349	31	4	..	..	473	..	3	1	4	..	3	4	3	..	..
..	..	..	5	..	6	..	..	..	..	11	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	4	..	12	1	..	..	..	17	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
1	..	2	11	..	37	4	1	..	..	53	..	1	1	..	..	..	1	..	..	..
..	..	..	14	1	34	5	..	..	..	54	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..
..	..	1	7	1	46	1	1	..	..	56	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..
..	..	..	3	1	7	2	..	2	..	15	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	2	2	5	..	2	..	..	11	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	2	19	4	45	8	..	..	..	76	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
1	..	5	65	10	198	23	4	2	392	..	..	1	1	1	1	1	2	..	..	..
..	..	..	4	1	20	3	..	..	..	28	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	21	..	91	11	2	..	..	125	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	7	4	51	3	..	..	..	65	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	1	..	8	..	..	..	..	9	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	33	5	170	19	2	..	..	229	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	3	2	12	2	2	..	..	21	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	9	..	15	..	..	..	..	21	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	1	5	3	33	4	..	..	..	45	..	..	1	..	..	2	..	1	..	..
..	..	1	17	5	60	6	2	..	..	99	..	..	1	..	..	2	..	1	..	..
..	..	..	6	..	14	..	1	..	..	21	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
3	1	20	193	35	791	79	13	2	1115	..	3	2	6	1	4	8	3	1	..	..

Reati in materia di fallimento. — Giudizi in primo grado

per malversazione del curatore ed altri reati.

COURT D APPELLO	IMPUGNATI										
	Il modo in cui esercitavano il commercio o il loro rapporto col fallimento										
1	la specie del										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Numero complessivo	Proprietari di una ditta	Institutori	Amministratori e direttori di Società	Altre persone non complici in bancarotta	Agricoltori e commercianti all'ingrosso di bestiame, di derrate ed altri prodotti dell'industria agraria	Filatori e tessitori	Sarti, cappellai, calzolai, cuoiai, guantai, negozianti di tessuti, pelliccerie, ecc.	Fornai, vinai, trattori, droghieri, pastai, mugnai, pasticciieri ed altri commercianti in bevande e generi alimentari	Falegnami, ebanisti, tappezzeri, negozianti di mobili, tappeti, maioliche, vetrami, ecc.	Fabbri, fonditori e negozianti di ferramenta, macchine, pesi e misure, calderai, ecc.	

Casale .....	2	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..
--------------	---	----	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Malversazione

Brescia .....	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..
---------------	---	----	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Negligenza

Genova .....	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Torino .....	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Brescia .....	1	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..
Venezia .....	2	2	..	..	..	..	..	2	..	..	..
Trani .....	11	..	..	..	..	..	..	..	..	11	..
Messina .....	9	..	..	..	..	..	..	..	..	9	..
Totale .....	26	3	..	..	..	..	..	2	..	23	1

Altri reati previsti dal

Bancarotta fraudolenta .....	339	325	5	28	..	21	1	123	105	17	24
Bancarotta semplice .....	1 941	1 850	32	54	5	40	5	714	612	123	137
Malversazione del curatore .....	2	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..
Negligenza del curatore .....	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..
Altri reati .....	26	3	..	..	..	..	..	..	2	..	1
Totale .....	2 329	2 181	40	80	28	64	6	839	749	140	162

Risult

GIUDICATI	la condizione rispetto alla libertà personale													
	classificati secondo commercio esercitato													
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Tipografi, fotografi, litografi, cartolai	Fabbricanti e negozianti di prodotti chimici, profumerie e saponi farmacisti ecc.	Orefici, gioiellieri, argentieri, corallai, ecc.	Banchieri e scontisti	Agenti di cambio e cambiavalute	Commissionari, mediatori, e spedizionieri	Appaltatori e impresari di tramvie, telefoni e pubblici divertimenti	Appaltatori e impresari di costruzioni edilizie	Costruttori di navi e armatori	Altre industrie o industrie non determinate	Sempre a piede libero				

del curatore.

..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..
----	----	----	----	----	---	----	----	----	----	----	----	----	---	---	----

del curatore.

..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..
----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	----	----	----	----	----

Codice di commercio.

..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	3	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	4	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	11	11	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	9	0	0	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	23	26	..	..	..	..	..

sunto.

1	4	18	29	..	6	3	..	6	4	24	..	14	74	31
84	37	58	15	..	34	16	21	1	14	1 910	..	6	7	18
..	..	..	..	..	2	..	..	..	1	1	..	1	1	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	23	28	..	..	..	..
85	41	71	41	..	42	19	21	7	42	2 177	..	21	82	49

Reati in materia di fallimento. — Giudizi in primo grado

Segue PROSPETTO III.

Segue IMPUTATI																		
l'esito																		
Prosciolti																		
Motivo legale del proscioglimento																		
non farsi luogo a procedere											assoluzione							
In totale	perché il fatto non costituiva reato	per cause escludenti l'imputabilità	per l'art. 839 del Cod. di commercio per la legge del 24 maggio 1903								per non essere autori del reato per non avervi preso parte	per non provata reità	In complesso	alla reclusione				
			per altri motivi	per estinzione dell'azione penale	da oltre 1 mese a 3 mesi	da oltre 3 a 6 mesi	da oltre 6 mesi a 1 anno	da oltre 1 anno a 2 anni	da oltre 2 a 3 anni	da oltre 3 a 5 anni								
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41				

CORTI D'APPELLO

Casale . . . . . 2

Erescia . . . . . 1

Genova . . . . . 2  
 Torino . . . . . 1  
 Brescia . . . . . 1  
 Venezia . . . . . 1  
 Trani . . . . . 11  
 Messina . . . . . 9

Totale . . . . . 15

Altri reati previsti dal															
Rias															
Bancarotta fraudolenta . . . . .	115	41	2	..	..	2	3	67	244	1	4	11	23	68	79
Bancarotta semplice . . . . .	806	128	..	416	16	153	9	54	1 115	..	1	2	5	1	7
Malversazione del curatore . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..
Negligenza del curatore . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..
Altri reati . . . . .	15	2	..	..	..	..	13	11	6	..	1	2	..	..	..
Totale . . . . .	936	171	2	418	45	155	12	134	1 393	1	11	13	29	101	88

per malversazione del curatore ed altri reati.

Anno 1903.

GIUDICATI																			
classificati secondo																			
del giudizio																			
Condannati																			
alla detenzione											alla multa (pena aggiunta)			la durata della carcerazione preventiva (per gli imputati condannati)					
da oltre 5 a 10 anni	oltre 10 anni	In totale	fino a 1 mese	da oltre 1 mese a 3 mesi	da oltre 3 a 6 mesi	da oltre 6 mesi a 1 anno	da oltre 1 anno a 2 anni	oltre 2 anni	In totale	alla multa (come pena principale)	fino a 100 lire	da oltre 100 a 300 lire	di oltre 300 lire	non oltre 1 mese	da 1 a 3 mesi	da 3 a 6 mesi	da 6 mesi a 1 anno	da 1 a 2 anni	oltre 2 anni

del curatore. . . . . 1

del curatore. . . . . 1

Codice di commercio. . . . . 1

sunto.																			
24	4	244	..	..	..	..	..	..	..	..	2	5	12	3	5	8	7	..	..
3	1	20	195	35	791	79	13	2	1 115	..	3	2	6	1	4	8	3	1	..
..	..	..	..	..	..	1	..	1	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	9	2	..	..	..	..	..	2	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..
27	5	273	197	35	791	80	13	3	1 119	1	6	7	18	4	9	16	10	1	..



**PROSPETTI**

---

**PARTE PENALE**

---

**Istruttorie e giudizi**

---

**Anno 1904.**

Istruttorie in materia

PROSPETTO I.

CORTI D'APPELLO	PROCEDIMENTI SPEDITI								IMPUTATI							
	In complesso	Durata dei procedimenti							Numero complessivo	in modo in cui esercitavano il commercio, o il loro rapporto col fallimento						
		(Dalla data del primo atto col quale fu iniziata l'azione penale alla data dell'ordinanza dell'ufficio d'istruzione o della sentenza della Sezione d'accusa).								Proprietari di una ditta	Istitutori	Amministratori o direttori di Società	Curatori di fallimenti	Coaduttori di un curatore	Altre persone non complici in bancarotta	
		non oltre 1 mese	da oltre un mese a non oltre 3 mesi	da oltre 3 a non oltre 6 mesi	da oltre 6 mesi a non oltre 1 anno	da oltre 1 anno a non oltre 2 anni	da oltre 2 a non oltre 3 anni	oltre 3 anni								10
Genova	141	8	74	46	13	..	..	217	155	..	59	..	..	2		
Casale	84	5	24	45	8	2	..	89	87	..	..	..	..	2		
Torino	202	6	56	62	59	17	1	246	229	..	5	..	..	12		
Milano	251	19	153	70	8	1	..	305	293	1	2	..	..	9		
Brescia	54	1	20	22	10	1	..	62	59	2	..	..	..	1		
Venezia	165	10	66	64	18	6	1	316	198	..	115	..	..	3		
<i>Italia settentrionale</i>	897	49	393	309	116	27	2	1235	1031	3	172	..	..	29		
Parma	27	2	2	15	7	1	..	46	42	..	..	..	..	4		
Modena (Sezione)	35	1	7	15	9	3	..	52	42	..	10	..	..	..		
Lucca	66	4	38	13	9	2	..	80	79	..	..	..	..	1		
Firenze	154	3	55	69	25	2	..	198	189	..	5	..	..	4		
Bologna	124	2	38	42	28	13	1	133	131	..	1	..	..	1		
Ancona	27	1	5	13	7	1	..	37	30	..	..	..	..	..		
Macerata (Sezione)	17	..	2	9	2	4	..	23	17	..	6	..	..	..		
Perugia (Sezione)	32	..	6	9	12	5	..	39	35	..	2	..	..	1		
Roma	134	..	51	57	24	2	..	140	137	..	..	..	..	3		
<i>Italia centrale</i>	616	13	204	242	123	33	1	741	703	..	24	..	..	14		
Aquila	29	..	3	11	12	3	..	48	36	..	12	..	..	..		
Napoli	164	3	9	25	50	51	19	176	173	..	..	..	..	..		
Potenza (Sezione)	5	..	..	2	3	..	..	5	5	..	..	..	..	..		
Trani	116	3	15	41	40	15	1	139	138	..	..	..	..	1		
Catanzaro	11	..	1	3	7	..	..	11	11	..	..	..	..	..		
<i>Napolelano</i>	325	6	28	82	112	69	20	379	366	..	12	..	..	1		
Messina	35	1	5	1	17	10	1	40	38	..	..	..	..	2		
Catania	40	..	3	11	20	5	..	58	46	..	12	..	..	..		
Palermo	71	1	8	26	31	4	1	129	84	..	45	..	..	..		
<i>Sicilia</i>	146	2	16	38	68	19	2	227	168	..	57	..	..	2		
Cagliari (Sardegna)	21	..	4	5	10	1	..	26	23	..	..	..	..	3		
REGNO	2 005	70	645	676	429	149	25	11 2 608	2 291	3	265	..	..	49		

di fallimento.

Anno 1904.

SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO

classificati secondo																														
la specie del commercio esercitato																														
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31															
Agricoltori e commercianti all'ingrosso di bestiame, derrate e altri prodotti dell'industria agricola	Filatori e tessitori	Sarti, cappellai, calzolari, cuoiai, guantai, negozianti di tessuti, pellicce, ecc.	Fornai, vinali, trattori, droghieri, pasticci, mugnai, pasticci, ed altri commercianti in bevande e altri generi alimentari	Falegnami, ebanisti, tappezzeri, negozianti di mobili, cappelli, magliole, vetrarmi, ecc.	Fabbri, fonditori e negozianti di ferreamenti, macchine, pesi e misure e calderai	Tipografi, fotografi, litografi e cartolai	Fabbricanti e negozianti di prodotti chimici, profumerie, saponi; farmacisti	Orefici, gioiellieri, argentieri, corallai	Costruttori di navi ed armatori	Agenti di cambio e cambialevalute	Banchieri e scontisti	Commissionari, mediatori e spedizionieri	Appaltatori, impresari di tramvie, di telefoni e di spettacoli pubblici	Appaltatori e impresari di costruzioni edilizie	Altre industrie															
1	..	30	128	13	12	3	10	1	..	..	..	4	1	2	12															
4	..	19	34	10	9	4	4	1	..	..	2	..	..	1	1															
4	5	56	89	15	19	10	3	3	..	..	1	6	2	7	26															
6	1	77	121	31	15	14	12	3	..	..	1	9	1	7	7															
1	1	14	29	5	7	1	..	1	..	..	..	2	..	..	1															
16	..	61	76	18	5	10	4	4	..	..	..	3	..	4	115															
32	7	257	477	92	67	42	33	13	..	..	4	24	4	21	162															
..	..	6	21	4	1	6	..	1	..	..	..	4	..	..	3															
2	..	8	25	8	2	1	1	..	..	..	..	..	..	..	5															
2	..	18	39	9	4	3	1	..	2	..	..	1	..	1	..															
6	..	68	58	7	12	8	9	13	..	..	..	3	3	2	9															
4	..	42	43	10	17	9	1	3	..	..	..	1	1	..	2															
..	..	13	8	3	2	2	..	1	..	..	..	..	..	..	1															
3	..	8	4	1	3	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..															
..	..	16	14	2	3	3	..	..	..	..	..	..	..	..	1															
2	..	37	56	9	7	10	5	8	..	..	..	3	..	2	1															
19	..	216	268	53	51	46	17	26	2	..	..	12	4	5	22															
1	..	18	16	2	..	..	..	..	..	..	11	..	..	..	..															
..	..	45	81	7	5	17	4	14	..	..	..	1	1	..	1															
..	..	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..															
..	..	83	33	7	4	2	2	5	..	..	..	1	2	..	..															
..	..	4	4	..	..	1	..	2	..	..	..	..	..	..	..															
1	..	155	134	16	9	20	6	21	..	..	12	3	1	..	1															
2	..	12	10	3	2	..	1	..	..	..	..	1	..	..	3															
1	..	32	18	3	2	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..															
3	..	39	30	2	3	..	..	5	..	..	..	2	..	..	45															
6	..	84	64	8	7	..	2	5	..	..	..	3	..	..	43															
..	..	11	5	5	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	3															
58	7	723	948	174	134	109	58	68	2	..	16	42	9	26	236															



Istruttorie in materia

Segue PROSPETTO I.

CORTI D'APPELLO	Segue IMPUTATI											
	la condizione rispetto alla libertà personale					Prosciolti						
	sempre a piede libero	liberati	in libertà provvisoria	latitanti	detenuti	Numero complessivo	Classificati secondo il motivo legale del proscioglimento					per altre cause
							Fatto non costituente reato o insistenza del fatto	Insufficienza d'indizi	Cause escludenti la imputabilità	Estinzione dell'azione penale		
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
Genova	211	..	1	3	2	58	42	14	..	1	..	1
Casale	82	1	..	5	1	29	11	1	..	7	5	5
Torino	232	..	..	9	5	89	20	4	7	15	27	16
Milano	303	..	..	..	2	92	76	6	..	2	3	5
Brescia	58	..	..	3	1	20	4	..	1	6	7	2
Venezia	313	..	..	3	..	166	28	2	3	126	2	5
<i>Italia settentrionale</i>	1199	1	1	23	11	454	181	27	11	157	44	34
Parma	39	..	..	1	6	8	3	2	..	..	..	3
Modena (Sezione)	48	..	..	3	1	15	9	..	1	2	1	2
Lucca	73	..	..	1	6	33	17	..	1	6	7	2
Firenze	187	..	3	3	5	51	29	..	3	10	4	5
Bologna	129	4	..	..	..	28	15	1	..	2	7	3
Ancona	26	..	1	..	3	3	3	..	..	..	..	..
Macerata (Sezione)	21	..	..	1	1	8	..	..	..	2	4	2
Perugia (Sezione)	39	..	..	..	..	12	7	4	..	..	..	1
Roma	139	..	..	..	1	66	31	25	2	..	3	5
<i>Italia centrale</i>	701	4	4	9	23	224	114	32	7	22	26	23
Aquila	47	..	..	1	..	8	5	..	..	..	..	3
Napoli	172	..	..	4	..	63	39	3	2	1	10	8
Potenza (Sezione)	4	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..
Trani	134	..	2	..	3	53	25	15	..	..	7	6
Catanzaro	9	..	..	1	1	2	1	..	..	..	1	..
<i>Napoletano</i>	366	..	2	7	4	126	70	18	2	1	18	17
Messina	38	..	..	..	2	21	7	9	2	1	2	..
Catania	54	..	..	..	4	25	20	3	..	1	..	1
Palermo	114	1	6	1	7	84	37	22	..	11	1	13
<i>Sicilia</i>	206	1	6	1	13	130	64	34	2	13	3	14
Cagliari (Sardegna)	25	..	..	1	..	15	11	..	..	2	..	2
REGNO	2 497	6	13	41	51	849	440	111	22	186	91	90

di fallimento.

Anno 1904.

SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO

classificati secondo

l'esito dell'istruttoria						la durata della carcerazione preventiva (pei rinviati a giudizio)				
Numero complessivo	Rinviati al giudizio					non oltre un mese	da oltre 1 mese a non oltre 3 mesi	da oltre 3 a non oltre 6 mesi	da oltre 6 mesi a non oltre 1 anno	oltre 1 anno
	Classificati secondo il titolo del reato									
	Bancarotta fraudolenta	Bancarotta semplice	Malversazione di curatore	Negligenza di curatore	Altri reati previsti nel Cod. di commercio					
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
159	07	92	..	..	..	1	1	..	..	..
60	19	41	..	..	..	..	..	1	..	..
157	28	129	..	..	..	..	..	..	4	1
213	12	198	..	..	3	..	1	..	1	..
42	4	38	..	..	..	1	..	..	..	..
150	30	120	..	..	..	..	..	..	..	..
781	160	618	..	..	3	2	2	1	5	1
38	11	27	..	..	..	..	6	..	..	..
37	12	25	..	..	..	..	..	1	..	..
47	7	40	..	..	..	..	..	6	..	..
147	24	123	..	..	..	..	1	4	..	..
105	15	90	..	..	..	..	..	..	..	..
27	5	22	..	..	..	..	2	..	1	..
15	2	9	..	..	4	..	..	..	1	..
27	..	27	..	..	..	..	..	..	..	..
74	7	67	..	..	..	..	..	..	..	..
517	83	430	..	..	4	..	9	11	2	..
40	9	27	..	..	4	..	..	..	..	..
113	33	80	..	..	..	..	..	..	..	..
5	2	3	..	..	..	..	..	..	..	..
86	20	66	..	..	..	..	..	2	..	..
9	5	4	..	..	..	..	..	..	1	..
253	69	180	..	..	4	..	..	2	1	..
19	5	14	..	..	..	..	..	1	1	..
33	4	29	..	..	..	..	1	2	1	..
45	17	28	..	..	..	..	..	..	3	..
97	26	71	..	..	..	..	1	3	5	..
11	2	9	..	..	..	..	..	..	..	..
1 663	340	1 308	..	..	11	2	12	17	13	1

Reati in materia di fallimento. —

PROSPETTO II.

	PROCEDIMENTI							
	Numero complessivo	Durata dei						
		dalla data del primo atto col quale fu iniziata l'azione penale alla data della sentenza						
1	2	3	4	5	6	7	8	
	non oltre 1 mese	da oltre 1 mese a 3 mesi	da oltre 3 a 6 mesi	da oltre 6 mesi a 1 anno	da oltre 1 anno a 2 anni	da oltre 2 a 3 anni	oltre 3 anni	
<b>CORTI D'APPELLO</b>								
Genova . . . . .	90	1	6	27	36	18	2	..
Casale . . . . .	57	..	7	19	24	6	1	..
Torino . . . . .	126	..	19	47	40	17	3	..
Milano . . . . .	238	..	5	34	103	97	27	2
Brescia . . . . .	48	..	2	10	22	14	..	..
Venezia . . . . .	114	..	7	33	47	27	..	..
<i>Italia settentrionale</i> . . . . .	673	1	46	170	272	149	33	2
Parma . . . . .	24	..	..	1	11	10	1	1
Modena (Sezione) . . . . .	16	..	..	1	9	6	..	..
Lucca . . . . .	34	..	2	8	18	6	..	..
Firenze . . . . .	119	3	2	6	47	52	9	..
Bologna . . . . .	89	..	5	17	33	29	3	2
Ancona . . . . .	25	..	2	5	11	6	1	..
Macerata (Sezione) . . . . .	14	1	1	4	3	5	..	..
Perugia (Sezione) . . . . .	22	..	..	..	7	12	3	..
Roma . . . . .	75	..	1	17	30	23	2	2
<i>Italia centrale</i> . . . . .	413	4	13	59	169	149	19	5
Aquila . . . . .	29	..	..	2	9	14	3	1
Napoli . . . . .	115	..	1	5	21	50	26	12
Potenza (Sezione) . . . . .	7	..	..	..	4	..	2	1
Trani . . . . .	54	..	..	5	21	22	4	2
Catanzaro . . . . .	13	..	1	2	2	7	..	1
<i>Napoletano</i> . . . . .	218	..	2	14	57	93	35	17
Messina . . . . .	25	..	..	4	15	4	2	..
Catania . . . . .	27	..	..	11	5	7	1	3
Palermo . . . . .	31	..	..	1	9	15	2	4
<i>Sicilia</i> . . . . .	83	..	..	16	29	26	5	7
Cagliari (Sardagna) . . . . .	7	..	..	1	3	3	..	..
<b>REGNO</b> . . . . .	<b>1399</b>	<b>5</b>	<b>61</b>	<b>260</b>	<b>530</b>	<b>420</b>	<b>92</b>	<b>31</b>

Giudizi in primo grado.

Anno 1904.

	ESAUIRITI															IMPUTATI GIUDICATI Numero complessivo	REATI giudicati — Numero complessivo
	procedimenti																
	dalla data dell'ordinanza d'invio al giudizio alla data della sentenza																
9	10	11	12	13	14	15	16	17									
non oltre 1 mese	da oltre 1 mese a 3 mesi	da oltre 3 a 6 mesi	da oltre 6 mesi a 1 anno	da oltre 1 anno a 2 anni	da oltre 2 a 3 anni	oltre 3 anni											
8	28	15	30	7	2	..	147	121									
14	20	13	8	2	..	..	66	73									
18	56	28	18	6	..	..	166	135									
12	55	106	54	11	..	..	316	274									
7	16	13	11	1	..	..	62	51									
5	55	24	25	5	..	..	145	128									
64	230	199	146	32	2	..	902	782									
..	9	5	4	5	1	..	39	27									
1	11	2	2	..	..	..	33	23									
3	17	11	2	1	..	..	44	36									
6	12	25	46	27	3	..	178	138									
6	38	19	19	5	1	1	117	112									
..	14	2	5	4	..	..	28	30									
4	3	4	3	..	..	..	20	15									
..	6	10	5	1	..	..	25	25									
4	32	16	11	9	2	1	85	81									
24	142	94	97	52	7	2	569	487									
2	4	7	9	7	..	..	49	36									
7	8	28	34	20	15	3	143	123									
1	1	..	2	1	1	1	8	8									
4	31	7	4	6	2	..	75	59									
1	3	3	1	4	..	1	17	16									
15	47	45	50	38	18	5	292	242									
1	1	7	10	3	2	1	25	29									
1	3	12	5	3	2	1	35	34									
10	7	7	4	1	2	..	37	38									
12	11	26	19	7	6	2	97	101									
..	4	3	..	..	..	..	10	10									
<b>115</b>	<b>434</b>	<b>367</b>	<b>312</b>	<b>129</b>	<b>33</b>	<b>9</b>	<b>1870</b>	<b>1622</b>									

CORTI D'APPELLO	IMPUTATI										
	Numero complessivo	il modo in cui esercitavano il commercio o il loro rapporto col fallimento					la specie del				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Genova	60	22	..	38	..	..	2	53	1	..	..
Casale	11	10	..	..	1	..	2	6	..	..	..
Torino	29	23	..	2	4	1	5	12	1	1	..
Milano	46	44	..	2	..	..	1	19	6	..	..
Brescia	8	6	..	2	..	..	1	4	..	1	..
Venezia	19	18	..	1	..	..	2	8	2	..	..
<i>Italia settentrionale</i>	173	123	..	45	5	1	1	102	10	2	..
Parma	2	2	..	..	..	..	..	1	1	..	..
Modena (Sezione)	4	4	..	..	..	..	..	2	1	..	..
Lucca	2	2	..	..	..	..	1	1	..	..	..
Firenze	20	20	..	..	..	..	10	7	1	..	..
Bologna	27	24	..	3	3	..	4	12	..	1	..
Ancona	4	4	..	..	..	..	..	3	1	..	..
Macerata (Sezione)	1	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..
Perugia (Sezione)	6	6	..	..	..	..	2	4	..	..	..
Roma	11	11	..	..	..	..	1	3	1	1	..
<i>Italia centrale</i>	77	74	..	..	3	4	..	18	33	5	2
Aquila	12	10	..	2	..	..	..	3	5	2	..
Napoli	47	43	..	4	..	..	12	17	3	1	..
Potenza (Sezione)	1	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..
Trani	6	6	..	..	..	..	..	5	1	..	..
Catanzaro	5	5	..	..	..	..	..	4	1	..	..
<i>Napoletano</i>	71	65	..	6	..	..	..	25	24	5	1
Messina	5	5	..	..	..	1	..	2	2	..	..
Catania	4	4	..	..	..	..	..	4	..	..	..
Palermo	12	12	..	..	1	..	..	5	..	..	..
<i>Sicilia</i>	21	21	..	..	2	..	..	11	2	..	..
Cagliari (Sardegna)	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
REGNO	342	283	..	51	8	7	1	76	161	20	5

GIUDICATI																				
classificati secondo																				
commercio esercitato																	la condizione rispetto alla libertà personale			
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26						
Tipografi, fotografi, litografi, cartolai	Fabbricanti e negozianti di prodotti chimici, profumerie e saponi, farmacisti, ecc.	Orefici, gioiellieri, argentieri, orologiai, ecc.	Banchieri e scontisti	Agenti di cambio e cambiavalute	Commissionari, mediatori, e spedizionieri	Appaltatori e imprasari di tramvie, telefoni e pubblici divertimenti	Appaltatori e imprasari di costruzioni edilizie	Costruttori di navi e armatori	Altre industrie o industrie non determinate	sempre a piede libero	liberati	in libertà provvisoria	latitanti	detenuti						
3	1	..	..	..	..	..	..	..	..	55	..	..	4	1						
..	..	..	..	..	2	..	1	..	..	6	..	..	4	1						
..	..	..	1	2	1	..	1	..	..	18	..	..	4	7						
2	4	..	..	..	1	..	1	..	..	30	..	..	14	2						
..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	3	..	..	4	1						
3	1	..	..	..	..	..	2	..	..	12	..	..	7	..						
8	6	..	1	2	4	..	5	..	9	124	..	..	37	12						
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..						
..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	3	..						
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1						
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	12	..	..	5	3						
2	1	1	..	..	..	..	..	..	3	20	..	3	2	2						
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	1	..						
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6	..	..	..	1						
..	..	3	..	..	1	..	..	..	..	10	..	..	..	1						
2	2	4	..	..	1	..	..	..	5	52	..	3	13	9						
..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	10	..	..	2	..						
..	..	3	4	..	..	..	..	..	7	45	..	..	2	..						
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..						
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	..	..	..	1						
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	..	2						
..	..	3	6	..	..	..	..	..	..	63	..	..	5	3						
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	1	2						
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	..	..						
2	2	2	..	..	..	..	..	..	..	7	..	..	2	3						
2	2	2	..	..	..	..	..	..	..	12	..	4	5	..						
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..						
12	10	9	7	2	5	1	5	..	21	251	..	7	60	24						

CORTI D'APPELLO	Segue IMPUTATI													
	l'esito del giudizio													
	Prosciolti							alla						
	In totale	Motivo legale del proscioglimento					In complesso	fino a 3 mesi	da oltre 3 a 6 mesi	da oltre 6 mesi a 1 anno	da oltre 1 anno a 2 anni	38	34	35
		non farsi luogo a procedere	per estinzione dell'azione penale			assoluzione								
27	perchè il fatto non costituiva reato	per cause escludenti l'imputabilità	per l'art. 839 Codice di commercio	per altri motivi	per non essere autori del reato o per non avervi preso parte	per non provata reità	33	36	37	38	34	35	36	
Genova . . . . .	49	39	..	..	..	10	11	..	..	..	1	..	..	
Casale . . . . .	3	2	..	..	..	1	8	..	..	..	..	..	..	
Torino . . . . .	6	..	..	..	3	1	2	23	..	1	..	..	..	
Milano . . . . .	15	6	..	..	2	1	6	31	..	..	2	..	..	
Brescia . . . . .	..	..	..	..	..	..	8	..	..	..	..	..	..	
Venezia . . . . .	7	1	..	..	..	2	4	12	..	..	..	..	..	
Italia settentrionale . . . . .	80	48	..	..	5	4	23	93	..	1	3	..	..	
Parma . . . . .	..	..	..	..	..	..	19	..	..	1	..	..	..	
Modena (Sezione) . . . . .	1	..	..	..	..	1	3	..	..	..	..	..	..	
Lucca . . . . .	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	
Firenze . . . . .	7	..	..	..	1	6	13	..	..	..	..	..	..	
Bologna . . . . .	14	3	..	..	1	10	13	..	..	1	..	..	..	
Ancona . . . . .	2	..	..	..	..	2	2	1	..	..	..	..	..	
Macerata (Sezione) . . . . .	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Perugia (Sezione) . . . . .	4	..	..	..	..	4	2	..	..	..	..	..	..	
Roma . . . . .	3	..	..	..	..	3	8	..	..	..	..	..	..	
Italia centrale . . . . .	32	4	..	..	2	26	45	1	..	1	1	..	..	
Aquila . . . . .	5	..	..	..	..	5	7	..	..	..	1	..	..	
Napoli . . . . .	22	6	..	..	1	15	25	..	..	..	..	..	..	
Potenza (Sezione) . . . . .	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	
Trani . . . . .	2	..	..	..	1	1	4	..	..	..	3	..	..	
Catanzaro . . . . .	2	..	..	..	..	2	3	..	..	1	..	..	..	
Napoletano . . . . .	31	6	..	..	2	23	40	..	..	1	4	..	..	
Messina . . . . .	..	..	..	..	..	..	5	..	..	..	..	..	..	
Catania . . . . .	..	..	..	..	..	..	4	..	..	..	..	..	..	
Palermo . . . . .	5	..	..	..	..	5	7	..	..	..	..	..	..	
Sicilia . . . . .	5	..	..	..	..	5	16	..	..	..	..	..	..	
Cagliari (Sardegna) . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
REGNO . . . . .	148	58	..	..	7	6	77	184	1	1	2	8	..	

GIUDICATI														
classificati secondo														
Condannati										la durata della carcerazione preventiva (per gli imputati condannati)				
reclusione					alla multa (pena aggiunta)									
da oltre 2 a 3 anni	da oltre 3 a 5 anni	da oltre 5 a 10 anni	da oltre 10 a 15 anni	non oltre 15 anni	fino a 100 lire	da oltre 100 a 300 lire	oltre 300 lire	non oltre 1 mese	da oltre 1 mese a 3 mesi	da oltre 3 a 6 mesi	da oltre 6 mesi a 1 anno	da oltre 1 a 2 anni	da oltre 2 a 3 anni	
39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
2	8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	
3	4	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	
6	14	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
12	13	4	..	..	1	3	1	1	1	..	4	1	..	
3	3	2	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	
11	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
37	43	9	..	..	1	3	2	1	2	1	5	2	..	
..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	
..	1	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	
8	4	1	..	..	..	1	..	2	1	..	..	..	..	
11	1	..	..	..	..	..	1	..	2	..	..	..	..	
1	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	
2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	
6	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	
28	9	5	..	..	2	1	1	2	4	1	2	..	..	
2	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
14	9	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	
2	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	
20	13	2	..	..	..	..	..	..	2	..	1	..	..	
3	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
3	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
3	2	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
9	5	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
84	70	18	..	..	3	4	3	3	8	2	8	2	..	

CORTI D'APPELLO	IMPUTATI										
	Il modo in cui esercitavano il commercio o il loro rapporto col fallimento					la specie del					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Numero complessivo	Proprietari di una ditta	Institutori	Amministratori e direttori di Società	Altre persone non complici in bancarotta	Agricoltori e commercianti in grosso di bestiame, di derrate ed altri prodotti dell'industria agraria	Filatori e tessitori	Sarti, cappellai, calzalai, cuoiai, guantai, n. gozianti di tessuti, pelliccerie, ecc.	Fornai, vinali, trattori, droghieri, pastai, mugnai, pasticceri ed altri commercianti in bevande e generi alimentari	Falegnami, ebanisti, tappezzeri, negozianti di mobili, tappeti, maioliche, vetrami, ecc.	Fabbri, fonditori e negozianti di ferramenti, macchine, pesi e misure, calderai, ecc.
Genova	128	123	..	..	5	2	..	23	74	6	5
Casale	51	50	..	..	1	2	..	12	22	7	2
Torino	137	127	..	..	10	1	1	42	31	15	10
Milano	258	245	2	..	11	9	2	81	82	23	17
Brescia	53	42	..	9	2	1	..	13	20	3	3
Venezia	133	132	..	..	1	4	..	58	53	5	2
<i>Italia settentrionale</i>	760	719	2	9	30	19	3	229	282	59	39
Parma	28	28	..	..	..	2	..	11	7	1	1
Modena (Sezione)	26	16	..	10	..	..	..	3	17	3	1
Lucca	42	41	..	..	1	1	..	9	24	3	1
Firenze	100	154	1	..	5	7	..	67	48	14	3
Bologna	93	86	1	..	6	5	..	25	29	3	11
Ancona	25	25	..	..	..	..	..	12	5	2	1
Macerata (Sezione)	20	16	..	4	..	1	..	5	8	2	..
Perugia (Sezione)	29	29	..	..	..	..	..	15	12	..	..
Roma	75	75	..	..	..	2	..	18	33	2	7
<i>Italia centrale</i>	498	470	2	14	12	18	..	165	133	30	25
Aquila	41	30	..	11	..	..	..	18	11	..	..
Napoli	106	106	..	..	..	1	..	37	30	12	..
Potenza (Sezione)	7	7	..	..	..	..	..	5	1	..	..
Trani	70	60	2	8	..	..	..	31	20	2	1
Catanzaro	13	13	..	..	..	..	..	7	1	..	..
<i>Napoletano</i>	237	216	2	19	..	1	..	98	63	14	1
Messina	20	19	..	..	1	2	..	8	3	1	..
Catania	27	27	..	..	..	2	..	18	3	1	1
Palermo	25	24	..	..	1	1	..	13	3	1	..
<i>Sicilia</i>	72	70	..	..	2	5	..	39	9	4	1
Cagliari (Sardegna)	8	8	..	..	..	..	..	3	4	1	..
<b>REGNO</b>	<b>1 575</b>	<b>1 483</b>	<b>6</b>	<b>42</b>	<b>44</b>	<b>43</b>	<b>3</b>	<b>534</b>	<b>541</b>	<b>107</b>	<b>66</b>

GIUDICATI																				
classificati secondo																				
commercio esercitato											la condizione rispetto alla libertà personale									
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Tipografi, fotografi, litografi, cartolai	Fabbricanti e negozianti di prodotti chimici, profumerie e saponi, farmacisti, ecc.	Orefici, gioiellieri, argentieri, corallai, ecc.	Banchieri e scontisti	Agenti di cambio e cambiavalute	Commissionari, mediatori, e spedizionieri	Appaltatori e impresari di trame, vie, telefoni e pubblici divertimenti	Appaltatori e impresari di costruzioni edilizie	Costruttori di navi e armatori	Altre industrie o industrie non determinate	sempre a piede libero	liberati	in libertà provvisoria	latitanti	detenuti						
3	4	..	..	4	6	..	..	..	1	128	..	..	..	..						
3	2	..	..	..	1	..	..	..	..	48	..	1	1	1						
4	..	1	1	..	4	2	6	..	19	135	..	..	..	2						
10	2	5	..	..	10	1	9	..	7	253	..	..	1	4						
1	..	1	9	..	2	..	..	..	..	52	..	..	..	1						
6	2	2	..	..	1	..	..	..	..	133	..	..	..	..						
27	10	9	10	4	24	3	15	..	27	749	..	1	2	8						
3	..	..	..	..	..	..	..	..	3	28	..	..	..	..						
..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	25	..	..	1	..						
2	1	..	..	..	..	..	..	..	1	42	..	..	..	..						
4	5	1	..	..	1	2	4	..	4	157	..	2	1	..						
4	1	5	..	..	1	2	1	..	6	90	..	2	1	..						
2	..	2	..	..	..	..	..	..	1	25	..	..	..	..						
4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	19	..	..	..	1						
..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	29	..	..	..	..						
4	3	4	..	..	2	..	..	..	..	74	..	1	..	..						
23	11	13	..	..	4	4	5	..	17	489	..	5	3	1						
..	..	1	11	..	..	..	..	..	..	41	..	..	..	..						
2	2	8	..	..	..	..	1	..	13	105	..	..	..	1						
..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	7	..	..	..	..						
..	1	5	8	..	2	..	..	..	..	66	1	..	..	3						
3	..	1	..	..	..	..	..	..	..	13	..	..	..	..						
5	3	16	19	..	2	..	1	..	14	232	1	..	..	4						
1	2	..	..	..	1	1	..	..	1	19	..	1	..	..						
..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	26	..	..	1	..						
..	1	..	..	..	1	..	..	..	5	23	..	1	..	1						
1	5	..	..	..	2	1	..	..	6	68	..	2	1	1						
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	8	..	..	..	..						
<b>56</b>	<b>29</b>	<b>38</b>	<b>29</b>	<b>4</b>	<b>32</b>	<b>8</b>	<b>21</b>	<b>..</b>	<b>64</b>	<b>1 548</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>14</b>						

Reati in materia di fallimento. — Giudizi

Segue PROSPETTO III.

Segue IMPUTATI

CORTI D'APPELLO

CORTI D'APPELLO	Prosciolti														alla reclusione						
	Motivo legale del proscioglimento																				
	non farsi luogo a procedere														assoluzione						
	In totale	perchè il fatto non costituiva reato	per cause escludenti l'imputabilità	per estinzione dell'azione penale				per non essere autori del reato per non avervi preso parte	per non provata reità	In complesso	da oltre 1 mese a 3 mesi	da oltre 3 a 6 mesi	da oltre 6 mesi a 1 anno	da oltre 1 anno a 2 anni	da oltre 2 a 3 anni	da oltre 3 a 5 anni					
				per l'art. 859 del Ccd. di commercio	per la legge del 24 mag- gio 1903	per altri mo- tivi															
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41							
Genova	67	8	..	14	1	5	..	39	61	..	..	..	..	..	..						
Casale	16	1	..	11	..	4	..	..	35	..	..	..	1	..	..						
Torino	54	7	..	33	1	11	1	1	83	..	..	..	1	..	..						
Milano	99	9	..	71	8	8	..	3	159	..	..	..	3	..	2						
Brescia	29	3	1	16	5	10	..	..	24	..	..	..	..	..	..						
Venezia	53	19	..	30	1	2	..	1	80	..	1	..	..	..	..						
<i>Italia settentrionale</i>	318	47	1	169	16	40	1	44	442	..	1	..	5	..	2						
Parma	14	..	..	11	..	3	..	..	14	..	..	..	..	..	..						
Modena (Sezione)	1	1	..	..	..	..	..	..	25	..	..	1	..	..	..						
Lucca	24	..	..	23	..	1	..	..	18	..	..	..	..	..	..						
Firenze	78	8	..	49	5	1	1	14	82	..	1	..	..	..	..						
Bologna	27	4	..	18	1	3	..	1	66	..	..	..	..	..	..						
Ancona	6	2	..	3	..	1	..	..	19	..	..	..	..	..	..						
Macerata (Sezione)	5	2	..	1	1	1	..	..	15	..	..	..	..	..	1						
Perugia (Sezione)	9	..	..	4	..	3	..	2	20	..	..	..	..	..	..						
Roma	31	10	1	8	1	2	..	9	44	..	..	1	1	..	..						
<i>Italia centrale</i>	195	27	1	117	8	15	1	26	303	..	..	3	1	..	1						
Aquila	15	..	..	7	1	1	..	6	26	..	..	..	..	..	..						
Napoli	27	5	1	1	5	1	..	7	86	..	..	..	..	..	..						
Potenza (Sezione)	1	..	..	1	..	..	..	..	6	..	..	..	..	..	..						
Trani	18	7	1	1	..	1	..	8	52	..	..	..	..	..	..						
Catanzaro	10	..	..	6	..	2	..	2	3	..	..	..	..	..	..						
<i>Napoletano</i>	64	12	2	16	6	5	..	23	173	..	..	..	..	..	..						
Messina	5	..	..	4	..	1	..	..	15	..	..	..	..	..	..						
Catania	4	1	1	..	1	..	..	1	23	..	..	..	..	..	..						
Palermo	6	5	..	..	..	1	..	..	19	..	..	..	..	..	..						
<i>Sicilia</i>	15	6	1	4	1	2	..	1	57	..	..	..	..	..	..						
Cagliari (Sardegna)	4	3	..	..	..	..	1	..	4	..	..	..	..	..	..						
REGNO	596	95	5	306	31	62	3	94	979	..	1	3	6	..	3						

in primo grado per bancarotta semplice.

Anno 1904.

GIUDICATI														la durata della carcerazione preventiva (per gli imputati condannati)					
classificati secondo																			
del giudizio																			
Condannati																			
alla detenzione														alla multa (pena aggiunta)					
da oltre 5 a 10 anni	oltre 10 anni	In totale	fino a 1 mese	da oltre 1 mese a 3 mesi	da oltre 3 a 6 mesi	da oltre 6 mesi a 1 anno	da oltre 1 anno a 2 anni	oltre 2 anni	In totale	alla multa (come pena prin- cipale)	fino a 100 lire	da oltre 100 a 300 lire	di oltre 300 lire	non oltre 1 mese	da 1 a 3 mesi	da 3 a 6 mesi	da 6 mesi a 1 anno	da 1 a 2 anni	oltre 2 anni
..	..	..	19	3	27	11	1	..	61	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..
..	..	1	2	..	31	..	1	..	34	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..
..	..	1	15	3	58	4	2	..	82	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..
1	..	6	27	7	101	17	1	..	153	..	..	2	1	..	..	..	..	..	..
..	..	..	5	..	18	1	..	..	24	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..
..	..	1	16	3	60	..	..	..	79	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
1	..	9	84	16	295	33	5	..	433	..	..	3	..	1	2	1	..	..	..
..	..	..	2	7	5	..	..	..	14	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..
1	..	2	11	..	10	2	..	..	23	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	3	..	8	6	1	..	18	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	1	24	1	51	5	..	..	81	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	4	..	57	5	..	..	66	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	7	..	11	1	..	..	19	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	1	..	..	13	1	..	..	14	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..
..	..	..	4	..	16	..	..	..	20	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	2	14	6	19	3	..	..	42	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
1	..	6	69	14	190	23	1	..	297	..	1	2	..	..	..	..	1	..	..
..	..	..	15	..	10	1	..	..	26	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	9	3	64	8	2	..	86	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	1	..	5	..	..	..	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	18	4	25	5	..	..	52	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..
..	..	..	..	..	..	3	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	43	7	104	17	2	..	173	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..
..	..	..	4	..	10	1	..	..	15	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	10	1	12	..	..	..	23	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	3	2	12	2	..	..	19	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..
..	..	..	17	3	34	3	..	..	57	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..
..	..	..	..	..	3	1	..	..	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
2	..	15	213	40	626	77	8	..	964	..	1	5	1	1	3	2	2	..	..



Reati in materia di fallimento. — Giudizi

Segue PROSPETTO III.

CORTI D'APPELLO

Table with columns for 'Segue IMPUTATI', 'l'esito', 'Prosciolti', 'Motivo legale del proscioglimento', 'alla reclusione', and 'In complesso'. Rows include categories like 'perchè il fatto non costituiva reato', 'per cause escludenti l'imputabilità', etc.

Malversazione

Table showing counts for 'Malversazione' by court (Casale, Cagliari) and various categories.

Negligenza

Nega

Altri reati previsti dal

Table showing counts for 'Altri reati previsti dal' across various courts (Casale, Milano, Modena, Firenze, Bologna, Catania).

Ris

Table showing counts for 'Ris' across various categories like 'Bancarotta fraudolenta', 'Bancarotta semplice', etc.

per malversazione del curatore ed altri reati.

Anno 1904.

GIUDICATI

classificati secondo

del giudizio

Condannati

la durata della carcerazione preventiva (per gli imputati condannati)

Large table with columns for 'alla detenzione', 'alla multa (pena aggiunta)', and 'la durata della carcerazione preventiva'. Rows include categories like 'da oltre 5 a 10 anni', 'oltre 10 anni', 'In totale', etc.

del curatore.

Table showing counts for 'del curatore' across various categories.

del curatore.

tivo.

Codice di commercio.

Table showing counts for 'Codice di commercio' across various categories.

sunto.

Table showing counts for 'sunto' across various categories.





**PROSPETTI**

---

**PARTE PENALE**

---

**Istruttorie e giudizi**

---

**Anno 1905.**

Istruttorie in materia

di fallimento.

PROSPETTO I.

CORTI D'APPELLO	PROCEDIMENTI SPEDITI								IMPUTATI							
	In complesso	Durata dei procedimenti							Numero complessivo	Il modo in cui esercitavano il commercio, o il loro rapporto col fallimento						
		(Dalla data del primo atto col quale fu iniziata l'azione penale alla data dell'ordinanza dell'ufficio d'istruzione o della sentenza della Sezione d'accusa).								Proprietari di una ditta	Insittori	Amministratori o direttori di Società	Curatori di fallimenti	Conduttori di un curatore	Altre persone non compliciti in bancarotta	
		non oltre 1 mese	da oltre un mese a non oltre 3 mesi	da oltre 3 a non oltre 6 mesi	da oltre 6 mesi a non oltre 1 anno	da oltre 1 anno a non oltre 2 anni	da oltre 2 a non oltre 3 anni	oltre 3 anni								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Genova	148	6	50	60	26	5	..	1	191	162	..	9	1	..	19	
Casale	60	..	15	33	11	1	..	..	76	66	..	10	..	..	..	
Torino	275	9	93	99	61	12	1	..	336	317	..	12	..	..	7	
Milano	373	17	105	144	95	12	..	..	411	403	..	1	..	..	7	
Brescia	66	1	20	17	23	5	..	..	80	77	..	..	..	..	3	
Venezia	174	7	58	76	23	8	2	..	207	207	..	..	..	..	..	
<i>Italia settentrionale</i>	1096	40	341	429	239	43	3	1	1301	1232	..	32	1	..	36	
Parma	37	..	10	16	10	1	..	..	56	49	..	..	..	..	7	
Modena (Sezione)	43	..	14	18	11	..	..	..	54	54	..	..	..	..	..	
Luca	93	5	50	29	7	2	..	..	107	102	..	..	..	..	5	
Firenze	66	4	26	28	7	1	..	..	78	78	..	..	..	..	..	
Bologna	96	3	23	51	17	1	..	1	146	119	..	27	..	..	..	
Ancona	34	..	9	14	10	1	..	..	38	38	..	..	..	..	..	
Macerata (Sezione)	13	..	2	6	5	..	..	..	20	13	..	7	..	..	..	
Perugia (Sezione)	20	..	4	5	6	3	2	..	23	23	..	..	..	..	..	
Roma	140	3	40	58	26	4	..	..	165	143	..	22	..	..	..	
<i>Italia centrale</i>	542	15	187	225	99	13	2	1	687	619	..	56	..	..	12	
Aquila	15	3	10	1	1	..	..	..	15	15	..	..	..	..	..	
Napoli	160	..	8	20	60	51	12	9	172	172	..	..	..	..	..	
Potenza (Sezione)	1	..	..	..	1	..	..	..	2	2	..	..	..	..	..	
Trani	96	2	17	28	41	7	..	1	100	100	..	..	..	..	..	
Catanzaro	20	..	4	1	11	4	..	..	21	21	..	..	..	..	..	
<i>Napoletano</i>	292	5	39	50	113	63	12	10	310	310	..	..	..	..	..	
Messina	38	..	2	18	15	3	..	..	38	38	..	..	..	..	..	
Catania	50	4	7	17	21	1	..	..	57	57	..	..	..	..	..	
Palermo	63	1	13	11	24	12	2	..	83	83	..	..	..	..	..	
<i>Sicilia</i>	151	5	22	46	60	16	2	..	178	178	..	..	..	..	..	
Cagliari (Sardegna)	32	..	11	6	8	6	1	..	34	34	..	..	..	..	..	
REGNO	2113	65	600	756	519	141	20	12	2510	2373	..	88	1	..	48	

SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO

classificati secondo

la specie del commercio esercitato

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Agricoltori e commercianti all'ingrosso di bestiame, derrate e altri prodotti dell'industria agricola	1	4	62	23	19	7	..	1	1	..	2	5	..	1	37
Fillatori e tessitori	3	1	16	31	3	2	..	8	..	..	..	1	..	2	2
Sarti, cappellai, calzolari, cuoiai, guantai, negozianti di tessuti, pellicceie, ecc.	14	2	69	93	21	18	20	8	9	..	12	..	..	4	66
Fornai, vinali, trattori, droghieri, pasticci, mugnai, pasticcierei, ed altri commercianti in bevande e altri generi alimentari	6	3	68	128	22	32	15	1	5	..	..	5	..	8	118
Falegnami, ebanisti, tappezzeri, negozianti di mobili, tappeti, majoliche, vetrami, ecc.	3	2	9	27	1	12	..	..	..	..	..	..	..	2	24
Fabbri, fonditorie, negozianti di ferreamenti, macchine, pesi e misure e calderai	10	..	33	80	9	10	3	3	..	..	..	..	..	2	57
Tipografi, fotografi, litografi e cartolai	37	12	232	421	79	89	47	12	23	1	..	14	11	19	301
Fabbricanti e negozianti di prodotti chimici, profumerie, saponi; farmacisti	1	..	6	25	..	2	1	..	1	..	1	..	..	..	19
Orcfei, gioiellieri, argentieri, corallai	10	..	2	12	3	2	1	..	..	..	1	..	..	..	23
Costruttori di navi ed armatori	2	..	16	22	1	11	4	..	4	..	..	3	..	..	44
Agenti di cambio e cambiate	..	..	9	34	5	5	4	1	2	1	..	..	..	3	10
Banchieri e scontisti	6	..	22	35	2	7	4	4	9	..	..	(a)27	..	1	29
Commissionari, mediatori e spedizionieri	5	..	6	5	..	1	2	2	1	..	..	..	..	..	16
Appaltatori, impresari di tramvie, di telefoni e di spettacoli pubblici	..	..	13	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	4
Appaltatori e impresari di costruzioni edilizie	..	..	4	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	14
Altre industrie	2	..	40	53	2	3	6	1	5	..	..	1	..	1	51
	26	..	118	193	13	31	22	8	22	1	1	35	..	6	210
	1	..	9	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	3
	10	..	54	19	1	5	6	4	4	..	1	..	..	1	67
	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	..	2	58	12	1	1	2	3	3	..	..	2	..	..	16
	..	..	9	1	2	..	3	2	..	..	..	..	..	..	4
	11	2	132	33	4	6	8	10	10	..	1	2	..	1	90
	..	..	1	2	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	34
	..	..	41	4	..	2	..	..	..	..	..	2	..	..	8
	..	..	26	20	3	4	2	1	..	..	..	6	..	..	21
	..	..	68	26	3	6	2	1	1	..	..	8	..	..	63
	7	..	13	4	1	3	1	1	..	..	..	..	..	..	4
	81	14	563	677	100	135	80	32	56	2	1	16	56	26	671

(a) Addetti a società di assicurazioni.

Istruttorie in materia

Segue PROSPETTO I.

CORTI D'APPELLO	Segue IMPUTATI													
	la condizione rispetto alla libertà personale					Prosciolti								
	sempre a piede libero	liberati	in libertà provvisoria	latitanti	detenuti	Classificati secondo il motivo legale del proscioglimento								
						Numero complessivo	Estonon costituzionale reato o inesistenza del fatto	Insufficienza d'indizi	Cause escludenti la imputabilità	Estinzione dell'azione penale				
										per l'art. 839 del Cod. di comm.	per la Legge 24 maggio 1903	per altre cause		
41														42
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43			
Genova	178	..	1	4	8	59	41	11	1	1	4	1		
Casale	68	..	..	8	..	18	6	4	..	5	2	1		
Torino	316	..	3	8	9	126	48	17	..	26	31	4		
Milano	402	..	2	2	5	134	101	1	..	6	21	5		
Brescia	78	..	..	1	1	33	13	..	..	13	5	2		
Venezia	205	..	..	2	..	62	35	1	..	13	4	9		
<i>Italia settentrionale</i>	1247	..	6	25	23	432	244	34	1	64	67	22		
Parma	47	..	1	4	4	10	7	3	..	..	..	..		
Modena (Sezione)	51	..	..	2	1	21	11	..	..	3	3	4		
Lucca	108	..	1	2	1	34	18	12	..	..	4	..		
Firenze	75	..	..	2	1	23	12	..	..	2	9	..		
Bologna	145	..	..	1	..	44	22	8	1	..	12	1		
Ancona	35	..	..	2	1	4	1	1	..	..	1	1		
Macerata (Sezione)	17	..	1	2	..	2	2	..	..	..	..	..		
Perugia (Sezione)	22	..	1	..	..	10	6	2	..	2	..	..		
Roma	163	..	..	1	1	57	41	10	..	..	3	3		
<i>Italia centrale</i>	658	..	4	16	9	205	120	36	1	7	32	9		
Aquila	14	..	..	..	1	4	3	..	..	..	1	..		
Napoli	172	..	..	..	..	46	26	8	2	2	6	2		
Potenza (Sezione)	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..		
Trani	99	..	1	..	..	55	25	15	..	..	6	9		
Catanzaro	21	..	..	..	..	7	4	..	..	..	3	..		
<i>Napoletano</i>	308	..	1	..	1	112	58	23	2	2	13	14		
Messina	38	..	..	..	..	20	3	14	..	2	..	1		
Catania	57	..	..	..	..	23	3	16	..	..	4	..		
Palermo	76	..	2	3	2	27	7	14	..	1	3	2		
<i>Sicilia</i>	171	..	2	3	2	70	13	44	..	3	7	3		
Cagliari (Sardegna)	34	..	..	..	..	18	16	2	..	..	..	..		
REGNO	2418	..	13	44	35	837	451	139	4	76	119	48		

di fallimento.

Anno 1905.

SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO										
classificati secondo										
l'esito dell'istruttoria						la durata della carcerazione preventiva (pei rinviati a giudizio)				
Numero complessivo	Rinviati al giudizio					non oltre un mese	da oltre 1 mese a non oltre 3 mesi	da oltre 3 a non oltre 6 mesi	da oltre 6 mesi a non oltre 1 anno	oltre 1 anno
	Classificati secondo il titolo del reato									
	Bancarotta fraudolenta	Bancarotta semplice	Malversazione di curatore	Negligenza di curatore	Altri reati previsti nel Cod. di commercio					
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
132	21	108	..	..	3	..	1	4	3	..
58	22	36	..	..	..	..	..	..	..	..
210	37	173	..	..	..	3	4	1	1	..
277	34	243	..	..	..	1	3	..	1	..
47	5	39	..	..	3	..	..	1	..	..
145	5	140	..	..	..	..	..	..	..	..
869	124	739	..	..	6	4	8	6	5	..
46	14	32	..	..	..	3	1	..	..	..
33	2	31	..	..	..	..	..	1	..	..
73	16	57	..	..	..	..	1	..	..	..
55	3	52	..	..	..	..	..	..	1	..
102	8	94	..	..	..	..	..	..	..	..
34	6	28	..	..	..	..	..	1	..	..
18	1	17	..	..	..	..	..	..	..	..
13	3	10	..	..	..	..	..	..	..	..
108	8	100	..	..	..	..	1	..	..	..
482	61	421	..	..	..	3	3	2	1	..
11	2	9	..	..	..	..	1	..	..	..
126	19	107	..	..	..	..	..	..	..	..
2	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..
45	5	39	..	..	1	..	..	..	..	..
14	5	9	..	..	..	..	..	..	..	..
198	31	166	..	..	1	..	1	..	..	..
18	8	10	..	..	..	..	..	..	..	..
34	7	27	..	..	..	..	..	..	..	..
56	22	34	..	..	..	..	2	..	..	..
108	37	71	..	..	..	..	2	..	..	..
16	1	15	..	..	..	..	..	..	..	..
1673	254	1412	..	..	7	7	14	8	6	..

Reati in materia di fallimento. —

PROSPETTO II.

CORTI D'APPELLO	PROCEDIMENTI							
	Numero complessivo	Durata dei						
		dalla data del primo atto col quale fu iniziata l'azione penale alla data della sentenza						
		1 non oltre 1 mese	2 da oltre 1 mese a 3 mesi	3 da oltre 3 a 6 mesi	4 da oltre 6 mesi a 1 anno	5 da oltre 1 anno a 2 anni	6 da oltre 2 a 3 anni	7 oltre 3 anni
Genova . . . . .	98	1	7	17	44	22	4	3
Casale . . . . .	49	..	1	19	24	5	..	..
Torino . . . . .	135	..	14	58	48	16	..	..
Milano . . . . .	191	..	9	28	40	68	40	6
Brescia . . . . .	33	..	4	15	8	6	..	..
Venezia . . . . .	116	..	5	38	50	17	3	3
<i>Italia settentrionale</i> . . . . .	623	1	40	175	214	134	47	12
Parma . . . . .	28	..	1	6	9	12	..	..
Modena (Sezione) . . . . .	21	..	1	7	9	4	..	..
Lucca . . . . .	82	..	18	28	18	15	3	..
Firenze . . . . .	45	..	2	19	18	4	2	..
Bologna . . . . .	96	..	4	20	51	14	5	2
Ancona . . . . .	31	..	1	11	10	9	..	..
Macerata (Sezione) . . . . .	13	2	1	4	3	2	1	..
Perugia (Sezione) . . . . .	15	..	1	..	5	8	1	..
Roma . . . . .	69	..	2	22	26	11	5	3
<i>Italia centrale</i> . . . . .	400	2	31	117	149	79	17	5
Aquila . . . . .	15	..	2	2	3	6	2	..
Napoli . . . . .	64	..	..	4	13	19	17	11
Potenza (Sezione) . . . . .	2	..	..	1	..	1	..	..
Trani . . . . .	77	..	..	5	19	25	19	9
Catanzaro . . . . .	9	..	..	..	5	4	..	..
<i>Napoletano</i> . . . . .	167	..	2	12	40	55	38	20
Messina . . . . .	15	1	..	2	6	4	2	..
Catania . . . . .	40	2	3	8	11	12	4	..
Palermo . . . . .	50	..	2	19	17	7	..	5
<i>Sicilia</i> . . . . .	105	3	5	29	34	23	6	5
Cagliari (Sardegna) . . . . .	15	..	..	4	3	8	..	..
<b>REGNO</b> . . . . .	<b>1 310</b>	<b>6</b>	<b>78</b>	<b>337</b>	<b>440</b>	<b>299</b>	<b>108</b>	<b>42</b>

Giudizi in primo grado.

Anno 1905.

ESAU RITI								IMPUTATI GIUDICATI Numero complessivo	REATI giudicati  Numero complessivo
procedimenti									
dalla data dell'ordinanza d'invio al giudizio alla data della sentenza									
9 non oltre 1 mese	10 da oltre 1 mese a 3 mesi	11 da oltre 3 a 6 mesi	12 da oltre 6 mesi a 1 anno	13 da oltre 1 anno a 2 anni	14 da oltre 2 a 3 anni	15 oltre 3 anni	16		
7	36	28	20	6	1	..	128	107	
8	23	10	8	..	..	..	56	63	
44	49	23	17	3	..	..	164	146	
15	29	27	37	78	4	1	254	208	
8	11	6	8	..	..	..	96	34	
29	49	19	12	6	..	1	136	120	
111	197	113	102	93	5	2	834	678	
8	2	6	9	3	..	..	39	29	
6	8	2	5	..	..	..	28	22	
16	38	14	8	4	2	..	97	92	
10	17	10	4	4	..	..	58	47	
11	26	30	19	4	5	1	128	98	
8	10	8	3	2	..	..	35	35	
6	3	3	..	1	..	..	14	13	
3	5	4	2	1	..	..	20	15	
5	39	11	5	5	3	1	75	70	
73	148	88	55	24	10	2	494	421	
3	2	1	6	3	..	..	17	15	
1	21	15	12	14	..	1	79	68	
..	1	..	..	1	..	..	3	2	
2	14	16	9	23	8	5	71	78	
1	1	4	2	1	..	..	9	9	
7	39	36	29	42	8	6	185	172	
5	5	3	2	..	..	..	17	16	
6	11	7	13	3	..	..	54	45	
9	16	9	6	4	5	1	95	53	
20	32	19	21	7	5	1	166	114	
1	9	..	3	2	..	..	17	17	
<b>212</b>	<b>425</b>	<b>256</b>	<b>210</b>	<b>168</b>	<b>28</b>	<b>11</b>	<b>1 696</b>	<b>1402</b>	

CORTI D'APPELLO	IMPUTATI										
	Numero complessivo	il modo in cui esercitavano il commercio o il loro rapporto col fallimento					la specie del				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Genova	31	29	..	2	..	..	..	9	17	1	2
Casale	18	18	..	..	..	2	..	4	2	1	5
Torino	27	27	..	..	..	3	..	5	10	..	3
Milano	51	43	..	8	..	..	1	12	16	..	7
Brescia	20	20	..	..	..	..	..	9	9	..	9
Venezia	19	19	..	..	..	..	..	5	4	..	..
<i>Italia settentrionale</i>	166	156	..	10	..	5	1	35	58	2	26
Parma	5	5	..	..	..	..	..	..	5	..	..
Modena (Sezione)	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Lucca	6	6	..	..	..	..	..	..	5	..	..
Firenze	6	6	..	..	..	1	..	1	..	..	4
Bologna	14	14	..	..	..	1	1	1	3	..	1
Ancona	5	5	..	..	..	..	..	1	3	..	..
Macerata (Sezione)	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Perugia (Sezione)	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Roma	4	4	..	..	..	..	..	1	2	..	..
<i>Italia centrale</i>	41	41	..	..	..	2	1	4	18	..	5
Aquila	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Napoli	14	14	..	..	..	..	..	5	2	..	..
Potenza (Sezione)	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Trani	2	2	..	..	..	1	..	..	..	..	..
Catanzaro	2	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..
<i>Napoletano</i>	18	18	..	..	..	1	..	5	2	..	..
Messina	1	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..
Catania	15	15	..	..	..	..	..	15	..	..	..
Palermo	30	15	..	15	..	3	..	6	4	..	..
<i>Sicilia</i>	46	31	..	15	..	3	..	22	4	..	..
Cagliari (Sardegna)	2	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..
REGNO	273	248	..	25	..	11	2	67	82	2	31

GIUDICATI											la condizione rispetto alla libertà personale				
classificati secondo															
commercio esercitato															
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Tipografi, fotografi, litografi, cartolai	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	2	1	
Fabbricanti e negozianti di prodotti chimici, profumerie e saponi, farmacisti, ecc.	1	..	1	..	..	..	..	..	..	2	9	..	8	1	
Orefci, gioiellieri, argentieri, corallai, ecc.	..	..	2	..	..	..	..	..	..	1	19	..	5	3	
Banchieri e scontisti	1	..	..	10	..	..	..	..	..	1	2	..	10	12	
Agenti di cambio e cambiavalute	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	1	1	
Commissionari, mediatori, e spedizionieri	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	18	..	1	1	
Appaltatori e impresari di trasporti, telefoni e pubblici divertimenti	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6	..	1	..	
Appaltatori e impresari di costruzioni edilizie	5	..	3	10	..	2	..	..	..	2	17	..	27	18	
Costruttori di navi e armatori	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	2	..	
Altre industrie o industrie non determinate	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	
sempre a piede libero	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	2	
liberati	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	
in libertà provvisoria	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	3	..	
latitanti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	1	1	
detenuti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	7	2	3	2	
REGNO	6	3	6	15	..	2	..	..	..	2	44	189	15	43	

Reati in materia di fallimento. — Giudizi

Segue PROSPETTO III.

CORTI D'APPELLO	Segue IMPUTATI														
	l'esito del giudizio														
	Prosciolti						alla								
	In totale	Motivo legale del proscioglimento				assoluzione		In complesso							
non farsi luogo a procedere		per estinzione dell'azione penale		per non essere autori del reato o per non avervi preso parte		per non provata reità	fino a 3 mesi		da oltre 3 a 6 mesi	da oltre 6 mesi a 1 anno	da oltre 1 anno a 2 anni				
27	perchè il fatto non costituiva reato	per cause escludenti l'imputabilità	per l'art. 839 Codice di commercio	per altri motivi	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Genova	15	4	..	3	..	2	6	16	..	..	1	2	..	..	..
Casale	2	..	..	..	..	..	2	16	..	..	..	..	..	..	..
Torino	4	1	..	..	..	..	3	23	..	..	2	1	..	..	..
Milano	8	1	..	..	..	..	7	43	2	2	4	3	..	..	..
Brescia	10	7	..	..	..	..	3	10	1	2	2	..	..	..	..
Venezia	11	7	..	1	1	..	2	8	..	1	..	1	..	..	..
<i>Italia settentrionale</i>	50	20	..	4	1	2	23	116	3	5	9	7	..	..	..
Parma	..	..	..	..	..	..	..	5	..	1	..	..	..	..	..
Modena (Sezione)	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..
Lucca	1	1	..	..	..	..	..	5	..	..	..	..	..	..	..
Firenze	2	..	..	..	..	..	2	4	..	..	..	1	..	..	..
Bologna	2	1	..	..	..	..	1	12	..	..	..	..	..	..	..
Ancona	1	1	..	..	..	..	..	4	..	..	..	..	..	..	..
Macerata (Sezione)	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Perugia (Sezione)	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Roma	..	..	..	..	..	..	..	4	..	..	..	..	..	..	..
<i>Italia centrale</i>	6	3	..	..	..	..	3	35	..	1	..	1	..	..	..
Aquila	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Napoli	..	..	..	..	..	..	..	14	1	..	..	..	..	..	..
Potenza (Sezione)	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Trani	1	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..
Catanzaro	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..
<i>Napoletano</i>	1	..	..	..	..	..	1	17	1	..	..	..	..	..	..
Messina	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..
Catania	4	..	..	..	..	..	4	11	1	..	..	4	..	..	..
Palermo	15	7	3	..	1	..	4	15	..	..	..	2	..	..	..
<i>Sicilia</i>	19	7	3	..	1	..	8	27	1	..	..	6	..	..	..
Cagliari (Sardegna)	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..
REGNO	76	30	3	4	2	2	36	197	5	6	9	14	..	..	..

in primo grado per bancarotta fraudolenta.

Anno 1905.

GIUDICATI														
classificati secondo														
Condannati										la durata della carcerazione preventiva (per gli imputati condannati)				
reclusione					alla multa (pena aggiunta)									
da oltre 2 a 3 anni	da oltre 3 a 5 anni	da oltre 5 a 10 anni	da oltre 10 a 15 anni	non oltre 15 anni	fino a 100 lire	da oltre 100 a 300 lire	oltre 300 lire	non oltre 1 mese	da oltre 1 mese a 3 mesi	da oltre 3 a 6 mesi	da oltre 6 mesi a 1 anno	da oltre 1 a 2 anni	da oltre 2 a 3 anni	
39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
5	6	2	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	
6	5	4	1	..	1	..	1	..	..	1	..	..	..	
7	12	..	1	..	..	..	..	..	2	1	..	..	..	
16	15	1	..	..	1	1	1	..	3	..	9	..	..	
4	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	
5	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
43	39	8	2	..	2	1	3	1	5	3	9	..	..	
3	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
..	3	2	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	
1	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	
6	5	..	1	..	..	..	1	1	1	..	..	..	..	
2	2	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
2	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
14	15	3	1	..	..	1	1	2	1	..	1	..	..	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
8	4	1	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
10	5	1	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	
1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
2	4	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	
3	7	3	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	
6	11	3	..	..	..	..	..	2	1	..	..	..	..	
..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
73	72	15	3	..	2	2	5	6	7	3	10	..	..	

Segue PROSPETTO III.

Reati in materia di fallimento. — Giudizi

in primo grado per bancarotta semplice.

Anno 1905.

CORTI D'APPELLO	IMPUTATI											GIUDICATI															
	Numero complessivo	il modo in cui esercitavano il commercio o il loro rapporto col fallimento				la specie del							commercio esercitato										la condizione rispetto alla libertà personale				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Genova	96	96	..	..	..	..	2	17	30	6	7	..	2	1	2	..	2	..	..	1	26	95	..	..	..	1	
Casale	38	38	..	..	..	..	1	10	12	2	5	..	..	1	..	..	..	..	..	..	6	38	..	..	..	..	
Torino	137	129	..	8	..	..	2	29	39	6	8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	26	136	..	..	..	
Milano	203	203	..	..	..	1	3	44	62	19	33	..	..	..	..	..	3	..	..	1	20	201	..	..	2	..	
Brescia	76	32	..	44	..	..	..	5	62	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	8	76	..	..	..	..	
Venezia	117	117	..	..	..	8	..	23	21	8	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Italia settentrionale	667	615	..	52	..	10	8	128	226	41	59	..	..	..	..	2	..	..	1	..	38	117	..	..	..	..	
Parma	34	34	..	..	..	1	..	5	15	1	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6	663	..	..	3	1	
Modena (Sezione)	27	27	..	..	..	..	..	5	15	1	2	..	..	2	1	..	1	..	..	2	..	4	34	..	..	..	
Lucca	52	52	..	..	..	4	..	9	4	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	7	26	..	..	..	1	
Firenze	122	122	..	..	..	..	..	8	28	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	9	52	..	..	..	..	
Bologna	83	76	..	7	..	3	..	32	29	3	3	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	9	122	..	..	..	
Ancona	30	30	..	..	..	1	..	14	24	6	4	..	..	..	..	2	..	..	..	..	1	29	83	..	..	..	
Macerata (Sezione)	14	14	..	..	..	4	..	4	1	1	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	15	29	..	..	1	..	
Perugia (Sezione)	19	19	..	..	..	..	..	2	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	10	14	..	..	..	..	
Roma	71	71	..	..	..	1	..	17	21	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	10	19	..	..	..	..	
Italia centrale	452	445	..	7	..	14	..	94	124	17	14	..	..	..	..	..	..	..	..	3	10	19	..	..	..	..	
Aquila	17	17	..	..	..	2	..	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	10	450	..	..	1	1	
Napoli	65	65	..	..	..	2	..	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	10	17	..	..	..	..	
Potenza (Sezione)	3	3	..	..	..	..	..	25	10	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	18	65	..	..	..	..	
Trani	75	75	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	3	..	..	..	..	
Catanzaro	7	7	..	..	..	2	..	42	10	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	8	75	..	..	..	..	
Napoletano	167	167	..	..	..	..	..	5	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	7	..	..	..	..	..	
Messina	16	16	..	..	..	6	..	76	21	2	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	39	167	..	..	..	..	
Catania	39	39	..	..	..	..	..	2	4	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	7	16	..	..	..	..	
Palermo	65	45	..	20	..	..	..	19	8	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	7	39	..	..	..	..	
Sicilia	120	100	..	20	..	..	..	24	4	3	1	..	..	..	20	..	..	..	1	..	9	65	..	..	..	..	
Cagliari (Sardegna)	15	15	..	..	..	..	..	45	16	4	1	..	..	1	20	..	2	..	1	..	23	120	..	..	..	..	
REGNO	1 421	1 342	..	79	..	30	8	361	388	67	75	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	15	..	..	..	2	



CORTI D'APPELLO

	l'esito													
	Prosciolti								alla reclusione					
	Motivo legale del proscioglimento													
	non farsi luogo a procedere				assoluzione									
	In totale	perchè il fatto non costituisce reato	per cause escludenti l'imputabilità	per l'art. 839 del C.d. di commercio	per la legge del 24 maggio 1903	per altri motivi	per non essere autori del reato per non avervi preso parte	per non provata reità	In complesso	da oltre 1 mese a 3 mesi	da oltre 3 a 6 mesi	da oltre 6 mesi a 1 anno	da oltre 1 anno a 2 anni	da oltre 2 a 3 anni
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
Genova	39	6	..	28	2	1	..	2	57	..	..	..	..	..
Casale	20	2	..	18	..	..	..	18	..	..	..	..	..	..
Torino	46	8	1	31	..	1	..	5	91	..	..	1	..	..
Milano	80	7	..	62	1	2	..	9	123	..	..	..	..	2
Brescia	24	20	..	3	1	1	..	..	52	..	1	..	..	..
Venezia	35	2	2	25	..	4	2	..	82	..	..	..	..	..
<i>Italia settentrionale</i>	244	45	3	167	3	9	2	15	423	..	1	1	..	2
Parma	13	3	..	5	..	5	..	..	21	..	..	..	..	..
Modena (Sezione)	9	..	..	9	..	..	..	..	18	..	..	..	..	..
Lucca	21	..	..	18	1	1	..	1	31	..	..	..	..	..
Firenze	35	7	..	26	..	..	..	2	87	1	..	..	..	..
Bologna	28	3	..	23	..	..	1	1	55	..	..	..	..	1
Ancona	9	2	4	3	..	..	..	..	21	..	..	1	..	1
Macerata (Sezione)	2	1	..	..	..	1	..	..	12	..	..	..	..	..
Perugia (Sezione)	5	1	..	1	..	..	1	2	14	..	..	..	..	..
Roma	13	..	..	5	..	4	..	4	58	..	1	..	..	..
<i>Italia centrale</i>	135	17	4	90	1	11	2	10	317	1	2	..	..	2
Aquila	9	2	..	7	..	..	..	..	8	..	..	..	..	..
Napoli	26	6	3	8	..	3	..	6	39	..	..	..	..	..
Potenza (Sezione)	1	..	..	1	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..
Trani	28	2	..	13	..	13	..	..	47	..	..	..	..	..
Catanzaro	2	..	..	..	..	2	..	..	5	..	..	..	..	..
<i>Napoletano</i>	66	10	3	29	..	18	..	6	101	..	..	..	..	..
Messina	2	1	..	1	..	..	..	..	14	..	..	..	..	..
Catania	19	3	5	3	2	4	..	2	20	..	..	..	..	..
Palermo	17	6	1	6	..	3	..	1	48	..	..	..	..	..
<i>Sicilia</i>	38	10	6	10	2	7	..	3	82	..	..	..	..	..
Cagliari (Sardegna)	7	..	..	4	..	..	..	3	8	..	..	..	..	..
REGNO	460	82	16	300	6	45	4	37	831	1	1	2	1	4

GIUDICATI

classificati secondo

del giudizio

Condannati

la durata della carcerazione preventiva (per gli imputati condannati)

	alla detenzione										alla multa (pena aggiunta)								
	da oltre 5 a 10 anni	oltre 10 anni	In totale	fino a 1 mese	da oltre 1 mese a 3 mesi	da oltre 3 a 6 mesi	da oltre 6 mesi a 1 anno	da oltre 1 anno a 2 anni	oltre 2 anni	In totale	alla multa (come pena principale)	fino a 100 lire	da oltre 100 a 300 lire	di oltre 300 lire	non oltre 1 mese	da 1 a 3 mesi	da 3 a 6 mesi	da 6 mesi a 1 anno	da 1 a 2 anni
42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
..	..	..	7	3	38	9	..	..	57	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..
..	..	..	1	1	12	5	..	..	18	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	1	7	3	69	7	4	..	90	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	2	14	6	87	13	1	..	121	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	1	1	..	49	1	..	..	51	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..
1	..	1	17	4	54	6	..	..	81	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..
1	..	5	47	16	309	41	5	..	418	..	..	1	1	..	..	1	..	..	..
..	..	..	6	2	2	10	1	..	21	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
1	..	1	4	..	13	..	..	..	17	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..
..	..	..	..	..	28	3	..	..	31	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	1	18	2	59	7	..	..	86	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..
1	..	2	8	3	32	8	2	..	53	..	1	1	1	..	..	..	..	..	..
..	..	2	3	4	11	1	..	..	19	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	11	1	..	..	12	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	2	..	9	3	..	..	14	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
1	..	2	16	4	31	4	1	..	56	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..
3	..	8	57	15	196	37	4	..	309	..	2	2	2	..	..	1	..	..	..
..	..	..	3	..	4	1	..	..	8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	4	2	28	4	1	..	39	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	38	4	..	..	47	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	5	..	..	..	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	12	2	75	11	1	..	101	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	1	12	..	1	..	14	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	13	2	5	..	..	..	20	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	2	13	25	8	..	..	48	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	15	16	42	8	1	..	82	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	2	..	6	..	..	..	8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
4	..	13	133	49	628	97	11	..	918	..	2	3	4	..	..	2	..	..	..

Reati in materia di fallimento. — Giudizi in primo grado

per malversazione del curatore ed altri reati.

Anno 1905.

CORRÈ D'APPELLO

Numero complessivo	Il modo in cui esercitavano il commercio o il loro rapporto col fallimento	la specie del
1	Proprietari di una ditta	
2	Institori	
3	Amministratori e direttori di Società	
4	Altre persone non complici in bancarotta	
5	Agricoltori e commercianti all'ingrosso di bestiame, di derrate ed altri prodotti dell'industria agraria	
6	Filatori e tessitori	
7	Sarti, cappellai, calzolai, cuolai, guantai, negozianti di tessuti, pelliccerie, ecc.	
8	Fornai, vinali, trattori, droghieri, pastai, mugnai, pasticci ed altri commercianti in bevande e generi alimentari	
9	Falegnami, ebanisti, tappezzi, negozianti di mobili, tappeti, malliche, vetrami, ecc.	
10	Fabbri, fonditori e negozianti di ferramenta, macchine, pesi e misure, calderai, ecc.	
11		

IMPUNITI

Malversazione

Genova . . . . .	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Perugia . . . . .	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
<i>Totale</i> . . . . .	2	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

Negligenza

Negoz

Altri reati previsti dal

Negoz

Reato	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Bancarotta fraudolenta . . . . .	273	248	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Bancarotta semplice . . . . .	1421	1342	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Malversazioni del curatore . . . .	2	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Negligenza del curatore . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Altri reati . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
<i>Totale</i> . . . . .	1896	1592	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

Rilas

sumto.

6	3	6	15	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
55	25	44	36	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
61	28	50	51	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

del curatore.

Arto

Codice di commercio.

Arto.

GIUDICATI

classificati secondo

commercio esercitato

la condizione rispetto alla libertà personale

12	Filografi, fotografi, litografi, cartolai	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
13	Fabbricanti e negozianti di prodotti chimici, profumerie e saponi farmacisti ecc.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
14	Orefici, gioiellieri, argentieri, corallai, ecc.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
15	Banchieri e scontisti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
16	Agenti di cambio e cambialvalute	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
17	Commissionari, mediatori, e spedizionieri	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
18	Appaltatori e impresari di tramvie, telefoni e pubblici divertimenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
19	Appaltatori e impresari di costruzioni edilizie	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
20	Costruttori di navi e armatori	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
21	Altre industrie o industrie non determinate	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
22	Sempre a piede libero	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
23	liberati	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
24	in libertà provvisoria	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
25	latitanti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
26	detenuti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

del curatore.

..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

Reati in materia di fallimento. — Giudizi in primo grado

Segue PROSPETTO III.

CORTI D'APPELLO		Segue IMPUTATI																																
		l'esito																																
		Prosciolti														alla reclusione																		
		Motivo legale del proscioglimento																																
non farsi luogo a procedere														assoluzione		In complesso		da oltre 1 mese a 3 mesi		da oltre 3 a 6 mesi		da oltre 6 mesi a 1 anno		da oltre 1 anno a 2 anni		da oltre 2 a 3 anni		da oltre 3 a 5 anni						
perchè il fatto non costituiva reato			per cause escludenti l'imputabilità			per l'art. 839 del Cod di commercio			per la legge del 24 maggio 1903			per altri motivi			per non essere autori del reato per non avervi preso parte															per non provata reità				
In totale	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41															42	43	44	45	46
Genova . . . . .	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..															..	..	..	..	..
Perugia (Sezione) . . . . .	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..														
<b>Totale</b> . . . . .	<b>2</b>	..	..	..	..	..	..	..	..	<b>2</b>	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..														

Malversazione

Genova . . . . .	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Perugia (Sezione) . . . . .	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
<b>Totale</b> . . . . .	<b>2</b>	..	..	..	..	..	..	..	..	<b>2</b>	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

Negligenza

Nega

Altri reati previsti dal

Nega

Rias

Bancarotta fraudolenta . . . . .	76	30	3	4	..	2	2	35	197	5	6	9	14	73	72	..	..	..	..	..
Bancarotta semplice . . . . .	490	82	16	300	6	45	4	37	931	1	1	2	1	..	4	..	..	..	..	..
Malversazione del curatore . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Negligenza del curatore . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Altri reati . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
<b>Totale</b> . . . . .	<b>566</b>	<b>112</b>	<b>19</b>	<b>304</b>	<b>6</b>	<b>47</b>	<b>6</b>	<b>72</b>	<b>1130</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>73</b>	<b>76</b>	..	..	..	..	..

per malversazione del curatore ed altri reati.

Anno 1905.

GIUDICATI																													
classificati secondo																													
del giudizio														la durata della carcerazione preventiva (per gli imputati condannati)															
Condannati														alla multa (pena aggiunta)		non oltre 1 mese		da 1 a 3 mesi		da 3 a 6 mesi		da 6 mesi a 1 anno		da 1 a 2 anni		oltre 2 anni			
alla detenzione														fini a 100 lire		da oltre 100 a 300 lire		non oltre 1 mese		da 1 a 3 mesi		da 3 a 6 mesi		da 6 mesi a 1 anno		da 1 a 2 anni		oltre 2 anni	
da oltre 5 a 10 anni		oltre 10 anni		In totale		fino a 1 mese		da oltre 1 mese a 3 mesi		da oltre 3 a 6 mesi		da oltre 6 mesi a 1 anno		da oltre 1 anno a 2 anni		oltre 2 anni		In totale		alla multa (come pena principale)									
42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62									
..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..									
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..									
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..									

del curatore.

del curatore.

Codice di commercio.

sunto.

15	3	197	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	5	6	7	3	10	..	..
4	..	13	133	49	628	97	11	..	918	..	2	3	4	..	..	2	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
19	3	210	133	49	628	97	12	..	919	1	4	5	9	6	7	5	10	..	..



**Sui discorsi dei Procuratori Generali per la inaugurazione  
degli anni giuridici 1903-1907 (parte penale).**

**RELATORE: AZZOLINI**

Il nostro Comitato permanente ha dovuto ricordare che, per la parte concernente l'amministrazione della giustizia penale, non sono, da alcuni anni, presentate a questa Commissione le prescritte rassegne dei discorsi o relazioni inaugurali dei Procuratori Generali presso le Corti giudiziarie del Regno. E non ha riconosciuto opportuno di rinunciarvi, nonostante il lungo tempo trascorso, ma volle che a rannodare la serie di queste rassegne fosse presentata, in luogo di di esse, almeno una relazione riassuntiva, ond'è che questa relazione venne a me assegnata.

Notizie e avvertenze  
preliminari.

Sebbene in tal guisa, opportunamente, siano stati segnati ristretti limiti al mio compito, mi indussi ad accettarlo soltanto in segno di deferenza al nostro Comitato permanente e per obbedienza all'illustre ed amato nostro Presidente; chè altrimenti avrei dovuto subito rinunciarvi ripensando ai nomi di quanti mi hanno preceduto ed in particolar modo alla grande autorità di Chi già era stato designato, ma fu impedito di riferire su questo argomento, per l'ultimo triennio (1905-1907).

Se non che nell'accingermi a questo mio lavoro mi accorsi, che la interruzione era anche maggiore di quanto supponevasi, perchè l'ultima relazione fu presentata dal comm. *Ostermann* nella Sessione del giugno 1902 per i discorsi inaugurali di quell'anno giuridico e cioè intorno all'amministrazione della giustizia (parte penale) durante l'anno 1901 (1).

(1) *Atti della Commissione* — Sessione del giugno 1902. — Pag. 4, 15, 36 e seguenti.

Mancò dunque questa relazione per un intero quinquennio (1903-1907), giacchè non è da tener conto dei discorsi inaugurali del corrente anno giuridico 1908, perchè la rassegna di essi, soltanto entro quest'anno, doveva esser fatta.

Infatti, il *testo unico delle disposizioni vigenti per la statistica giudiziaria e notarile*, impone bensì alla nostra Commissione di « esaminare le relazioni statistiche annuali fatte « dai rappresentanti il pubblico ministero ai termini dell'articolo 150 dell'Ordinamento giudiziario », ma non indica in quale delle due sessioni ordinarie annuali, nè entro quale termine, questo esame debba essere fatto, sebbene con ampia designazione avverta come nella relazione riassuntiva dei lavori della Commissione, che deve essere presentata per ciascuna sessione al Ministro, debbano essere messi in rilievo anche « i punti (*sic*) che dai resoconti annuali del pubblico ministero... apparissero meritevoli di particolare considerazione nei rispetti giuridici ed amministrativi (1) ».

Nondimeno apparisce evidente quanto sia opportuno e utile che queste relazioni siano per ogni anno presentate nella prima sessione ordinaria, nè all'uopo mancò, sino dai primi anni di vita della Commissione, un'apposita sua deliberazione perchè esse fossero presentate nel primo semestre dell'anno (2), o

---

(1) *R. Decreto 7 ottobre 1900, N. 350.* — art. 4. Presso il Ministero della Giustizia è costituita una Commissione per la statistica giudiziaria e notarile con i seguenti uffici: (*Omissis*)

d) esaminare le relazioni statistiche annuali fatte dai rappresentanti del pubblico ministero ai termini dell'art. 150 della legge sull'Ordinamento giudiziario, e proporre i provvedimenti, che stimasse utili per dare alle relazioni medesime armonia ed unità di intenti, e per coordinarle coll'indirizzo delle statistiche giudiziarie, che si pubblicano dalla Amministrazione centrale; (*Omissis*)

i) presentare per ciascuna sessione della Commissione al ministro una relazione riassuntiva dei propri lavori, mettendo in rilievo i punti che dai resoconti annuali del pubblico ministero e dai rapporti speciali dei Capi di collegi, non che dai risultati delle statistiche apparissero meritevoli di particolare considerazione nei rispetti giuridici ed amministrativi; (*Omissis*)

Art. 9. La Commissione è convocata dal ministro, e si riunisce, di regola, in sessione ordinaria, due volte all'anno, e nei mesi di giugno e di dicembre. Può anche riunirsi in sessione straordinaria, quante volte il ministro lo creda opportuno.

Il programma dei lavori di ciascuna sessione è fissato dal ministro, sentito il Comitato permanente di cui all'articolo 12.

(2) *Atti della Commissione* — Sessione del febbraio 1884 — pag. 126 e seg.

assegnate ad una sessione da tenersi in primavera (1). Questo voto fu accolto dal Ministro Guardasigilli, « affinché le osservazioni cui avessero potuto dar luogo e le relative deliberazioni della Commissione servissero di norma ai Procuratori generali per gli anni avvenire (2), » e più tardi questo voto fu rinnovato dalla stessa Commissione (3).

A tal fine dunque dovrà esser diretto ogni nostro sforzo, anche perchè dobbiamo ricordare che molte indagini e relazioni speciali, alcune delle quali sono divenute parte necessaria del nostro ordinario programma di lavoro, traggono le loro origini da queste rassegne dei discorsi inaugurali.

\* \* \*

Non si può tuttavia disconoscere che occasione di ritardo, sino all'inosservanza delle nostre deliberazioni, è principalmente l'abituale indugio dei Procuratori Generali nell'invio del prescritto numero di copie delle loro relazioni inaugurali; indugio persistente e che si protrae, quando per taluno qualche volta non oltrepassa tutto il primo semestre dell'anno.

Tardivo invio dei discorsi inaugurali.

Talvolta la cagione di questi indugi è affibbiata al tipografo che ritarda la stampa della relazione. Ma questa è scusa puerile e ci meraviglia che sia tanto facilmente e frequentemente ripetuta. — Spesso si adduce la necessità di aspettare il completamento dei prospetti sommari con le notizie statistiche dell'ultimo mese dell'anno, prospetti che poi non possono essere riveduti e corretti in breve tempo, se debbono riescire, quanto sia possibile, esatti. All'uopo il Procuratore Generale presso la Corte di Ancona dovrebbe ritardare l'invio della sua relazione, dopo ricevute le notizie statistiche dei Consolati di Oriente, sottoposti alla giurisdizione di quella Corte d'Appello e magari di quelli della Cina, della Corea, della Persia, ecc., pei quali occorrono almeno due o tre mesi di viaggio!

---

(1) *Atti della Commissione* — Sessione del novembre-dicembre 1885 — pag. 252. Circolari del 29 ottobre 1886, n. 1194 e del 4 novembre 1905, n. 2622-17-1564.

(2) Circolare 29 ottobre 1886, n. 1194 del Ministro Guardasigilli ai Procuratori generali riguardante i discorsi inaugurali per l'anno giuridico 1887 — *Atti della Commissione* — Sessione dell'anno 1886 — pag. 143.

(3) *Atti della Commissione* — Sessione del gennaio 1891 — pag. 152.

E la verità è che non solo si vogliono così rendere completi e correggere i prospetti statistici sommari, come suggerirono le circolari ministeriali del 2 novembre 1876 e 29 ottobre 1877, ma, anche all'infuori di questi ulteriori accertamenti, vuolsi modificare e correggere nel suo testo definitivo, a stampa, la relazione inaugurale. Così comodamente da molti si arriva ai mesi di maggio e di giugno, nè prima può aversi completa la serie di queste relazioni inviate al Ministero della Giustizia, onde diviene impossibile per la nostra Commissione l'esame di esse nella prima metà dell'anno.

In più circostanze questo grave inconveniente fu segnalato, ma non giovò deplorarlo nelle nostre deliberazioni, come senza effetto sono rimaste le circolari e le avvertenze ministeriali per una più sollecita compilazione definitiva e per un più sollecito invio di queste relazioni e non troppo oltre il termine assegnato.

Sembrirebbe quindi necessaria la ricerca di qualche più decisivo provvedimento per togliere ogni pretesto ad indugi ingiustificabili ed affinché queste nostre rassegne possano esser fatte a tempo ed efficacemente. — All'uopo basterà ricordare e trovare modo che siano osservate le precedenti deliberazioni della nostra Commissione, perchè fu antica ed assidua sua cura lo studio per ottenere armonica uniformità nelle relazioni inaugurali dei Procuratori generali con la migliore osservanza dell'articolo 150 dell'Ordinamento Giudiziario, principalmente per avere da esse le più sollecite notizie sulla amministrazione della giustizia e per ricavarne i più pronti ed utili insegnamenti della esperienza (1).

\* \* \*

Ricorderò perciò fugacemente come da principio potè apparire sufficiente, che a cura del Comitato permanente fosse provveduto a fare riassumere le notizie contenute nei discorsi inaugurali in guisa che la Commissione potesse averne la rassegna entro la prima metà dell'anno (2). Insistenti furono e sono tuttora le cure per rendere sempre più esatti e

---

(1) Per quanto assai conosciute, mi è sembrato non inutile richiamare alla memoria le notizie sulle disposizioni secondo le quali sono venuti ordinandosi questi discorsi inaugurali e le ho raccolte in una nota separata, che presento in fine di questa relazione. — pag. 90 e seg.

(2) *Atti della Commissione* — Sessione del febbraio 1881 — pag. 125.



completi i modelli dei prospetti statistici sommari da aggiungere alle relazioni inaugurali (1); ma per esse non diminuiscono, anzi forse si accrebbero le difficoltà per raccogliere notizie esatte e complete, che non discordassero poi con i risultati della statistica analitica, ed in tempo utile per compierne l'esame nelle relazioni inaugurali, onde ben presto, pur non volendo rinunciare ad ottenere con questi prospetti sommari almeno una pronta notizia approssimativa, di fronte alla varietà dei criteri e dei sistemi nel commento di queste notizie riassuntive, si venne ad ammettere che i Procuratori Generali dovessero tener conto principalmente dei risultati statistici generali e soltanto delle maggiori o più salienti variazioni, e delle più importanti vicende giudiziarie segnalate nel corso dell'anno, rinunciando di regola ad ogni specificazione od esame analitico delle resultanze annuali; mentre poi la Commissione nostra concludeva deliberando da parte sua di « limitare nella Sessione ordinaria estiva il suo « esame ai discorsi ed alle relazioni complementari dei Procuratori Generali e riservava alla Sessione autunnale l'esame dei risultati statistici desunti dai volumi analitici della « statistica giudiziaria civile e penale » (2).

Parecchi anni sono passati da quella deliberazione senza che essa abbia avuto pieno e costante adempimento. Anzi, se qualche miglioramento, se una maggiore uniformità fu ogni tanto segnalata nelle relazioni inaugurali, si rinnovarono anche in questi ultimi anni, abbastanza di frequente ed anche con l'ultima circolare ministeriale (3), le censure per la meno fedele osservanza dell'articolo 150 dell'Ordinamento giudiziario e per talune omissioni in queste relazioni, inviate, nonostante le più insistenti esortazioni e premure, con lunghi, ingiustificabili indugi, onde questa Commissione si trovò, a sua volta, costretta a ritardarne la prescritta rassegna annuale. Vi si aggiunsero purtroppo frequenti rinvii delle nostre sessioni ordinarie e così per un concorso di differenti circostanze ci

---

(1) Vedi nota in fine di questa relazione. — pag. 93.

(2) *Atti della Commissione* — Sessione del febbraio 1894, pag. 125; Sessione del dicembre 1885, pag. 252; Sessione del giugno 1886, pag. 77; Sessione del giugno 1887, pag. 119, 129 e seg., pag. 134 e seg.; Sessione del gennaio 1891, pag. 145 e seg., pag. 153.

(3) Circolare 4 novembre 1905, n. 2622, 77-1564 — *Atti della Commissione* — Sessione del marzo 1906, pag. 373.

troviamo ora innanzi all'inconveniente, a mio avviso gravissimo, di presentare ora soltanto la rassegna di queste relazioni inaugurali per un intero quinquennio, e per l'appunto su quella parte dell'amministrazione della giustizia sulla quale si volevano più sollecite notizie annuali !

Se dunque è da augurare che simile inconveniente non si rinnovi per quanto concerne la Commissione, apparisce però evidente come occorra che essa sia posta in grado di soddisfare al suo compito; se non che, come ho già accennato, neppure in quest'anno ciò sarebbe stato possibile perchè, nonostante molte insistenze, alla fine del mese di maggio u. s., tuttora mancavano le relazioni di quattro fra le più importanti Corti d'Appello.

Mi sembrerebbe quindi opportuno che la Commissione riprendesse in esame la ricordata sua deliberazione del 27 giugno 1891 per trovare modo di darvi esecuzione (1). All'uopo sarebbe da esaminare se convenga conservare o sopprimere o almeno separare dalle relazioni inaugurali i prospetti statistici sommari, che non ci danno notizie sicure e sono pretesto a deplorevoli indugi, come nelle nostre discussioni già da tempo fu autorevolmente riconosciuto (2).

Occasione propizia a questa nuovo esame e forse anche a riassumere ed a rinnovare le istruzioni, tante volte date, su queste relazioni inaugurali, mi pare la recente legge modificatrice dell'Ordinamento giudiziario, che, accogliendo un voto già da tempo manifestato in questa Commissione (3) e tornando all'antico (4), ha soppresso, cominciando da quest'anno, con l'assemblea generale per la inaugurazione dell'anno giuridico, le relazioni pubbliche annuali del P. M. presso i tribunali e le sezioni distaccate delle Corti di Appello.

\* \* \*

Intanto questa nuova disposizione mi dispensa dal tener conto dei diversi apprezzamenti che sulla opportunità, utilità o inutilità della cerimonia e delle relazioni inaugurali

---

(1) *Atti della Commissione* — Sessione del giugno 1901, pagina 16.

(2) Vedi nota in fine questa relazione, pag. 95.

(3) *Atti della Commissione* — Sessione del novembre-dicembre 1885, pagina 248.

(4) Vedi nota in fine a questa relazione, pag. 92, 93.

furono ripetuti durante il quinquennio 1903-1907, e dei voti per la loro abolizione totale o parziale. — E' anzi da sperare che questo inutile esordio scompaia una buona volta, e per sempre, e si curi da tutti la più fedele ed illuminata osservanza della legge.

\* \* \*

Il riavvicinamento di questi discorsi annuali per un intero quinquennio pone in migliore evidenza come non sia tenuto nessun conto delle esortazioni più volte fatte da questa Commissione e degli avvertimenti ripetuti dai Ministri Guardasigilli, affinchè la relazione inaugurale sia fatta e letta dal Capo del Pubblico Ministero. L'esempio nobilissimo dato dal Procuratore Generale della Cassazione di Roma, S. E. Quarta, che in questo quinquennio (1903-07) lesse personalmente ben quattro magistrali relazioni inaugurali, oltre quella del corrente anno (1908), ebbe due soli imitatori e cioè il Procuratore Generale di *Lucca*, Comm. De Arcaine (1903, 1904, 1906, 1907), ed il Reggente presso la Sezione di *Perugia*, Cav. Stuart (1903, 1905-07).

Oratori del P. M. nel  
quinquennio 1903-007.

Però è da avvertire, che sebbene nel corso di questo quinquennio mutasse la persona del Procuratore Generale, nondimeno questo presentò personalmente la sua relazione inaugurale per quattro anni nelle due Corti di *Milano* (Comm. Cisotti, 1903-1905, Comm. Lado, 1907) e di *Torino* (Comm. Torti, 1903; Comm. Garelli, 1905-1907) e l'esempio di tre discorsi inaugurali nel quinquennio, pronunciati dallo stesso Procuratore Generale, si ebbe anche presso la Corte di Appello di *Bologna* (Comm. Barracano, 1903, 1904, 1907), o dal capo dell'ufficio, pur essendo cambiato il titolare, in *Brescia* (Comm. De Amicis, 1904; Comm. Melegari, 1905, 1907) e *Cagliari* (Comm. Durante, 1903, 1904; Comm. Fois, 1907), come pure nelle sezioni di *Modena* (Benussi, 1905-06; Carpani, 1907) e di *Macerata* (Ellero, 1903; Cristiani, 1904-05); mentre due volte soltanto nel quinquennio il discorso inaugurale fu pronunciato dal capo dell'ufficio del P. M. presso le sei Corti di Appello di *Genova* (Comm. Verber, 1904, 1907), di *Parma* (Comm. Caprino, 1903; Comm. Cavalli, 1905), di *Ancona* (Comm. Nazzari, 1903, 1905), di *Roma* (Comm. Caprino, 1904, 1907), di *Napoli* (Comm. Perfumo 1905; Comm. Capaldo, 1907) e di *Palermo* (Comm. Fois, 1904; Comm. Vacca, 1907).

Non mi indugio ad indicare le Corti di Appello che nel quinquennio videro una sola volta intervenire alla assemblea generale il Capo del P. M., nè quelle che mai lo videro, perchè presento insieme a questa relazione apposito prospetto, che meglio di questo riassunto può dare ragione delle osservazioni fatte (1). Tale prospetto potrà anche dimostrare come per questo argomento il mutamento dei titolari sia scusa insufficiente e come esso accompagni il trasferimento delle buone e delle cattive abitudini presso le diverse Corti. Inoltre è dato notare in questo prospetto i nomi dei *cirenei*, che ripetutamente si sottomiserò al compito, non sempre gradito, della relazione inaugurale. Fra questi vanno ricordati coloro, che senza essere capi dell'ufficio, per tre volte nel quinquennio pronunciarono il discorso inaugurale, come avvenne a *Casale* (Regazzoni, 1903, 1905, 1908), *Modena* (Carpani, 1903-04, 1907), *Potenza* (Noschese, 1903-04, 1907) e *Messina* (Galati, 1903, 1905, 1907).

Ma se ciò nonostante questo prospetto lascia balenare qualche speranza di miglioramento, non è scusabile l'assenteismo di tanti Procuratori Generali presso le Corti di Appello, perchè nell'anno 1903 soltanto *sette* pronunciarono questo discorso, nell'anno 1904 furono *otto*, e crebbero sino a *nove* nel successivo anno 1905, ma poi soltanto *tre* rimasero nell'anno 1906 e risalirono nel 1907 a *dodici*, numero mai prima raggiunto in tutto il quinquennio e forse dovuto all'ultima circolare ministeriale del 4 novembre 1905, N. 1564-2622, che fu troppo tardiva per avere subito qualche effetto nel successivo anno 1906.

\* \* \*

Ordine di questa relazione.

Così metto termine a queste notizie preliminari, che però non mi apparirono superflue, e per compenso ometterò la consueta critica letteraria su queste relazioni, critica che sarebbe ormai troppo postuma e quindi meno che mai opportuna. Inoltre per molti argomenti dovrò limitarmi a sommarie indicazioni, perchè non solo le considerazioni esposte in questi discorsi hanno perduto il pregio dell'attualità, ma su alcuni degli argomenti principali furono già presentate a questa Commissione e da essa esaminate speciali relazioni statistiche,

---

(1) Vedi in fine, pag. 86, 87.

che hanno illustrato questo periodo di tempo con notizie assai più complete e sicure (1).

Seguirò l'esempio dato da alcune delle più antiche di queste rassegne studiandomi di presentare questa mia rassegna quanto più mi sarà possibile con forma sommaria, anche perchè soltanto nei discorsi inaugurali dell'ultimo triennio (1905-1907), e neppure in tutti, si trova un completo esame di tutte le manifestazioni della attività giudiziaria.

Come riferimento ai singoli discorsi indicherò per brevità soltanto i nomi delle Corti e gli anni in cui i discorsi furono pronunciati, salve quelle maggiori avvertenze, che occasionalmente potranno riescire opportune.

Per l'ordine di questa rassegna comincerò riassumendo le notizie generali ed i giudizi sull'attività delle singole magistrature per esaminarne poi l'opera nello svolgimento della azione penale, in ogni sua fase, dal periodo preparatorio sino al giudizio ed agli effetti ed alla esecuzione di questo ed ai rimedi contro di esso, per arrivare così a riferire su quanto fu detto circa la delinquenza in generale e specifica ed a riassumere i desideri o le proposte di riforme legislative.

\* \* \*

Comincio dunque notando che, scarse ed incomplete, Uffici di Istruzione. e perciò trascurabili, sono le notizie sui lavori degli uffici di istruzione, con pochi confronti numerici rispetto agli anni precedenti (1906, *Trani, Palermo*; 1907, *Torino, Firenze, Napoli*).

---

(1) LUCCHINI L. — Su alcuni istituti complementari del Codice penale (*Atti della Commissione* — Sessione del gennaio 1904 — pag. 501).

DORIA — Applicazione degli istituti penitenziari secondo il codice penale italiano e risultati (*Ivi* — pag. 336).

DE NEGRI — Esecuzione delle sentenze di condanna penale (*Ivi* — Sessione del luglio-agosto 1905 — pag. 407).

AZZOLINI — Sull'amministrazione della Giustizia penale 1898-1905. (Citazione diretta e direttissima; carcerazione preventiva; libertà provvisoria; appello; durata dei procedimenti) (*Ivi* — Sessione del luglio 1907 — pag. 332).

DE NEGRI — La delinquenza in Italia dal 1890 al 1905 (*Ivi* — Sessione del luglio 1907 — pag. 487).

E sulla condanna condizionale dovrà essere presentata apposita relazione appunto in questa sessione.

\*  
\* \*

Pretori.

Qualche maggiore attenzione è data all'opera dei Pretori nei discorsi dell'ultimo triennio. Se qualche diminuzione è talvolta segnalata nel numero dei giudizi penali innanzi i Pretori (1905, *Palermo, Brescia*; 1907, *Casale*), prevale però la segnalazione dell'aumento considerevole di questi giudizi, sia per querele o denunce direttamente presentate, sia per rinvii; e benchè questi siano largamente adottati per la tenuità del fatto o per l'età minore degli imputati e per evitare soverchio ingombro di procedimenti per lievi reati presso i Tribunali o per ottenere maggiore speditezza nei giudizi e risparmio di spese (1906, *Modena*), se ne lamenta l'abuso sino a notare come l'art. 252 della procedura penale da eccezione sia divenuta regola, in guisa che altri ne invoca l'abolizione estendendo addirittura la competenza dei Pretori al massimo della pena in quell'articolo indicata (1907, *Trani*).

Ma, come ormai è risaputo, notevole è la sproporzione del lavoro anche fra le preture di un medesimo distretto (1906, *Venezia*), e tanto maggiore apparisce se si confronti il lavoro delle *Preture Urbane* con quelle di qualche mandamento rurale (1907, *Torino*). Perciò non si può dare molto valore alla segnalazione che in qualche distretto fu minimo il numero di questi giudizi rimasti pendenti alla fine dell'anno (1906, *Aquila*) e merita invece attenzione il lamento circa il modo col quale, per necessità di cose, la giustizia è amministrata nelle *Preture Urbane*, in ispecie per i giudizi sulle contravvenzioni onde si ravvisa indispensabile qualche provvedimento, ove si voglia che la giustizia in quelle Preture raggiunga il suo scopo (1907, *Roma*).

Inoltre il Procuratore Generale presso la Cassazione di *Roma*, che già nell'inaugurazione dell'anno giuridico 1906 lamentava come presso i giudici di merito fosse quasi generalmente negletta la esposizione e la forma delle sentenze, in guisa che spesso torna impossibile intendere nei suoi veri termini il fatto costituente il reato per il quale seguì la condanna, segnalava poi nell'anno successivo (1907) come elevata ed anormale apparisse presso quella Seconda Sezione penale la cifra degli annullamenti delle sentenze dei Pretori e do-

veva con rinascimento indicarne come cause la « poca diligenza e abituale inosservanza di talune delle forme più sostanziali che la legge impone allo svolgimento dei giudizi e nella compilazione delle sentenze; citazioni e notificazioni quasi sempre incomplete ed inesatte; verbali di dibattimento monchi e deficienti, omettendo persino talvolta di riportare le conclusioni del P. M. e dei difensori; sentenze confuse, le quali spesso omettono la esposizione del fatto materiale costituente il reato; dispositivi che, di regola, non designano che il titolo del reato » supplendovi con imperfetti o inefficaci riferimenti, « sentenze contumaciali notificate per estratto.... tarda trasmissione dei processi al Magistrato di Appello o di Cassazione.... » e perciò opportunamente si riservava di richiamare con apposita circolare l'attenzione dei Capi delle Corti di Appello su questa parte importantissima del servizio.

\* \* \*

Anche le notizie generali circa i lavori dei *Tribunali penali* sono scarse ed incomplete, così per le querele e denunce pervenute agli Uffici del P. M., come per i giudizi esauriti, con qualche cenno ad alternative di aumenti e di diminuzioni e con pochi confronti, spesso limitati all'anno precedente, o dimenticando di fermare adeguatamente l'attenzione sui procedimenti non esauriti; sebbene anche qui vi sia chi insista nel rilevare la ormai notoria differenza di lavoro fra i tribunali di un medesimo distretto (1907, *Firenze*), oppure chi lamenti, siccome frequente, la eccessiva prolissità nei verbali dei dibattimenti e talvolta anche nelle sentenze (1906, *Brescia*).

\* \* \*

Circa l'andamento generale dei lavori delle *Corti di Appello* soltanto fu segnalata, nel corso dell'anno 1905, una notevole diminuzione degli appelli penali (*Trani*), che durante l'anno successivo (1906) si sarebbe accentuata presso alcune corti (*Torino, Milano, Firenze*) come conseguenza della nuova legge sulla condanna condizionale.

\* \*

Corte di Cassazione.

E come uno dei più importanti e benefici effetti di questa legge fu avvertita, durante il ricordato anno 1905, anche la diminuzione in proporzione non lieve dei ricorsi per cassazione, diminuzione che poi fu maggiore nel corso del successivo anno 1906, non tanto innanzi la prima, quanto innanzi la seconda sezione penale della Corte di Cassazione di Roma.

Ivi, durante gli anni 1902 e 1903, si ebbe a lamentare l'elevato numero dei ricorsi esauriti senza discussione, perchè inammissibili (anno 1902), onde nel discorso inaugurale dell'anno giuridico 1904, viepiù lamentando tale abuso, diretto al solo scopo di allontanare l'esecuzione della condanna, avvisavasi come sarebbe stato necessario di provvedere, affinché siffatti ricorsi non giungessero all'onore della udienza ed all'uopo si accennava ad una riforma dell'attuale sistema per la presentazione dei motivi del ricorso, al fine di renderlo più sollecito e di impedire che se ne abusi come mezzo dilatorio. Ma poi nel corso dello stesso anno 1904 fu segnalata una progressiva diminuzione nel numero dei ricorsi dichiarati inammissibili, onde, inaugurando il successivo anno giuridico (1905), il P. G. della Cassazione romana se ne compiaceva, perchè ciò dimostrava come da una parte si fosse temperato quello, che forse era un eccessivo rigore nelle forme, e dall'altro che le parti mettevano una maggiore diligenza ed accuratezza nella compilazione dei ricorsi.

Non è però da dubitare che il ricorso per cassazione potrà servire sempre, nell'attuale sistema, a ritardare la vera e propria espiazione della pena, anche per coloro che trovansi detenuti, mentre per gli altri può prevedersi soltanto, come già fu segnalato durante gli anni 1905 e 1906, una continuata diminuzione di questi ricorsi in proporzione della più estesa applicazione della condanna condizionale.

\* \*

Di ciascuno degli argomenti relativi all'amministrazione della giustizia penale, studiati nei discorsi inaugurali della Corte di Cassazione, farò cenno a suo luogo. Qui però trovo opportuno di ricordare che inaugurando l'anno giuri-



dico 1905, S. E. il Procuratore generale riconobbe come convenisse di portare un particolare esame sul modo onde si erano svolti il ricorso per annullamento nell'interesse della legge e la remissione delle cause da uno ad altro magistrato per motivi di sicurezza pubblica o di legittima suspicione (Codice di procedura penale, art. 684 a 606; 766 a 775).

Notò per il primo di questi istituti, che giustamente disse ausiliari della normale funzione giudiziaria, come nella pratica si tenda a dipartirsi dal concetto legislativo per l'interesse, che secondo la nostra legge (art. 686) vi ha il condannato a differenza di quanto avviene in Francia (art. 442), onde fra noi alle iniziative del Procuratore Generale si aggiunge la ressa delle parti, che nell'interesse proprio turbano e sospingono lo svolgimento del ricorso nell'interesse della legge al di là dei suoi naturali confini, in guisa che in luogo di essere considerato come rimedio eccezionalissimo, lo si invoca per ogni e qualsiasi, ancorchè dubbia, inosservanza di diritto sostanziale o formale.

Così ebbe a notare che anche la remissione delle cause da uno ad altro magistrato venne assumendo ampiezza ed estensione che ne falsano ed eccedono gli scopi e ne additò i pericoli. Accennò come in Francia assai più scarsamente che fra noi si ricorra a questo rimedio, onde giustificò la Procura Generale e la prima sezione della nostra Corte di Cassazione che concordano nel consentire la remissione soltanto quando una necessità ineluttabile s'imponga e non vi sia luogo a dubbio « che il pregiudizio derivante all'amministrazione della giustizia, sia certamente vinto nella sua gravità da quello, che « sarebbe per derivarne, rimanendo la causa presso il magistrato di sua naturale competenza ».

\* \* \*

A complemento di queste notizie generali sull'attività Corti di Assise. delle singole magistrature penali, noto come sia venuta segnalandosi la diminuzione nel numero dei giudizi innanzi alle Corti d'Assise, rispetto agli anni precedenti (1904, *Brescia*; — 1906, *Casale, Brescia, Firenze, Napoli, Catanzaro*), e con esito più soddisfacente che nel passato (1906, *Casale*) o con maggior rapidità e quindi in maggior numero nel corso dell'anno (1906, *Catanzaro*).

\*  
\*  
\*

Ed ora vediamo un po più da vicino come ci siano rappresentati o si rispecchino in queste relazioni inaugurali lo svolgimento delle singole fasi dell'azione giudiziaria penale, le manifestazioni e i risultati che apparvero più meritevoli di attenzione.

\*  
\*  
\*

Istruttorie.

La lentezza e le imperfezioni delle *istruttorie* sono variamente indicate e commentate.

Delle lentezze delle *istruttorie* si dovrà di nuovo tener conto fra breve nell'esame della durata dei procedimenti e più innanzi mi occuperò dei loro insuccessi. Intanto come causa di lentezza è talvolta additata la scarsità dei funzionari in confronto al gravoso lavoro degli uffici di istruzione (1903, 1907, *Palermo*).

Ma specialmente si insiste nel ricordare i più noti difetti dell'attuale sistema processuale. Così si accenna alle sconfinite facoltà lasciate agli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria (1906, *Messina*) e si lamenta che la pretendano a giudici istruttori, onde si vorrebbero richiamati ad un più abile ed efficace esercizio delle proprie attribuzioni per non perdere le tracce del delitto, per raccogliere le dichiarazioni delle parti lese e dei testimoni e per riferirne al giudice senza presumere di sostituirlo (1905, *Aquila*). Inoltre si riconosce eccessiva la incondizionata esclusione di ogni intervento, diretto o indiretto, dell'imputato nel periodo istruttorio (1905 *Messina*) e si vorrebbe che fosse provveduto affinché, non soltanto gli abbienti o i diligenti, siano difesi presso le sezioni d'accusa (1906, *Genova*).

Abbondanti sono le delegazioni ai Pretori (1903, *Casale*; 1905, *Genova*), onde anche qui si nota, come ho già accennato, che appaiono eccessive (1905, *Firenze*), e si ripete la proposta di abolire l'art. 252 del Codice di procedura penale, o di ampliare la competenza penale dei Pretori, (1907, *Trani*, *Palermo*), anche per diminuire il gravoso lavoro degli uffici di istruzione e per mettere in grado i giudici istruttori di

attendere con maggior cura e solerzia allo studio dei processi più importanti (1907, *Firenze*). Si riconosce che le istruttorie non sono bene condotte, sono segnalati abusi negli atti di ricognizione, nell'uso eccessivo di confronti (1906, *Messina*), ed in pari tempo avviene che talvolta si abbia troppa fretta di compilare verbali di esami e di interrogatorii prima di conoscere la vera via da seguire, mentre per essi occorre sempre e soprattutto chiarezza e brevità (1906, *Brescia*), dovendosi raccomandare anche la maggiore fedeltà nel tradurre le deposizioni dei testimoni, perchè talora si trovano riprodotte con parole e con frasi, che non possono essere di persone spesso analfabete (1905, *Messina*). Non si disconosce però che prima causa di lentezza è il numero di testimoni timidi, reticenti o mendaci (1906, *Modena*; 1907, *Torino*); reticenze e mendaci che talune note condizioni locali aggravano ed estendono anche alle parti lese e tanto peggio poi dove si aggiungono le ingerenze dei partiti locali (1903, *Palermo*). Si comprende che dagli interessati nulla si trascuri per ritardare l'opera della giustizia, ma con qualche insistenza si deplorano, durante la istruttoria, le indiscrezioni della stampa quotidiana (1906, *Parma*) ed il trasmodar di quella d'occasione, tanto durante l'istruzione, quanto durante il giudizio, in guisa da turbarne l'andamento, onde si ritiene che gioverebbe impedire, prima del giudizio, le pubblicazioni riguardanti i procedimenti penali (1906, *Roma*).

L'importante e difficile argomento fu esaminato con la nota dottrina e con ammirabile sobrietà di pensiero e di parola dal Procuratore Generale presso la Cassazione Romana nella inaugurazione dell'anno giuridico 1905, illustrando due sentenze di quella Corte sull'interpretazione della legge del 6 marzo 1877, n. 3314, circa l'estensione e la durata del divieto, in quanto comprende la pubblicazione di tutti gli atti e i documenti, eccettuati i rendiconti o riassunti dei dibattimenti nei giudizi penali, sino a che l'intero procedimento, segreto e pubblico, sia esaurito con una sentenza. Egli espose anche il dubbio se la legge permettendo la pubblicazione dei resoconti o riassunti dei dibattimenti presupponga che il dibattimento sia aperto e che solamente del giudizio si parli, e perciò, rivolte nobili esortazioni ed avvertimenti circa l'ufficio della stampa quotidiana, ricordava « che, se è funzione « supremamente delicata quella di amministrare giustizia, « deve essere delicata non meno la funzione di portare giu-

« dizio sulla giustizia amministrata, perchè è amministrata, « zione di giustizia ancor quella ».

Accennate così le cause esteriori che turbano l'istruttoria e compromettono l'esito del procedimento, altre ne sono segnalate, oltre quelle già menzionate, che direi cause intrinseche e proprie dei magistrati.

Affermasi che negli uffici istruttori è diffuso il pregiudizio, la paura di incontrare la pazzia e di applicare l'art. 46 del codice penale, mentre più saviamente si provvederebbe affrontando a tempo il problema e risolvendolo prima dell'invio al giudizio, ove la scusa della pazzia si presenta all'improvviso coi lamentati abusi, che conducono a verdeti negativi e stupefacenti (1905, *Venezia*).

Inoltre è da notare come si raccomandandi maggiore ocularità nei provvedimenti di invio al giudizio, essendo un volgare e pericoloso pregiudizio credere che bastino semplici indizi per mandare un imputato al giudizio (1906, *Roma*), e più apertamente poi si rimprovera, a giudici istruttori ed a Camere di Consiglio, la insufficiente motivazione delle loro ordinanze (1905, *Messina*), ove talora si limitano ad affermare che « vi sono o non vi sono in processo sufficienti indizi di reità » (*Lucca*, 1907), mentre d'altra parte si rivendica al Procuratore del Re, in forza dell'art. 42 della procedura penale, la facoltà di mandare direttamente all'archivio generale, denunce o rapporti, in seguito al suo esame e giudizio sull'esistenza dei fatti, sul loro valore giuridico, sulla mancanza di indizi (*Lucca*, 1905).

\*  
\*\*

Citazione diretta e direttissima.

L'uso della *citazione diretta* e della *citazione direttissima*, come correttivo delle lungaggini delle istruttorie penali è uno degli argomenti sui quali più volte fu richiamata l'attenzione dei Procuratori Generali e nondimeno in questo quinquennio (1903-1907), se nella inaugurazione dell'anno giuridico 1905 ne fu trattato in dodici relazioni inaugurali su ventiquattro (*Parma, Lucca, Firenze, Bologna, Ancona, Perugia, Aquila, Potenza, Trani, Messina, Palermo, Cagliari*), nell'anno seguente appena otto se ne occuparono (*Casale, Milano, Bologna, Perugia, Roma, Trani, Messina, Palermo*) e nel 1907 si ridussero a sei (*Torino, Milano, Perugia, Roma*,

*Catanzaro, Palermo*), mentre soltanto in *cinque* relazioni se ne trova cenno tanto per l'inaugurazione dell'anno 1903 (*Genova, Firenze, Potenza, Catania, Cagliari*), quanto per l'anno 1904 (*Casale, Brescia, Venezia, Firenze, Trani*). Pochi oratori ebbero la costanza di farne continuato esame o confronto per più anni di seguito o almeno di tornare, dopo qualche intervallo, su questo argomento (tre volte, *Firenze, 1903-05; Perugia, 1905-07; Trani, 1904-06; Palermo, 1905-07*; — due volte, *Casale, 1904, 1906; Milano, 1906-07; Bologna, 1905-06; Roma, 1906-07; Potenza, 1903, 1905; Messina, 1905-06; Cagliari, 1903, 1905*).

Generalmente si afferma che ne fu fatto largo uso con encomiabile accorgimento. Le differenze nel maggior o minor uso e nella prevalenza della citazione direttissima sulla citazione diretta, fra circondari di un medesimo distretto o fra il capoluogo e i centri minori, sono spiegate con le differenze nelle specie dei reati e con le maggiori difficoltà delle prime indagini. Mi sembra però che anche da queste affermazioni e giustificazioni trapeli una certa titubanza nell'incoraggiarne il maggior uso, se non quando si abbia la certezza delle prove che dispensi da ulteriori atti istruttori (*Cagliari, 1905; Roma, 1906*) per il timore di insuccessi, che talvolta sarebbero stati numerosi (*Casale, 1904*); sebbene non si esiti a riconoscere poi i buoni risultati ottenuti con più largo uso della citazione direttissima in guisa che per essa fu anche istituita apposita sezione del tribunale (*Roma, 1907*) e si additi il buon esito come incoraggiamento tanto per la citazione direttissima, quanto per la citazione diretta (*Brescia, 1904; Messina, 1905*) imperocchè apertamente si riconosca, in qualche distretto, o per l'una o per l'altra, che ad esse non si ricorre con la desiderabile frequenza (*Cagliari* (citazione diretta), *Catania, 1903; Brescia, 1904; Cagliari* (citazione direttissima), *Perugia, Lucca, 1905; Messina, 1906; Catanzaro, 1907*).

Non mi indugio su questo argomento perchè è uno di quelli sui quali fu di recente riferito a questa Commissione presentando ad essa quella completa statistica (1), che trovo invocata in uno di questi discorsi inaugurali (*Torino 1907*); ma farò seguire anche qui, come nella ricordata relazione,

---

1) *Atti della Commissione* — Sessione del luglio 1907 — pag. 332 e seg.

rispetto al minore uso di questi procedimenti sommari, le notizie che negli accennati discorsi ho potuto raccogliere sulla durata della carcerazione preventiva e dei procedimenti e sulla concessione della libertà provvisoria.

\* \* \*

**Carcerazione preventiva.**

Rare e scarse sono le notizie sulla *carcerazione preventiva*, perchè ben pochi oratori se ne occuparono, sia se abbiano riconosciuto che, almeno in alcuni casi, fu troppo lunga (*Perugia, Messina, 1905*), sia che ne attestino la breve durata (*Milano, Venezia, 1906*) o, soltanto come eccezione, sembri il prolungamento giustificato dalla difficoltà o importanza di alcuni processi (*Firenze, 1907*) e dalla necessità di atti istruttori di non facile, nè pronto esaurimento (*Lucca, 1906*).

Nonostante tanta noncuranza per questo importante argomento, come rispetto ai seguenti, non mi indugierò nel confronto, che indubbiamente sarebbe utile, con le ricordate risultanze della indagine statistica, presentata nella precedente Sessione.

\* \* \*

**Libertà provvisoria.**

Una sola volta si parlò della *libertà provvisoria* per lamentare che non di rado sia concessa anche a persone che non vi avrebbero diritto (*Catanzaro, 1907*).

\* \* \*

**Durata dei procedimenti.**

Qualche maggior attenzione è data alla *durata dei procedimenti*, oltre quanto fu detto circa le lungaggini delle istruttorie.

Pochi attestano che i procedimenti furono esauriti con sollecitudine (*Lucca, 1905*), almeno quelli innanzi i Pretori (*Potenza, 1907*); ma per il distretto della Corte di Appello di *Aquila* affermarsi che, confrontando i risultati degli anni 1905 e 1906 con quelli degli anni precedenti, si riconoscerebbe il potente impulso dato alle indagini, alle istruzioni e ai giudizi penali in guisa che taluni processi in *meno di un mese* « furono trasmessi all'ufficio generale per la requisitoria definitiva; ma che dico?... in meno d'un mese dal commesso

« reato furono definiti con giudizio innanzi la Corte d'Assise! » — Risultato davvero mirabile e stupefacente tanto da lasciare increduli! — mentre poi per altri troverei sballato il termine di confronto dal quale è dedotta o lasciata supporre una sufficiente sollecitudine. Infatti, pare, che all'uopo talvolta basti che non riesca sfavorevole il confronto con la media statistica del Regno (*Venezia*, 1907) o sia ritenuto normale che i procedimenti innanzi i Pretori siano esauriti entro sei mesi e quelli innanzi la Corte d'Appello non oltre sei mesi dalla presentazione dell'appello (*Torino*, 1907) o che questa debba essere la durata media normale dell'opera dei giudici istruttori (*Roma*, 1907).

Da altri invece è riconosciuta la lentezza dei procedimenti (*Messina*, 1905; *Trani*, 1906) e specialmente e senza scusa innanzi i Pretori (*Palermo*, 1907); ma si cerca di scagionare i giudici istruttori dimostrando come gli indugi siano indipendenti dalla loro volontà (*Roma*, 1907), additando, come causa precipua della durata dei procedimenti, il doppio grado di giurisdizione istruttoria, che è sproorzionato, come semplice preparazione al giudizio, onde si dovrebbe fare maggiore uso dei procedimenti sommari (*Bologna*, 1906), che invece vedemmo tuttora seguiti con titubanza. Si lamentano poi, come cause assai frequenti d'indugio, la facilità di chiedere e di ottenere rinvii o differimenti (*Perugia*, *Palermo*, 1905; *Bologna*, 1906), la difficoltà di ritrovare i testimoni, la necessità di attendere rogatorie o perizie o altri atti istruttori (*Aquila*, 1905; *Perugia*, 1906) oppure speciali circostanze locali per le quali divenne laboriosa e lunga la raccolta dei così detti documenti di rito e, cosa quasi incredibile, ma purtroppo vera, la mancanza di un regolare servizio di anagrafe che per giunta rende frequenti i giudizi contumaciali (*Napoli*, 1905); inconvenienti tutti che poi si aggravano, come è noto, nel pubblico dibattimento con l'esame di lunga serie di testimoni, coi duelli oratorii e discussioni fra periti, con le interminabili aringhe di numerosi avvocati per ogni accusato e per la parte civile (*Aquila*, *Perugia*, 1905; *Bologna*, 1906; *Modena*, 1907) onde si invoca che dall'istruzione e dal pubblico dibattimento sia tolto tutto ciò che vi si manifesta soverchio (*Perugia*, 1905).

\* \* \*

Perizie e periti.

Ho accennato alle *perizie* ed ai *periti*, tema già vecchio di lunghe discussioni e di molte promesse di studi e di riforme, che ormai sembrano pacificamente e definitivamente rinviata tutte al futuro, nuovo codice di procedura penale! Intanto continuano e si rinnovano le lagnanze contro l'abuso delle perizie mediche e in ispecie delle perizie psichiatriche, affermandosi talvolta che questo abuso è divenuto addirittura scandaloso (*Torino*, 1903, 1906-07; *Roma*, 1904, 1906).

Così si lamentano le lunghe discussioni all'udienza fra periti d'accusa e di difesa, in ispecie innanzi le Corti di Assise (*Modena*, 1907), ma, pur deplorando l'abuso dei periti, si riconosce che non potrebbe consigliare la soppressione della discussione all'udienza, perchè ne resterebbero sopprese, con la oralità e col contraddittorio, le migliori garanzie (*Messina*, 1907).

Vi si aggiungono poi, nell'assumere perizie mediche, inconvenienti od abusi non imputabili ai periti. Infatti, già accennai come in alcuni uffici di istruzione fosse riconosciuta la diffidenza o riluttanza a ricorrere in tempo a perizie psichiatriche (*Venezia*, 1905), così altrove si avvertì il soverchio ritardo nell'assumere qualsiasi perizia medica, e siccome queste sono quasi sempre assunte da Pretori si raccomanda maggior diligenza, attenzione e studio, affinchè l'azione della giustizia non ne resti paralizzata o impedita per mancanza di accorgimento tecnico-legale o per il lamentato ritardo (*Macerata*, 1907), mentre poi è denunciato l'abuso di scegliere sempre o quasi sempre i medesimi periti con pregiudizio della giustizia e con danno di coloro che in tale guisa sono ingiustamente esclusi (*Napoli*, 1905).

Ma rimedi non sono indicati, o assai scarsamente e con molta incertezza; chè se alcuno riconosce opportuna la istituzione di un collegio peritale, il quale dovrebbe presentare le sue conclusioni prima del dibattimento (*Torino*, 1905), altri preferirebbe che i periti avessero una speciale preparazione scientifica e uno speciale diploma di medici-legali, non ritenendo che gioverebbe la istituzione di un collegio di periti, solo autorizzato a dare parere su richiesta del magistrato o



delle parti (*Roma*, 1906), nè accettabile se fosse unico per la difesa e per l'accusa, non soltanto per un più esatto responso scientifico, ma quando per tale modo dovesse il suo responso fare stato di cosa giudicata (*Bologna*, 1906).

\* \* \*

Nel seguire lo svolgimento dell'azione giudiziaria penale quale si presenta all'esame di queste relazioni inaugurali, l'attenzione viene richiamata insistentemente sull'opera dei giurati. L'importanza dell'argomento s'impone. Tutti gli oratori se ne occupano e in ogni anno numerosi sono quelli che ne fecero argomento di particolare studio o di qualche speciale considerazione. Giurati.

Trovo infatti che *diciassette* ne parlarono per l'inaugurazione dell'anno giuridico 1903, *tredici* per l'anno 1904, *diciotto* per l'anno 1905, *diciassette* per l'anno 1906 e *quindici* per l'anno 1907. E ciò è molto lodevole. — Ma è un coro di lamenti e di denigrazioni! — Ben pochi sono quelli che trovano motivo di lodarsi dell'opera dei giurati. Ed è naturale, che la relazione inaugurale rispecchi, tanto le convinzioni dell'oratore, quanto le impressioni più vive lasciate dalle vicende dell'anno di cui si rende conto.

Mi sembra opportuno dare la precedenza alle relazioni più benigne ai giurati!

A *Napoli*, inaugurando gli anni giuridici 1903 e 1904, fu affermato che in quel distretto la giuria funzionò meglio che altrove, ma più non se ne parla nel triennio successivo! Ripetutamente lodata fu a *Potenza* nell'inaugurazione degli anni giuridici 1903 (nonostante qualche manifestazione di sentimentalismo), 1905 e come corrispondente alla sua alta e nobile missione nell'anno 1907. Tanto più degne di nota ivi appaiono queste lodi ripetute, perchè col discorso inaugurale dell'anno 1904 si insisteva invece per una migliore compilazione delle liste, mentre poi in quello per l'anno 1906 si affermava, fra l'altro, che innanzi ai giurati tutto ha da sperare il colpevole, tutto ha da temere l'innocente, e nei ricordati discorsi per gli anni 1905 e 1907, insieme alle lodi, che ho riferite, accennavasi alla necessità di miglioramenti e di riforme, non chè alla necessità di mettere ripari alle intemperanze ed alle teatralità dei giudizi.

Nel distretto della Corte di appello di *Milano* fu giudicato soddisfacente il risultato dei verdetti avuti nell'anno 1906, sebbene si notasse che i giurati si lasciano facilmente guidare dalla pietà. Invece nel corso dell'anno 1902, furono riconosciuti conformi a giustizia soltanto i risultati ottenuti presso la Corte di Assise di *Torino*, e non quelli presso le altre Corti di Assise di quel distretto. Perciò, ivi, è di poi proclamata ripetutamente la necessità di riforme fondamentali (1904-7), ma da ultimo si afferma (1907) contemporanea-mente che la giuria corrisponde all'alta funzione cui è chiamata! Mentre all'altro estremo d'Italia ciò si nega recisamente (*Palermo*, 1906) e negli stessi giurati si ravvisano i peggiori nemici della istituzione (*Catania*, 1906).

Nel distretto della Corte d'appello di *Venezia* l'opera dei giurati apparve lodevole durante l'anno 1902; ma non sembra che si potesse dire altrettanto per l'anno seguente, perchè nell'inaugurazione dell'anno giuridico 1904 concludevasi affermando che non essa corrispondeva ai fini della giustizia! Così l'opera compiuta dai giurati nel distretto di *Messina* fu lodata per l'anno 1905, ma rendendo conto del successivo anno 1906 fu notato che le giurie risultano composte di persone incompetenti e sfornite delle necessarie cognizioni. Simile contrasto trovasi per il distretto di *Cagliari*, confrontando i discorsi inaugurali degli anni giuridici 1905 e 1906, ove si passa dalla lode ad un voto per la radicale riforma, se non per la scomparsa di questa istituzione; mentre in quelli degli anni giuridici 1903 e 1904, pur lamentando per i due anni precedenti le numerose assoluzioni e la facile pietà dei giurati, si cercava di scagionarli o scusarli. Così altrove si nota che troppo si chiede al giurato italiano (*Aquila*, 1904). Nè infine manca perciò chi faccia seguire ai lamenti la trista e vuota osservazione che il difetto non sta nella istituzione o nella legge, ma nella difettosa applicazione, onde la colpa è negli uomini (*Perugia, Trani*, 1903). Quasi che possa dirsi buona una istituzione o una legge, che non risponde agli alti suoi scopi o per la quale ancora non si seppero trovare efficaci adattamenti al fine di avviarla gradualmente a raggiungere o almeno avvicinarsi a quell'ideale di libertà e di giustizia da cui fu ispirata.

Non può sorprendere quindi se, fra lodi relativamente scarse e non scompagnate da critiche o da invocazioni di ri-

forme, si incontri, saltuariamente, la manifestazione della scarsa fiducia nelle promesse o possibili riforme (*Genova*, 1905; *Catania*, 1906) e, come ho già accennato, l'allusione alla possibile scomparsa di questa istituzione (*Cagliari*, 1906), che si giudica non gradita, nè approvata dalla popolazione per la repugnanza ad esercitarne gli uffici (*Genova*, *Ancona*, 1905; *Firenze*, 1906), in guisa che, ripeto, i giurati ne sono reputati i peggiori nemici (*Catania*, 1906)! Così avviene che si trovi anche accennata (*Genova*, 1905) o discussa la eventuale abolizione di essa e non tanto per escluderla suggerendo possibili correttivi (*Venezia*, 1905; *Aquila*, 1904; *Ancona*, 1907), ma per invocarla apertamente (*Genova*, 1903; *Casale*, 1904; *Bologna*, 1905), pur avendo motivo di lodarsi dell'opera dei giurati locali (*Modena*, 1905), o per dichiarare che volendo conservarla o non abolirla sono ormai urgenti radicali riforme (*Catania*, 1904; *Roma*, *Ancona*, *Aquila*, *Trani*, ecc. 1905), nè manchi chi escluda che sinceramente si possa credere alla bontà ed alla utilità della istituzione (*Catania*, 1903)!

\* \*

Rimane dunque confermata la quasi unanimità delle lagnanze con poche attenuanti; lagnanze principalmente provocate dalle molte, anzi troppe, e crescenti assoluzioni ingiustificate con le quali finiscono i giudizi innanzi i giurati (*Genova*, 1905; *Torino*, 1903; *Milano*, *Casale*, 1906; *Parma*, 1903, 1905; *Lucca*, 1903-06; *Firenze*, 1907; *Roma*, 1903, 1905; *Macerata*, 1905, 1907; *Trani*, 1907; *Catanzaro*, 1903; *Catania*, *Palermo*, 1905; *Cagliari*, 1904, 1906). Una sola volta trovo segnalata qualche diminuzione nella proporzione di queste assoluzioni, sebbene si riconosca ancora insufficiente (*Aquila*, 1905). Eccezionalmente, in guisa che si potrebbero considerare come manifestazioni isolate, trovasi designata quale causa frequente di queste assoluzioni la falsa testimonianza, (*Catanzaro*, 1903), o avvertesi come, più che il numero di esse, preoccupino i mezzi coi quali furono ottenute e cioè raccomandazioni, insinuazioni e perfino intimidazioni più o meno larvate (*Messina*, 1904).

Ma queste o altre simili preoccupazioni non furono altrove manifestate, ne ivi ebbero conferma. Invece assai frequente e diffuso è il rimprovero mosso ai giurati di non ispirarsi a se-

rena giustizia e di una eccessiva debolezza, che induce in essi mancanza di misura e di equità per inconsulta mitezza, perchè si lasciano troppo facilmente soverchiare da sentimenti di sconfinata pietà o di commiserazione (*Casale*, 1907, *Milano*, 1907; *Brescia*, 1903; *Lucca*, 1903, 1907; *Venezia*, 1904; *Parma*, 1907; *Firenze*, 1907; *Perugia*, 1906-07; *Macerata*, 1907; *Napoli*, 1904; *Trani*, 1903, 1907; *Palermo*, 1904; *Cagliari*, 1903, 1904). Questo rimprovero poi si chiarisce talvolta, notando come essi siano giustamente severi soltanto quando sono chiamati a giudicare dei reati turpi (*Genova*, *Venezia*, 1904) o contro la proprietà (*Roma*, 1903; *Genova*, 1904; *Perugia*, 1907); mentre divengono miti e proclivi alle assoluzioni giudicando gli accusati di falsità, per la gravità della pena e forse anche per le difficoltà della materia (*Lucca*, 1903, 1905, 1907; *Genova*, *Napoli*, 1904; *Catanzaro*, 1905), e più ancora di fronte alle accuse di concussione o di peculato, specialmente poi se il danno fu risarcito o non fu grave (*Genova*, 1904-5; *Torino*, 1903; *Lucca*, 1903, 1905; *Venezia*, 1904) sino a rivelare mancanza di qualunque senso pratico o giuridico (*Macerata*, 1907) nelle assoluzioni o giudicando con sconfinata indulgenza i reati di sangue ed in particolare modo i così-detti delitti passionali (*Lucca*, *Roma*, 1903; *Genova*, 1904-5; *Venezia*, *Napoli*, 1904; *Milano*, *Venezia*, 1906; *Firenze*, *Perugia*, 1907; *Palermo*, 1906). Ne risulta così una graduatoria penale inversa a quella stabilita dalla legge (*Roma*, 1903).

Questa repugnanza dei giurati per le maggiori pene e con essa la tendenza a spogliare il delitto di quanto lo aggrava per convertirlo in un delitto minore, compiendo una specie di degradazione delle accuse per assicurare una diminuzione di pena, in contrasto con le resultanze processuali e perciò contro la legge scritta, contro il buon senso e la morale (*Casale*, 1906-7), si afferma e concreta, non tanto con le assoluzioni, quanto nello accogliere con molta facilità, ed anche con errata valutazione, ogni circostanza, purchè possa giovare all'accusato (*Genova* 1903, 1905; *Casale*, 1903, 1906-7; *Milano*, 1906; *Lucca*, 1903, 1906; *Modena*, 1906; *Firenze*, 1907; *Roma*, *Aquila*, 1905).

Ciò in particolare modo avviene ammettendo con larghezza la legittima difesa e, dove appena apparisca, la provocazione, che troppo facilmente è ammessa anche dai magistrati togati (*Firenze*, 1904). Se non che i giurati confondono

l'una circostanza con l'altra (*Genova*, 1904; *Torino*, 1903; *Lucca*, 1905) correndo a riconoscere nella provocazione la causa del delitto (*Aquila*, *Palermo*, 1907), onde almeno si vorrebbero modificate le formole dei quesiti sulla legittima difesa e sull'eccesso di difesa (*Cagliari*, 1903). Inoltre avvenne che fosse da lamentare come spesso si confonda l'infermità di mente con la causa che fu spinta al delitto (*Torino*, 1903).

La tendenza dei giurati alla mitezza, e a sostituirsi alla legge con una giustizia di transazione, apparisce favorita con le questioni subordinate, onde, anche contro chi vede in esse un mezzo per evitare una ingiusta assoluzione, si avverte come sia pericolosa la proposta contenuta nel progetto per il nuovo codice di procedura penale, che imporrebbe al Presidente di ammetterle solo che egli ne sia richiesto dalle parti (*Aquila*, 1905).

Una spiegazione di questi contrasti si vuole trovare da alcuno nelle regole della competenza, perchè essa è ora determinata principalmente in ragione della pena e crea dualismo fra la magistratura togata ed i giurati, in guisa che la condanna o la assoluzione è esclusivamente dipendente dalla magistratura che giudica. La prima deve motivare la sua sentenza, che pur nondimeno è soggetta ad appello; gli altri rispondono con un monosillabo che riassume le loro impressioni ed i loro sentimenti. Lo studio comparativo di un decennio sui peculati ed i disastri indurrebbe a riconoscere che i giurati costantemente assolvono ed i magistrati costantemente condannano. Ciò potrebbe significare che l'opinione corrente non è favorevole ad una troppa severa repressione e potrebbe consigliare una modificazione della legge penale. Analoghe osservazioni vengono fatte per altri delitti, onde si avrebbe una vera e propria diseguaglianza, che si stabilisce fra gli accusati di una stessa specie di delitto e a danno di chi appare meno responsabile e dovrebbe subire minor pena, di guisa che si propone che almeno siano corrette le regole della competenza secondo la natura del reato (*Genova*, 1907).

\* \* \*

Questo rapido e succinto cenno delle critiche rivolte all'opera dei giurati, come spiega perchè tanto raramente si incontri qualche insolita parola di lode e non manchino

sparse, ma ardite proposte di abolizione, fa anche intendere quanto sia diffusa la sfiducia, e ad un tempo insistente la invocazione di riforme, che dovrebbero assicurare risultati più conformi, secondo il pensiero dei proponenti, ai fini della legge e della giustizia.

Non dovrebbe sorprendere, ma trovarci già preparati a riconoscere, come alcuno avverta che dalla composizione definitiva del giuri, mediante le domande di esenzione e le ricuse, si abbia, sino al termine di ogni sessione, una vera guerra di accorgimenti e, sia pure, perchè non potrebbe essere altrimenti, contro la verità (*Torino*, 1904). Ma ciò si aggrava quando si ammette, molto candidamente, che la lotta per la giustizia nella Corte di Assise è diventata assai malagevole e talvolta penosa (*Perugia*, 1903), mentre non dovrebbe ignorarsi, come alcuno ricorda, che ivi indubbiamente è il campo più arduo e più degno della giustizia (*Venezia*, 1905). — Imperocchè, se non posso dimenticare la voce isolata di coloro che ammoniscono come molti, se non tutti, i lamentati inconvenienti siano dovuti al modo col quale le cause sono portate alla pubblica discussione (*Torino*, *Venezia*, 1905), e segnalano, fra i rimedi necessari, l'istruttoria in contraddittorio con le parti (*Torino*, 1906), oppure di chi tuttora molto confida nelle istruttorie ben fatte e nei dibattimenti sereni ed esaurienti per diminuire certi verdetti sbalorditivi (*Venezia*, 1906), non manca chi si chiede se questi mali si debbano in gran parte attribuire al progresso dell'arte difensiva od anche alla gran ressa che si fa intorno ai giurati (*Cagliari*, 1904) oppure alle influenze esteriori (*Perugia*, 1906), che in taluni ambienti si rendono più sensibili, onde gioverebbe sottrarre ad essi i giurati (*Torino*, 1904), mentre per alcuno anche la politica avrebbe invaso il tempio della giustizia (*Palermo*, 1904). Inoltre si lamentano le lungaggini che stancano i giurati, l'abuso della parola derivante dalla pluralità dei difensori, che genera confusione, e la cosiddetta teatralità di cui si compiace la difesa (*Perugia*, 1903, 1906; *Napoli*, 1903; *Potenza*, 1905; *Lucca*, 1906; *Torino*, *Catanzaro*, *Messina*, *Palermo*, 1907). — Ma appunto perciò sarebbe anche da ricercare quanta parte di responsabilità ricada su di chi dirige il pubblico dibattimento e sul rappresentante della pubblica accusa!

\*\*\*

Rimedi diretti od immediati contro questi mali non trovo indicati, tranne qualche accenno alimitare il numero dei difensori o per sostituirli se mancanti (*Napoli*, 1903; *Trani*, 1904) e, trascurando perciò qualche secondaria proposta, noto come siano abbastanza numerose quelle per restringere la competenza dei giurati a poche specie di delitti (*Lucca*, 1906) e così a quelli in materia elettorale, o politici o politico-sociali, rispetto ai quali, sebbene ingiustamente, è sospettato il giudice togato (*Casale*, *Aquila*, *Catania*, 1904; *Modena*, 1905; *Roma*, 1903, 1905; *Catanzaro*, 1907), escludendo dal giudizio dei giurati tutti i delitti comuni e segnatamente quelli che richiedono ricerche minute e difficili o cognizioni tecniche (*Lucca*, 1906), in particolar modo i delitti di falsità (*Catanzaro*, 1905) e con essi anche quelli di calunnia, di rapina aggravata, di bancarotta fraudolenta, ecc. (*Firenze*, 1903). Oppure si vorrebbe che fossero limitati i quesiti dà sottoporre ai giurati, lasciando ad essi la cognizione e la dichiarazione sul fatto principale, riservando alla Corte tutte le altre questioni (*Pulermo*, 1905; *Genova*, *Lucca*, 1906; *Potenza*, 1907).

Fra le riforme accessorie o concomitanti ricorderò come per ottenere maggior prontezza ed esemplarità si accenni anche alla possibilità di estendere l'uso della citazione diretta innanzi la Corte di Assise, quando il fatto è bene provato (*Trani*, 1904); e si reputi utile rimedio all'eccessiva mitezza che non si vieti ai giurati di pensare alle conseguenze del loro voto (*Venezia*, *Aquila*, 1905) ed anzi siano queste ad essi indicate nel margine di ogni questione tanto per l'affermativa, quanto per la negativa (*Firenze*, 1907); mentre da alcuno si avverte anche come sarebbe da mitigare la pena per taluni delitti (*Genova*, 1905; *Lucca*, 1906). Da altri si propone che le questioni siano poste prima delle arringhe dell'accusa e della difesa (*Roma*, 1907) e che sia meglio regolata la valutazione delle schede bianche (*Potenza*, *Catanzaro*, 1907; *Trani*, 1905) di cui ora si è abusato anche per protestare contro le sentenze del Collegio Supremo ed alle quali si vorrebbe negato l'onore di considerarle come una schietta ed onesta votazione (*Aquila*, 1905). Alcuni invece vorrebbero rafforzata la autorità moderatrice del Presidente (*Perugia*, 1903), pur consentendo che

possa esserne provocato il potere discrezionale (*Venezia*, 1905), o ne difendono dalle critiche il riassunto, che riconoscono utile e necessario, se tenuto nei limiti della legge (*Aquila*, 1905; *Modena*, *Roma*, 1906; *Messina*, 1907), onde anche si proponeva di affidare al Presidente (*Trani*, 1905) o alla Corte (*Palermo*, 1905; *Lucca*, 1906) la facoltà di annullare o di sospendere, sotto determinate condizioni, le deliberazioni dei giurati evidentemente errate.

Ma più concorde e quasi unanime, separatamente od insieme alle altre osservazioni e proposte fin qui ricordate, si incontra la designazione della causa principale e del rimedio a tanti mali nella compilazione delle liste dei giurati, ora trascurata, mentre molte eliminazioni dovrebbero essere fatte per ottenere che esse rappresentino davvero il paese capace di giudicare. E se l'adempimento di questo dovere può riuscire spesso gravoso o molesto, nè sempre compensabile, come qualcuno propone, con adeguata indennità, dovrebbero prontamente cercare di vincere la riluttanza e la resistenza dei migliori e più idonei, i quali ogni mezzo mettono in opera per esimersi persino con la propria esclusione dalle liste, divenendo, come più volte trovo ripetuto, i principali nemici della istituzione. Dovrebbero quindi essere severamente regolate le esenzioni e l'esercizio del diritto di ricusa, se pure questo diritto non sia da restringere o da abolire, in guisa che soltanto intorno a quest'ultimo argomento basterebbe ormai concentrare ogni studio (*Torino*, 1903-04, 1907; *Brescia*; 1903-06; *Modena*, 1907; *Lucca*, 1905-07; *Firenze*, 1903, 1906; *Ancona*, 1904-05, 1907; *Aquila*, 1904, 1907; *Napoli*, 1903; *Potenza*. 1904, 1906-07; *Trani*, 1903; *Catanzaro*, 1907; *Messina*, 1903, 1907; *Palermo*, 1904, 1906).

\* \*  
\* \*

Il giudizio sull'opera dei giurati non potrebbe essere più severo, nè più aperto il dissidio fra essa ed il pensiero della magistratura requirente. Ci manca però un elemento importantissimo per decidere in questo contrasto, quale sarebbe l'avviso dei Presidenti delle Corti di Assise.

In molti di questi discorsi inaugurali sono riferiti i fatti, che hanno dato occasione a verdetti biasimati e biasi-



mevoli, ma spesso si dimenticano i molti altri, e forse più numerosi verdetti, che non diedero motivo ad osservazioni. Quando ai giurati è rimproverata soverchia indulgenza, non dovrebbero dimenticare, che anche al legislatore furono mosse critiche, più o meno fondate, per averè additata la via della mitezza col nuovo codice penale e che questa mitezza è rimproverata, come si vedrà più innanzi, anche alla magistratura togata, ed in ispecie nei giudizi d'appello, e pare risponda ad una generale tendenza nel pubblico e nella scienza, quasi per una mutata *aestimatio delicti*.

Non per questo potrà trascurarsi o chiudere le orecchie a tanta concordia di censure, e potrà dubitarsi se davvero si facciano progressi, non dirò nel migliore funzionamento, ma per l'adattamento di questa istituzione ai nostri costumi, ovvero se piuttosto ci si allontani o se si debba ormai rinunciare alla maggiore estensione di questa forma di giudizio, quale fu pensata allorchè si riteneva, che frattanto dovesse essere la forma comune per la giustizia, allora detta *criminale*, ed « avviamento ad estendere l'ufficio dei giudici del fatto ai reati comuni » (1).

Viene fatto perciò di ricordare che, se col primo progetto di ordinamento giudiziario (27 dicembre 1853) sembrò prematura, sebbene si prevedesse non lontana, la adozione del giudizio coi giurati (2), *pochi mesi dopo* la istituzione dei « giurati o per meglio dire il suo riordinamento all'effetto « di generalizzarla e renderla ordinaria ai giudizi criminali » trovava ormai predisposta e matura l'opinione pubblica, onde era presentato apposito progetto di legge (17 maggio 1854) per la *Istituzione delle Corti di Assise coi giurati* (3)!

Non si volle che avesse da assumere carattere esclusivamente politico per « diventare quale dev'essere una istituzione essenzialmente giudiziaria sebbene agli ordini (*sic*) « strettamente congiunta » e, seguendo ancora l'impulso di inde-

---

(1) Relazione Ministeriale al progetto di legge per il riordinamento dell'ordine giudiziario e del P. M. - 27 dicembre 1853. — *Atti del Parlamento Subalpino* — Camera dei Deputati (V Legislatura, Sess. 1853-54) — Documenti, volume I, pag. 319.

(2) *Ivi*.

(3) *Ivi*, pag. 341.

terminati idealismi, si affermava che « le decisioni dei giurati » dovessero essere « espressione della coscienza pubblica, che « non apprende le cose e non le giudica seguendo le regole « di una logica artificiale (*sic*), ma con quella intuizione, con « quel naturale discernimento di cui sono gli uomini dotati « dal Supremo Factore di tutte le cose, che formò ad un « modo gli animi loro »... e si citava, a tutto pasto, Cicerone (*De Legibus*, lib. I, cap. X), come e meglio avrebbesi potuto invece ripetere col Manzoni « Tutti fatti a sembianza d' un « Solo, — Figli tutti d' un solo Riscatto » !

Ma la relazione parlamentare (1), pure facendo eco a queste enfatiche declamazioni della relazione ministeriale ed altre aggiungendone, e ammettendo che per essere buon giurato basta essere cittadino onesto ed intelligente, e riconoscendo che il giudizio dei giurati è il giudizio del paese, cautamente però aggiungeva: « del paese capace di giudicare » ! Infatti fin d'allora, dopo premesse, che parevano schiudere l'adito ad una specie di suffragio universale, si veniva poi ad accettare disposizioni che, sotto l'aspetto di ordinarlo od organizzarlo, mettevano, come è inevitabile, prudenti limitazioni ed utili correttivi. Non pare quindi che neppure allora fossero del tutto dileguati i dubbi, che sempre accompagnarono questa istituzione, fin da quando passò dall'Inghilterra in Francia, e nondimeno si credette di potere seguire e di ampliare il sistema francese !

Ora invece, mentre ancora vi è chi parla di abolizione, dai più si insisterebbe almeno per restringere vieppiù la competenza delle Corti di Assise e per un più largo uso della facoltà concessa dall'articolo 18, n. 4, della legge 8 giugno 1874, N. 1937, per eliminare dalle liste tutti coloro, che siano reputati non idonei ad esercitare l'ufficio dei giurati.

Non è da escludere, ai fini della giustizia punitiva, un migliore ordinamento delle competenze giudiziarie, compresa quella dei giurati, ma non si potrebbe mai supporre di riuscire a togliere ad essi il giudizio di quei reati, che più agitano la opinione e la coscienza pubblica, e sono per l'appunto quelli, che danno occasione ai verdetti argomento delle maggiori critiche, onde poi la stessa coscienza pubblica, che tanto facilmente

---

(1) *Atti del Parlamento Subalpino* - Camera dei Deputati - 17 luglio 1854, Doc. Vol. I, pag. 368.

si appassiona ed è in pari tempo desiderosa di giustizia, di difesa e di repressione, non ne rimane soddisfatta.

Eppure questi verdetti, forse manifestazione anch'essi della crisi che da anni attraversa il diritto penale, non sono che la conseguenza di quella pubblica commozione che suscita il reato e che, mercè la stampa, facilmente si diffonde già prima del pubblico dibattimento e che poi con esso si rinnova, più o meno alterandosi, e l'accompagna, in guisa che riesce insufficiente anche il rimedio, ora non infrequente, della remissione del giudizio da una ad altra Corte, o tribunale, o giudice. Non può sorprendere quindi e certamente non rassicura, nè può avere prestigio di giustizia, dopo lungo e spesso clamoroso dibattimento, un verdetto, che non persuade in tutte le sue modalità o che decide dell'assoluzione o della condanna con la sola metà più uno dei giurati o con schede bianche! Nè giovano le postume polemiche o censure, di dubbia sincerità e di nessuna efficacia, quando succedono alle ampie e fiorite relazioni dei dibattimenti, le quali concorsero a preparare il verdetto, troppo tardivamente biasimato, quanto presto dimenticato.

Non per questi inconvenienti diverrebbe saggio rimedio una soverchia restrizione delle liste dei giurati, che solleverebbe sospetti e diffidenze, e lascierebbe insinuarsi il dubbio che la giustizia corrisponda soltanto alle idee ed ai sentimenti di un ristretto ceto o di poche classi di persone.

Non credo più possibili i dottrinarismi ed i sentimentalismi di sessant'anni fa; bensì studiando le segnalazioni che ne vengono dall'esperienza quotidiana, si cerchino, e ben vengano, le riforme che possano togliere disegualianze ed impedire che sia delusa la legge o violata la giustizia, ma senza troppo pessimismo e senza illuderci di eliminare ogni insufficienza degli uomini o di fare cessare tutti gli errori.

Un oratore del P. M., non benevolo per i giurati, prevede che per essi si debba concludere ripetendo — *sint ut sunt aut non sint* (Cutania, 1906). Con minor pessimismo e maggiore verità altri già accolse simile alternativa, riconoscendo bensì che si possono proporre riforme per migliorare il funzionamento di questa istituzione, ma notando che « la sua « essenza è quella che è; bisogna ripudiarla o accettarla con « tutti i suoi errori, con tutte le sue aberrazioni, ma ancora « con la libertà e verità di alcuni suoi verdetti che integrano

« la giustizia con la pubblica coscienza (*Genova, 1905*) ». Appunto perciò è da dubitare, come ho detto, se riforme troppo restrittive sarebbero accettate o se invece non lascierebbero poco soddisfatta l'opinione pubblica, oggi così oscillante ed incerta nei suoi criteri morali, nei suoi desiderii di giustizia. E così del pari rimane dubbio se davvero per tale via si otterrà una più giusta severità nella applicazione della legge penale o se ciò possa bastare ad assicurare quel miglioramento sociale, che sembra sperato; mentre intanto giova perseverare con maggior fiducia e vigile studio nel curare tutto ciò che dal funzionamento di questa istituzione apparisce necessario per viemmeglio sospingerla verso la sua meta ideale.

Molte delle discussioni fatte intorno ai giurati con questi discorsi inaugurali escono dal campo giuridico o processuale. La istituzione nel suo funzionamento rispecchia l'ambiente in cui è chiamata ad agire e ne rivela le intime condizioni morali. Da queste rivelazioni sappia, chi deve, ricavare utili ammaestramenti e sicura guida per quanto nell'opera propria di ogni giorno, è e sarà sempre necessario per tenere alto, per diffondere, per rafforzare in tutti il sentimento del dovere e della giustizia.

\* \* \*

Proscioglimenti ed assoluzioni.

Dopo queste considerazioni che hanno carattere generale, sono da raccogliere quelle intorno ad alcune manifestazioni speciali, poste in maggiore evidenza con questi discorsi inaugurali, prima di riassumere le segnalazioni in essi contenute sul movimento della delinquenza.

Negli ultimi tre anni del quinquennio in esame l'attenzione viene sempre più rivolgendosi sulla frequenza, ove permanente e altrove crescente, dei proscioglimenti e delle assoluzioni in tutti i gradi di giurisdizione, siccome fatto inquietante, sia che vada attribuito a difetto della legge processuale o delle persone (*Catanzaro, 1905*), sia per le conseguenze che ne derivano rispetto all'aumento della delinquenza (*Genova, 1905*). Questi insuccessi istruttori sono segnalati come rilevanti e con tendenza ad aumento (*Genova, 1905-6; Casale, 1906-7; Trani, Catanzaro, 1905; Messina, Catania, Cagliari, 1907*) anche rispetto a delitti di molta gravità (*Casale 1907*) e ad essi si aggiungono le assoluzioni in rapporto molto largo con le

accuse (*Casale, Venezia, 1907*) in ispecie perchè la pietà prende il posto della giustizia (*Parma, 1907*). — Però avviene che nello stesso anno (1906) si noti per un distretto (*Genova*), che rispetto all'anno precedente aumentò la proporzione dei proscioglimenti innanzi i Pretori e diminuì innanzi i Tribunali; mentre per altro distretto (*Napoli*) è segnalata invece la diminuzione innanzi i Pretori ed i Tribunali e l'aumento per le Corti di Assise rispetto alle quali, quando questa proporzione si riveli o si mantenga eguale a quella dei tribunali, giustamente si osserva come tale uguaglianza non vi dovrebbe essere, perchè ivi i processi sono preceduti da una istruttoria formale lunga e completa (*Catania, 1907*). Altrove si avverte come il numero elevato dei proscioglimenti sia in gran parte dovuto alle remissioni delle parti lese (*Perugia, 1906*) che, almeno in qualche luogo, vengono a transazioni coi malfattori (*Cagliari, 1907*), o perchè le querele sono date con molta leggerezza (*Messina, 1907*).

Nell'inaugurazione dell'anno giuridico 1907 questo importantissimo argomento fu esaminato da undici oratori del P. M., nondimeno rimase insoddisfatto il desiderio di avere di esso uno studio più esauriente, anche per determinare quando si debba riconoscere un vero e proprio insuccesso istruttorio, e non soltanto che erroneamente ed inutilmente fu provocata l'azione giudiziaria.

Vi è però concordia nel designare come cause di questi insuccessi la riluttanza dei cittadini a sussidiare l'opera della giustizia e quindi la reticenza delle parti lese, che preferiscono farsi giustizia da se o temono la vendetta altrui, la reticenza e le false deposizioni dei testimoni per malintesa commiserazione, per paura, per compiacenza, per corruzione (*Genova, 1905-6; Parma, Trani 1907; Catanzaro, 1905; Catania, 1907; Cagliari, 1907*), quando non vi si aggiunga, nel giudizio finale, la corruzione dei giurati (*Catania, 1907*).

Altre cause sono indicate, quali sarebbero la scarsenza degli agenti della forza pubblica (*Trani, 1907*) o la insufficienza di essi e dei magistrati inquirenti, che occorrerebbe migliorare (*Genova, 1906*) e così si lamentano ad un tempo, le difficoltà della prova e la facilità con cui gli imputati sono rinviati a giudizio senza abbastanza sicuri indizi di reità, (*Torino, Messina 1907*).

Alcuno poi si duole perchè non è dato ai tribunali

di ordinare d'ufficio nuove prove e la citazione di nuovi testimoni, di guisa che i giudici si trovano costretti a formarsi il convincimento sugli atti processuali e sulle dichiarazioni dei testimoni senza potere procedere a migliori accertamenti (*Potenza* 1907); mentre altri attribuisce le frequenti assoluzioni alla facoltà di presentare all'udienza testimoni compiacenti senza che sia dato di sincerarne le deposizioni, in guisa che gioverebbe obbligare l'imputato a farsi assistere da un difensore durante la istruttoria, affinché questa riescisse completa e fossero impedita sorprese all'udienza (*Trani*, 1907).

Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo nel discorso per l'anno 1907 (G. Vacca) riprende in esame, con efficace sobrietà, la importante questione sull'uso della formola di proscioglimento per *insufficienza d'indizi*, anche quando nessun indizio fu raccolto contro la persona incolpata e, pur ricordando come gli effetti ne siano ora attenuati dalle leggi 30 gennaio 1902, n. 87 e 17 maggio 1906, n. 197, osserva che, secondo il nostro procedimento penale, l'imputazione comincia ad assumere forma concreta soltanto allorché il giudice chiama a sé l'incolpato per sentirlo nelle sue discolpe e ne deduce che, qualora non siasi proceduto all'arresto o il giudice non abbia raccolti elementi per il mandato di comparizione o di cattura, la formola del proscioglimento deve essere per *difetto di indizi*, quale è suggerita dall'art. 257, anziché quella per *insufficienza di indizi* dell'art. 240 della procedura penale

\* \* \*

Procedimenti contro ignoti.

Agli insuccessi, rappresentati dai proscioglimenti e dalle assoluzioni frequenti, si accompagna ed anzi in ordine di tempo precede, il fenomeno assai più grave del maggiore più completo ed autentico insuccesso istruttorio, allorché esso deve essere riconosciuto con la dichiarazione che sono rimasti ignoti gli autori del reato.

Quanti se ne occuparono nel quinquennio segnarono in ogni anno il numero sempre cospicuo o crescente di questi insuccessi istruttori. Eccezionalmente talvolta ne è riconosciuta la diminuzione (*Ancona*, 1903; *Perugia*, 1905), oppure

si avverte che pur essendo elevato il numero, esso non è sconsigliante, ove si tenga conto delle specie dei reati e delle difficoltà delle indagini derivanti dalle condizioni dei luoghi (*Catania*, 1905; *Trani*, 1906). Avviene per simili considerazioni che in un medesimo distretto, dopo avere lamentato l'enorme numero dei delinquenti rimasti impuniti (*Palermo*, 1903), in altra occasione si osservi che poi tal numero relativamente non è elevato, ove si tenga conto dell'ambiente in cui si svolge la istruttoria, delle paure e delle frodi dei testimoni, della legge dell'*omertà*, del favoreggiamento (*Palermo*, 1906).

Indubbiamente di tutte queste e di altre circostanze è da tener conto, ma se alcuni concordano nel riconoscere che il maggior numero dei reati dei quali rimangono ignoti gli autori sono di poca gravità (*Casale* 1904; *Milano*, *Brescia*, 1906; *Perugia*, 1903; *Trani*, 1904; *Messina*, 1903), altri avvertono che simili insuccessi istruttori, sebbene in minor numero, sono da lamentare anche per gravi delitti di sangue, per rapine e che di per sè stesso è grave il crescente numero dei furti dei quali rimangono ignoti gli autori (*Cagliari*, 1903; *Torino*, 1904-5).

Ciò appunto in sostanza concordemente si riconosce, perchè fra i delitti, i quali per le circostanze in cui sono consumati, agevolano l'impunità degli autori, che rimangono ignoti, sono in primo luogo designati i furti, poi la spendita di biglietti falsi, i danneggiamenti, gli incendi, presunti doli nelle campagne ed in qualche luogo molto frequenti e attribuiti anche a lotte di partito, le minacce anonime o simboliche (*Casale*, 1904; *Genova*, 1906; *Torino*, 1906-7; *Milano*, 1906; *Modena*, 1905-7; *Firenze*, 1905; *Macerata*, 1905; *Trani*, 1906; *Cagliari*, 1905-6). A queste specie di delitti troverei da aggiungere, per mie notizie, come meritevoli di particolare attenzione, i furti di oggetti artistici nelle Chiese o esposti al pubblico, divenuti in questi ultimi anni assai frequenti, specialmente nella Toscana, e pei quali le istruttorie rapidamente finiscono con la frettolosa dichiarazione, addirittura stupefacente, che ne sono rimasti ignoti gli autori.

Fra le cause di tali insuccessi, oltre le astuzie dei delinquenti (*Genova*, 1903, 1906; *Modena*, 1906; *Macerata*, 1905; *Messina*, 1903), è segnalata con molta e giusta insistenza, come per i proscioglimenti e per le assoluzioni, la scarsa o nessuna cooperazione dei cittadini, i quali piuttosto manifestano av-

versione e ostacolano l'opera della giustizia, anche con la loro inerzia, per evitare noie o per timore di vendette, giacchè lo stesso danneggiato scambia la denuncia con la delazione, mentre il testimone è spesso reticente e facile a subire intimidazioni (*Torino*, 1905, 1907; *Milano*, 1006; *Brescia*, 1904; *Parma*, 1904, 1907; *Modena*, 1907; *Firenze*, 1906; *Perugia*, 1903, 1907; *Macerata*, 1906; *Roma*, 1907; *Aquila*, *Trani* 1904; *Potenza*, 1903-04; *Catanzaro*, 1903, 1907; *Messina*, 1903; *Cagliari*, 1906). Altri aggiunge a queste cause la facilità delle comunicazioni da un paese all'altro (*Torino*, 1907) e l'opera perturbatrice delle cronache dei giornali con propalazioni precipitate ed inopportune nei troppi particolari, nè sempre esatte e accompagnate da congetture più o meno fallaci (*Perugia*, 1903; *Brescia*, 1904).

Non si esclude che vi concorra anche l'eccessivo lavoro a carico dei giudici istruttori, e l'abuso delle delegazioni ai Pretori, mentre poi non mancano funzionari di P. S., che per eccesso di zelo procedono a pratiche non conformi alle norme della procedura penale e così compromettono il risultato finale della istruttoria (*Lucca*, 1905). Ond'è che più largo seguito trova il voto per un migliore ordinamento ed una più efficace opera preventiva della polizia, riconosciuta troppo spesso e quasi dappertutto numericamente insufficiente, in guisa che anche i trasferimenti degli agenti sono segnalati come causa di impedimento ad acquistare piena conoscenza dei luoghi e delle persone (*Casale*, 1904; *Torino*, 1906; *Brescia*, 1904-05; *Roma*, *Perugia*, 1903; *Macerata* 1906; *Catania*, 1907; *Messina*, 1903; *Cagliari*, 1906), e tanto peggio poi avviene nei comuni rurali ove l'opera della polizia dello Stato non è coadiuvata, nè dai sindaci, nè dalla polizia municipale (*Macerata*, 1906; *Aquila*, 1904; *Trani*, 1906).

\* \* \*

Istruttorie chiuse perchè rimasti ignoti gli autori, proscioglimenti nel corso della istruttoria per insufficienza di indizii e assoluzioni in seguito al giudizio, sono fenomeni associati nelle cause e nei risultati, che attestano quante volte il calcolo delle probabilità o la cieca fiducia dei delinquenti nella impunità li assista a danno della giustizia, costretta a fermarsi nella sua via od a vedere frustrata la sua azione.



All'efficacia ed al prestigio di essa nuociono nel pubblico tutti gli insuccessi, anche quelli derivanti da errate denunce o infondate querele, nè giova il riconoscimento della innocenza, perchè nella migliore ipotesi attesta un errore giudiziario!

D'altra parte non può mettersi in dubbio, che a questi insuccessi ed errori, anche per quanto ne risulta da questo sommario riassunto, contribuiscono largamente, e spesso con la propria inerzia o tacita acquiescenza, appunto coloro che più invocano o dovrebbero sentire il bisogno dell'azione tutrice della giustizia o ne lamentano la inefficacia; mentre essa, negli attuali ordinamenti democratici, rimane bensì funzione eminente, ma non più esclusivo monopolio dello Stato, perchè vi concorre l'opera, più o meno cosciente, di tutti i cittadini nelle diverse loro manifestazioni ed atteggiamenti e per la parte che a tutti spetta nella vita pubblica. Così essa si integra nell'ambiente sociale in cui si rivela, e nei singoli fatti si afferma quale sia veramente il sentimento comune della giustizia e la coscienza del rispetto e dell'obbedienza dovuti alla legge.

Le notizie statistiche sui reati, che non arrivarono al giudizio e su gli accusati prosciolti nella istruttoria o in seguito al giudizio, ci furono date ampiamente e con la più accurata analisi nella lodatissima relazione, presentata nella precedente sessione dal Direttore Generale della Statistica su *La delinquenza in Italia dal 1890 al 1905* (1), cui dovrò spesso ricorrere. Su quelle ottime tracce dovrebbe svolgersi lo studio dei Procuratori Generali per ricercare più direttamente e per meglio conoscere i motivi di questi fenomeni e del loro costante aumento; studio che appena abbozzato si incontra saltuariamente in questi discorsi inaugurali, mentre di una profonda e completa indagine, già fu segnalata la necessità da questa Commissione quando deliberò che dovesse formare argomento di apposita relazione.

\*  
\* \*

Come altra causa che concorre ad infiacchire l'azione della giustizia e a diminuirne il prestigio è considerato l'appello penale, che particolarmente nelle inaugurazioni degli anni giu- Appelli.

(1) *Atti della Commissione.* — Sessione del luglio 1907 — pag. 487-568.

ridici 1905 e 1906 offrì occasione a parecchi oratori di lamentarne l'abuso, mentre negli altri anni quasi tutti si limitano a esporre le cifre, come rassegnati ad un male necessario, sebbene, come verrà esponendo, la maggioranza non sia per l'abolizione e non manchi chi si professi apertamente favorevole all'appello come garanzia per l'imputato ed in specie contro le sentenze contumaciali (*Venezia*, 1906).

Ma qui non vi è luogo per indugiarsi sulle notizie statistiche, tanto più ricordando che di recente furono ampiamente esposte a questa Commissione, ove ebbi anche occasione di esporre il mio pensiero (1), e perchè nelle relazioni inaugurali gli apprezzamenti sul mutare delle cifre sono limitati a confronti per ogni singolo distretto e con l'anno precedente, onde per noi perde significato l'affermazione che la proporzione degli appelli si mantiene normale (*Lucca*, 1906), nè si può tener conto dell'assicurazione che non si trasmoda (*Torino*, 1905) e tanto meno quando per il medesimo distretto avvenga che siffatta affermazione sia poi smentita nell'anno successivo (*Torino*, 1906, 1907) !

È ovvio riconoscere, come causa della frequenza degli appelli penali, la speranza di ottenere una diminuzione della pena (*Genova*, *Torino*, 1903; *Brescia*, *Palermo*, 1904; *Parma*, 1905; *Casale*, 1906), ma insieme a questa speranza, ed anche senza di essa, è più frequente lo scopo esclusivo di ritardare la esecuzione della sentenza o di non espiarla completamente secondo il regolamento carcerario e magari di evitarla per qualche fortunato evento (*Genova*, 1903; *Torino*, 1903, 1905; *Firenze*, 1903; *Casale*, *Brescia*, 1904; *Lucca*, *Perugia*, *Catanzaro*, *Messina*, 1903; *Modena*, 1905; *Milano*, *Venezia*, 1906; *Palermo*, 1905) come lo conferma il numero degli appelli respinti (*Trani*, 1904).

Incitamento a questo abuso si ravvisa nel divieto di aumentare la pena quando l'appello sia interposto solamente dall'imputato (art. 419, cod. proc. pen.) e quindi si vorrebbe che esso fosse tolto, ammettendo in tal guisa la *reformatio in pejus* (*Genova*, *Perugia*, 1903; *Casale*, 1903-4; *Trani*, *Messina*, *Palermo*, 1904; *Catanzaro*, 1905; *Firenze*, 1906; *Venezia*, *Messina*, 1906-7). Così l'appello sarebbe accettato anche da al-

---

(1) *Atti della Commissione* — Sessione del luglio 1907 — pag. 332 e seg.

cuno fra i pochi favorevoli all'abolizione totale (*Messina*, 1906); oppure, ricercati i rapporti statistici fra gli appelli e le diverse specie di delitti, dimostrata con la frequenza delle conferme delle prime sentenze quanto lavoro inutile aggrava i giudici di appello, si insiste nel mettere in evidenza come non riesca giusta, nè conveniente, nè consona all'efficacia del sistema punitivo la conservazione dell'appello, limitato alla diminuzione della pena, onde, come pare sia sistema adottato dai tribunali, si vorrebbe limitare la facoltà del magistrato di appello alla assoluzione o alla dichiarazione di non luogo (*Casale*, 1905), chè, se da alcuno è propugnata l'abolizione, vi è piuttosto maggior concordia, come ho già accennato, nell'invocare miglioramenti o correttivi.

Ma se in qualche distretto e per qualche anno non fu elevata la proporzione degli appelli accolti (*Torino*, 1905) o si riputò normale (*Brescia*, 1906), altrove e per altri anni non si disconosce che l'accoglimento di essi avviene in proporzioni elevate (*Firenze*, 1906; *Brescia*, 1905; *Lucca*, 1906; *Trani*, 1907) e spesso modificando soltanto la pena con grande mitezza sino a rasentare la grazia sovrana, (*Casale*, 1906; *Brescia*, 1904, 1906; *Firenze*, 1905-6; *Palermo*, 1904), o talvolta assolvendo per non provata reità (*Messina*, 1905), nè si esclude che le migliori riforme cadono sulle sentenze dei Tribunali.

Vuolsi, non dirò giustificare, ma spiegare questa apparente indulgenza, additando un altro grave difetto dei giudizi di appello, imperochè essa si vorrebbe far derivare, non tanto dalla benignità dei giudicanti quanto dal sistema processuale, svolgendosi questo giudizio quasi sempre sui verbali del precedente dibattimento, in guisa che da esso esula ormai ogni oralità e viene meno la viva impressione che si ha delle prime prove, mentre questo secondo giudizio dovrebbe avere le medesime basi del primo e la rinnovazione essere la regola piuttosto che l'eccezione (*Potenza*, *Messina*, 1903; *Catanzaro*, 1903, 1905; *Modena*, *Lucca*, 1905; *Casale*, *Firenze*, *Bologna*, 1906).

Altri riconosce che la Corte d'Appello modifica la pena inflitta allo scopo di riparare ai diversi criteri, seguiti nella commisurazione di essa dai tribunali (*Brescia*, 1907) e non manca chi, forse non senza qualche ironia, ricorda che *plus vident oculus quam oculus* (*Casale*, 1906) o lodi siffatta mitezza siccome « pienamente informata ai nuovi tempi ed alla evo-

« luzione umanitaria della nostra legislazione penale » esclamando però: « Peccato, che a tanta mitezza non corrisponda il costume! Valga essa almeno a modificarlo e a correggerlo! » (*Lucca*, 1906) ».

Nondimeno concordemente si fanno voti perchè diminuiscono le sentenze in secondo grado, modificatrici soltanto della pena.

Pare ad alcuno che sia meritevole di considerazione l'avviso di coloro che non ammetterebbero l'appello per le sentenze pronunciate all'unanimità e che propongono il numero dispari dei votanti anche presso le Corti (*Casale*, 1906), oppure si vorrebbe stabilire che soltanto ad unanimità di voti si potesse riformare la sentenza di primo grado (*Brescia*, 1905) e notando che ogni qualvolta dalla Corte sia ordinata la rinnovazione delle prove fu confermata la pena inflitta dal tribunale (*Casale*, 1903) si propone che la prima sentenza non possa essere modificata per considerazioni di fatto se non quando sia stato rinnovato il dibattimento (*Messina*, 1905). Altri per togliere di mezzo ingiustificabili indugi propone che il primo giudice possa ordinare la esecuzione della sentenza, quando l'appello sia presentato fuori termine o manchino i motivi dell'appello o siano irregolari nella forma (*Milano*, *Firenze*, 1906), abrogando così l'art. 409 della procedura penale ed accogliendo una disposizione analoga a quella dell'art. 8 della legge 12 dicembre 1875 n. 2837 (*Venezia*, 1906) rispetto ai ricorsi per Cassazione (1) e come avrebbe già ammesso il progetto per il nuovo codice di procedura penale (2).

(1) *Legge 12 dicembre 1875, n. 2837 (serie 2<sup>a</sup>), che istituisce due sezioni temporanee di Corte di Cassazione in Roma.* — Art. 8. - Se entro i dieci giorni successivi alla domanda di cassazione in materia correzionale e di polizia, non è stato presentato il ricorso motivato, giusta l'art. 659 del codice di procedura penale, ovvero non è stato comprovato l'eseguito deposito della multa o la indigenza del ricorrente, come prescrive l'articolo 656 del detto codice, oppure la costituzione in carcere del condannato o la di lui ammissione alla libertà provvisoria, o almeno la presentazione della domanda per l'ammissione alla libertà provvisoria, giusta l'art. 657, la domanda di cassazione si avrà per rinunciata, e, sopra istanza del ministero pubblico, la corte o il tribunale o il pretore che ha pronunciata la sentenza impugnata ne ordinerà la esecuzione. La Corte ed il Tribunale provvederanno in camera di consiglio.

E' derogato ad ogni altra disposizione contraria a quella di questo articolo.

(2) *Progetto del Codice di procedura penale (28 novembre 1905).* — Art. 537. - Nei casi in cui l'appello o i motivi siano presentati fuori termine, o la parte abbia rinunciato al rimedio, ovvero non siansi eseguite le notificazioni prescritte a pena di decadenza, il giudice che ha proferito la sentenza ne ordina la esecuzione in camera di consiglio. (*omissis*).

L'oratore del P. M. presso la Corte di Appello in Casale (1907, S. P. G. Regazzoni), di solito analitico e fine critico dei singoli fatti caduti sotto il suo esame, insiste sulla necessità di trovare modo, al fine di abbreviare i giudizi e di risparmiare lavoro inutile, di ammettere la decisione dell'appello o del ricorso per Cassazione su ordinanze preparatorie od interlocutorie, quando il giudizio ne rimane interrotto ed esse sono recate innanzi al magistrato superiore.

Intanto, incominciando coll'inaugurazione degli anni giuridici 1906 (*Torino, Venezia, Potenza, Trani*) e 1907 (*Brescia, Parma, Napoli*) viene segnalata, come accennai da principio, la diminuzione nel numero degli appelli per effetto della legge 26 giugno 1904, n. 267 sulla condanna condizionale.

\* \* \*

Dell'esecuzione delle sentenze ben pochi si occupano, e se uno (*Napoli, 1905*) afferma che essa avviene nel minor tempo possibile, altri (*Lucca, 1906-907; Genova, 1906*) segna per essa una nuova occasione di indugio nelle domande di grazia.

Esecuzione delle sentenze

\* \* \*

Dopo avere seguita l'azione giudiziaria, attraverso le difficoltà che ne ostacolano il cammino, la infiacchiscono e ne restringono i confini, non può sorprendere se ricercando nell'applicazione della pena la sua definitiva e concreta manifestazione, s'incontri una nuova delusione.

Applicazione delle pene.

Con questa rassegna si vide come ai giurati ed ai giudici sia rimproverata una soverchia mitezza e già da parecchi anni a questa Commissione fu segnalata la tendenza ad infliggere il minimo della pena (1).

\* Questa tendenza trova conferma nel quinquennio 1903-07 (*Casale, 1904, 1906; Torino 1903; Venezia, Firenze 1904, 1907;*

---

(1) A. RIGHI — *Relazione sui discorsi dei Procuratori Generali intorno all'amministrazione della giustizia penale nell'anno 1900.* — Atti della Commissione — Sessione del giugno 1901 - pag. 107-109.

*Aquila*, 1907; *Catania*, 1906) ed anche il minimo della pena scritto nel Codice penale viene poi diminuito per larga concessione di scusanti e di attenuanti (*Casale, Catania*, 1906).

Durante l'anno 1905 fu osservato, per il distretto della Corte d'appello di *Torino*, che la maggior parte dei condannati dalle Corti d'Assise ebbero pene non superiori a dieci anni di reclusione, corrispondenti cioè alla competenza dei tribunali, e siccome ciò avviene anche altrove (1), nuovamente avvertivasi nell'inaugurazione dell'anno giuridico 1907, se non convenisse modificare le regole della competenza sancite con l'art. 12 della procedura penale e ciò specialmente per ammettere nel periodo istruttorio anche la valutazione delle circostanze che influiscono sulla imputabilità, sia soggettivamente, sia oggettivamente, per un più diretto calcolo della pena eventualmente applicabile. In tal guisa molti accusati sarebbero inviati al giudizio dell'autorità veramente competente in ragione della pena e non sarebbero inviati a giudizio molti che poi sono prosciolti o condannati a pene minime.

Indubbiamente siffatti risultati gioverebbero al prestigio della giustizia, ma si avverte anche come ad accrescere la sconcordanza fra la severità della legge scritta e quella applicata con mitezza, che appare soverchia, concorrano poi le frequenti grazie e le periodiche amnistie (*Catania*, 1906), ond'è che dal concorso di molte cause trovasi circoscritto l'esercizio del magistero penale.

Se insufficiente apparisce a tanti l'applicazione della pena, altri ricorda la inutilità delle pene di breve durata, che gravano sull'erario senza alcuna benefica efficacia sul condannato, da esse esposto alla perniciosa influenza delle carceri, che non rispondono per tali pene al loro scopo (*Parma*, 1905).

Sono queste ed altre simili circostanze e considerazioni che conducono alcuno a riflettere sulla inefficacia della pena, la quale, rispetto a molti, non che la virtù correttiva, avrebbe perduto anche la forza intimidatrice (*Casale*, 1906); mentre altri lamenta che la mitezza nei giudizi e le assoluzioni derivino « da « quel tiepore (*sic*) che ci invade, che ci conquide, che ci « assopisce e che facendoci dimenticare le tombe precoce-

---

(1) Confr. DE NEGRI — *La delinquenza in Italia dal 1890 al 1905* — Atti della Commissione - Sessione del luglio 1907 - pag. 490-568.

« mente scavate, gli strazii di famiglie orbate dal loro unico sostegno e per sempre schiantate (*sic*) ci attrae inconsciamente allo sgomento, al dolore di famiglie cui, in fin dei conti, « è la delinquenza e la colpa che minaccia, se pur minaccia, « disappunto (*sic*) e dolore (*Aquila*, 1907) ».

Tutto ciò non è nuovo, ed è detto assai male! — ma non senza ragione ripetuto, quando in concreto può osservarsi che ormai la media delle pene irrogate per l'uccisione di un uomo non corrisponde nè al valore della vita umana, nè alla reintegrazione dell'ordine giuridico violato anche da un solo omicidio (*Casale*, 1907), — almeno secondo i criterii, sino a poco fa prevalenti! Perciò, fra tanta sfiducia, si incontra ancora chi sorge ad invocare una forte e temuta repressione, la quale, più che alla rigenerazione dei delinquenti, valga a creare una potente contropinta al delitto (*Firenze*, 1904).

Ma non mi indugero' qui nuovamente sul dissidio fra queste manifestazioni della magistratura requirente e le applicazioni che trova la legge penale.

\* \* \*

Tanta mitezza indurrebbe a supporre che una buona volta dovessero cominciare a trovare favore i mezzi preventivi ed i sostitutivi delle pene minori. Ma non è così, perchè anche di essi si fa volentieri a meno.

Complementi e surrogati di pene.

Dell'*ammonizione* ben pochi si occupano, e soltanto per assicurare che ne fu fatto uso assai moderato e prudente (*Lucca* 1906, *Aquila* 1907) o per riconoscere che è un mezzo preventivo ormai sfatato, alla pari del *domicilio coatto*, che è arbitrario e arma spuntata, onde altre forme di relegazione o di deportazione si invocano contro i delinquenti abituali (*Napoli*, 1907).

*Ammonizione*. — *Domicilio coatto*.

\* \* \*

Qualche volta ed in qualche luogo sembrò attecchire l'uso della *ripreensione giudiziale* (*Torino*, 1903; *Lucca*, *Trani*, 1903; *Venezia*, 1904; *Genova*, *Cagliari*, 1905).

*Ripreensione giudiziale*.

Ma fu fugace illusione, perchè, anche dove per insistenti incitamenti pareva già accolta, presto si avvertì che scemava

(*Genova*, 1905; *Parma*, 1906) e, da ultimo, forse anche per effetto della nuova legge sulla condanna condizionale (*Genova*, 1905; *Ancona*, 1906).

Ogni illusione poi cade innanzi la concorde attestazione che sempre fu scarsamente usata, anche dove, durante il quinquennio, qualche buona speranza sembrò possibile (*Genova*, 1903-06; *Torino*, 1903, 1907; *Milano*, 1906; *Brescia*, 1903-05; *Lucca*, 1904, 1905, 1907; *Firenze*, 1905; *Ancona*, *Perugia*, 1905; *Roma*, 1907; *Aquila*, 1904, 1907; *Napoli*, 1903; *Potenza*, 1904, 1907; *Trani*, 1905; *Messina*, 1903-05; *Catania*, 1905, 1907; *Palermo*, 1906, 1907; *Cagliari*, 1903, 1905) e pare caduta nell'oblio (*Napoli*, 1903), quasi come se non fosse scritta nel Codice penale (*Lucca*, *Messina*, 1904) o per scarsa fiducia (*Brescia*, 1903) o per una certa riluttanza (*Lucca*, 1906; *Perugia*, 1905) temendo la taccia di debolezza o di soverchia benignità (*Catanzaro*, 1907); ma più frequentemente riconoscendone la inefficacia, rispetto alle inferiori condizioni intellettuali o morali della maggior parte degli accusati, e quindi non corrispondente ai nostri costumi e alla nostra educazione, quasi che avesse il legislatore preceduto i tempi (*Brescia* *Potenza*, 1903; *Trani*, 1904; *Messina*, 1903; *Palermo*, 1907), di guisa che ne nascono disuguaglianze a seconda dei delinquenti ai quali è inflitta (*Genova*, 1903; *Firenze*, 1904) ed incontra difficoltà pratiche (*Palermo*, 1905), che impongono di accertare se essa sarà sentita (*Cagliari*, 1905), senza calcolare gli ostacoli derivanti dalla procedura gravosa che per essa è prescritta (*Lucca*, *Catania*, 1905; *Cagliari*, 1906) e dalla difficoltà o impossibilità di prestare la cauzione (*Genova*, 1903; *Brescia*, *Venezia*, 1904; *Parma*, *Catania*, 1905), se, quando sarebbe da infliggere, già non sia espiata la pena con la carcerazione preventiva (*Lucca* 1905).

\*  
\* \*

*Arresto in casa. — Prestazione di opera.*

Anche minor favore e più scarsa osservanza ebbero le disposizioni per l'*arresto in casa* e per la *prestazione di opera* in una casa di lavoro o in lavori di pubblica utilità.

Non si esclude che vi sia sfiducia e quasi repugnanza verso questi sostitutivi penali da parte dei Pretori (*Napoli*, *Messina*, 1903), anche per il maggior lavoro che porta seco la complicata procedura per fare uso di essi, insieme al preconcetto che non rispondano ai fini sperati dal legislatore



(*Trani*, 1906) e mentre a superare gli ostacoli, indubbiamente non lievi, occorreva almeno la pronta promulgazione delle promesse norme regolamentari, nulla fu fatto dal Governo per dare impulso e preparare i mezzi per rimuoverli come mancò il volenteroso concorso delle autorità amministrative, provinciali o comunali (*Lucca*, 1906).

Perciò concorde è l'affermazione, per tutto il quinquennio, circa lo scarso uso di questi sostitutivi penali e la non pratica corrispondenza di essi alle condizioni positive della vita ed ai nostri costumi (1903, *Genova, Torino, Brescia, Lucca, Napoli, Potenza, Trani, Messina, Cagliari*; - 1904, *Genova, Torino, Brescia, Venezia, Lucca, Aquila, Potenza, Messina*; - 1905, *Casale, Torino, Parma, Lucca, Bologna, Perugia, Perugia, Messina, Catania, Cagliari*; - 1906, *Genova, Milano, Lucca, Firenze, Trani, Palermo, Cagliari*; - 1907, *Torino, Lucca, Roma, Aquila, Potenza, Catania, Palermo, Cagliari*).

Rispetto all'arresto in casa concordemente si riconosce la difficoltà della vigilanza per assicurarne la espiazione, specialmente nelle campagne, e come ivi si aggravi recando impedimento al lavoro, mezzo indispensabile alla sussistenza propria e della famiglia, e come quindi riveli nell'applicazione le più gravi diseguaglianze e pericolose conseguenze, anche nelle città, ove poi si aggiungono i pericoli della troppo lunga permanenza in abitazioni poco igieniche, come spesso, purtroppo, sono per ora le abitazioni operaie. (*Genova*, 1903; - *Torino, Brescia, Cagliari*, 1904; - *Lucca, Bologna, Trani, Messina, Catania*, 1905; - *Firenze*, 1906; - *Roma, Aquila, Potenza Catania, Palermo*, 1907).

Ad applicare la prestazione d'opera o il ricovero in una casa di lavoro si oppone, non senza ragione e come ho già accennato, la mancanza di norme regolamentari e di stabilimenti adatti (*Torino*, 1903, 1905, 1907; — *Brescia, Lucca, Trani, Cagliari*, 1903; — *Bologna, Messina*, 1905, — *Catania*, 1905-7; — *Roma, Aquila, Catanzaro, Palermo*, 1907) osservando inoltre, qualche volta, come per taluno la prestazione d'opera divenga più gravosa che il carcere (*Aquila*, 1907), e come si incontri resistenza a fare accettare, anche per lavori di pubblica utilità, persone che si presentano col titolo di una condanna, sia pure lieve, a preferenza di quelli che si presentano col titolo dell'onestà (*Cagliari*, 1905) e con la necessità di provvedere al sostentamento proprio e della famiglia.

Alle già scarse applicazioni ha recata nuova diminuzione la legge del 26 giugno 1904, n. 267 sulla condanna condizionale (*Genova*, 1905; *Milano* 1906; *Lucca, Roma*, 1907), che è preferita anche perchè offre più semplice procedura e più pronta applicazione, ond'è facile prevedere prossima la più completa desuetudine per questisostitutivi penali.

\* \* \*

condanna condizionale.

E giacchè ho dovuto occuparmi ormai più volte della *condanna condizionale* e dei suoi effetti, mi sembra opportuno di raccogliere qui, come più brevemente mi sarà possibile, quant'altro è stato osservato su di essa, sebbene, come dissi da principio, sia a tale argomento destinata in questa sessione apposita relazione.

Come è noto, la legge del 26 giugno 1904, n. 267 fu subito pubblicata nel giorno seguente (27), onde potè avere esecuzione col giorno 12 luglio successivo, e perciò molte delle osservazioni, contenute in questi discorsi inaugurali, non possono ora avere che un valore retrospettivo.

L'importanza della innovazione recata con questa breve legge, sull'esempio di legislazioni straniere e da tempo fra noi invocata, non poteva non dare argomento alle relazioni inaugurali dell'anno *giuridico* 1905, sebbene soltanto pochi mesi fossero passati dalla pubblicazione di essa. E tutti gli oratori del P. M., fatta eccezione soltanto per quelli di *Milano, Firenze* e *Macerata*, ne parlarono ed ampiamente per riconoscere il favorevole accoglimento da parte della magistratura e del pubblico ed i benefici effetti, che si aveva motivo di sperarne, anche perchè appariva ispirata non solo da sentimenti di pietà, ma da alto criterio di prevenzione e di preservazione sociale (*Modena*) ed almeno in parte riparava alla sperequazione di giustizia fra la grande e la piccola delinquenza (*Bologna*). Prevedevasi inoltre che in particolar modo benefica doveva riuscire per i minorenni, sottraendoli ai perniciosi contatti del carcere (*Brescia, Potenza*), non che per gli adulti come remora alla recidiva (*Roma, Potenza*), sebbene ad integrarla fin d'allora apparisse per qualcuno necessaria una legge sulla recidiva (*Napoli*).

Era però inevitabile che qualche incertezza subito fosse segnalata; in guisa che, mentre ad alcuno sembrò che non da

tutti ne fosse inteso o sentito nella sua prima applicazione l'ampio concetto informatore (*Venezia*), altri trovò che l'applicazione fu subito troppo estesa in contrasto con l'indole della legge, allorchè non venne fatta alcuna distinzione fra reati (*Brescia*) o furono compresi anche quelli nei quali prevaleva la frode (*Ancona*).

Inoltre fu subito notato come abitualmente si omettesse di imporre la condizione del risarcimento dei danni e del pagamento delle spese (*Brescia, Ancona, Catanzaro*); ma anche fu osservato come si dovesse in ciò procedere cautamente e soltanto quando si avesse la certezza che il condannato era in grado di pagare, perchè altrimenti quella condizione equivarrebbe alla negazione del beneficio (*Modena, Messina, Palermo*). Si dovette avvertire poi la necessità di iscrivere la condanna nel casellario (*Perugia*).

Nè con minor favore ne fu parlato nella inaugurazione del successivo anno giuridico 1906, in cui tutti i rappresentanti il P. M., tranne due (*Napoli e Potenza*), se ne occuparono riconoscendo che, pur allargandosi sempre più l'uso, si procedeva con giusta cautela e il Procuratore Generale presso la Cassazione di *Roma* con l'usata efficacia di parola e con la scorta delle cifre riassumeva ed illustrava i risultati ottenuti dalla promulgazione della legge al 31 dicembre 1905, ricordando anche gli insegnamenti dati dalle sentenze della Cassazione a commento della legge nelle sue parti sostanziali.

Nondimeno, e sebbene ovunque in scarso numero, già furono segnalate in più distretti alcune revocazioni del beneficio (*Genova, Torino, Milano, Venezia, Firenze, Ancona, Macerata, Perugia, Messina, Palermo*) ed anche per minorenni (*Trani*). Forse ciò contribuì a dare luogo a qualche parola di dubbio sembrando ad alcuno che nell'applicazione di questa legge possa avere troppa parte l'arbitrio (*Lucca*), quasi come grazia concessa alla cieca e da chi con una mano condanna e con l'altra toglie la pena (*Catania*). Si ebbero pertanto ammonimenti ad un più cauto uso di questo beneficio e cioè quando vi siano maggiori probabilità di ravvedimento (*Lucca, Messina*), ed affinchè mai sia adottato come un mezzo termine nei casi di dubbia colpeabilità (*Lucca*) e perchè si tenga conto delle condizioni morali e sociali alle quali questo nuovo istituto giuridico deve adattarsi, ricordando che fra noi molto si delinque e più facilmente si perdona, onde deve evitarsi che il

perdono divenga ingiustizia, e così danno sociale, e si diffonda la persuasione che è ammessa la impunità per il primo delitto, quando la pena non oltrepassi i sei mesi (*Catanzaro*). Occorre poi evitare che nel grosso pubblico una troppo larga applicazione di questa legge non appaia come denegata giustizia, specialmente nei reati di azione privata (*Lucca, Parma*), anche per non rinfocolare le ire degli offesi (*Messina*), di guisa che per concedere questo beneficio sembrerebbe equo richiedere il perdono della parte lesa (*Brescia*). Ancora fu notato come raramente si imponesse la condizione del risarcimento del danno e del pagamento delle spese (*Catanzaro*), e nuovamente fu ricordato come ciò non sia da trascurare quando il condannato si trovi in grado di soddisfarvi (*Ancona, Brescia*).

Contro questi ed altri dubbi, non dissimulati, dovrei qui riferire le parole magistrali con le quali, appunto inaugurando quello stesso *anno giuridico* 1906, il Procuratore Generale della Cassazione di *Roma* illustrò con tanta evidenza il concetto della legge e le molte e gravi questioni da quella Corte risolte. Ma la lunga via mi sospinge. Mentre Egli opportunamente insisteva nel ricordare, agli effetti di questa legge, la necessità di una esatta conoscenza dei precedenti dell'accusato e come occorra che della condanna rimasta sospesa si possa avere pronta e sicura notizia nei successivi giudizi, l'oratore presso la Corte di appello di *Brescia*, ravvisava insufficienti le disposizioni sul casellario giudiziale, in specie per diminuire le difficoltà prevedibili nella applicazione dell'art. 6 di questa legge (1), e fin d'allora avvertiva la necessità di stabilire il procedimento da seguire per la dichiarazione di revocazione, in particolar modo quando venga a riconoscersi che irregolarmente fu accordata la sospensione della sentenza, e per accertare l'adempimento delle condizioni cui fu subordinata.

Ma inaugurando l'*anno giuridico* 1907, il Procuratore Generale presso la Cassazione di *Roma* poteva affermare ormai scomparse in parte le oscillazioni e le discrepanze della giurisprudenza, segnalate nell'anno precedente, ed anzi cessate circa l'obbligo riconosciuto di motivare il diniego opposto alla domanda della condanna condizionale e la necessità di seguire

---

(1) Legge 26 giugno 1904, n. 267. — Art. 6. Chiunque abbia ottenuto la  
3 sospensione dell'esecuzione della condanna non può ottenerla la seconda volta.

per le revocazioni lo stesso procedimento con le medesime garanzie della pubblica discussione imposte per pronunciare questa condanna. Rimaneva ancora il dubbio, che Egli escludeva, se si possa estenderne l'applicazione anche quando sia inflitta pena pecuniaria non convertibile a norma di legge. Doveva però lamentare la inosservanza dell'art. 5 della legge (1) in quanto impone che sia rivolto al condannato un severo ammonimento. Intanto raccoglieva larga messe di notizie statistiche sulla applicazione avuta in tutto il Regno da questa legge durante l'anno 1906, ma saviamente osservava anche, che bisogna lasciar passare almeno cinque anni, tempo massimo nel quale la condanna può rimanere sospesa, per giudicarne gli effetti, cioè se e sino a qual punto lo scopo dell'emenda sia raggiunto. Infatti allora soltanto potremo riconoscere se davvero l'esperienza e la giurisprudenza abbiano sufficientemente corrette le imperfezioni e colmate le lacune di questa breve legge.

Gli altri oratori del P. M. presso le Corti d'appello inaugurando l'anno giuridico 1907, eccettuati quelli di *Parma, Bologna, Macerata, Trani*, che non ne parlarono, riconobbero, dai risultati dell'anno 1906, che l'uso si diffondeva e, qualcuno aggiungeva, con buoni effetti. Fra questi fu segnalata la diminuzione, già accennata nel principio di questa relazione, degli appelli, dei ricorsi per cassazione e delle domande di grazia, non che delle spese per il mantenimento dei detenuti (*Catanzaro, Catania*); mentre parecchi confermarono che anche nell'anno 1906 pochissime furono le revocazioni (*Torino, Brescia, Modena, Ancona, Perugia, Messina, Catania*). Ma fu altresì riconosciuta più frequentemente la facilità di ottenere ripetute concessioni, e perciò, come si vedrà anche a proposito del casellario giudiziale, si incontra maggiore insistenza nell'avvertire la necessità di provvedere ad evitarle e ad accertare che la concessione sia fatta a persone nel loro passato incensurate (*Milano, Brescia, Venezia, Potenza*), come vi è chi insisto sulla necessità di conoscere subito quando il

---

(1) Legge 26 giugno 1904 n. 267. — Art. 5. - Qualora il giudice ordini che la esecuzione della condanna rimanga sospesa, il presidente, od il pretore, dopo letta la sentenza, rivolge in pubblica udienza al condannato un severo ammonimento, e lo avverte che se, entro il termine in essa stabilito, commetta un delitto, la pena è scontata a norma del codice penale.

condannato ricade nella colpa (*Potenza*). Altri poi ancora accenna come avvenga che la concessione non si trovi subordinata ad alcuna condizione (*Venezia*) o che vi fu molta prudenza nell'imporne (*Palermo*); onde non si può lasciare inascoltata la voce solitaria di chi ammonisce come il giusto criterio per concedere questo beneficio non è stato ancora indovinato (*Lucca*)! A questo ammonimento risponde, come eco, chi avverte che ormai sarebbero da moderare i sentimenti filantropici dei magistrati e da frenare qualche eccesso, piuttosto che raccomandare ad essi una più larga applicazione di questa legge (*Messina*). Nondimeno, ancora ripeto per mio conto, che soltanto dopo un più completo studio statistico potremo fare sicuri apprezzamenti circa l'adattamento di questa legge al nostro ambiente o su quanto ancora manca per assicurarne gli sperati benefici effetti e perciò mi astengo da qualunque proposta.

\* \* \*

liberazione condizionale

E tornando ora a ricercare quanto fu detto circa altri istituti complementari del nostro sistema penale, debbo pure notare come ben pochi oratori si occuparono della *liberazione condizionale* (1905, *Brescia, Catanzaro, Cagliari*; 1906, *Firenze, Trani*; 1907, *Potenza, Palermo*) e soltanto per riconoscere che non ebbe o ben scarsa applicazione, perchè i magistrati furono severi nel dare avviso per l'accoglimento delle domande (*Palermo*) ed anzi diffidenti circa l'asserita emenda del colpevole (*Firenze, Catanzaro*) per le difficoltà di accertare tutte le circostanze che dovrebbero indurre, se non la certezza, almeno la somma probabilità, che il condannato, mercè la sua rigenerazione morale, sia ormai immune dal pericolo di nuove cadute (*Cagliari*). E questa davvero mi pare pretesa eccessiva! — Altri sostiene, e non a torto, che saranno sempre scarse le concessioni, finchè non si abbia veramente nell'espiazione delle pene un sistema graduale come fu preveduto dal codice penale (*Trani, Potenza*).

Di questo argomento già si è occupata la nostra Commissione, quando ad essa fu riferito sull'applicazione degli istituti penitenziari secondo il nuovo codice penale (1), cioè

---

(1) Vedi da ultimo — *Atti della Commissione* — Sessione del luglio 1904 — pag. XXIX-86, 69, 71, 75, 77, 83, e ivi — *Relazione del Comm. A. Doria, — Sull'applicazione degli Istituti penitenziarii secondo il Codice penale italiano e sui risultati di essa* — pag. 336 e seg.

non ostante ritengo che sia rimasto insoddisfatto il desiderio di avere, e certamente non sarebbe inopportuno, ove possibile, uno speciale e completo studio statistico riassuntivo dei risultati con l'esame dei criteri seguiti nelle proposte e nelle decisioni per concedere o negare la liberazione condizionale; perchè mi pare che non sia dato di escludere il dubbio sull'eccellenza delle nostre disposizioni legislative e regolamentari, e circa le loro migliori applicazioni.

\*  
\*\*

Al principio dell'anno giuridico 1907 era trascorso troppo Riabilitazioni.  
breve tempo dalla nuova legge (17 maggio 1906, n. 197) sulla *riabilitazione dei condannati* per avere materia di osservazioni sugli effetti di essa (*Brescia, Palermo*), sebbene già vi si riconoscessero i caratteri di una legge benefica (*Modena, Catanzaro*) cui dovrebbero essere di efficace aiuto le Società di patronato, se fornite di mezzi (*Macerata*). Ma sufficiente tempo era già trascorso per lamentare, che ancora non ne fosse pubblicato il regolamento, il quale si fece molto aspettare (R. Decreto 25 aprile 1907, n. 207), perchè fu pubblicato (6 maggio 1907) quasi un anno dopo la pubblicazione della legge (18 maggio 1906).

Intanto era segnalato l'aumento delle domande (*Palermo*) e fra i dubbi e le questioni alle quali esse diedero luogo il Procuratore Generale della Cassazione di *Roma* ricordava la decisione di quella Corte che, prendendo norma dall'articolo 26 del codice di procedura penale, riconobbe nel concorso di più condanne per reati, commessi in luoghi dipendenti da diverse Corti d'appello, che la competenza a conoscere della domanda di riabilitazione appartiene alla Corte nella cui giurisdizione era stata pronunciata l'ultima e più grave condanna.

Sugli effetti della riabilitazione di pieno diritto (art. 4), sorgeva un dubbio, che non è eliminato dall'art. 1, nè dall'ultimo capoverso dell'art. 6 del regolamento 25 aprile 1907, n. 209, e che assumeva particolare importanza per la iscrizione nelle liste elettorali, perchè, mentre le Commissioni elettorali comunali si ritennero in diritto di decidere sulla scorta dei documenti esibiti, invece la Corte di Cassazione riconobbe sem-

pre necessaria, anche per questa riabilitazione, la declaratoria della Corte di appello (23 marzo 1907, P. M. c. Archibusecchi).

\* \* \*

Movimento della delinquenza.

Compiuta la rassegna di queste relazioni inaugurali, rispetto alle singole principali manifestazioni dell'azione giudiziaria penale, rimane ora da esaminare più da vicino, come già avvertii, l'oggetto di essa. Sono infatti parte cospicua di tutte queste relazioni le considerazioni e le riflessioni sul *movimento della delinquenza*.

Non è possibile riassumere fedelmente, a guisa di prospetto, le impressioni manifestate su questo argomento nelle inaugurazioni di ben cinque anni giuridici. Sono impressioni e considerazioni che, anche quando tendono a divenire generali ed obbiettive, non solo rispecchiano necessariamente il pensiero individuale dell'oratore, ma inevitabilmente subiscono e riflettono le condizioni del distretto nell'anno precedente, e cioè del limitato ambiente e del breve spazio di tempo, che offrono più diretto argomento di osservazioni, di studio e di immediati confronti. In tal guisa ci appaiono come *considerazioni generali* sulla delinquenza, quelle che dell'aumento o della diminuzione di essa additano le solite cause, che non rivelano alcun carattere locale, o quelle che poco mutano da luogo a luogo e nondimeno sono suggerite dal ricordo lasciato dall'anno precedente o risvegliato dalle notizie statistiche per esso raccolte. Di rado si incontrano segnalazioni che corrispondano ai risultati di una indagine positiva su cause o condizioni speciali.

Così le considerazioni sulla *delinquenza locale* o *regionale*, in queste relazioni, si limitano spesso ad una semplice indicazione quantitativa e cioè della specie dei reati numericamente prevalenti nei singoli distretti e in tal guisa tengono il luogo o si confondono con le segnalazioni della *delinquenza specifica*. Manca quindi, quasi sempre, di questa, un vero e proprio studio oppure esso si determina, entro limiti assai ristretti, rispetto a pochissimi reati, nè mi pare che ne tenga luogo o compensi la particolare attenzione rivolta alla *delinquenza dei minorenni*.

Tenterò nonpertanto il riassunto di queste singole opi-



nioni, le quali per il loro numero e perchè ripetute per cinque anni, potranno in qualche modo rappresentare una manifestazione collettiva. All'uopo seguirò l'ordine ora accennato, cioè passando delle considerazioni generali a quelle sulla delinquenza regionale e specifica, per raccogliere poi le principali osservazioni su alcuni reati e sulla delinquenza dei minorenni.

\*  
\* \*

Non per questo è da sperare di potere ricavare da siffatti elementi, tanto fra loro dissociati, un giudizio sintetico sulla delinquenza in Italia durante questo quinquennio (1903-1907), nè io potrei presumere di riuscire con la scorta di essi a formularlo.

Della delinquenza in generale.

Inoltre debbo qui nuovamente ricordare la relazione, presentata a questa Commissione, su la *delinquenza in Italia negli anni 1890-1905* (1), perchè almeno limitatamente al triennio 1903-1905, secondo il prospetto con essa dato per compartimenti, vi si trovano più sicure notizie, onde piuttosto sarebbe da ricercare quanto esse giustifichino le osservazioni esposte nelle relazioni inaugurali dei corrispondenti anni giuridici 1904-1906.

Questo confronto ed esame critico potrebbe condurre a determinare il valore di siffatte osservazioni e considerazioni, che si ripetono con tanta monotonia d'anno in anno. Invece dovrò limitarmi a pochi cenni sommarii. Nè bisognerà dimenticare, come ho già accennato, le influenze delle limitazioni del tempo e del territorio, che questi discorsi inaugurali inevitabilmente subiscono e quindi come troppo prevalga in essi l'aspetto di impressioni momentanee e transitorie.

Nondimeno vi è concordia nel maggior numero di essi, ed anche con la ricordata relazione statistica per riconoscere nella delinquenza la tendenza all'aumento o almeno a non diminuire, neppure dove l'emigrazione ha diradata la popolazione, perchè è occasione di nuovi delitti (*Potenza, 1905, 1906*), sebbene alcuno ad essa attribuisca il benefico esodo di elementi

---

(1) DE NEGRI. - *La delinquenza in Italia dal 1890 al 1905*. - *Atti della Commissione* — Sessione del luglio, 1907 — pag. 490-568.

pericolosi (*Perugia*, 1903; *Genova*, 1907). — Le incertezze fra questa alternativa, risultante dal confronto di relazioni inaugurali successive, sono una eccezione (*Casale*) e l'unico esempio, in cui dalla permanenza di condizioni è tratto argomento di conforto, si incontra nel distretto della Corte di Appello in *Venezia* per il confronto fatto in ogni anno del quinquennio coi risultati statistici degli altri distretti.

Le segnalazioni di diminuzioni generali o parziali della delinquenza, troppo spesso, come ho detto, limitate al confronto con l'anno precedente, sono isolate e saltuarie; e talvolta riconosciute poi come effimere, anche quando non siano compensate da altri aumenti o da una maggiore intensità e, peggio, da maggiore raffinatezza o da nuova, più ampia diffusione nelle classi sociali superiori (*Roma*, *Messina*, *Cagliari*, 1905; *Teramo*, 1905-06; *Perugia*, *Napoli*, *Catania*, 1906; *Brescia*, *Palermo*, 1907).

Opportunamente però si avverte come a crescere nelle statistiche il numero totale dei reati concorrono in gran parte le contravvenzioni, che aumentano con le leggi speciali suggerite dalle nuove esigenze sociali (*Casale*, *Genova*, *Brescia*, 1907; *Bologna*, 1906; *Torino*, 1906-7; *Ancona*, 1905; *Trani*, *Cagliari*, 1903). Pur essendo qualche volta riconosciuta la trasformazione, che va determinandosi nella delinquenza in quanto fa diminuire i delitti più violenti e malvagi (*Brescia*, 1907; *Torino*, 1906; *Napoli*, 1906-07; *Bologna*, 1904; *Roma*, 1903), non è tale benigna trasformazione ovunque e concordemente ammessa, quando nel medesimo distretto, e a breve distanza di tempo, non sia per qualche nuovo avvenimento addirittura contraddetta (*Torino*, 1907; *Milano*, *Macerata*, 1904; *Ancona*, *Trani*, 1906-1907; *Napoli* 1903-1905; *Catanzaro*, 1905; *Messina*, 1905-1907), o si riconosca che anche nelle nuove forme la delinquenza assume proporzioni invadenti (*Bologna*, 1903).

Prevale una impressione pessimista, alimentata dai confronti con la delinquenza delle altre nazioni, ed in ispecie rispetto ai reati di sangue, sebbene fra noi più di frequente derivino da impulsività, anziché da malvagità o da perversimento. Ma quando si avverte che la delinquenza si trasforma e si diffonde nelle medie classi sociali, non a torto è ricordato che la delinquenza apparente è minore della delinquenza reale (*Casale*, *Perugia*, *Napoli*, 1906) e non solo

per la parte che sfugge ad ogni sanzione penale, ma anche perchè le specie dei reati, che divengono prevalenti nell'ordine economico e sociale, possono per l'indole loro rimanere in parte ignoti, ed in parte non provati ed impuniti (*Napoli*, 1906).

Soltanto eccezionalmente avviene di incontrare osservazioni che sembrano contraddirvi, ove condizioni locali concorrerebbero invece a creare opposte apparenze, anche per la facilità, anzi per l'abuso, delle denunce o delle querele all'autorità giudiziaria (*Cagliari*, 1903).

\* \* \*

In ciascuna di queste relazioni inaugurali sono variamente indicati cause e rimedii; e con un tentativo, assai sommario, di classificazione si potrebbero distinguere, quelle che considerano il concorso di più elementi materiali, da quelle che attribuiscono prevalenza a cause ed a rimedii morali.

Vi sono cioè relazioni nelle quali è tenuto conto tanto dell'elemento economico e di ogni circostanza materiale, quanto dell'elemento morale e della influenza di quello su questo, anche per invocare rimedii preventivi di entrambe le specie (*Brescia*, 1903, *Macerata*, 1906; *Trani*, 1907; *Potenza*, 1904; *Catanzaro*, 1904-5; *Messina*, 1903, 1905; *Catania*, 1906; *Palermo*, 1904-5) e così si incontrano specifiche indicazioni delle diverse cause o circostanze che influiscono sul complesso fenomeno della delinquenza (*Brescia*, 1903; *Ancona*, 1907; *Aquila*, *Catanzaro*, 1905; *Trani*, 1907; *Palermo*, 1904, 1906; *Catania*, 1906; *Messina*, 1903, 1905), onde si accenna alle particolarità dell'ambiente sociale (*Messina*, 1903), alle impulsività della razza (*Potenza*, 1905; *Catanzaro*, 1904; *Palermo*, 1903, 1906), all'affluenza, per ricerca di lavoro, di persone da ogni paese per indole e costumi diversi (*Genova*, 1905,) e in qualche luogo più insistentemente si lamentano gli abusi del vino e del giuoco (*Torino* *Parma*, *Aquila*, *Potenza*, *Trani*, 1905; *Perugia*, *Catania*, 1906; *Torino*, *Trani*, 1907) e dello andare armati (*Torino*, 1907; *Firenze*, 1904; *Ancona*, 1904, 1907; *Perugia*, 1906; *Roma*, *Aquila*, *Napoli*, *Potenza*, 1905; *Palermo*, *Catania*, 1906; *Trani*, 1907). Sono però quasi sempre affermazioni generiche, e tutt'altro che nuove, di relazioni causali, o accettate come tali; senza la pretesa, almeno nelle apparenze, di elevarsi sino alla ricerca o alla designazione, che non mi pare possibile, di veri rapporti fra

cause da effetti in guisa da supporre che si vogliano qui raccogliere elementi per riconoscere una legge della delinquenza.

Si direbbe, forse, che ben poca fiducia sia riposta nell'efficacia intimidatrice della sanzione penale, perchè se già dovetti notare, rispetto ad altri argomenti, le lagnanze per la mitezza delle pene, questa scarsamente è qui accennata fra le cause della non diminuita delinquenza, pur non mancando l'esempio di una improvvisa recrudescenza di reati di sangue segnalata a seguito di deplorabili verdetti (*Genova*, 1904); ed anche più di raro è invocata, fra i rimedii, una più energica repressione che rafforzi i principii di autorità e di giustizia, (*Palermo, Messina*, 1903; *Firenze, Perugia*, 1904; *Brescia, Napoli, Aquila*, 1905) o una maggiore severità, almeno verso taluni delinquenti, come gli arrestati in flagranza per lesioni volontarie con pericolo di vita (*Palermo*, 1907) ovvero, è segnalata la necessità di allontanare dalla società i recidivi ed i soggetti pericolosi, rendendoli inoffensivi, o manifestata la fiducia nell'efficacia di una più rapida azione processuale, seguita da pronta, inevitabile ed inesorabile esecuzione della condanna (*Messina*, 1901; *Brescia*, 1905; *Perugia*, 1907).

Se non che anche fra coloro, che di preferenza considerano questi ed altri simili fattori materiali della delinquenza, e fra essi principalmente il disagio economico e la miseria, vi è chi avverte come, ad esempio, non sempre il prevalere dei furti sia da attribuire a miseria (*Parma*, 1905, 1907), mentre certe teorie fanno perdere ad essi il carattere di azione disonestata per divenire un affare simile ad un altro ed un mezzo per arricchire (*Ancona*, 1904); e come molti bisogni siano fittizii o dalle mutate condizioni sociali accresciuti e fatti sentire più necessari e resi più costosi, senza che alcun freno efficace moderi i desideri (*Brescia*, 1903; *Torino, Aquila*, 1905; *Ancona*, 1907) o la insofferenza del proprio stato e la cupidigia di subiti guadagni (*Casale*, 1904; *Perugia*, 1906).

Per tale via si manifesta, eppoi si afferma prevalente, la inclinazione a riconoscere la causa principale di questi, permanente delinquenza, e delle sue tendenze a crescere, nella diminuita o infiacchita coscienza morale e quindi la tendenza ad invocare che, insieme ai diversi provvedimenti preventivi del Governo, e fra essi in particolare modo ad una migliorata istruzione, si accompagni una più forte e sana educazione, mercè la quale possa ottenersi più efficace resistenza al reato,

in guisa che sembra riconoscersi tacitamente come una tale educazione ora manchi o sia venuta meno, nè si accompagni alla cresciuta istruzione, ovvero questa si riveli, alla prova, deficiente (1903-4, *Firenze, Catania*; 1904, *Palermo*; 1905, *Torino, Brescia, Parma, Firenze, Bologna, Ancona, Aquila, Trani, Palermo*; 1906, *Genova, Torino, Parma, Macerata, Aquila, Potenza, Trani, Messina*). Una vera e propria indagine o studio positivo circa i fattori di tale stato di cose non si incontra e forse non è possibile. Nè come tale mi pare si possa considerare qualche cenno sulle condizioni dell'ambiente (*Messina, 1903*; *Catanzaro, 1905-6*; *Potenza, 1906*) o sulla suggestione esercitata da taluni avvenimenti o dalle fantasiose narrazioni dei giornali o dalla teatralità di alcuni dibattimenti (*Macerata, 1907*; *Messina, 1903, 1907*), ovvero da teoriche politiche o sociali e da un esagerato sentimento di indipendenza, che è avversione ad ogni sorta di disciplina e di autotità (*Genova, 1903*; *Firenze, 1904-5*; *Ancona, 1904, 1907*; *Perugia, 1905*; *Potenza, 1906*; *Trani, 1907*; *Palermo, 1904-5*).

Ma, come ho detto, tutto si riassume nella generica invocazione di una *sana educazione*, e soltanto da alcuno, forse per meglio assicurarne l'efficacia, si avverte che essa dovrebbe essere rivolta a rafforzare la famiglia ed alla tutela della gioventù ed in specie dei minorenni in qualsiasi modo abbandonati (*Genova, 1906*; *Milano, Firenze, Napoli, 1903*; *Bologna, 1905*; *Ancona, 1905, 1907*). Si direbbe che il pensiero, più che al delinquente, insistentemente si rivolga a tutte quelle anime in disagio morale, che se non arrivano al delitto, inconscientemente ne preparano l'ambiente con tacite acquiescenze, quando non ne vengono travolte.

Nessuna nuova idea però si incontra o allusione a ciò che possa formare la base di questa giusta, quanto insistente invocazione ad una più solida educazione morale, nè verso quali nuove idealità avviata; ma piuttosto pare di sentirvi dentro come lo sconforto di una profonda delusione, come un ricordo del passato, di antiche aspirazioni ideali o di antichi ammaestramenti, che sembrano caduti in desuetudine o meno ascoltati e se vi ha chi vagola intorno a non so quale rinnovamento etico della psiche (*Catanzaro, 1906*), altri apertamente deplora il diminuito sentimento religioso e riconosce come sia venuto meno con esso una solenne san-

zione. un freno efficace, cui non dovrebbero rinunciare (*Torino*, 1904; *Firenze*, 1903-4; *Ancona*, 1907; *Perugia*, 1905; *Potenza*, 1903; *Catanzaro*, 1904).

Si conferma così, quanto ho già accennato, e per servirmi anche qui di parole incontrate in queste relazioni, come, più che fare assegnamento sull'efficacia medica o chirurgica della sanzione penale, di cui si viene ad ammettere implicitamente la insufficienza, si vorrebbe una profilassi della delinquenza, una igiene sociale, che riesca a prevenirla ed a diminuirla.

Neppur questo è nuovo, bensì degno di nota quanto diffusamente, e altrettanto vagamente, vi si insista, lasciando tuttavia il desiderio di una più energica e cosciente affermazione del proprio pensiero.

Eppure questa preoccupazione è legittima, in specie se spoglia da ogni esagerazione di pessimismo o di sfiducia, perchè ricorda bensì che la delinquenza rappresenta sempre una minoranza sociale, ma si rivolge al perturbamento, che essa arreca ed alla sua larghissima ripercussione. E tanto più essa si giustifica in chi abitualmente deve seguire lo svolgersi dell'azione giudiziaria penale fra difficoltà sempre nuove che l'ostacolano, senza potere raccoglierne tutti i beneficii che lo Stato ne aspetta in omaggio alle sovrane idealità della giustizia, dell'ossequio alla legge ed in ragione dell'opera molteplice e della spesa che vi consacra. Ond'è che egli sente meglio d'ogni altro che tanta parte di delinquenza sfugge inesorabilmente ad ogni vigilanza, a qualsiasi sanzione e così, anche senza atteggiarsi a moralista, è condotto a pensare a quel più vasto ambiente che rimane fuori dell'azione di ogni legge positiva, ma dove le disgregazioni sociali o le rilassatezze morali, già rivelano affinità o assumono aspetto di infiltrazioni della delinquenza, ovvero ne sono inavvertita preparazione, diminuendo le resistenze individuali, allargando le tolleranze collettive, che troppo tardi si risvegliano ad invocare giustizia, in guisa che, quasi cancellato ogni segno di confine, nelle incertezze e nei confronti, anche la nozione della giustizia ne apparisce offuscata, ed indebolita l'azione di essa che non sempre persuade o soddisfa.

Ma neppure è da esagerare la fiducia, che potrebbe nascondere una comoda inerzia, negli invocati provvedimenti preventivi, troppo indeterminatamente vagheggiati. Per concludere degnamente, secondo la importanza dell'argomento, vorrei poter riferire per intero la sobria, quanto efficace e convinta

esortazione con la quale il Procuratore Generale presso la Corte di Appello in *Venezia* (Comm. Garofalo) autorevolmente metteva fine al suo discorso inaugurale per l'anno 1907, additando ai magistrati quale sia il contributo che essi possono recare all'opera educatrice del popolo tenendosi lontani dalle frasi fatte e dalle esagerazioni per le quali ancora cinquant'anni fa la pena era tutto, ed ora si vorrebbe affermare che sia nulla, onde rivendicava, secondo quanto la esperienza accerta, la necessità e la efficacia della sanzione penale, perchè se « il codice penale non è il *solo* rimedio, nè il *solo* mezzo di lotta contro il delitto . . . esso è pur sempre *uno* dei rimedii, *uno* dei mezzi di lotta ».

\* \* \*

Ho già detto come in queste relazioni inaugurali le notizie e le considerazioni sul movimento locale della delinquenza si confondano con quelle sulla delinquenza specifica. Tutto si limita di solito nel segnalare le specie prevalenti per numero senza alcuna indagine positiva o tutt'al più con generiche affermazioni sulle cause di tale prevalenza e degli aumenti o delle diminuzioni locali.

Delinquenza specifica e locale.

Spesso, nella sostanza, non vi ha che qualche segnalazione delle differenze nella specie e nella quantità fra la delinquenza cittadina e la delinquenza rurale, che per alcuni distretti ha particolare importanza.

Ma d'altra parte, appunto perchè queste relazioni hanno ristretti limiti di spazio e di tempo, non si può pretendere di trovare in esse più che confronti con l'anno o con pochi anni precedenti e, fra i circondari del medesimo distretto, una classificazione di essi a seconda dei reati in ciascuno prevalenti o una graduatoria in ragione del maggior numero, indicando così dove nel medesimo distretto prevalgano i reati contro le persone, rispetto a quelli contro la proprietà o la fede pubblica o contro il buon costume.

Indicazioni queste indubbiamente utili per iniziare inchieste o studi locali, ma che non si prestano ad una sintesi anche trascurando tutto ciò che, segnalato un anno come importante, è poi completamente dimenticato senza alcun seguito.

Soltanto nella relazione inaugurale dell'anno giuridico 1907 per la Corte di Appello di *Napoli*, si trova un importante

studio comparativo dell'intero decennio 1897-1906, accompagnato da sommari prospetti statistici con notizie separate, rispetto a taluni reati, per il distretto, per il circondario, per la città di Napoli. Gioverebbe quindi, ma non mi pare questo il momento opportuno, un rapido e sommario ravvicinamento con la lodata relazione del Comm. De Negri: *Sulla delinquenza in Italia dal 1890 al 1905*, ove con molta prudenza fu tentato di seguire il movimento statistico delle principali forme tipiche dei delitti tanto nel complesso del Regno, quanto nei singoli compartimenti.

Vi è concordia fra questa relazione ed i discorsi inaugurali nel riconoscere costante la diminuzione nel numero degli *omicidi volontari* ed *oltre l'intenzione*, anche in quelle regioni ove questi delitti sono tuttora molto numerosi, ma il confronto con un più lungo periodo di tempo e le stesse oscillazioni d'anno in anno non distolgono dallo sperare in un avviamento a più sensibile diminuzione (*Catanzaro*, 1905, 1906, 1907; *Messina*, 1903, 1904, 1905; *Catania*, 1903, 1904, 1906). Eguale concordia ritrovo nel segnalare invece il costante aumento delle *lesioni personali*, sino ad invocare per esse una revisione della legge penale e di quella sulla pubblica sicurezza.

Ho già ricordato come cause principali ne siano indicate la impulsività dei caratteri, l'abuso del vino e dell'andare armati, ma, meno spesso di quanto sarebbe da aspettarsi, forse perchè notorio, trovo specialmente indicato l'uso del coltello (1904, *Torino*; 1905, *Roma*, *Trani*; 1906, *Lucca*, *Venezia*; 1907, *Perugia*). Nondimeno è da confidare che la recente legge (1) faccia sentire presto i suoi benefici.

Non mi indugio circa la tendenza all'aumento concordemente riconosciuto nelle *truffe* e nelle *frodi*, nei reati contro la *fede pubblica*, nelle *violenze* e *resistenze contro l'autorità*, avvertendo soltanto come non si manifestino in tutti i luoghi con eguali caratteri, nè con eguale intensità.

Noto però come per *Milano* sia segnalato insistente l'aumento delle *rapine*, commesse dai così detti *teppisti* (1903, 1905, 1907), tanto diverse dalle rapine, delle quali si lamentano egualmente la persistenza e l'aumento con speciali caratteri locali e

---

(1) Legge 2 luglio 1908, n. 319 sulle lesioni commesse con armi e sulle contravvenzioni per porto d'armi.



tradizionali per alcune città continentali del mezzogiorno e neppure queste paragonabili con le rapine consumate nelle campagne di quei medesimi distretti o della Sicilia o della Sardegna, a loro volta diverse da quelle delle quali è invece segnalata la diminuzione nel distretto di *Roma* (1903, 1907) per le aumentate comunicazioni e le migliorate condizioni locali.

Altro delitto che muta di aspetto a seconda dei luoghi è il *danneggiamento* nelle campagne e in ispecie l'*incendio* supposto doloso, segnalato frequente nei distretti di *Casale* (1904), *Brescia* (1903), *Parma* (1903-05, 1907), *Modena* (1904) ove persino le società di assicurazione si preannuniscono, nè sembra vi siano estranee le contestazioni politiche od economico-sociali, onde non sarebbero paragonabili con quelli comuni nelle campagne della Sardegna, dove prevale il carattere della vendetta personale anche nel danneggiamento e nel furto di bestiame (*Cagliari*, 1907).

Per alcuni luoghi (*Casale*, 1905, 1907; *Milano*, *Parma*, 1907) è segnalata la insolita frequenza della *spcndita di biglietti falsi*, senza che ne sia data alcuna particolare spiegazione.

La relazione del Comm. De Negri riconosce l'aumento generale dei delitti contro il *buon costume* e l'*ordine delle famiglie* e come essi abbondino nelle provincie meridionali, avvertendo però come le cifre di questi reati sentano l'influenza della querela di parte cui va subordinata l'azione giudiziaria. Ciò trova conferma nelle parziali menzioni fatte in questi discorsi inaugurali, ed alcune concordemente ne indicano come causa l'emigrazione.

Passano questi reati quasi inavvertiti per i distretti settentrionali, anche dove sono le città più popolose, quasi che ivi scarsamente il mal costume vi assuma forme punibili secondo la legge penale, ma, senza forse, ivi esso più facilmente riesce a nascondersi senz'essere per questo meno diffuso o intenso. Una sola volta si avverte che la cifra elevata di questi reati rimane sempre al disotto del vero (*Casale*, 1906); oppure, dopo raffigurata in modo assai allarmante la serie di questi delitti, durante l'anno 1903, per il distretto di *Brescia*, non ne è più fatta parola! — Invece vi si insiste per la sezione di *Perugia* (1903, 1905, 1907) e per il distretto di *Roma* (1907); e particolare attenzione vi è data nelle provincie meridionali del continente, ove l'accrescersi di questi delitti, specialmente nelle campagne,

dissolve la famiglia ed assume grave importanza, perchè le condizioni locali, pur troppo ad essi propizie, andrebbero ora molto peggiorando in conseguenza dell'emigrazione.

Ma purtroppo reati contro il buon costume si consumano anche nelle famiglie e sopra i fanciulli (*Napoli*, 1907; *Potenza*, 1903, 1905-07; *Trani*, 1903, 1907; *Catanzaro*, 1903, 1906-7; *Catania*, 1903).

\* \*

emigrazione.

Nel movimento della delinquenza notai come sia riconosciuta all'emigrazione scarsa efficacia per farla diminuire, ove non concorre indirettamente ad aumentarla. Ed ora, a chiarimento di quanto ho accennato rispetto ai delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie, debbo aggiungere, che se in alcuni luoghi, la emigrazione anche se temporanea, pare che moderi la delinquenza (*Perugia*, 1903; *Genova*, 1907), in quanto allontana gli uomini nell'età più proclive alla violenza ed al sangue; altrove (*Potenza*, 1905-06) si avverte che gli emigranti spesso lasciano in patria le mogli, onde per la lunga assenza ne derivano adulteri e con essi le gravidanze occulte e le nascite illegittime e da questi fatti l'occasione, non infrequente, ad altri e ben più gravi delitti. A questi si accompagna il danno dell'esempio, che diviene stimolo acuto in luoghi e fra ceti di persone ove debole è il senso morale, poca la vigilanza famigliare, misere le condizioni economiche, facile la seduzione (*Potenza*, 1906-07).

\* \*

immigrazione.

Nelle grandi città o nei più popolosi centri operai, sarebbe utile ricercare quale e quanta parte di delinquenza sia dovuta alla immigrazione interna o di qualche elemento forestiere (*Genova*, 1905), quasi a controbilanciare i buoni effetti ivi attribuiti alla emigrazione (*Genova*, 1907); e l'esempio ci è offerto per il distretto di *Roma* col discorso inaugurale dell'anno 1904, ove rispetto a taluni reati fu tentata una classificazione secondo la provenienza delle persone, che più vi sono dedite, e si poté affermare, non sò però con quanta sicurezza, che ai furti l'elemento romano prende parte in ragione del 33 %, mentre il 67 % di essi è opera di persone che nella capitale hanno dimora occasionale.

\* \* \*

In relazione a quanto, poco fa, ho accennato circa i reati contro il buon costume noto, che la sola critica mossa alla legge che abolì il *sequestro preventivo* degli stampati (legge del 26 giugno 1906, N. 278), cade sulla disposizione (art. 2), che prescrive il procedimento penale mediante citazione direttissima entro le 24 ore in seguito al sequestro di stampati e di oggetti offensivi del buon costume e del pudore, di guisa che spesso manca il tempo necessario per scoprirne l'autore e può procedersi soltanto contro lo stampatore (*Modena*, 1907).

Sequestro preventivo degli stampati.

Inoltre, rispetto a questa legge, vi è chi avverte, a proposito della propaganda contro l'esercito (art. 2, legge 19 luglio 1894, N. 315; art. 251, 247, cod. pen.), che con queste innovazioni è venuto meno il mezzo più efficace per frenare gli eccessi ed impedire la divulgazione degli scritti sovvertitori (*Torino*, 1907). Pochi altri oratori si occuparono di questa legge, ma per riconoscerla provvida ed opportuna (*Brescia*, 1907); onde il R. Editto del 26 marzo 1848 è per essa divenuta la legge più liberale in materia di stampa (*Catanzaro*, 1907) senza avere dato luogo, pel momento, alle conseguenze da qualcuno temute (*Milano*, 1907).

\* \* \*

Nell'esame della delinquenza oggettiva è fatta spesso menzione degli scioperi e delle coalizioni (art. 166, 167, cod. pen.). Non è però da riassumere qui, quanto più o meno diffusamente è detto su di essi o sulle loro cause (*Brescia*, *Roma*, 1907), perchè ciò dovrebbe formare argomento di apposito studio, come già vi è apposita statistica.

Scioperi e coalizioni.

Bensi è da notare soltanto che, secondo queste relazioni inaugurali, poche volte gli scioperi appaiono accompagnati da delitti più gravi (*Torino*, 1903, 1905, 1907; *Palermo*, 1904; *Cagliari*, 1907), e che di solito, tranne qualche esempio isolato (*Milano*, 1905; *Perugia*, 1906), pur recando turbamento all'ordine ed alla quiete pubblica, assai scarso, anche rispetto al loro numero, sarebbe quello dei procedimenti penali ai quali diedero occasione (*Genova*, 1903; *Casale*, 1907; *Brescia*,

1904-5-1907; *Parma*, 1903,1905; *Venezia*, 1903; *Bologna*, 1903; *Ancona*, 1903, 1905; *Roma*, 1905; *Palermo*, 1907) per attentati alla libertà del lavoro o per violenze.

\*  
\* \* \*

Delitti a danno di minorenni.

Parlando dei delitti contro il buon costume nelle provincie meridionali accennai a delitti commessi sopra minorenni nelle famiglie e fuori. Isolatamente si incontra qualche simile segnalazione in altre regioni (*Casale*, 1907; *Brescia*, 1904; *Perugia*, 1905) ed anche l'opposta, e cioè di delitti contro il buon costume commessi da minorenni (*Brescia*, 1905).

Per un comune dell'Alta Italia (Spigno Monferrato) è segnalata la persistenza di abusi a danno dei trovatelli dati a balatico o allevamento esterno, speculando sulle spese per il loro mantenimento (*Casale*, 1907). A ciò dovrebbe provvedere l'autorità amministrativa e le nostre relazioni sulle tutele dei minorenni rivelarono come si abbiano motivi per ritenere che simile abuso sia abituale e assai diffuso anche in altre provincie e specialmente nelle provincie meridionali.

Ben poco dunque fermano l'attenzione i delitti a danno dei minorenni ed isolata è pure la invocazione che per essi, ed in genere per i delitti contro il buon costume e l'ordine della famiglia, sia meno richiesta dalla legge la querela di parte (*Macerata*, 1907).

\*  
\* \* \*

Delinquenza dei minorenni.

Invece insistenti, concordi sono i Procuratori Generali quando debbono riconoscere l'aumento costante della delinquenza dei minorenni.

Già da tempo essi seguono questo movimento ascendente e coi discorsi inaugurali del quinquennio 1903-1907 riconoscono aggravate le precedenti segnalazioni, onde rinnovano i lamenti, in piena corrispondenza e conferma con le notizie e con le considerazioni contenute nella relazione del Comm. De Negri su *La delinquenza in Italia dal 1890 al 1905*. Soltanto nel distretto di *Lucca* sembrò di poter riconoscerne nel corso del quinquennio, dapprima la diminuzione (1903), poi almeno la stazionarietà (1904) e anche qualche miglioramento,

nonostante il numero elevato dei condannati (1905). Simile diminuzione apparve durante l'anno 1904 nel distretto di *Cagliari* e nell'anno successivo in quello di *Catania*, ma fu breve illusione, perchè presto in quei distretti ne fu di nuovo lamentato l'aumento (*Lucca*, 1906; *Catania*, *Cagliari*, 1907) pur notando che numerose sono le contravvenzioni (*Lucca*, 1906), come altrove si avverte che spesso trattasi di piccoli furti campestri (*Casale*, 1906).

Nondimeno queste non sono che segnalazioni isolate, mentre ovunque preoccupa il crescente numero dei minorenni imputati e condannati.

Con la ricordata relazione del Comm. De Negri si riconosce che l'attività delittuosa dei minorenni si manifesta principalmente nei reati contro la proprietà e contro le persone, sebbene non manchi il contributo di essi in altri delitti. Ma la indagine in questi discorsi inaugurali, tranne qualche cenno fugace e perciò trascurabile, non segue la ripetuta relazione nello stabilire le proporzioni e nella ricerca della diversa proclività ad una specie piuttosto che all'altra dei detti reati a seconda dei differenti periodi dell'età minore. Pare invece che offrano argomento di studio i rapporti, o meglio i legami con la delinquenza degli adulti, sebbene poi l'esame non si spinga molto innanzi, ma si riconosca che il numero dei minorenni, che alimenta la delinquenza, contribuisce pure a fare aumentare i delitti gravi (*Brescia*, 1904) o si ricordi che non pochi minorenni dovettero rispondere di associazione per commettere delitti contro le persone e le proprietà (*Catanzaro*, 1904) o anche commiserò reati gravissimi (*Catanzaro*, 1906) e come sia da tenere presente che i reati di sangue e le rapine della *teppa* sono nella maggior parte commessi da minorenni (*Milano*, 1906-07).

Inoltre si nota che fra essi sono numerosi i recidivi (*Ancona*, 1904) e con tendenza ad aumentare (*Casale*, 1904, 1906-7; *Torino*, *Aquila*, 1904; *Parma*, *Catanzaro*, 1907); ond'è, che se vi è chi rispetto ai delinquenti minorenni molto attende dalla legge sulla condanna condizionale (*Brescia*, 1906), altri manifesta piena sfiducia appunto per la recidività di essi nel furto (*Casale*, 1907), mentre per l'età sarebbe da augurare che fosse freno sufficiente alla recidiva il severo ammonimento e la minaccia contenuta nella condanna condizionale, che facendo sentire prossime la pena e la severità del carcere, ne ritarda però la vergogna ed i pericolosi contatti.

È segnalata, come cosa notoria, la maggiore densità dei delinquenti minorenni nelle città e nei centri industriali, nel confronto con le campagne (*Genova*, 1903), ma non sono indicate le differenze fra le specie di questa delinquenza, in ragione del diverso ambiente. Insieme a queste, altre giuste, ma sparse o parziali affermazioni, possono essere raccolte e così sull'inosservanza della legge per la istruzione obbligatoria (*Casale*, 1904); o che nei processi contro minorenni si trascura spesso di ricercare la responsabilità dei genitori agli effetti degli art. 221 e 233 del Codice Civile (*Lucca*, 1907); che dovrebbe provvedere lo Stato ad una più efficace educazione degli orfani minorenni delle classi povere supplendo alle deficienze del regime tutelare, onde ne viene contribuito all'accrescimento di questa delinquenza (*Roma*, 1905); che poi trova altro incitamento nell'ambiente del carcere ordinario ove dai minorenni condannati è espiata la pena nella mancanza o insufficienza di apposite case di correzione (*Modena* 1905, 1907; *Macerata*, 1903, 1906), nelle quali altri nega che i minorenni si migliorino (*Brescia*, 1905; *Catanzaro*, 1904).

Tutti sono concordi nell'additare, come cause di questo inquietante fenomeno, l'abbandono in cui sono lasciati i minorenni ed il disfacimento della famiglia, la mancanza di ogni solida educazione morale, che dovrebbe accompagnare la istruzione, affinchè fosse ravvivata la fede negli alti ideali della virtù e rafforzato il sentimento del dovere, perchè in tutte le classi sociali, o per infiltrazione di nuove idee o prevalente scetticismo, si diffonde anche nei minorenni, come ripercussione, ma con maggiore danno di quanto avviene fra adulti, e si manifesta la insofferenza di qualsiasi freno o disciplina, il nessun rispetto o la ribellione all'autorità, che in ogni sua forma è discussa. Concordemente raffigurato in tal guisa l'ambiente, ove cresce e si prepara la gioventù delinquente, si insiste poi più specialmente e concordemente nel riconoscere la perduta efficacia dell'azione famigliare e dell'autorità paterna e sulla mancanza dell'aiuto sperato dall'istruzione, che... non si impartisce, o perchè non si accompagna, come più volte è ripetuto, ad una sana educazione.

In tal guisa anche qui si esce dal campo del diritto penale e della azione punitiva! Infatti tutte queste rassegne inaugurali, compresa la sola che, ricordando gravi delitti

commessi da minorenni, deplora le troppe indulgenze dei magistrati verso questi precoci delinquenti che, anche quando ne sia sufficientemente provata la reità, vengono assolti col pretesto che il carcere corrompe, o sono puniti con pene assai miti e perciò inefficaci (*Catanzaro*, 1906), proclamano che prima d'ogni altra cosa è da fare luogo a provvedimenti preventivi o preservativi, che dir si voglia, dalla corruzione o perversimento morale, che conduce i minorenni al delitto.

Se non che quali siano, o possano essere questi provvedimenti, assai vagamente è detto, tutto al più accennandosi all'opera benefica di appositi patronati (*Parma*, 1905; *Milano*, 1906) o di speciali ricoveri per opera dello Stato (*Roma*, 1905), o al concorso di istituzioni di beneficenza (*Brescia*, 1906; *Torino*, *Milano*, *Parma*, 1907), quasi come istituti intermedi fra la scuola e la casa di correzione (*Trani*, *Potenza*, 1907) od anche mediante collocamento presso famiglie oneste e laboriose (*Brescia*, 1905), mentre nell'attesa sarebbero per i minorenni da preferire alle pene i sostitutivi penali (*Potenza*, 1904) ed ora, meglio, la condanna condizionale, tanto più che ad agevolarne il ravvedimento la recente legge consente, che una prima, ma lieve condanna, non sia iscritta nei certificati penali (*Perugia*, 1907), purchè ad assicurare l'efficacia e l'ammonimento, non manchino altri presidii preservativi.

Insomma più che ai mezzi da mettere in opera o allo studio di nuovi provvedimenti si guarda, come spesso avviene, agli effetti che si vorrebbero ottenere e che ora, secondo giudizio quasi unanime, non si ottengono per tutto quanto, come già ripetutamente ho detto, si viene segnalando circa la famiglia, che avrebbe bisogno d'essere riordinata (*Venezia*, 1906; *Parma*, 1907) e per la mancanza di una efficace educazione morale cui ora è venuto meno anche il fondamento o il sussidio della fede religiosa (*Palermo*, 1904; *Parma*, *Perugia*, 1905; *Genova*, *Brescia*, *Venezia*, 1906).

Quali mezzi ausiliari, e come avviamento ai desiderati effetti, si vorrebbe che fosse almeno risparmiata ai minorenni, quanto più sia possibile, la detenzione preventiva, desiderio in parte soddisfatto con la legge del 26 giugno 1904, n. 267, e la gogna del pubblico dibattimento, propugnando per essi, secondo esempi stranieri, la istituzione di tribunali speciali con apposito rito (*Parma*, 1905; *Macerata*, *Perugia*, 1906-7) e che cessi lo sconcio di fare espiare la pena ai minorenni nelle

carceri ordinario insieme con delinquenti adulti (*Modena, Macerata, Pctenza, Trani, Catania, 1907*).



Lagnanza questa ultima già altre volte ripetuta e perciò vuolsi sopporre non a torto. Ma se finalmente nello scorso anno, passando, anche da ultimo, attraverso a più leggi e decreti, fu raggiunto il riordinamento, preannunziato sino dall'anno 1876, dei riformatorii governativi per il ricovero coattivo dei minorenni (1), ben poco ci è noto, nè sappiamo se e come funzionino le *case di correzione*, dove i minorenni delinquenti, che non hanno compiuti i diciotto anni, dovrebbero o possono espiare le pene restrittive della libertà personale (art. 54, 55 cod. pen.).

Scarso schiarimento alle disposizioni del codice penale (art. 54 e 55) sono quelle del regolamento generale carcerario (R. Decreto 1 febbraio 1891, N. 260, art. 490-493) e su ciò che dovrebbero essere o divenire le *case di correzione* ci resta, per ora, soltanto la relazione su tale regolamento (§§ V, XLVII, XLVIII), che assai più spesso dovrebbe essere ricordata e che fu presentata al Ministro dell'Interno nel gennaio 1891 dall'illustre collega nostro e già presidente, Sen. Beltrani-Scalia, quand'era Direttore Generale delle Carceri.

Questo regolamento carcerario, ancora lontano dalla sua piena applicazione, apre una breccia nel codice penale (articoli 23, capov., 54, 55, 56) estendendo l'ammissione nelle case di correzione anche ai delinquenti dai 18 ai 21 anni, quando « la durata della condanna non sia superiore a tre anni (art. 11-g) ».

---

(1) *Legge 14 luglio 1889*, N. 6165, sulla riforma penitenziaria (art. 17, 20-a).

*R. Decreto 1 febbraio 1891*, N. 260 - Regolamenti generali per gli Stabilimenti carcerari e per i Riformatorii governativi del Regno (art. 5, 12, 240 e seg., 494 e seg.).

*Legge 3 luglio 1904*, N. 318 e *Regolamento 22 dicembre 1904*, N. 716, per il personale tecnico ed amministrativo delle Carceri e dei Riformatorii, ecc.

*R. Decreto 10 novembre 1905*, N. 572, per la separazione dell'Amministrazione dei Riformatorii da quella delle Carceri.

*R. Decreto 14 luglio 1907*, N. 606, che approva il regolamento per i Riformatorii governativi.



Non è il solo esempio di emancipazione di questo regolamento dal codice penale o da altra legge; ma se di ciò qui merita lode, non si può dimenticare che poi lo stesso regolamento ammette per tutti che, compiuti gli anni 21, possono essere trasferiti, su proposta del Consiglio di disciplina, in uno stabilimento di pena ordinario (art. 493), senza però dare alcuna norma per questo passaggio, sia per riservarlo agli incorreggibili, sia per coordinare i due diversi modi di espiazione della pena.

Siamo dunque lontani da quelle disposizioni legislative straniere, ricordate un po' a orecchio in queste rassegne inaugurali o con esse invocate, a somiglianza di quella del codice penale di New York (1 maggio 1882) che, indipendentemente dalle disposizioni generali sulla responsabilità penale dei minorenni (§§ 18, 19, 279) e sulle modalità per l'espiazione della pena ad essi inflitta (§§ 699, 701, 713) (1), lascia in facoltà della Corte giudicante di condannare (*may, in the discretion of the trial court, be sentenced*) ogni maschio, dell'età dai 16 ai 30 anni, riconosciuto colpevole di crimine (*convicted of fe-*

---

(1) Il minore di 7 anni è da questo codice dichiarato incapace di commettere reato (§ 18); il minore dai 7 ai 12 anni è invece presunto incapace, onde è ammessa la prova, che aveva capacità sufficiente per comprendere (*understand*) l'atto o l'omissione a lui imputata e per conoscere che era illecita (*wrongfull*, § 19); inoltre per il minore di 14 anni, accusato di stupro (*rape*) deve essere di per sé (*as an independent fact*) provata in modo positivo (*beyond a reasonable doubt*) la capacità fisica al congiungimento carnale (*to accomplish penetration*, § 279). Quando poi un minore dai 16 ai 22 anni sia convinto di crimine (*felony*), — e cioè di reato (*crime*) che è o può essere punito o con la morte o con la prigionia di Stato (*state prison*, § 5), mentre ogni altro reato è delitto ( *misdemeanor*, §§ 4-6), — o se la pena inflitta per crimine al condannato maschio sia della durata di tre anni o minore, la Corte giudicante può ordinare che sia detenuto (*imprisoned*) in un penitenziario di contea (*county penitentiary*) invece che in una prigione di Stato (*state prison*, § 699); — per il minore di 16 anni, riconosciuto colpevole di reato (*convicted of crime*), e cioè sia di crimine sia di delitto, la Corte giudicante, in luogo di condannarlo all'imprigionamento in una carcere di Stato (*state prison*) o in un penitenziario può ordinare che sia rinchiuso (*confined*) in una casa di refugio, senza pregiudizio di quanto è disposto per i minori di 12 anni, convinti di delitto (*misdemeanor*, § 701) e per i quali alla Corte giudicante è lasciata facoltà (*in the discretion of the court*), in luogo di condannarli a multa o prigionia, di ordinarne il collocamento presso idonea persona, disposta a riceverli, per rimanervi sino all'età maggiore o per minor tempo, sotto la disciplina e la sorveglianza di essa, quali un parente o un tutore può esercitare su di un minorenne (§ 713).

ony), che non abbia riportata precedente condanna penale, alla detenzione (*to imprison*!) nel Riformatorio dello Stato di New York ad Elmira per esservi rinchiuso (*confined*) sotto l'osservanza delle disposizioni legislative, che regolano quel riformatorio (§ 700).

Basta notare come questa disposizione comprenda, tanto l'adolescente di 16 anni quanto l'uomo di 30 anni per intendere come essa risponda a concetto ben diverso e più largo che la semplice correzione o punizione dei minorenni. Evidente poi è il suo carattere eccezionale pur conservando sempre aspetto di sanzione penale (*may... be sentenced to imprisonment...*).

Non è quindi un esempio da invocare e tanto meno da imitare alla cieca! Inoltre gioverebbe conoscere meglio come sia applicato, e con maggiore sicurezza quali, davvero, ne siano i vantati effetti. Ma ho voluto ricordarlo anche per aggiungere come le proposte che, negli ultimi anni del quinquennio giuridico 1903-1907, si riaffacciano nei discorsi inaugurali per una speciale sorveglianza sui minorenni, o per speciali tribunali con appositi riti, giacchè è chiaro che non ci si può appagare di quanto dispone l'art. 12 della nostra procedura penale, non sono novità. Infatti alcune di queste proposte, dapprima messe innanzi nel congresso di assistenza pubblica dell'anno 1889 a Parigi e meglio formulate nell'anno successivo (giugno 1890) al Congresso penitenziario internazionale di Pietroburgo, già furono comprese nella serie dei provvedimenti legislativi, invocati e autorevolmente segnalati, per lo studio, nella ricordata relazione del senatore Beltrani-Scalia (§ LVII), perchè fin d'allora (gennaio 1891) e di fronte all'accrescersi per numero e specie dei delitti dei minorenni, si riconosceva la necessità di spingersi sempre più innanzi nell'adottare per essi un trattamento, sostanzialmente diverso da quello adottato per i delinquenti adulti.



Ma appunto per questi precedenti, per l'importanza dell'argomento, per la simpatica ed autorevole adesione che simili proposte incontrano nella nostra letteratura giudiziaria (1),

---

(1) A. STOPPATO — *I tribunali speciali per i minorenni*. — Rivista Penale, vol. LXV, anno 1907, pag. 408 e seg.

anch'io non posso a meno di sconfinare, sebbene di poco, dai limiti assegnati a questa rassegna per ricordare che questo argomento e queste proposte sono state ampiamente e con la maggiore autorità esaminate dal Procuratore Generale presso la Cassazione di Roma, S. E. Quarta, nel discorso inaugurale del corrente anno giuridico (1908). Ivi con l'esempio Egli ci insegna con quanta cautela e diligente studio sia da procedere nei confronti con leggi ed istituzioni straniere, quanto necessaria l'indagine circa gli asseriti risultati, e concludendo dimostra, che Egli non « partecipa, a tutti gli entusiasmi che qui in Italia e più altrove hanno destati gli istituti Anglo-Americani del Tribunale per l'infanzia, e della libertà sorvegliata. Un Magistrato, che, sia pure in senso benevolo, giudica e manda secondo che avvinghia, senza rigida osservanza e piena garanzia di forme, mal si concepisce da noi, mal si adatta a tutto lo insieme delle nostre istituzioni, ai nostri costumi, alle nostre tradizioni ».

Infatti, lette nel loro testo, le ricordate disposizioni del codice penale di New York e quelle del codice di procedura penale dello stesso stato (1 settembre 1881) relative ai minorenni vagabondi (§ 887, n. 8) e sul procedimento per essi in nanzi al magistrato e circa la loro custodia (§§ 888, 889) ed il ricovero coattivo dei minorenni mendicanti (§ 893), ci persuadono che esse rispondono ad abitudini e ad istituzioni diverse dalle nostre e di molto poi ce ne allontaniamo e si trasformano, quando si vuole tradurle per nostro uso e consumo, non bastando all'uopo l'aiuto del dizionario di cui molti, che le citano, sembrano contentarsi.

Ciò vale anche per la istituzione dei tribunali speciali, che a quelle disposizioni vennero poi ad aggiungersi, secondo quanto ci è riferito, e meglio ancora per la cosiddetta *libertà sorvegliata*. Per questa ultima, basterebbe ricordare come essa non sia che una applicazione e adattamento ai minorenni del *probation system*, il quale trova in quei costumi ed in quella legislazione altre utili applicazioni ed appositi organi, mentre i tentativi, fatti per introdurlo fra noi, hanno portato alla deformazione di esso nella liberazione condizionale, ed al suo più completo insuccesso come sostitutivo penale. Riescirono inutili o quasi, simili disposizioni, quando si cercò di collocare i minorenni, corrigendi o delinquenti, presso famiglie oneste; nè mai si seppe abbastanza come e con quali risultati siano state applicate le

nostre leggi penali, in quanto prescrivono di imporre ai genitori o ad altri l'obbligo di esercitare una speciale vigilanza sui minorenni, che abbiano commesso senza discernimento un fatto preveduto come delitto. E tutto ciò ricordo fuggacemente rinunciando ad indagare, qui, quale e quanta osservanza trovino fra noi le altre leggi per i minorenni e che dovrebbero rappresentare per essi utili preservativi penali.

Frattanto, come nuova disposizione, abbiamo soltanto quella già ricordata e che a guisa di appendice chiude la legge del 26 giugno 1904, n. 267 sulla condanna condizionale (art. 7) vietando il mandato di cattura contro il minore di 14 anni non precedentemente condannato per delitto e che, soltanto durante il procedimento, ne consente il collocamento in un istituto di correzione o di educazione.

Non ho trovato alcun cenno della esecuzione data a questa disposizione. E sarebbe utile conoscere quali e quanti sarebbero stati siffatti mandati di cattura; se tale divieto assoluto sia senza inconvenienti nei rapporti della delinquenza dei minorenni con quella degli adulti; se esso eviti gli arresti della pubblica sicurezza e la permanenza nelle camere di sicurezza; quanti e dove siano gli istituti nei quali questi minorenni possono essere ricoverati, perchè neppure tutti i nove riformatorii governativi a ciò si prestano (confr. art. 2, 4, Reg. 14 luglio 1907, n. 606) e può dubitarsi che i riformatorii privati siano disposti ad accettare tale specie di inquinamento!

Ci rimane poi il progetto di legge per l'assistenza della infanzia, materialmente o moralmente, abbandonata, già approvato dal Senato del Regno, ma tuttora in istudio presso la Camera dei Deputati onde rinnovo l'augurio che sia reso di più sicura applicazione ed efficacia e che riesca in pari tempo a prevenire la tendenza, già segnalata in alcune classi sociali, a liberarsi dal peso del mantenimento e dell'educazione dei figli!

Intanto il Ministro Guardasigilli, on. Orlando, annunciando studi concreti per « la preparazione di un disegno di legge sul tema specifico della delinquenza dei minorenni », ha, con molta lode, rivolto savie e prudenti raccomandazioni alla magistratura sulla istruzione dei processi penali contro i minorenni delinquenti; sulla trattazione delle cause di essi e per affidarle sempre ai medesimi giudici e in appositi locali e nei giorni nei quali non hanno luogo dibattimenti contro

adulti; per l'allontanamento dei minorenni dalle aule della giustizia penale (confr. *Messina*, 1906); per favorire la istituzione e l'opera dei patronati (1).

Pare dunque che un passo decisivo sia per compiersi e sia pure seguendo esempi stranieri, ma augurando di trarne il miglior profitto, giacchè il grave e pericoloso fenomeno non è segnalato soltanto fra noi, ma permane anche altrove, nonostante i provvedimenti adottati.

\* \* \*

Dall'esame di queste relazioni inaugurali, come già avvertii, ho dunque raccolto anche su questo argomento soltanto una serie di impressioni.

Uno studio sintetico, tranne quello tracciato mercè il confronto delle principali notizie statistiche nel discorso inaugurale di quest'anno (1908) dal Procuratore Generale presso la Cassazione di Roma, non poteva incontrarsi negli altri discorsi destinati, ognuno, allo esame del fenomeno nei limiti dei propri distretti.

Nondimeno è significante la concordanza degli apprezzamenti e la tendenza a spingere la indagine fuori del campo penale, invocando, di preferenza, rimedi preventivi.

Eppure innanzi ad un « fatto preveduto dalla legge come « delitto », ancorchè sia commesso da un minorenne, si comprende come spontaneamente e quasi necessariamente si presentino naturali termini di confronto il delitto e la pena degli adulti! — Ma la stessa legge penale avverte quanto diverse siano o possano essere le responsabilità e la espiazione della pena, appunto perchè si tratta di minorenni. Ciò non ostante il pensiero si rivolge a ricercare con insistenza quale concorso di circostanze può determinare la delinquenza precoce, che, nella credenza comune, pare tanto contrasti con l'età giovanile, qualunque sia la condizione sociale, e ci si preoccupa del male latente che essa rivela, della minaccia che rappresenta per il danno che prepara, più temibile di quello recato, onde

---

(1) Circolare 11 maggio 1908 (n. 4330, 1615), circa la *delinquenza dei minorenni* — *Bollettino ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti*, 17 maggio 1908, n. 20, pag. 517.

sembra che la legge non abbia preveduto e provveduto abbastanza, forse perchè si chiede o aspetta dalla legge penale più di quanto è da essa dovuto.

Inoltre, rispetto ai minorenni, appare con rinnovata fiducia che la pena debba vieppiù spogliarsi dei suoi caratteri punitivi e repressivi, per rivolgersi, quasi esclusivamente, all'educazione ed all'emenda.

Ma vi ha di più! le stesse specie prevalenti per numero fra i reati per i quali sono annualmente condannati i minorenni giustificano il dubbio (1), se davvero sempre ci si trovi innanzi a veri e propri delitti e delinquenti; se questa delinquenza nella realtà corrisponda costantemente a quella preveduta e contemplata dal codice penale, in guisa che riescano in ogni caso sufficienti le norme date per escludere, a seconda della età, ogni responsabilità o per subordinarla alla prova del discernimento o per presumerlo; e se, quando con tali norme sia riconosciuta una responsabilità penale del minore, bastino le presenti diminuzioni e sostituzioni della pena ordinaria o se siano razionali i limiti entro i quali per la espiazione di essa è dalla legge designata o può essere dal giudice assegnata la casa di correzione, mentre rimane indeterminato quale di essa debba essere l'ordinamento!

Non sono recenti questi dubbi, bensì divenuti più insistenti, perchè si riconosce che la delinquenza è sempre più precoce e più diffusa fra i minorenni, onde per diverse vie se ne argomenta l'errore e l'inefficacia del nostro sistema punitivo nel suo rigorismo, che non educa, nè migliora. E con una opposta esagerazione, dimenticando le considerazioni per le quali fu proposta e da alcune leggi straniere già riconosciuta, la piena responsabilità penale prima della maggiore età, si vorrebbe invece che la incapacità penale corrispondesse alla incapacità civile, durante tutta la minore età, e che il minore non fosse mai considerato come un delinquente!

In tal guisa la incapacità penale sarebbe anche maggiore della incapacità civile, che ammette l'emancipazione! ed avviene che parlando di delinquenti minorenni, facilmente si confondano o si trascuri di distinguere fra fanciulli, adolescenti e adulti dai 18 ai 21 anni; e di ricordare che in alcuni

---

(1) A. STOPPATO, loc. cit., pag. 408.

di questi periodi della età minore si rivela più intensa la delinquenza in particolare modo rispetto a talune specie di reati; che ben si possono correggere i criteri per riconoscere la responsabilità dei minorenni, e si può mutare il sistema punitivo per renderlo più efficacemente educativo; ma non si può trascurare, che qui si discute intorno ad un fatto, determinante l'intervento dello Stato ed il ricovero coattivo, il quale nelle sue manifestazioni esteriori, come già ho avvertito, assume aspetto delittuoso, onde sempre richiederà uno speciale esame ed un giudizio per legittimare il provvedimento coercitivo del ricovero, che in qualsiasi maniera modificato, e a qualsiasi fine morale diretto, recherà sempre una limitazione alla libertà personale e così una punizione o pena per quanto educativa o emendatrice; ond'è che anche nei riformatori l'esperienza ha insegnato a separare i minorenni secondo l'età, la provenienza e la causa del ricovero.

D'altra parte ricordando, come antico esempio, il furto, che nei fanciulli di qualunque ceto ha manifestazioni istintive ed inconscienti, come disconoscere che queste scompaiono senza lasciare tracce quando incontrano immediata repressione nel castigo e nell'ambiente, mentre ove passano inavvertite o trovano poi stimoli nella oziosità e nel vagabondaggio, forse anche nella miseria e sempre nella cattiva compagnia, preparano il manutengolo ed il delinquente abituale?! Allorchè un primo furto — che quasi sempre non è il primo commesso — viene deferito all'autorità pubblica, trova forse un adeguato ed efficace correttivo nelle nostre empiriche sanzioni penali, che tuttora rammentano, su questo argomento, quelle del diritto romano, o sarà ora sufficiente ed utile ammonimento la condanna condizionale? E quando, più avvicinandosi l'età adulta dovrebbero raccogliersi i frutti della educazione, si vedono invece farsi più facili e frequenti i delitti, sarà forse meno giustificato il rimprovero di minor previdenza e potrà la meritata repressione escludere qualunque diretto tentativo di emenda? Ed il rimedio dobbiamo forse chiederlo esclusivamente alla legge penale?

Non mi pare, quindi, di fronte all'insistente invocazione di riforme e di nuovi provvedimenti e sotto lo stimolo degli esempi stranieri a tentare nuove vie e nuovi mezzi, che possa esservi dubbio sulla necessità di una indagine positiva, che meglio accerti e distingua in ciascuna delle sue principali ma-

nifestazioni il grave fenomeno della crescente delinquenza dei minorenni per riconoscere ciò che a noi si convenga, quanto sia richiesto da nuove necessità sociali, quanto da attribuire ad amplificazioni sentimentali o ad esercitazioni letterarie, ovvero, assicurata una migliore selezione o un più positivo e razionale accertamento di responsabilità, determini questa indagine quale e quanta parte debba rimanere alla legge penale, in guisa che per essa basti una riforma nel sistema delle pene e nei modi della loro espiatione, come si è fatto per i riformatorii; tanto più che già fin d'ora nel codice attuale le pene restrittive della libertà per le donne e per i minorenni hanno comune, con quelle per i maschi adulti, soltanto il nome.

Non mi consta che in modo esauriente, fra noi, tale indagine positiva sia stata fatta, sebbene non manchino recenti pubblicazioni notevoli e lodevoli per copia di notizie; ma anch'esse mi sembrano mosse da intendimenti critici o da amore di polemica oppure, almeno in parte, ispirate a fini di propaganda e di divulgazione di ciò che ancora ci resta da fare. Ottime alcune, sotto questi aspetti, non sufficienti però in quanto nessuna ci offre una sintesi persuasiva o conclusioni e proposte concrete.

Senza invadere le competenze del sociologo, del moralista o dell'educatore, che da queste ricerche potranno ricavare utili elementi, una inchiesta statistica sulla delinquenza dei minorenni potrebbe essere compiuta per opera di questa nostra Commissione, con esame analitico e non escludendo gli assolti per età o per mancanza di discernimento, i quali potranno servire come indice e tenere, almeno in parte, il posto di quant'altri sfuggono all'esame del giudice.

Già alcuni elementi per questa indagine si trovano raccolti nella *Statistica Carceraria* e nel volume delle *Notizie complementari alle statistiche giudiziarie penali* del sessennio 1890-1895, cui fra breve si aggiungerà il volume per il quinquennio 1896-1900. Non mi sembrano però sufficienti, ad una completa indagine, che dovrebbe per se sola essere argomento di studio e fornire elementi positivi alle annunciate nuove proposte legislative.

\* \* \*

La *recidiva* e la *delinquenza abituale*, che spesso prendono origine dalla delinquenza precoce, non sono in queste

Recidiva e delinquenza  
abituale.



relazioni inaugurali così frequentemente e ampiamente studiate quanto richiederebbe l'importanza dell'argomento e secondo le tracce e gli elementi già forniti dalle nostre statistiche.

Se ne lamentano l'aumento costante e le proporzioni sempre molto elevate (*Genova*, 1903-4, 1906; *Torino*, *Venezia*, 1907; *Milano*, 1906; *Lucca*, *Parma*, *Ancona*, 1904; *Perugia*, 1907; *Potenza*, 1903, 1907; *Catanzaro*, *Catania*, 1905; *Messina*, 1903; *Palermo*, 1907), nonostante qualche momentanea diminuzione, che pare fugace miglioramento (*Lucca*, 1905), o sia che si noti l'aumento soltanto nei condannati dai Pretori, mentre si avrebbe diminuzione di recidivi fra i condannati dai tribunali (*Torino*, 1907), differenza che altrove non si avverte essendo il numero ovunque elevato (*Potenza*, 1907) e restando la folla dei recidivi specifici addensata nei reati contro la proprietà (*Perugia*, 1906).

Nella designazione delle cause non si esce di solito dalle consuete affermazioni generiche, che ho già riferito in altre occasioni. Nondimeno trovo più specialmente segnalata la imperfezione del nostro sistema penitenziario, onde si augura che ne sia compiuta la riforma per metterlo in piena armonia col codice penale (*Ancona*, 1904; *Potenza*, 1907; *Messina*, 1903; *Catania*, 1905). Altri invece afferma l'inefficacia della pena, almeno per molti sui quali non esercita alcuna influenza, ed anche perchè la buona condotta nel carcere non è sempre indizio di ravvedimento, bensì mezzo per ottenere l'abbreviazione della condanna (*Lucca*, 1905); e tale inefficacia più specialmente si riconosce nelle pene di breve durata (*Torino*, 1907), che per i recidivi sono la negazione di ogni repressione (*Venezia*, 1907), perciò troviamo chi invoca per i recidivi una maggiore severità ed un maggiore rigore (*Catanzaro*, *Catania*, 1905), ed alcuno ripropone per gli incorreggibili e di animo malvagio la deportazione (*Perugia*, 1907) che ad altri sembra « di assai dubbia ed efficace utilità, onde concorda (*Messina*, 1903) con chi si contenterebbe di un razionale riordinamento degli stabilimenti penitenziari con discipline speciali (*Potenza*, 1907).

Queste invocazioni di provvedimenti speciali ed urgenti rimangono talora vaghe ed incerte (*Palermo*, 1907), pur non mancando, come già dissi, chi avverta come alla nuova legge sulla condanna condizionale avrebbe dovuto accompagnarsi

« una legge contro i delinquenti abituali, della quale in Italia « vi sarebbe vivo bisogno » e ricorda che già, ma inutilmente, ne fu preparato il disegno (1) (Venezia, 1907).

Vi è però concordia nel riconoscere come spesso la recidiva sia determinata dalla difficoltà, che il liberato dal carcere incontra per trovare un pronto collocamento e così si invocano istituti complementari e soprattutto quello pietoso ed umanitario del patronato (Genova, Milano, 1906; Torino Perugia, Macerata, Potenza, 1907).

\* \* \*

Casellario giudiziale.

In quanto il *casellario giudiziale* serve per l'accertamento delle recidive, ed ora anche per la riabilitazione e per la condanna condizionale, riassumo qui, a guisa di memoria storica, i pochi cenni trovati su le prime applicazioni della nuova legge del 30 gennaio 1902, n. 87, e che era da supporre, potesse offrire argomento di maggiore studio. Pubblicata soltanto nel 7 marzo successivo e seguita poi dalla pubblicazione (15 aprile 1902) del regolamento (R. Decreto 13 aprile 1902 n. 107) in forza del quale (art. 18) le nuove disposizioni entrarono in vigore nel 22 aprile 1902, non potea fornire o assai scarso argomento per i discorsi inaugurali dell'anno 1903. Non si comprende invece il silenzio nei discorsi per l'inaugurazione del successivo anno giuridico e come ben pochi se ne siano occupati nel triennio seguente. Soltanto per il distretto di Lucca fu affermato che nell'anno 1904 questa legge ebbe piena esecuzione. Invece altri, per gli anni 1904-1906, ai quali si riferiscono i discorsi inaugurali del triennio 1905-1907, lamentarono che questa legge non avesse ancora avuto piena ed esatta applicazione in tutti gli uffici per difficoltà di varie specie, sia per le questioni molteplici ed intricate cui dava origine, sia per incertezze di interpretazione circa le decisioni e le indicazioni, che non sempre si possono avere, da iscrivere nei cartellini, e circa la eliminazione di essi che riesce oltremodo delicata, difficile, laboriosa onde si

---

(1) Disegno di legge presentato dal Guardasigilli on. Ronchetti il 30 gennaio 1904, alla Camera dei Deputati accompagnato da una relazione in cui sono ricordati anche i precedenti progetti. — Atti Parlamentari 2ª sess. 1902-1904. Legis. XXI Doc. n. 458 — e ripresentato dallo stesso Guardasigilli il 3 dicembre 1904 — Atti Parlam. Legislatura XXII, Doc. n. 45.

vorrebbe annuale. Inoltre si incontrarono difficoltà e si ebbero irregolarità nel rilascio dei certificati (*Brescia* 1906-7; *Ancona, Napoli, Trani*, 1905), in guisa che il Procuratore Generale in Venezia per evitare, che si rinnovi lo sconcio di concedere più d'una volta la sospensione della pena, ha dovuto dare istruzioni con apposita circolare, perchè nel periodo in cui la prima condanna può non essere ancora iscritta nel Casellario sia accertata la esistenza di precedenti procedure ricercando i registri degli Uffici di istruzione e del P. M. (*Venezia*, 1907). Così noto la proposta di iscrivere nel casellario anche i provvedimenti di assegnazione a domicilio coatto e di ammonizione (*Brescia*, 1907).

Nè da principio mancarono critiche e voti per il miglioramento della legge (*Napoli*, 1905) e dubbii sulla pratica utilità del Casellario Centrale (*Ancona* 1905). Ma ormai, appunto mercè l'opera vigile ed assidua dell'Ufficio del Casellario Centrale, cui tuttora presta la sua inesauribile attività l'onorevole Lucchini, è da ritenere che anche queste incertezze, da pochi lamentate, siano del tutto dissipate e le difficoltà superate. Ciò meglio sapremo dalle consuete relazioni speciali sul servizio del Casellario, se ora si vedrà la opportunità di continuarle.

Debbo però ricordare, a complemento di questa specie di cenno storico, che nella inaugurazione dell'anno giuridico 1903 il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione in *Roma*, lucidamente riassunse ed espone la controversia, allora vivace e che Egli e la Corte Suprema avevano risolta dimostrando come gli art. 2 e 4 della ricordata legge sul Casellario non potevano aver derogato alle leggi preesistenti, le quali, come la legge comunale (art. 22) e quella elettorale politica (art. 96), per riconoscere talune capacità civili o politiche, per ottenere o mantenere uffici, onorificenze ed altri diritti o benefici richiedono che non sia subita alcuna delle condanne penali delle quali la nuova legge vieta che sia fatta menzione nei certificati penali. E commentò l'opera di coordinamento e di conciliazione fra questa e le altre leggi, avvenuta mercè l'art. 14 del ricordato regolamento, che non derogò alla legge, nè eccedette i termini del mandato legislativo, spiegando quindi la diversa funzione del certificato penale e della *dichiarazione* del Casellario. Delle decisioni della Corte di Cassazione ebbe poi a compiacersi inaugurando l'anno

giuridico 1905 il Procuratore Generale presso la Corte di Appello in *Ancona* che vide autorevolmente sanzionata la interpretazione da lui proposta.

\* \* \*

**Riforme legislative.**

Nel corso di questa rassegna ho già avuto occasione di riferire qualche desiderio o voto per *riforme legislative*, onde ora, insieme al cenno di poche altre desiderate riforme, non mi resta che dare sommaria notizia di quanto fu detto circa il progetto per il nuovo codice di procedura penale, prima delle proposte della Commissione compilatrice, poi sul testo del progetto presentato al Parlamento.

Nell'inaugurazione dell'anno giuridico 1905 se ne occuparono soltanto il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di *Torino* e quello di *Aquila*. Il primo per affermare, come poi nuovamente fece nell'inaugurazione del successivo anno 1906, la sua fiducia nei buoni effetti, che attende dall'intervento della difesa nell'istruttoria dopo breve periodo d'istruttoria segreta, e fra essi principalmente quello di diminuire le assoluzioni dopo il pubblico giudizio, di risparmiarne la vergogna all'innocente e di evitare, come ora troppo spesso avviene, che sia inviato innanzi la Corte di Assise chi troverebbe il suo giudice naturale nel tribunale, augurando inoltre che alla regola dell'art. 12 della procedura penale sia consentita una maggiore deroga, quando prima dell'accusa siano accertate circostanze, che molto diminuirebbero la pena in guisa che possa il giudice riconoscerle a somiglianza di quanto dispone l'art. 250. L'altro invece, esaminando il progetto e la relazione della Commissione, non divide tale fiducia per l'esperienza acquistata durante vent'anni nella Corte di Assise, anzi prevede non lievi delusioni; ma ritenendo che, se si riconosca necessario l'intervento della difesa alla generica del processo, meglio sarebbe che addirittura fosse ammesso per tutti gli atti istruttori e dimostra come tutti i limiti, proposti dalla Commissione, sarebbero nella pratica facilmente superati, mentre, secondo la sua proposta, augurando che il progresso del tempo e della civiltà tolgano gli inconvenienti ora inevitabili, resterebbe al nostro paese il vanto di avere per il primo proclamato questo principio liberale.

Nota poi lo stesso P. G. la inferiorità di condizioni in cui si trovano rispetto alla difesa ed all'accusato il giudice istrut-

tore, il P. M. ed i periti di accusa, che sono al buio di tutto e dalla generica debbono prendere le mosse, onde critica la posizione che la proposta della Commissione avrebbe fatta al P. M. e conclude che il nuovo sistema risolverà il problema di allungare la istruttoria senza accorciare il dibattimento.

Non approva l'abolizione del riassunto del Presidente, che afferma utile e spesso necessario; quindi basterebbe provvedere ad assicurare che sia tenuto nei limiti prescritti. Dimostra, confutando gli argomenti addotti a favore, come possa essere causa di gravi inconvenienti l'obbligo che si vorrebbe imporre al Presidente di proporre ai giurati, solo che siano indicate dalle parti, tutte le questioni subordinate, alle quali spesso già si ricorre per dare modo ai giurati di essere eccessivamente indulgenti; così ne sarebbe secondata la tendenza in essi manifesta, quando non si tratta di reati atroci o contro la proprietà, il buon costume o l'ordine delle famiglie, colpiti quasi sempre severamente, a sostituirsi, con ingiustificata indulgenza, alla legge e a fare una giustizia di transazione, spesso deplorata, ma contro cui non si provvede per timore di non parere abbastanza liberali.

Presentato il progetto per il nuovo codice di procedura penale alla Camera dei Deputati nella seduta del 28 novembre 1905 fu in alcune parti principali preso in esame o ricordato da nove oratori nella inaugurazione dell'anno giuridico 1906 (*Genova, Milano, Parma, Modena, Macerata, Perugia, Catanzaro, Messina, Palermo*) e da sette nel successivo anno 1907 (*Genova, Torino, Venezia, Messina, Catania, Palermo, Cagliari*).

Uno di essi (*Macerata, 1906*), trattandosi di progetto di legge allo studio del Parlamento, ritenne incombergli il più rigoroso riserbo e così si limitò ad esporre le principali innovazioni proposte facendo voti che fossero aggiunte quelle tendenti a diminuire la lunga durata e la teatralità dei dibattimenti, ed il lusso dei testimoni e dei periti. Altri non risparmiarono critiche di guisa che non pare che abbia suscitato soverchi entusiasmi. Anzi vi è chi ritiene che ben altre riforme siano per noi necessarie, e ben diverse da quelle del progetto. Dopo avere osservato che esso non reca semplificazione al sistema complicato dei quesiti ai giurati, ma diffidenza verso il Presidente, cui sono poste nuove limitazioni, contro l'uso inglese, che ne fa la guida, l'istruttore ed

il consigliere dei giurati, vi è chi trova grave che la Corte possa pronunciare invece dei giurati, e cioè possa non soltanto sospendere il giudizio, ma assolvere quando dai giurati l'accusato fu ritenuto colpevole a semplice maggioranza (*Venezia*, 1907). E se altri sembra giustificare quest'ultima proposta e ritiene che sia da conservare, anche dopo l'abolizione della magistratura collegiale, ammette però che essa sia da ridurre alla facoltà per il Presidente, secondo l'uso inglese, di rinviare la causa alla seguente sessione (*Palermo*, 1907).

Non vi fu accordo nella Corte di *Genova*. Nella inaugurazione dell'anno giuridico 1906 il rappresentante il P. M., pur dichiarando di astenersi dallo « esprimere apprezzamenti circa il surricordato progetto », ne enunciò le principali innovazioni, alcune delle quali riconobbe provvide, come riconobbe il progetto medesimo migliore del codice attuale accompagnandolo coi migliori voti, con la maggiore fiducia e con grande aspettazione. Invece nell'anno successivo, notate da altro oratore le differenze fra il sistema francese ed il nostro nelle funzioni affidate al P. M. per la istruttoria penale, differenze dalle quali derivano la lentezza e gli insuccessi delle nostre istruzioni, si ebbero severe critiche per la posizione difficile, che sarebbe creata dal nuovo progetto al P. M. il quale « non più custode della legge, ma pubblico accusatore, non « avrebbe più ragione di intervenire nella istruzione dei processi, sarebbe una ruota ingombrante » onde, se il giudice unico offre garanzie sufficienti, basterà affidarci a lui. Lo stesso P. G. criticò il progetto perchè, non solo ancora determina la competenza dei giurati sulla base assoluta della pena, ma fa peggio, perchè ne restringe la competenza sottraendo al giudizio delle assise i reati repressi con pena che nel minimo non sia minore di cinque anni. Su questo argomento, come ho già accennato, presenta apposito studio (1) propugnando « l'ordinamento della competenza sulla base « della natura dei reati » e cioè distinguendo fra « reati che si « concretano e risultano dal concorso di condizioni formali, « o che principalmente dipendono dalla prova obbiettiva », per assegnarli al giudizio motivato dei magistrati, « e reati « nei quali è prevalente, oltre la prova obbiettiva, la critica

---

(1) P. VERBER. — *La competenza in relazione alla riforma giudiziaria* — nota unita alla — *Relazione statistica dei lavori compiuti nel distretto della Corte di Genova nell'anno 1906*.

« e la valutazione della prova subbiettiva, la determinazione « e la gradazione del dolo » per lasciarne il giudizio ai giurati.

Parecchie delle proposte innovazioni furono esaminate anche con riferimento ai codici stranieri dal P. G. di *Messina* (1906).

Gli altri oratori suaccennati più particolarmente si occuparono del proposto intervento della difesa nel periodo istruttorio, che, con qualche reticenza o invocando alcune cautele, approvano (*Genova, Parma, Perugia, Palermo*, 1906; *Torino, Palermo*, 1907). Se fra essi vi è chi dubita dell'opportunità di estendere la competenza dei pretori, ove ciò avvenga secondo il criterio del valore o della pena (*Genova*, 1907), altri se ne compiace (*Perugia*, 1906), tanto più che già per molti reati è ad essi rinviato il giudizio con ordinanza del giudice istruttore o della Camera di Consiglio ed invoca che sia esteso il procedimento per decreto (*Genova, Milano, Modena, Roma, Catanzaro, Messina, Palermo* 1906). Alcuni, oltre quelli già ricordati, non approvano nelle Corti di Assise la proposta abolizione del riassunto del Presidente (*Roma, Catanzaro, Palermo*, 1906, *Messina*, 1907).

Accennate così le diverse opinioni sulle principali innovazioni proposte col progetto per il nuovo codice di procedura penale, non sarebbe qui da indugiare a riferire le minori critiche, onde per concludere mi limito a ricordare soltanto, che anche altre parziali riforme sono invocate, come l'estensione del diritto di opposizione ai condannati in contumacia per reati, che erano di competenza della Corte di Assise, migliorando anche la modalità per la notificazione di tali condanne per la decorrenza dei termini; che la diminuzione della pena per tenuità di valore, consentita dall'art. 431 del codice penale non sia incondizionatamente negata ai recidivi se la precedente condanna fu di poca importanza; che la remissione per reati di azione privata, contro il buon costume, non sia più ammessa dopo aperto il dibattimento; che per i reati di falsità in atti pubblici commessi da pubblici ufficiali (art. 275 cod. pen.) sia accolta la distinzione se compiuti a scopo fraudolento, anche per evitare le assoluzioni dei giurati, quando tale scopo manca (*Brescia*, 1906).

Ma se vi è chi molto si compiace perchè il progetto estende i mezzi di revisione (*Catania*, 1907), altri trova che

tale estensione è enorme e lamenta che non si provveda ad eliminare l'inconveniente gravissimo nei paesi di emigrazione, ove con minacce o promesse si inducono alla partenza per l'America i testimoni più importanti, a carico degli imputati, ed insiste perchè sia resa obbligatoria la ricerca del movente a delinquere e lo studio della precisa individualità dell'accusato per meglio adattargli la pena (Catanzaro 1906); mentre poi vi è chi ricorda gli abusi, già da principio accennati, dell'appello e del ricorso alla Corte di Cassazione per riconoscere la necessità di riforme che contengono tali gravami in più ristretti confini (Perugia, 1906).

\* \* \*

**Conclusione e proposte.**

Giunto così al termine di questa rassegna dovrei in qualche modo riassumerla segnalando come dice il nostro ordinamento i punti o gli argomenti meritevoli di particolare considerazione sotto gli aspetti giuridici ed amministrativi.

Non so però nascondere il mio imbarazzo perchè, cercando di spigolare nella copiosa serie dei discorsi inaugurali esaminati, relativamente scarsa mi si presenta la raccolta.

Infatti le maggiori osservazioni cadono sull'andamento della azione processuale e queste furono esaminate nella preparazione del progetto per il nuovo codice di procedura penale o sono critiche a questo progetto. Alla presentazione di esso al Parlamento è seguito un silenzio, che ormai dura da tre anni non interrotto, e quindi non saprei vedere la opportunità di raccogliere ora, e troppo tardivamente, alcuna di queste avvertenze, che non si saprebbe come od a chi segnalare.

Credo perciò che basti lo avere qui riassunte le principali di esse al fin di ricordarle qualora siano ripresi gli studi per quel codice processuale.

Ma se tale segnalazione giungerebbe oggi tardiva, perchè fu insolitamente ritardata questa rassegna, debbo ricordare che neppur quest'anno, e non per fatto di questa Commissione, sarebbe riescito possibile di riferire sui discorsi inaugurali dei Procuratori Generali, sia per la parte civile, sia per la parte penale, nella prima sessione ordinaria e cioè nel mese di giugno.

Mentre rinnovo l'augurio che la nostra Commissione possa riprendere più continuamente ed assiduamente i suoi lavori, sottopongo ad essa le proposte:



— di confermare le antiche deliberazioni con le quali si stabiliva che queste relazioni sui discorsi inaugurali dovevano essere presentate ogni anno non oltre il primo semestre ;

— di esaminare se all'uopo convenga separare da esse i prospetti statistici sommari, se ed in quale modo convenga conservarli assegnando il termine per l'invio di essi al Ministero di Grazia e Giustizia ;

— di fare presente a S. E. il Guardasigilli la opportunità di raccogliere con apposita circolare le norme tutte per i discorsi inaugurali al fine di meglio definirne gli scopi, secondo il nostro Ordinamento giudiziario, ora che dovranno avere luogo soltanto presso le Corti di Cassazione e di Appello ed insistendo sulla deliberazione presa nella precedente sessione, affinché tutti i rami dell'amministrazione della giustizia siano sempre presi in esame.

Mi sembra poi non meno necessario segnalare a S. E. il Ministro Guardasigilli quanto risulta da queste relazioni inaugurali :

a) su gli insuccessi istruttori e sui proscioglimenti - rispetto al quale argomento rinnovo il voto che sia presentato la questa Commissione lo speciale studio da tempo promesso

b) sul funzionamento dei giurati e in ispecie circa quanto concerne la compilazione delle liste.

E tornando a quanto può riferirsi più direttamente ai lavori della nostra Commissione proporrei che a sua cura sia iniziato uno speciale e completo studio statistico sulla delinquenza dei minorenni in Italia, come argomento di apposita relazione, che dovrebbe essere ad essa presentato quando più sollecitamente sarà possibile.

*Giugno, 1908.*

G. AZZOLINI.

Oratori del P. M. nelle inaugurazioni degli anni giuridici

CORTE DI CASSAZIONE E CORTI DI APPELLO	1903		1904	
<i>Corte di Cassazione.</i>				
Roma . . . . .	Quarta	P. G.	Tofano	S. P. G.
<i>Corti di Appello.</i>				
Genova . . . . .	Brasavola	S. P. G.	Verber	P. G.
Casale . . . . .	Regazzoni	S. P. G.	Guzzoni	S. P. G.
Torino . . . . .	Torti	P. G.	Camerana	S. P. G.
Milano . . . . .	Cisotti	P. G.	Cisotti	P. G.
Brescia . . . . .	Scarpa	S. P. G.	De Amicis	P. G.
Venezia . . . . .	Ricci	S. P. G.	Favaretti	S. P. G.
Parma . . . . .	Caprino	P. G.	Fogaccia	S. P. G.
Modena . . . . .	Carpani	S. P. G.	Carpani	S. P. G.
Lucca . . . . .	De-Arcayne	P. G.	De-Arcayne	P. G.
Firenze . . . . .	De Blasi	S. P. G.	Pescatore	S. P. G.
Bologna . . . . .	Barracano	P. G.	Barracano	P. G.
Ancona . . . . .	Nazari	P. G.	Ricciulli	S. P. G.
Macerata . . . . .	Ellero	Reg. P. G.	Cristiani	Reg. P. G.
Perugia . . . . .	Stuart	Reg. P. G.	Di Martino	S. P. G.
Roma . . . . .	De Lollis	S. P. G.	Caprino	P. G.
Aquila . . . . .	Sansone	S. P. G.	Bolognini	S. P. G.
Napoli . . . . .	Pappagallo	S. P. G.	Chapron	S. P. G.
Potenza . . . . .	Noschese	S. P. G.	Noschese	S. P. G.
Trani . . . . .	Serrao	S. P. G.	Pilolli	S. P. G.
Catanzaro . . . . .	Lupoli	S. P. G.	Carrieri	S. P. G.
Messina . . . . .	Galati	S. P. G.	Perroni-Ferranti	S. P. G.
Catania . . . . .	Mondio	S. P. G.	Prestamburgo	S. P. G.
Palermo . . . . .	Greco	S. P. G.	Fois	P. G.
Cagliari . . . . .	Durante	P. G.	Durante	P. G.

(\*) V. nota a pag. 8.

1903-1907, innanzi le Corti giudiziarie del Regno. (\*)

1905		1906		1907	
Quarta	P. G.	Quarta	P. G.	Quarta	P. G.
Pertusio	S. P. G.	Porta	S. P. G.	Verber	P. G.
Regazzoni	S. P. G.	Guzzoni	S. P. G.	Regazzoni	S. P. G.
Garelli	P. G.	Garelli	P. G.	Garelli	P. G.
Cisotti	P. G.	Moreni	S. P. G.	Lado Manca	P. G.
Melegari	P. G.	Sibellini	S. P. G.	Melegari	P. G.
Randi	S. P. G.	Rossi	S. P. G.	Garofalo	P. G.
Cavalli	P. G.	Stefanon	S. P. G.	Fogaccia	S. P. G.
Benussi	Reg. P. G.	Benussi	Reg. P. G.	Carpani	Reg. P. G.
Ferrante	S. P. G.	De-Arcayne	P. G.	De-Arcayne	P. G.
Vocaturo	S. P. G.	Fuortes	S. P. G.	Hermite	P. G.
Pecorara	S. P. G.	Bertola	S. P. G.	Barracano	P. G.
Nazari	P. G.	Gigli	S. P. G.	Ricciulli	S. P. G.
Cristiani	Reg. P. G.	Andreoli	S. P. G.	Andreoli	S. P. G.
Stuart	Reg. P. G.	Stuart	Reg. P. G.	Stuart	Reg. P. G.
Schiralli	S. P. G.	Ruiz	S. P. G.	Caprino	P. G.
De Blasio	P. G.	Miozzi	S. P. G.	Sansone	S. P. G.
Perfumo	P. G.	De Meo	S. P. G.	Capaldo	P. G.
Rossi	Reg. P. G.	De Noha	S. P. G.	Noschese	S. P. G.
Allegri	S. P. G.	Mancini	P. G.	Pempinelli	S. P. G.
Capitano	P. G.	Repollini	S. P. G.	Spanò	S. P. G.
Galati	S. P. G.	Perroni-Ferranti	S. P. G.	Galati	S. P. G.
Pandolfini	P. G.	Mondio	S. P. G.	Prestamburgo	S. P. G.
Pagnacco	S. P. G.	Dobelli	S. P. G.	Vacca	P. G.
De' Giudici	S. P. G.	Nonis	S. P. G.	Fois	P. G.

## Nota sui discorsi inaugurali

(Vedi note a pag. 6).

Queste tanto discusse relazioni annuali traggono origine, come è ben noto, dalle — *Mercuriales* — o assemblee, dapprima mensili, poi semestrali, cioè dopo il ritorno da ogni vacanza, e da ultimo annuali, dei *Parlamenti* francesi e nelle quali, secondo l'art. 79 dell'Ordinanza del 1629, doveva principalmente esercitarsi l'azione disciplinare rispetto al membri dei Parlamenti medesimi su denuncia del Pubblico Ministero e con l'obbligo di riferirne nei quindici giorni successivi al Sovrano ed al suo Cancelliere o Guardasigilli per i provvedimenti, mentre per le leggi anteriori ne spettava la cura alle stesse Corti giudiziarie, ove si trattasse soltanto della sospensione dagli emolumenti e dalle funzioni per un mese. Così la solennità inaugurale venne a dividersi in due parti, una disciplinare, cioè la vera e propria - *Mercuriale* - tenuta a porte chiuse e l'altra pubblica, che diede origine ai *discours de rentrée* — i quali erano ordinariamente consacrati, come scriveva *Merlin*: « Au développement de quelques-unes de ces vérités morales « qui ne peuvent trop être rappelées aux magistrats et aux jurisconsultes ». — Perciò si volle considerare la parte della cerimonia a porte chiuse siccome propria soltanto del più antico ordinamento giudiziario, sebbene l'art. 101 del decreto del 30 marzo 1808, che conteneva il regolamento per la polizia e la disciplina delle corti e dei tribunali, prescriveva che « tous les ans, à la rentrée des *cours d'appel*, « *chambres réunies*, il sera fait, par le Procureur Général, un discours sur l'observation des lois et le *maintien de la discipline* ». Ma disposizioni fondamentali e più precise si ebbero col decreto del 6 luglio 1810, che conteneva il regolamento sulla organizzazione ed il servizio delle corti imperiali, delle corti di assise e delle corti speciali. Ivi, dopo aver stabilito con l'art. 33, che « la rentrée « des *Cours* se fera chaque année, dans une audience solennelle à laquelle assisteront toutes les chambres », prescrivevasi con l'art. 34: « Le Procureur général, « ou l'un des avocats généraux qu'il aura chargé, prononcera un discours sur « un sujet convenable à la circonstance; il tracera aux avocats et aux avoués « le tableau de leurs devoirs; il exprimera ses regrets sur les pertes que le « barreau aura faites, dans le cours de l'année, des membres distingués par leur « savoir, leurs talents, par de longs et utiles travaux, et par une incorruptible « probité ». — (MERLIN, Répertoire — V. *Ministère Public*, § II. xi).

Ma queste disposizioni (art. 101 del decreto 30 marzo 1808 e art. 34 del decreto 6 luglio 1810) sono state abrogate con decreto presidenziale del 10 luglio 1903. Sono quindi invece rimaste le disposizioni della legge 20 aprile 1810 sull'organizzazione dell'ordine giudiziario e l'amministrazione della giustizia, che prescrivevano, onde qui giova riferirle (art. 8), la riunione plenaria di tutte le Camere delle Corti nella *Camera di Consiglio* « le premier mercredi (e così rivisse l'antica solennità e dal giorno per essa assegnato conservò la denominazione di *mercuriale*, passata poi nel significato dell'uso comune di questa parola) d'après « la rentrée » in cui il procuratore generale o in suo nome un avvocato generale « prononcera un discours sur la manière dont la justice aura été rendue dans « l'étendue du ressort pendant la précédente année; il remarquera les abus qui

« auraient pu se glisser dans l'administration en cette partie ; il fera les réquisitions qu'il jugera convenables, d'après les dispositions des lois. La cour sera tenue de délibérer sur ces réquisitions; et le procureur général enverra au grand-juge une copie de son discours et des arrêts qui seront intervenus. » - art. 9. - Dans la même séance, ou dans une autre indiquée à cet effet dans la même semaine, la cour arrêtera, pour être adressée au grand-juge, une liste des juges de son ressort qui se seront distingués par leur exactitude et par une pratique constante de tous les devoirs de leur état; elle fera aussi connaître ceux des avocats, qui se feront remarquer par leurs lumières, leurs talens, et surtout par la délicatesse et le désintéressement qui doivent caractériser cette profession ».

Le somiglianze, e meglio le differenze, col sistema accolto più tardi dalle nostre leggi appariscono evidenti nel confronto con le disposizioni che riferirò più innanzi. Intanto non mi pare superfluo ricordarne fugacemente le derivazioni.

Il Piemonte, che modelò spesso le sue istituzioni su quelle francesi, ebbe simili ai *Parlamenti* di Francia i suoi — *Senati* —, che conservò con tale nome, tranne che nel periodo dell'occupazione francese, sino alla riforma dell'anno 1848. Così nelle *Regie Costituzioni* del 20 febbraio 1723, che in questa parte riassumevano disposizioni di Carlo III (10 ottobre 1513) e di Vittorio Amedeo II, trovansi su questo argomento (*Lib. II, Tit. III, Capo IV — Dell'annuale apertura del Senato e del giuramento da prestarsi in tale funzione*), che « Nel primo giorno giuridico dopo le ferie delle vendemmie » (*omissis*, art. 4) « dovrà l'Avvocato Generale pubblicamente insistere con breve discorso in lingua volgare contro gli abusi, che conoscerà essere seguiti nell'anno precedente, invitando ciascuno all'osservanza delle leggi e Costituzioni nostre, in maniera che non possa veruno dolersi di essere particolarmente indicato » — (art. 5) « dovrà indi il Segretario Civile leggere in pubblico Auditorio un ristretto di quei Capi essenziali cavati da dette Costituzioni, che stimerà maggiormente adatto all'esigenza ed agli abusi del Foro » (*omissis*).

Queste disposizioni, meno le parole in carattere corsivo, furono riprodotte nelle RR. CC. dell'11 luglio 1729 (*Lib. II, Tit. III, Cap. IV*) e per questa parte conformi anche a quelle del 7 aprile 1770 (Duboin, *Raccolta per ordine di materie delle leggi, editti, manifesti, ecc.; pubblicati dal principio dell'anno 1681 agli 8 dicembre 1782, sotto il felicissimo dominio della R. Casa Savoia in continuazione a quella del Senatore Borelli* — Tomo III, p. p., pag. 292, 295, 304, 312 — Torino 1826).

Simili disposizioni furono poi ripetute nel *Regolamento per le materie civili e criminali nel Ducato di Genova* — 13 maggio 1815 — (*Lib. I, Tit. III, Del Senato*) — e nelle *Leggi civili e criminali del Regno di Sardegna* — raccolte e pubblicate per ordine del Re Carlo Felice — (16 gennaio 1827 — Parte I, Lib. II, Tit. X. Dell'annuale apertura della Reale Udienza, ecc., art. 584-590) — ove sono ricordate le *Regie Prammatiche* — (*Tit. I, Cap. 40*) — e la *Carta Reale* dell'11 dicembre 1806.

E' da notare come per i *Senati* piemontesi rimanesse parte principale e pubblica della solennità inaugurale quella che nei *Parlamenti* francesi avveniva a porte chiuse e che, per quanto affermavasi, era caduta in desuetudine, ma ivi invece rinnovata poi e modificata con la ricordata legge del 20 aprile 1810 (art. 8, 9), non abrogata, per riapparire da ultimo fra noi nelle parole, ma non nella osservanza, del nostro *Ordinamento giudiziario* dell'anno 1865.

Prima delle riforme politiche dell'anno 1848 un parziale riordinamento giudiziario, di non lieve importanza, si ebbe nel Piemonte col R. Editto del

27 settembre 1822, che fra le altre novità istituì i tribunali provinciali o di Prefettura e per essi dispose con l'annesso regolamento (Capo I, art. 4), che nel primo giorno giuridico, dopo le ferie dalle vendemmie, si prestasse il giuramento nella forma prescritta per i Senati. Non si parlava dunque di discorso inaugurale, ma invece avveniva che « gli avvocati fiscali tenessero sempre in tali solennità apposita conchione » (Atti del Parlamento Subalpino, Sessione 1853-54 (V. Legisl.) — Documenti, vol. I — Relazione alla Camera dei Deputati, 17 luglio 1854, sull'ordinamento giudiziario — Rel. Astengo, pag. 33). Ricordo pertanto che i primi progetti per l'ordinamento giudiziario furono presentati al Parlamento Subalpino nell'aprile 1851, senza aver seguito, onde fu poi presentato alla Camera dei Deputati il progetto del 27 dicembre 1853 (*loc. cit.*, pag. 317), sul quale, insieme a quello per la istituzione dei giurati (17 maggio 1854, *loc. cit.*, pag. 341), fu riferito nella seduta del 17 luglio 1854, senza che si arrivasse alla discussione; ma con poche modificazioni questo progetto fu poi adottato, in forza dei pieni poteri, con R. Decreto 13 dicembre 1859, N. 3781.

Giova ricordare come ivi sia da notare che, riordinate le ferie, già divise nei due periodi delle *messi* e della *vendemmia*, riunendole in un solo periodo di 90 giorni, l'inaugurazione dell'anno giuridico avveniva (art. 102) nella *prima tornata dopo le ferie*, come tuttora si usa in Francia, cioè nell'ottobre; e tanto presso le Corti, quanto presso tribunali, divenuti circondariali, riunivasi (v. anche art. 93) allora l'assemblea generale per udire la relazione prescritta dall'art. 106, che disponeva: « All'apertura di ogni anno giuridico il Procuratore Generale ed il « Procuratore del Re rendono conto all'assemblea generale della Corte e del Tribunale a cui sono rispettivamente addetti, del modo con cui la giustizia fu « amministrata in tutto il distretto della Corte e del Tribunale, *notando gli « abusi che fossero invalsi, fanno le requisitorie*, che giudicano convenienti per il « bene del servizio. *Una copia di tale rendimento di conto, delle requisitorie e « delle deliberazioni prese* viene trasmessa dal Procuratore Generale al Ministro « di Grazia e Giustizia, e dai Procuratori del Re al Procuratore Generale da cui « dipendono, il quale la rassegna al Ministro della Giustizia con le sue osser- « vazioni ».

Inoltre il successivo art. 167 aggiungeva: « Il Procuratore Generale presso la « Corte di Cassazione, trasmette nel *gennaio* di ciascun anno al Ministro della « Giustizia uno stato degli affari spediti dalla Corte nell'anno precedente e di « quelli che rimasero da spedirsi; *indica i punti* sui quali l'esperienza avesse « fatto conoscere i vizi o la insufficienza delle leggi e nota gli inconvenienti od « abusi ai quali occorresse di riparare nell'Amministrazione della giustizia in « tutto lo Stato ». Invece i Procuratori Generali presso le Corti d'Appello dovevano trasmettere allo stesso Ministero nei mesi di gennaio e di luglio uno stato generale del movimento degli affari civili e penali presso la Corte e negli uffici dipendenti (art. 168), come i Procuratori del Re, per i loro circondari, dovevano nelle stesse epoche trasmetterlo al rispettivo Procuratore Generale, che lo rassegnava al Ministro della Giustizia con le sue osservazioni (art. 169).

L'Ordinamento giudiziario, pubblicato per tutto il Regno col R. Decreto 6 dicembre 1865, N. 2626 (serie I), mutò sostanzialmente sistema. Esso provvede per le assemblee generali delle Corti e dei Tribunali con gli art. 189, 193 e 198, ove è ricordata la relazione prescritta dal precedente art. 150, che a sua volta dispone: « Nella prima udienza del *mese di gennaio* di ciascun anno il « Procuratore Generale ed il Procuratore del Re rendono conto in pubblica « udienza, all'assemblea generale della Corte e del Tribunale, a cui sono rispet-

« tivamente addetti, del modo con cui la giustizia fu amministrata in tutta la circoscrizione territoriale della Corte e del Tribunale. *Notano quindi in Camera di Consiglio gli abusi che fossero invalsi e fanno le requisitorie, che giudicano convenienti pel bene del servizio, sulle quali la Corte ed il Tribunale debbono deliberare* ».

La nuova legge del 14 luglio 1907, N. 511, che « *modifica l'ordinamento giudiziario* » con l'ultima delle sue *Disposizioni organiche* — (Titolo I) — dispone, (art. 11): « *E' abolita l'assemblea generale per l'inaugurazione dell'anno giuridico nei tribunali e nelle sezioni distaccate dalle Corti di Appello* ».

L'*Ordinamento* dell'anno 1859 sopprime la solennità del giuramento, che aveva dato pretesto ed origine ai discorsi inaugurali presso i tribunali, ma sanzionò l'uso dei discorsi da parte dei Procuratori del Re e confermò la riunione, nell'unica orazione pubblica, di quanto secondo le leggi francesi era argomento di separati discorsi e tolse così quanto poteva avere aspetto accademico o di minore utilità pratica, aggiungendo inoltre l'obbligo di presentare una relazione scritta dai Capi del P. M. al Ministro della Giustizia. Quello dell'anno 1865 fece tutta una cosa del rendiconto inaugurale dell'anno giuridico e della relazione annuale, che prima trasmettevasi al Ministro Guardasigilli, e lasciò sussistere, ma caddero in desuetudine, le requisitorie e le deliberazioni nella Camera di Consiglio contro gli abusi e nell'interesse del servizio. L'ultima legge ora ricordata, sopprime ogni formalità inaugurale presso i tribunali e le sezioni distaccate delle Corti di Appello e così ivi sopprime con esse principalmente i *discorsi inaugurali* e qualsiasi relazione annuale.

Soltanto dopo sei anni, che per tutto il Regno si ebbe unificato l'ordinamento giudiziario, fu rivolta l'attenzione del Ministro della Giustizia sulle forme e sulle modalità di questi discorsi inaugurali. Assai più tardi vi si aggiunse, intensa ed assidua, l'opera della nostra Commissione che, sebbene facesse argomento del suo esame soltanto i discorsi dei Procuratori Generali presso le Corti giudiziarie, venne a continuare l'opera iniziata dai più illustri Guardasigilli, che già si erano studiati, a più riprese, di ricondurre tutti gli oratori del P. M. alla esatta e fedele osservanza dell'articolo 150 dell'Ordinamento giudiziario. Fu con queste istruzioni che venne poi ad innestarsi nei discorsi inaugurali la parte statistica, e per tale via si vollero coordinati alla statistica giudiziaria in guisa che questa ne divenne la parte prevalente. Ma non essendo possibile avere tanto rapidamente elementi statistici, sicuri e completi, per l'anno pochi giorni prima compiuto, fu disposto che la relazione inaugurale per i dati statistici si limitasse a prendere per base quelli relativi agli 11 mesi antecedenti salvo poi a completarli coi dati dell'ultimo mese, prima della stampa del discorso. In tal guisa, però, essi si vennero allontanando dai fini assegnati con l'articolo 150 dell'ordinamento giudiziario, imperocchè sia evidente che se per tutti i principali rami dell'Amministrazione dello Stato riescono utili le prescritte relazioni annuali, quasi rendimento di conto morale, tanto maggiormente evidente è la importanza e la necessità di simili relazioni sulla amministrazione della giustizia.

Fra le accennate istruzioni ministeriali vanno principalmente ricordate ben quattro circolari del Ministro, on. O. Vigilani, e due del suo successore, on. P. S. Mancini. Però la più antica circolare ministeriale, che mi fu dato di rintracciare, risale soltanto al gennaio 1872. Essa concerne la stampa, il formato e l'invio di un maggior numero di copie delle relazioni inaugurali, onde in essa è da notare come si supponesse tuttora vigente la disposizione dell'art. 166 dell'Ordinamento giudiziario del 13 dicembre 1859, n. 3781, in quella parte,

che non fu ripetuta nell'art. 150 dell'Ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865, num. 2626, e che ora è sostituita da prescrizioni ministeriali, in quanto richiedeva, che una copia di « ogni rendimento di conto, delle requisitorie e delle « deliberazioni prese » fosse trasmessa a cura dei Procuratori Generali e con le proprie osservazioni al Ministro della giustizia.

Delle circolari ministeriali su questo argomento, posteriori alla istituzione della nostra Commissione e da essa proposte, meritano speciale memoria quella del Guardasigilli, on. Zanardelli (8 dicembre 1882), che fu l'undicesima, e quella dell'on. Talani (29 ottobre 1886), che fu la quattordicesima !

Di tutte tentai il riassunto ed il coordinamento con le comunicazioni fatte a nome del Comitato permanente nella Sessione del marzo 1896 e che ora ripresento correggendo qualche errore allora sfuggito.

Queste circolari sono dunque 22, oltre le avvertenze saltuariamente pubblicate nel *Bollettino Ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia* per un più sollecito invio delle relazioni. Esse si trovano quasi tutte, dall'anno 1872 all'anno 1894, nella *Raccolta delle Circolari del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti* — anni 1861-1894 — (Roma Regia Tipografia 1881-1885, Vol. 1, 2 e 3; Stamperia Reale, 1890-1899, Vol. 4 e 5) — e dall'anno 1889 ad oggi anche nel *Bollettino Ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia*. Molte furono inserite negli *Atti della Commissione*. Però non mi fu dato di ritrovare la circolare 17 dicembre 1873, numero 365 bis, che è richiamata nella successiva del 12 ottobre 1874, n. 19147-503, Div. VI (*Racc. II. 319*); e non furono pubblicate le circolari del 19 Agosto 1896, n. 868, firmata G. Costa e del 10 novembre 1898, n. 1558, firmata Bonardi, provocate da deliberazioni di questa Commissione.

Ed ora ecco il riassunto:

- a) Nella prima udienza, non più tardi del 5 gennaio di ogni anno, letto il regio decreto che compone le Sezioni, dovrà essere letta la relazione statistica annuale e dopo si dovranno trattare gli affari assegnati a quella udienza (Circolari del 12 ottobre 1874, n. 19146-503 e 8 settembre 1875, n. 194-592)
- b) La relazione statistica annuale deve essere preparata e letta dai Capi del P. M. (Circ. 16 ottobre 1875, n. 254-593; 19 agosto 1896, n. 868-XVII; 10 ottobre 1898, n. 1520-XII-1451; 4 novembre 1905, n. 1564-2620);
- c) Osservanza dell'art. 150 dell'Ordinamento giudiziario, norme per la uniformità di queste relazioni e loro coordinamento con la statistica giudiziaria (Circ. 17 dicembre 1873, n. 365 bis; 12 ottobre 1874, n. 19147-503; 16 ottobre 1875, n. 194-592; 2 novembre 1876, n. 415-685; 29 ottobre 1877, n. 266-749; 10 ottobre 1878, n. 932-787; 28 ottobre 1879, n. 2610-838; 29 ottobre 1886, numero 1194; 4 novembre 1905, n. 1564-2620);
- d) Norme generali per la compilazione delle relazioni statistiche annuali (Circ. 29 ottobre 1886, n. 1194; 27 ottobre 1894, n. 488-1336; 17 novembre 1895, n. 628-1363);
- e) La relazione deve esaminare l'intero periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre sulla base delle notizie dal 1° gennaio al 30 novembre salvo complementarie (Circ. 2 novembre 1876, n. 415-685; 29 ottobre 1877, n. 266-740);
- f) PARTE CIVILE — La prima parte della relazione deve esporre la statistica giudiziaria civile (Circ. 28 ottobre 1879, n. 2610-838; 20 novembre 1882, n. 1080);
- g) Non deve essere omesso un particolare esame della onoraria e volontaria giurisdizione (Circ. 4 novembre 1895, n. 1594-2622);
- h) *Esame di temi speciali* — 1) Fallimento nel nuovo Codice di commercio e moratoria: — 2) Tutela dei minorenni (Circ. 29 ottobre 1886, n. 1194);

i) PARTE PENALE — Esame della persistenza, accrescimento o diminuzione di taluni reati nelle giurisdizioni rispettive (Circ. 4 agosto 1883, n. 146-1069);

j) Rapporto fra delinquenza e popolazione (Circ. 17 novembre 1895, numeri 628-1363);

k) *Esame di temi speciali* : 1) citazione diretta e direttissima (Circ. 11 dicembre 1880, n. 960); 2) delinquenza dei minorenni; 3) rinvio alle giurisdizioni inferiori; 4) detenzione preventiva (Circ. 29 ottobre 1886, n. 1194); 5) arresto in casa; 6) liberazione condizionale; 7) querela di parte (Circ. 19 agosto 1896, n. 868-XII); 8) revisione dei giudicati penali (Circ. 10 ottobre 1898, numeri 1520-XI-1451);

l) E' consigliata la stampa dei discorsi o relazioni inaugurali (Circ. 27 gennaio 1872, n. 365);

m) Formato uniforme delle copie dei discorsi o relazioni inaugurali (Circolare 27 gennaio 1872, n. 365-bis; 27 ottobre 1877, n. 266-740; 10 ottobre 1878, n. 902-187; 28 ottobre 1879, n. 2610-838; 10 novembre 1898, n. 1558-XII);

n) Titolo e frontespizio dei discorsi o relazioni inaugurali (Circ. 29 ottobre 1877, n. 266-740; 10 ottobre 1878, n. 902-787; 23 ottobre 1879, n. 2610-838; 10 novembre 1898, n. 1558-XVII);

o) Numero delle copie da mandare al Ministero della Giustizia (Circolare 27 gennaio 1872, n. 365-bis; 2 novembre 1876, n. 415-685; 29 ottobre 1877, n. 266-740; 28 ottobre 1879, n. 2610-833; 31 ottobre 1893, n. 423-1298);


p) Tempo assegnato (30 giorni) per la spedizione delle dette copie al Ministero della Giustizia (Circ. 12 ottobre 1874, n. 365; 2 novembre 1876, n. 415-685; 29 ottobre 1877, n. 266-740; 31 ottobre 1893, n. 423-1298; 4 novembre 1905, n. 1564-2622. Avvertenze nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero, 10 gennaio 1895, 9 gennaio 1896);

q) L'esame delle relazioni statistiche inaugurali sarà fatto dalla Commissione per la statistica giudiziaria nella prima sessione ordinaria d'ogni anno (Circ. 29 ottobre 1880, n. 1194; confr. art. 4, lett. d del R. Decreto 7 ottobre 1900 n. 350; — Circ. 4 novembre 1905, n. 2622-17-1564).

Sui *prospetti statistici sommari* da unire alle relazioni inaugurali e sui cambiamenti all'uopo in essi introdotti è da ricordare, dopo la iniziativa e la prima relazione dell'on. L. Lucchini (*Atti della Commissione* — Sessione del giugno-luglio 1882, pag. 3, 4, 7, 125-149), quanto successivamente risulta dagli stessi *Atti della Commissione* - (Sessione del giugno 1883, pagine 7, 11 e seg. - Relazione Casorati -; Sessione del febbraio 1884, pag. 112, seconda relazione dell'on. Lucchini; Sessione del novembre-dicembre 1885, pag. 247, 250, 252; Sessione del giugno-luglio 1886, pag. 109, 110; Sessione del giugno 1887, pag. 66, 110, 110, 120, 127, 130, 142).

Sulle *norme per raccogliere i dati statistici e per la formazione dei prospetti sommari* o riassuntivi, circa il loro completamento ed il numero di essi da inviare al Ministero della Giustizia, vedansi le *Circolari ministeriali* 17 ottobre 1874, n. 19147-503; 8 settembre 1875, n. 194-592; 2 novembre 1876, n. 415-685; 29 ottobre 1877, n. 263-740; 10 ottobre 1878, n. 902-787; 28 ottobre 1879, n. 2610-838; 8 dicembre 1882, n. 1045; 20 novembre 1883, n. 1060, oltre le disposizioni direttamente date dalla Direzione generale della statistica, in conformità delle deliberazioni della Commissione, nel preparare e distribuire annualmente alle autorità giudiziarie i modelli di questi prospetti, che in tal guisa vengono annualmente ampliandosi e completandosi.





## Sul contenzioso erariale negli anni 1898-1903.

RELATORE: **BACCARANI**

L'essermi attribuita la veste di santolo dello schedario dal quale sono stati desunti i dati statistici oggetto della presente relazione, ha fatto sì che io fossi designato ad esporvi i risultati dello spoglio fattone coll'usata diligenza dalla Direzione generale della statistica. Ma è con non poca trepidazione che mi accingo a render conto del come, nel periodo al quale lo spoglio si riferisce, ebbe a svolgersi il contenzioso erariale; trepidazione derivante dalla coscienza di essere impari all'arduo compito e dal timore che, avendo io l'onore di far parte degli Uffici che a quel contenzioso attendono per loro istituto, il mio dire possa per avventura sembrare non sempre ispirato alla più serena obbiettività.

Mi assiste solo la speranza che la sperimentata vostra benevolenza vi renda indulgenti a mio riguardo, e che non vorrete, a tutto mio danno, fare un paragone fra questa disadorna rassegna e le poderose e dotte relazioni dei valentissimi che mi hanno preceduto nel riferirvi il frutto dei loro studi nel vasto campo assegnato alla nostra Commissione.

Vi esporrò quindi delle cifre accompagnate da poche osservazioni di facile indagine, senza avere la pretesa di fare della critica scientifica sul loro valore.

Prima però debbo richiamare alla vostra memoria e segnalare alla vostra attenzione talune notizie di fatto che reputo indispensabili ad un adeguato apprezzamento delle anzidette cifre.

Sullo scorcio del 1897 l'Avvocato erariale generale, accogliendo una mia modesta proposta, istituì uno schedario di

tutti i giudizi di cognizione, tanto attivi che passivi, di competenza dei Tribunali e delle Corti, ed eziandio di quelli di competenza dei Pretori e dei giudizi esecutivi che circostanze speciali concorrano a rendere di eccezionale gravità; tenendo distinti quelli che vengono trattati a difesa diretta dei funzionari delle Avvocature dagli altri che invece sono affidati a delegati erariali.

Delle cause erariali devolute alla cognizione dei Conciliatori non si credette di dover tener conto, perchè poche di numero e tutte d'assai scarsa importanza.

Lo schedario, secondo i propositi di chi lo istituiva, doveva essere e rimanere onninamente d'ordine interno, escluso qualsiasi intento statistico.

Come altra volta dichiarai (1), il suo scopo è in parte disciplinare, in parte direttivo: avere cioè un'idea del lavoro contenzioso a cui attendono le Avvocature erariali ed esercitare un controllo sull'andamento delle singole cause, per conoscere come le Avvocature stesse compiano il loro dovere; ciò per la parte disciplinare. Per la parte direttiva, avere una nozione della natura e fisionomia dei giudizi, la quale, come si sa, è diversa da regione a regione, ed ottenere unità di indirizzo nella trattazione delle cause, per evitare che questioni simili siano riguardate in modo difforme dalle diverse Avvocature.

Questo materiale si veniva via via accumulando, non senza qualche difficoltà, inevitabile (come di leggeri si comprende) negli inizi di qualsiasi intrapresa, quando ebbe occasione di esaminarlo quella illustrazione della scienza statistica, il cui nome non può essere qui ricordato senza il più amaro rimpianto, che fu il senatore Messedaglia, già venerato nostro Presidente.

Egli, da un esame fatto della scheda istituita con la circolare del 10 settembre 1897, n. 2, e con le istruzioni a questa unite, intuì quale ricca fonte di notizie statistiche si racchiudesse in quel documento, benchè, come ho detto, esso mirasse ad altri scopi, e, presi gli accordi con l'Avvocato erariale generale e con la Direzione generale della statistica, sottopose al voto di questa Commissione, in quel tempo da lui presie-

---

(1) *Atti della Commissione*, sessione del dicembre 1902, pag. 3.

duta, la proposta di fare lo spoglio delle schede fino allora pervenute, per ricavarne tutti gli elementi utili nei riguardi statistici.

La nostra Commissione si occupò per la prima volta di tale proposta nella seduta dell'8 marzo 1901 (1) in occasione delle Comunicazioni che il Comitato fece sull'argomento, e benchè fossero diverse le opinioni dei vari oratori che parteciparono alla discussione, circa l'opera delle Avvocature erariali, tutti furono concordi nel riconoscere l'utilità di questa indagine statistica, e fu votato un ordine del giorno di plauso all'Avvocatura erariale generale per l'offerta fatta di mettere a disposizione della Commissione questo materiale, e di invito a prendere gli accordi tra le Amministrazioni interessate per por mano ai lavori di spoglio delle schede (2). Furono incaricati dapprima il compianto prof. Bosco ed il collega consigliere Sandrelli di compiere gli studi preliminari intorno a questi lavori, e avendo poi io stesso sostituito il Bosco, che frattanto aveva cessato di far parte della Commissione, nella sessione del dicembre 1901 (3) riferii brevemente su questi studi iniziali. Le mie proposte furono esaminate dal Comitato permanente durante la stessa sessione, e in una delle ultime sedute (18 dicembre 1902) (4) il commendatore Sandrelli, a nome del Comitato, espose le conclusioni definitive dei nostri studi, che furono tutte approvate e che si concretano nelle seguenti proposizioni:

In primo luogo la ricerca statistica sarà limitata alle cause interessanti le Amministrazioni pubbliche patrocinate dalle Avvocature erariali, davanti alle Autorità giudiziarie e davanti ad arbitri.

Questa prima proposizione, che segna i limiti della ricerca, ha bisogno di una breve dilucidazione.

Le schede compilate presso le Avvocature distrettuali, e raccolte qui al centro, riguardano tanto i giudizi avanti le magistrature ordinarie, quanto la giustizia amministrativa. Ma le schede concernenti quest'ultima parte, se sono tutte quelle che rispecchiano l'azione delle Avvocature erariali in tal

---

(1) *Atti della Commissione*, sessione del marzo 1901, pag. 2 e seguenti; 80 e 81.

(2) *Atti della Commissione*, sessione del marzo 1901, pag. 7.

(3) *Atti della Commissione*, sessione del dicembre 1902, pag. 3.

(4) *Atti della Commissione*, sessione del dicembre 1902, pag. 40.

campo, non rappresentano il numero totale dei giudizi avanti le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e le Giunte provinciali amministrative, poichè una buona parte di questi giudizi si svolge all'infuori di una qualsiasi partecipazione delle Avvocature erariali, non tutte le Amministrazioni pubbliche rivolgendosi ad esse e talune servendosi per la loro difesa dell'opera dei Referendari al Consiglio di Stato o dei Direttori ed Ispettori generali delle Amministrazioni stesse.

Donde la proposta di limitare la ricerca, oltre che ai giudizi arbitrari, a quelli di competenza dei magistrati ordinari, perchè si sarebbe avuto del campo giudiziario amministrativo una rappresentanza incompleta e quindi statisticamente insufficiente. Del resto le indagini che questa Commissione ha attivate anche nel campo della giustizia amministrativa vengono a colmare la lacuna che altrimenti si avrebbe per questa indispensabile limitazione dello spoglio delle schede del contenzioso erariale, e non ci fanno quindi sentire tale deficienza. Sul proposito basta ricordare, a titolo d'onore, le esaurienti relazioni dei colleghi comm. Sandrelli e comm. Perla.

La seconda proposizione votata dalla Commissione fu la seguente:

Lo spoglio delle schede sarà fatto dividendole per gruppi:

- a) secondo l'Amministrazione interessata nella lite;
- b) secondo le materie che dettero luogo alle controversie per ciascuna Amministrazione.

Poche parole anche su questa proposizione.

E' del massimo interesse conoscere la parte che le singole Amministrazioni prendono nel complesso del contenzioso erariale. Spesso si odono accuse velate o apertamente dichiarate contro questa o quella Amministrazione, alla quale si attribuiscono tendenze più o meno litigiose, addebitandola talora di un'azione poco rispettosa di clausole contrattuali, talora di soverchio fiscalismo, e tacciandola di provocare così una sequela di giudizi per ristabilire l'ordine giuridico turbato.

Non si avverte, quando si fanno tali accuse, delle quali avemmo un'eco anche in questa Commissione, che il campo in cui si svolge l'azione amministrativa dei diversi dicasteri è molto diverso dall'uno all'altro, e per taluno, come per quello dei lavori pubblici, può dirsi che quasi la totalità degli atti investe rapporti di carattere giuridico, onde sono frequenti le controversie per la risoluzione di questioni ad essi attinenti,

mentre per altri, come, a cagion d'esempio, quello della pubblica istruzione, l'attività ministeriale è quasi totalmente diretta a regolare rapporti d'interessi, per cui potranno essere anche frequenti le cause di contenzioso amministrativo, ma molto rare quelle di contenzioso ordinario.

E' bene dunque che la statistica venga a dissipare sospetti, dubbi, incertezze e chiarisca col suo linguaggio, che non ammette diversità di opinioni, quanta parte spetti a ciascuna Amministrazione nella totalità delle cause di contenzioso erariale.

Ma non basta questa preliminare divisione della materia controversa. Essa non ci darebbe che una pallida idea del campo giudiziario in cui sono interessate le pubbliche Amministrazioni, sia perchè alcuni oggetti dei giudizi possono essere comuni a varie Amministrazioni, nè avrebbe valore — rispetto alla controversia giudiziaria, distinguere la natura del rapporto giuridico da cui esse traggono origine, sia perchè soltanto per induzione, ricordando il campo speciale in cui ogni Amministrazione spiega la propria attività, si potrebbe argomentare anche alla natura dei diritti controversi.

Per avere, dunque, una più esatta percezione di questo, per ora, indistinto campo giudiziario, occorre procedere a maggiori suddivisioni e, per ogni Amministrazione, scindere tu ta la materia controversa in molteplici *oggetti*, che diano la fisionomia più precisa dei giudizi sostenuti.

A questo scopo soccorre in parte la numerazione che, anche prima della istituzione della scheda, si aveva negli uffici delle Avvocature erariali, delle così dette *posizioni*, le quali servivano da principio, e servono tuttora, a scopi d'archivio, per facilitare le ricerche e rendere uniforme, presso le Avvocature distrettuali, la collocazione degli atti e la classificazione di essi. Ma nell'occasione che fu attuata la scheda si avvertì subito la necessità di portare qualche riforma alla classificazione degli atti negli archivi degli Uffici distrettuali, poichè gli elenchi dagli Uffici medesimi trasmessi all'Avvocatura erariale generale posero in rilievo come, sia nel numero, sia nell'ordine delle posizioni e nella loro denominazione, queste presentassero una grande difformità. Evidentemente gli archivi si erano formati quando non bene si sapeva ancora su quali e quante specie di affari le Avvocature sarebbero state chiamate a spiegare la loro attività, donde la conseguenza

che non poche delle posizioni adottate sul principio si dovettero in seguito abbandonare come inutili, e per contro se ne dovettero aggiungere delle nuove, alle quali non si era prima pensato. Forte dell'esperienza fatta in 23 anni di funzioni, l'Avvocatura generale formò un elenco di 30 posizioni di archivio che meglio rispondesse alla realtà delle cose, e con circolare del 16 novembre 1898, n. 15, diramò ai dipendenti Uffici le necessarie istruzioni per l'attuazione del nuovo elenco, il quale fu reso definitivo, dopochè gli Avvocati erariali distrettuali ebbero espresso su di esso il loro autorevole parere.

Sulla base dei numeri di questo elenco, ciascuno dei quali dalla solerte Direzione generale della Statistica è stato suddiviso in parecchie voci, portandosi la numerazione complessiva di queste a 106, sono stati classificati gli oggetti delle controversie indicati in ciascuna scheda, e le notizie statistiche raccolte sono appunto messe in funzione di questi numeri, cosicchè si ha un ricco materiale di osservazioni statistiche in materia giudiziaria civile, che per la prima volta si può studiare in relazione ai singoli oggetti delle cause.

Non può sfuggire ai colleghi l'importanza di questo saggio, il quale può dirsi il primo tentativo pratico dell'attuazione della scheda anche nel campo giudiziario civile.

Nè ho bisogno di ricordare tutti gli studi che, specialmente nei primi anni, la nostra Commissione ha compiuti per introdurre il metodo della scheda, non solo nel campo penale, dove funziona ora egregiamente col nome di cartellino penale, ma anche nel campo civile, e le difficoltà che in questa parte si sono incontrate per la sua adozione.

Il non avere nel campo civile un punto fisso, quale invece si ha nelle materie penali, sia che si scelga il *reato*, sia che si abbia in mira l'*imputato*, intorno al quale imperniare tutti i dati, la controversia giudiziaria civile originaria difficilmente mantenendosi nei confini in cui la fissò dapprima il libello introduttivo del giudizio, rende estremamente difficile la raccolta delle notizie statistiche coi metodi più progrediti dei *registri giornalieri* e della *scheda*, quali furono adottati per le ricerche penali.

Ebbene, questo saggio, che io ho l'onore di presentare, è un avviamento verso questo ideale, che la Commissione non ha ancora abbandonato, come ne fa fede l'incarico che essa

alcuni anni fa (1) volle affidare ad una Sotto-Commissione di studiare la riforma del metodo statistico civile, e un contributo, che mi auguro non disprezzabile, agli studi che questa Commissione dovrà compiere.

Un terzo voto fu deliberato dalla Commissione circa lo spoglio di questo materiale statistico e la sua pubblicazione, e cioè che esso riguardasse tutte e singole le giurisdizioni: arbitri, pretori, tribunali in primo e in secondo grado, corti d'appello e corte di cassazione, e che i dati fossero raccolti per distretti di Corte d'appello, riunendo le schede delle dodici Avvocature erariali secondo la circoscrizione di queste Corti.

Quanto alla prima parte di questo voto, debbo avvertire che, per ciò che riguarda i giudizi pretoriali e quelli esecutivi immobiliari, la ricerca è necessariamente incompleta, poichè, come dissi, l'invio della scheda fu limitato alle sole cause d'eccezionale gravità. Avanti i pretori, i giudizi nei quali deve intervenire l'Avvocatura erariale sono per lo più quelli esecutivi, cioè pignoramenti presso terzi, contro veri o presunti creditori dello Stato. Nessun interesse presenta questa parte della litigiosità, l'Amministrazione pubblica intervenendo come terza in questi giudizi unicamente per fare la prescritta dichiarazione; essi pertanto nella quasi totalità dei casi non offrono materia a questioni di merito di cui giovi fissare le massime, nè motivo a seguirne dal centro le fasi. Altrettanto può ripetersi dei giudizi esecutivi immobiliari, nei quali il più delle volte l'azione delle Avvocature erariali è circoscritta al deposito delle domande di collocazione. Cosicchè la compilazione della scheda, anche per questi giudizi, avrebbe costituito un inutile ingombro — semprechè si ricordino gli scopi originari dello schedario — che fu quindi deliberatamente evitato.

La raccolta poi delle notizie per distretti di Corte d'appello fu deliberata, non solo per ridurre tutto questo materiale sotto una circoscrizione giudiziaria, mentre i distretti delle Avvocature rispondono ad altri criteri; ma anche per uniformare questa pubblicazione alle altre statistiche giudiziarie, le quali presentano i loro risultati più elementari raggruppati appunto per distretti di Corte d'appello.

---

(1) *Atti della Commissione*, sessione del luglio 1900, pag. 39.



Giova però che a questo punto io informi i colleghi di una lacuna che il materiale statistico presentava, ma che tuttavia fu possibile colmare almeno in gran parte. Ho già più volte osservato che la scheda venne istituita allo scopo principale di seguire dal centro l'andamento dei giudizi erariali che si svolgono presso tutte le magistrature del Regno. Questa considerazione fu causa determinante, se non unica, della omissione delle schede presso l'Avvocatura erariale generale, la quale funge anche come Avvocatura distrettuale per ben nove provincie; questa circostanza, non solo *ratione loci*, ma anche *ratione personae*, non dava all'Avvocatura stessa motivo a desiderare di conoscere quello che necessariamente era di suo dominio.

Fu per ciò tollerato, se non proprio esplicitamente approvato, che presso questo distretto non venissero compilate le schede; donde la necessità di ricavare, per altra via, le notizie che mancavano per il più importante dei distretti, quale sede del Governo. Furono messi a profitto i registri di archivio, da cui si estrassero le notizie statistiche con sufficiente esattezza, ad eccezione però dei giudizi a difesa delegata, pei quali si sarebbe dovuto fare uno spoglio delle singole posizioni d'archivio, e non sempre colla sicurezza di poterne ricavare quanto occorreva.

Su questa parte gli elementi sono pur troppo manchevoli, ma mi conforta il pensiero che in avvenire questo inconveniente non avrà più a ripetersi, poichè, essendo stata segnalata dalla Direzione generale della statistica la grave lacuna all'Avvocato erariale generale, questi dispose per la immediata compilazione delle schede, a partire dal 1908, anche per le cause trattate dalla locale Avvocatura erariale, sicchè in avvenire il materiale sarà, per questo riguardo, completo.

Una quarta, ed ultima, proposizione votò la Commissione nella seduta del 18 dicembre 1902, e fu che lo spoglio delle schede venisse circoscritto alle cause nelle quali era stata pronunziata una sentenza definitiva, o nelle quali era intervenuta una transazione o altro fatto (rinunzia, perenzione od abbandono) per cui fosse rimasta estinta l'istanza giudiziaria.

Le ragioni di questa limitazione sono evidenti. Spogliare tutte le schede ricevute avrebbe importato un lavoro non adeguato all'utile che se ne sarebbe potuto ricavare, molte di esse riguardando giudizi tuttora pendenti o nei quali erano

intervenute soltanto sentenze interlocutorie o di carattere puramente istruttorio, senza nessuna definizione in merito. La statistica, che si andava ad istituire, non aveva per fine di dar contezza del *movimento statistico* delle cause erariali, il quale da altre fonti si può ricavare, onde sarebbe stato necessario distinguere tra i giudizi *sopravvenuti* quelli *decisi* e quelli *rimasti pendenti*, ma soltanto lo scopo di rilevare, come ho detto più volte, la fisionomia di questo contenzioso. Ora è evidente che a questo scopo l'indagine doveva ricevere una limitazione, per scegliere nel totale delle schede ricevute quelle che contenessero indicazione o di un giudizio di merito, già pronunciato, in qualunque grado fosse stato emesso, o una diversa soluzione qualsiasi che avesse impedito il corso ulteriore della causa.

Facendo così, ci accostavamo, pur senza poterlo seguire totalmente, al sistema della scheda penale, la quale, come si sa, viene compilata dopo che il giudizio, non soltanto è definitivo, ma irrevocabile. Se nel campo penale l'unità del procedimento, per la costanza dei due elementi che ne formano la base, l'imputato e il reato, può consentire questo sistema, che anzi si ravvisa il solo accettabile, nel campo giudiziario civile, come è risaputo, questa unità manca quasi completamente, per lo sdoppiarsi delle controversie, per assurgere talora le questioni di rito che si innestano in quelle di merito a tesi principale e risolutiva del giudizio, rimanendo l'originaria causa assorbita od offuscata, per dir così, dalle nuove che sorgono dalla contestazione della lite.

Ma un punto, come momento statistico dello spoglio, bisognava pure indicarlo, e si è adottato quello della sentenza definitiva in qualunque grado emessa o dell'estinzione per altra causa dell'istanza giudiziaria.

Chiudo questi cenni preliminari coll'informare che furono spogliate le schede raccolte presso l'Avvocatura erariale generale a partire dal 1898 e fino al 1903. Fu necessario fissare un anno terminale all'indagine statistica, sia per non accrescere soverchiamente la mole del lavoro, che altrimenti la Direzione generale della statistica, ad onta di tutto il buon volere, non avrebbe potuto condurre a termine, sia perchè, trattandosi di materiale in continua formazione, dovendosi sulle schede via via segnare le notizie delle successive fasi dei giudizi, il fissare la chiusura dei lavori a un anno alquanto arretrato per-

metteva di dare, nel maggior numero dei casi, l'ultima parola del magistrato sulla materia controversa, e quindi di raggiungere indirettamente lo scopo di avere, anche per la scheda civile, il risultato definitivo e irrevocabile come per la scheda penale.

Forniti questi schiarimenti sui precedenti dell'indagine statistica, che è mio compito ora illustrare, e sui limiti e metodi di essa, prima ancora di passare all'esame delle cifre mi pare utile discorrere brevemente dei suoi caratteri e dell'importanza di questa statistica.

Io non debbo dimenticare che il Capo dell'ufficio al quale ho l'onore di appartenere, con la speciale sua competenza e con quell'ampiezza che l'importanza dell'argomento richiede, pubblica annualmente la relazione, prescritta dall'art. 5 del regolamento approvato col R. D. 16 gennaio 1876, n. 2914, mantenuto in vigore dall'art. 11 della legge 14 luglio 1907, n. 485, portante il riordinamento delle Avvocature erariali.

Queste relazioni, che, interrotte dopo il biennio 1884-85, furono riprese nel 1898 pel triennio 1895-96-97, e di cui l'ultima pubblicata riguarda il biennio 1905-1906, pur contenendo dati statistici, hanno però un prevalente carattere informativo del modo con cui le dodici Avvocature erariali hanno esaurito il lavoro ad esse affidato e delle questioni più interessanti giudicate dalle varie autorità giudiziarie od amministrative, limitandosi, sotto l'aspetto statistico, a dare il numero delle cause trattate presso le singole Avvocature, con la percentuale di quelle totalmente o parzialmente vinte dalla pubblica Amministrazione. In una parola, in esse si studia l'opera defensionale esplicata dalle Avvocature, ma non si fa uno studio statistico dei giudizi, nei quali è parte attrice o convenuta la pubblica Amministrazione, il che invece è possibile fare con gli elementi appunto che si possono ricavare dalle schede e che si concretano nell'indicazione delle *parti* in giudizio, delle *date* delle fasi giudiziarie per cui questi sono passati, dell'*oggetto* delle controversie — e, quando sia possibile, anche del loro *valore* — e, infine, dell'*esito* della contesa giudiziaria.

I due studi rispondono dunque a due esigenze diverse e, se hanno una parte comune, ciascuno conserva il suo carattere proprio e specifico, e soltanto dovrà il relatore a questa Commissione procedere guardingo nel suo esame, per non fare illecite incursioni nel campo che è riservato all'altra relazione.

Ciò premesso, vediamo quali possano essere i vantaggi che lo studioso può trarre da questa statistica del contenzioso erariale.

Ad alcuni ho già incidentalmente e fuggacemente accennato nelle osservazioni preliminari, e son quelli che lo statista di professione può ricavare nei riguardi metodologici, poichè tutto questo materiale offre una ricca messe di osservazioni per l'applicazione del metodo descrittivo all'indagine statistica del contenzioso civile e commerciale, e non occorre alcuna dimostrazione pratica di tali vantaggi, parendomi di far torto alla vostra intelligenza e competenza se mi soffermassi più a lungo su di essi.

Altri vantaggi dipendono non più dal metodo, ma dalla natura dell'indagine.

Le cause di contenzioso erariale non sono che una parte, e numericamente una piccola parte, del totale delle cause trattato avanti le giurisdizioni ordinarie. A differenza delle cause dei privati, le quali circoscrivono i loro effetti tra le parti contendenti, queste si può dire che interessino la totalità dei consociati, in quanto la pubblica Amministrazione non è che una delegazione di poteri della società in alcuni organi che la rappresentano; e quindi all'esito favorevole o contrario delle cause nelle quali è interessata la pubblica cosa, può dirsi che sono interessati tutti i cittadini, specialmente per le conseguenze economiche che ne discendono.

Questa estensione degli effetti giudiziari dà un carattere speciale al contenzioso erariale, per cui esso si differenzia notevolmente da quello ordinario, specialmente nel senso che le vittorie e le sconfitte dell'Amministrazione e più ancora le seconde che non le prime impressionano la generalità dei cittadini e sono messe in rilievo dalla pubblica stampa.

Le statistiche giudiziarie civili e commerciali, le quali non possono scendere a molteplici specificazioni senza perder le loro caratteristiche generali e senza anche diminuire il grado della loro veridicità, non si prestano a rispondere ai molti quesiti di cui sorge spontanea la formulazione quando si voglia scrutare l'andamento di quelle cause nelle quali interviene il Governo, sia come depositario di pubblici poteri, sia come gestore dei pubblici servizi od amministratore del demanio pubblico e patrimoniale. È sollecita o tardiva questa giustizia? Va immune da sospetti che la qualità di una delle parti con-

tendenti possa influire sul corso di essa? Vi sono o no, come si va dicendo, Amministrazioni pubbliche la cui azione dà frequenti occasioni a litigi e a contese giudiziarie? È ugualmente distribuita questa materia giudiziaria nel Regno, sia per quantità come per qualità? Assume essa una diversa fisionomia da regione a regione, per la diversità degli istituti pubblici che vi si trovano? Ecco molte domande alle quali la statistica generale non sa o non può rispondere e alle quali può rispondere, anche se non a tutte, una statistica speciale del contenzioso erariale.

Ad una domanda però che sento avanzare frequentemente, e che è forse la più ovvia, non potendosi disgiungere il concetto concreto di *causa* da quello astratto di *litigiosità*, ed è, come accennai, se sia più o meno diffuso questo spirito di litigiosità nelle pubbliche Amministrazioni e in quali, la nostra statistica non potrà rispondere che imperfettamente. E ciò per la diversa natura delle cause dei privati rispetto a quelle nelle quali è parte la pubblica Amministrazione.

Accennavo poc'anzi ad una specie di estensibilità degli effetti di queste ultime cause, ogni cittadino potendosi ritenere compartecipe come unità nel tutto, ma qui debbo mettere in evidenza un'altra forma di estensibilità delle cause erariali a differenza di quelle tra privati. Nelle cause civili tra singoli individui la contesa è sempre ordinariamente ristretta tra un attore ed un convenuto, e la massima di diritto accolta nella sentenza spiega ed esaurisce la sua efficacia nei soli rapporti delle parti contendenti, mentre pel di più non ha che un valore relativo, cioè solo in quanto altre persone si trovino nelle identiche condizioni di fatto e di diritto e possano invocarla come *res similiter iudicata*.

Infatti poche volte accade che taluno abbia rapporti giuridici separati, ma identici, con più persone e quindi è infrequente il caso che ad una causa da esso sostenuta altre simili se ne ripetano in suo confronto.

Ben diversamente le cose procedono nei riguardi dello Stato poichè spesse volte accade che molti cittadini od enti si trovino di fronte ad esso nelle identiche condizioni di diritto e di fatto, per modo che non uno solo di loro, ma tutti sono indotti a sperimentare separatamente contro lo Stato medesimo le stesse azioni ed a far valere analoghe pretese, per poco che qualcuno di essi, ritenendosi leso nei suoi diritti

nuova lite al Governo e maggiormente poi se dalla lite esca vittorioso. Con qualche esempio chiarirò meglio il mio concetto.

Bastò che la Commissione centrale delle imposte dirette, con decisione del 9 dicembre 1894, fermasse la massima che le offerte ed elemosine dei fedeli alle chiese, oratori, santuari, ecc. costituiscono redditi mobiliari tassabili, perchè le fabbricerie di quasi tutte le chiese della Lombardia insorgessero contro questo accertamento d'imposta; donde un cumulo di cause nelle quali l'Amministrazione rimase necessariamente coinvolta ed a scongiurare le quali non valse nemmeno la giurisprudenza della Corte di cassazione, conforme alla decisione anzidetta, costantemente mantenuta in non poche sentenze, fra le quali basterà ricordare quelle 21 febbraio 1901, Finanze-Fabbriceria parrocchiale di Gazzo; 23 maggio 1901, Finanze-Fabbriceria parrocchiale di Carpenedole; 30 maggio 1901, Finanza e Fabbricerie diverse; 23 ottobre 1901, Finanza e Fabbriceria di Monselice ed altre.

Altra volta, e precisamente nel 1898, la Cassazione romana dichiarò di esclusiva competenza della G. P. A. in 1<sup>a</sup> istanza e della IV Sez. del Cons. di Stato in 2<sup>a</sup> istanza, ai sensi dell'art. 26 del r. d. 19 nov. 1889, n. 6535, la cognizione dei reclami contro le deliberazioni degli Intendenti di Finanza relative al rimborso delle spese pel mantenimento degli indigenti inabili al lavoro (sent. 21 luglio 1898, Com. di Persico - Tesoro).

Senonchè poco più d'un anno dopo la stessa Cassazione giudicava la competenza eccezionale stabilita dal citato articolo 26 riguardare soltanto le deliberazioni emesse dagli Intendenti di Finanza giusta il precedente art. 25, cioè alla fine dell'anno cui le spese si riferiscono, e non le altre emesse più tardi, che, secondo essa, rientravano sotto la giurisdizione del magistrato ordinario (sent. 13 settembre 1899, Congregazione di carità di Cremona - Tesoro).

Di questa sentenza, della quale, e non solo di questa, ben si può dire che per essa *multa ex his quae certa sunt subvertuntur*, poichè venne a sconvolgere una giurisprudenza ormai pacifica, le G. P. A. adottarono senza beneficio d'inventario la massima, che le discaricava di pressochè tutte le cause in soggetta materia, e si affrettarono a trasmettere gli atti relativi a centinaia di reclami alla predetta Corte di cassazione

perchè dichiarasse la competenza giudiziaria a conoscere dei reclami stessi. Per lo stesso motivo anche la IV Sezione si spogliò di non pochi ricorsi.

Ma la stessa Cassazione, nel 1901, riaffermando la precedente sua giurisprudenza, ripudiata nell'unico caso anzidetto, dichiarò la piena competenza amministrativa sui reclami e ricorsi in parola (sent. 27 marzo 1901, Tesoro-Confraternita delle Stimate di Macerata).

Naturalmente questa sentenza fu seguita da altrettante simili, quanti i reclami e ricorsi trasmessi alla Corte per la decisione sulla competenza. In questo caso dunque abbiamo avuto uno spostamento, sia pure transitorio, di giurisdizione, che ebbe per conseguenza un notevole numero di cause avanti a Corte di cassazione che altrimenti non sarebbero sorte.

Del pari molte Fabbricerie mossero lite al Fondo per il culto per costringerlo all'adempimento, in forma specifica, degli oneri religiosi gravanti su cappellanie e legati pii stati soppressi. Ciò fu l'effetto di una sentenza della Cassazione (4 luglio 1903, Fondo culto e Fabbricerie della Chiesa di S. Michele in Pavia) che impose al Fondo culto quest'onere. È ben vero che subito dopo, con un buon numero di decisioni, la stessa Corte modificò la sua giurisprudenza nel senso che quest'onere sussisteva sol quando ad esso facesse riscontro un diritto civile di terzi, ma ciò non valse ad evitare che l'Amministrazione si trovasse costretta a piatire in moltissime cause.

Questi esempi si potrebbero moltiplicare e chi dovrà riferire su di un futuro spoglio delle schede, dovrà far cenno di numerose cause ora in corso dipendenti dall'assunzione del servizio telefonico, e dall'applicazione della legge relativa agli infortuni sul lavoro, non che di altre non poche concernenti la soggezione all'imposta sulla ricchezza mobile della *plus valenza* delle azioni di nuova emissione e l'obbligo del Fondo pel culto di corrispondere ai parroci assegni per le spese di culto, arretrati di congrua dal 1° luglio 1892 al 30 giugno 1899, ed un supplemento della congrua stessa corrispondente al minor reddito derivante dalla conversione della rendita.

Gli esempi, ai quali ho accennato fuggacemente, di una maggiore diffusibilità del contenzioso erariale a differenza del contenzioso ordinario, mentre devono renderci guardinghi dall'attribuire con troppa facilità intenti litigiosi alle pub-

bliche Amministrazioni, servono anche a giustificare il carattere speciale che questo contenzioso erariale assume in una regione a differenza di altre.

Il riconoscimento di taluni diritti — come ho già osservato — dando facilmente adito a cause analoghe promosse da tutti coloro che si trovano nella identica situazione giuridica, determina anche una *localizzazione* di queste cause, come nella Lombardia di quelle riguardanti la tassazione delle oblazioni nelle chiese e del sopraprezzo delle azioni, nella Liguria di quelle promosse dalle fabbricerie per l'adempimento specifico degli oneri di culto, e nell'Umbria delle cause per concessioni di assegni per le spese di culto e di supplemento di congrua per minor reddito derivante dalla conversione della rendita.

Tuttavia, anche tenuto conto di queste circostanze specifiche che ci obbligano ad accogliere i risultati di questa indagine con quella prudente circospezione che lo statistico non deve mai trascurare, non ci sarà impedito di ricavare da essa un giudizio sulla pretesa decantata litigiosità dello Stato e sulle sue soccombente, ed è ormai tempo che per rispondere a questi quesiti ci addentriamo nell'esame dei prospetti.

Io poi ho molta fiducia che la pubblicazione di questo saggio statistico, il quale, pur con tutte le sue deficienze e imperfezioni, potrà darci un resoconto non privo di interesse sull'andamento del contenzioso erariale, avrà intanto, e subito, un utile effetto, quello di stimolare le Avvocature distrettuali a compilare le schede in tutti i casi in cui la si deve fare. Finchè queste giacevano inesplorate nell'archivio della nostra Avvocatura (e ciò sapevano i compilatori), scarso interesse veniva attribuito ad esse, perchè è noto che le istituzioni si valutano secondo i benefici che danno; ma quando tutti sapranno che questo materiale viene regolarmente esaminato, classificato, studiato, allora l'interesse stesso dei singoli Uffici locali a far sapere l'esatto numero dei giudizi da essi trattati, sarà una potente molla che li obbligherà al lavoro, e se questo solo risultato io sapessi di conseguire da questa mia modesta fatica, mi chiamerei soddisfatto.

Come ho già avvertito, la scheda, della quale si troverà in appendice il modello, permette di raccogliere i seguenti dati:

1. quale sia l'amministrazione interessata nel giudizio;



2. se essa sia attrice, appellante o ricorrente, ovvero convenuta, appellata o controricorrente;
3. se la parte avversaria sia persona fisica o ente morale;
4. se il giudizio sia di 1<sup>a</sup> istanza, d'appello o di cassazione;
5. quale sia la magistratura adita;
6. quale sia la questione trattata;
7. quale il valore controverso;
8. la durata della lite, che si desume dal confronto della data dell'atto introduttivo con quella della sentenza;
9. infine, l'esito della controversia.

Nei prospetti allegati alla presente relazione tutte queste notizie si troveranno esposte in duplice ordine di tabelle: secondo, cioè, la circoscrizione della Corte d'appello alla quale appartengono le magistrature che hanno trattato i giudizi, e secondo l'oggetto dei giudizi stessi, classificato in un elenco di 106 voci, che si trova esso pure pubblicato in appendice.

Il numero dei giudizi dei quali fu possibile raccogliere le notizie durante il sessennio considerato, sia per mezzo delle schede, sia, per quanto concerne il distretto di Roma, per mezzo dei registri d'archivio, raggiunge, come si disse, la cifra di 13,645.

Debbo però fare subito una dichiarazione, che, cioè, questo numero non rappresenta, nemmeno approssimativamente, il numero delle cause trattate in quel periodo dalle Avvocature erariali. La principale causa della differenza è dovuta ai giudizi pretoriali. Questi, che nel periodo considerato furono in numero di 11,531, non figurano in questo saggio statistico che per una quota di 622, e la ragione fu già indicata, non essendosi creduto opportuno di far compilare la scheda per questi giudizi se non nei casi che essi riguardassero questioni di una certa importanza.

L'altra causa che ha pure sensibilmente influito a ridurre il numero dei giudizi dei quali si dà conto, è la irregolare compilazione e trasmissione delle schede. Debbo fare lealmente questa confessione, la quale, del resto, non meraviglierà i colleghi, che sanno essere la raccolta completa delle schede, per qualsiasi indagine statistica, uno dei principali inconvenienti di questo sistema, e me ne possono fare testimonianza il Direttore generale della statistica per le schede penali, e credo anche l'on. collega sen. Lucchini per i cartellini del casellario centrale.

Meno che meno poi dovrà questa deficienza meravigliare nel caso nostro, se si pensa che questo materiale che ormai da 10 anni si viene riunendo presso l'Avvocatura generale, per molteplici cause, che sarebbe superfluo e di nessun profitto enumerare ora, per l'addietro non fu mai oggetto di particolari cure e soltanto in occasione degli spogli fatti dalla Direzione generale della Statistica ed anche in seguito è stata richiamata l'attenzione di qualche Ufficio sull'obbligo che loro incombe della compilazione delle schede, raccomandandone la regolare spedizione.

Le 13,645 cause svoltesi nel sessennio 1898-1903 avanti le magistrature ordinarie così si distribuivano:

Pretori . . . . .	622
Tribunali in 1 <sup>a</sup> istanza . .	7,223
Tribunali in appello . . .	845
Corti d'appello . . . . .	3,207
Corti di cassazione . . . .	1,748

e secondo gli anni:

	1898	1899	1900	1901	1902	1903
Pretori . . . . .	182	149	113	81	55	42
Tribunali in 1 <sup>a</sup> istanza	1,366	1,448	1,339	1,137	1,069	864
Tribunali in appello . .	215	181	170	115	112	52
Corti d'appello . . . . .	725	661	589	489	400	343
Corti di cassazione . . .	220	237	226	404	364	297
<b>Totale . . . . .</b>	<b>2,708</b>	<b>2,676</b>	<b>2,437</b>	<b>2,226</b>	<b>2,000</b>	<b>1,598</b>

Le cifre suesposte rivelano già una lenta progressiva disuetudine nella compilazione delle schede, le quali vanno gradatamente diminuendo fino a ridursi talora a poco più della metà del numero iniziale, e soltanto per le Corti di cassazione esso si mantiene in cifre piuttosto alte, l'importanza del giudizio dando ragione della più accurata compilazione.

Nel quadro complessivo che qui riporto i dati surriferiti sono distribuiti anche per distretti di Corte d'appello.

Cause trattate dalle Avvocature

DISTRETTI di Corte d'Appello	MAGISTRATURE																	
	Pretori (a)					Tribunali in 1 <sup>a</sup> istanza					Tribunali in appello							
	1898	1899	1900	1901	1902	1903	1898	1899	1900	1901	1902	1903	1898	1899	1900	1901	1902	1903
Genova . . . . .	6	..	1	..	2	..	89	42	57	48	59	49	3	1	..	..	1	..
Casale . . . . .	3	1	3	5	1	..	19	24	19	24	23	29	2	1	..	5	2	..
Torino . . . . .	4	1	..	..	..	2	51	73	56	54	91	54	3	1	1	..	..	1
Milano . . . . .	1	2	4	..	1	2	50	69	55	50	122	79	2	2	5	..	2	..
Brescia . . . . .	..	4	2	1	2	1	30	39	28	86	17	38	..	2	1	1	2	..
Venezia . . . . .	3	1	1	..	2	1	65	102	102	93	70	33	3	1	2	..	..	2
Parma . . . . .	2	3	..	1	..	..	12	9	12	6	11	5	1	1	..	..	..	..
Modena (S.z.) . . . . .	2	1	..	..	..	..	11	13	15	11	7	13	..	1	..	..	..	..
Lucca . . . . .	5	..	1	1	1	1	21	16	13	22	10	13	6	..	3	1	..	1
Firenze . . . . .	2	1	..	..	1	1	52	27	25	31	32	35	3	1	1	..	..	..
Bologna . . . . .	..	1	..	1	1	1	21	34	17	11	34	25	1	1	2	..	1	1
Roma (b) . . . . .	1	11	3	6	..	1	148	120	128	117	90	69	5	3	6	3	10	3
Napoli . . . . .	48	24	16	11	7	6	316	334	324	289	236	197	45	44	36	14	17	14
Potenza (Sez.) . . . . .	7	10	7	3	..	..	16	10	12	9	7	3	3	9	10	9	3	..
Trani . . . . .	4	12	2	4	5	2	63	57	65	22	7	31	7	7	8	3	2	3
Catanzaro . . . . .	40	29	29	20	8	8	109	162	102	62	73	52	32	35	32	29	27	17
Messina . . . . .	13	11	12	3	2	..	38	61	66	43	20	19	14	14	18	7	4	..
Catania . . . . .	19	7	5	4	..	3	106	113	94	69	53	38	39	12	10	12	3	1
Palermo . . . . .	12	11	9	7	7	12	111	103	97	57	75	54	21	22	10	13	18	9
Cagliari . . . . .	10	19	18	14	15	1	38	49	52	33	32	28	25	23	25	18	29	..
<i>Regno . . . . .</i>	<i>182</i>	<i>149</i>	<i>113</i>	<i>81</i>	<i>55</i>	<i>42</i>	<i>1366</i>	<i>1448</i>	<i>1339</i>	<i>1137</i>	<i>1069</i>	<i>864</i>	<i>215</i>	<i>181</i>	<i>170</i>	<i>115</i>	<i>112</i>	<i>52</i>

(a) Le notizie riguardano le sole cause di maggiore importanza. — (b) I dati relativi al distretto si riferiscono alle sole cause trattate dall'Avvocatura generale e mancano quindi quelli delle cause a gione mancano le notizie per i distretti delle Corti d'appello di Ancona (con le Sezioni di Macerata e

erariali nel sessennio 1898-1903.

DISTRETTI di Corte d'Appello	MAGISTRATURE															IN COMPLESSO						
	Corti d'appello					Corti di cassazione																
	1898	1899	1900	1901	1902	1903	1898	1899	1900	1901	1902	1903	1898	1899	1900	1901	1902	1903				
Genova . . . . .	38	35	15	23	17	9	..	..	..	..	..	..	..	..	..	136	78	73	71	79	58	Genova
Casale . . . . .	10	7	10	12	8	14	..	..	..	..	..	..	..	..	..	34	33	32	46	34	43	Casale
Torino . . . . .	23	27	26	21	27	47	21	19	17	26	18	6	102	121	100	101	136	110	..	..	..	Torino
Milano . . . . .	46	12	26	17	24	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	99	85	90	67	149	85	Milano
Brescia . . . . .	10	22	16	10	5	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	40	58	47	98	26	40	Brescia
Venezia . . . . .	23	20	22	23	18	8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	94	124	127	116	90	41	Venezia
Parma . . . . .	8	6	9	1	4	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	23	19	21	8	15	7	Parma
Modena (Sez.) . . . . .	6	5	5	8	8	7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	19	29	20	19	15	20	Modena (Sez.)
Lucca . . . . .	17	5	9	7	4	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	49	21	26	31	15	20	Lucca
Firenze . . . . .	14	9	11	5	14	13	8	5	2	2	1	..	79	43	39	38	48	49	..	..	..	Firenze
Bologna . . . . .	18	23	16	3	6	15	..	..	..	..	..	..	40	59	35	15	42	42	..	..	..	Bologna
Roma (b) . . . . .	51	60	44	51	54	37	127	143	135	329	311	263	332	337	316	506	465	373	..	..	..	Roma (b)
Napoli . . . . .	165	169	133	114	99	89	29	41	50	36	27	14	693	612	559	464	386	320	..	..	..	Napoli
Potenza (Sez.) . . . . .	6	3	8	8	6	3	..	..	..	..	..	..	32	32	37	29	16	6	..	..	..	Potenza (Sez.)
Trani . . . . .	34	25	27	29	8	3	..	..	..	..	..	..	108	101	102	58	22	39	..	..	..	Trani
Catanzaro . . . . .	63	67	57	49	25	28	..	..	..	..	..	..	244	293	220	160	133	105	..	..	..	Catanzaro
Messina . . . . .	17	19	28	26	19	10	..	..	..	..	..	..	82	105	124	79	45	29	..	..	..	Messina
Catania . . . . .	67	61	59	29	15	28	..	..	..	..	..	..	231	193	168	114	71	70	..	..	..	Catania
Palermo . . . . .	94	64	48	34	33	20	35	29	22	11	7	14	273	229	186	122	140	109	..	..	..	Palermo
Cagliari . . . . .	15	22	20	19	6	..	..	..	..	..	..	..	88	113	115	84	73	29	..	..	..	Cagliari
<i>Regno . . . . .</i>	<i>725</i>	<i>661</i>	<i>589</i>	<i>489</i>	<i>400</i>	<i>343</i>	<i>220</i>	<i>237</i>	<i>226</i>	<i>404</i>	<i>364</i>	<i>297</i>	<i>2708</i>	<i>2676</i>	<i>2437</i>	<i>2226</i>	<i>2000</i>	<i>1598</i>	..	..	..	<i>Regno</i>

della Corte di appello di Roma, qui riportati, e ricavati, come si è già detto, dai registri di archivio, difesa delegata, i registri d'archivio non fornendo per queste ultime notizia alcuna. Per questa stessa ragione mancano le notizie per i distretti delle Corti d'appello di Ancona (con le Sezioni di Macerata e

Il numero decrescente delle cause, dovuto per la massima parte a deficienze di compilazione delle schede, si riscontra in quasi tutti i distretti di Corte d'appello dell'Italia meridionale, poichè, all'infuori di Genova e di Venezia, dove vi è pure diminuzione, e piuttosto rilevante, in tutti gli altri dell'Italia settentrionale e centrale le variazioni, non molto forti, si possono attribuire ad effettive variazioni del numero delle cause trattate nel periodo considerato.

Dove la diminuzione è soprattutto rimarchevole è nei distretti di Trani, di Messina, di Catania e di Palermo, pei quali occorrerà qualche raccomandazione speciale agli Uffici competenti per ottenere che si mettano in regola.

Diamo ora uno sguardo alle Amministrazioni che erano interessate nelle liti, tenendo distinte le magistrature avanti le quali queste furono trattate e dando notizia dell'esito che ebbero secondo che furono rinunziate o abbandonate o decise con sentenza in tutto o in parte favorevole all'Amministrazione o totalmente contraria.

**Cause trattate nel sessennio 1898-1903,**  
**distinte secondo le magistrature, l'esito e le Amministrazioni pubbliche interessatevi (a).**

AMMINISTRAZIONI	CAUSE ABBANDONATE O TRANSATTE					CAUSE DEFINITE CON SENTENZA							
	in totale	avanti				in totale	avanti				Nelle quali l'Amministrazione riportò esito		
		le Preture	i Tribunali		le Corti di appello		le Preture	i Tribunali		le Corti di appello	total- mente favo- revole	parzial- mente favo- revole	con- trario
			in 1° grado	in appello				in 1° grado	in appello				
<i>Ministeri :</i>													
Agricoltura . . . . .	5	..	5	..	..	24	3	10	2	9	13	4	7
Esteri . . . . .	..	..	..	..	..	9	..	5	..	4	7	..	2
Finanze . . . . .	2 358	9	2 011	85	253	6 083	381	3 307	491	1 994	4 136	702	1 245
Grazia e Giustizia . . . . .	1	..	1	..	..	1	..	1	..	..	1	..	..
Guerra . . . . .	57	..	51	2	4	110	4	72	4	30	33	12	35
Interno . . . . .	20	..	17	2	1	90	5	47	6	32	52	10	28
Istruzione . . . . .	10	1	8	..	1	33	2	22	1	8	16	3	14
Lavori pubblici . . . . .	244	..	201	8	35	817	39	408	34	336	560	105	152
Marina . . . . .	5	..	2	1	2	33	1	17	2	13	23	2	8
Poste e Telegrafi . . . . .	12	..	12	..	..	83	12	43	11	17	55	9	19
Tesoro . . . . .	53	1	41	2	9	198	10	122	9	57	142	22	34
<i>Altre Amministrazioni :</i>													
Fondo culto . . . . .	108	2	85	6	15	1 473	147	695	174	457	901	192	380
Economati dei benefici vacanti.	16	..	11	1	4	54	5	29	4	16	23	12	19
<b>Totale . . . . .</b>	<b>2 889</b>	<b>13</b>	<b>2 445</b>	<b>107</b>	<b>324</b>	<b>9 008</b>	<b>609</b>	<b>4 778</b>	<b>738</b>	<b>2 883</b>	<b>5 992</b>	<b>1 073</b>	<b>1 943</b>

(a) Non sono comprese in questo prospetto le 1748 cause trattate avanti le Corti di cassazione.

Tralascio di considerare le cause abbandonate, transatte, o rinunziate sulle quali non è agevole portare un giudizio, poichè non è possibile distinguere per quanta parte questo esito sia dovuto ad uno spirito conciliativo delle parti in causa o piuttosto alla coscienza che le proprie ragioni non siano sorrette dal buon diritto. Per potere penetrare una indagine di tal fatta occorrerebbe, almeno, che questa notizia sull'esito della causa fosse messa in correlazione con la posizione giuridica che le parti hanno nella lite, e cioè sapere se l'Amministrazione sia attrice o convenuta o soltanto terzo in causa; ma anche in tal caso il giudizio sarebbe sempre arrischiato, perchè tali e tante sono le cause che possono consigliare o una transazione o una rinunzia in seguito all'esperienza degli atti giudiziari, che la statistica non può giungere a sceverarle tutte e deve quindi limitarsi alla semplice constatazione del fatto, rinunciando alle deduzioni che da esso si vorrebbero trarre.

Fermando dunque il nostro esame alle cause definite con sentenza, troviamo che più di due terzi di esse (67 su 100) interessavano l'Amministrazione delle Finanze; che meno di un quarto (16 su 100) riguardavano il Fondo culto e quasi un decimo (9 su 100) il Ministero dei lavori pubblici.

Sono queste le tre Amministrazioni che danno il maggior contributo alle cause erariali, sebbene in diversa misura, formando da sole il 93 per cento del complessivo numero delle liti definite con sentenza.

Dopo di queste si segnalano i Ministeri del Tesoro (2 %), degli Interni e delle Poste e Telegrafi con l'ugual proporzione di appena una causa su 100, e quindi, con cifre proporzionali sempre più degradanti, tutte le altre. Vedremo più innanzi quali siano gli oggetti di queste cause, i quali daranno ragione dell'accentrarsi delle liti piuttosto in una Amministrazione che in un'altra, ma possiamo già anticipare una ovvia considerazione, ed è che sono appunto le Amministrazioni che hanno coi privati più diretti rapporti di diritti e di interessi o per contributi che questi devono prestare alle prime, o per contratti che intercedono tra gli uni e le altre, quelle che si trovano più esposte al pericolo di una lite giudiziaria, per contestazioni sulle modalità dei pagamenti, o sull'osservanza di clausole contrattuali.

Qui giova dare uno sguardo ai risultati delle liti nei riguardi della pubblica Amministrazione. Nel prospetto pre-

cedente si è messo in evidenza se questa ha riportato completa o parziale vittoria, e per il totale delle cause risulta che il 79 per cento si chiuse con esito del tutto o in parte favorevole alla pubblica Amministrazione. Questa proporzione, è assai confortante, e anche nella sua più grossolana significazione sta a dimostrare, non dirò il valido patrocinio delle Avvocature erariali, per non essere tacciato di parzialità nel giudizio, ma certamente la cura costante che esse pongono nello sconsigliare le Amministrazioni dall'impegnarsi in liti quando non siano assistite da qualche cosa più di un *fumus boni juris* e non solo toglie il carattere di temerarietà alle liti nelle quali le Amministrazioni contendono coi privati, ma elimina qualsiasi accusa di proclività delle Amministrazioni stesse al contendere. Quella proporzione, come avviene di tutte le medie statistiche, è però il risultato di diverse altre proporzioni, che da un massimo di 83 per cento vanno a un minimo di 58.

Veramente il Ministero di grazia e giustizia raggiunge la proporzione di 100 cause vinte su 100, dal che si potrebbe dedurre che esso fa veramente onore al suo nome, ma lo statistico deve anche lealmente avvertire che quella proporzione è ricavata da una causa sola, sicchè la proporzione ha un valore molto relativo.

Seguono immediatamente il Ministero del Tesoro con 83 cause vinte su 100 e il Ministero dei LL. PP. con 81 su 100, e, per quest'ultimo, trattandosi di un'Amministrazione per necessità di cose molto esposta a liti, la proporzione è assai significativa. Tocca la media di 80 il Ministero delle Finanze e si avvicina ad essa l'Amministrazione del Fondo culto con 78.9. Il Ministero degli Esteri raggiunge il 77,7 per cento, e così pure quello delle Poste e Telegrafi con 77,1. Le percentuali più basse si notano per i Ministeri dell'Interno (68,8), della Guerra (68,1) e chiude la serie, con la minima proporzione di 60, il Ministero della Pubblica Istruzione, pel quale però vale la considerazione che, in senso opposto, facciamo pel Ministero della Giustizia, e cioè che l'esiguo numero delle cause — appena 33 nel sessennio — toglie a quella proporzione molto del suo significato.

Se non possiamo mettere in relazione l'esito delle cause con la posizione giuridica della pubblica Amministrazione nella lite, possiamo però vedere quante volte essa era *attrice*, *convenuta* o *terza* in causa, ovvero appellante, o appellata, secondo il grado del giudizio.

Per il periodo 1898-1903 le notizie sono le seguenti:

L'AMMINISTRAZIONE era	Pretori	Tribunali in 1 <sup>a</sup> istanza	Tribunali in appello	le Corti di appello	In totale (a)
Attrice, appellante . . . . .	133	963	258	1 080	2 434
Convenuta, appellata . . . . .	488	6 240	585	2 120	9 442
Terza in causa . . . . .	1	11	2	7	21
Totale . . . . .	<b>622</b>	<b>7 223</b>	<b>845</b>	<b>3 207</b>	<b>11 897</b> <sup>(a)</sup>

Dalle cifre suesposte risulta che appena il 20 per cento delle cause erariali è promosso dalla pubblica Amministrazione, e questo dato, che dimostra come essa non sia troppo corriva a instaurare giudizi, è, indirettamente, anche una garanzia di buon diritto, poichè la prudenza è la virtù dei forti.

Passiamo ora a vedere quale fosse il valore delle cause trattate nel periodo considerato.

	CAUSE PORTATE AVANTI				Totale (b)
	i Pretori	Tribunali in 1 <sup>a</sup> istanza	Tribunali in appello	le Corti di appello	
Non oltre 200 lire . . . . .	162	454	218	151	985
Da più di 200 a 300 lire . . . . .	49	240	95	57	441
» » » 300 » 500 » . . . . .	92	449	112	149	802
» » » 500 » 1 000 » . . . . .	117	575	146	216	1 054
» » » 1 000 » 1 500 » . . . . .	61	365	85	135	646
» » » 1 500 » 2 000 » . . . . .	..	427	..	181	608
» » » 2 000 » 3 000 » . . . . .	..	530	..	239	769
» » » 3 000 » 10 000 » . . . . .	..	1 047	..	552	1 599
» » » 10 000 » 25 000 » . . . . .	..	430	..	249	679
» » » 25 000 » 100 000 » . . . . .	..	341	..	210	551
Oltre 100 000 . . . . .	..	147	..	117	264
Valore indeterminato o ignoto . . . . .	119	1 546	159	654	248
Totale . . . . .	<b>600</b>	<b>6 551</b>	<b>815</b>	<b>2 910</b>	<b>(b) 10 876</b>

(a) Questa notizia non si è potuta ricavare per i 1748 giudizi avanti le Corti di Cassazione. — (b) Mancano le notizie per le 1021 cause trattate dall'Avvocatura erariale di Roma e per le 1745 trattate avanti le Corti di cassazione.



Nel complesso si osserva una grande irregolarità nella distribuzione delle cause secondo il valore. Partendo dal valore di 200 lire, sotto il quale se ne raggruppano poco meno di un decimo del totale, si discende a meno della metà nel gruppo successivo da 200 a 300 lire, per risalire quasi alla stessa cifra nel terzo gruppo, e raggiungere un massimo — pari a un decimo del totale — nel successivo. La serie quindi ridiscende per mantenersi in cifre quasi uguali nei tre gruppi fra 1000 e 3000 lire per poi toccare un altro massimo di 1599 cause (15 su 100) nel gruppo compreso fra 3000 e 10.000 lire, la maggior ampiezza del quale, rispetto agli altri gruppi, spiega il massimo stesso. Quindi, pur avendosi gruppi molto ampi, la serie ridiscende, come è ovvio, per effetto dei crescenti valori che rendono più rare le cause, fino a un minimo di 264 cause (circa il 2 %) nel gruppo ultimo di oltre 100.000 lire. Anche le cause di valore indeterminato o ignoto rappresentano una quota considerevole del numero totale (23 %).

La distribuzione delle cause per valore e secondo le giurisdizioni non può che mostrarci gli effetti della competenza per valore, arrestandosi il numero delle cause dei Pretori e dei Tribunali in appello alla somma di lire 1500, e quelle dei Tribunali in 1° grado e delle Corti d'appello rispecchiando esattamente l'andamento già esaminato per il totale delle cause.

Vediamo ora quale sia stata la durata delle 11.897 cause trattate avanti le singole giurisdizioni.

DURATA	CAUSE trattate nel periodo 1898-1903 avanti					Totale
	i Pretori	i Tribunali in 1° grado	i Tribunali in appello	le Corti di appello		
Non oltre 8 giorni . . . . .	..	1	..	..	..	1
Da 9 a 15 giorni . . . . .	28	53	5	3	..	89
Da 16 giorni a 3 mesi . . . . .	173	637	115	206	..	1 131
Da più di 3 a 6 mesi . . . . .	191	1 927	236	888	..	3 242
Da più di 6 mesi a 1 anno. . . . .	107	2 459	305	1 288	..	4 159
Da più di 1 anno a 2 anni. . . . .	45	1 185	100	502	..	1 832
Oltre i 2 anni . . . . .	21	886	75	302	..	1 284
Ignota . . . . .	57	75	9	18	..	159
Totale . . . . .	622	7 223	845	3 207	..	11 897

Nel considerare la durata delle cause, anzichè le cifre del totale, le quali risentono gli effetti della successione dei gradi, per quelle che sono state trattate anche in appello, giova esaminare le notizie per le singole magistrature.

Delle 622 cause trattate innanzi i *Pretori* — e non dimentichiamo che esse sono quelle soltanto di rilevante importanza — nessuna, appunto perchè tali, fu definita entro otto giorni e appena 28 (4,5 su 100) entro una quindicina. Una quarta parte fu spedita entro 3 mesi e circa un sesto entro un anno. Poche unità si raggruppano nei periodi più lunghi, trovandosene, per altro, 21 classificate con una durata superiore a 2 anni.

Queste risultanze, che mostrerebbero, in generale, una tendenza ad un prolungarsi soverchio delle cause di competenza pretoriale, trovano giustificazione nella considerazione, già fatta, che si tratta di quelle di maggiore importanza, il che spiega come la loro trattazione abbia richiesto un tempo che altrimenti si dovrebbe considerare eccessivo.

Dinanzi ai *Tribunali in prima istanza*, il raggruppamento più denso delle cause si trova per quelle che durarono oltre i 6 mesi ma non oltre un anno, e dentro quest'ultimo limite, che può ritenersi normale, dati i nostri costumi giudiziari, il 70 per cento delle cause venne definito. E' tuttavia notevole il numero di quelle che durarono fino a 2 anni (1185, ossia 16 su 100) e ancora più l'altro gruppo di cause terminate in un tempo superiore a 2 anni, che furono 886 (12 su 100). È bene avvertire per altro che non poche volte il ritardo fu dovuto alla necessità di lunghe ricerche per raccogliere gli elementi della difesa ed all'espletamento di complessi mezzi istruttori; ma spesso ancora alle insistenze delle parti private intese a procrastinare le liti, delle quali prevedevano l'esito contrario, con la speranza d'indurre l'Amministrazione a transazioni men disastrose di una sconfitta.

La serie delle cause trattate dai Tribunali in appello e classificate secondo la durata presenta risultati più soddisfacenti di quella precedente, poichè le cause di durata oltre l'anno ma non oltre i due anni, sono soltanto l'11 per cento del totale, e quelle di durata superiore a 2 anni sono appena il 9 per cento, ma non bisogna dimenticare che queste sono cause di competenza pretoriale, le quali, quindi, ammettono una trattazione più spedita.

Anche la serie delle cause trattate innanzi le Corti di appello non offre cifre anormali, il gruppo di maggiore addensamento trovandosi nelle cause che durarono oltre 6 mesi e non oltre l'anno (1288, ossia il 40 per cento), entro quest'ultimo periodo di tempo venendo definita la maggior parte delle cause stesse.

Taccio della durata dei giudizi in Corte di cassazione, perchè, come è risaputo, a differenza dei due primi stadii, nei quali la più o meno sollecita definizione delle cause quasi sempre dipende dall'arbitrio dei contendenti, nel terzo invece la designazione dell'udienza per la discussione è riservata esclusivamente al Primo Presidente. Però per questi giudizi avanti le Corti di cassazione, dei quali non sempre ho potuto dare notizia insieme agli altri per la loro specialità, credo bene aggiungere qui qualche ulteriore informazione, non solo per la maggiore importanza delle cause, ma anche perchè in questa parte il materiale statistico esaminato può dirsi pressochè completo, come ho potuto rilevare dal confronto dei dati contenuti nelle relazioni annuali pubblicate dall'Avvocato erariale generale.

Nel periodo considerato il numero dei ricorsi definiti avanti le Corti di cassazione fu il seguente:

CORTI di CASSAZIONE	RICORSI IN CASSAZIONE										
	In totale	che impugnavano sentenze di			esauriti						
		Pretori	Tribunali	Corti di appello	con rinvio alla Corte di Roma	con sentenza					
						che non pronunciò sul merito		che pronunciò sul merito con esito di			
						per rinuncia	per inammissi- bilità	rigetto	cassazione		
con rinvio	senza rinvio										
Torino . . . . .	107	1	9	97	3	2	4	66	32	•	
Firenze . . . . .	18	•	1	17	•	1	1	9	7	•	
Roma . . . . .	(a) 1 000	3	39	958	64	132	12	408	368	16	
Napoli . . . . .	197	•	54	143	21	22	6	87	60	1	
Palermo . . . . .	118	•	13	105	5	12	2	58	41	•	
<i>Regno . . .</i>	(a) 1 440	4	116	1 320	93	169	25	628	503	17	

(a) Vi furono inoltre 308 ricorsi alla Corte suprema di Roma, per regolamento di competenza, e vennero decisi: 36 con dichiarazione di competenza dell'Autorità giudiziaria; 247 con dichiarazione di competenza dell'Autorità amministrativa e 25 con altro provvedimento.

Come tutti sanno, la Corte suprema di Roma va innanzi a tutte le altre per numero di cause trattate, da sola esaurendo essa circa il 70 per cento delle cause erariali.

Le altre Corti si uguagliano quasi nel lavoro con un numero di ricorsi variante fra 100 e 200, ad eccezione di quella di Firenze che non ne dà che poche unità. E' anche ovvio che la quasi totalità di queste cause si riferissero a sentenze di Corte d'appello (1320 su 1440), essendosene avute 116 contro sentenze di Tribunali e 4 contro sentenze di Pretori.

Le dichiarazioni di inammissibilità del ricorso furono soltanto 25 e in 169 casi la Corte non si pronunciò sul merito per rinuncia al ricorso.

Le decisioni di rigetto superano, ma non molto, quelle di cassazione; delle prime se ne ebbero 44 su 100 e delle seconde 37.

La Corte di cassazione di Roma ebbe anche a pronunciare a Sezioni unite sopra 308 ricorsi per regolamento di competenza e la risoluzione presa fu in 36 casi il riconoscimento della competenza giudiziaria ordinaria, in 247 casi di quella amministrativa e in 25 fu preso un diverso provvedimento.

Resta ora che esaminiamo quali sono stati gli oggetti dei giudizi nelle 9008 cause definite con sentenza avanti le varie magistrature e nei 1347 ricorsi decisi con sentenza avanti le Corti di cassazione.

In un prospetto allegato alla presente relazione è esposto, con riferimento all'oggetto della lite, il numero delle cause trattate nel sessennio considerato, con indicazione dell'esito di esse rispetto alla pubblica amministrazione e, analogamente, il numero dei ricorsi in cassazione e l'esito relativo. Ne riassumo qui i dati principali:

Il *Ministero di Agricoltura* ebbe 24 cause per i seguenti oggetti:

6, per affari concernenti le *cave* e le *miniere* (4 risolte favorevolmente);

5, per questioni concernenti la *caccia* e la *pesca* (3 ebbero sorti favorevoli e 2 contrarie), 4 interessanti il servizio della *fillosera* (2 risolte favorevolmente e 2 perdute) e le rimanenti riguardavano: 2 la *proprietà letteraria ed artistica*, 1 la *vigilanza sugli istituti di credito* e di *risparmio*, 1 i *boschi* e

le foreste, 2 gli *ademprivili* e 3 altre materie, quali *restituzione di oggetti inviati ad esposizioni, apposizione di termini lapidei* e risarcimento danni per *cattiva manutenzione di locali*.

Per materie di competenza dello stesso Ministero si ebbero anche 12 ricorsi alla Corte di cassazione, dei quali uno venne rinunciato, 8 rigettati e 3 accolti con rinvio.

La scarsa, o quasi nulla, litigiosità del *Ministero degli esteri* si manifesta in due sole categorie di cause:

*la gestione di fondi privati all'estero* (successioni o depositi) e *la distribuzione e il pagamento di indennità* dovute da Governi esteri a cittadini danneggiati.

Della prima specie si ebbero 6 cause innanzi alle magistrature di primo grado e d'appello (4 con esito favorevole e 2 contrario alla pubblica Amministrazione), e della seconda 3, tutte con esito favorevole. Vi fu inoltre un ricorso avanti alla Corte di cassazione per questa seconda categoria di cause con esito di rinvio.

Il *Ministero delle Finanze*, che, come vedemmo, supera grandemente tutti gli altri per numero di cause, ne presenta la maggior quantità per questioni concernenti il *demanio* (1519, delle quali 1235 decise con vittoria della pubblica Amministrazione; e 218 ricorsi in cassazione); le *tasse di registro* (1025, delle quali 805 favorevoli e 220 contrarie e 140 ricorsi alla Corte di cassazione); l'imposta di *ricchezza mobile* (833 cause, di cui 672 favorevoli e 161 contrarie; e 126 ricorsi in cassazione); e le tasse di *successione* (594, di cui 123 contrarie, con 86 ricorsi alla Corte suprema).

Sono anche numerose le categorie di cause dipendenti da *tasse giudiziarie notate a debito* (371 cause, delle quali 321 vinte e 31 ricorsi) e da *riscossioni delle imposte* (235 cause, delle quali 195 vinte e 11 ricorsi), e tralascio di numerare tutte le altre, nelle quali se ne incontrano un centinaio o meno per ognuno dei singoli oggetti.

Il *Ministero di grazia e giustizia* (esclusi però l'Amministrazione del fondo per il culto e gli Economati generali dei benefizi vacanti, che sono considerati separatamente), come dissi, non figura nel nostro elenco che per una sola causa vinta, riguardante *fabbricati occupati da collegi giudiziari*.

L'Amministrazione della *Guerra* diede un totale di 110

cause e di 17 ricorsi in cassazione. Gli oggetti delle liti furono per :

41 (23 vinte e 18 perdute) e 5 ricorsi, i *danni* prodotti da *esercitazioni militari*;

36 (28 favorevoli e 8 contrarie) le *forniture per sussistenze, casermaggio e materiali*, e le poche altre concernevano appalti di lavori, questioni di leva, indennità di campagna, ecc.

Il *Ministero degli affari interni* ebbe il maggior numero di cause per questioni insorte circa il *mantenimento dei maniaci* (30 cause e 4 ricorsi) e per *forniture carcerarie* (29 cause, delle quali 23 vinte e 6 perdute, e 8 ricorsi in cassazione). Anche l'obbligo del *mantenimento degli indigenti inabili al lavoro* fornisce non infrequente materia a controversie, essendosi registrate per tal titolo 14 cause (8 vinte e 6 perdute) e 1 ricorso.

Il maggior numero di cause in cui fu coinvolto il *Ministero della pubblica istruzione* nel periodo considerato riguardava la *tutela degli oggetti d'arte e delle antichità* (21 cause, delle quali 14 con vittoria e 5 ricorsi in cassazione). Altre 12 cause (5 vinte e 7 perdute) con 1 ricorso in cassazione, concernevano questioni attinenti al *materiale delle università e di istituti superiori*.

Le 817 cause interessanti il *Ministero dei LL. PP.*, e i 172 ricorsi in cassazione si riferivano :

175 cause e 47 ricorsi a *danni* derivanti da opere pubbliche (le prime furono vinte in 127 casi e perdute in 48);

138 cause (116 vinte e 22 perdute) e 20 ricorsi a *espropriazioni per causa di pubblica utilità*;

130 cause (delle quali 4 sole perdute) e 26 ricorsi a questioni concernenti il *personale ferroviario*;

229 cause (119 con vittoria) e 45 ricorsi, ad *appalti per costruzione di strade, di opere idrauliche o di ferrovie*; e trascurò le altre categorie che contengono cifre minori.

L'Amministrazione della *Marina* conta appena 33 cause e 11 ricorsi in cassazione per questioni aventi per oggetto *immobili destinati al servizio della marina* (8 cause, delle quali 6 vinte, e 1 ricorso); per *forniture di viveri e materiali* (8 cause - 5 vinte - e 3 ricorsi); per *delimitazioni delle spiagge* (11 cause: 10 vinte) e per *premi alla marina mercantile* (6 cause, delle quali 4 vinte, e 1 ricorso).

Il *Ministero delle poste e dei telegrafi* sostenne nel periodo di tempo considerato 83 cause con 15 ricorsi in cassazione. Delle prime, 64 ebbero esito favorevole e 19 contrario, e il loro oggetto fu per:

- 5 lo *smarrimento di corrispondenza*;
- 9 *avarie o smarrimento di pacchi*;
- 17 il *risparmio* (proprietà di libretti, vincoli, etc);
- 11 *l'esazione di titoli per conto di terzi*;
- 4 *il pagamento di vaglia*;
- 14 il *trasporto di corrispondenze e pacchi*;
- 5 il *servizio telefonico e telegrafico*;
- 18, infine, questioni concernenti le *cauzioni* prestate da impiegati contabili.

L'Amministrazione del *Tesoro* figura nell'elenco con 198 cause e 23 ricorsi.

La maggior parte di queste cause (101: 89 vinte) riguardavano svincoli e opposizioni presso la *Cassa depositi e prestiti* e quasi tutte le altre (95: 74 vinte) *tramutamenti e svincoli di cartelle del Debito pubblico*.

Fin qui le cause concernenti il pubblico erario. Ma un notevole numero di cause erariali è fornito dalle due pubbliche Amministrazioni del *Fondo per il culto* e degli *Economi dei benefici vacanti*, le quali figurano separatamente, non facendo carico, per la spesa, al bilancio dello Stato.

Il *Fondo per il culto* nel periodo 1898-1903 ebbe ben 1473 cause e 212 ricorsi in cassazione. Delle prime, 674 riguardavano *censi, canoni, livelli, enfiteusi e decime*;

218 *oneri di culto*, dei quali era richiesto l'adempimento specifico;

81 *privilegi fiscali*;

49 la *quota spettante ai Comuni* delle rendite delle sopresse corporazioni religiose; e altre di cui stimo inutile fare il riassunto, solo osservando che in una generica categoria con la denominazione di « altre » sono comprese nell'elenco 273 cause che riguardano oggetti diversi, ma la più parte concernenti *beni ecclesiastici* (riparazioni, opposizioni a vendita, rivalsa di danni, ecc.).

Come già ho avuto occasione di dire, proprio per queste cause interessanti il Fondo culto si verifica quella maggiore diffusibilità del contenzioso che è effetto del trovarsi diverse persone nella identica posizione giuridica (clero regolare o se-



colare), e ciò spiega l'ingente numero di cause per taluni titoli che, in via normale, non sembrerebbe potessero dar motivo a tante liti, come, ad esempio, l'adempimento specifico di oneri di culto.

Gli *Economi dei benefizi vacanti* portano un contributo di 54 cause e 11 ricorsi, e quasi tutte per *sequestri di temporalità beneficiarie*, avendosene poche unità (11) per riparazioni agli edifici per il culto.

La nostra inchiesta avrebbe dovuto comprendere, come fu detto da principio, anche i giudizi arbitrali, e poichè essi si svolgono nella quasi loro totalità qui in Roma, dove non furono fatte le schede, il materiale necessario è venuto quasi completamente a mancare. Soltanto poche schede si trovarono compilate per giudizi di tale fatta dall'Avvocatura erariale di Cagliari per questioni concernenti i beni *ademprivili*.

Si è in parte supplito anche per questi giudizi raccogliendo i dati dai registri dell'Avvocatura generale, ed è risultato che furono in tutto 71 i lodi emessi nel periodo 1898-1903, dei quali 52 davano ragione in tutto o in parte alla pubblica Amministrazione e 19 torto.

Gli oggetti della controversia furono in:

8 casi materie riguardanti il Ministero di agricoltura e precisamente *beni ademprivili*, e *servitù di pascolo*, o *diritti civili*; in

1 caso, interessava il Ministero delle Finanze, per questione sulla fornitura del chinino di Stato in

60 casi riguardavano il Ministero dei LL. PP. e quasi tutti per appalti di lavori di vario genere; in

1 caso, era in lite il Ministero della Guerra per fornitura di materiale.

Sarebbe certamente interessante istituire qualche confronto col numero complessivo delle liti del contenzioso ordinario per vedere quale sia la proporzione di quelle erariali rispetto al totale e se e in quanto esse seguono l'andamento delle altre per tutte le vicende giudiziarie, ma mi trattiene dal farlo la considerazione di grandissimo peso che il nostro materiale, come più volte ho accennato, non è completo. Se è possibile, entro certi limiti, uno studio di elementi statistici in tutto o in parte deficienti, perchè si può supporre che non ne siano alterati i rapporti di proporzionalità delle varie parti, sarebbe

imprudente, per non dire assurdo, mettere questi elementi in relazione con altri fatti statistici coi quali essi abbiano rapporto di colleganza, correndosi il rischio di trarne conclusioni non conformi al vero. Bisogna dunque rinunciare a questo studio, che potrà esser fatto quando anche la statistica del contenzioso erariale, completa nei suoi elementi e raccolta con quella diligenza e cura che non potranno mai abbastanza raccomandarsi, avrà il diritto di porsi a fianco delle consorelle, portando il suo contributo alla conoscenza di questo interessantissimo prodotto della vita sociale.

Il materiale che si troverà stampato in allegato alla presente relazione può essere esaminato sotto molti altri punti di vista, non meno, e forse anche più, interessanti di quelli che hanno fermata la mia attenzione; ma, sia per il tempo ristretto che ebbi a disposizione, la convocazione della Commissione essendo stata indetta all'ultim'ora, quando, a dir vero, non la supponevo possibile, sia per conservare a questa relazione il carattere di *saggio* e di contributo a studi più completi, e quindi più conclusenti, che si potranno compiere in avvenire, non mi dilungo maggiormente, anche perchè temo di avere già troppo abusato della vostra benevolenza.

Nel concludere io sono indotto a richiamare le cose dette in principio.

Questo primo saggio di statistica del contenzioso erariale ha una duplice importanza: sotto il riguardo tecnico metodologico e sotto quello giudiziario. Per quanto riguarda questo ultimo, io vorrei pregare i colleghi di dispensarmi dal trarre qualsiasi conclusione.

La ragione parmi evidente ed è dovuta specialmente alla circostanza che il materiale spogliato presenta delle evidenti lacune. Il mancare le schede per l'Avvocatura distrettuale di Roma, sicchè in parte soltanto si poté riparare a questo difetto col mezzo dei registri di archivio, e l'essere il numero delle schede andato via via diminuendo anche presso le altre Avvocature, consigliano una grande prudenza nel ricavare le conclusioni dal materiale esaminato, prudenza che io spingerò fino all'estremo limite del silenzio, appunto per non pregiudicare le conclusioni future, che spero ed auguro possano ricavarsi tra breve da un materiale completo ed esatto.

Ma per quanto, invece, riguarda l'aspetto tecnico stati-

stico, questo saggio, come io insisto a chiamarlo per fissarne bene la portata, è di una importanza singolare.

Checchè possa dirsi, per un complesso di oltre 13.000 cause abbiamo potuto raccogliere copiose notizie statistiche per mezzo di una *scheda*, e non son parse gravi le difficoltà per giungere allo scopo.

Chi ora potrebbe dubitare in modo assoluto dell'applicabilità di questo metodo al contenzioso ordinario?

Non mi dissimulo le difficoltà; qualche accenno ad esse si trova anche in questo scritto, ma io credo di potere affermare, che oggi, dopo queste risultanze statistiche, esse non sembrano più insormontabili.

Ad ogni modo questa relazione potrebbe già dirsi fortunata se servisse a rimettere sul tappeto la questione e a farla risolvere, tanto più che il momento non mi sembra sfavorevole, dovendosi riordinare, a quanto leggo in un recente decreto ministeriale, tutto il servizio della statistica giudiziaria, in conseguenza del suo passaggio dalla Direzione generale della statistica al Ministero della giustizia.

Limitando dunque le mie proposte al campo strettamente statistico, le formulo così:

1° Che la Commissione faccia voti affinchè l'Avvocatura generale erariale sia incoraggiata a proseguire le ricerche di ordine statistico sul contenzioso erariale per mezzo della scheda da essa istituita fin dal 1898, curandone la esatta e completa redazione presso tutte le Avvocature distrettuali, ma particolarmente presso quelle di Catania e di Palermo, che in passato si sono mostrate meno diligenti in questo servizio.

2° Che la Commissione, prendendo atto di questo saggio statistico eseguito su di una scheda singolare delle liti erariali, faccia voti perchè se ne studi l'applicazione nel campo più vasto del contenzioso ordinario, o richiamando in vita una Sotto Commissione già da essa nominata per lo studio del metodo statistico per la giustizia civile e commerciale, o affidando l'incarico di questi studi al suo Comitato permanente.

Chiudo il mio dire con un atto di doverosa giustizia e con un augurio sincero.

Compio il primo dichiarando lealmente che senza la cooperazione efficacissima del cav. Alessandro Aschieri, di cui sono ben note la perizia, la diligenza e l'abnegazione, io non avrei potuto assolvere il compito affidatomi dal Comitato.

A lui pertanto i miei ringraziamenti, non meno che allo illustre Direttore generale della Statistica per la cura da lui posta nella raccolta dei dati che vi son venuto esponendo.

Formulo il secondo nel senso che questo primo saggio, nel quale son troppo palesi gli effetti della soverchia fretta con cui venne redatto e della poca pratica in simili lavori del relatore, riesca ad invogliare altri più versati nelle discipline statistiche e meno distratti da svariate e gravi cure a compiere uno studio più vasto e più profondo del contenzioso erariale, convinto come sono che ne deriveranno utili insegnamenti per tutti e segnatamente pel legislatore, cui saranno additate le lacune da colmare, i procedimenti da semplificare e gli istituti che reclamano ordinamenti migliori.

*Dicembre 1908.*



# PROSPETTI STATISTICI



Cause di speciale importanza trattate negli

PROSPETTO N. 1.

DISTRETTI	CAUSE													
	In totale	Nelle quali la Amministrazione era intervenuta come			Senza sentenza		Con sentenza definitiva							
		Attrice	Convenuta	Terzo in causa	Per abbandono o perenzione d'istanza	Per conciliazione o transazione	In totale	L'esito delle quali fu rispetto alla Amministrazione			Non oltre 200 lire	Da più di 200 a 300	Da più di 300 a 500	Da più di 500 a 1000
								Favorevole in tutto	Favorevole in parte	Contrario				
di														
Corte d'appello														
Genova . . . . .	1898	6	3	3	..	..	6	2	..	4	..	1	..	4
	1899	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	1900	1	1	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	..
	1901	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	1902	2	..	2	..	..	2	2	..	..	1	..	..	..
Totale . . . . .	9	4	5	..	..	9	4	..	5	1	1	..	4	
Casale . . . . .	1898	3	1	2	..	..	3	1	1	1	1	..	1	
	1899	1	..	1	..	..	1	..	..	1	..	..	1	
	1900	3	..	3	..	..	3	3	..	..	1	..	1	
	1901	5	1	4	..	..	5	3	1	1	..	..	1	
	1902	1	..	1	..	..	1	1	..	..	..	..	..	
Totale . . . . .	13	2	11	..	..	13	8	2	3	2	..	..	4	
Forino . . . . .	1898	4	1	3	..	..	4	3	..	1	..	..	1	
	1899	1	..	1	..	..	1	1	..	..	..	..	..	
	1900	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
	1901	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
	1902	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Totale . . . . .	7	3	4	..	..	7	5	..	2	..	1	1		
Milano . . . . .	1898	1	1	..	..	..	1	1	..	..	1	..	..	
	1899	2	1	1	..	1	1	..	1	..	..	..	..	
	1900	4	..	4	..	1	3	3	..	1	..	1	..	
	1901	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
	1902	1	..	1	..	1	..	..	..	..	1	..	..	
Totale . . . . .	10	2	8	..	3	1	6	5	1	..	6	..		

anni 1898-1903 avanti i Pretori in primo grado.

DISTRETTI	TERMINATE																
	Classificate secondo																
	il valore								la durata								
	Da più di 1000 a 1500	Da più di 1500 a 2000	Da più di 2000 a 3000	Da più di 3000 a 10000	Da più di 10000 a 25000	Da più di 25000 a 100000	Oltre 100000	Indeterminato o ignoto	Non oltre 8 giorni	Da 9 a 15 giorni	Da 16 giorni a un mese	Da più di 1 mese a 3 mesi	Da più di 3 mesi a 6 mesi	Da più di 6 mesi a un anno	Da più di 1 anno a 2 anni	Oltre 2 anni	Ignota
Genova . . . . .	1898	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1
	1899	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	1900	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	1901	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	1902	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..
Totale . . . . .	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	4	3	..	..	1	
Casale . . . . .	1898	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1	
	1899	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	
	1900	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	
	1901	1	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	1	..	..	..	
	1902	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	
Totale . . . . .	1	..	..	..	..	..	..	..	..	6	..	6	2	2	..	1	
Forino . . . . .	1898	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	2	1	..	1	
	1899	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	
	1900	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
	1901	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
	1902	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Totale . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	..	3	2	1	..	1	
Milano . . . . .	1898	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	
	1899	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	
	1900	1	..	..	..	..	3	3	..	1	..	1	2	..	1	..	
	1901	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
	1902	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	
Totale . . . . .	1	..	..	..	..	6	5	1	..	6	..	2	2	3	3	..	







DISTRETTI	CAUSE														TERMINATE																	
	Nelle quali la Amministrazione era intervenuta come						Senza sentenza		Con sentenza definitiva			Classificate secondo																				
	In totale	Attrice	Convenuta	Terzo in causa	Per abbandono o perenzione d'istanza	Per conciliazione o transazione	In totale	L'esito delle quali fu rispetto alla Amministrazione			il valore							la durata														
								Favorevole in tutto	Favorevole in parte	Contrario	Non oltre 200 lire	Da più di 200 a 300	Da più di 300 a 500	Da più di 500 a 1000	Da più di 1000 a 1500	Da più di 1500 a 2000	Da più di 2000 a 3000	Da più di 3000 a 10000	Da più di 10000 a 25000	Da più di 25000 a 100000	Oltre 100000	Indeterminato o ignoto	Non oltre 8 giorni	Da 9 a 15 giorni	Da 16 giorni a un mese	Da più di 1 mese a 3 mesi	Da più di 3 mesi a 6 mesi	Da più di 6 mesi a 1 anno	Da più di 1 anno a 2 anni	Oltre 2 anni	Ignota	
Napoli . . . . .	1898	48	6	42	..	..	48	35	7	6	15	7	6	7	2	..	..	..	..	..	..	..	11	..	..	2	13	10	6	2	..	15
	1899	24	..	24	..	..	24	21	2	1	8	2	2	1	1	..	..	..	..	..	..	10	..	..	3	6	8	1	2	..	4	
	1900	16	2	14	..	..	16	14	..	2	3	3	..	2	..	..	..	..	..	..	..	7	..	..	3	5	3	1	..	..	4	
	1901	11	2	9	..	..	11	10	..	1	1	1	..	3	..	..	..	..	..	..	..	6	..	..	..	2	4	1	..	2	2	
	1902	7	..	7	..	..	7	5	..	2	1	1	..	3	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	1	3	..	..	1	
	1903	6	..	6	..	..	6	5	..	1	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	4	..	..	..	4	2	..	..	..	..	
Totale . . . . .	112	10	102	..	..	112	90	9	13	29	13	9	17	4	..	..	..	..	..	..	40	..	..	8	32	28	12	4	2	26		
Potenza . . . . .	1898	7	1	6	..	..	7	6	..	1	4	..	1	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	4	..	..	1	2		
	1899	10	1	9	..	..	10	9	..	1	4	1	..	1	..	..	..	..	..	..	3	..	..	1	5	..	..	..	..	4		
	1900	7	..	7	..	..	7	7	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	..	..	..	1	2	..	..	..	..	4	
	1901	3	..	3	..	..	3	3	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	2	1	..	..	..	..	..	
	1902	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
	1903	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Totale . . . . .	27	2	25	..	..	27	25	..	2	10	1	..	4	3	..	..	..	..	..	9	..	..	1	8	7	..	..	1	10			
Trani . . . . .	1898	4	..	4	..	..	4	3	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	..	..	2	..	..	..	..	2		
	1899	12	3	9	..	..	12	10	1	1	6	..	2	3	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	6	1	1	..	1		
	1900	2	..	2	..	..	2	2	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..		
	1901	4	..	4	..	..	4	3	1	..	..	1	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	1	..	..	..		
	1902	5	1	4	..	..	5	4	..	1	4	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	2	..	..	..	..	..	
	1903	2	1	1	..	..	2	2	..	..	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	
Totale . . . . .	29	5	24	..	..	29	24	2	3	13	2	5	4	2	..	..	..	..	..	3	..	..	2	7	13	3	1	..	3			
Catanzaro . . . . .	1898	40	9	31	..	..	40	27	5	8	13	1	10	5	6	..	..	..	..	5	..	..	3	11	13	9	3	1	..			
	1899	29	6	23	..	..	29	18	5	6	10	2	6	4	2	..	..	..	..	5	..	..	..	7	12	9	..	1	..			
	1900	29	9	20	..	..	29	23	..	6	10	3	5	8	2	..	..	..	..	1	..	..	1	7	7	10	4	..	..			
	1901	20	5	15	..	..	20	16	..	4	6	3	3	4	1	..	..	..	..	3	..	..	..	8	4	4	2	2	..	..		
	1902	8	1	7	..	..	8	5	..	3	2	3	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6	2	2	..	..	..	..		
	1903	8	1	7	..	..	8	6	..	2	1	..	3	2	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	2	2	..	1	..	..		
Totale . . . . .	134	31	103	..	..	134	95	10	29	42	12	28	23	14	..	..	..	..	..	15	..	..	5	41	40	34	9	5	..			



DISTRETTI di Corte d'appello	In totale	Nelle quali l'Amministrazione era		Senza sentenza		Con sentenza definitiva						
		Attrice	Convenuta	Terzo in causa	Per abbandono o perenzione	Per conciliazione o transazione	Che giudicò rispetto alla prima sentenza in modo			Che giudicò rispetto all'Amministrazione in modo		
							Totalmente conforme	Totalmente difforme	Parzialmente difforme	Totalmente favorevole	Totalmente contrario	Parzialmente favorevole
Genova	1898	3	2	1	..	3	1	2	..	3	..	..
	1899	1	..	1	..	1	1	..	..	1	..	..
	1900	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	1901	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	1902	1	..	1	..	1	1	..	..	1	..	..
	1903	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Totale	5	2	3	..	5	3	2	..	5	..	..	
Casale	1898	2	1	1	..	2	2	..	..	1	1	..
	1899	1	1	..	..	1	..	1	..	1	..	..
	1900	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	1901	5	..	5	..	5	4	1	..	2	2	1
	1902	2	..	2	..	2	2	..	..	2	..	..
	1903	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Totale	10	2	8	..	10	8	2	..	6	3	1	
Torino	1898	3	1	2	..	3	..	1	2	1	2	..
	1899	1	..	1	..	1	..	1	..	1	..	..
	1900	1	..	1	..	1	..	1	..	1	..	..
	1901	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	1902	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	1903	1	1	..	..	1	..	1	..	..	1	..
Totale	6	2	4	..	6	..	3	3	3	2	1	
Milano	1898	2	..	2	..	2	1	..	1	2	..	..
	1899	2	..	2	..	2	1	..	1	1	..	1
	1900	5	..	5	2	3	3	..	..	3	..	..
	1901	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	1902	2	1	1	..	1	..	1	..	1	..	..
	1903	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Totale	11	1	10	..	8	5	1	2	7	..	1	

CAUSE TERMINATE

CAUSE TERMINATE	Classificate secondo																				
	il valore										la durata										
	Non oltre 200 lire	Da più di 200 a 300	Da più di 300 a 500	Da più di 500 a 1000	Da più di 1000 a 1500	Da più di 1500 a 2000	Da più di 2000 a 3000	Da più di 3000 a 10000	Da più di 10000 a 25000	Da più di 25000 a 100000	Oltre 100000	Indeterminato o ignoto	Non oltre 8 giorni	Da 9 a 15 giorni	Da 16 giorni a 1 mese	Da più di 1 mese a 3 mesi	Da più di 3 mesi a 6 mesi	Da più di 6 mesi a 1 anno	Da più di 1 anno a 2 anni	Oltre 2 anni	Ignota
Genova	1	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..	..	..
Casale	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..
Torino	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	..	1	1	..	..	..	1
Milano	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	2	..	..	1
Totale	4	1	1	3	2	..	..	..	..	..	4	4	..	..	2	3	3	..	..	1	





Segue Cause trattate negli anni 1898-1903

DISTRETTI di Corte d'appello	In totale	Nelle quali l'Amministrazione era			Senza sentenza		Con sentenza definitiva							
		Attrice	Convenuta	Terzo in causa	Per abbandono o perenzione	Per conciliazione o transazione	Che giudicò rispetto alla prima sentenza in modo			Che giudicò rispetto all'Amministrazione in modo				
							In totale	Totalmente conforme	Totalmente difforme	Parzialmente difforme	Totalmente favorevole	Totalmente contrario	Parzialmente favorevole	
														In totale
Napoli	1898 . . . . .	45	19	26	..	4	..	41	24	14	3	29	10	2
	1899 . . . . .	44	10	34	..	2	1	41	29	10	2	26	10	5
	1900 . . . . .	36	9	26	1	8	2	26	19	4	3	17	5	4
	1901 . . . . .	14	..	14	..	4	2	8	3	5	..	4	4	..
	1902 . . . . .	17	3	14	..	2	1	14	4	6	4	6	4	4
	1903 . . . . .	14	4	10	..	2	4	8	5	3	..	4	4	..
	Totale . . . . .	170	45	124	1	22	10	138	84	42	12	86	37	15
Potenza	1898 . . . . .	3	1	2	..	..	..	3	3	..	..	2	1	..
	1899 . . . . .	9	4	5	..	1	..	8	5	3	..	4	4	..
	1900 . . . . .	10	1	9	..	1	..	9	5	4	..	6	3	..
	1901 . . . . .	9	1	8	..	..	..	9	7	2	..	8	1	..
	1902 . . . . .	3	..	3	..	..	..	3	2	1	..	2	1	..
	1903 . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale . . . . .	34	7	27	..	2	..	32	22	10	..	22	10	..
Trani	1898 . . . . .	7	3	4	..	2	..	5	1	3	1	1	4	..
	1899 . . . . .	7	2	5	..	2	..	5	5	..	..	4	1	..
	1900 . . . . .	8	2	6	..	..	..	8	5	3	..	7	1	..
	1901 . . . . .	3	..	3	..	1	..	2	1	1	..	1	1	1
	1902 . . . . .	2	..	2	..	..	..	2	1	1	..	1	1	..
	1903 . . . . .	3	1	2	..	..	..	3	2	1	..	2	1	..
	Totale . . . . .	30	8	22	..	5	..	25	15	9	1	15	9	1
Catanzaro	1898 . . . . .	32	14	18	..	..	..	32	17	15	..	25	4	3
	1899 . . . . .	35	7	28	..	6	1	28	19	7	2	21	2	5
	1900 . . . . .	32	7	25	..	6	..	26	14	8	4	14	7	5
	1901 . . . . .	29	12	17	..	..	..	29	19	9	1	21	6	2
	1902 . . . . .	27	8	19	..	5	1	21	8	12	1	14	5	2
	1903 . . . . .	17	7	10	..	5	..	12	4	7	1	6	3	3
	Totale . . . . .	172	55	117	..	22	2	148	81	58	9	101	27	20

avanti i Tribunali in grado d'appello.

CAUSE TERMINATE

Classificate secondo	il valore													la durata							
	il valore													la durata							
	Non oltre 200 lire	Da più di 200 a 300	Da più di 300 a 500	Da più di 500 a 1000	Da più di 1000 a 1500	Da più di 1500 a 2000	Da più di 2000 a 3000	Da più di 3000 a 10000	Da più di 10000 a 25000	Da più di 25000 a 100000	Oltre 100000	Indeterminato o ignoto	Non oltre 8 giorni	Da 9 a 15 giorni	Da 16 giorni a 1 mese	Da più di 1 mese a 3 mesi	Da più di 3 mesi a 6 mesi	Da più di 6 mesi a 1 anno	Da più di 1 anno a 2 anni	Oltre 2 anni	Ignota
Napoli	14	8	3	3	4	..	..	..	..	..	..	13	..	..	1	16	17	7	1	2	1
Potenza	14	5	3	4	3	..	..	..	..	..	..	15	..	..	..	5	11	27	1	..	..
Trani	8	2	5	4	4	..	..	..	..	..	..	13	..	..	4	9	11	6	5	4	1
Catanzaro	1	5	1	2	2	..	..	..	..	..	..	4	..	..	..	4	6	..	..	4	..
Totale	41	23	14	18	14	..	..	..	..	..	..	60	..	..	1	25	47	66	13	16	2
Napoli	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	2	..	..	..	..
Potenza	4	1	..	2	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	3	4	2	..	..	..
Trani	3	2	..	..	1	..	..	..	..	..	..	4	..	..	..	1	8	1	..	..	..
Catanzaro	3	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	4	..	..	..	1	6	1	1	..	..
Totale	12	3	1	2	4	..	..	..	..	..	..	12	..	..	..	6	21	5	2	..	..
Napoli	2	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	2	3	1	1	..	..
Potenza	4	1	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	2	..	1	1	..
Trani	2	..	4	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	3	..	..	..	..
Catanzaro	..	..	1	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..	..
Totale	10	5	7	6	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	2	11	11	2	3	1
Napoli	8	3	7	5	1	..	..	..	..	..	..	8	..	..	..	6	8	11	3	3	1
Potenza	12	4	4	4	7	..	..	..	..	..	..	4	..	..	..	4	10	14	7	..	..
Trani	6	8	5	7	3	..	..	..	..	..	..	3	..	..	..	2	8	12	9	1	..
Catanzaro	6	3	3	8	3	..	..	..	..	..	..	6	..	..	..	3	11	8	5	2	..
Totale	9	2	2	10	3	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	4	8	9	4	2	..
Napoli	8	..	4	3	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	2	3	7	1	4	..
Potenza	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Trani	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Catanzaro	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Totale	49	20	25	37	18	..	..	..	..	..	..	23	..	..	..	21	48	61	29	2	1

Seque Cause trattate negli anni 1898-1903

DISTRETTI di Corte d'appello	Nelle quali l'Amministrazione		Senza sentenza		Con sentenza definitiva									
	In totale	Attrice	Convenuta	Terzo in causa	Per abbandono o perenzione	Per conciliazione o transazione	Che giudicò rispetto alla prima sentenza in modo			Che giudicò rispetto all'Amministrazione in modo				
							Totalmente conforme	Totalmente difforme	Parzialmente difforme	Totalmente favorevole	Totalmente contrario	Parzialmente favorevole		
	In totale	Attrice	Convenuta	Terzo in causa	Per abbandono o perenzione	Per conciliazione o transazione	Totalmente conforme	Totalmente difforme	Parzialmente difforme	Totalmente favorevole	Totalmente contrario	Parzialmente favorevole		
Messina	1898	14	5	9	..	2	1	11	5	3	3	7	2	2
	1899	14	1	13	..	1	..	13	10	2	1	9	3	1
	1900	18	4	14	..	1	..	17	11	2	4	10	3	4
	1901	7	1	6	..	1	..	6	1	1	4	1	..	5
	1902	4	..	4	..	..	..	4	1	3	..	1	2	1
	1903	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	57	11	46	..	4	2	51	28	11	12	28	10	13
Catania	1898	30	18	21	..	1	..	38	19	17	2	25	10	3
	1899	12	3	9	..	..	..	12	5	6	1	8	2	2
	1900	10	4	6	..	1	..	9	5	4	..	7	2	..
	1901	12	1	11	..	..	..	12	9	2	1	10	1	1
	1902	3	..	3	..	1	..	2	1	1	..	1	..	1
	1903	1	..	1	..	..	..	1	1	..	..	1	..	..
	Totale	77	26	51	..	3	..	74	40	30	4	52	15	7
Palermo	1898	21	5	16	..	2	..	19	10	8	1	9	8	2
	1899	22	7	15	..	3	3	16	9	4	3	13	1	2
	1900	10	8	2	..	..	1	9	3	3	3	3	3	3
	1901	13	4	9	..	2	..	11	5	4	2	7	3	1
	1902	18	7	11	..	2	..	16	9	6	1	13	1	2
	1903	9	6	3	..	2	1	6	3	3	..	6	..	..
	Totale	93	37	56	..	11	5	77	39	28	10	51	16	10
Cagliari	1898	25	8	17	..	3	1	21	14	5	2	16	2	3
	1899	23	10	13	..	3	1	19	5	8	6	10	3	6
	1900	25	6	19	..	1	..	24	9	10	5	16	7	1
	1901	18	6	12	..	..	..	18	8	4	6	13	..	5
	1902	20	5	15	..	..	..	20	8	4	8	15	2	3
	1903	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	111	35	76	..	7	2	102	44	31	27	70	14	18
REGNO (Somme delle cifre del sessennio)		845	258	585	2	86	21	738	402	248	88	482	162	94

avanti i Tribunali in grado d'appello.

CAUSE TERMINATE

Classificate secondo																				
il valore										la durata										
Non oltre 200 lire	Da più di 200 a 300	Da più di 300 a 500	Da più di 500 a 1000	Da più di 1000 a 1500	Da più di 1500 a 2000	Da più di 2000 a 3000	Da più di 3000 a 10000	Da più di 10000 a 25000	Da più di 25000 a 100000	Oltre 100000	Indeterminato o ignoto	Non oltre 8 giorni	Da 9 a 15 giorni	Da 16 giorni a 1 mese	Da più di 1 mese a 3 mesi	Da più di 3 mesi a 6 mesi	Da più di 6 mesi a 1 anno	Da più di 1 anno a 2 anni	Oltre 2 anni	Ignota
7	..	2	3	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	12	5	6	1	..	..
5	4	1	1	1	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	1	10	2	..	..	..
4	..	4	6	2	..	..	..	..	..	..	12	..	..	..	3	9	5	1	..	..
1	..	2	..	1	..	..	..	..	..	..	3	..	..	..	3	1	3	..	..	..
..	..	1	1	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	3	1	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
17	4	10	11	6	..	..	..	..	..	..	9	..	..	6	13	26	11	1	..	..
19	5	7	4	..	..	..	..	..	..	..	4	..	..	6	14	15	4	..	..	..
6	3	1	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	7	4	..	..	..
3	1	..	1	4	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	4	3	2	..	1	..
3	4	..	2	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	..	..	4	3	4	1	..
..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	2	..	1	..	..
1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..
32	13	9	10	4	..	..	..	..	..	..	9	..	..	6	10	31	13	6	2	..
2	..	5	7	4	..	..	..	..	..	..	3	..	..	1	1	4	9	3	2	1
5	3	4	7	2	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	4	5	5	7	..	..
1	3	1	2	2	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	2	5	..	3	..	..
3	1	1	3	3	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	3	8	1	1	..	..
..	2	1	6	4	..	..	..	..	..	..	5	..	..	..	2	7	1	8	..	..
1	1	..	1	3	..	..	..	..	..	..	3	..	..	..	..	3	3	2	..	..
12	10	12	26	18	..	..	..	..	..	..	15	..	..	1	2	15	37	13	24	1
3	3	6	9	3	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	8	7	4	3	3	..
6	2	8	3	3	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	4	3	10	4	1	..
7	2	4	7	2	..	..	..	..	..	..	3	..	..	2	6	4	6	3	4	..
5	1	5	2	2	..	..	..	..	..	..	3	..	..	..	5	6	6	..	1	..
7	1	6	..	3	..	..	..	..	..	..	3	..	..	..	5	8	6	..	1	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
28	9	29	21	13	..	..	..	..	..	..	11	..	..	3	28	28	32	10	10	..
218	95	112	146	85	..	..	..	..	..	..	159	..	..	5	115	236	305	100	75	9

Cause trattate negli anni 1898-1903

avanti i Tribunali in prima istanza.

PROSPETTO N. 3.

DISTRETTI di Corte d'appello	CAUSE													
	In totale	Nelle quali la Amministrazione era intervenuta come			Senza sentenza		Con sentenza definitiva			Non oltre 200 lire	Da più di 200 a 300	Da più di 300 a 500	Da più di 500 a 1000	
		Altrice	Convenuta	Terzo in causa	Per abbandono o perenzione d'istanza	Per conciliazione o transazione	In totale	L'esito delle quali fu rispetto alla Amministrazione						
								Favorevole in tutto	Favorevole in parte					Contrario
Genova . . . . .	1898 89	15	74	..	22	3	64	47	2	15	8	5	5	4
	1899 42	5	37	..	14	5	23	16	..	7	2	7	4	4
	1900 57	8	49	..	15	1	41	35	2	4	..	..	2	6
	1901 48	8	40	..	12	7	29	22	3	4	1	1	1	1
	1902 59	9	50	..	23	11	25	18	2	5	2	2	2	3
	1903 49	7	41	1	6	3	40	22	9	9	..	2	4	4
Totale . . . . .	344	52	291	1	92	30	222	160	18	44	13	17	18	22
Casale . . . . .	1898 19	2	17	..	1	..	18	8	3	7	..	1	1	2
	1899 24	4	20	..	4	..	20	14	2	4	1	1	..	..
	1900 19	1	18	..	4	1	14	5	4	5	4	..	1	1
	1901 24	8	16	..	1	..	23	15	2	6	3	1	2	..
	1902 23	7	16	..	4	2	17	10	..	7	..	1	..	2
	1903 29	11	18	..	2	1	26	4	2	20	2	..	12	2
Totale . . . . .	138	33	105	..	16	4	118	56	13	49	10	4	16	7
Torino . . . . .	1898 51	11	40	..	20	4	27	18	2	7	2	2	3	1
	1899 73	7	66	..	24	3	46	28	6	12	5	2	1	1
	1900 56	17	39	..	8	6	42	25	3	14	2	1	1	6
	1901 54	8	46	..	19	1	34	19	5	10	..	1	2	3
	1902 91	25	66	..	22	4	65	25	3	37	1	1	6	7
	1903 54	21	33	..	9	1	44	18	4	22	3	..	3	4
Totale . . . . .	379	89	290	..	102	19	258	133	23	102	13	7	16	22
Milano . . . . .	1898 50	10	40	..	14	3	33	26	2	5	3	2	4	6
	1899 69	9	60	..	20	4	45	33	5	7	6	4	2	3
	1900 55	8	47	..	27	6	22	14	1	7	4	3	1	2
	1901 50	2	48	..	22	4	24	12	4	8	1	1	2	7
	1902 122	8	114	..	12	71	39	30	1	8	4	1	6	3
	1903 79	6	73	..	24	7	48	33	8	7	9	3	5	4
Totale . . . . .	425	43	382	..	119	95	211	148	21	42	27	14	20	25

TERMINATE																					
Classificate secondo																					
il valore											la durata										
Da più di 1000 a 1500	Da più di 1500 a 2000	Da più di 2000 a 3000	Da più di 3000 a 10000	Da più di 10000 a 25000	Da più di 25000 a 100000	Oltre 100000	Indeterminato o ignoto	Non oltre 8 giorni	Da 9 a 15 giorni	Da 16 giorni a un mese	Da più di 1 mese a 3 mesi	Da più di 3 mesi a 6 mesi	Da più di 6 mesi a 1 anno	Da più di 1 anno a 2 anni	Oltre 2 anni	Ignota					
7	5	14	18	3	4	4	12	..	..	..	7	12	40	12	18	..					
3	..	3	5	1	4	2	7	..	..	..	5	12	9	10	5	1					
2	3	2	14	10	5	3	10	..	..	1	1	11	16	14	..						
..	4	4	11	4	2	2	17	..	..	..	3	14	8	8	12	3					
5	4	6	9	5	6	1	14	..	..	..	2	11	11	7	28	..					
1	6	4	8	3	2	1	14	..	..	..	5	7	16	14	7	..					
18	22	33	65	26	23	13	74	..	..	1	23	67	100	65	84	4					
1	2	2	..	2	1	1	6	..	..	..	5	9	3	2	..	..					
4	1	2	3	5	..	..	7	..	..	..	4	12	6	2	..	..					
2	..	1	1	1	1	1	7	..	..	..	5	3	7	4	..	..					
2	..	1	4	3	1	1	7	..	..	..	3	8	9	3	1	..					
..	..	3	3	4	1	..	9	..	..	..	5	7	5	1	5	..					
..	..	..	1	..	..	..	12	..	..	..	9	8	11	..	1	..					
9	3	9	12	14	3	3	43	..	..	..	31	47	41	12	7	..					
1	3	..	2	2	6	2	27	..	..	1	13	15	6	6	7	3					
1	7	3	12	4	5	5	27	..	..	..	13	20	11	5	16	14					
..	5	4	8	..	4	1	24	..	..	..	11	8	15	12	9	1					
1	1	3	7	2	9	2	26	..	..	..	7	13	18	6	10	..					
2	1	2	12	6	6	4	43	..	..	..	15	24	18	9	25	..					
1	1	1	5	3	5	..	28	..	..	..	9	17	12	8	8	..					
6	18	13	46	17	32	14	175	..	..	1	68	97	80	46	69	18					
2	3	3	8	7	2	..	10	..	..	..	9	13	19	8	1	..					
4	2	2	11	2	5	5	23	..	..	..	14	30	16	7	7	1					
1	2	2	12	5	5	4	14	..	..	1	11	9	17	11	5	1					
4	3	1	6	6	8	1	10	..	..	..	8	19	16	5	2	..					
1	..	6	12	9	6	2	72	..	..	3	16	19	12	68	9	1					
1	2	2	10	9	6	3	25	..	..	..	10	26	25	9	9	..					
13	12	16	59	35	32	15	154	..	..	4	62	116	99	108	33	3					



Segue Cause trattate negli anni 1898-1903.

DISTRETTI di Corte d'appello		CAUSE													
		Nelle quali la Amministrazione era intervenuta come			Senza sentenza		Con sentenza definitiva								
		In totale	Attrice	Convenuta	Terzo in causa	Per abbandono o perenzione d'istanza	Per conciliazione o transazione	L'esito delle quali fu rispetto alla Amministrazione			Non oltre 200 lire	Da più di 200 a 300	Da più di 300 a 500	Da più di 500 a 1000	
								In totale	Favorevole in tutto	Favorevole in parte					Contrario
Brescia . . . . .	1898	30	1	29	..	8	1	21	17	2	2	..	3	2	1
	1899	30	5	25	..	11	2	17	13	..	4	3	2	1	..
	1900	28	2	26	..	11	..	17	14	1	2	2	1	3	3
	1901	86	8	78	..	14	52	20	12	3	5	30	9	10	13
	1902	17	..	17	..	10	..	7	5	..	2	5	1	1	3
	1903	38	..	38	..	1	26	11	9	..	2	1	2	2	2
Totale . . . . .	229	16	213	..	55	81	93	70	6	17	41	18	19	22	
Venezia . . . . .	1898	65	9	56	..	12	4	49	35	8	6	6	1	5	7
	1899	102	14	88	..	16	7	79	53	15	11	6	6	19	15
	1900	162	5	157	..	31	8	63	49	5	9	8	5	11	11
	1901	93	7	86	..	49	2	42	29	4	9	5	6	18	10
	1902	70	20	50	..	19	16	35	23	4	8	1	7	4	5
	1903	33	5	28	..	4	1	28	17	2	9	..	1	..	2
Totale . . . . .	465	60	405	..	131	38	296	206	38	52	26	29	51	50	
Parma . . . . .	1898	12	2	10	..	3	2	7	2	2	3	..	1	..	2
	1899	9	1	8	..	1	..	8	8	..	..	1	..	1	2
	1900	12	3	9	..	2	2	8	4	1	3	1	..	..	1
	1901	6	1	5	..	3	..	3	2	..	1	..	..	..	1
	1902	11	1	10	..	3	2	6	4	1	1	..	..	..	..
	1903	5	..	5	..	2	..	3	1	..	2	..	..	..	..
Totale . . . . .	55	8	47	..	14	6	35	21	4	10	2	1	1	6	
Modena . . . . .	1898	11	3	8	..	2	..	9	3	..	6	1	1	..	1
	1899	13	3	10	..	1	1	11	9	..	2	3	1	2	..
	1900	15	4	11	..	1	1	13	7	4	2	..	3	2	..
	1901	11	1	10	..	2	2	7	3	..	4	1	..	..	4
	1902	7	..	7	..	..	1	6	4	..	2	..	..	1	..
	1903	13	1	12	..	2	..	11	7	3	1	..	..	..	1
Totale . . . . .	70	12	58	..	8	5	57	33	7	17	5	5	5	6	

avanti i Tribunali in prima istanza.

		TERMINATE																
		Classificate secondo																
		il valore							la durata									
		Da più di 1000 a 1500	Da più di 1500 a 2000	Da più di 2000 a 3000	Da più di 3000 a 10000	Da più di 10000 a 25000	Da più di 25000 a 100000	Oltre 100000	Indeterminato e ignoto	Non oltre 8 giorni	Da 9 a 15 giorni	Da 16 giorni a un mese	Per più di 1 mese a 3 mesi	Da più di 3 mesi a 6 mesi	Da più di 6 mesi a 1 anno	Da più di 1 anno a 2 anni	Oltre 2 anni	Ignota
Brescia . . . . .	1898	2	2	4	2	1	1	..	12	..	..	9	9	10	1	1	..	
	1899	..	4	2	5	3	1	..	9	..	..	4	3	10	3	3	7	
	1900	2	1	3	2	1	..	..	10	..	..	1	2	4	17	3	1	
	1901	8	1	1	2	..	..	..	12	..	..	..	4	9	18	53	2	..
	1902	..	2	..	2	1	..	..	2	..	..	..	1	1	5	5	5	..
	1903	10	6	2	2	4	..	..	7	..	..	..	..	5	6	3	24	..
Totale . . . . .	22	16	12	15	10	2	..	32	..	..	1	20	31	66	68	35	8	
Venezia . . . . .	1898	5	2	7	11	6	7	3	5	..	1	..	11	20	21	6	3	3
	1899	2	9	7	16	4	1	4	13	..	..	1	19	27	32	18	5	..
	1900	4	6	8	13	6	6	2	25	..	..	2	20	25	28	19	8	..
	1901	7	8	5	9	6	1	2	16	..	..	1	9	25	32	20	6	..
	1902	5	2	5	13	5	..	3	20	..	..	2	4	10	22	17	15	..
	1903	2	1	2	12	1	3	1	8	..	..	..	4	7	14	6	2	..
Totale . . . . .	25	28	34	74	28	18	15	87	..	1	6	67	114	149	86	39	3	
Parma . . . . .	1898	1	1	..	..	2	1	1	3	..	..	1	6	..	..	5	..	
	1899	..	..	..	2	..	1	..	2	..	..	..	..	2	3	4	..	
	1900	1	1	1	3	..	1	..	3	..	..	..	3	5	3	1	..	
	1901	..	..	..	..	1	1	..	3	..	..	..	1	1	3	1	..	
	1902	..	..	..	2	..	1	1	7	..	..	..	2	4	3	1	..	
	1903	..	..	..	1	..	2	..	2	..	..	1	..	..	1	4	..	
Totale . . . . .	2	2	1	8	3	7	2	20	..	..	1	4	14	10	11	15	..	
Modena . . . . .	1898	1	..	2	4	..	..	..	1	..	..	1	2	2	3	..	3	
	1899	..	..	..	2	1	..	..	5	..	..	2	2	4	4	1	..	
	1900	1	..	2	1	..	2	..	3	..	..	1	1	4	5	4	..	
	1901	1	2	1	..	..	..	..	2	..	..	..	3	3	2	1	2	
	1902	1	..	1	1	1	1	..	2	..	..	..	1	2	1	3	..	
	1903	..	1	2	3	..	..	..	5	..	..	..	2	3	6	1	1	
Totale . . . . .	4	3	8	11	2	3	..	18	..	..	9	12	20	14	11	4		

Segue Cause trattate negli anni 1898-1903

Table with columns: DISTRETTI, di, Corte d'appello, CAUSE (In totale, Nelle quali la Amministrazione era intervenuta come, Senza sentenza, Con sentenza definitiva, L'esito delle quali fu rispetto alla Amministrazione, In totale, Favorevole in tutto, Favorevole in parte, Contrario, Non oltre 200 lire, Da più di 200 a 300, Da più di 300 a 500, Da più di 500 a 1000). Rows include Lucca, Firenze, Bologna, Roma (a), and Totale.

(a) Per le cause concernenti il distretto della Corte d'appello di Roma non è stato possibile ricavare

avanti i Tribunali in prima istanza.

Table with columns: TERMINATE, Classificate secondo, il valore (Da più di 1000 a 1500, Da più di 1500 a 2000, Da più di 2000 a 3000, Da più di 3000 a 10000, Da più di 10000 a 25000, Da più di 25000 a 100000, Oltre 100000, Indeterminato o ignoto), la durata (Non oltre 8 giorni, Da 9 a 15 giorni, Da 16 giorni a un mese, Da più di 1 mese a 3 mesi, Da più di 3 mesi a 6 mesi, Da più di 6 mesi a un anno, Da più di 1 anno a 2 anni, Oltre 2 anni, Ignota). Rows include Lucca, Firenze, Bologna, Roma (a), and Totale.

dai registri d'archivio il valore della contestazione.

DISTRETTI di Corte d'appello	CAUSE											TERMINATE																					
	In totale	Nelle quali la Amministrazione era intervenuta come			Senza sentenza	Con sentenza definitiva			Classificate secondo																								
		Attrice	Convenuta	Terzo in causa		Per abbandono o perenzione d'istanza	Per conciliazione o transazione	In totale	L'esito delle quale fu rispetto alla Amministrazione			il valore							la durata														
									Favorevole in tutto	Favorevole in parte	Contrario	Non oltre 200 lire	Da più di 200 a 300	Da più di 300 a 500	Da più di 500 a 1000	Da più di 1000 a 1500	Da più di 1500 a 2000	Da più di 2000 a 3000	Da più di 3000 a 10000	Da più di 10000 a 25000	Da più di 25000 a 100000	Oltre 100000	Indeterminate o ignoto	Non oltre 8 giorni	Da 9 a 15 giorni	Da 16 giorni ad un mese	Da più di un mese a 3 mesi	Da più di 3 mesi a 6 mesi	Da più di 6 mesi a 1 anno	Da più di 1 anno a 2 anni	Oltre 2 anni	Ignota	
Napoli	1898	316	25	291	..	51	44	221	135	28	58	24	7	21	40	20	15	30	43	16	17	12	71	..	..	3	47	109	101	34	28	4	
	1899	334	28	306	..	55	46	238	153	25	55	30	15	22	33	19	17	19	46	13	11	3	106	..	..	3	29	84	126	76	15	1	
	1900	324	16	308	..	77	40	207	133	29	45	30	10	24	34	24	15	27	47	18	11	6	78	..	..	..	23	83	139	43	36	..	
	1901	289	5	284	..	100	34	155	103	7	45	23	14	25	28	18	15	30	45	12	8	3	63	..	..	..	9	72	124	42	42	..	
	1902	236	9	227	..	53	27	156	112	14	30	9	6	12	25	13	11	16	34	8	15	5	82	..	..	..	6	48	107	30	43	2	
	1903	197	9	188	..	44	42	111	62	20	29	16	5	15	16	15	20	11	19	13	3	2	62	..	..	..	..	54	83	15	45	..	
Totale	1696	92	1604	..	380	233	1083	698	123	262	137	57	119	176	109	93	133	234	80	65	31	452	..	..	6	114	450	680	230	209	7		
Potenza	1898	16	1	15	..	1	..	15	14	1	..	2	1	..	1	..	1	1	4	1	1	..	4	..	..	1	3	6	5	1	..		
	1899	10	..	10	..	..	..	10	8	..	2	..	1	1	..	1	..	1	1	2	1	..	1	..	..	..	..	1	8	..	1	..	
	1900	12	..	12	..	1	..	11	6	3	2	..	..	3	1	..	..	1	3	2	..	..	2	..	..	..	..	5	7	..	..	..	
	1901	9	1	8	..	..	..	9	7	1	1	..	..	..	..	1	1	2	1	1	1	..	2	..	..	..	..	2	5	2	..	..	
	1902	7	..	7	..	..	..	7	5	..	2	..	1	..	..	..	1	1	..	..	..	..	4	..	..	..	4	..	3	2	..	..	
	1903	3	1	2	..	..	..	3	1	1	1	..	..	..	1	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	
Totale	57	3	54	..	2	..	55	41	6	8	2	3	4	3	3	4	6	9	6	4	..	13	..	..	1	3	14	28	6	5	..		
Trani	1898	63	9	54	..	13	4	46	29	5	12	7	1	5	8	4	4	7	6	5	4	2	10	..	..	4	15	22	12	6	3	1	
	1899	57	12	45	..	6	3	48	32	4	12	4	..	6	8	1	5	2	10	4	2	2	13	..	..	1	6	15	18	12	5	..	
	1900	65	14	51	..	5	8	52	39	4	9	11	2	7	8	6	4	2	3	4	3	..	15	..	..	..	9	21	20	10	5	..	
	1901	22	7	15	..	1	1	20	13	4	3	2	1	5	2	..	2	3	2	1	1	..	3	..	..	..	4	5	9	1	3	..	
	1902	7	..	7	..	..	..	7	6	..	1	..	..	..	1	..	1	..	2	1	2	..	..	..	..	..	1	2	2	..	2	..	
	1903	31	3	28	..	2	1	28	21	1	6	1	..	5	2	..	2	2	10	2	4	..	3	..	..	..	1	9	10	6	4	1	
Totale	245	45	200	..	27	17	201	140	18	43	25	4	28	29	11	18	16	33	17	16	4	44	..	..	5	36	74	71	35	22	2		
Catanzaro	1898	109	25	84	..	9	2	98	59	13	26	7	5	8	10	7	8	10	21	11	6	1	15	..	..	1	12	26	33	20	17	..	
	1899	162	30	132	..	45	6	111	79	11	21	6	5	7	15	7	15	23	35	12	7	2	28	..	..	2	28	50	37	33	17	..	
	1900	102	21	80	1	21	12	69	43	12	14	5	3	6	10	7	8	15	24	4	4	2	14	..	..	5	21	25	25	16	10	..	
	1901	62	14	48	..	12	3	47	34	5	8	3	2	..	4	8	6	4	13	4	5	2	11	..	..	1	10	10	23	12	6	..	
	1902	73	21	52	..	11	4	58	38	11	9	6	3	6	4	5	7	8	11	7	7	6	1	11	..	..	1	13	20	24	6	9	..
	1903	52	12	40	..	8	..	44	26	8	10	3	1	1	3	4	3	5	7	7	2	7	1	15	..	..	1	7	21	8	5	10	..
Totale	560	123	436	1	106	27	427	279	60	83	30	19	28	46	38	47	63	111	40	35	9	94	..	..	11	86	152	150	92	69	..		

Segue Cause trattate negli anni 1898-1903 davanti i Tribunali in prima istanza.

DISTRETTI di Corte d'appello	CAUSE													TERMINATE																			
	Nelle quali la Amministrazione era intervenuta come			Senza sentenza		Con sentenza definitiva			Classificate secondo																								
	In totale	Attrice	Convenuta	Terzo in causa	Per abbandono o perenzione d'istanza	Per conciliazione o transazione	In totale	L'esito delle quali fu rispetto alla Amministrazione			Non oltre 200 lire	Da più di 200 a 300	Da più di 300 a 500	Da più di 500 a 1000	il valore							la durata											
								Favorevole in tutto	Favorevole in parte	Contrario					Da più di 1000 a 1500	Da più di 1500 a 2000	Da più di 2000 a 3000	Da più di 3000 a 10000	Da più di 10000 a 25000	Da più di 25000 a 100000	Oltre 100000	Indeterminato o ignoto	Non oltre 8 giorni	Da 9 a 15 giorni	Da 16 giorni a un mese	Da più di 1 mese a 3 mesi	Da più di 3 mesi a 6 mesi	Da più di 6 mesi a 1 anno	Da più di 2 anni a 2 anni	Oltre 2 anni	Ignota		
Messina . . . . .	1898	38	7	31	..	3	4	31	22	5	4	3	3	1	3	1	6	3	8	2	2	1	5	..	..	..	2	8	16	11	1	..	
	1899	61	8	53	1	8	3	50	23	10	17	9	4	5	3	4	8	8	8	3	5	2	2	..	..	..	2	12	31	12	4	..	
	1900	66	9	56	..	12	4	50	35	6	9	6	2	6	5	6	2	6	12	5	2	3	11	..	..	..	..	12	28	21	5	..	
	1901	43	2	41	..	3	14	26	14	4	8	3	2	2	3	2	1	4	13	3	1	1	8	..	..	..	5	23	7	8	..		
	1902	20	2	18	..	1	5	14	13	..	1	1	1	2	1	..	2	2	3	2	1	..	5	..	..	..	4	7	5	4	..		
	1903	19	..	19	..	3	3	13	10	1	2	3	..	..	1	1	3	1	5	2	1	..	2	..	..	..	1	4	3	7	4		
	Totale . . . . .	247	28	218	1	30	33	184	117	26	41	25	12	16	16	14	22	24	49	17	12	7	33	..	..	..	4	42	109	59	29	4	
Catania . . . . .	1898	106	30	76	..	12	3	91	63	11	17	11	2	9	15	9	8	12	19	6	4	1	10	..	..	..	2	24	63	15	2	..	
	1899	113	17	96	..	20	7	86	56	11	20	13	7	7	7	6	6	10	23	7	8	5	14	..	..	..	..	25	53	29	6	..	
	1900	94	12	82	..	16	11	67	57	3	7	5	6	11	8	6	9	10	11	8	3	1	16	..	..	..	..	25	45	19	5	..	
	1901	69	14	55	..	10	7	52	34	11	7	3	5	4	10	6	6	5	12	5	5	2	6	..	..	..	..	13	33	11	11	1	
	1902	53	9	44	..	5	6	42	26	11	5	2	1	5	6	4	3	5	10	4	1	..	12	..	..	..	..	11	21	9	12	..	
	1903	38	10	28	..	9	3	26	17	3	6	4	1	2	1	3	4	6	9	2	..	1	5	..	..	..	..	11	11	5	11	..	
	Totale . . . . .	473	92	381	..	72	37	364	252	50	62	38	22	38	47	34	36	48	84	32	21	10	63	..	..	..	2	109	226	88	47	1	
Palermo . . . . .	1898	111	14	97	..	18	19	74	53	5	16	12	..	2	12	1	6	10	26	15	10	4	13	..	..	..	8	26	30	24	21	2	
	1899	103	26	77	..	9	9	85	59	12	14	5	2	4	10	4	7	10	24	12	5	3	17	..	..	..	1	20	42	21	19	..	
	1900	97	18	79	..	18	12	67	40	14	13	6	5	7	9	5	6	10	17	10	4	1	17	..	..	..	..	14	39	15	29	..	
	1901	57	11	46	..	16	7	34	22	2	19	4	..	3	4	5	7	11	10	5	1	..	7	..	..	..	2	26	11	18	..		
	1902	75	15	60	..	13	8	54	39	8	7	1	3	3	3	4	14	6	17	6	7	..	11	..	..	..	4	22	22	27	..		
	1903	54	13	41	..	13	6	35	21	8	6	1	..	3	3	1	7	8	7	2	3	..	19	..	..	..	7	22	14	11	..		
	Totale . . . . .	497	97	400	..	87	61	349	234	49	66	29	10	22	41	29	47	55	101	50	30	8	84	..	..	..	9	73	181	107	125	2	
Cagliari . . . . .	1898	38	17	21	..	6	3	29	23	4	2	1	..	4	2	2	3	7	14	2	..	3	..	..	..	1	5	13	10	5	3	1	
	1899	49	31	18	..	5	12	32	26	..	6	1	1	7	10	2	8	1	6	8	4	..	1	..	..	..	5	7	4	12	11	10	..
	1900	52	31	21	..	20	2	30	21	2	7	1	1	5	12	5	5	8	8	3	3	..	1	..	..	..	1	4	12	9	10	16	..
	1901	33	13	20	..	6	4	23	19	2	2	2	2	2	2	2	7	3	10	1	2	..	..	..	..	..	4	8	9	5	1	6	..
	1902	32	11	21	..	6	1	25	21	1	3	3	1	2	4	4	1	4	8	4	1	..	..	..	..	..	2	5	12	8	4	1	..
	1903	28	10	18	..	..	3	25	20	2	3	3	..	3	2	2	5	5	4	2	..	2	..	..	..	..	3	10	6	4	5	..	
	Totale . . . . .	232	113	119	..	43	25	164	130	11	23	11	5	23	32	17	29	28	50	20	10	2	5	..	..	..	13	32	60	50	35	41	1
REGNO (Somme delle cifre del sessennio)		7223	963	6249	11	1622	823	4778	3176	527	1075	454	240	449	575	365	427	530	1047	430	341	147	1546	..	1	53	637	1927	2459	1185	886	75	

Cause trattate negli anni 1898-1903 davanti le Corti d'appello.

PROSPETTO N. 4.

DISTRETTI	di	Corte d'appello	CAUSE TERMINATE																																			
			Nelle quali l'Amministrazione era			Senza sentenza		Con sentenza definitiva						Classificate secondo																								
			In totale	Attrice	Convenuta	Terzo in causa	Per abbandono o perenzione	Per conciliazione o transazione	In totale	Che giudicò rispetto alla prima sentenza in modo			Che giudicò rispetto all'Amministrazione in modo			il valore							la durata															
										Totamente conforme	Totamente difforme	Parzialmente difforme	Totamente favorevole	Totamente contrario	Parzialmente favorevole	Non oltre 500 lire	Da più di 200 a 300	Da più di 300 a 500	Da più di 500 a 1000	Da più di 1000 a 1500	Da più di 1500 a 2000	Da più di 2000 a 3000	Da più di 3000 a 10000	Da più di 10000 a 25000	Da più di 25000 a 100000	Oltre 100000	Indeterminato o ignoto	Non oltre 8 giorni	Da 9 a 15 giorni	Da 16 giorni a 1 mese	Da più di 1 mese a 3 mesi	Da più di 3 mesi a 6 mesi	Da più di 6 mesi a 1 anno	Da più di 1 anno a 2 anni	Oltre 2 anni	Ignota		
Genova	1898	38	16	22	..	1	1	36	20	14	2	21	8	7	2	1	1	5	..	1	3	2	4	7	5	7	..	..	..	..	..	..	3	13	11	4	7	..
	1899	35	14	21	..	..	..	35	23	9	3	24	7	4	5	1	2	1	2	3	3	5	1	2	3	7	..	..	..	..	..	3	12	10	8	2	..	
	1900	15	4	11	..	..	..	15	10	4	1	14	..	1	1	..	1	2	2	1	1	3	1	..	1	2	..	..	..	1	3	8	3	..	..	..		
	1901	23	6	17	..	..	..	23	14	7	2	15	5	3	..	..	..	1	..	..	..	6	3	6	2	5	..	..	..	1	8	8	6	..	..	..		
	1902	17	5	12	..	..	..	17	12	5	..	11	3	3	..	..	..	..	..	..	3	3	4	..	2	3	2	..	..	1	2	9	5	..	..	..		
	1903	9	1	8	..	..	1	8	4	2	2	6	1	1	..	..	..	1	..	..	1	..	1	1	1	3	..	..	..	..	1	3	3	2	..	..	..	
Totale	137	46	91	..	1	2	134	83	41	10	91	24	19	8	2	6	8	4	9	10	21	10	18	15	26	..	..	..	9	39	49	29	11	..	..			
Casale	1898	10	2	8	..	..	..	10	5	3	2	4	2	4	..	1	..	..	1	..	1	..	2	2	..	3	..	..	..	2	3	3	2	..	..	..		
	1899	7	2	5	..	..	..	7	5	2	..	1	5	1	1	..	..	..	2	..	..	1	..	..	3	..	..	..	1	5	1	..	..	..	..	..	..	
	1900	10	3	7	..	..	..	10	5	3	2	7	2	1	1	..	..	..	..	1	1	3	2	1	..	1	..	..	2	5	3	..	..	..	..	..	..	
	1901	12	7	5	..	..	..	12	5	6	1	6	4	2	..	..	3	1	2	..	..	1	1	1	1	2	..	..	3	4	3	2	..	..	..	..	..	
	1902	8	5	3	..	..	..	8	6	2	..	5	2	1	..	..	..	..	..	..	3	1	..	..	4	..	..	..	2	5	1	..	..	..	..	..	..	
	1903	14	10	4	..	..	..	14	14	..	..	5	9	..	..	1	3	..	..	..	..	2	1	1	..	6	..	..	6	6	2	..	..	..	..	..	..	
Totale	61	29	32	..	..	..	61	40	16	5	28	24	9	2	2	6	1	5	1	2	9	8	5	1	19	..	..	16	28	13	4	..	..	..	..	..		
Torino	1898	23	12	11	..	..	..	23	16	4	3	15	6	2	1	..	..	1	..	2	..	3	1	1	1	13	..	..	..	5	5	9	3	1	..	..		
	1899	27	13	14	..	2	..	25	17	5	3	12	7	6	1	1	2	..	..	..	1	2	1	2	2	15	..	..	..	6	10	5	2	..	..	4		
	1900	26	12	14	..	1	..	25	17	6	2	13	7	5	..	..	1	..	..	4	1	2	3	3	2	9	..	..	..	9	8	8	..	1	..	..		
	1901	21	9	12	..	..	..	21	13	5	3	11	4	6	..	..	..	1	..	..	3	3	1	3	..	10	..	..	..	5	9	7	..	..	..	..		
	1902	27	20	7	..	1	..	26	11	7	8	12	5	9	..	2	..	1	..	..	1	7	..	1	3	12	..	..	..	7	5	9	5	1	..	..		
	1903	47	28	19	..	..	..	47	22	19	6	25	12	10	..	..	3	3	..	..	..	7	5	1	..	28	..	..	..	3	13	24	5	2	..	..		
Totale	171	94	77	..	4	..	167	96	46	25	88	41	30	2	3	6	7	..	6	6	24	11	11	8	87	..	..	..	35	50	62	15	5	4	..			
Milano	1898	46	10	36	..	3	1	42	27	9	6	29	5	8	4	..	1	3	1	3	2	10	4	4	4	10	..	..	1	9	17	14	4	1	..			
	1899	12	3	8	1	1	2	9	8	..	1	7	..	2	1	..	..	..	1	1	1	3	..	1	3	..	..	1	1	5	4	1	..	..	..	..		
	1900	26	4	22	..	4	..	22	18	4	..	18	3	1	2	1	1	..	1	1	1	3	1	1	2	12	..	..	..	3	6	16	1	..	..	..		
	1901	17	6	11	..	3	..	14	12	1	1	14	..	..	..	1	1	1	..	..	..	3	2	2	3	4	..	..	..	2	9	3	2	1	..	..		
	1902	24	1	23	..	2	..	22	13	8	1	15	2	5	..	..	1	2	1	3	1	2	1	2	1	10	..	..	..	7	9	7	1	..	..	..		
	1903	4	2	2	..	2	..	2	1	1	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	2	..	..	2	..	1	1	..	..	..		
Totale	129	26	102	1	15	3	111	79	23	9	85	10	16	7	2	4	6	4	8	5	22	8	11	11	41	..	..	2	24	46	45	10	2	..	..			



Segue Cause trattate negli anni 1898-1903 avanti le Corti d'appello.

DISTRETTI di Corte d'appello	In totale	Nelle quali l'Amministrazione era		Senza sentenza		Con sentenza definitiva								
		Attrice	Convenuta	Terzo in causa	Per abbandono o perenzione	Per conciliazione o transazione	Che giudicò rispetto alla prima sentenza in modo			Che giudicò rispetto all'Amministrazione in modo				
							Totalmente conforme	Totalmente difforme	Parzialmente difforme	Totalmente favorevole	Totalmente contrario	Parzialmente favorevole		
		In totale												
Lucca	1898	17	2	14	..	3	..	14	10	2	2	10	1	3
	1899	5	..	5	..	..	..	5	4	..	1	4	..	1
	1900	9	4	5	..	..	..	9	2	4	3	4	..	5
	1901	7	3	4	..	..	..	7	6	1	..	5	2	..
	1902	4	2	2	..	1	..	3	1	2	..	3	..	..
	1903	5	..	5	..	..	..	5	1	3	1	2	..	3
	Totale	47	12	35	..	4	..	43	24	12	7	28	3	12
Firenze	1898	14	2	12	..	1	..	13	11	2	..	10	3	..
	1899	9	2	7	..	..	1	8	4	4	..	5	3	..
	1900	11	2	9	..	..	..	11	7	4	..	10	..	1
	1901	5	2	3	..	1	..	4	1	3	..	2	2	..
	1902	14	7	7	..	..	2	12	3	9	..	7	4	1
	1903	13	1	12	..	..	..	13	11	2	..	11	2	..
	Totale	66	16	50	..	2	3	61	37	24	..	45	14	2
Bologna	1898	18	4	14	..	1	1	16	10	4	2	12	2	2
	1899	23	8	15	..	1	..	22	9	11	2	10	6	6
	1900	16	6	10	..	..	..	16	11	3	2	8	6	2
	1901	3	..	3	..	..	..	3	2	1	..	2	1	..
	1902	6	1	5	..	..	..	6	2	4	..	3	3	..
	1903	15	11	4	..	..	..	15	4	9	2	10	3	2
	Totale	81	30	51	..	2	1	78	38	32	8	45	21	12
Roma (a)	1898	51	19	32	..	2	..	49	30	18	1	41	7	1
	1899	60	13	47	..	6	..	54	36	15	3	48	3	3
	1900	44	16	27	1	9	..	35	21	7	7	24	6	5
	1901	51	17	34	..	14	..	37	18	15	4	25	9	3
	1902	54	26	28	..	2	..	52	30	14	8	33	12	7
	1903	37	17	19	1	1	..	36	19	12	5	19	12	5
	Totale (a)	297	108	187	2	34	..	263	154	81	28	190	49	24

(a) Per le cause concernenti il distretto della Corte d'appello di Roma non è stato possibile ricavare

CAUSE TERMINATE

Classificate secondo																				
il valore										la durata										
Non oltre 200 lire	Da più di 200 a 300	Da più di 300 a 500	Da più di 500 a 1000	Da più di 1000 a 1500	Da più di 1500 a 2000	Da più di 2000 a 3000	Da più di 3000 a 10000	Da più di 10000 a 25000	Da più di 25000 a 100000	Oltre 100000	Indeterminato o ignoto	Non oltre 8 giorni	Da 9 a 15 giorni	Da 16 giorni a 1 mese	Da più di un mese a 3 mesi	Da più di 3 mesi a 6 mesi	Da più di 6 mesi ad 1 anno	Da più di 1 anno a 2 anni	Oltre 2 anni	Ignota
..	..	..	1	..	1	2	5	3	1	1	3	..	..	..	9	5	3	..	..	..
..	..	1	1	..	..	..	2	1	2	1	..	..	..	1	..	4	..	..	..	..
..	..	1	..	..	1	1	1	3	2	1	..	..	..	1	3	1	4	..	..	..
..	..	..	..	1	1	1	1	2	..	..	..	..	..	4	..	3	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	1	..	..	1	3	..	..	..	..
..	1	2	3	..	3	4	10	8	3	6	7	..	..	6	14	18	7	2	..	..
1	..	1	2	2	1	1	3	1	..	..	2	..	..	4	5	4	1	..	..	..
..	1	..	1	..	..	2	3	..	..	..	2	..	..	3	2	2	1	1	..	..
1	..	..	..	1	..	..	3	2	..	4	..	..	..	1	3	6	1	..	..	..
..	..	..	..	..	..	1	1	1	1	..	8	..	..	3	4	5	..	1	..	..
3	1	1	4	3	1	6	15	4	4	3	21	..	..	14	22	23	4	3	..	..
2	1	..	1	1	..	1	2	2	..	2	6	..	..	3	8	7	..	..	..	..
1	1	4	2	..	..	..	6	1	3	1	4	..	..	3	6	12	2	..	..	..
1	..	2	1	1	..	1	1	1	1	1	6	..	..	5	4	5	2	..	..	..
..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	..	..	..	1	1	..	..	1	..	..
..	..	2	1	..	..	..	..	..	..	3	..	..	..	..	5	1	..	..	..	..
1	1	..	1	..	1	..	4	..	2	1	4	..	..	4	8	3	..	..	..	..
5	3	8	6	2	1	3	14	4	6	5	24	..	..	16	32	28	4	1	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	25	18	2	2	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	31	26	2	1	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	24	19	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	31	19	1	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	35	15	3	1	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	25	11	1	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	171	108	9	4	..	..

dei registri d'archivio il valore della contestazione.

DISTRETTI	di	Corte d'appello	Nelle quali l'Amministrazione era		Senza sentenza		Con sentenza definitiva									
			In totale	Attrice	Convenuta	Terzo in causa	Per abbandono o perenzione	Per conciliazione o transazione	Che giudicò rispetto alla prima sentenza in modo			Che giudicò rispetto all'Amministrazione in modo				
									In totale	Totalmente conforme	Totalmente difforme	Parzialmente difforme	Totalmente favorevole	Totalmente contrario	Parzialmente favorevole	Parzialmente favorevole
Napoli	1898	165	59	106	..	14	2	140	85	45	19	92	38	21		
	1899	169	64	105	..	17	7	145	102	32	11	91	32	22		
	1900	133	46	87	..	14	11	108	72	23	13	68	21	19		
	1901	114	36	78	..	16	5	93	62	23	8	62	17	14		
	1902	99	33	66	..	5	3	91	47	32	12	57	20	14		
	1903	89	27	62	..	8	6	75	49	20	6	53	17	5		
Totale		769	265	504	..	74	34	661	417	175	69	423	143	95		
Potenza	1898	6	..	6	..	1	..	5	2	2	1	2	2	1		
	1899	3	2	1	..	..	..	3	1	..	2	1	..	2		
	1900	8	2	6	..	2	..	6	4	1	1	5	..	1		
	1901	8	3	5	..	..	1	7	5	1	1	5	1	1		
	1902	6	3	3	..	..	..	6	4	2	..	5	1	..		
	1903	3	1	2	..	..	..	3	2	1	..	3	..	..		
Totale		34	11	23	..	3	1	30	18	7	5	21	4	5		
Trani	1898	34	14	20	..	3	..	31	12	11	8	17	8	6		
	1899	25	8	17	..	1	..	24	19	3	2	18	3	3		
	1900	27	12	15	..	1	3	23	9	9	5	9	7	7		
	1901	29	12	17	..	1	..	28	14	12	2	20	5	3		
	1902	8	2	6	..	2	..	6	2	4	..	6	..	..		
	1903	3	2	1	..	2	..	1	1	..	..	1	..	..		
Totale		126	50	76	..	10	3	113	57	39	17	71	23	19		
Catanzaro	1898	63	13	50	..	1	2	60	35	18	7	43	11	6		
	1899	67	18	49	..	5	5	57	28	21	8	42	7	8		
	1900	57	21	36	..	3	1	53	28	14	11	24	17	12		
	1901	49	12	35	2	3	1	45	28	13	4	29	11	5		
	1902	25	8	17	..	1	1	23	12	7	4	14	4	5		
	1903	28	12	16	..	2	..	26	10	15	1	18	5	3		
Totale		289	84	203	2	15	10	264	141	88	35	170	55	39		

CAUSE TERMINATE

Classificate secondo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
il valore												la durata																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Non oltre 200 lire	Da più di 200 a 300	Da più di 300 a 500	Da più di 500 a 1000	Da più di 1000 a 1500	Da più di 1500 a 2000	Da più di 2000 a 3000	Da più di 3000 a 10000	Da più di 10000 a 25000	Da più di 25000 a 100000	Oltre 100000	Indeterminato o ignoto	Non oltre 8 giorni	Da 9 a 15 giorni	Da 16 giorni a 1 mese	Da più di 1 mese a 3 mesi	Da più di 3 mesi a 6 mesi	Da più di 6 mesi a 1 anno	Da più di 1 anno a 2 anni	Oltre 2 anni	Ignota																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
19	6	6	21	8	10	11	30	8	16	6	24	..	..	1	13	31	54	41	17	8	7	2	9	14	9	10	14	30	5	13	4	52	..	..	..	5	52	78	27	7	..	6	2	4	10	11	8	8	21	9	7	5	42	..	..	..	5	34	55	25	14	..	6	2	6	10	8	4	15	23	5	5	3	27	..	..	..	..	1	21	43	20	30	..	3	2	5	8	1	5	9	15	8	9	3	31	..	..	..	..	1	22	56	10	10	..	4	6	3	5	9	5	8	15	4	4	1	25	..	..	..	..	..	17	41	14	17	..	45	20	33	68	46	42	65	134	39	54	22	201	..	..	1	24	177	327	137	95	8	..	..	..	..	1	..	1	1	1	..	..	2	..	..	..	..	..	4	1	1	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	1	2	..	1	2	..	..	..	..	..	..	2	4	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	4	..	1	..	2	..	..	..	..	..	..	6	1	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	2	..	..	..	..	..	..	..	3	2	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..	..	1	2	1	1	1	..	3	9	3	2	1	10	..	..	..	..	..	7	16	9	2	..	1	1	3	3	2	1	2	10	5	..	..	6	..	..	..	..	..	1	10	16	3	4	..	2	..	3	6	1	..	4	3	2	2	..	2	..	..	..	..	..	..	5	15	4	1	..	2	..	2	3	1	4	..	1	2	4	2	6	..	..	..	..	..	..	1	7	12	5	2	..	2	..	2	4	5	3	1	2	4	2	1	3	..	..	..	..	..	..	2	10	8	5	4	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	3	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	7	1	12	19	9	9	8	17	14	8	3	19	..	..	..	..	..	..	5	35	54	19	13	..	3	2	5	8	1	2	5	13	6	10	1	7	..	..	..	..	..	..	4	20	20	8	11	..	3	1	5	10	2	6	6	19	5	3	1	6	..	..	..	..	..	..	1	21	23	16	6	..	1	2	1	3	4	7	10	12	7	2	..	8	..	..	..	..	..	..	..	18	26	6	7	..	..	..	..	2	4	6	11	13	3	1	1	8	..	..	..	..	..	..	..	5	9	26	7	2	..	..	..	1	2	..	1	1	3	1	4	3	9	..	..	..	..	..	..	..	1	6	13	2	3	..	..	..	1	1	4	4	..	6	2	3	1	6	..	..	..	..	..	..	..	1	..	14	8	5	..	7	5	13	26	15	26	33	66	24	23	7	44	..	..	..	..	..	..	12	74	122	47	34	..



DISTRETTI di Corte d'appello	Nelle quali l'Amministrazione era		Senza sentenza		Con sentenza definitiva									
	In totale	Attrice	Convenuta	Terzo in causa	Per abbandono o perenzione	Per conciliazione o transazione	Che giudicò rispetto alla prima sentenza in modo				Che giudicò rispetto all'Amministrazione in modo			
							In totale	Totalmente conforme	Totalmente difforme	Parzialmente difforme	Totalmente favorevole	Totalmente contrario	Parzialmente favorevole	
Messina	1898	17	8	9	..	1	..	16	6	7	3	10	3	3
	1899	19	9	10	..	2	1	16	10	5	1	7	7	2
	1900	28	4	24	..	1	5	22	18	3	1	17	3	2
	1901	25	6	20	..	..	..	26	16	4	6	18	2	6
	1902	19	8	11	..	2	..	17	10	7	..	14	3	..
	1903	10	2	8	..	2	1	7	4	2	1	4	2	1
	Totale	119	37	82	..	8	7	104	64	28	12	70	20	14
Catania	1898	67	23	44	..	5	..	62	36	23	3	44	12	6
	1899	61	16	45	..	2	..	58	36	17	5	40	13	5
	1900	59	20	39	..	3	1	55	35	15	5	42	8	5
	1901	29	5	24	..	2	1	27	14	11	2	13	11	3
	1902	15	3	12	..	..	..	15	6	5	4	8	5	2
	1903	28	8	20	..	..	..	28	16	9	3	18	6	4
	Totale	259	75	184	..	12	2	245	143	80	22	165	55	25
Palermo	1898	94	30	64	..	6	1	87	50	28	9	62	11	14
	1899	64	15	47	2	5	2	57	32	15	10	33	9	15
	1900	48	9	39	..	7	3	38	21	16	7	27	5	6
	1901	34	9	25	..	3	4	27	17	5	5	17	4	6
	1902	33	14	19	..	..	2	31	22	9	..	22	9	..
	1903	20	3	17	..	..	2	18	13	5	..	11	6	1
	Totale	293	80	211	2	21	14	258	155	72	31	172	44	42
Cagliari	1898	15	8	7	..	..	..	15	3	10	2	3	6	3
	1899	22	6	16	..	7	..	15	11	2	2	12	2	1
	1900	20	5	15	..	..	1	19	12	5	2	18	1	..
	1901	19	9	10	..	3	..	16	5	6	5	13	1	2
	1902	6	1	5	..	..	..	6	3	1	2	5	..	1
	1903	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	82	29	53	..	10	1	71	34	24	13	54	10	7
REGNO (Somme delle cifre del sessennio)		3207	1080	2120	7	241	88	2883	1715	854	314	1877	593	413

CAUSE TERMINATE

Classificate secondo																				
il valore										la durata										
Non oltre 200 lire	Da più di 200 a 300	Da più di 300 a 500	Da più di 500 a 1000	Da più di 1000 a 1500	Da più di 1500 a 2000	Da più di 2000 a 3000	Da più di 3000 a 10000	Da più di 10000 a 25000	Da più di 25000 a 100000	Oltre 100000	Indeterminato o ignoto	Non oltre 8 giorni	Da 9 a 15 giorni	Da 16 giorni a 1 mese	Da più di 1 mese a 3 mesi	Da più di 3 mesi a 6 mesi	Da più di 6 mesi a 1 anno	Da più di 1 anno a 2 anni	Oltre 2 anni	Ignota
2	..	1	3	1	2	1	3	..	..	1	3	..	..	..	3	6	6	1	1	..
3	..	2	3	2	2	2	2	2	..	..	1	..	..	..	3	6	8	2	..	..
1	..	1	1	..	3	6	9	4	1	1	..	..	..	..	1	13	12	2	..	..
1	1	2	2	3	2	..	2	4	4	..	5	..	..	..	3	17	4	2	..	..
1	..	1	1	1	..	2	5	3	2	1	2	..	..	..	..	5	4	10	..	..
..	..	1	1	..	..	..	3	3	1	..	1	..	..	..	1	3	6	..	..	..
8	1	8	11	7	9	11	24	16	8	3	13	..	..	..	3	14	50	35	17	..
6	3	7	3	4	4	6	14	9	5	3	3	..	..	..	12	39	12	4	..	..
5	..	2	4	6	9	9	12	5	2	1	6	..	..	..	11	34	12	4	..	..
2	1	8	3	4	5	7	11	8	4	1	5	..	..	..	10	26	20	3	..	..
4	1	..	..	1	6	3	3	5	2	1	3	..	..	..	3	18	8	..	..	..
2	..	..	..	..	..	3	6	1	..	..	3	..	..	..	2	6	1	6	..	..
2	..	1	6	2	..	1	7	3	..	1	5	..	..	..	6	17	5	..	..	..
21	5	18	16	17	24	29	53	31	13	7	25	..	..	..	44	140	58	17	..	..
6	..	3	8	1	11	5	23	10	11	5	11	..	..	..	9	41	24	20	..	..
1	1	4	4	1	6	6	19	8	6	2	6	..	..	..	6	25	20	13	..	..
2	..	..	1	2	1	10	13	7	2	5	5	..	..	..	1	5	14	12	16	..
1	2	1	4	2	2	5	8	2	3	..	4	..	..	..	2	12	6	14	..	..
..	..	2	..	..	2	3	4	6	5	2	9	..	..	..	2	12	12	7	..	..
..	..	1	1	1	2	..	7	2	..	..	6	..	..	..	1	7	5	7	..	..
10	3	11	18	7	24	29	74	35	27	14	41	..	..	..	1	25	111	79	77	..
..	1	..	1	1	4	2	3	2	..	..	1	..	..	..	1	9	4	..	1	..
2	..	4	2	..	..	..	6	5	2	..	1	..	..	..	1	7	7	4	3	..
1	..	..	1	1	3	1	6	2	2	1	2	..	..	..	8	10	..	2	..	..
1	..	2	3	1	3	4	1	1	..	1	..	..	..	..	5	6	5	3	..	..
..	..	1	..	..	..	1	3	..	..	..	1	..	..	..	5	1	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
4	1	7	6	5	8	7	22	10	5	1	6	..	..	..	7	30	27	9	9	..
151	57	149	216	135	181	239	552	249	210	117	654	..	..	3	206	888	1288	502	302	18



## Ricorsi in Cassazione decisi negli anni 1898-1903.

PROSPETTO N. 5.

CORTI DI CASSAZIONE		In totale	Ricorsi in materia ordinaria							Ricorsi per regolamento di competenza					
			che impugnano sentenze di			decisi con sentenza				decisi con dichiarazione di					
														che non pronunciano nel merito per	
			Pretori	Tribunali	Corti d'appello	di rinvio alla Corte romana per competenza	rinuncia al ricorso	inammissibilità	rigetto	con rinvio senza rinvio	cassazione	competenza dell'Autorità giudiziaria	competenza dell'Autorità amministrativa.		
TORINO	1898	21	1	4	16	..	..	..	17	4	..	..	..	..	..
	1899	19	..	2	17	..	..	1	13	5	..	..	..	..	..
	1900	17	..	2	15	1	..	1	9	6	..	..	..	..	..
	1901	26	..	1	25	2	2	2	12	8	..	..	..	..	..
	1902	18	..	..	18	..	..	..	11	7	..	..	..	..	..
	1903	6	..	..	6	..	..	..	4	2	..	..	..	..	..
	<b>Totale</b>	<b>107</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>97</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>66</b>	<b>32</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>
FIRENZE	1898	8	..	..	8	..	..	..	4	4	..	..	..	..	..
	1899	5	..	..	5	..	1	..	3	1	..	..	..	..	..
	1900	2	..	..	2	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..
	1901	2	..	1	1	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..
	1902	1	..	..	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..
	1903	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	<b>Totale</b>	<b>18</b>	<b>..</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>..</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>
ROMA	1898	127	..	2	125	11	19	1	47	47	2	..	..	..	..
	1899	143	..	6	128	6	9	..	61	52	6	4	2	3	..
	1900	135	..	3	124	9	10	1	65	42	..	5	2	1	..
	1901	329	3	10	271	26	41	3	112	98	4	15	24	6	..
	1902	311	..	8	160	6	40	4	54	62	2	3	132	8	..
	1903	263	..	10	150	6	13	3	69	67	2	9	87	7	..
	<b>Totale</b>	<b>1308</b>	<b>3</b>	<b>39</b>	<b>958</b>	<b>64</b>	<b>132</b>	<b>12</b>	<b>408</b>	<b>368</b>	<b>16</b>	<b>36</b>	<b>247</b>	<b>25</b>	<b>..</b>
NAPOLI	1898	29	..	6	23	..	2	..	19	8	..	..	..	..	..
	1899	41	..	13	28	3	4	4	16	14	..	..	..	..	..
	1900	50	..	17	33	10	9	..	14	16	1	..	..	..	..
	1901	36	..	9	27	2	2	1	15	16	..	..	..	..	..
	1902	27	..	7	20	5	2	1	16	3	..	..	..	..	..
	1903	14	..	2	12	1	8	..	7	3	..	..	..	..	..
	<b>Totale</b>	<b>197</b>	<b>..</b>	<b>54</b>	<b>143</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>6</b>	<b>87</b>	<b>60</b>	<b>1</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>
PALERMO	1898	35	..	4	31	4	..	1	18	12	..	..	..	..	..
	1899	29	..	4	25	1	5	..	17	6	..	..	..	..	..
	1900	22	..	4	18	..	2	1	9	10	..	..	..	..	..
	1901	11	..	..	11	..	1	..	4	6	..	..	..	..	..
	1902	7	..	..	7	..	2	..	1	4	..	..	..	..	..
	1903	14	..	1	13	..	2	..	9	3	..	..	..	..	..
	<b>Totale</b>	<b>118</b>	<b>..</b>	<b>13</b>	<b>105</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>58</b>	<b>41</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>
<b>REGNO (Somme delle cifre del sessennio)</b>		<b>1748</b>	<b>4</b>	<b>116</b>	<b>1320</b>	<b>93</b>	<b>169</b>	<b>26</b>	<b>628</b>	<b>508</b>	<b>17</b>	<b>36</b>	<b>247</b>	<b>26</b>	<b>..</b>

Cause definite con sentenza avanti le varie Magistrature

nel periodo 1898-1903, classificate per materie.

PROSPETTO N. 6.

AMMINISTRAZIONI E MATERIE	CAUSE AVANTI LE MAGI				STRATURE DI MERITO				RICORSI AVANTI LE CORTI DI CASSAZIONE				
	Totale delle cause	Pretori	Tribunali		Corti di appello	Nelle quali l'Amministrazione riportò esito			Totale dei ricorsi	In materia ordinaria			
			In 1° grado	In appello		Totalmente favorevole	Parzialmente favorevole	Contrario		Con esito di			
										Rinuncia al ricorso	Inammissibilità	Rigetto	Cassazione
Con rinvio	Senza rinvio												
<b>Ministero di Agricoltura.</b>													
Materie concernenti:													
la proprietà letteraria ed artistica . . . . .	2	..	2	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..
la vigilanza sugli Istituti di credito e le Casse di risparmio.	1	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..
la caccia e la pesca . . . . .	5	1	1	2	1	2	1	2	1	..	..	1	..
la fillossera . . . . .	4	..	2	..	2	2	..	2	2	..	..	2	..
i boschi e le foreste . . . . .	1	1	..	..	..	1	..	..	2	..	..	2	..
i beni adempribili . . . . .	2	..	..	..	2	1	1	..	..	..	..	..	..
le cave e le miniere . . . . .	6	..	2	..	4	3	1	2	3	..	..	1	2
altre materie . . . . .	3	1	2	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>24</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>6</b>	<b>2</b>
<b>Ministero degli Esteri.</b>													
Gestione di fondi privati all'Estero (successioni e depositi).	6	..	4	..	2	4	..	2	..	..	..	..	..
Distribuzione e pagamento d'indennità dovute da Governi esteri a cittadini danneggiati . . . . .	3	..	1	..	2	3	..	..	1	..	..	..	1
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>9</b>	<b>..</b>	<b>5</b>	<b>..</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>..</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>1</b>
<b>Ministero delle Finanze.</b>													
Dazio consumo . . . . .	27	..	15	..	12	12	3	12	11	1	..	10	..
Tasse di fabbricazione . . . . .	34	1	24	1	8	28	2	4	9	1	..	5	2
Dogaue . . . . .	37	1	17	2	17	27	4	6	16	3	..	7	6
Tabacchi . . . . .	7	..	5	..	2	5	1	1	..	..	..	..	..

Segue Cause definite con sentenza avanti le varie Magistrature

AMMINISTRAZIONI E MATERIE	CAUSE AVANTI LE MAGI			
	Totale delle cause	Pretori	Tribunali	
			In 1° grado	In appello
Sali: trasporti, avarie . . . . .	7	1	4	2
Svincoli di cauzioni e liquidazioni di danni. . . . .	1	..	1	..
Lotto . . . . .	3	1	2	..
Chimino . . . . .	1	..	1	..
Tasse di registro. . . . .	1025	5	602	17
Tasse sulle successioni . . . . .	594	14	376	27
Tassa di manomorta . . . . .	107	3	64	2
Tasse ipotecarie . . . . .	28	2	16	3
Tasse giudiziali a debito . . . . .	371	65	145	60
Multe e spese di giustizia . . . . .	169	45	50	45
Tasse di bollo . . . . .	32	1	17	1
Altre tasse indirette . . . . .	114	..	64	1
Asse ecclesiastico . . . . .	515	24	288	26
Vendite di beni demaniali. . . . .	35	5	16	7
Tratturi e trazzere . . . . .	12	..	6	3
Derivazione di acque pubbliche . . . . .	37	..	21	1
Canali demaniali . . . . .	18	..	7	1
Altre questioni riguardanti il demanio . . . . .	1519	159	684	222
Imposta sui terreni . . . . .	113	16	49	18
Imposta sui fabbricati . . . . .	171	8	100	7
Imposta di ricchezza mobile . . . . .	833	4	574	8
Riscossione delle imposte . . . . .	235	23	127	27
Volture e diritti catastali . . . . .	43	3	32	1
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>6083</b>	<b>381</b>	<b>3307</b>	<b>491</b>
<b>Ministero di Grazia e Giustizia.</b>				
Fabbricati occupati da Collegi giudiziari. . . . .	1	..	1	..

nel periodo 1898-1903, classificate per materie.

AMMINISTRAZIONI E MATERIE	STRATURE DI MERITO			RICORSI AVANTI LE CORTI DI CASSAZIONE					
	Corti di appello	Nelle quali l'Amministrazione riportò esito		Totale dei ricorsi	In materia ordinaria				
		Totalmente favorevole	Parzialmente favorevole		Contrario	Con esito di			
						Rinuncia al ricorso	Inammissibilità	Rigetto	Cassazione
							Con rinvio	Senza rinvio	
Sali: trasporti, avarie . . . . .	..	4	3	..	..	..	..	..	..
Svincoli di cauzioni e liquidazioni di danni. . . . .	..	..	..	1	..	..	..	..	..
Lotto . . . . .	..	2	..	1	..	..	..	..	..
Chimino . . . . .	..	..	..	1	..	..	..	..	..
Tasse di registro. . . . .	401	701	104	220	140	19	5	61	55
Tasse sulle successioni . . . . .	177	405	66	123	86	15	1	30	40
Tassa di manomorta . . . . .	38	68	9	30	0	..	..	1	5
Tasse ipotecarie . . . . .	7	20	1	7	4	1	..	1	2
Tasse giudiziali a debito . . . . .	92	279	42	50	31	1	2	13	15
Multe e spese di giustizia . . . . .	29	126	15	28	16	..	..	6	10
Tasse di bollo . . . . .	13	24	1	7	2	..	..	1	1
Altre tasse indirette . . . . .	49	73	23	18	32	5	1	14	12
Asse ecclesiastico . . . . .	177	312	63	140	80	6	..	38	36
Vendite di beni demaniali. . . . .	7	31	1	3	..	..	..	..	..
Tratturi e trazzere . . . . .	3	7	2	3	4	1	..	2	1
Derivazione di acque pubbliche . . . . .	15	20	5	12	13	3	..	8	2
Canali demaniali . . . . .	5	8	1	4	7	..	..	6	1
Altre questioni riguardanti il demanio . . . . .	454	1047	188	284	218	28	7	108	74
Imposta sui terreni . . . . .	30	59	13	41	16	..	..	8	8
Imposta sui fabbricati . . . . .	56	116	17	38	25	4	..	10	11
Imposta di ricchezza mobile . . . . .	247	569	103	161	126	10	..	65	46
Riscossione delle imposte . . . . .	68	164	31	40	11	6	..	2	3
Volture e diritti catastali . . . . .	7	29	4	10	3	..	..	3	..
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>1904</b>	<b>4136</b>	<b>702</b>	<b>1245</b>	<b>856</b>	<b>104</b>	<b>16</b>	<b>399</b>	<b>330</b>
<b>Ministero di Grazia e Giustizia.</b>									
Fabbricati occupati da Collegi giudiziari. . . . .	..	1	..	..	1	..	..	1	..

Segue Cause definite con sentenza avanti le varie Magistrature

nel periodo 1898-1903, classificate per materie.

AMMINISTRAZIONI E MATERIE	CAUSE AVANTI LE MAGI				STRATURE DI MERITO				RICORSI AVANTI LE CORTI DI CASSAZIONE					
	Totale delle cause	Pretori	Tribunali		Corti di appello	Nelle quali l'Amministrazione riportò esito			Totale dei ricorsi	In materia ordinaria				
			In 1° grado	In appello		Totalmente favorevole	Parzialmente favorevole	Contrario		Con esito di				
										Rinuncia al ricorso	Inammissibilità	Rigetto	Cassazione	
Con rinvio	Senza rinvio													
<b>Ministero della Guerra.</b>														
Forniture per sussistenze, casermaggio, materiali . . . . .	36	1	21	1	13	25	3	8	7	1	..	5	1	..
Appalto di lavori e di trasporti . . . . .	11	..	5	..	6	7	3	1	1	..	..	1	..	..
Danni prodotti da esercitazioni militari . . . . .	41	..	36	..	5	18	5	18	5	1	..	4	..	..
Leva . . . . .	4	..	4	..	..	4	..	..	..	..	..	..	..	..
Patrimoni degli istituti a favore di militari . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..
Danni di guerra . . . . .	2	..	..	..	2	1	..	1	..	..	..	..	..	..
Assegni al personale, indennità di campagna . . . . .	7	1	1	2	3	3	..	4	3	..	..	3	..	..
Altre . . . . .	9	2	5	1	1	5	1	3	..	..	..	..	..	..
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>110</b>	<b>4</b>	<b>72</b>	<b>4</b>	<b>30</b>	<b>63</b>	<b>12</b>	<b>35</b>	<b>17</b>	<b>2</b>	<b>..</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>..</b>
<b>Ministero dell'Interno.</b>														
Forniture carcerarie . . . . .	29	..	17	..	12	20	3	6	8	2	1	5	..	..
Fabbricati carcerari . . . . .	5	..	2	..	3	1	2	2	..	..	..	..	..	..
Mantenimento di maniaci . . . . .	30	2	16	4	8	16	3	11	4	..	..	4	..	..
Mantenimento indigenti, inabili al lavoro . . . . .	14	3	5	1	5	8	..	6	1	..	..	1	..	..
Titoli gentilizi . . . . .	5	..	3	..	2	4	..	1	1	..	..	1	..	..
Ricupero di atti e carte di Stato . . . . .	1	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..
Altre . . . . .	6	..	3	1	2	3	1	2	..	..	..	..	..	..
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>90</b>	<b>5</b>	<b>47</b>	<b>6</b>	<b>32</b>	<b>52</b>	<b>10</b>	<b>28</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>..</b>	<b>..</b>
<b>Ministero dell'Istruzione pubblica.</b>														
Materiale delle Università e Istituti superiori . . . . .	12	2	5	1	4	4	1	7	1	..	..	..	1	..
Tutela degli oggetti d'arte e di antichità . . . . .	21	..	17	..	4	12	2	7	5	..	..	2	3	..
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>..</b>

Segue Cause definite con sentenza avanti le varie Magistrature

AMMINISTRAZIONI E MATERIE	CAUSE AVANTI LE MAGI			
	Totale delle cause	Pretori	Tribunali	
			In 1° grado	In appello
<b>Ministero dei Lavori Pubblici.</b>				
Personale del Genio civile . . . . .	10	..	6	..
Personale delle cessate Amministrazioni ferroviarie . . . . .	130	1	75	1
Espropriazioni per causa di pubblica utilità . . . . .	138	2	83	5
Appalti per costruzione e manutenzione di strade . . . . .	99	2	48	2
Trazzere e tratturi . . . . .	1	..	..	..
Appalti per costruzioni di opere idrauliche, porti, fari, ecc.	61	..	36	..
Regime delle acque pubbliche . . . . .	44	2	25	..
Bonifiche. . . . .	16	1	9	2
Concessioni e costruzioni di ferrovie . . . . .	69	..	33	..
Riparto di proventi dell'esercizio colle Società concessionarie di ferrovie . . . . .	1	..	..	..
Fornitura di materiali . . . . .	4	..	..	..
Danni derivanti da opere pubbliche . . . . .	175	16	73	16
Altre . . . . .	69	15	20	8
<b>TOTALE . . . .</b>	<b>817</b>	<b>39</b>	<b>408</b>	<b>34</b>
<b>Ministero della Marina.</b>				
Immobili destinati al servizio della Marina (costruzione e riparazioni). . . . .	8	..	2	1
Fornitura di viveri e materiale . . . . .	8	..	5	..

nel periodo 1898-1903, classificate per materie.

STRATURE DI MERITO	RICORSI AVANTI LE CORTI DI CASSAZIONE								
	Corti di appello	Nelle quali l'Amministrazione riportò esito			In materia ordinaria				
		Totalmente favorevole	Parzialmente favorevole	Contrario	Con esito di				
					Totale dei ricorsi	Rinuncia al ricorso	Inammissibilità	Rigetto	Cassazione
Con rinvio	Senza rinvio								
4	5	1	4	1	..	..	..	1	..
53	124	2	4	26	16	..	5	4	1
48	92	24	22	20	3	..	11	6	..
47	64	19	16	13	2	..	6	5	..
1	..	..	1	2	..	..	1	1	..
25	36	10	15	15	1	..	5	7	2
17	31	7	6	7	..	..	5	2	..
4	9	2	5	10	2	..	7	1	..
36	51	9	9	1	3	..	11	3	..
1	1	..	..	1	1	..	..	..	..
4	3	..	1	1	..	..	1	..	..
70	99	28	48	47	6	1	18	19	3
26	45	3	21	12	1	..	..	10	1
<b>336</b>	<b>560</b>	<b>105</b>	<b>152</b>	<b>172</b>	<b>35</b>	<b>1</b>	<b>70</b>	<b>59</b>	<b>7</b>
<b>Ministero della Marina.</b>									
5	5	1	2	1	..	1	..	..	..
3	5	..	3	3	..	..	1	2	..

Segue Cause definite con sentenza avanti le varie Magistrature

nel periodo 1898-1903, classificate per materie.

AMMINISTRAZIONI E MATERIE	CAUSE AVANTI LE MAGI				STRATURE DI MERITO				RICORSI AVANTI LE CORTI DI CASSAZIONE					
	Totale delle cause	Pretori	Tribunali		Corti di appello	Nelle quali l'Amministrazione riportò esito			Totale dei ricorsi	In materia ordinaria				
			In 1° grado	In appello		Totalmente favorevole	Parzialmente favorevole	Contrario		Con esito di			Cassazione	
										Rinuncia al ricorso	Inammissibilità	Rigetto		Con rinvio
Delimitazione delle spiagge . . . . .	11	1	7	1	2	0	1	1	6	..	..	4	2	..
Premi alla marina mercantile . . . . .	6	..	3	..	3	4	..	2	1	..	..	1	..	..
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>33</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>23</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>..</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>..</b>
<b>Ministero delle Poste e dei Telegrafi.</b>														
Smarrimento di corrispondenze . . . . .	5	1	3	1	..	2	..	3	3	..	..	..	3	..
Avaria o smarrimento di pacchi . . . . .	9	2	5	1	1	7	1	1	2	..	..	..	2	..
Libretti a risparmio (proprietà, vincolo) . . . . .	17	3	8	4	2	11	2	4	1	..	..	1	..	..
Esazione di titoli di credito per conto di terzi . . . . .	11	..	6	..	5	7	2	2	..	..	..	..	..	..
Pagamento di vaglia . . . . .	4	..	1	2	1	2	1	1	1	..	..	..	1	..
Trasporto della corrispondenza e dei pacchi . . . . .	14	2	7	1	4	6	1	7	1	..	..	1	..	..
Servizio telefonico e telegrafico . . . . .	5	1	3	..	1	4	1	..	1	..	..	1	..	..
Cauzioni . . . . .	18	3	10	2	3	16	1	1	6	3	..	1	2	..
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>83</b>	<b>12</b>	<b>43</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>55</b>	<b>9</b>	<b>19</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>..</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>..</b>
<b>Ministero del Tesoro.</b>														
Debito pubblico (tramutamenti o svincoli) . . . . .	95	2	63	3	27	64	10	21	16	2	1	7	3	3
Pension (debiti e sequestri) . . . . .	2	..	1	..	1	1	..	1	..	..	..	..	..	..
Cassa Depositi e Prestiti (svincoli e opposizioni) . . . . .	101	8	58	6	29	77	12	12	7	1	..	4	2	..
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>198</b>	<b>10</b>	<b>122</b>	<b>9</b>	<b>57</b>	<b>142</b>	<b>22</b>	<b>34</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>3</b>



Segue Cause definite con sentenza avanti le varie Magistrature

AMMINISTRAZIONI E MATERIE	CAUSE AVANTI LE MAGI			
	Totale delle cause	Pretori	Tribunali	
			In 1° grado	In appello
<b>Amministrazioni autonome.</b>				
<i>Fondo per il Culto.</i>				
Assegni agli investiti degli enti soppressi . . . . .	41	3	20	3
Pensioni monastiche . . . . .	11	..	5	..
Privilegi fiscali . . . . .	81	2	51	3
Ruoli esecutivi nel Napoletano . . . . .	17	3	5	6
Quota di annuo concorso . . . . .	34	..	17	1
Parrocchie . . . . .	6	..	4	..
Supplemento di congrue parrocchiali . . . . .	22	1	12	2
Spese di culto e di ufficiatura nelle chiese parrocchiali . . . . .	5	1	2	1
Oneri di culto (adempimento specifico) . . . . .	218	3	132	3
Oneri trasferiti sulla pubblica rendita iscritta a favore del Fondo Culto . . . . .	42	2	22	4
Comuni — Quote della pubblica rendita delle sopprese corporazioni religiose, spettanti ai Comuni . . . . .	49	9	13	1
Censi, canoni, livelli, enfiteusi, decime . . . . .	674	93	262	140
Altre . . . . .	273	30	150	10
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>1473</b>	<b>147</b>	<b>695</b>	<b>174</b>
<i>Economati dei Benefizi vacanti.</i>				
Rappresentanza in giudizio dei Benefizi vacanti . . . . .	7	2	4	..
Sequestri di temporalità beneficiarie . . . . .	31	3	13	4
Sequestri per misura di conservazione o di repressione . . . . .	5	..	4	..
Oneri delle riparazioni agli edifici di culto . . . . .	11	..	8	..
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>54</b>	<b>5</b>	<b>29</b>	<b>4</b>

nel periodo 1898-1903, classificate per materie.

STRATURE DI MERITO	RICORSI AVANTI LE CORTI DI CASSAZIONE								
	Corti di appello	Nelle quali l'Amministrazione riportò esito			In materia ordinaria				
		Totalmente favorevole	Parzialmente favorevole	Contrario	Con esito di				
					Totale dei ricorsi	Rinuncia al ricorso	Inammissibilità	Rigetto	Cassazione
Con rinvio	Senza rinvio								
15	25	3	13	9	..	..	5	4	..
6	5	1	5	9	2	..	3	4	..
25	46	10	25	12	1	..	7	4	..
3	9	2	6	3	1	1	1	..	..
16	18	4	12	3	..	..	3	..	..
2	4	1	1	6	..	..	2	4	..
7	11	4	7	7	1	..	3	3	..
1	4	1	..	1	..	..	1	..	..
80	101	24	98	27	..	..	15	12	..
14	16	10	16	5	..	1	3	1	..
26	29	5	15	..	..	..	..	..	..
179	480	87	107	92	13	2	30	47	..
83	153	40	80	38	1	1	25	11	..
<b>457</b>	<b>901</b>	<b>192</b>	<b>380</b>	<b>212</b>	<b>19</b>	<b>5</b>	<b>98</b>	<b>90</b>	<b>..</b>
1	4	2	1	1	..	..	1	..	..
11	10	8	13	4	..	..	2	2	..
1	4	..	1	..	..	..	..	..	..
3	5	2	4	6	1	..	3	2	..
<b>16</b>	<b>23</b>	<b>12</b>	<b>19</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>..</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>..</b>

Segue Cause definite con sentenza avanti le varie Magistrature

AMMINISTRAZIONI E MATERIE	CAUSE AVANTI LE MAGI			
	Totale delle cause	Pretori	Tribunali	
			In 1° grado	In appello
<b>RIASSUNTO GENERALE.</b>				
Agricoltura . . . . .	24	3	10	2
Esteri . . . . .	9	..	5	..
Finanze . . . . .	6083	381	3307	491
Grazia e Giustizia . . . . .	1	..	1	..
Guerra . . . . .	110	4	72	4
Interno . . . . .	90	5	47	6
Istruzione . . . . .	33	2	22	1
Lavori Pubblici . . . . .	817	39	408	34
Marina . . . . .	33	1	17	2
Poste e Telegrafi . . . . .	83	12	43	11
Tesoro . . . . .	198	10	122	9
Fondo per il Culto . . . . .	1473	147	695	174
Economati dei Benefizi vacanti . . . . .	54	5	29	4
<b>TOTALE GENERALE . . . . .</b>	<b>9008</b>	<b>609</b>	<b>4778</b>	<b>738</b>

nel periodo 1898-1903, classificate per materie.

STRATURE DI MERITO				RICORSI AVANTI LE CORTI DI CASSAZIONE					
Corti di appello	Nelle quali l'Amministrazione riportò esito			Totale dei ricorsi	In materia ordinaria				
	Totalmente favorevole	Parzialmente favorevole	Contrario		Con esito di				
					Binuncia al ricorso	Inammissibilità	Rigetto	Cassazione	
					Con rinvio	Senza rinvio			
9	13	4	7	8	..	..	6	2	..
4	7	..	2	1	..	..	..	1	..
1904	4136	702	1245	856	104	16	399	330	7
..	1	..	..	1	..	..	1	..	..
30	63	12	35	17	2	..	14	1	..
32	52	10	28	14	2	1	11	..	..
8	16	3	14	6	..	..	2	4	..
336	560	105	152	172	35	1	70	59	7
13	23	2	8	11	..	1	6	4	..
17	55	9	19	15	3	..	4	8	..
57	142	22	34	23	3	1	11	5	3
457	901	192	380	212	19	5	98	90	..
16	23	12	19	11	1	..	6	4	..
<b>2883</b>	<b>5992</b>	<b>1073</b>	<b>1943</b>	<b>1347</b>	<b>169</b>	<b>25</b>	<b>628</b>	<b>508</b>	<b>17</b>



# ALLEGATI





ALLEGATO N. 1.

### Alle Regie Avvocature Erariali

---

10 Settembre 1897.

Assunto l'onorevole ufficio di Avvocato Generale, penso che uno dei principali ed utili scopi di questo ufficio sia quello di riprendere la pubblicazione delle Relazioni annuali sul servizio delle Regie Avvocature prescritta dall'art. 5 del nostro organico del 16 gennaio 1876; ed a quest'opera utile ed efficace intendo di provvedere col nuovo anno, riserbandomi di dare in proposito le opportune istruzioni sul modo di raccogliere gli elementi necessari.

Intanto però ritengo non meno opportuno di procurare a questo Ufficio centrale il modo di conoscere la consistenza di tutte le liti che oggi debbono considerarsi proceduralmente pendenti avanti ai Tribunali e alle Corti di ogni distretto di Regia Avvocatura, e parmi che a rispondere a questo intento dovrebbero compilarci tante schede quante sono le cause pendenti, in guisa che ogni scheda fornisca le maggiori sebbene succinte nozioni per stabilire la importanza della causa, segnatamente sotto il rapporto della specie giuridica della questione e anche del valore pecuniario presunto o approssimativo con quelle annotazioni atte a richiamare la speciale attenzione della Avvocatura generale per lo scopo a cui essa mira. E sul modo di redigere e di inviare siffatte schede unisco le occorrenti istruzioni in foglio a parte.

Faccio sicuro affidamento sui Capi d'ufficio per la esecuzione di questo straordinario, ma utile lavoro, pel quale andrà a riempirsi una lacuna finora lamentata, e in questa fiducia anticipo i ringraziamenti.

G. D. TIEPOLO

*Avvocato Generale Erariale.*

### Istruzioni sull'ordinamento dello schedario delle cause

---

1° — Dal 1° ottobre 1897 in poi, per ciascun giudizio di cognizione, tanto attivo che passivo, di competenza dei Tribunali e delle Corti, sia che debba trattarsi a difesa diretta o per mezzo di un delegato erariale, appena pervenga all'Ufficio l'atto che vi dà principio sarà redatta una scheda esattamente conforme all'unito modello e trasmessa all'Avvocatura generale con lo stampato di cui pure si acclude il modello.

La scheda potrà essere trasmessa anche pei giudizi di cognizione di competenza dei Pretori e per quelli di esecuzione tanto mobiliare che immobiliare, quando circostanze speciali concorrano a renderli di eccezionale gravità.

2° — Quando il giudizio passi da un grado di giurisdizione ad un altro sarà formata e trasmessa una nuova scheda, nella quale sia richiamato il numero del registro, sotto il quale il giudizio stesso figurava in precedenza, se siavi stato cambiamento di numero o di registro.

3° — Nei primi cinque giorni di ciascun mese sarà trasmesso all'Avvocatura generale un prospetto delle sentenze intervenute durante il mese precedente nei giudizi pei quali fu trasmessa la scheda, con queste sole indicazioni: numero del registro sotto cui figura il giudizio - data della sentenza - sunto esatto e conciso del dispositivo - osservazioni se ne occorrono.

Analoghe indicazioni saranno incluse nel prospetto per le cause terminate nel mese con formale transazione.

4° — Per i giudizi di cognizione di cui al n. 1 che proceduralmente siano da ritenersi pendenti al 30 settembre 1897 e devoluti alla difesa diretta sarà formata e trasmessa la corrispondente scheda non oltre il 15 novembre 1897.

Nella scheda relativa a questi giudizi che abbiano già percorso qualcuno dei primi gradi di giurisdizione sarà fatto cenno delle sentenze intervenute.

Per i giudizi affidati ai delegati e pendenti al 30 settembre è lasciato al giudizio ed alla diligenza delle singole Avvocature di trasmettere la scheda, almeno rispetto a quelli di singolare entità, per materia e per valore.

ALLEGATO N. 3.

N. \_\_\_\_\_  
Reg. \_\_\_\_\_ (1)

Posiz. N. \_\_\_\_\_

Rifer. al N. \_\_\_\_\_

Reg. \_\_\_\_\_ (1)

Posiz. N. \_\_\_\_\_

REGIA AVVOCATURA ERARIALE DI \_\_\_\_\_

**Attore, appellante o ricorrente**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Convenuto, appellato o resistente**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Autorità giudiziaria adita**

\_\_\_\_\_

**Data dell'atto introduttivo del giudizio**

\_\_\_\_\_

**Oggetto del giudizio**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Valore approssimativo controverso**

**L.** \_\_\_\_\_

(1) *Contenzioso o Delegati.*



SENTENZA INTERVENUTA

Area for the main text of the judgment, consisting of multiple horizontal lines.

*Osservazioni*

Area for observations, consisting of multiple horizontal lines.



R. AVVOCATURA ERARIALE  
GENERALE

Roma, 16 novembre 1908.

Registro part. N. 15053

OGGETTO  
Circolare N. 15

Le notizie richieste con la circolare n. 10 del 16 giugno scorso e che mi sono state fornite, non hanno valso che a confermare il convincimento che mi indusse a fare la detta richiesta, quello cioè dell'assoluta necessità di uniformare il modo della classificazione degli atti negli archivi dei nostri uffici.

Gli elenchi delle posizioni d'archivio trasmessi dalle singole Avvocature presentano la massima difformità, sia nel numero e nell'ordine delle posizioni che nella loro denominazione.

Evidentemente essi vennero formati quando non bene si sapeva ancora su quali e quanti affari le Avvocature sarebbero state chiamate a spiegare la loro attività, donde la conseguenza che non poche delle posizioni adottate in sul principio si dovettero sopprimere come inutili e che man mano se ne dovettero aggiungere delle nuove alle quali prima non si era pensato.

Ventitrè anni di esperienza debbono aver fatto ormai scomparire ogni incertezza al riguardo, epperò mi sono provato a formare un elenco di posizioni d'archivio che meglio risponda alla realtà delle cose.

Prima però di prescriverne l'adozione, stimo opportuno di sentire intorno ad esso l'autorevole parere dei signori Avvocati erariali, rivolgendo ad essi la preghiera di volermi suggerire con cortese sollecitudine quelle modificazioni o quelle aggiunte che ravvisassero utili.

A prevenire qualche osservazione mi preme di avvertire fin da ora :

a) che parmi conveniente di eliminare le posizioni relative alla responsabilità dello Stato ed ai conflitti di attribuzione, sembrando che anche le questioni di responsabilità

e di competenza non dovessero separarsi, massime nelle Avvocature distrettuali, dalle materie, per es. Gabelle, Opere pubbliche, Acque, nelle quali esse si presentano;

b) che il nuovo elenco non escluda che le singole Avvocature possono aggiungervi in ultimo qualche altra posizione richiesta da speciali materie devolute alla loro competenza, come Tratturi a Trani, Sila di Calabria a Catanzaro e via dicendo;

c) che con l'attuazione del nuovo elenco non importa si abbia a sconvolgere tutto l'archivio; esso deve invece restare intatto così come ora si trova e la nuova classificazione deve applicarsi soltanto agli affari nuovi che sopravvengano dopo il 31 dicembre 1898, nonchè a quegli affari in corso che dopo il giorno anzidetto si abbiano da riassumere pel sopraggiungere di nuova corrispondenza: rispetto a questi ultimi non si avrà che da cambiare il numero della posizione sul registro e sulla copertina, senza che occorra dare un numero nuovo a ciascun affare riassunto;

d) che infine con l'attuazione del nuovo elenco dovrà pure unificarsi il modo di numerazione degli affari sui singoli registri, sembrando che il ricominciare la numerazione stessa al principiare di ogni anno, come si pratica in qualche ufficio, non sia scevro d'inconvenienti e valga meglio continuarla senza distinguere un anno dall'altro.

Unisco l'elenco.

p. *L'Avvocato Generale*  
F. CUNIALI

**Nuovo Elenco**  
**delle Posizioni d'archivio delle RR. Avvocature Erariali**

1. Affari d'ordine.
2. Annullamenti di articoli di credito :
  - a) dell'Amministrazione dello Stato ;
  - b) dell'Amministrazione del Fondo pel Culto.
3. Appalti :
  - a) di forniture, trasporti e simili ;
  - b) di lavori pubblici (ferrovie, ponti e strade, opere idrauliche, bonifiche, costruzioni militari, ecc.).
4. Asse ecclesiastico, rivendicazioni, svincoli e tasse relative.
5. Casse dei Depositi e Prestiti.
6. Catasto, vulture catastali.
7. Contabili dello Stato, debiti, cauzioni.
8. Contratti di affrancazioni :
  - a) del Demanio ;
  - b) del Fondo pel Culto.
9. Contratti di vendita.
10. Debito pubblico.
11. Demanio patrimoniale, compra ed affitti di beni, eredità devolute allo Stato, prestazioni, canali patrimoniali, ecc.
12. Demanio pubblico, mare territoriale, arenili, acque pubbliche, pesca, strade nazionali, porti, lido del mare, seni, spiagge, fiumi e torrenti, porte, mura, fosse, i bastioni delle piazze da guerra e delle fortezze.
13. Economati dei Benefizi vacanti.
14. Espropriazioni per causa di pubblica utilità.
15. Ferrovie: concessioni, esercizio, personale.
16. Fondo pel Culto.
17. Gabelle, dogane, dazio consumo, tasse di fabbricazione e di vendita.
18. Giudizi esecutivi mobiliari, fallimenti nell'interesse :
  - a) del Demanio :
  - b) del Fondo Culto.

19. Giudizi esecutivi immobiliari, nell'interesse :
    - a) del Demanio ;
    - b) del Fondo Culto.
  20. Giustizia amministrativa.
  21. Guerra e marina, leva, tasse marittime.
  22. Imposte dirette :
    - a) sui terreni e fabbricati ;
    - b) sulla ricchezza mobile.
  23. Istruzione pubblica, monumenti, opere d'arte.
  24. Multe e spese di giustizia, gratuito patrocinio e liquidazione di parcelle.
  25. Pignoramenti e sequestri presso l'Amministrazione.
  26. Poste e Telegrafi.
  27. Privative, tabacchi, sali, lotto.
  28. Riscossione delle Imposte dirette, devoluzione di beni al Demanio.
  29. Tasse sugli affari :
    - a) tasse di registro, di successione, sulle assicurazioni ed in surrogazione del bollo e registro ;
    - b) tasse di bollo, di manomorta, ipotecarie, sulle concessioni governative e varie.
  30. Materie non comprese nelle altre posizioni.
-

**Elenco delle materie  
riguardanti il contenzioso erariale**

(classificate secondo le Amministrazioni alle quali si riferiscono)

**AGRICOLTURA.**

1. Forniture per l'Economato generale.
2. Privative industriali.
3. Proprietà letteraria ed artistica.
4. Vigilanza sugli Istituti di credito e sulle Casse di risparmio.
5. Caccia e pesca.
6. Fillossera.
7. Boschi e foreste.
8. Beni adempribili.
9. Cave e miniere.

**ESTERI.**

10. Gestione di fondi privati all'Estero (successioni, depositi).
11. Distribuzione e pagamento d'indennità dovuta da Governi esteri a cittadini danneggiati.

**FINANZE.**

12. Dazio consumo.
13. Tasse di fabbricazione.
14. Dogane (dazi, avarie).
15. Tabacchi (acquisti-coltivazione).
16. Sali (trasporti, avarie).
17. Svincoli di cauzioni e liquidazioni di danni.
18. Lotto.
19. Chinino (fornitura).
20. Tasse di registro e surrogati.
21. Tasse sulle successioni e passaggi d'usufrutto.
22. Tassa di manomorta.
23. Tasse ipotecarie.

24. Tasse giudiziali notate a debito.
25. Multe e spese di giustizia penale.
26. Tasse di bollo.
27. Altre tasse indirette.
28. Applicazione delle leggi eversive dell'Asse ecclesiastico.
29. Vendite di beni demaniali e dell'Asse ecclesiastico.
30. Tratturi e trazzere.
31. Rendite patrimoniali.
32. Derivazioni di acque pubbliche.
33. Canali demaniali.
34. Altre questioni riguardanti il Demanio.
35. Imposta sui terreni.
36. Imposta sui fabbricati.
37. Imposta sulla ricchezza mobile.
38. Riscossione delle imposte.
39. Volture e diritti catastali.

#### GIUSTIZIA.

40. Fabbricati occupati da Collegi giudiziari.

#### GUERRA.

41. Forniture per sussistenze, casermaggio, materiali.
42. Appalti di lavori e di trasporti.
43. Danni prodotti da esercitazioni militari.
44. Leva.
45. Patrimonio degli Istituti a favore di militari.
46. Danni di guerra.
47. Assegni al personale, indennità di campagna, ecc.

#### INTERNO.

48. Forniture carcerarie.
49. Fabbricati carcerari (costruzione, restauri).
50. Mantenimento di maniaci.
51. Mantenimento degli indigenti inabili al lavoro.
52. Riscossioni di crediti dipendenti dal lavoro carcerario.
53. Titoli gentilizii.
54. Ricupero di atti e carte di Stato.

### ISTRUZIONE.

- 55. Materiale delle Università e degli Istituti superiori.
- 56. Tutela degli oggetti d'arte e d'antichità.

### LAVORI PUBBLICI.

- 57. Personale del Genio civile.
- 58. Personale delle cessate Amministrazioni ferroviarie.
- 59. Espropriazioni per causa di pubblica utilità.
- 60. Appalti per costruzione e manutenzione di strade.
- 61. Trazzere e tratturi.
- 62. Appalti per costruzione di opere idrauliche, porti, fari.
- 63. Regime delle acque pubbliche.
- 64. Bonifiche.
- 65. Concessioni e costruzioni di ferrovie.
- 66. Riparto dei proventi dell'esercizio colle Società concessionarie di ferrovie.
- 67. Fornitura di materiale.
- 68. Danni derivanti da opere pubbliche.

### MARINA.

- 69. Immobili destinati al servizio della marina (costruzione, riparazioni).
- 70. Fornitura di viveri e materiali.
- 71. Delimitazione delle spiagge.
- 72. Rivendicazione di demanio marittimo usurpato.
- 73. Premi alla Marina mercantile.

### POSTE.

- 74. Smarrimento di corrispondenza.
- 75. Avaria o smarrimento di pacchi.
- 76. Risparmi (proprietà dei libretti, vincoli).
- 77. Esazione dei titoli di credito per conto di terzi.
- 78. Pagamento dei vaglia.
- 79. Fornitura di materiale.
- 80. Trasporto della corrispondenza e dei pacchi.
- 81. Servizio telefonico e telegrafico.
- 82. Cauzioni.



## TESORO.

83. Contributi degli interessati in opere pubbliche.
  84. Debito pubblico (tramutamenti, svincoli).
  85. Pensioni (debiti dei pensionati, sequestri).
  86. Cassa depositi e prestiti (svincoli, opposizioni).
- 

### Amministrazione autonome.

#### FONDO PER IL CULTO.

87. Assegni agl'investiti degli Enti soppressi.
88. Pensioni monastiche.
89. Privilegi fiscali.
90. Ruoli esecutivi nel Napoletano.
91. Quota di annuo concorso.
92. Parrocchie.
93. Supplementi di congrue parrocchiali.
94. Parrocchie ex-conventuali.
95. Spese di culto e di officatura nelle chiese parrocchiali.
96. Parrocchie romane.
97. Chiese di titolo cardinalizio.
98. Oneri di culto, adempimento specifico.
99. Oneri trasferiti sulla pubblica rendita iscritta a favore del Fondo Culto.
100. Comuni: quote della pubblica rendita delle sopresse corporazioni religiose, spettanti ai Comuni.
101. Censi, canoni, livelli, enfiteusi, decime.

#### ECONOMATO GENERALE

##### DEI BENEFIZI VACANTI.

102. Rappresentanza in giudizio dei Benefizi vacanti.
  103. Sequestri delle temporalità beneficiarie.
  104. Sequestri per misura di conservazione e per misura di repressione.
  105. Oneri delle riparazioni agli edifici di culto.
  106. Oneri verso il clero povero.
- 
-

## La condanna condizionale negli anni 1905-1907.

---

RELATORE: DE' NEGRI

---

### I.

Una prima indagine statistica sull'istituto della condanna condizionale, che, come è noto, fu introdotto in Italia con la legge del 26 giugno 1904, fu eseguita, per iniziativa del Ministero di grazia e giustizia e senza alcuna intesa con l'Ufficio che ho l'onore di dirigere, per il periodo 12 luglio-31 dicembre 1904, e i suoi risultati furono pubblicati nel *Bollettino* del Ministero stesso in data 18 marzo 1905 (1). Nè posso tacere che l'illustre nostro Presidente, nelle relazioni annuali lette in questi ultimi anni davanti alla Suprema Corte di Roma, non ha mancato di raccogliere intorno ad esso dati copiosi e interessanti, fornitigli direttamente dalle Procure generali, e di illustrarli come solo poteva fare un eminente giurista e un profondo cultore della statistica quale egli è.

Ma, nonostante le autorevoli inchieste ora accennate, la nostra Commissione non poteva esimersi dal prendere in esame l'applicazione e gli effetti avuti presso di noi dalla condanna condizionale, trattandosi di uno di quegli istituti giudiziari, il cui studio rientra nella sua competenza, a' termini del decreto organico 17 ottobre 1900.

Il Comitato permanente deliberò pertanto che nella ses-

---

(1) Tale inchiesta fu ordinata con circolare dell'8 dicembre 1903, con la quale si invitavano i Procuratori generali presso le Corti d'appello a dar notizia del numero degli imputati per i quali, nel tempo intercorso dal 12 luglio al 31 dicembre 1904, era stata disposta la sospensione dell'esecuzione della condanna, distinguendoli secondo che erano minorenni o donne o avevano compiuto i settant'anni, e del numero dei condannati condizionalmente che avevano riportato una nuova condanna per la quale era stato revocato il beneficio loro concesso.

sione del 1908 fosse presentata alla Commissione una relazione su questo argomento.

Questo compito era stato opportunamente affidato al nostro collega on. Ronchetti, come quegli che sarebbe stato più d'ogni altro competente a trattare siffatto argomento, avendo avuto l'onore di sottoporre alla sanzione sovrana, come Ministro Guardasigilli, la legge con la quale il detto istituto fu introdotto in Italia.

Ma poichè altre e più gravi cure politiche e professionali avranno certamente impedito all'on. Ronchetti di occuparsi della relazione affidatagli, il Comitato permanente dovette, all'ultim'ora, provvedere alla sostituzione del relatore e affidò a me l'incarico di riferire su questo tema.

Questa è dunque la prima volta che tale argomento vien sottoposto all'esame e alla discussione della Commissione per la statistica giudiziaria.

Non sarà pertanto discaro ai colleghi che, a maggiore intelligenza dei dati statistici che esporrò in seguito, premetta un breve cenno sul modo come l'istituto fu ordinato con la legge del 26 giugno 1904, n. 267, e sul metodo con cui i dati stessi si raccolgono.

E' superfluo che io ricordi alla Commissione qual'è il principio informatore dell'istituto della condanna condizionale. Già da lungo tempo si era riconosciuto dai cultori della scienza criminale e di quella penitenziaria come non sempre giovasse ai fini cui deve mirare una saggia legislazione penale, che al reato commesso segua imprescindibilmente la condanna e alla condanna l'esecuzione di essa, e fosse, invece, utile tentare di promuovere con la semplice minaccia dell'esecuzione della pena il ravvedimento di coloro che commettono per la prima volta un lieve reato, per punirli poi più severamente qualora incorressero in una nuova condanna.

Questo nuovo indirizzo si manifestò sotto due forme diverse: quella della sospensione della sentenza e quella della sospensione dell'esecuzione della condanna.

La sospensione della sentenza, come ha avuto applicazione specialmente nei paesi di nazionalità anglo-sassone, si concede in particolar modo ai giovani delinquenti, che vengono sottoposti ad un periodo di prova, durante il quale sono sotto la vigilanza di un pubblico funzionario. Se in questo periodo non commettono nessun altro reato, non si pronunzia la

sentenza a loro carico; altrimenti s'infligge loro la pena tanto per l'uno quanto per l'altro delitto.

Questo sistema, introdotto dapprima in uno degli Stati della Confederazione americana, il Massachusetts, si diffuse rapidamente in altri paesi d'America e in Australia, e più tardi in Inghilterra e nel Cantone svizzero di Neuchâtel.

La seconda forma differisce da quella sopra accennata in ciò, che il giudice pronuncia in ogni caso la condanna, ma ne dichiara sospesa l'esecuzione per un determinato periodo. Se durante questo periodo il colpevole non ricada nel delitto e dimostri in tal modo di essersi ravveduto, la condanna non viene eseguita e, in caso contrario, è obbligato a scontare la pena insieme a quella in cui è incorso per il nuovo reato commesso.

Questo tipo ebbe applicazione per la prima volta nel Belgio; indi passò in Francia e in altri Stati d'Europa (Lussemburgo, Portogallo, Norvegia e vari Cantoni della Svizzera).

Aggiungo a titolo di informazione — poichè sono a discorrere di questo — che in Francia è stata proposta alcuni anni or sono una modificazione alla legge, ivi in vigore, sulla condanna condizionale, la quale porterebbe alla creazione di un terzo tipo, nel senso che il perdono giudiziale debba concedersi, anzichè dal giudice di merito, dal giudice istruttore, con la pronunzia di un'ordinanza di semplice ammonimento. Qualora nel termine fissato nell'ordinanza l'imputato non commetta altro reato, non vien dato corso ulteriore al procedimento; in caso diverso, si riprende il processo.

La legge italiana del 24 giugno 1906 s'informa al concetto della sospensione dell'esecuzione della condanna, al quale, del resto, erano informati anche i tre progetti di legge che la precedettero e dei quali due erano d'iniziativa ministeriale (presentati dagli on. Bonacci e Gianturco) ed uno d'iniziativa parlamentare (presentato dall'on. Lucchini), concetto seguito anche nel progetto dal Guardasigilli on. Ronchetti, che ebbe la ventura di essere tradotto in legge.

Qui cade in acconcio ricordare che il principio della sospensione dell'esecuzione della condanna era stato applicato in Italia anche prima dell'approvazione dell'accennata legge. Difatti, nell'aprile 1893, su proposta del Ministro Bonacci, fu concesso un indulto col quale si stabiliva che potevano godere del beneficio soltanto coloro i quali entro tre anni

non avessero commesso un nuovo delitto; e nel 1900 il Ministro Gianturco presentava alla firma del Re un altro decreto di indulto contenente simile condizione, « a fine di contribuire (così si esprime il decreto) all'emenda dei colpevoli, ed esercitare la clemenza sovrana in maniera da essere per se stessa un freno alla recidiva, un freno non meno efficace di congegni ed istituti che le scienze penali e penitenziarie hanno saputo escogitare ».

Da qualche anno si è poi introdotto in Italia l'uso di subordinare a talune condizioni la concessione delle grazie sovrane, tantochè nell'anno 1905 su 10220 grazie accordate poco meno della metà (4731) erano condizionali e nel 1906 il numero di queste fu di 3980 sopra un totale di 9645 grazie concesse.

Come è noto alla Commissione, secondo la legge del 26 giugno 1904, n. 267, la sospensione dell'esecuzione della condanna può essere concessa dal giudice a coloro che siano stati condannati alla reclusione, alla detenzione, al confino o all'arresto per un periodo non superiore a sei mesi, o alla pena pecuniaria, sola o congiunta ad una pena restrittiva della libertà personale che, convertita a norma di legge, avrebbe nel complesso una durata non superiore a sei mesi, purchè non abbiano precedentemente riportato nessun'altra condanna alla reclusione. Gli accennati limiti di pena sono doppi per le donne, i minori di 18 anni e coloro che abbiano compiuto i 70 anni. Il giudice fissa nella sentenza il termine durante il quale l'esecuzione della sentenza deve rimanere sospesa, termine che non può essere minore di quello stabilito per la prescrizione della pena nè maggiore di cinque anni.

In caso di delitto, la concessione del beneficio può essere poi subordinata a talune condizioni: al risarcimento del danno cagionato dal colpevole, ovvero al pagamento di una somma da imputarsi nella liquidazione del danno stesso, e da assegnarsi alla parte offesa in caso di delitto contro l'onore della persona o della famiglia, a' termini dell'art. 38 del Codice penale, o infine al pagamento delle spese processuali. S'intende che è in facoltà del giudice d'imporre due o più di queste condizioni.

Trascorso il termine prefisso nella sentenza, se il condannato non commetta alcun altro delitto e adempia alle condizioni che gli siano state eventualmente imposte, la condanna si ha come non pronunziata, come non avvenuta. Se, invece, il

condannato non adempia a quelle condizioni, decade dal beneficio concessogli, e se commetta un nuovo delitto, allora non solo incorre nella sanzione del nuovo reato, ma deve inoltre scontare, con le regole del concorso, la pena di cui era stata sospesa l'esecuzione.

Tali sono le linee fondamentali dell'istituto della condanna condizionale, quale è stato accolto nella nostra legislazione penale. Tralascio di dire delle varie questioni (ad eccezione di una sola, di cui dovrò far menzione fra breve) sorte nella dottrina e nella giurisprudenza intorno all'applicazione di questa legge e del modo come sono state risolte, e vengo senz'altro a parlare brevemente del contenuto dei *Registri* coi quali si raccolgono i dati statistici riflettenti il nuovo istituto.

Non appena pubblicata la legge del 26 giugno 1904, la Direzione generale della statistica provvide che, a complemento della statistica giudiziaria penale, fossero raccolte notizie circa la sua applicazione ed i suoi risultati. Se non che, essendo stata essa pubblicata senza alcun accordo preventivo con la Direzione medesima, come sarebbe opportuno, per non dire necessario, che avvenisse, ogni qual volta si tratta di leggi delle quali devono essere studiati il funzionamento e gli effetti sotto l'aspetto statistico, la raccolta dei dati non poté essere predisposta in modo da aver principio nel giorno stesso in cui la legge entrava in vigore, cioè il 12 luglio 1904. Si dovette pertanto rinunciare ad avere notizie particolareggiate per il periodo dal 12 luglio al 31 dicembre 1904, limitandosi, per tale periodo, a richiedere alle Autorità giudiziarie solamente il numero complessivo dei condannati a favore dei quali fu sospesa l'esecuzione della condanna e quello dei condannati a cui tale beneficio fu revocato; ma non si ebbero che notizie incomplete e in parte poco attendibili, tanto che non fu possibile valerci di questi dati.

Pertanto, è solamente a partire dal 1905 che si ha per tutto il Regno una serie di dati statistici, raccolti con uniformità d'intenti e di criteri, circa l'applicazione del nuovo istituto. L'Ufficio da me diretto istituì a tal uopo due registri, dei quali fu già data notizia a questa Commissione nella sessione del luglio-agosto 1905 (1), ma di cui è d'uopo ricordare le linee gene-

---

(1) Atti della Commissione per la statistica giudiziaria e notarile, sessione del luglio-agosto 1905, pag. 85.

rali per la migliore intelligenza delle notizie che andrò ad esporre.

Il primo (Registro IX-A) è destinato a raccogliere i dati sui condannati ai quali fu concessa nel corso dell'anno la sospensione dell'esecuzione della condanna condizionale, e il secondo (Reg. IX-B) le notizie dei condannati a cui la sospensione fu revocata. Ambedue questi registri sono giornalieri e servono per tutte le Magistrature giudicanti (Pretori, Tribunali penali, Corti d'appello e Corti d'assise). Nel Registro IX-A, oltre il numero del procedimento, la data della sentenza di condanna e il cognome e nome del condannato (notizie comuni al Registro IX-B), si richiedono l'indicazione del grado del giudizio in cui fu pronunciata la sentenza di condanna, il sesso e l'età del condannato, la pena inflitta distinta per specie e per durata, il tempo e le condizioni della sospensione e da ultimo il reato per il quale seguì la condanna.

Il Registro IX-B contiene, oltre le indicazioni accennate più sopra, le seguenti notizie: sesso ed età del condannato; pena inflitta con la sentenza che pronunciò la condanna rimasta sospesa (detentiva o pecuniaria); motivo della revoca (inadempimento degli obblighi fissati nella sentenza o nuova condanna per delitto), tempo durante il quale rimase sospesa la condanna, specie della pena pronunciata per il nuovo delitto commesso e indole di questa rispetto al delitto per il quale era stata inflitta la condanna rimasta sospesa.

Nella preparazione dei due registri su indicati l'Ufficio di statistica si è trovato di fronte a varie difficoltà, di una delle quali è opportuno ch'io faccia menzione, perchè la soluzione di essa dipendeva dalla interpretazione che doveva darsi ad una fra le disposizioni della legge 26 giugno 1904.

Come ho avuto occasione di dire, secondo l'art. 2 di questa legge la sospensione della condanna può essere subordinata ad una o più condizioni (risarcimento del danno, pagamento delle spese processuali, ecc.), a cui il condannato deve adempiere entro un termine da prefiggersi nella sentenza.

Ora, dato il caso che il condannato non sodisfi nel termine stabilito agli obblighi impostigli, quale ne sarà la conseguenza ?

Deve la sospensione dell'esecuzione della sentenza essere revocata mediante un provvedimento dell'Autorità giudiziaria, ovvero si tratta di una pura e semplice decadenza da quel bene-

ficio, nella quale si incorre di diritto senza che debba essere pronunziata dal magistrato?

Il dubbio era giustificato dal fatto che nell'art. 3 della legge si parla di revoca del beneficio soltanto nei riguardi del condannato condizionalmente il quale commetta un nuovo delitto prima che sia decorso il periodo di prova fissato nella sentenza, e non si fa parola del condannato condizionalmente che non abbia adempiuto a taluno degli obblighi impostigli in virtù dell'art. 2 della legge.

D'altra parte, la risoluzione di siffatta questione aveva un interesse pratico, in quanto che si trattava di stabilire se nel Registro IX-B, concernente i condannati per i quali è revocata la sospensione dell'esecuzione della condanna, si dovesse aprire una colonna per inscrivervi i casi in cui il condannato condizionalmente non avesse adempiuto agli obblighi fissati nella sentenza.

L'Ufficio di statistica ritenne che, qualunque fosse il modo in cui la giurisprudenza — non ancora formatasi in proposito — potesse in seguito risolvere la questione, fosse necessario tener conto nel Reg. IX-B anche dei casi di inosservanza, da parte del condannato condizionalmente, degli obblighi impostigli, poichè si considerò che agli effetti statistici ciò che importa di rilevare è in quanti casi, nonostante fosse stato concesso il beneficio della sospensione dell'esecuzione della condanna, questa era stata invece eseguita, poco importando che l'esecuzione avesse avuto luogo per effetto di *revoca* del beneficio, ovvero per *decadenza* dal beneficio stesso.

La questione fu poi risolta dalla giurisprudenza, nel senso che il termine prefisso dal magistrato al condannato condizionalmente per il risarcimento del danno alla parte lesa, o per la riparazione di cui all'art. 38 del codice penale, o per il pagamento delle spese processuali, è perentorio, di guisa che egli *decade dal beneficio*, qualora non adempia a tali condizioni nel termine medesimo. (Cass. Roma: 11 aprile 1905, ric. P. M. in causa Sorba e Castello; — 3 ottobre 1907, ric. P. M. e Muzzi Giovanni; — 19 novembre 1907, ric. Bongioanni Francesco).

Ma a questo punto si affaccia un'altra questione, che, secondo il modo in cui può essere risolta, influisce a dare un maggiore o minor valore alle cifre statistiche. Come ho già detto, ai nostri fini interessa particolarmente di raccogliere il numero completo dei casi in cui la condanna o per decadenza



o per revoca del beneficio, venne eseguita. Se niun dubbio può aversi per quanto riguarda i casi di revoca, poichè le migliorate condizioni dei casellari locali in seguito alla istituzione del casellario centrale danno affidamento che i precedenti penali degli imputati siano ora rilevati con maggior sicurezza, non è così per quanto concerne la decadenza, poichè il non essere stabilita nella legge alcuna imposizione precisa per la constatazione dell'inadempienza all'obbligo può far sorgere il dubbio che molti di questi casi sfuggano alla constatazione del magistrato e conseguentemente anche alla rilevazione statistica.

Se si accettasse la teoria, che vedo propugnata da alcuni scrittori, di obbligare il condannato condizionalmente a fornire esso la prova di aver soddisfatto nel termine assegnatogli alle condizioni stabilite nella sentenza, avendone anche l'interesse, sicchè debba poi il P. M. far eseguire imprescindibilmente la sentenza per la quale, allo scadere del termine, non sia stata fornita la documentazione dell'obbligo soddisfatto, allora certamente nessuno dei casi suaccennati potrebbe sfuggire alle nostre indagini. Ma se potrà accadere, come temo avvenga, dati anche i nostri costumi giudiziari, che il condannato condizionalmente, o mediante accordo con la parte lesa o in altro modo, riesca a sottrarsi all'adempimento nel termine prescritto degli obblighi impostigli, benchè egli sia un condannato inadempiente e quindi virtualmente decaduto dal beneficio, la statistica non potrà numerarlo nelle sue tabelle, e, ciò che è peggio, la legge non potrà colpirlo con le sue sanzioni.

Ma intorno a ciò non credo di dovermi fermare più a lungo per non escire dai limiti di una relazione di indole strettamente statistica.

## II.

Il passo senz'altro ad esporre i dati statistici sulla condanna condizionale riflettenti il triennio 1905-1907.

Il numero complessivo dei condannati, ai quali fu concesso il beneficio della sospensione dell'esecuzione della condanna in ciascun anno del triennio, fu il seguente:

nel	1905	. . . . .	81355
»	1906	. . . . .	98966
»	1907	. . . . .	89482

Molto rilevante fu l'aumento verificatosi nel 1906 in confronto dell'anno precedente, aumento che non continuò però nel 1907, pur rimanendo la cifra di quest'ultimo anno superiore di circa 8000 a quella del 1905.

La notevole riduzione verificatasi nel 1907 è esclusivamente l'effetto di una generale diminuzione del numero dei condannati, dovuta a due amnistie concesse in quell'anno (4 luglio e 14 novembre), le quali ridussero di circa 100,000 il numero delle condanne. Ove si voglia infatti rilevare fino a qual punto il numero dei condannati condizionalmente sia dovuto ad un uso più o meno largo del nuovo istituto fatto dalle Autorità giudiziarie, è necessario porre in relazione, per ogni singolo anno, il numero dei condannati che ebbero la sospensione della esecuzione della condanna col numero totale dei condannati e vedere qual è in ciascun anno la percentuale dei primi sui secondi. Facendo questo computo, si hanno i seguenti risultati:

	Condannati condizionalmente ogni 100 condannati in totale (1)
1905 . . . . .	18.69
1906 . . . . .	21.86
1907 . . . . .	26.16

L'apparente diminuzione dell'anno 1907 si risolve dunque in un notevole aumento, l'applicazione del nuovo istituto mostrando una costante progressione, che rivela come le Autorità giudiziarie l'abbiano accolto favorevolmente senza contenerne l'applicazione entro troppo angusti confini, come era accaduto per la maggior parte degli istituti complementari del codice penale.

Giova ora vedere come si distribuiscono per Magistrature giudicanti i condannati condizionalmente, vale a dire quante

---

(1) Per determinare il numero dei condannati in totale, si è tenuto conto di alcune delle variazioni avvenute nei giudizi d'appello, di opposizione o purgazione di sentenza contumaciale e di rinvio, ossia si sono aggiunti agli imputati condannati in primo grado quelli per i quali nei giudizi d'appello, di rinvio, ecc. vi fu condanna, mentre prima vi era stata assoluzione o dichiarazione di non farsi luogo a procedere.

volte il beneficio fu concesso dai Pretori, dai Tribunali, dalle Corti d'appello e dalle Corti d'assise.

		CONDANNATI CONDIZIONALMENTE							
ANNI	in totale	dai Pretori		dai Tribunali penali		dalle Corti d'appello		dalle Corti d'assise	
		Cifre effettive	Ogni 100 condannati dai Pretori	Cifre effettive	Ogni 100 condannati dai Trib. penali	Cifre effettive	Ogni 100 condannati dalle Corti d'app.	Cifre effettive	Ogni 100 condannati dalle Corti d'ass.
1905 . .	81 355	54 873	15.35	21 959	29.66	4 494	14.05	29	1.13
1906 . .	98 966	67 518	17.95	27 780	38.02	3 637	13.56	31	1.35
1907 . .	89 482	57 549	21.35	28 859	40.00	3 037	11.86	37	1.76

La condanna condizionale fu applicata dai Tribunali con maggior frequenza che dai Pretori, il che a primo tratto potrebbe parere strano, i limiti di pena per la concessione del beneficio entrando nella massima parte in quelli della competenza pretoriale; ma il fatto si spiega facilmente avvertendo che il beneficio si applica più spesso a colpevoli di delitti che non a colpevoli di contravvenzioni, puniti il più delle volte con pochi giorni di arresto o poche lire di ammenda. E siccome più dei tre quinti delle persone condannate dai Pretori sono ree di contravvenzioni, mentre fra i condannati dai Tribunali il numero dei rei di contravvenzioni è quasi insignificante, è ovvio che la percentuale dei condannati condizionalmente dai Tribunali sul totale dei condannati da questa stessa Magistratura debba essere più elevata di quella dei condannati condizionalmente dai Pretori sul totale dei condannati dai Pretori medesimi.

Presso le Corti d'appello vi fu nel 1906 una diminuzione di condanne condizionali rispetto all'anno antecedente, diminuzione che si accentuò nel 1907.

Il maggiore aumento di concessioni del beneficio dal 1905 al 1907 si ebbe presso i Tribunali e l'aumento fu soprattutto notevole dal primo al secondo anno del triennio.

Pochissimi furono i condannati condizionalmente presso le Corti d'assise, il che è ovvio quando si consideri la gravità dei reati sottoposti al giudizio di questa Magistratura, che rare volte sono puniti con pene che non superano i limiti stabiliti dalla legge 26 giugno 1904 per poter concedere al condannato il beneficio della condanna condizionale.

Se guardiamo alla distribuzione per compartimenti delle persone che ottennero la sospensione dell'esecuzione della condanna in relazione al totale delle persone condannate, vediamo che le percentuali più elevate son date dalle Marche e dall'Umbria (35 condannati condizionalmente ogni 100 condannati in totale), dalla Basilicata (34), dagli Abruzzi (33), dalle Calabrie (32), dalle Puglie (29), dal Veneto (28) e dalla Lombardia (27). Pochi sono i compartimenti che hanno una media inferiore a quella del Regno (20); essi sono il Lazio, con 6 condannati condizionalmente ogni 100 condannati in totale, la Toscana con 13, la Liguria con 16 e la Campania con 19. Queste basse proporzioni di condanne condizionali sono probabilmente influenzate dall'elevata cifra di condannati per contravvenzioni che si ha in questi compartimenti e particolarmente nei primi due, sapendosi che Roma e Livorno si distanziano notevolmente dagli altri tribunali per il numero delle contravvenzioni accertate. Come già si è osservato, secondo lo spirito della legge una più larga applicazione di essa è da fare a favore dei condannati per delitti, anzichè dei condannati per contravvenzioni, e dove questi ultimi sono più numerosi dei primi, è ovvio che la percentuale delle concessioni sul totale dei condannati rimanga assai basso. Si aggiunga che dove il lavoro — specialmente per l'elevato numero dei processi per contravvenzioni — è molto gravoso, come nelle preture urbane di Roma e di Napoli, è talora difficile per questi giudizi contravvenzionali uno svolgimento calmo e ponderato, quale occorre per valutare le circostanze che consigliano le concessioni del beneficio; e così, anche per questa ragione, il grande numero delle contravvenzioni contribuisce ad abbassare il numero proporzionale delle concessioni. Oltre di che è da tener presente che, specialmente nei grandi centri di popolazione, esiste una delinquenza che potrebbe quasi chia-

marsi professionale e che ha nelle varie regioni denominazioni diverse (teppa, camorra, mafia, ecc.): ora è naturale che i magistrati siano poco proclivi ad accordare a tali categorie di delinquenti il beneficio della condanna condizionale, anche quando questo possa legalmente applicarsi, perchè esso, non che ricondurli sul retto sentiero, gioverebbe piuttosto a incoraggiarli al mal fare.

Segue un prospetto in cui è indicato per compartimenti e per ciascuno degli anni considerati il numero dei condannati a favore dei quali fu sospesa l'esecuzione della condanna.

**Condannati pei quali fu sospesa l'esecuzione della condanna.**

COMPARTIMENTI	CIFRE EFFETTIVE			CIFRE PROPORZIONALI a 100 condannati nel triennio 1905-1907
	1905	1906	1907	
Piemonte . . . . .	5 371	6 296	6 469	25.95
Liguria . . . . .	2 499	3 126	3 079	16.44
Lombardia . . . . .	7 839	9 194	9 312	27.14
Veneto . . . . .	6 564	8 884	7 549	27.98
Toscana . . . . .	4 134	4 734	4 637	13.00
Emilia . . . . .	4 360	5 507	4 837	21.16
Marche ed Umbria . . . . .	4 405	5 771	4 671	35.00
Lazio . . . . .	4 851	5 561	5 673	6.08
Campania e Molise . . . . .	11 988	13 859	13 242	19.04
Basilicata . . . . .	1 738	2 218	2 166	33.92
Abruzzi . . . . .	4 579	5 270	4 694	32.60
Puglie . . . . .	7 414	8 937	4 366	23.64
Calabria . . . . .	4 829	6 106	5 837	32.23
Sicilia . . . . .	8 442	10 377	9 695	24.84
Sardegna . . . . .	2 342	3 126	3 285	22.59
<b>REGNO . . .</b>	<b>81 355</b>	<b>96 966</b>	<b>89 482</b>	<b>20.31</b>

Tenuto conto del sesso, i condannati condizionalmente in ciascuno degli anni 1905 a 1907 si dividevano nel modo seguente:

		1905	1906	1907
Maschi	Cifre effettive . . . . .	64 407	78 066	70 844
	Cifre proporzionali a 100 condannati di sesso maschile . . . . .	18.18	21.19	24.86
Femmine	Cifre effettive . . . . .	16 948	20 900	18 638
	Cifre proporzionali a 100 condannati di sesso femminile . . . . .	21.24	25.13	31.72

Donde risulta che i magistrati sono più inclini ad accordare il beneficio della condanna condizionale alle donne che non agli uomini e che questa tendenza si è accentuata sempre più nell'ultimo anno.

Giova anche considerare rispetto all'uno e all'altro sesso la ripartizione per classi di età.

		1905	1906	1907
Cifre effettive e cifre proporzionali a 100 condannati di sesso maschile o femminile				
Maschi	Al di sotto di 18 anni compiuti	12 021 (18.66)	13 814 (17.70)	11 707 (16.65)
	Da 18 a 70 anni	51 363 (79.75)	63 151 (80.89)	57 973 (81.83)
	Oltre 70 anni .	1 023 ( 1.59)	1 101 ( 1.41)	1 074 ( 1.52)
Femmine	Al di sotto di 18 anni compiuti	2 393 (14.12)	2 669 (12.77)	2 370 (12.72)
	Da 18 a 70 anni	14 275 (84.23)	17 935 (85.81)	15 998 (85.84)
	Oltre 70 anni .	280 ( 1.65)	296 ( 1.42)	270 ( 1.44)

La percentuale dei maschi e delle femmine condannati condizionalmente, classificati per gruppi di età, è rimasta presso a poco la medesima; si nota però una certa tendenza dei

magistrati ad accordare con minor frequenza la sospensione dell'esecuzione della condanna ai condannati che non hanno ancora compiuto i 18 anni e a quelli che hanno superato i 70.

Passiamo ad esaminare come i condannati condizionalmente si ripartiscano secondo la pena principale che fu loro inflitta.

PENE INFLITTE	1905	1906	1907
	Cifre effettive e cifre proporzionali a 100 condannati a ciascuna specie di pena		
Reclusione . . . . .	38 948 (34.54)	44 430 (41.31)	41 509 (42.16)
Detenzione . . . . .	7 613 (52.13)	10 351 (63.46)	9 539 (59.79)
Confino . . . . .	8 (16.33)	7 (12.28)	11 (33.33)
Arresto . . . . .	4 851 (12.53)	6 172 (16.87)	5 672 (19.50)
Multa . . . . .	15 162 (37.48)	18 358 (48.26)	17 947 (51.78)
Ammenda . . . . .	14 773 ( 7.22)	19.648 ( 8.46)	14 813 (10.25)

Il beneficio della condanna condizionale è concesso più largamente a coloro ai quali sono inflitte le pene della detenzione e della multa: la natura di queste pene, e specialmente della prima, le quali sono applicate a delitti che non destano un grave allarme sociale, dà ragione di questa più generosa applicazione. Meno frequentemente è accordato ai condannati alla reclusione e meno ancora, per le ragioni che ho già dette, ai condannati all'arresto e all'ammenda.

In tutti e tre gli anni considerati la maggior parte dei condannati condizionalmente ebbero sospesa l'esecuzione della condanna per un tempo variabile da 4 a 5 anni; ma ciò, assai più che un indizio di inclinazione dei magistrati a fissare un periodo di prova alquanto lungo, è una necessità imposta da una disposizione della legge 26 giugno 1904, che stabilisce non potere il termine della sospensione della condanna essere minore di quello stabilito per la prescrizione della medesima. Ora, se si considera che la condanna si prescrive in dieci anni, quando fu inflitta la reclusione o la detenzione per un tempo non maggiore di cinque anni, ovvero la pena del confino o della multa, si scorge facilmente come il termine della sospensione

non possa mai essere minore del massimo periodo di prova fissato dalla legge in cinque anni, ogni qualvolta si tratti di condannati alla reclusione, alla detenzione, al confino o alla multa, vale a dire di condannati per delitti. Per esempio, nell'anno 1907 furono 73146 i condannati condizionalmente ai quali erano state inflitte le pene della reclusione, della detenzione, del confino e della multa e 76406 quelli per cui il tempo della sospensione fu da oltre 4 a 5 anni; di guisa che sono appena 3000 quelli rispetto ai quali il suddetto termine poteva essere minore di 5 anni. Si aggiunga che di questi 3000, più di un terzo (1141) erano stati condannati all'arresto per oltre un mese o all'ammenda per oltre lire 300, e per essi il termine non poteva essere minore di 4 anni, perchè la condanna a quelle pene si prescrive in 4 anni. Si assottiglia dunque ancora, giungendo appena a 2000, la schiera dei condannati verso i quali i magistrati hanno mostrato, per così dire, una certa severità, fissando loro un periodo di prova da 4 a 5 anni, mentre sarebbe stato in loro potere di fissarne uno più breve.

Scarso uso fu fatto dalle Autorità giudiziarie della facoltà di subordinare a determinate condizioni, in caso di delitto, la concessione del beneficio. Difatti alla grande maggioranza dei condannati condizionalmente per delitto non furono imposte condizioni di sorta. Ciò può trovare una spiegazione, in parte nelle condizioni economiche dei condannati, che il più delle volte sono assai disagiate — sebbene la legge non faccia distinzione fra persone abbienti e non abbienti —, e in parte nella tendenza dei magistrati a mostrarsi miti verso coloro che ritengono meritevoli del beneficio, limitandosi a richiedere che il condannato si trovi nelle condizioni prescritte dalla legge per potere ottenerlo. Il pagamento delle spese processuali fu imposto a 7407 condannati nel 1905, a 6192 nel 1906 e a 3935 nel 1907; il risarcimento del danno a 2769 condannati nel 1905, a 2210 nel 1906 e a 1873 nel 1907 e infine la riparazione preveduta nell'art. 38 del Codice penale a 299 condannati nel 1905, a 156 nel 1906 e a 199 nel 1907.

Vediamo da ultimo per quali specie di reati fu sospesa con maggior frequenza l'esecuzione della condanna.

Le categorie più numerose di delitti sono, come è ovvio, in tutti e tre gli anni considerati quelle che comprendono un maggior numero di infrazioni per le quali nelle loro forme più attenuate si possono applicare pene relativamente lievi, come



i furti, le lesioni personali, le diffamazioni e ingiurie, le violenze, le resistenze e gli oltraggi all'Autorità, le truffe e frodi, e via dicendo. Non mancano però casi, sebbene in numero non rilevante, nei quali la condanna condizionale fu applicata a rei di gravi imputazioni, come falsi, rapine, estorsioni e ricatti e perfino omicidii; ma si tratta evidentemente di reati nei quali l'imputabilità è grandemente scemata per l'ammissione di circostanze che, se non hanno influito a modificare il titolo del reato, hanno però obbligato il magistrato a ridurre la pena fino a raggiungere quei limiti che son richiesti per la concessione del beneficio.

Tutto ciò che siamo venuti dicendo in questa seconda parte della relazione può fornirci un semplice indizio, ma non un criterio preciso per giudicare se la magistratura abbia fatto largo uso dell'istituto della condanna condizionale o l'abbia invece applicato in scarsa misura.

Infatti, per poter fare in modo esatto tale valutazione, sarebbe necessario anzitutto conoscere il numero dei casi in cui la condanna fu chiesta dall'imputato, e dei casi in cui fu, invece, accordata d'ufficio dai magistrati. Si potrebbe in tal modo vedere quante volte questi ricusarono di concedere la chiesta sospensione e quante volte, per contro, l'accordarono anche non richiesta.

In secondo luogo occorrerebbe porre a confronto il numero dei condannati condizionalmente in un anno, non col totale generale dei condannati nello stesso anno, come noi abbiamo fatto per necessità di cose, ma col numero dei condannati che potevano essere ammessi a godere della sospensione dell'esecuzione della pena.

L'art. 1 della legge 26 giugno 1904, oltre a stabilire i limiti di pene entro i quali si può concedere il beneficio, dispone che la sospensione dell'esecuzione della condanna non può essere concessa a chi abbia riportato precedentemente una condanna alla reclusione, e l'art. 3 aggiunge che chi abbia ottenuto una volta la detta sospensione, non può ottenerla una seconda volta. Ora, per determinare quante delle persone condannate in un dato anno avrebbero potuto fruire del beneficio, bisognerebbe conoscere il numero di quelle, che, recidive o no, erano state precedentemente condannate alla reclusione, come pure il numero di quelle a favore delle quali era stata

sospesa una prima volta l'esecuzione di una condanna. Ma queste due notizie ci fanno assolutamente difetto e perciò non è possibile istituire un confronto che ci conduca a risultati precisi.

Possiamo tuttavia tentare un calcolo largamente approssimativo, valendoci di alcuni elementi che ci è dato ricavare dalle statistiche penali.

Per fare questo calcolo occorre anzitutto riunire insieme i condannati ai quali furono inflitte le pene della reclusione, della detenzione, del confino, dell'arresto, della multa e dell'ammenda entro i limiti fissati dall'art. 1 della legge 26 luglio 1904, vale a dire le pene restrittive della libertà personale fino alla durata di un anno ovvero di sei mesi e quelle pecuniarie fino all'ammontare di 3600 lire ovvero di 1800, secondo che si tratta di donne, e di uomini di età inferiore a 18 anni o superiore a 70, ovvero di altri condannati. Sebbene le statistiche non contengano i dati precisi che occorrono per siffatto calcolo, possiamo tuttavia dedurli da esse in modo approssimativo.

Facendo il computo nel modo or ora indicato, avremo il numero dei condannati che, avuto riguardo soltanto alla pena loro inflitta, avrebbero potuto ottenere il beneficio della sospensione della condanna. Da questo numero bisogna sottrarre coloro che avevano precedentemente riportato una condanna alla reclusione, perchè essi, per disposizione dell'art. 1, non possono fruire della condanna condizionale (1). Quale sia questo numero noi non sappiamo; sappiamo soltanto che i recidivi sono circa il 20 per cento dei condannati. Ma questa proporzione va diminuita perchè deve comprendere i soli recidivi condannati precedentemente alla reclusione; possiamo perciò ridurla alla metà, vale a dire al 10 per 100. Calcoliamo in base a questi elementi quanti condannati avrebbero potuto essere ammessi alla condanna condizionale e confrontiamo poi questa cifra con quella dei condannati che vi furono effettivamente ammessi.

E' opportuno fare questo calcolo per tutti e tre gli anni considerati per vedere in tal modo se l'aumento che risulterà da esso per ciascun anno, corrisponda all'aumento che ab-

---

(1) Si può trascurare completamente il numero di coloro che avevano avuto una precedente condanna col beneficio della nuova legge, poichè in questi primi anni di applicazione della legge stessa tale numero dev'essere assolutamente insignificante.

biamo trovato, paragonando il numero dei condannati condizionalmente col totale generale dei condannati.

Il numero dei condannati alla reclusione, alla detenzione, al confino, all'arresto, alla multa e all'ammenda entro i limiti stabiliti nell'art. 1 della legge 26 giugno 1904 e rettificato come sopra si è detto, fu di 411183 nel 1905, di 430701 nel 1906 e di 322730 nel 1907. Facendo il ragguaglio fra questi dati e il corrispondente numero dei condannati per i quali fu sospesa l'esecuzione della condanna, abbiamo le seguenti percentuali:

per il 1905 . . . . .	21.98
» 1906 . . . . .	25.53
» 1907 . . . . .	30.81

Le quali percentuali sono, com'è ovvio, superiori a quelle che abbiamo trovato calcolandole sul totale generale dei condannati, pur non discostandosi gran fatto da esse, e dimostrano altresì la medesima progressione.

Ci resta da esaminare quali sono stati gli effetti prodotti dall'applicazione del nuovo istituto, vale a dire se esso abbia corrisposto al fine proposto dal legislatore, quello di agevolare il ravvedimento del colpevole che cadde nel delitto per cause eccezionali e momentanee, anzichè per perverse tendenze.

Ma, a questo proposito, è lecito anzitutto domandarci se sia possibile determinare gli effetti di una legge entrata in vigore da poco più di tre anni, quando la legge stessa fissa nella maggior parte dei casi a cinque anni il termine entro il quale colui che ha ottenuto il beneficio della condanna condizionale non deve commettere un nuovo reato se non vuole che il beneficio stesso gli sia revocato. E' pertanto evidente che, per studiare compiutamente gli effetti della legge sulla condanna condizionale, bisognerebbe che fossero decorsi almeno cinque anni dal giorno in cui essa è entrata in vigore.

Possiamo tuttavia formarci un concetto, per quanto incompleto, dell'efficacia del nuovo istituto, esaminando quanti furono i condannati per i quali si dovette dar corso all'esecuzione della condanna in seguito a revoca o a decadenza dal

beneficio, per quanto tempo rimase sospesa la condanna e, in caso di nuova condanna, per quale delitto questa fu pronunciata.

Vediamo anzitutto quale sia il numero complessivo delle revoche e delle decadenze in ciascuno degli anni 1905 a 1907 e come si ripartiscano per sesso e per età i condannati che perdettero il godimento del beneficio.

	IN TOTALE	MASCHI		FEMMINE	
		Al di sotto di 18 anni compiuti	Da 18 anni in su	Al di sotto di 18 anni compiuti	Da 18 anni in su
1905 . . . . .	1 717	368	993	46	310
1906 . . . . .	2 737	553	1 638	75	471
1907 . . . . .	3 142	684	1 884	68	506

Il numero dei casi di cessazione del beneficio è cresciuto sensibilmente dal 1905 al 1906 e dal 1906 al 1907; il che è ovvio, quando si consideri che, mentre quelli avvenuti nel 1905 si riferiscono a sospensioni dell'esecuzione della condanna accordate nel secondo semestre 1904 e nello stesso anno 1905, quelli pronunciati nel 1906 e nel 1907 si riferiscono, oltre che a condanne sospese in ciascuno di questi due anni, anche a condanne che erano state sospese precedentemente. Non si può dunque stabilire fino a qual limite questo aumento dipenda da una minore efficacia preventiva che la legge abbia esercitato in uno degli anni considerati rispetto a quello precedente; nè ciò si potrà stabilire finchè, come ho già detto, non saranno decorsi cinque anni dal giorno in cui la legge è entrata in vigore.

I casi di revoca per essere il condannato incorso in una nuova condanna sono più frequenti dei casi di decadenza dal beneficio per inadempimento degli obblighi fissati nella sentenza. Occorre però tener presente che la sospensione dell'esecuzione della sentenza è raramente subordinata, come abbiamo rilevato più addietro, alle condizioni prevedute nel-

l'art. 2 della legge (risarcimento del danno, pagamento delle spese del processo, ecc); di guisa che, mentre, in cifre effettive, il numero dei condannati ai quali il beneficio fu revocato per inadempimento degli obblighi loro imposti è minore del numero di quelli a cui fu revocato in seguito a nuova condanna per delitto, in cifre proporzionali questi ultimi sono molto più numerosi dei primi. Ciò apparisce dai seguenti dati :

ANNI	Condannati per i quali cessò di avere effetto la sospensione			
	per inadempimento degli obblighi fissati nella sentenza		per nuova condanna per delitto	
	Cifre effettive	Ogni 100 condannati ai quali erano state imposte condizioni	Cifre effettive	Ogni 100 condannati condizionalmente
1905 . . . .	907	8.66	810	1.00
1906 . . . .	1 000	11.68	1 737	1.76
1907 . . . .	761	12.67	2 381	2.66

Guardando al tempo durante il quale rimase sospesa la condanna, si scorge che nell'anno 1907 per 19.38 su 100 condannati questa ebbe una durata non superiore a tre mesi, per 37.11 da tre mesi a un anno e per 25.84 da uno a due anni; abbastanza elevata (8.37) è pure la percentuale di coloro per i quali a sospensione cessò di avere effetto dopo decorsi più di tre anni. Quest'ultima percentuale è tanto più rimarchevole in quanto che è evidente come essa non possa riferirsi se non a sospensioni pronunciate nello spazio di appena sei mesi, cioè nel periodo dal 12 luglio al 31 dicembre 1904, perchè il 12 luglio 1907 è appunto il giorno in cui è spirato il terzo anno dall'applicazione della legge sulla condanna condizionale.

Infine, rispetto ai condannati ai quali la sospensione fu revocata per avere riportata una nuova condanna per delitto, giova vedere qual era l'indole di questo e quale specie di pena esso importava. Riportiamo qui appresso i dati che si riferiscono agli anni 1905 a 1907.

		1905		1906		1907	
		Cifre effettive	Ogni 100 con- dannati ai quali la so- spensione fu revocata per un nuovo delitto	Cifre effettive	Ogni 100 con- dannati ai quali la so- spensione fu revocata per un nuovo delitto	Cifre effettive	Ogni 100 con- dannati ai quali la so- spensione fu revocata per un nuovo delitto
La nuova condanna fu pronunziata per un de- litto che importava	una pena detentiva (sola o con- giunta con una pena pecu- niaria) . . . . .	695	85.80	1 525	87.79	2 088	87.60
	una pena pecuniaria . . . . .	115	14.20	212	12.21	293	12.31
La nuova condanna fu pronunziata per un de- litto che, rispetto al reato per cui vi fu pre- cedente condanna, era	preveduto nello stesso articolo del Codice penale . . . . .	405	50.00	732	42.14	1 004	42.15
	preveduto nello stesso capo del Codice penale . . . . .	74	9.14	173	9.96	272	11.43
	tra quelli compresi in ciascuno dei gruppi indicati nell'art. 82 del Codice penale . . . . .	56	6.91	125	7.20	167	7.02
	di indole diversa . . . . .	275	33.95	707	40.70	938	39.40

Nella grandissima maggioranza dei casi la nuova condanna che importò la revoca dal beneficio fu ad una pena detentiva (nel 1907, 88 su 100 condannati per i quali fu pronunciata la revoca).

Quanto alla specie del nuovo reato commesso, buona parte (42 su 100) dei condannati che ebbero revocata la sospensione erano ricaduti in delitti preveduti nello stesso articolo del Codice penale, e quasi altrettanto numerosi (40 su 100) furono quelli che commisero delitti di indole affatto diversa. Circa la decima parte si resero colpevoli di delitti preveduti nello stesso capo del codice penale, e appena il 7 per cento di delitti che avevano una certa affinità od analogia con quelli già commessi e che muovevano dallo stesso impulso od erano il prodotto di un medesimo dolo specifico del delinquente, come è il caso dell'omicidio e della lesione, del furto e della truffa, e via dicendo.

Una delle conseguenze prodotte dalla nuova istituzione della condanna condizionale, che si può fin d'ora rilevare in modo non dubbio dalle statistiche, è, come era facile prevedere, la diminuzione del numero così degli appelli davanti ai Tribunali penali e alle Corti d'appello, come dei ricorsi in cassazione.

Mentre dal 1901 al 1904 gli imputati giudicati in secondo grado così dai Tribunali come dalle Corti d'appello erano andati crescendo senza interruzione, nell'anno 1905 si ebbe, invece, una diminuzione, che continuò anche nei due anni successivi.

ANNI	IMPUTATI GIUDICATI					
	dai Tribunali in grado d'appello		dalle Corti d'appello		in totale	
	Cifre effettive	Ogni 100 imputati giudicati in 1° grado dai Pretori	Cifre effettive	Ogni 100 imputati giudicati in 1° grado dai Tribunali	Cifre effettive	Ogni 100 imputati giudicati in 1° grado dai Pretori e dai Tribunali
1901 . . . . .	42 596	8.12	43 779	36.78	86 375	13.42
1902 . . . . .	49 991	8.92	43 454	38.23	93 445	13.87
1903 . . . . .	51 712	9.08	45 191	40.13	96 906	14.21
1904 . . . . .	52 106	10.11	43 433	39.33	95 539	15.27
1905 . . . . .	40 424	7.36	40 601	37.40	81 025	12.32
1906 . . . . .	35 885	6.27	33 985	31.77	69 870	10.29
1907 . . . . .	33 991	7.08	330 67	30.00	67 058	11.40

Dal 1904 al 1905 gl'imputati giudicati in grado d'appello dai Tribunali penali diminuirono da 52000 (10.11 su 100 giudicati in primo grado dai Pretori) a 40000 (7.36 su 100) e gl'imputati giudicati in secondo grado dalle Corti di appello da 43000 (39.33 su 100 imputati giudicati in primo grado dai Tribunali) a 41000 (37.40 su 100); diminuzione si ebbe pure, sebbene in misura meno rilevante, nel 1906 e nel 1907. Ma sarebbe erroneo credere che il minor numero di appelli sia da attribuire esclusivamente all'applicazione del nuovo istituto della condanna condizionale. Una causa della riduzione degli appelli sta altresì nelle numerose dichiarazioni di non farsi luogo a procedere per estinzione dell'azione penale pronunciate in seguito ai decreti di amnistia del 16 settembre 1904 e del 7 agosto 1905 e in parte anche del 4 luglio e del 14 novembre 1907. Però la concessione di queste amnistie ha influito assai più sulla diminuzione degli appelli proposti davanti ai Tribunali che di quelli proposti davanti alle Corti, perchè la maggior parte dei reati contemplati negli accennati decreti sono di competenza pretoriale. Si può pertanto ritenere che per effetto della condanna condizionale gli appelli si ridussero di numero, non però, soprattutto presso le Corti, in una misura così rilevante quale apparisce dalle cifre che abbiamo esposte.

Per ciò che riguarda i ricorsi in cassazione, il numero di quelli esauriti in giudizi ordinari dalla Corte di cassazione di Roma variò nel modo seguente dal 1901 al 1907:

1901 . . . . .	10210
1902 . . . . .	15378
1903 . . . . .	15241
1904 . . . . .	20060
1905 . . . . .	16256
1906 . . . . .	12362
1907 . . . . .	11235

Possiamo ripetere rispetto ai ricorsi in cassazione ciò che abbiamo rilevato per gli appelli: essi sono aumentati fino al 1904 e poi hanno preso a decrescere rapidamente fino a ridursi nel 1907 a circa la metà di quanti erano stati in quell'anno. Ma tale diminuzione non è interamente dovuta, come abbiamo rilevato anche per gli appelli, all'applicazione del nuovo istituto della condanna condizionale, bensì, in qualche parte, anche agli accennati decreti di amnistia.



Gioverà pure esaminare il numero dei condannati recidivi negli anni 1905 a 1907, per vedere se esso dimostri già l'influenza che avrebbe dovuto esercitarvi l'introduzione dell'istituto della condanna condizionale.

ANNI	RECIDIVI				
	Cifre effettive				Cifre proporzionali ogni 100 condannati
	presso i Pretori	presso i Tribunali	presso le Corti di assise	Totale *	
1904 . . . . .	40 720	15 907	295	56 922	14.99
1905 . . . . .	51 872	15 013	259	67 144	15.47
1906 . . . . .	56 388	14 119	244	70 751	15.67
1907 . . . . .	38 400	14 730	293	53 423	15.54

Da 56,922, quanti erano stati nel 1904, i condannati recidivi salirono a 67,144 nel 1905 e a 70,751 nel 1906 e discesero a 53,423 nel 1907. E' pertanto evidente che nessuna benefica influenza si ebbe nei primi tre anni, durante i quali il numero dei recidivi, anzichè diminuire, si accrebbe, se pur non si voglia considerare come un miglioramento il fatto che l'aumento dal 1905 al 1906 non si sia verificato nella stessa proporzione in cui si era verificato dal 1904 al 1905. Soltanto può rimaner dubbio che un qualche beneficio si sia ottenuto nel 1907, nel qual anno i recidivi diminuirono sensibilmente. Ma tale variazione, anzichè a benefica efficacia del nuovo istituto, credo che si debba in massima parte attribuire alle più volte accennate amnistie, che, riducendo il numero dei condannati in generale, ha pur dovuto ridurre il numero dei recidivi.

### III.

A complemento di quanto son venuto dicendo fin qui circa l'applicazione e gli effetti che la condanna condizionale ha avuto in Italia nel triennio 1905-1907, credo utile esporre in questa ultima parte della relazione alcuni dati numerici circa tale

istituto per quei pochi paesi (Francia, Belgio, Inghilterra e Galles), le cui statistiche penali contengono notizie in proposito. Avverto però subito che non intendo con ciò di istituire dei confronti internazionali, perchè questi son resi impossibili dalle differenze che esistono nel modo in cui la condanna condizionale è disciplinata nei vari Stati. Si tratta dunque di un semplice ravvicinamento di cifre e non di confronti veri e propri.

Incominciamo dalla Francia.

Il progetto di legge sulla condanna condizionale, presentato al Senato francese dal Bérenger il 26 maggio 1884, fu il primo ad introdurre in Europa tale istituto sotto forma di sospensione della pena, sebbene non fosse poi tradotto in legge che il 26 marzo 1891, quando già esisteva una legge belga in data del 31 maggio 1888. La legge s'intitola: « sur l'atténuation et l'aggravation des peines », contenendo, da un lato, l'attenuazione, che consiste appunto nell'introduzione della condanna condizionale, e, dall'altro, speciali aggravamenti per la recidiva.

In Francia tale istituto è disciplinato, nelle sue linee generali, come in Italia: il giudice pronunzia la condanna, ma dichiara sospesa l'esecuzione della pena durante il periodo di prova (*sursis à l'exécution*) che dura cinque anni, per modo che, se durante tale periodo il condannato dimostri di essersi ravveduto, non incorrendo in altre condanne al carcere o ad una pena più grave per reati comuni, la pena non viene eseguita e, in caso contrario, è obbligato a scontarla.

L'applicazione che è stata fatta in Francia della condanna condizionale negli ultimi anni risulta dai seguenti dati:

A N N I	SOSPENSIONI CONDIZIONALI DELLA PENA		
	pronunciate dalle Corti d' assise	pronunciate dai Tribunali correzionali	revocate
1901 . . . . .	62	34 532	2 081
1902 . . . . .	65	36 809	3 137
1903 . . . . .	51	36 618	3 344
1904 . . . . .	98	37 697	3 248
1905 . . . . .	86	39 072	3 613

Nel quinquennio 1901-905 il numero delle sospensioni di pena pronunciate dalle Corti d'assise fu, in media, di 72 ogni anno e il numero di quelle pronunciate dai Tribunali correzionali di circa 37000. Nell'ultimo degli anni considerati il beneficio fu accordato a 22190 condannati al carcere e a 16 882 condannati all'ammenda: di questi ultimi, 11263 (69 su 100) erano stati puniti con un'ammenda non superiore a 25 lire. Il numero delle revoche oltrepassa di poco la cifra di 3000 ogni anno, vale a dire si mantiene inferiore a un decimo delle sospensioni condizionali della pena.

Nel Belgio l'istituto della condanna condizionale fu introdotto, come abbiamo detto, con legge del 31 maggio 1888, la quale è informata agli stessi principj accennati per la legge francese.

Quali sono i risultati pratici ottenuti in un ventennio? Dapprima vi fu, forse, esagerazione e mancanza di precisi criteri nell'applicazione di questo beneficio; ma in seguito questa si fece più corretta e già si manifestano i buoni effetti dell'istituto.

Ecco alcuni dati statistici che si riferiscono agli anni 1901-1907.

ANNI	CONDANNATI CONDIZIONALMENTE				DELITTI commessi dopo una condanna condizionale	
	dai Tribun. correzionali		dai Tribunali di semplice polizia		ad una pena correzionale	ad una pena di polizia
	al carcere	all'ammenda	al carcere	all'ammenda		
1901 . . . . .	6 010	10 487	197	57 101	3 945	2 453
1902 . . . . .	5 240	9 860	180	50 103	1 985	669
1903 . . . . .	5 568	10 395	162	45 371	1 844	501
1904 . . . . .	4 525	9 326	162	46 019	2 061	696
1905 . . . . .	4 598	9 252	127	49 444	1 568	473
1906 . . . . .	5 141	10 298	154	51 560	1 748	513
1907 . . . . .	4 966	10 571	101	49 706	1 794	518

Il numero dei condannati condizionalmente accenna a diminuire alquanto. La cifra proporzionale a 100 condannati in totale si è, infatti, ridotta da 24.4 nel 1901 a 21.7 nel 1907 per ciò che riguarda i condannati al carcere, e da 49.4 a 46.4 per ciò che riguarda i condannati all'ammenda. Ciò è dovuto in parte al fatto che il Ministero della giustizia, avendo rilevato dalle statistiche come fossero piuttosto numerosi coloro che ricadevano nel delitto dopo una condanna condizionale, con circolare del 12 agosto 1901 richiamò l'attenzione delle Autorità giudiziarie sull'uso prudente che, secondo il concetto della legge, dev'essere fatto di questo istituto. A giudicare dai risultati, sembra che tale richiamo non sia rimasto senza effetto, perchè dopo d'allora è andato diminuendo, sebbene lentamente o non senza qualche oscillazione, il numero delle persone che commisero un nuovo delitto dopo essere state condannate condizionalmente ad una pena correzionale o di polizia.

In Inghilterra fu accolto il tipo americano della condanna condizionale, vale a dire quello della sospensione della pronuncia stessa di condanna. Pel *Probation of First Offenders Act*, dell'8 agosto 1887, quando si tratti di un delinquente primario punibile con una pena non superiore a due anni di carcere, può essere applicato il così detto *probation system*, in forza del quale il delinquente può essere lasciato in libertà, per dar prova di buona condotta durante un periodo di tempo da determinarsi dal magistrato. Se risulti da un'apposita inchiesta che durante questo periodo egli ha mancato all'impegno assunto di ben condursi, può essere emesso contro di lui mandato d'arresto e si fa luogo al giudizio; altrimenti questo non si fa più. Venti anni d'esperienza della legge consigliarono però d'istituire, come nella legislazione americana, il *probation officer*, appunto perchè la condanna condizionale era ed è essenzialmente in Inghilterra, come negli Stati Uniti dell'America del Nord, un'istituzione per minorenni, un'istituzione extra-giudiziaria coordinantesi con altri mezzi di cura e di tutela. Si ebbe così il *Probation of Offenders Act*, del 21 agosto 1907, che entrò in vigore il 1° gennaio 1908 e abrogò la legge del 1887. Esso ha creato un corpo di funzionari, i *probation officers*, delegati alla vigilanza di coloro che stanno sotto la minaccia di condanna, vigilanza che si esercita mercè minute e quotidiane informazioni sulla loro vita e con l'assistarli nella ricerca di un'onesta occupazione.

Il seguente prospetto dà notizia dell'applicazione fatta in Inghilterra, durante gli anni 1901 a 1906, dell'istituto in discorso.

ANNI	SOSPENSIONI PRONUNZiate							
	dalle Corti d'assise e dalle Sessioni quadrimestrali				dalle Corti di sommaria giurisdizione			
	Probation of First Offenders Act	Summary Jurisdiction Act, 1879, sec. 16 (2)	Statuti speciali	Totale	Probation of First Offenders Act	Summary Jurisdiction Act, 1879, sec. 16 (2)	Statuti speciali	Totale
1901....	65	..	..	65	5 946	7 670	236	13 852
1902....	75	..	..	75	6 235	7 663	378	14 276
1903....	54	..	..	54	6 292	8 076	601	14 969
1904....	39	..	..	39	6 498	7 992	739	15 229
1905....	36	..	..	36	7 051	7 625	510	15 186
1906....	48	..	..	48	6 976	7 399	455	14 830

L'applicazione del beneficio della sospensione del procedimento e della condanna si è mantenuta presso a poco stazionaria dal 1901 al 1906, salvo una leggera tendenza all'aumento nei primi quattro anni e alla diminuzione nei successivi.

Giunto così al termine della mia relazione, dovrei, come è consuetudine, formulare qualche conclusione, traendola dall'esame dei dati statistici che son venuto esponendo. Ma ho già detto che sarebbe prematuro il voler giudicare ora dei risultati del nuovo istituto, il voler stabilire se questo abbia realmente avuto quei benefici effetti, che il legislatore ha inteso di raggiungere con l'adozione di esso.

Più che opportuno, è dunque necessario attendere, per i motivi già indicati, che sia passato almeno un quinquennio dall'applicazione della legge per giudicarla alla prova. Ad ogni modo è doveroso riconoscere — e son lieto di poterlo dichiarare — che l'istituto della condanna condizionale è stato accolto favorevolmente dalla Magistratura italiana, la quale non ha mostrato verso di esso quella diffidenza di cui aveva dato prova verso gli altri surrogati di pena, quali la riprensione giudiziale, l'arresto in casa, ecc., ed ha saputo penetrarne lo spirito ed applicarlo con saggia ed oculata prudenza.

---



# PROSPETTI STATISTICI

---

**Anni: 1905-1906-1907.**



Condannati da qualsiasi Magistratura, per i quali

(Per distretti di

PROSPETTO I.

DISTRETTO della CORTE D'APPELLO di	CONDANNATI																
	il grado del giudizio	il sesso e l'età						Reclusione			Detenzione			17 Confino			
		Maschi			Femmine			9 Non oltre 1 mese	10 Da più di 1 mese a 3 mesi	11 Da più di 3 a 6 mesi	12 Da più di 6 mesi a 1 anno	13 Non oltre 1 mese	14 Da più di 1 mese a 3 mesi		15 Da più di 3 a 6 mesi	16 Da più di 6 mesi a 1 anno	
		1 Primo grado	2 Appello, opposizione, o purgazione di contumacia, o rinvio	3 Al di sotto di 18 anni compiuti	4 Da 18 a 70 anni compiuti	5 Oltre 70 anni compiuti	6 Al di sotto di 18 anni compiuti										7 Da 18 a 70 anni compiuti
Genova . . . . .	2176	323	313	1782	17	39	343	5	585	225	213	37	105	71	97	1	1
Casale . . . . .	1600	156	191	1248	19	38	256	1	501	173	108	10	65	37	26	1	..
Torino . . . . .	3298	317	452	2634	30	70	419	10	853	414	334	36	139	128	85	3	..
Milano . . . . .	3271	270	600	2478	27	44	377	15	872	493	285	30	146	101	93	10	..
Brescia . . . . .	3938	360	519	3253	41	47	431	7	1054	287	250	13	96	55	89	1	..
Venezia . . . . .	6114	450	885	4939	139	248	1222	31	1845	615	237	26	180	94	79	1	..
Parma . . . . .	755	54	79	587	5	14	121	3	193	57	38	3	27	8	11	..	..
Modena (sezione) . . . . .	1068	58	124	823	14	28	135	2	190	88	44	3	72	31	12	..	..
Lucca . . . . .	1440	89	193	1019	24	41	229	3	324	98	47	1	82	39	27	..	..
Firenze . . . . .	2396	209	409	1749	35	69	337	6	673	229	138	26	104	51	80	2	..
Bologna . . . . .	2234	191	321	1573	24	74	427	6	599	287	298	12	91	54	50	2	..
Ancona . . . . .	1368	52	188	937	15	42	234	4	419	94	65	5	56	35	18	..	..
Macerata (sezione) . . . . .	1105	74	171	728	20	33	224	3	317	102	43	6	46	22	14	2	..
Perugia (sezione) . . . . .	1594	212	277	1104	30	55	335	5	645	122	83	16	97	34	18	..	..
Roma . . . . .	4302	549	832	2943	24	157	884	11	1665	611	385	53	239	120	64	13	..
Aquila . . . . .	4320	259	778	2430	49	300	1006	16	2186	319	140	8	176	77	31	1	..
Napoli . . . . .	9391	2597	1857	6898	345	471	2357	60	3781	1828	748	229	670	444	196	45	..
Potenza (sezione) . . . . .	1559	179	318	956	15	42	402	5	632	134	82	8	154	29	22	3	..
Trani . . . . .	6428	986	1972	4753	38	162	1376	13	2379	707	591	47	359	129	164	20	..
Catanzaro . . . . .	4184	645	955	2684	32	161	976	21	1692	439	251	55	351	167	106	13	3
Messina . . . . .	1217	251	189	851	21	38	340	20	463	161	85	10	76	37	26	..	..
Catania . . . . .	2347	712	386	1833	9	86	727	18	853	326	239	32	204	79	64	3	1
Palermo . . . . .	3237	685	586	2406	33	85	796	9	1127	538	226	24	253	152	139	1	3
Cagliari . . . . .	2006	336	323	1635	17	49	312	6	767	229	191	13	143	38	16	1	..
REGNO . . . . .	71341	10014	12021	51363	1023	2393	14275	280	24556	8526	5121	703	3331	2032	1527	123	8

fu sospesa l'esecuzione della condanna.

Corte d'appello).

Anno 1905.

la pena inflitta	CLASSIFICATI SECONDO																				
	la pena inflitta								la durata della sospensione					le condizioni della sospensione							
	Arresto				Multa				Ammenda				la durata della sospensione					le condizioni della sospensione			
	18 Non oltre 1 mese	19 Da più di 1 mese a 3 mesi	20 Da più di 3 a 6 mesi	21 Da più di 6 mesi a 1 anno	22 Fino a 0 lire	23 Da più di 50 a 300 lire	24 Da più di 300 a 1000 lire	25 Oltre 1000 lire	26 Fino a 50 lire	27 Da più di 50 a 300 lire	28 Da più di 300 a 1000 lire	29 Oltre 1000 lire	30 Da 18 mesi a 2 anni	31 Da più di 2 a 3 anni	32 Da più di 3 a 4 anni	33 Fino a 5 anni	34 Risarcimento del danno	35 Riparazione giusta l'art. 38 del C. p.	36 Spese procedurali	37 Nessuna	
187	11	2	..	492	148	5	..	348	54	6	1	434	81	16	1968	217	13	481	1919		
90	9	1	..	194	61	8	..	444	26	2	..	499	18	13	1226	140	15	331	1342		
192	19	4	..	347	311	22	4	638	81	9	6	746	114	51	2704	324	7	689	2755		
138	30	5	..	401	146	13	2	651	103	15	6	333	119	26	2713	86	13	390	3058		
190	22	2	9	432	296	11	..	1281	285	10	5	1320	111	125	2742	126	23	397	3786		
206	13	1	..	1010	512	25	8	1293	297	27	5	1089	275	34	5166	162	21	351	6067		
25	1	..	..	145	64	2	..	209	25	..	1	269	25	31	484	20	3	139	656		
67	10	1	..	121	53	2	..	376	54	2	2	315	39	7	735	71	3	124	932		
122	15	1	..	189	88	8	2	396	56	33	1	463	93	2	971	29	1	84	1424		
167	6	1	6	309	142	6	..	522	140	7	2	650	114	68	1773	70	2	350	2236		
159	16	1	..	242	106	9	..	464	116	6	3	330	127	36	1932	79	6	89	2256		
86	7	1	1	173	82	3	..	312	61	..	2	242	52	2	1124	23	2	51	1350		
70	2	2	..	198	60	4	1	233	57	..	..	429	34	8	708	41	19	116	1030		
85	1	..	..	278	123	2	3	247	47	4	1	401	86	32	1287	9	..	103	1699		
274	39	4	1	624	206	19	5	435	87	6	1	362	44	56	4389	101	2	281	4512		
124	9	..	..	521	187	19	1	692	83	5	..	777	244	28	3530	74	7	538	4004		
692	115	15	4	1358	475	37	7	1214	121	3	6	1918	478	206	9386	596	86	1161	10331		
85	13	..	..	269	80	12	1	192	19	3	..	332	69	17	1320	48	3	177	1528		
488	75	11	5	1111	356	29	15	847	74	4	3	1426	252	200	5536	125	26	402	6878		
266	22	3	1	674	185	21	4	470	96	3	7	771	174	83	3801	206	23	431	4212		
50	4	..	..	223	76	10	2	221	24	..	..	270	78	7	1113	12	..	179	1277		
166	13	1	..	609	172	24	1	247	24	1	..	620	95	22	2322	26	..	152	2882		
240	65	10	1	450	182	18	1	438	35	11	1	536	180	42	3157	115	14	235	3578		
55	11	5	..	394	98	6	7	400	25	3	..	433	60	26	1823	69	10	176	2128		
4224	528	71	28	10674	4109	318	64	12570	1990	180	53	15345	2962	1138	61910	2769	299	7407	71850		

Condannati da qualsiasi Magistratura, pei quali fu sospesa l'esecuzione

(Per distretti di

PROSPETTO II.

DISTRETTO della CORTE D'APPELLO di	CONDANNATI								
	Totale 1	per							
		preveduti nel Codice							
		Contro la sicurezza dello Stato 2	Contro le libertà politiche 3	Violenza, resistenza e oltraggi 4	Contro l'ordine pubblico 5	Contro la fede pubblica 6	Contro il buon costume e l'ordine delle famiglie 7	Omicidi volontari 8	Lesioni personali volontarie 9
Genova	2 499	..	..	140	2	13	42	2	557
Casale	1 756	..	..	64	4	54	21	..	337
Torino	3 615	..	..	122	5	18	44	..	881
Milano	3 541	1	..	102	6	29	51	1	641
Brescia	4 298	..	..	107	5	19	48	1	645
Venezia	6 564	..	..	293	1	30	50	3	911
Parma	809	..	..	27	..	6	10	..	134
Modena (sezione)	1 126	..	1	29	..	6	11	..	144
Lucca	1 529	..	1	62	2	4	6	..	300
Firenze	2 605	..	3	67	5	15	17	2	504
Bologna	2 425	..	..	87	2	20	16	..	348
Ancona	1 420	..	..	28	..	11	2	..	252
Macerata (sezione)	1 179	..	..	17	..	5	8	..	251
Perugia (sezione)	1 806	..	1	51	..	9	13	..	423
Roma	4 851	..	..	276	1	46	58	1	876
Aquila	4 579	..	..	94	4	15	42	..	875
Napoli	11 983	6	17	265	121	165	181	8	3 954
Potenza (sezione)	1 738	..	..	26	6	2	13	..	452
Trani	7 414	..	..	206	9	55	71	2	2 006
Catanzaro	4 829	..	1	58	16	17	43	1	1 335
Messina	1 468	..	..	44	2	10	17	..	378
Catania	3 059	..	..	49	1	6	46	..	960
Palermo	3 915	..	..	71	11	48	30	2	981
Cagliari	2 342	..	..	75	3	7	8	1	249
REGNO	81 355	7	24	2 360	206	610	848	21	18 394

della condanna, classificati secondo il reato per il quale furono condannati.

Corte d'appello).

Anno 1905.

CONDIZIONALMENTE															
delitti										per contravvenzioni					
penale										preveduti in altri Codici e in altre leggi		prevedute nel Codice penale			
Diffamazioni e ingiurie 10	Furti 11	Rapine, estorsioni e ricatti 12	Truffe e frodi 13	Altri delitti 14	Bancherotte 15	Altri delitti 16	Mendicizia 17	Porto d'arma 18	Ubriachezza 19	Altre 20	Prevedute in Regolamenti locali 21	Prevedute in altre Leggi o Regolamenti 22			
278	398	7	90	232	33	63	1	134	27	199	34	247			
97	316	10	28	165	12	45	1	68	19	222	11	282			
213	606	15	48	347	62	136	4	82	68	409	37	518			
284	753	8	93	315	88	147	5	92	67	375	31	452			
244	826	10	66	293	60	47	5	150	106	532	136	998			
606	1 621	10	105	542	68	324	9	215	145	516	80	1 035			
103	116	..	19	66	14	4	2	16	14	94	10	174			
118	121	6	12	81	14	50	2	35	38	151	19	288			
107	158	..	24	188	14	49	2	73	25	182	20	312			
181	406	10	38	305	62	38	18	132	42	384	11	365			
187	533	2	47	265	48	49	3	110	17	304	26	361			
64	226	1	13	170	13	44	6	106	18	129	23	314			
106	210	..	10	109	7	15	1	68	22	127	38	185			
129	419	..	16	192	5	49	..	84	16	111	37	251			
310	1 129	5	145	889	48	89	4	228	48	323	45	430			
380	1 600	4	22	415	7	66	1	92	31	235	37	619			
885	1 877	12	149	1 722	23	195	11	684	100	667	60	889			
150	396	..	18	251	2	31	2	83	22	103	4	177			
643	1 398	35	161	868	70	216	9	395	50	481	98	641			
470	855	24	60	663	18	162	15	266	64	219	48	494			
163	229	1	31	178	6	37	7	39	6	83	20	217			
432	509	5	89	279	14	49	8	103	17	83	24	285			
511	519	18	93	631	24	72	2	276	8	256	26	336			
238	597	63	34	447	17	48	1	46	25	138	16	329			
6 899	15 818	246	1 411	9 713	729	2 025	119	3 577	995	6 223	551	10 239			

Condannati per i quali fu revocata o cessò di avere

(Per distretti

PROSPETTO III.

DISTRETTO della CORTE D'APPELLO di	Totale 1	il sesso e l'età (a)				la pena inflitta con la condanna rimasta sospesa	
		Maschi		Femmine		detentiva (sola o con- giunta con una pena pecuniaria) 6	pecuniaria 7
		al di sotto di 18 anni compiuti 2	da 18 anni in su 3	al di sotto di 18 anni compiuti 4	da 18 anni in su 5		
Genova . . . . .	73	10	55	2	6	39	34
Casale. . . . .	57	6	37	3	11	34	23
Torino . . . . .	80	12	50	..	18	51	29
Milano . . . . .	64	17	33	1	10	38	26
Brescia . . . . .	113	22	77	1	13	72	41
Venezia . . . . .	118	27	57	4	30	76	42
Parma. . . . .	15	5	9	..	1	9	8
Modena (sezione) . . . . .	23	4	15	..	4	11	12
Lucca . . . . .	46	11	30	1	4	30	16
Firenze . . . . .	74	11	56	1	6	32	42
Bologna . . . . .	46	10	27	..	9	33	13
Ancona . . . . .	39	6	25	..	8	36	3
Macerata (sezione) . . . . .	54	11	31	2	10	32	22
Perugia (sezione) . . . . .	24	10	10	..	4	17	7
Roma . . . . .	63	16	34	3	10	48	15
Aquila. . . . .	187	53	76	10	48	133	54
Napoli . . . . .	181	48	92	5	36	140	41
Potenza (sezione) . . . . .	40	7	24	2	7	33	7
Trani. . . . .	111	24	66	2	19	91	20
Catanzaro . . . . .	88	22	48	4	14	53	35
Messina . . . . .	14	1	10	..	3	5	9
Catania . . . . .	73	7	41	3	22	48	25
Palermo. . . . .	84	20	50	2	12	68	16
Cagliari . . . . .	50	8	37	..	5	29	21
REGNO . . . . .	1717	368	993	46	310	1158	559

(a) L'età del condannato è quella che esso aveva al tempo della condanna rimasta sospesa.

effetto la sospensione dell'esecuzione della condanna

di Corte d'appello)

Anno 1905.

CONDANNATI

classificati secondo

il motivo della revoca o della cessazione	il tempo durante il quale rimase sospesa la condanna	la nuova condanna per delitto										
		che importava una pena		che, rispetto al reato per cui vi fu precedente condanna, era								
		che importava una pena	che, rispetto al reato per cui vi fu precedente condanna, era	che importava una pena	che, rispetto al reato per cui vi fu precedente condanna, era	che importava una pena						
inadempimento degli obblighi fissati nella sentenza 8	nuova condanna per delitto 9	non superiore a 3 mesi 10	da più di 3 mesi a 1 anno 11	da più di 1 anno a 2 anni 12	da più di 2 anni a 3 anni 13	oltre 3 anni 14	detentiva (sola o con- giunta con una pena pecuniaria) 15	pecuniaria 16	preveduto nello stesso articolo del C. P. 17	preveduto nello stesso capo del C. P. 18	tra quelli compresi in ciascuno dei gruppi indicati nell'art. 82 del C. P. 19	di indole diversa 20
48	25	29	39	5	..	..	22	3	11	4	2	8
42	15	26	29	1	1	..	12	3	8	..	..	7
46	34	30	46	4	..	..	31	3	22	2	1	9
27	37	30	28	4	..	2	33	4	18	9	1	9
44	69	42	67	4	..	..	60	9	40	6	6	17
50	68	37	75	5	..	1	59	9	42	11	1	14
6	9	4	9	2	..	..	9	..	4	3	..	2
15	8	12	11	..	..	..	7	1	3	..	..	5
15	31	26	20	..	..	..	22	9	15	6	1	9
52	22	55	16	1	..	2	18	4	7	1	1	13
14	32	16	23	..	..	7	27	5	21	3	1	7
18	21	15	20	4	..	..	19	2	11	1	1	8
32	22	26	23	4	..	1	17	5	8	1	3	10
10	14	7	16	1	..	..	10	4	7	1	1	5
24	39	16	43	3	..	1	37	2	20	2	2	15
111	76	91	88	2	..	6	62	14	35	6	8	27
112	69	82	90	3	..	6	58	11	37	5	7	20
12	23	17	22	..	..	1	25	3	19	..	1	8
54	57	47	51	7	2	4	50	7	20	2	5	30
39	49	50	29	5	..	4	41	8	17	3	4	25
10	4	8	6	..	..	..	3	1	2	..	..	2
53	20	31	37	2	..	3	17	3	8	3	3	6
49	35	29	48	3	..	4	33	2	13	5	4	13
24	26	7	37	6	..	..	23	3	17	..	3	6
907	810	733	873	66	3	42	635	115	495	74	56	275

Condannati da qualsiasi Magistratura, per i quali

(Per distretti di

PROSPETTO I.

DISTRETTO  della  CORTE D'APPELLO  di	CONDANNATI																
	il grado del giudizio	il sesso e l'età						Reclusione				Detenzione				Confino	
		Maschi			Femmine												
		Primo grado	Appello, opposizione, o purgazione di contumacia, o rinvio	Al di sotto di 18 anni compiuti	Da 18 a 70 anni compiuti	Oltre 70 anni compiuti	Al di sotto di 18 anni compiuti	Da 18 a 70 anni compiuti	Oltre 70 anni compiuti	Non oltre 1 mese	Da più di 1 mese a 3 mesi	Da più di 3 a 6 mesi	Da più di 6 mesi a 1 anno	Non oltre 1 mese	Da più di 1 mese a 3 mesi		Da più di 3 a 6 mesi
Genova	2800	326	321	2148	28	70	553	6	675	275	254	25	138	93	251	..	..
Casale	1897	107	232	1344	22	41	267	8	450	169	125	11	72	47	58	2	..
Torino	4127	255	513	3191	35	52	587	4	983	497	358	43	200	133	138	2	1
Milano	4338	259	579	3464	31	42	466	15	1004	751	390	27	166	156	131	3	..
Brescia	4405	192	653	3290	28	57	556	13	1261	352	344	18	115	56	86	2	..
Venezia	8477	407	1072	5657	96	298	1733	28	2248	537	471	31	225	135	158	4	2
Parma	950	53	108	728	14	22	127	4	204	77	27	3	44	19	25	..	..
Modena (sezione)	1408	73	181	1094	18	23	159	1	273	87	48	10	57	31	16	1	..
Lucca	1579	113	235	1099	26	39	280	13	324	142	69	5	112	30	42	..	..
Firenze	2811	231	426	2114	41	78	381	2	744	295	145	17	175	81	81	..	..
Bologna	2691	332	402	1962	23	105	529	2	723	239	232	26	180	62	64	2	1
Ancona	1761	89	229	1206	38	51	317	9	478	144	70	6	89	35	35	2	..
Macerata (sezione)	1319	52	154	866	25	43	277	6	369	102	68	6	71	29	20	2	..
Perugia (sezione)	2374	176	296	1708	38	91	410	7	804	208	129	7	122	47	45	..	..
Roma	5025	536	914	3329	32	178	1094	14	1865	687	436	56	256	129	95	1	..
Aquila	5010	269	854	2783	56	319	1242	16	2232	496	257	19	221	85	108	..	..
Napoli	12278	1581	2193	8000	272	489	2824	81	4248	1441	838	98	1082	526	479	34	1
Potenza (sezione)	2052	166	356	1363	21	47	425	6	777	153	116	20	145	64	46	1	1
Trani	8091	846	1368	5516	81	170	1722	20	2877	724	667	58	439	291	136	1	..
Catanzaro	5533	573	1076	3439	72	162	1289	18	2008	490	268	44	449	177	193	7	..
Messina	1404	188	167	1005	19	41	357	3	381	127	95	15	100	55	94	..	..
Catania	3150	632	393	2341	25	82	937	4	1021	416	294	17	262	116	66	3	..
Palermo	4175	828	682	3208	35	94	973	11	1369	652	370	54	365	152	135	10	..
Cagliari	2806	320	410	2186	25	70	430	5	837	310	214	12	183	55	20	..	1
REGNO	90371	8595	13814	63151	1101	2669	17935	296	28175	9342	6285	628	5268	2514	2492	77	7

fu sospesa l'esecuzione della condanna.

Corte d'appello).

Anno 1906.

la pena inflitta	CLASSIFICATI SECONDO													la durata della sospensione				le condizioni della sospensione			
	Arresto				Multa				Ammenda												
	Non oltre 1 mese	Da più di 1 mese a 3 mesi	Da più di 3 a 6 mesi	Da più di 6 mesi a 1 anno	Fino a 50 lire	Da più di 50 a 300 lire	Da più di 300 a 1000 lire	Oltre 1000 lire	Fino a 50 lire	Da più di 50 a 300 lire	Da più di 300 a 1000 lire	Oltre 1000 lire	Da 18 mesi a 2 anni	Da più di 2 a 3 anni	Da più di 3 a 4 anni	Da più di 4 a 5 anni	Risarcimento del danno	Riparazione giusta l'art. 88 del C. P.	Spese procedurali	Nessuna	
187	29	5	..	389	232	7	7	506	97	6	..	551	93	28	2454	102	6	434	2843		
83	14	..	..	212	144	8	..	462	49	13	4	547	20	31	1316	122	3	253	1580		
227	26	2	..	466	238	19	7	886	131	18	7	825	153	90	3314	368	14	642	3509		
210	35	9	1	493	237	19	..	850	106	5	4	949	90	37	3521	145	7	311	4152		
226	12	..	..	535	166	16	1	1115	277	8	7	1357	88	81	3071	88	20	122	4376		
308	17	2	..	1266	636	49	24	2263	454	27	7	1903	332	53	6596	304	42	564	7997		
41	4	..	..	131	45	3	..	315	62	3	..	360	29	3	611	13	1	103	891		
60	3	4	..	150	97	1	5	569	68	..	1	360	23	19	1079	22	4	57	1404		
92	5	..	..	261	64	10	6	467	52	8	3	448	221	14	1009	30	4	31	1633		
163	12	1	..	327	147	13	..	663	136	10	2	712	151	61	2118	114	3	216	2742		
181	16	..	..	278	189	17	3	611	138	6	5	598	134	44	2247	74	9	137	2815		
143	7	2	..	174	95	6	1	457	94	7	2	449	47	2	1352	19	..	34	1804		
75	1	..	..	247	79	5	..	251	38	1	7	348	35	5	983	10	..	53	1310		
120	5	1	..	368	179	15	..	389	97	12	2	364	128	47	2011	37	2	194	2341		
299	30	5	..	629	303	18	3	640	94	14	1	553	134	86	4788	99	1	266	5215		
180	13	1	..	608	188	32	12	757	119	10	2	935	117	19	4199	92	..	378	4873		
1015	162	32	5	1645	553	64	10	1414	181	25	6	2015	442	128	11274	255	8	878	12770		
138	20	2	..	339	75	8	3	274	25	10	1	458	80	27	1653	35	..	123	2077		
559	133	12	..	1375	452	43	21	1105	115	16	3	1643	305	116	6783	58	3	389	8498		
391	58	10	..	755	238	28	5	897	106	5	7	921	115	75	4995	73	8	366	5684		
64	5	..	..	282	97	6	1	244	25	1	..	234	38	11	1259	10	..	98	1487		
158	26	5	..	733	225	27	6	350	48	6	3	506	95	22	3159	28	1	113	3644		
335	74	21	2	550	217	33	6	566	82	8	2	662	147	57	4187	48	5	211	4749		
123	11	1	..	537	124	18	2	638	35	5	..	511	102	36	2477	55	15	219	2853		
5331	718	115	8	12760	5020	465	123	16689	2659	224	76	18259	3209	1092	76406	2210	166	6192	91047		

Condannati da qualsiasi Magistratura, pei quali fu sospesa l'esecuzione

della condanna, classificati secondo il reato per il quale furono condannati.

PROSPETTO II.

(Per distretti di

Corte d'appello).

Anno 1906.

DISTRETTO della CORTE D'APPELLO di	CONDANNATI									CONDIZIONALMENTE													
	Totale	per								delitti						per contravvenzioni							
		preveduti nel Codice								penale						preveduti in altri Codici o in altre leggi		prevedute nel Codice penale				Prevedute in Regolamenti locali	Prevedute in altre Leggi o Regolamenti
		Contro la sicurezza dello Stato	Contro le libertà politiche	Violenza, resistenza e oltraggi	Contro l'ordine pubblico	Contro la fede pubblica	Contro il buon costume e l'ordine delle famiglie	Omicidi volontari	Lesioni personali volontarie	Diffamazioni e ingiurie	Furti	Rapine, estorsioni e ricatti	Truffe e frodi	Altri delitti	Banche e Banche	Altri delitti	Mendicizia	Porto d'arma	Ubriachezza	Altre			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
Genova . . . . .	3126	..	..	156	1	29	5	..	597	259	430	9	86	581	38	105	4	119	63	226	35	383	
Casale . . . . .	1014	..	..	63	1	24	41	1	330	119	308	1	23	247	23	55	2	73	35	278	30	260	
Torino . . . . .	4382	..	..	149	4	38	31	3	859	346	700	11	69	532	74	186	4	136	101	486	57	596	
Milano . . . . .	4597	..	..	159	5	67	32	..	682	261	1164	..	201	404	119	199	6	140	75	549	43	491	
Brescia . . . . .	4597	..	..	159	6	48	41	1	599	278	1176	7	89	368	38	97	5	186	90	634	109	636	
Venezia . . . . .	8884	..	..	310	..	54	30	1	1163	705	1888	3	138	698	75	506	28	274	224	861	141	1785	
Parma . . . . .	1003	..	..	36	..	5	6	..	158	38	128	..	16	104	14	19	1	26	26	134	28	239	
Modena (sezione) . . . . .	1481	2	..	38	..	8	8	..	157	107	172	..	33	132	4	32	5	30	59	258	26	419	
Lucca . . . . .	1692	..	..	77	1	8	6	2	252	90	171	1	28	168	23	105	6	94	29	186	44	411	
Firenze . . . . .	3042	..	..	89	5	25	15	4	579	227	481	5	44	358	56	56	11	168	44	426	67	391	
Bologna . . . . .	3023	..	..	97	3	37	16	3	369	246	594	24	48	371	58	135	5	145	51	322	37	462	
Ancona . . . . .	1850	..	..	74	..	4	21	1	311	192	267	3	26	171	19	43	18	140	14	159	55	422	
Macerata (sezione) . . . . .	1371	..	..	44	..	10	12	..	280	107	239	1	17	159	5	20	..	75	19	120	44	210	
Perugia (sezione) . . . . .	2550	..	..	47	3	16	10	..	466	171	622	1	30	278	12	59	18	158	21	180	24	434	
Roma . . . . .	5561	..	..	379	2	90	37	..	1021	355	1327	7	160	768	39	130	3	249	78	413	53	450	
Aquila . . . . .	5270	..	..	91	..	29	14	..	1014	398	1754	7	37	545	6	150	4	130	51	263	104	673	
Napoli . . . . .	13859	..	..	242	62	165	129	25	3518	1655	2424	29	301	1765	78	718	22	876	131	934	74	1311	
Potenza (sezione) . . . . .	2218	..	..	26	14	19	2	..	537	179	511	..	17	271	1	63	3	124	24	175	26	226	
Trani . . . . .	8937	..	..	186	5	85	47	3	2223	771	1819	8	146	1124	19	290	9	524	83	571	94	930	
Catanzaro . . . . .	6106	..	..	101	..	36	18	3	1481	550	1037	2	43	833	7	297	14	365	85	428	79	727	
Messina . . . . .	1592	..	..	34	4	21	16	..	346	152	214	..	18	289	15	102	3	46	9	111	28	184	
Catania . . . . .	3782	..	..	96	2	60	10	3	1107	499	525	13	104	556	11	67	6	121	6	155	20	412	
Palermo . . . . .	5103	..	..	109	2	35	77	4	1139	506	672	10	99	842	36	228	10	329	21	348	65	471	
Cagliari . . . . .	3126	..	..	98	1	20	17	1	329	256	730	11	38	649	13	63	4	84	31	236	37	508	
REGNO . . . . .	98966	2	..	2851	121	942	641	55	19517	7807	19348	153	1811	12213	783	3725	191	4612	1381	8462	1320	13051	

Condannati per i quali fu revocata o cessò di avere

(Per distretti di

PROSPETTO III.

DISTRETTO della CORTE D'APPELLO di	Totale	il sesso e l'età (a)				la pena inflitta con la condanna rimasta sospesa	
		Maschi		Femmine		detentiva (sola o con- giunta con una pena pecuniaria)	pecuniaria
		al di sotto di 18 anni compiuti	da 18 anni in su	al di sotto di 18 anni compiuti	da 18 anni in su		
		1	2	3	4		
Genova . . . . .	129	18	92	..	19	79	50
Casale . . . . .	98	14	65	4	15	67	31
Torino . . . . .	164	24	117	5	18	107	57
Milano . . . . .	122	35	74	1	12	82	40
Brescia . . . . .	137	33	89	3	12	88	49
Venezia . . . . .	228	35	131	7	55	127	101
Parma . . . . .	36	6	27	..	3	21	15
Modena (sezione) . . . . .	39	13	24	..	2	26	13
Lucca . . . . .	59	13	40	1	5	48	11
Firenze . . . . .	102	12	69	5	16	59	43
Bologna . . . . .	81	20	49	3	9	58	23
Ancona . . . . .	64	10	39	1	14	43	21
Macerata (sezione) . . . . .	49	6	28	..	15	32	17
Perugia (sezione) . . . . .	79	12	54	..	13	48	31
Roma . . . . .	108	22	67	3	16	88	20
Aquila . . . . .	196	36	100	18	42	149	47
Napoli . . . . .	303	65	161	8	69	236	67
Potenza (sezione) . . . . .	63	17	31	1	14	53	10
Trani . . . . .	184	38	117	4	27	138	46
Catanzaro . . . . .	155	54	75	6	20	126	29
Messina . . . . .	30	5	20	..	5	22	8
Catania . . . . .	100	15	56	1	28	73	27
Palermo . . . . .	117	33	62	2	20	89	28
Cagliari . . . . .	94	19	51	2	22	65	29
REGNO . . . . .	2737	553	1638	75	471	1924	813

(a) Veggasi nota (a) a pag. 38.

effetto la sospensione dell'esecuzione della condanna.

Corte d'appello).

Anno 1906.

CONDANNATI														
classificati secondo														
il motivo della revoca o della cessazione	il tempo durante il quale rimase sospesa la condanna						la nuova condanna per delitto							
	inadempimento degli obblighi fissati nella sentenza	nuove condanna per delitto	non superiore a 2 mesi	da più di 3 mesi a 1 anno	da più di 1 anno a 2 anni	da più di 2 anni a 3 anni	oltre 3 anni	che importava una pena		che, rispetto al reato per cui vi fu precedente condanna, era				
								definitiva (sola o con- giunta con una pena pecuniaria)	Pecuniaria	preveduto nello stesso articolo del C. P.	preveduto nello stesso capo del C. P.	tra quelli compresi in ciascuno dei gruppi indicati nell'art. 82 del C. P.	di indole diversa	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
89	40	50	64	14	1	..	34	6	19	1	3	17		
40	58	40	41	11	4	2	53	5	26	5	4	23		
104	60	36	100	21	..	7	45	15	27	4	4	25		
33	89	36	53	27	4	2	78	11	53	9	2	25		
31	106	52	60	23	2	..	96	10	46	17	4	39		
80	148	55	116	48	5	4	116	32	64	21	12	51		
11	25	6	23	6	1	..	18	7	8	4	2	11		
5	34	9	19	10	..	1	28	6	8	8	1	17		
11	48	14	29	11	1	4	45	3	18	10	5	15		
55	47	44	43	13	1	1	41	6	24	3	..	20		
25	53	18	36	12	..	15	50	6	29	5	4	18		
20	44	5	37	18	3	1	41	3	11	..	2	31		
15	34	14	20	12	1	2	32	2	17	..	7	10		
32	47	26	36	16	1	..	40	7	22	3	3	19		
22	86	17	57	20	4	10	79	7	29	12	3	42		
64	132	42	84	51	6	13	116	16	56	18	5	53		
111	192	78	121	69	14	21	172	20	78	21	28	65		
16	47	15	22	15	3	8	46	1	20	3	2	22		
49	135	50	77	33	4	20	125	10	51	8	9	67		
42	113	36	59	43	5	12	106	7	40	8	8	57		
11	19	5	14	7	..	4	15	4	8	2	..	9		
41	59	23	41	33	1	2	46	13	24	5	6	24		
58	59	40	52	18	2	5	54	5	19	5	3	32		
35	59	20	43	26	2	3	49	10	35	1	8	15		
1000	1737	731	1247	557	65	137	1525	212	732	173	125	707		

Condannati da qualsiasi Magistratura, per i quali

(Per distretti di

PROSPETTO I.

DISTRETTO della CORTE D'APPELLO di	CONDANNATI																
	il grado del giudizio	il sesso e l'età						Reclusione				Detenzione				Confino	
		Maschi			Femmine			Non oltre 1 mese		Da più di 1 mese a 3 mesi		Non oltre 1 mese		Da più di 1 mese a 3 mesi			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15
Genova . . . . .	2833	246	315	2161	35	53	507	8	647	248	172	28	117	149	282	4	..
Casale . . . . .	1914	117	229	1432	17	37	311	5	512	195	159	8	68	21	46	5	..
Torino . . . . .	4292	206	469	3210	33	96	589	11	1001	551	418	31	213	136	113	6	..
Milano . . . . .	5091	255	787	3785	66	66	637	5	1096	938	654	45	177	89	178	1	..
Brescia . . . . .	3803	163	450	3003	37	67	406	3	1031	358	302	13	171	48	39	3	3
Venezia . . . . .	7225	324	872	4985	93	213	1382	14	1891	565	424	35	276	115	161	2	3
Parma . . . . .	746	61	69	576	10	14	137	1	131	72	35	5	86	17	26	2	..
Modena (sezione) . . . . .	1092	49	114	894	20	34	134	5	197	89	75	6	76	26	11	1	..
Lucca . . . . .	1755	95	233	1267	16	43	289	2	308	155	86	8	105	63	122	1	1
Firenze . . . . .	2617	130	418	1852	35	78	393	11	714	411	173	27	118	81	64	2	..
Bologna . . . . .	2566	323	349	1971	25	69	473	2	633	362	245	31	221	67	81	5	2
Ancona . . . . .	1311	61	143	958	13	27	225	6	383	88	73	8	81	30	37	..	..
Macerata (sezione) . . . . .	1181	53	117	891	17	30	267	2	324	103	61	3	36	16	17	..	..
Perugia (sezione) . . . . .	1975	90	214	1401	22	46	369	13	657	155	121	9	129	61	41	..	..
Roma . . . . .	5229	444	920	3474	39	154	1089	6	1683	723	502	44	312	120	88	1	..
Aquila . . . . .	4520	174	731	2581	59	220	1990	13	1789	368	213	22	229	77	89	5	..
Napoli . . . . .	11619	1623	1982	7639	313	476	2765	67	3929	1631	909	137	852	367	355	25	..
Potenza (sezione) . . . . .	2033	133	372	1257	18	70	436	13	874	227	159	15	133	38	36	..	..
Trani . . . . .	3606	760	583	3016	28	80	651	8	1065	604	753	51	392	208	142	2	..
Catanzaro . . . . .	5252	585	975	3339	72	190	1240	21	1861	566	353	55	395	127	140	6	1
Messina . . . . .	1288	113	162	876	15	34	307	7	394	126	105	10	83	23	29	..	..
Catania . . . . .	3259	416	323	2327	29	106	879	11	917	409	275	29	190	85	71	3	..
Palermo . . . . .	3981	638	608	2915	43	114	917	22	1267	634	345	44	304	114	109	1	1
Cagliari . . . . .	2979	306	362	2343	28	63	475	14	802	313	209	18	213	55	26	1	..
REGNO . . . . .	82067	7415	11797	57973	1074	2370	15996	270	24106	9891	6821	682	4977	2133	2333	76	11

fu sospesa l'esecuzione della condanna.

Corte d'appello).

Anno 1907.

CLASSIFICATI SECONDO																			
la pena inflitta										la durata della sospensione				le condizioni della sospensione					
Arresto				Multa			Ammenda			della durata della sospensione				della sospensione					
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
Non oltre 1 mese	Da più di 1 mese a 3 mesi	Da più di 3 a 6 mesi	Da più di 6 mesi a 1 anno	Fino a 50 lire	Da più di 50 a 300 lire	Da più di 300 a 1000 lire	Oltre 1000 lire	Fino a lire 50	Da più di 50 a 300 lire	Da più di 300 a 1000 lire	Oltre 1000 lire	Da 18 mesi a 2 anni	Da più di 2 a 3 anni	Da più di 3 a 4 anni	Fino a 5 anni	Risarcimento del danno	Riparazione giusta l'art. 35 del C. P.	Spese procedurali	Nessuna
191	25	1	10	567	147	20	21	367	57	10	16	455	53	226	2345	103	1	230	2770
140	15	..	..	206	219	6	..	353	71	7	..	521	36	7	1467	116	2	180	1796
271	36	4	..	475	255	21	7	750	95	17	8	826	98	90	3394	340	46	459	3626
222	56	4	..	732	263	28	6	704	130	12	M	745	99	48	4454	96	13	209	5037
161	4	2	..	511	193	33	2	828	187	14	13	993	53	61	2859	104	12	116	3840
283	9	1	..	1189	536	46	11	1619	335	31	17	1354	285	34	5876	293	66	444	6784
37	1	..	..	166	39	1	..	159	29	1	..	202	7	3	595	20	2	39	747
63	3	..	..	153	74	3	..	303	60	1	..	253	52	9	827	15	2	66	1058
122	15	1	..	282	145	7	3	336	74	13	3	304	250	22	1274	77	..	42	1735
173	16	3	1	315	151	14	3	421	83	9	8	394	163	14	2216	65	3	136	2594
150	20	3	2	263	135	20	20	510	93	14	12	487	120	58	2224	70	4	118	2706
81	16	2	..	181	60	2	6	242	60	19	3	293	73	8	998	16	1	59	1299
67	2	..	..	206	86	10	2	257	43	..	1	289	36	6	903	7	..	25	1203
101	12	..	..	283	111	7	13	276	86	9	3	235	54	10	1716	16	..	84	1967
286	20	2	..	793	264	96	3	644	76	12	4	683	73	23	4894	134	1	238	5304
248	31	5	1	678	153	33	5	677	54	16	1	763	143	39	3749	29	2	177	4515
999	181	27	12	1777	591	45	21	1195	160	23	6	1781	189	160	11112	187	17	467	12614
121	19	..	..	351	54	2	4	111	20	2	..	208	27	20	1911	18	14	58	2081
128	38	6	1	439	206	9	7	189	121	2	3	295	43	10	4018	18	1	60	4287
432	48	1	1	856	222	54	7	647	51	11	3	807	60	37	4933	61	1	216	5556
55	4	1	..	260	101	1	3	181	23	1	1	226	23	18	1134	4	..	32	1366
151	19	1	..	668	367	18	2	392	62	4	3	599	26	10	3040	26	1	92	3556
291	95	14	1	477	248	27	10	505	114	13	5	572	212	80	3755	31	1	152	4437
99	7	1	..	684	141	13	2	647	45	7	2	458	131	47	2649	27	9	236	3011
4872	682	79	29	12512	4781	516	156	12313	2129	248	123	13793	2306	1040	72343	1873	199	3335	83838

Condannati da qualsiasi Magistratura, per i quali fu sospesa l'esecuzione

(Per distretti di

PROSPETTO II.

DISTRETTO della CORTE D'APPELLO di	CONDANNATI								
	Totale	per							
		preveduti nel Codice							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Contro la sicurezza dello Stato	Contro le libertà politiche	Violenza, resistenza e oltraggi	Contro l'ordine pubblico	Contro la fede pubblica	Contro il buon costume e l'ordine delle famiglie	Omicidi volontari	Lesioni personali volontarie	
Genova . . . . .	3079	..	..	133	5	15	40	1	591
Casale . . . . .	2031	..	..	97	..	81	18	..	404
Torino . . . . .	4408	..	..	160	6	31	61	1	981
Milano . . . . .	5346	..	..	227	9	28	126	..	807
Brescia . . . . .	3966	..	..	140	..	21	53	..	665
Venezia . . . . .	7549	..	..	316	4	32	76	1	1162
Parma . . . . .	807	..	..	32	..	9	3	2	152
Modena (sezione) . . . . .	1141	..	..	30	..	6	16	1	161
Lucca . . . . .	1850	..	..	65	1	37	13	..	299
Firenze . . . . .	2737	..	..	107	..	54	39	2	602
Bologna . . . . .	2889	..	..	159	3	18	39	..	453
Ancona . . . . .	1372	..	..	55	4	2	9	..	259
Macerata (sezione) . . . . .	1234	..	..	35	..	15	5	..	287
Perugia (sezione) . . . . .	2065	..	..	57	6	9	14	5	448
Roma . . . . .	5673	..	..	364	2	40	58	2	1033
Aquila . . . . .	4694	..	..	101	4	11	37	1	1061
Napoli . . . . .	13242	..	..	391	84	145	198	32	3598
Potenza (sezione) . . . . .	2166	..	..	50	8	14	23	..	620
Trani . . . . .	4366	..	..	190	3	13	76	1	1070
Catanzaro . . . . .	5837	..	..	86	3	21	71	..	1607
Messina . . . . .	1401	..	..	45	..	20	14	..	327
Catania . . . . .	3675	..	..	83	..	18	49	12	969
Palermo . . . . .	4619	..	..	179	9	28	54	..	998
Cagliari . . . . .	3285	..	..	116	2	21	21	4	370
REGNO . . . . .	89482	..	..	3218	153	689	1113	65	18954

della condanna, classificati secondo il reato per il quale furono condannati.

Corte d'appello).

Anno 1907.

CONDIZIONALMENTE															
delitti										per contravvenzioni					
penale										preveduti in altri Codici e in altre leggi		prevedute nel Codice penale			
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
Diffamazioni e ingiurie	Furti	Rapine, estorsioni e ricatti	Truffe e frodi	Altri delitti	Bancherotte	Altri delitti	Mendicizia	Porto d'arma	Ubbriachezza	Altre	Prevedute in Regolamenti locali	Prevedute in altre leggi o Regolamenti			
349	422	7	93	317	77	295	5	142	53	262	13	259			
96	302	1	21	283	21	45	..	88	24	293	15	242			
361	736	1	76	513	91	133	2	142	90	403	25	595			
408	1360	2	286	544	188	165	8	172	69	499	50	398			
250	838	2	74	443	56	101	2	157	89	421	52	602			
657	1412	3	94	825	84	424	29	280	218	642	82	1208			
91	101	..	19	130	16	19	2	29	16	58	25	103			
109	175	1	10	140	8	24	..	25	20	158	41	216			
98	187	1	28	222	30	163	2	61	17	277	12	337			
196	481	2	53	354	43	76	7	154	32	219	18	348			
198	475	4	52	361	43	196	11	142	35	312	20	368			
105	205	..	16	165	17	38	1	116	33	134	31	182			
114	172	..	16	144	12	16	..	100	26	99	26	167			
179	438	5	24	245	9	83	26	133	11	140	15	218			
338	1216	6	214	983	49	189	8	259	64	305	25	488			
393	1215	3	42	532	11	157	5	161	61	336	35	528			
1104	1951	11	248	1911	55	544	15	977	114	770	78	1016			
167	560	3	24	332	3	54	1	140	18	63	5	81			
296	962	3	143	811	39	195	5	140	22	130	10	257			
489	891	17	53	908	5	233	4	420	66	314	47	603			
153	205	3	31	219	11	70	1	25	8	99	26	144			
431	469	7	96	590	13	96	4	101	11	254	36	436			
466	593	10	93	796	22	213	8	269	29	327	63	462			
313	611	21	71	769	19	52	2	90	34	216	44	509			
7360	15977	113	1877	12337	922	3581	148	4323	1160	6731	794	9767			



Condannati per i quali fu revocata o cessò di avere

(Per distretti di

PROSPETTO III.

DISTRETTO della CORTE D'APPELLO di	Totale	il sesso e l'età (a)				la pena inflitta con la condanna rimasta sospesa	
		Maschi		Femmine		detentiva (sola o con- giunta con una pena pecuniaria)	pecuniaria
		al di sotto di 18 anni compiuti	da 18 anni in su	al di sotto di 18 anni compiuti	da 18 anni in su		
Genova . . . . .	117	12	91	2	12	92	25
Casale . . . . .	89	10	63	3	13	56	33
Torino . . . . .	152	15	107	1	29	104	48
Milano . . . . .	167	54	107	..	6	136	31
Brescia . . . . .	156	38	94	3	21	107	49
Venezia . . . . .	377	76	207	10	84	232	145
Parma . . . . .	39	14	19	..	6	26	13
Modena (sezione) . . . . .	50	8	40	..	2	25	25
Lucca . . . . .	87	26	53	..	8	64	23
Firenze . . . . .	116	19	78	1	18	76	40
Bologna . . . . .	132	29	78	1	24	86	44
Ancona . . . . .	58	12	38	3	5	44	14
Macerata (sezione) . . . . .	52	10	33	2	7	39	13
Perugia (sezione) . . . . .	65	15	41	2	7	49	16
Roma . . . . .	161	58	82	3	18	147	14
Aquila . . . . .	139	26	61	16	36	109	30
Napoli . . . . .	295	62	158	12	63	235	60
Potenza (sezione) . . . . .	79	26	42	..	11	67	12
Trani . . . . .	244	59	153	..	32	194	50
Catanzaro . . . . .	230	50	134	4	42	180	50
Messina . . . . .	25	5	11	..	9	10	15
Catania . . . . .	99	12	70	1	16	75	24
Palermo . . . . .	116	25	62	1	28	97	19
Cagliari . . . . .	97	23	62	3	9	69	28
REGNO . . . . .	3142	684	1884	68	506	2321	821

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 38.

effetto la sospensione dell'esecuzione della condanna.

Corte d'appello).

Anno 1907.

CONDANNATI

classificati secondo

il motivo della revoca o della cessazione	il tempo durante il quale rimase sospesa la condanna						la nuova condanna per delitto								
	inadempimento degli obblighi fissati nella sentenza	nuova condanna per delitto	non superiore a 3 mesi	da più di 3 mesi a 1 anno	da più di 1 anno a 2 anni	da più di 2 anni a 3 anni	oltre 3 anni	che importava una pena		che, rispetto al reato per cui vi fu precedente condanna, era					
								detentiva (sola o con- giunta con una pena pecuniaria)	pecuniaria	preveduto nello stesso articolo del C. P.	preveduto nello stesso capo del C. P.	tra quelli compresi in ciascuno dei gruppi indicati nell'art. 82 del C. P.	di indole diversa		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
57	60	32	53	21	8	3	51	9	29	5	6	20			
52	37	30	37	13	5	4	34	3	22	4	1	10			
63	89	31	65	33	7	16	81	8	40	7	14	28			
21	146	23	80	49	10	5	130	16	85	24	6	31			
16	140	33	56	40	17	10	120	20	58	12	20	50			
102	275	82	155	78	41	21	220	55	106	47	18	104			
6	33	10	13	12	3	1	28	5	14	4	..	15			
24	26	22	10	12	6	..	22	4	8	3	..	15			
15	72	27	24	22	14	..	64	8	20	10	6	36			
60	56	22	63	22	9	..	50	6	24	9	4	19			
28	104	21	44	25	11	31	97	7	64	5	1	34			
6	52	9	24	10	7	8	49	3	20	2	3	27			
4	48	7	14	18	8	5	42	6	13	7	1	27			
19	46	16	22	16	8	3	38	8	20	6	3	17			
8	153	19	71	49	17	5	144	9	44	25	16	68			
25	114	20	53	45	11	10	98	16	49	9	6	50			
75	220	65	81	92	21	36	197	23	93	20	15	92			
12	67	8	23	21	16	11	59	8	21	5	3	38			
58	186	43	95	61	19	26	172	14	82	13	13	78			
45	185	35	75	59	21	40	163	22	64	25	9	87			
4	21	4	11	8	1	1	14	7	5	5	4	7			
16	83	9	40	36	12	2	70	13	36	9	2	36			
27	89	26	23	28	14	25	83	6	37	15	8	29			
18	79	15	34	42	6	..	62	17	50	1	8	20			
761	2381	609	1166	812	292	263	2088	293	1004	272	167	938			



# ALLEGATI





ALLEGATO I.

**R. Decreto 4 settembre 1908, n. 597, che trasferisce dalla Direzione Generale della Statistica presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti il servizio della statistica giudiziaria e notarile.**

---

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO, E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visti i Nostri decreti del 20 aprile 1882, n. 742 (serie 3<sup>a</sup>) e del 7 ottobre 1900, n. 350, l'uno che riordina la statistica giudiziaria civile e penale e l'altro che riunisce in testo unico le disposizioni vigenti per la medesima statistica e per quella notarile;

Ritenuto che, in seguito all'istituzione del casellario centrale nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti, si è reso necessario attribuire a questo la compilazione della statistica giudiziaria penale e che conseguentemente torna opportuno restituirgli l'intero servizio statistico giudiziario e notarile per avere un più attivo, immediato ed efficace scambio di rapporti tra tale servizio ed il Ministero stesso;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, di concerto col Nostro Ministro per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

*Sentito il Consiglio dei Ministri;*

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il servizio della statistica giudiziaria e notarile è trasferito dalla Direzione generale della statistica presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio, al Ministero di grazia e giustizia e dei culti

Art. 2

La predetta Direzione generale porterà a compimento e pubblicherà le statistiche giudiziarie civili e penali per le quali sono state già fatte le richieste della stampa, e tutti gli altri lavori, comprese le statistiche notarili, in corso di elaborazione, verranno consegnati allo stato in cui si troveranno secondo l'accertamento che sarà fatto da un delegato del Ministero di grazia e giustizia e dei culti in confronto col Direttore generale della statistica.

Fino a che non abbia avuto luogo questa consegna la Direzione generale medesima conserva la facoltà di corrispondere, in nome del Ministro della giustizia, con gli uffici giudiziari e con i Conservatori degli archivi notarili.

Alla data della consegna, e in ogni caso non oltre il 1° gennaio 1909, tutto il materiale concernente le statistiche giudiziaria e notarile, compreso quello che si riferisce alle statistiche in corso, la corrispondenza tenuta con le autorità giudiziarie e con i conservatori di archivi notarili e gli altri documenti ufficiali riguardanti questo servizio, come pure le pubblicazioni esistenti in magazzino passeranno al Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Art. 3.

E' abrogata qualsiasi disposizione contraria al presente decreto, e il Nostro Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a dare tutte le disposizioni necessarie per la sua attuazione e a coordinare le disposizioni del Nostro decreto 7 ottobre 1900 con quelle del presente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

ALLEGATO II.

**Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti,  
26 ottobre 1908, riguardante la trasmissione dei dati  
della statistica notarile.**

N. 45 della Div. IX — N. 162 del registro circolari

---

Roma, 26 ottobre 1908.

Dalla Direzione generale della Statistica (Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio) è stato più volte lamentato il ritardo, con cui alla medesima pervengono i dati concernenti l'esercizio del notariato ed il servizio degli Archivi distrettuali e mandamentali.

E' ormai accertato che una delle cause di tale ritardo sta nel fatto che i Conservatori degli Archivi notarili, cui spetta fornire quei dati, non attribuiscono alla trasmissione delle notizie statistiche la importanza che merita. Anzi parecchi Conservatori adempiono a questo loro dovere, non solo stentatamente, ma in modo incompleto; donde ritardi e lacune e l'inconveniente che gli studi statistici debbano riferirsi quasi sempre ad un tempo abbastanza remoto, sicchè l'interesse dei medesimi ne è scemato e la pratica utilità delle conclusioni della Commissione, compromessa.

Della cosa, naturalmente, si preoccupò la Commissione per la Statistica giudiziaria e notarile, deliberando di richiamare in proposito l'attenzione di questo Ministero, affinchè venissero invitati i Conservatori degli Archivi notarili a fornire con maggior sollecitudine e diligenza le notizie statistiche.

Aderendo a così autorevole voto e nell'intento che sia reso possibile di raccogliere con assidua sollecitudine i dati inerenti al notariato, tanto intimamente collegati a problemi giuridici e sociali, prego le SS. LL. Ill.me di rivolgere ai dipendenti Procuratori del Re e Conservatori degli Archivi no-

tarili opportuni uffici nei sensi suespressi, raccomandando loro la stretta osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento, nonchè delle istruzioni in vigore concernenti le notizie riguardanti tanto il servizio degli Archivi distrettuali e mandamentali, quanto il personale dei notari ed, in genere, tutto l'esercizio del notariato.

Confido che mercè un tale richiamo e la solerte continua vigilanza da parte delle SS. LL. Ill.me non si avrà più a lamentare per l'avvenire il deplorato ritardo.

Gradirò un cenno di ricevuta della presente.

*Per il Ministro*

G. ABENA.

*Agli Ill.mi Signori  
Procuratori Generali presso le Corti  
d' Appello del Regno*

*Publicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero di Grazia  
e Giustizia e dei Culti, del 30 ottobre 1908, n. 44, pag. 645.*

---



creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Vado, addì 4 settembre 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

ORLANDO.

F. COCCO-ORTU.

Visto, il *Guardasigilli*: ORLANDO.

*Publicato nel Bollettino ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, del 7 novembre 1908, n. 45, pag. 653*

---

ALLEGATO III.

**Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, del  
23 ottobre 1908, sull'invio di notizie concernenti il  
personale dei Notari.**

Div. IX, Notariato — Sezione 1<sup>a</sup>  
N. 45 della Pos. — 2643 del Protocollo

---

L'on. Commissione per la statistica giudiziaria e notarile ha deliberato di interessare questo Ministero perchè siano invitati i Procuratori del Re a dar notizie, senza ritardo, dei provvedimenti a carico dei notari, e ciò perchè il lavoro di controllo dei dati al riguardo forniti dai Conservatori degli Archivi notarili potesse essere eseguito prontamente.

E' un fatto che questo Ministero per il primo ha dovuto rilevare che, specialmente in alcuni distretti notarili, i Procuratori del Re non osservano, come dovrebbero, la circolari 3 marzo 1896, n. 1387, che fece loro obbligo di dare immediata partecipazione al Ministero di tutti i procedimenti, tanto penali quanto disciplinari, iniziati a carico dei notar ed è perciò che non posso non aderire alla richiesta fatta, e quindi prego la S. V. Ill. ma di richiamare i dipendenti uffici di Procura del Re all'osservanza rigorosa delle istruzioni contenute nella circolare suddetta, inserita a pag. 153 del *Bollettino Ufficiale* di questo Ministero dell'anno 1896.

Gradirò un cenno di ricevuta della presente.

*Pel Ministro*

G. ARENA.

*Ill.mo Signor*  
*Procuratore Generale presso la Corte*  
*d'Appello di*

---

**Lettera del Ministero degli affari esteri sulla statistica degli emigranti che lasciano minorenni nel Regno.**

R. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

*Divisione I — Sezione II*

Roma, 14 dicembre 1907.

N.  $\frac{66436 - 7197}{112 - L. I.}$

**OGGETTO**

**Statistica degli emigranti  
che lasciano minorenni nel Regno.**

L'Eccellenza Vostra si compiace comunicarmi con la nota n. 2697, del 27 novembre p. p., avere la Commissione per la statistica giudiziaria espresso il voto che dalla statistica dell'emigrazione siano forniti anche i dati concernenti gli emigranti che lasciano in patria figli minorenni o pupilli, ed aggiunge sembrare opportuno che, nel momento della concessione dei passaporti, si raccolga la notizia se l'emigrante lasci minorenni in patria ed in quali condizioni.

Mi permetta V. S. che io esponga in proposito alcune considerazioni.

Debbo, anzitutto, avvertire che il possesso del passaporto è obbligatorio, in forza delle nostre leggi, soltanto per coloro che emigrano a paesi transoceanici; ma che neppur tutti quegli emigranti si provvedono di tale documento, andando molti di essi, per la frontiera di terra, ad imbarcarsi in porti stranieri, e sfuggendo così ad ogni sorveglianza per parte delle regole autorità, e perciò ad ogni indagine statistica.

Quanto alla copiosa emigrazione che si dirige a paesi di Europa o dell'Africa settentrionale, essa è libera di munirsi, oppur no, di passaporto e frequentemente tralascia di chiederlo, allorchè il possesso di tale documento non è imposto dalle autorità del paese di destinazione.

È, infine, da tener presente che moltissimi tra coloro che partono, con o senza passaporto, lasciando minorenni nel Regno, tornano dopo una stagione di lavoro, portando a casa i

realizzati risparmi, sicchè costoro non solo non abbandonano la prole, ma provvedono al miglioramento materiale di essa ed insieme al suo miglioramento morale.

Perchè una statistica abbia carattere di utilità, occorrerebbe mettere a confronto il numero dei partiti lasciando minorenni nel Regno, e il numero di coloro che tornano a prendere direttamente cura della famiglia, o che la chiamano presso di di sé all'estero; ma, se difficile è la prima indagine molto più malagevole appare la seconda, nè si sa fino a qual punto i sindaci potrebbero attuarla.

Per quel che concerne più precisamente l'emigrante che intende munirsi, e si munisce, di passaporto, giova, poi, avvertire che l'art. 3 del regolamento 18 gennaio 1901, n. 23, dispone essere vietato di dar corso alla relativa domanda, se l'emigrante, abbandonando persone affidate per legge alle sue cure, non le lasci convenientemente affidate ad altri. Questi, cui i minorenni vengono affidati, firmano un atto con il quale si obbligano a provvedere all'assistenza dei minorenni medesimi.

Pare, dunque, che gli inconvenienti siano da imputarsi non tanto a chi emigra con passaporto, quanto a chi emigra senza munirsi di tale documento e senza trasferire in altri la responsabilità del mantenimento e dell'educazione dei figli.

Ad ogni modo, se Vostra Eccellenza crede che, malgrado le suesposte circostanze, si debbano interessare Prefetti, Sottoprefetti e Commissari distrettuali a raccogliere notizie in proposito, limitatamente a chi emigra munendosi di passaporto, questo Ministero potrà inviare ai predetti funzionari le istruzioni opportune, quantunque io reputi che l'indagine debba esplicarsi in un più largo campo, e che per la peculiare indole sua, per il lavoro che richiede, per i fini cui tende, e per la qualità dei funzionari chiamati ad eseguirla, gli ordini che la riguardano debbano emanare dal R. Ministero dell'Interno.

*Il Sotto Segretario di Stato*  
POMELLI

*Al Ministero di Grazia e Giustizia*  
*(Ufficio per la statistica giudiziaria)*

*Roma*

---

